The European Agricultural Fund for Rural Development:
Europe investing in rural areas

REGIONE LAZIO

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Lazio

CCI	2014IT06RDRP005
Tipo di programma	Programma di sviluppo rurale
Paese	Italia
Regione	Lazio
Periodo di programmazione	2014 - 2022
Autorità di gestione	REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA
Versione	18.0
Stato versione	Adottato dalla CE
Data dell'ultima modifica	11/08/2025 - 10:33:33 CEST

Indice

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE 12
1.1. Modifica 12
1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013 12
1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP 12
1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo): 12
1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013) 12
1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014 12
2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA 16
2.1. Zona geografica interessata dal programma 16
2.2. Classificazione della regione 18
3. VALUTAZIONE EX-ANTE 19
3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR. 19
3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione. 27
3.2.1. 01. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE 28
3.2.2. 02. VERIFICA FABBISOGNI E SWOT 29
3.2.3. 03. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA IMPOSTAZIONE GENERALE 30
3.2.4. 04. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 1 30
3.2.5. 05. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 2 31
3.2.6. 06. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 4 32
3.2.7. 07. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 5 32
3.2.8. 08. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 6 33
3.2.9. 09. ALLOCAZIONE RISORSE TRA PRIORITÀ/FOCUS AREA 34
3.2.10. 10. COERENZA ESTERNA 34
3.2.11. 11. LEADER 35
3.2.12. 12. VERIFICA INDICATORI TARGET 35
3.2.13. 13. QUADRO DI PERFORMANCE 36
3.2.14. 14. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA 36
3.2.15. 15. PROCEDURA VAS 37
3.2.16. 16. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE 38
3.2.17. 17. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA 38
3.2.18. 18. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA 38
3.2.19. 19. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE 39
3.2.20. 20. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA 39

3.2.21. 21. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA 40
3.2.22. 22. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA 40
3.2.23. 23. PIANO DI VALUTAZIONE 41
3.3. Rapporto di valutazione ex-ante 41
4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI 42
4.1. Analisi SWOT 42
4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate 42
4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione 96
4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione 99
4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione 102
4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione 105
4.1.6. Indicatori comuni di contesto 108
4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma 124
4.2. Valutazione delle esigenze 131
4.2.1. F01: Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori 147
4.2.2. F02: Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende 147
4.2.3. F03: Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale 148
4.2.4. F04: Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale 148
4.2.5. F05: Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale 149
4.2.6. F06: Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale 150
4.2.7. F07: Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato 150
4.2.8. F08: Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria 151
4.2.9. F09: Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione 151
4.2.10. F10: Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali 152
4.2.11. F11: Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole 153
4.2.12. F12: Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito 153
4.2.13. F13: Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende 154
4.2.14. F14: Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori 155
4.2.15. F15: Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali 155
4.2.16. F16: Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta 156
4.2.17. F17: Sostenere la cooperazione tra i produttori locali 156
4.2.18. F18: Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera 157
4.2.19. F19: Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali 158

4.2.20. F20: Promuovere l'utilizzo dei sistemi assicurativi agricoli 158
4.2.21. F21: Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione 159
4.2.22. F22: Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale....160
4.2.23. F23: Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale 160
4.2.24. F24 Tutela e Valorizzazione della diversità genetica agricola e forestale....161
4.2.25. F25: Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi....162
4.2.26. F26: Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate....163
4.2.27. F27: Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi 163
4.2.28. F28: Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio 164
4.2.29. F29: Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli....165
4.2.30. F30: Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promuovere lo stoccaggio a livello intra e inter aziendale 165
4.2.31. F31: Promuovere l'ulteriore diffusione di sistemi irrigui ad alta efficienza....166
4.2.32. F32: Promuovere l'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria 166
4.2.33. F33: Prom. recupero e valoriz. dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare 167
4.2.34. F34: Sviluppare bioenergie con sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo 168
4.2.35. F35: Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale 168
4.2.36. F36: Ridurre le emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche....169
4.2.37. F37: Salvaguardare e migl. il patr. forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio 169
4.2.38. F38: Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi 170
4.2.39. F39: Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali....171
4.2.40. F40: Migliorare la capacità progettuale degli attori locali....171
4.2.41. F41: Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali....172
4.2.42. F42: Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali 172
4.2.43. F43: Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali....173
4.2.44. F44: Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate....173
5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA 175
5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una

giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013 175

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1 192

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 192

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 195

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 198

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 201

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 206

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 212

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013 216

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11) 221

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013 224

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE 227

6.1. Ulteriori informazioni 227

6.2. Condizionalità ex-ante 228

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali 254

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità 262

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI 263

7.1. Indicatori 263

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 266

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 266
7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura....267
7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 267
7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali....268
7.2. Indicatori alternativi....270
7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 270
7.2.2. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali....271
7.3. Riserva 272
8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE....273
8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013 273
8.2. Descrizione per misura....304
8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....304
8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....322
8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 343
8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....365
8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 434
8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 449
8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 483
8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 538
8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)....603
8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 613
8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....737
8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 779
8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....809
8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....823
8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....866

9. PIANO DI VALUTAZIONE....904
9.1. Obiettivi e scopo....904
9.2. Governance e coordinamento....905
9.3. Temi e attività di valutazione....908
9.4. Dati e informazioni....909
9.5. Calendario....911
9.6. Comunicazione....912
9.7. Risorse....912
10. PIANO DI FINANZIAMENTO....915
10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)....915
10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013....917
10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)....918
10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....918
10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....919
10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)....920
10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....921
10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)....923
10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)....924
10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)....926
10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)....927
10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)....928
10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)....929
10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....930
10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)....931
10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....932
10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....933
10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....934
10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)....935
10.3.17. M113 - Prepensionamento....936
10.3.18. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria....937
10.3.19. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....938
10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma....939
11. PIANO DI INDICATORI....940

11.1. Piano di indicatori 940
11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 940
11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste 943
11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo 946
11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura 949
11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale 951
11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali 957
11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente) 962
11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi 967
11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici 974
11.4.1. Terreni agricoli 974
11.4.2. Aree forestali 977
11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma 978
12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO 979
12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14) 980
12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15) 980
12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 980
12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17) 980
12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 981
12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 981
12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 982
12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 982
12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27) 982
12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 982
12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29) 983
12.12. M113 - Prepensionamento 983
12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 983

12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 983
12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....983
12.16. M16 - Cooperazione (art. 35)....984
12.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....984
12.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)....984
12.19. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....984
13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO 985
13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)....988
13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)....988
13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16) 989
13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)....989
13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18) 990
13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19) 990
13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20) 991
13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26) 992
13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)....992
13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28) 993
13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)....993
13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31) 993
13.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)....994
13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)....994
13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]....995
13.16. M113 - Prepensionamento 995
13.17. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria 996
13.18. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione....996
14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ....997
14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con: 997
14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune 997
14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi 1007
14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE 1009
15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA 1011

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1011
15.1.1. Autorità 1011
15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami 1011
15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza 1014
15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014 1016
15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE 1018
15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1019
15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013 1022
16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER 1027
16.1. Approfondimento riguardante la proposta di Programma di Sviluppo Rurale 1027
16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1027
16.1.2. Sintesi dei risultati 1027
16.2. Avvio della procedura di Consultazione on-line 1028
16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1028
16.2.2. Sintesi dei risultati 1028
16.3. Confronto sulla dotazione finanziaria del programma e sull'assegnazione dei finanziamenti 1028
16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1028
16.3.2. Sintesi dei risultati 1029
16.4. Organizzazione di Tre Tavoli tematici: competitività e innovazione; ambiente e salvaguardia del territorio; sviluppo locale e miglioramento del capitale umano 1029
16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1029
16.4.2. Sintesi dei risultati 1029
16.5. Organizzazione di eventi informativi per la presentazione e la discussione dei documenti preparatori alla stesura del Programma: Analisi SWOT e Fabbisogni 1030
16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1030
16.5.2. Sintesi dei risultati 1030
16.6. Presentazione e discussione delle Linee strategiche adottate: procedura di Consultazione scritta 1030
16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti 1030

16.6.2. Sintesi dei risultati....1030
16.7. Presentazione, discussione e selezione delle misure e sottomisure e dei relativi obiettivi specifici....1031
16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti....1031
16.7.2. Sintesi dei risultati....1031
16.8. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni....1032
17. RETE RURALE NAZIONALE....1039
17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)....1039
17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete....1039
17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma....1039
17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN....1039
18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE....1040
18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR....1040
18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno....1042
19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE....1043
19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura....1043
19.2. Tabella di riporto indicativa....1043
20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI....1045
Documenti....1046

1. TITOLO DEL PROGRAMMA DI SVILUPPO RURALE

Italy - Rural Development Programme (Regional) - Lazio

1.1. Modifica

1.1.1. Tipo di modifica R.1305/2013

c. Decisione a norma dell'articolo 11, lettera b)

1.1.2. Modifica delle informazioni fornite nel AP

1.1.3. Modifica relativa all'articolo 4, paragrafo 2, terzo comma del regolamento n. 808/2014 (senza tenere conto dei limiti fissati in tale articolo):

1.1.4. Consultazione del comitato di monitoraggio (articolo 49, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013)

1.1.4.1. Data

10-06-2025

1.1.4.2. Parere del comitato di monitoraggio

Parere favorevole.

1.1.5. Descrizione della modifica - articolo 4, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2014

1.1.5.1. Modifica del Piano degli indicatori - capitolo 11

1.1.5.1.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica consegue dalla rimodulazione del piano finanziario.

Laddove la modifica degli indicatori fisici (n. di operazioni finanziate) delle misure non SIGC non è proporzionale alla variazione finanziaria, ciò discende dalla ricognizione dei progetti già conclusi o in itinere, dunque è stata effettuata una correzione delle ipotesi iniziali.

1.1.5.1.2. Effetti previsti della modifica

Allineamento degli indicatori alla rimodulazione del piano finanziario.

1.1.5.1.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica ha per oggetto la variazione del piano degli indicatori conseguente alla rimodulazione finanziaria ed è descritta nel capitolo 11.

1.1.5.1.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP.

1.1.5.2. Modifica del quadro dei risultati (performance framework) - capitolo 7

1.1.5.2.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La modifica consegue dalla variazione del piano degli indicatori, laddove vengono modificati gli indicatori che concorrono al quadro dei risultati.

1.1.5.2.2. Effetti previsti della modifica

Allineamento del quadro dei risultati (capitolo 7) alla modifica degli indicatori finanziari e di prodotto (output) del capitolo 11.

1.1.5.2.3. Impatto della modifica sugli indicatori

La modifica è indissolubilmente legata alla modifica del piano degli indicatori.

1.1.5.2.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP.

1.1.5.3. Rimodulazione finanziaria tra le risorse ordinarie del Programma

1.1.5.3.1. Motivi e/o difficoltà di attuazione che giustificano la modifica

La proposta di modifica è finalizzata a massimizzare l'utilizzo delle risorse comunitarie assegnate al PSR 2014-2022 ed incrementare i livelli delle spese rendicontabili al 31/12/2025 così da contrastare i rischi correlati all'applicazione del disimpegno automatico (n+3) dei fondi comunitari a cui conseguono le note decurtazioni finanziarie.

1.1.5.3.2. Effetti previsti della modifica

- Garantire il pagamento dei saldi previsti per gli impegni assunti nell'ambito delle misure a superficie/capo del PSR 2014-2022 (Misura 11 "agricoltura biologica" e 14 "Benessere animale") che presentano un disavanzo di risorse cofinanziate ordinarie (tasso di cofinanziamento UE al 53%), da liquidare entro il 30/06/2025, salvo ricorso alla riserva del 5%.

- Mettere a disposizione risorse per il pagamento delle domande di acconto e saldo per alcuni progetti approvati nell'ambito delle misure non SIGC, alcune delle quali annoverano progetti con domande di saldo bloccate per mancanza di risorse

1.1.5.3.3. Impatto della modifica sugli indicatori

Vengono modificati gli indicatori di prodotto (output) nell'ambito del capitolo 11, proporzionalmente alla variazione di risorse ovvero per correzione delle ipotesi iniziali, come specificato di volta in volta nelle singole tabelle del capitolo 11.

1.1.5.3.4. Rapporto tra la modifica e l'AP

La modifica è coerente con l'AP.

2. STATO MEMBRO O REGIONE AMMINISTRATIVA

2.1. Zona geografica interessata dal programma

Zona geografica:

Lazio

Descrizione:

La Regione Lazio, secondo i dati forniti da Eurostat-Istat (2012), si estende su una superficie di circa 17.236 kmq ed ospita 5.774.954 residenti, per una densità pari a 333,7 ab/kmq; nei territori classificati come rurali, tale densità è pari a 102 ab./kmq. Dal punto di vista amministrativo, la Regione Lazio è articolata in 5 Province e 373 comuni.

Secondo i dati di fonte Eurostat, il 73,3 della popolazione regionale risiede in zone classificate urbane, il 17% risiede in comuni rurali ed il restante 9,5% in aree intermedie.

Il Programma di Sviluppo Rurale si applica all'intero territorio della Regione Lazio; tuttavia, alcune misure potranno essere applicate con differenti modalità nelle diverse aree regionali o limitate ad alcune aree della Regione. In ogni misura attivata verrà individuata l'area di applicazione.

La Regione, in applicazione della metodologia nazionale conforme all'Accordo di Partenariato, ha provveduto ad affinare la classificazione, individuando le seguenti tipologie di aree rurali:

- **Poli urbani (A): 17**
- **Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B): 18**
- **Aree rurali intermedie (C): 241**
- **Aree con problemi complessivi di sviluppo (D): 102**
- **Totale comuni: 378**

Complessivamente, il 95% dei comuni ricadono in aree rurali (zone D, C e B). La distribuzione dei comuni sul territorio regionale, secondo l'appartenenza alle quattro aree si evince dalla seguente cartografia; **le aree A, B, C e D risultano colorate rispettivamente in marrone, giallo, verde e azzurro.**

Per quanto previsto dall'Accordo di Partenariato, il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio concorrerrà, con specifiche misure, anche alla strategia aree interne.

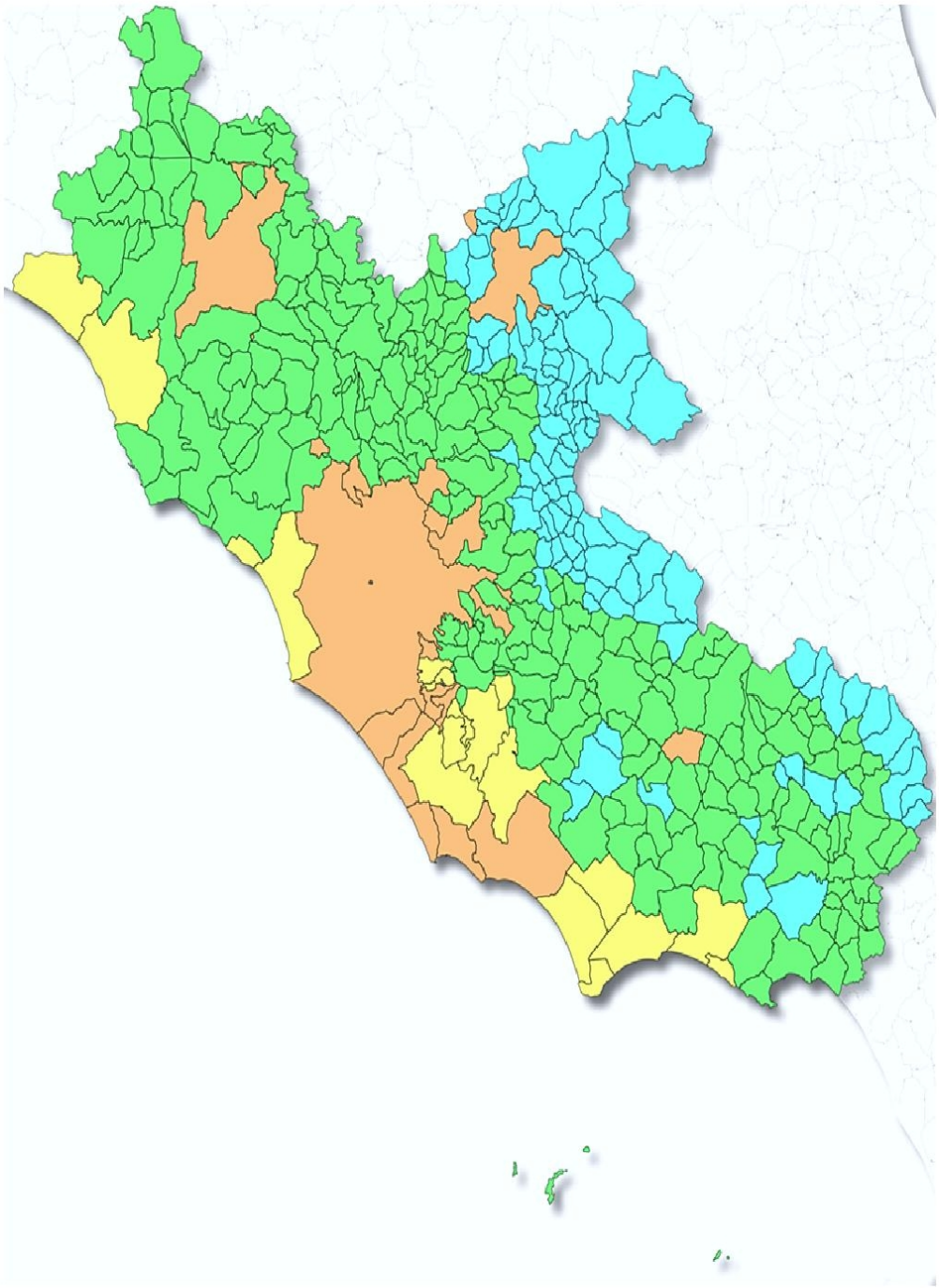

Nuova zonizzazione della Regione Lazio 2014-2020

2.2. Classificazione della regione

Descrizione:

La classificazione dell'area interessata al Programma è conforme alla Decisione 2014/99/UE del 18/02/2014 ed in particolare il Lazio è ricompreso nell'allegato III "Elenco delle regioni più sviluppate" di detta Decisione, con il codice IT14 (livello statistico NUTS 2).

3. VALUTAZIONE EX-ANTE

3.1. Descrizione del processo, compreso il calendario dei principali eventi e le relazioni intermedie in relazione alle principali fasi di sviluppo del PSR.

La valutazione ex-ante ha l'obiettivo generale di migliorare la qualità della programmazione dello sviluppo rurale 2014-2020. La valutazione ex ante del PSR 2014-2020 della Regione Lazio è conforme al sistema di monitoraggio e valutazione di cui all'Art. 55 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare "la valutazione ex ante ha lo scopo di contribuire a garantire che quanto proposto nel Programma segua un'impostazione logica e chiara e sia giustificato dall'analisi del contesto" (R. Cagliero, S. De Mattheis "*Note di sintesi sulle Linee guida per la valutazione ex-ante nel prossimo periodo di programmazione 2014-2020*", Rete Rurale Nazionale 2007-2013-2012).

La valutazione ex ante ha quindi come obiettivo principale quello di esaminare (e propone dei miglioramenti) in merito ai seguenti aspetti fondanti del PSR:

- completezza e adeguatezza dei fabbisogni rilevati;
- corrispondenza tra obiettivi ed esigenze individuate;
- coerenza tra la strategia, le attività e l'allocazione delle risorse proposte nel Programma rispetto alla raggiungibilità degli obiettivi;
- idoneità delle procedure di coinvolgimento degli attori principali.

La Regione Lazio, nell'ambito delle attività di definizione e redazione del proprio Programma di Sviluppo Rurale, in linea con le disposizioni Comunitarie, ha previsto tre fasi principali:

1. analisi di contesto e individuazione dei fabbisogni per ciascuna delle Priorità e focus area dello sviluppo rurale;

2. definizione della strategia e degli interventi previsti nel PSR 2014-2020;

3. proposta tecnica di PSR 2014-2020.

Il percorso per la predisposizione del PSR ha previsto numerosi "Incontri di Partenariato" finalizzati alla presentazione e condivisione delle elaborazioni e valutazioni tecniche operate dalla Regione e delle relative proposte programmatorie.

La Valutazione ex ante ha accompagnato sin dall'inizio la progettazione del Programma e ne valutato le diverse componenti fornendo ai programmatori dei feedback. A tal proposito la Regione Lazio cogliendo l'opportunità di utilizzare le spese di AT del periodo 2007-2013 per finanziare spese connesse alla programmazione 2014-2020, Decisione di esecuzione C(2013)375 del 24/01/2013, in stretta osservanza della normativa vigente in materia di appalti ai sensi dell'Art. 57, comma 5) lettera b del D.Lgs n.163/2006 e ss.mm.ii (ripetizione di servizi analoghi a quelli affidati), ha scelto di attivare il processo di valutazione ex ante e VAS contestualmente alla elaborazione dell'analisi di contesto affidando il servizio alla società aggiudicataria del contratto di Valutazione in itinere ed ex post del PSR 2007-2013.

Il processo di valutazione, le attività svolte e i prodotti elaborati hanno riguardato tutte le fasi di implementazione del programma individuate dalla Regione. In particolare:

- a novembre 2013 è stata consegnata la relazione concernente la "Valutazione dell'analisi di contesto, SWOT e dei fabbisogni" (Allegato 1). La Valutazione è stata effettuata sui contenuti del documento regionale relativo a – Analisi del contesto socioeconomico dell'agricoltura e dei territori rurali della regione lazio, analisi SWOT e individuazione dei fabbisogni per la programmazione 2014–2020 (ottobre 2013);
- da dicembre a giugno 2014 sono stati inviati feedback costanti relativi alla seconda fase della programmazione. La valutazione della logica d'intervento, della pertinenza degli obiettivi prioritari con i fabbisogni, dell'adeguatezza delle misure pianificate a promuovere lo sviluppo sostenibile e raggiungere gli obiettivi previsti è stata suggerita dal Valutatore per priorità e focus area ed è stata utilizzata dalla Regione per revisionare il PSR inviato alla Commissione per una prima valutazione informale il 24 giugno 2014;
- nel mese di luglio 2014 il valutatore ha completato le proprie analisi e redatto il rapporto di Valutazione ex ante.
- Successivamente alla prima consegna del PSR e in stretta connessione con le attività legate alla fase dei negoziato con i Servizi della Commissione, il Valutatore ha fornito un supporto valutativo continuo nella revisione del Programma che ha accompagnato la predisposizione dell'attuale versione del PSR della Regione Lazio.

Già nella fase di predisposizione del Rapporto preliminare VAS, avviata contestualmente all'avvio della Valutazione ex ante, la Direzione Regionale Agricoltura ha ricevuto dai valutatori VAS e VEA numerose indicazioni che hanno contribuito alla definizione degli elementi del PSR del Lazio. Nello specifico, le considerazioni emerse in ambito VAS e VEA e relative ai temi e alle condizioni ambientali rilevanti in ambito regionale, agli obiettivi generali di protezione ambientale espressi dal quadro normativo e pianificatorio, nonché in merito ai valori degli indicatori di contesto comuni e specifici, hanno ampiamente supportato le analisi del contesto socioeconomico ed ambientale dell'agricoltura e dei territori rurali e hanno fornito specifici elementi per l'analisi SWOT e l'identificazione dei fabbisogni.

Inoltre, nel Rapporto preliminare è stata predisposta una matrice di correlazione tra fabbisogni prioritari di intervento individuati preliminarmente nell'ambito delle attività di programmazione e obiettivi ambientali specifici individuati in ambito VAS, che ha messo a fuoco diversi punti di attenzione e raccomandazioni che hanno potuto guidare la scelta delle misure da attivare o dei requisiti a queste collegati (ad es. interventi ammissibili, criteri di selezione dei beneficiari, ecc.).

Le indicazioni ricevute sono state integrate nella documentazione predisposta per la consultazione del Partenariato del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020, che la Regione ha avviato formalmente prima con la DGR n. 41 del 28/01/2014, dove è stato costituito il Tavolo di Partenariato e successivamente con la determinazione n. G 01542 del 12/02/2014, che ha dato formalmente avvio alle attività di consultazione.

La Direzione Regionale Agricoltura ha trasmesso all'Autorità Competente in materia di Valutazione Ambientale Strategica (di seguito "Autorità Competente") il Rapporto Preliminare relativo al Programma in oggetto in data 18/12/2013 (nota prot. n. 175529 GR/04/l8 del 18/12/2013, acquisita con prot. n. 178049).

Sono stati individuati congiuntamente i seguenti Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) coinvolti nella consultazione. individuati in data 15/01/2013 (nota prot. n. 22454), dando attestazione di ricezione all'Autorità Competente.

Il giorno 19/02/2014 è stata convocata dall'Autorità Competente la prima conferenza di consultazione con i Soggetti Competenti in materia Ambientale (SCA) (nota prot. n. 58655 del 31/01/2014). L'esito della prima conferenza di consultazione è stato trasmesso all'Autorità Procedente ed ai Soggetti Competenti in materia Ambientale (note prot. n. 123123 del 27/02/2014 e prot. n. 128307 del 28/02/2014).

Da parte dei Soggetti Competenti in materia Ambientale sono pervenuti numerosi contributi utili alla definizione della portata e del livello di dettaglio delle informazioni da includere nel Rapporto Ambientale. Con prot. n. 208619 del 07/04/2014 l'Autorità Competente ha formalizzato la conclusione della fase di consultazione preliminare trasmettendo all'Autorità Procedente il "Documento di Scoping".

La documentazione e l'istruttoria delle osservazioni ricevute sono riportate in Appendice 2 al Rapporto ambientale.

Le indicazioni e raccomandazioni ricevute hanno contribuito ad affinare la strategia complessiva del PSR della Regione Lazio e sono state utilizzate a supporto della scelta e della definizione delle misure, con particolare riferimento ai punti di seguito descritti:

1) sinergie con gli strumenti di pianificazione regionali e sub-regionali;
2) raccomandazioni di coerenza normativa e programmatica;
3) raccomandazioni specifiche per la sostenibilità ambientale del PSR;
4) raccomandazioni da considerare nel Piano di monitoraggio e valutazione.

La proposta tecnica del PSR 2014-2020 della Regione Lazio, adottata dalla Giunta Regionale con DGR n. 479 del 17/07/2014, è stata trasmessa dall'Autorità Procedente all'Autorità Competente con

Descrizione del processo 1

prot. n. 422838 GR/04/18 del 22/07/14, unitamente al Rapporto Ambientale e alla Sintesi non tecnica dello stesso.

L'Autorità Procedente ha provveduto alla pubblicazione sul Bollettino Ufficiale della Regione Lazio (BURL) n. 58 del 22/07/2014 dell'avviso di avvenuto deposito della documentazione ai fini della consultazione del pubblico, con il quale sono state date informazioni sulle sedi ove era possibile la consultazione, dandone comunicazione agli SCA con nota prot. n. 422944 del 22/07/2014.

Decorsi i 60 giorni dalla pubblicazione sono pervenute all'Autorità Competente o al Soggetto Proponente le osservazioni da parte di 7 SCA. Un'ulteriore nota, pur pervenuta oltre il suddetto termine, è stata considerata ai fini della valutazione.

A seguito della riunione del 10/12/2014 e delle attività tecnico-istruttorie svoltesi fra Autorità Competente e Autorità Procedente, che hanno portato alla elaborazione di un documento relativo ai pareri alle osservazioni pervenute durante la consultazione, l'Autorità Competente ha espresso con Det. n. G 18949 del 24/12/2014 parere motivato favorevole, condizionato al rispetto di specifiche prescrizioni.

Le indicazioni, le raccomandazioni e le prescrizioni ricevute sono state integrate nella nuova versione del PSR notificato.

La Regione ha redatto la Dichiarazione di Sintesi, vedi documentazione allegata al PSR, che dà conto di come si è tenuto conto delle prescrizioni della VAS ai sensi dell'art. 17 del D. Lgs. 152/2006 e s.m.i. e della DGR n.169/2010 – "Disposizioni Operative in merito alle procedure di VAS".

Nel diario di bordo sono pertanto riportate tutte le raccomandazioni intervenute nella seconda fase di revisione del PSR e, ove su alcuni aspetti (indicatori e piano di perfomance), non sono presenti ulteriori raccomandazioni, vuol dire che il valutatore ha verificato la correttezza dell'impostazione adottata dalla AdG.

La figura seguente illustra in maniera sintetica come la valutazione ex ante abbia accompagnato il processo di programmazione.

Descrizione del processo 2

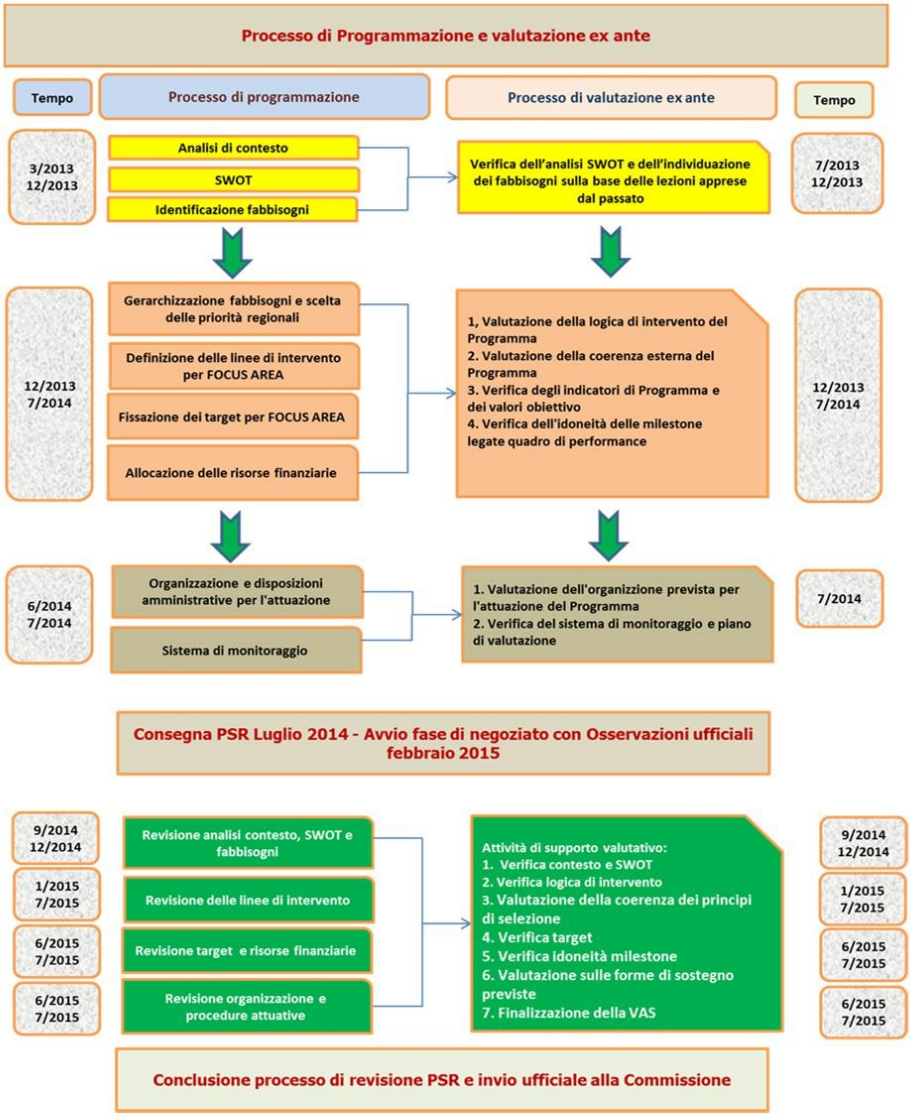
Processo di Programmazione e valutazione ex ante
Tempo
Processo di programmazione
Processo di valutazione ex ante
Tempo
3/2013
12/2013
Analisi di contesto
SWOT
Identificazione fabbisogni
Verifica dell'analisi SWOT e dell'individuazione dei fabbisogni sulla base delle lezioni apprese dal passato
7/2013
12/2013
12/2013
7/2014
Gerarchizzazione fabbisogni e scelta delle priorità regionali
Definizione delle linee di intervento per FOCUS AREA
Fissazione dei target per FOCUS AREA
Allocazione delle risorse finanziarie
1, Valutazione della logica di intervento del Programma
2. Valutazione della coerenza esterna del Programma
3. Verifica degli indicatori di Programma e dei valori obiettivo
4. Verifica dell'idoneità delle milestone legate quadro di performance
12/2013
7/2014
6/2014
7/2014
Organizzazione e disposizioni amministrative per l'attuazione
Sistema di monitoraggio
1. Valutazione dell'organizzione prevista per l'attuazione del Programma
2. Verifica del sistema di monitoraggio e piano di valutazione
7/2014
Consegna PSR Luglio 2014 - Avvio fase di negoziato con Osservazioni ufficiali febbraio 2015
9/2014
12/2014
1/2015
7/2015
6/2015
7/2015
6/2015
7/2015
Revisione analisi contesto, SWOT e fabbisogni
Revisione delle linee di intervento
Revisione target e risorse finanziarie
Revisione organizzazione e procedure attuative
Attività di supporto valutativo:
1. Verifica contesto e SWOT
2. Verifica logica di intervento
3. Valutazione della coerenza dei principi di selezione
4. Verifica target
5. Verifica idoneità milestone
6. Valutazione sulle forme di sostegno previste
7. Finalizzazione della VAS
9/2014
12/2014
1/2015
7/2015
6/2015
7/2015
6/2015
7/2015
Conclusione processo di revisione PSR e invio ufficiale alla Commissione

Figura 3.1.1: Il processo di accompagnamento della valutazione ex ante alla programmazione

3.2. Tabella strutturata contenente le raccomandazioni della valutazione ex ante e la descrizione del modo in cui sono state prese in considerazione.

Titolo (o riferimento) della raccomandazione	Categoria di raccomandazione	Data
01. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	30/11/2013
02. VERIFICA FABBISOGNI E SWOT	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	20/11/2013
03. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA IMPOSTAZIONE GENERALE	Definizione della logica d'intervento	05/05/2014
04. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 1	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
05. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 2	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
06. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 4	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
07. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 5	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
08. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 6	Definizione della logica d'intervento	21/07/2014
09. ALLOCAZIONE RISORSE TRA PRIORITÀ/FOCUS AREA	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
10. COERENZA ESTERNA	Modalità di attuazione del programma	21/07/2014
11. LEADER	Altro	01/07/2014
12. VERIFICA INDICATORI TARGET	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
13. QUADRO DI PERFORMANCE	Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie	21/07/2014
14. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA	Altro	21/07/2014

15. PROCEDURA VAS	Raccomandazioni specifiche della VAS	21/07/2014
16. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	13/11/2014
17. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA	Definizione della logica d'intervento	21/12/2014
18. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA	Definizione della logica d'intervento	09/02/2015
19. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE	Analisi SWOT e valutazione dei bisogni	12/02/2015
20. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA	Definizione della logica d'intervento	16/02/2015
21. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA	Definizione della logica d'intervento	19/02/2015
22. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA	Definizione della logica d'intervento	30/04/2015
23. PIANO DI VALUTAZIONE	Altro	05/07/2015

3.2.1. 01. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 30/11/2013

Tema: Completezza diagnosi territoriale

Descrizione della raccomandazione

Sono state fornite per ogni priorità raccomandazioni volte a:

- completare l'analisi condotta (Priorità1);
- adeguare l'analisi laddove non vi sia corrispondenza con la Swot (in particolare Priorità 2 e 3);
- adeguare la SWOT laddove gli elementi non sono conformi con la definizione di punto di forza, debolezza, minacce opportunità (trasversale alle priorità).

Inoltre sono state fornite indicazioni puntuali per aggiornare o quantificare (laddove mancanti) gli indicatori di contesto o le relative proxy. La base dati di riferimento presa in esame è di fonte EUROSTAT (aggiornati al 2014) al link seguente:

http://ec.europa.eu/eurostat/documents/140934/4381644/Regional_statistics_overview.xls

Il Valutatore ha proposto una batteria di indicatori aggiuntivi volti a presidiare maggiormente gli ambiti di intervento del PSR (vedi allegato I Rapporto VEA).

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le osservazioni del Valutatore indipendente revisionando l'analisi di contesto, attualmente contenuta nel PSR sulla base delle indicazioni fornite.

3.2.2. 02. VERIFICA FABBISOGNI E SWOT

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 20/11/2013

Tema: Swot e fabbisogni

Descrizione della raccomandazione

Sono state fornite raccomandazioni volte a:

- adeguare la SWOT laddove non siano evidenziati legami con i fabbisogni (trasversale a priorità);
- adeguare i fabbisogni laddove la loro formulazione contenga già la "risposta" del programmatore (trasversale a priorità);
- eliminare le ridondanze aggregando i fabbisogni che puntano a una stessa problematica.

E' stata proposta una revisione dei fabbisogni, proponendo una riduzione dei 77 fabbisogni presentati nel documento regionale a 44 fabbisogni .

(Vedi allegato I Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La SWOT è stata adeguata e sono state costruite delle schede fabbisogno, in base alle indicazioni del valutatore, che evidenziano il legame diretto tra SWOT e fabbisogni.

Tali schede non sono state caricate su SFC lasciando solo il campo descrittivo del fabbisogno.

I fabbisogni sono stati ridotti a 44, anche sulla base di osservazioni che sono arrivate dal Partenariato.

3.2.3. 03. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA IMPOSTAZIONE GENERALE

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 05/05/2014

Tema: Logica intervento programma impostazione generale

Descrizione della raccomandazione

Sono state inviati continui feedback sulla logica di intervento del Programma per la costruzione del Cap. 5.1 sulla strategia e del cap 5.2 sulla combinazione delle Misure. (vedi Par. 2.1 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha utilizzato le indicazioni del Valutatore per costruire la strategia e la logica di intervento del programma, in particolare nella giustificazione della combinazione delle Misure selezionate per ogni priorità e focus area.

3.2.4. 04. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 1

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Logica di intervento del programma priorita' 1

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 1 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Per la focus area 1A si suggerisce di spostare un'operazione della Misura 16 e un operazione della Misura 2.3 dalle focus 1B e 1C alla focus area 1A.

Vi sono alcune incongruenze nelle schede di Misura che dovrebbero essere prese in considerazione

(vedi Par. 2.1 priorità 1 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

Le raccomandazioni sono state accolte con l'aggiornamento del PSR dopo la fase di negoziato.

3.2.5. 05. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 2

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Logica di intervento del programma priorita' 2

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 2 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Attenzione ai contenuti delle operazione della 4.3 sulle risorse idriche dove ci potrebbe essere una sovrapposizione con il PSRN.

Per la sottomisura 6.1 il Valutatore suggerisce di:

- modulare il premio di insediamento in base alla localizzazione dell'intervento ed alla qualità del business plan presentato;
- specificare meglio le modalità di verifica del raggiungimento degli obiettivi del piano di sviluppo a cui è legato il pagamento dell'ultima rata del premio
- di correlare l'intero premio (e non solo il 60%) alle spese previste dal piano di sviluppo anche in considerazione delle disposizioni dell'articolo 45 del Regolamento (UE) N. 1305/2013;
- collegare in maniera più evidente l'intervento previsto dalla sottomisura 6.1 con la progettazione integrata aziendale.

(vedi Par. 2.1 priorità 2 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

Le raccomandazioni sono state accolte con l'aggiornamento del PSR dopo la fase di negoziato.

3.2.6. 06. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 4

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Logica di intervento del programma priorita' 4

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 4 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Si consiglia di inserire all'interno della Focus 4A, in collegamento con il F21, l'operazione 4.4.1 "Supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali", ora inserita all'interno della Focus Area 4 C

Sull'operazione 10.1.7 l'operazione "Coltivazioni a perdere" si consiglia infine di inserire tra le aree a priorità d'intervento le aree interessate dalla Rete ecologica regionale del Lazio.

In generale non si è in grado di ricostruire le operazioni che contribuiscono alle superfici target delle 3 diverse Focus area della Priorità 4, in quanto non si è potuto ricorrere al supporto della tabella "Annex 1 table A1 e A2" del Piano degli indicatori. Il valutatore raccomanda di esplicitare i criteri utilizzati per la quantificazione degli output e dei target in un documento organizzato.

(vedi Par. 2.1 priorità 4 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

Le raccomandazioni sono state accolte con l'aggiornamento del PSR dopo la fase di negoziato.

3.2.7. 07. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 5

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Logica di intervento del programma priorita' 5

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 5 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure

prescelte.

Si suggerisce di spostare la realizzazione di bacini di raccolta dell'acqua ad uso irriguo nell'operazione 4.1.3 introducendo una tipologia di intervento specifica per la realizzazione di bacini con capacità inferiore a 250.000 m3 e la possibilità di consorziarsi tra aziende agricole e di non attivare altre tipologie di interventi.

Si suggerisce di spostarte l'operazione 10.1.5 (agricoltura conservativa) dalla FA 5A alla FA 5E.

Nelle operazioni 4.1.5 e 6.4.2 non viene specificata la demarcazione tra le due operazioni. Pertanto si suggerisce di demarcare le due operazione sulla base della quantità di energia prodotta (autoconsumo per la 4.1.5 e vendita per la 6.4.2).

(vedi Par. 2.1 priorità 5 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014.

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

Le raccomandazioni sono state accolte con l'aggiornamento del PSR dopo la fase di negoziato.

3.2.8. 08. LOGICA DI INTERVENTO DEL PROGRAMMA PRIORITA' 6

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/07/2014

Tema: Logica di intervento del programma priorita' 6

Descrizione della raccomandazione

La logica di intervento della priorità 6 è in linea generale coerente rispetto alla combinazione di Misure prescelte.

Relativamente alla priorità 6b Si raccomanda di tenere conto, in fase di attuazione, di garantire un coordinamento con l'AdG del FSE per progettare interventi puntuali per le aree Leader.

(vedi Par. 2.1 priorità 6 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014

Le raccomandazioni entrano nel merito delle Misure/operazioni previste e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

Le raccomandazioni sono state accolte con l'aggiornamento del PSR dopo la fase di negoziato.

3.2.9. 09. ALLOCAZIONE RISORSE TRA PRIORITÀ/FOCUS AREA

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Allocazione risorse tra priorità/focus area

Descrizione della raccomandazione

- La FA 6 A "Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione" assorbe una quota molto residuale di risorse finanziarie seppure coerente con la strategia regionale che all' OT. 8 occupazione indirizza esclusivamente la programmazione FSE (DCR n.2 del 10 Aprile 2014). Pur considerando il ruolo che sull'obiettivo possono determinare le strategie di sviluppo locale, ancora non definite ma fortemente indirizzate alla creazione di lavoro, nonché le misure previste nelle Focus 2 e 3 si ritiene che la focus sia finanziariamente sottostimata;
- La focus area 5D: "Focus area 5D ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura", ha una dotazione finanziaria poco rilevante. Riprendendo la raccomandazione effettuata nel Par. 2.1, il suggerimento del valutatore è di valutare una possibile soppressione della focus area indirizzando le Misure all'interno della focus 5E.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014.

Le raccomandazioni entrano nel merito della allocazione di risorse previste tra priorità e focus area saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

3.2.10. 10. COERENZA ESTERNA

Categoria di raccomandazione: Modalità di attuazione del programma

Data: 21/07/2014

Tema: EXTERNAL COHERENCE

Descrizione della raccomandazione

A fini dell'analisi, come suggerito dalle Linee guida della Valutazione ex ante dei PSR per il 2014-2020 della Rete europea di valutazione dello sviluppo rurale (Vedi figura 1), è importante verificare che non sussistano ridondanze, sovra compensazioni, effetti di spiazzamento e vuoti programmatici e allo stesso tempo verificare l'esistenza di complementarietà, sinergie, neutralità.

Al momento non si hanno versioni aggiornate dei Programmi riguardanti FSE e FESR e pertanto una analisi approfondita di come le Misure previste tra i differenti programmi interagiscono non è possibile condurla.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le Regione prende atto delle difficoltà incontrate nell'analisi di coerenza e impegna il Valutatore a integrare l'analisi in base della disponibilità dei documenti programmatici degli altri fondi.

3.2.11. 11. LEADER

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 01/07/2014

Tema: LEADER

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore fornisce una serie di suggerimenti volti a migliorare la fase di selezione dei PSL e di implementazione dei PSL.

(Vedi Par 2.5.5 Rapporto VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha scelto di mantenere il proprio modello di selezione in quanto ritiene che le raccomandazioni del valutatore allunghino ulteriormente i tempi previsti selezionare i PSL

3.2.12. 12. VERIFICA INDICATORI TARGET

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Verifica indicatori target

Descrizione della raccomandazione

Sono presenti su più priorità alcune quantificazioni che andrebbero riviste. (Vedi PAR 3.2 VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014.

Le raccomandazioni entrano nel merito della verifica dei target e saranno prese in considerazione dalla Regione durante la fase di negoziato.

Le raccomandazioni del valutatore hanno orientato la Regione nella fissazione dei nuovi target variati a seguito della nuova formulazione del PSR

3.2.13. 13. QUADRO DI PERFORMANCE

Categoria di raccomandazione: Fissazione degli obiettivi e ripartizione delle risorse finanziarie

Data: 21/07/2014

Tema: Quadro di performance

Descrizione della raccomandazione

Sono presenti alcune suggerimenti per rendere coerente il quadro sulla riserva di performance anche sulla base della valutazione dei target. (Vedi PAR 3.3 VEA)

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014.

Le raccomandazioni del valutatore sono state accolte e hanno orientato la redazione del nuovo quadro di performance basato sull'ultima versione del PSR.

3.2.14. 14. CAPACITÀ AMMINISTRATIVA

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 21/07/2014

Tema: Capacità amministrativa

Descrizione della raccomandazione

Sulla base delle risultanze della valutazione in itinere 2007-2013 e in assenza di informazioni dettagliate sull'assetto organizzativo ipotizzato per la programmazione 2014-2020, il Valutatore invita l'AdG a formulare una proposta organizzativa che tenga conto delle criticità emerse nella passata programmazione, in particolare ponendo particolare attenzione alle competenze necessarie a gestire quelle Misure meno agricole che prevedono, soprattutto in fase di istruttorio tecnico amministrativa e di valutazione competenze non contenute nella pianta organica della AdG.

Inoltre tenendo conto di quanto è accaduto nella gestione di procedimenti più complessi (progettazione integrata) andrà posta particolare attenzione alla gestione della Misura 16 Cooperazione.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

Le raccomandazioni del Valutatore sono state effettuate sul PSR approvato in giunta il 18 Luglio 2014.

Le raccomandazioni sono state tenute in considerazione dall'AdG nella redazione del Capitolo 15.

3.2.15. 15. PROCEDURA VAS

Categoria di raccomandazione: Raccomandazioni specifiche della VAS

Data: 21/07/2014

Tema: Procedura vas

Descrizione della raccomandazione

Il Rapporto Ambientale predisposto per la fase di consultazione con i soggetti competenti in materia ambientale contiene una serie di indicazioni al fine di assicurare che il PSR risponda ai requisiti di cui al Dlgs 152/2006.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

L'AdG ha provveduto alla stesura della dichiarazione di sintesi che dà conto di come si è tenuto conto delle Osservazioni dell'Autorità responsabile del procedimento VAS. Tale documento è previsto a chiusura della procedura di Valutazione Ambientale Strategica ed è stato allegato alla documentazione del PSR.

3.2.16. 16. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 13/11/2014

Tema: Completezza diagnosi territoriale

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato l'AdG nella revisione dell'analisi di contesto e dei fabbisogni di intervento in base alle Osservazioni della Commissione. Il Valutatore ha proposto una batteria di indicatori aggiuntivi volti a presidiare maggiormente gli ambiti di intervento del PSR.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le osservazioni del Valutatore indipendente revisionando l'analisi di contesto, attualmente contenuta nel PSR sulla base delle indicazioni fornite.

3.2.17. 17. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 21/12/2014

Tema:

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato l'AdG sulla coerenza con l'accordo di Partenariato, e sulla revisione dell'analisi di contesto a supporto delle Misure 4 e 6.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le osservazioni del Valutatore indipendente per impostare le misure 4 e 6.

3.2.18. 18. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 09/02/2015

Tema: Logica intervento programma

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato l'AdG sulla definizione dell'approccio collettivo.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le osservazioni del Valutatore indipendente per l'impostazione delle definizioni di approcci collettivi contenute nel Capitolo 8.1.

3.2.19. 19. COMPLETEZZA DIAGNOSI TERRITORIALE

Categoria di raccomandazione: Analisi SWOT e valutazione dei bisogni

Data: 12/02/2015

Tema: Completezza diagnosi territoriale

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato l'AdG sulla modifica all'analisi di contesto su Natura 2000 e Direttiva Acque.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le osservazioni del Valutatore indipendente per la revisione dell'analisi di contesto su Natura 2000 e Direttiva Acque.

3.2.20. 20. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 16/02/2015

Tema: Logica intervento programma

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato l'AdG sulla costruzione delle Misure agro ambientali per una più puntuale definizione delle tipologie di impegno sulla base dell'esperienza 2007-2013.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le osservazioni del Valutatore indipendente al fine di una più corretta identificazione

degli impegni agro-ambientali.

3.2.21. 21. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 19/02/2015

Tema: Logica intervento programma

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato l'AdG sulla costruzione della Misura 19 per rendere più efficace l'implementazione sulla base dell'esperienza 2007-2013.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha accolto le osservazioni del Valutatore indipendente in particolare sulla soglia minima di comuni, la premialità alle aree D e alle aree protette, e la priorità ad approcci collettivi.

3.2.22. 22. LOGICA INTERVENTO PROGRAMMA

Categoria di raccomandazione: Definizione della logica d'intervento

Data: 30/04/2015

Tema: Logica intervento programma

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore ha supportato l'AdG nella miglior definizione dei principi di selezione su tutte le Misure al fine di rendere coerente la scelta dei principi sulla base dell'analisi di contesto, della SWOT e dei fabbisogni ad essi collegati.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha utilizzato le raccomandazioni del Valutatore indipendente per meglio definire i principi di selezione associati ad ogni operazione attivata.

3.2.23. 23. PIANO DI VALUTAZIONE

Categoria di raccomandazione: Altro

Data: 05/07/2015

Tema: Logica intervento programma

Descrizione della raccomandazione

Il Valutatore sulla base dell'analisi degli ICC ambientali e degli indicatori aggiuntivi di monitoraggio ambientale ha raccomandato all'AdG di dare risalto nel Piano di Valutazione alle implicazioni di natura metodologica a carico del futuro Valutatore del PSR 2014-2020 in merito alle attività di rilevazione dei dati di natura primaria.

Spiegazione di come si è tenuto conto della raccomandazione o giustificazione del suo mancato recepimento

La Regione ha utilizzato le raccomandazioni del Valutatore indipendente per meglio definire i contenuti della sezione 9.4 Dati e informazioni inerenti il Piano di Valutazione.

3.3. Rapporto di valutazione ex-ante

Cfr. documenti allegati

4. ANALISI SWOT E IDENTIFICAZIONE DEI BISOGNI

4.1. Analisi SWOT

4.1.1. Descrizione generale ed esauriente della situazione attuale nella zona di programmazione, basata su indicatori di contesto comuni e specifici del programma e su altre informazioni qualitative aggiornate

Per la compilazione dei seguenti paragrafi, la fonte dati utilizzata è prevalentemente il VI Censimento Generale dell'Agricoltura (Istat 2010), laddove non indicato diversamente.

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

Quella dell'innovazione rappresenta una sfida chiave, ben evidenziata nella strategia comunitaria *Horizon 2020*, che la Regione Lazio intende raccogliere nell'ambito dei sistemi produttivi regionali a partire da quello agricolo. Il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo costituiscono uno dei temi più rilevanti per il rilancio delle aree rurali.

Nel complesso, scorrendo i dati del ***Regional Innovation Scoreboard*** (2014), la regione Lazio si posiziona come regione moderata, ricadente nella prima tipologia di classificazione (*Framework Programme leading absorbers*), con un tasso di permeabilità di innovazione compreso tra medio-alto ed un alto tasso di partecipazione al 7° Programma Quadro **(ICS n.1**).

Un dato rilevante, che si riferisce alla totalità dei settori economici, riguarda le attività di ricerca e sviluppo presenti a livello regionale. Con 5,7 addetti ad attività di ricerca e sviluppo ogni mille abitanti (Eurostat, 2012), la regione si caratterizza come la seconda miglior regione italiana, dopo la provincia di Trento. Il risultato rimane invariato ove si consideri la spesa in R&S come percentuale del PIL, che nel Lazio è pari all'1,8% nel 2008 (Rilevazioni sulla Ricerca e lo Sviluppo sperimentale in Italia, ISTAT), valore superiore rispetto alla media nazionale (1,3%).

Altri elementi si ricavano dall'indagine condotta dall'Università di Cassino ("*Il riposizionamento funzionale dell'agricoltura e il rinnovato ruolo dei servizi di sviluppo agricolo*", De Rosa et al., 2013), su aziende agricole del Lazio beneficiarie di servizi di consulenza, formazione ed informazione. Tale ricerca indica che negli ultimi 5 anni, i 2/3 dei partecipanti al focus group hanno introdotto cambiamenti ed innovazioni in azienda, mostrando la buona propensione a processi di miglioramento del settore primario. La domanda di servizi di sviluppo agricolo viene espressa da una quota di aziende pari al 59,6%; tuttavia, si riscontrano differenti modalità di accesso, diverse tipologie di servizi consumati ed esigenze che non sempre sono assecondate dal sistema di offerta attuale. Inoltre, emerge come poco meno dei 2/3 delle aziende intervistate abbia introdotto cambiamenti, modifiche ed innovazioni aziendali negli ultimi 5 anni: si tratta di innovazioni di processo (varietali e agro-ambientali), strutturali (investimenti) e organizzative (infrastrutture informatiche, modifiche gestionali o nella vendita, o strumenti per la qualità). Una quota rilevante (60%) di queste imprese è stata supportata nell'introduzione di innovazioni aziendali dall'azione dei servizi di sviluppo agricolo. Prendendo in esame alcuni dati (Tab. 1.1), la percentuale maggiore di non utilizzo di alcun servizio emerge per le aziende localizzate in aree rurali marginali (D), con un'incidenza percentuale pari al 28,2%. Viceversa, nelle aree ad agricoltura intensiva (B) ricadono le aziende con la maggiore percentuale di accesso pieno ai servizi di formazione, informazione e consulenza (46,8%), con valori che risultano superiori di circa 20 punti percentuali rispetto alle altre aree. Queste attingono a tutte le tipologie di servizio con percentuali di poco inferiori al 30%, con valori elevati per i poli urbani (A) e le aree rurali

marginali (D). A livello di singoli servizi, informazione e consulenza sono quelli con le percentuali d'uso maggiori, mentre la formazione sembrerebbe quella meno utilizzata.

La possibilità di facilitare l'introduzione delle innovazioni si scontra con una *governance* del sistema della conoscenza in agricoltura che nel Lazio è caratterizzato dalla presenza di una molteplicità di enti, istituzioni e soggetti sia pubblici che privati (Fig 1.1). A questi sono demandate le funzioni di ricerca, innovazione, divulgazione, formazione, informazione e consulenza, finalizzate a veicolare lo sviluppo agricolo e agroalimentare nei territori rurali. Questo insieme di attori non risulta sempre efficace, come in altri paesi europei, anche a causa di una mancanza di reti di innovazione.

Sulla base dei dati disponibili si può costatare che il grado di istruzione dei capi azienda non è molto elevato ma, rispetto al censimento del 2000, il divario con la media nazionale sembra attenuarsi: il 66,6% dei capi azienda detiene una formazione di base ferma alla scuola dell'obbligo, dato in linea con la media nazionale (66,5%); circa il 34% è fermo alla scuola elementare (33.400 imprenditori), mentre il 32% possiede un diploma di scuola media inferiore; circa il 3% sono capi azienda senza alcun titolo di studio (Tab. 1.2).

Si osserva che gli imprenditori con età compresa tra i 35 e i 54 anni con formazione agraria completa rappresentano solo il 3,6% del totale (**ICC 24**). Si tratta del dato peggiore nell'aggregato Centro Italia, con media pari a 5,4. Solo il 9,03 % dei giovani agricoltori (meno di 35 anni) ha conseguito un percorso formativo completo inerente l'attività agricola.

Sulla scorta dei dati disponibili si osserva che gli imprenditori agricoli professionali nella Regione sono 98.216 e la quota di quelli con età inferiore a 35 anni è pari solo al 4,5% del totale (**ICC 23**). Come si evince dalla tabella 1.2, il confronto intercensuario 2000-2010 evidenzia una riduzione di quasi 10 punti per il capo azienda con un livello di istruzione fermo alla scuola dell'obbligo. Sul versante opposto è significativo l'incremento di laureati che si impegnano nel settore agricolo: il valore raddoppia dal 2000 al 2010 passando dal 3,5% al 6,0% circa, con una variazione significativa per la componente femminile che vede una quota raddoppiata di capi azienda con diploma di laurea.

L'accrescimento del livello di istruzione dell'imprenditorialità agricola appare evidente, sebbene restino ancora sacche di bassa istruzione, tale livello potrebbe essere accresciuto attraverso la frequenza a corsi di formazione; tuttavia, i dati evidenziano come questo canale non sia privilegiato dalla maggioranza dei capi azienda. Circa il 97%, infatti, non ha frequentato corsi di formazione professionale. Il dato appare costante rispetto al censimento precedente, sebbene la componente femminile evidenzi un lieve miglioramento nella percentuale di frequenza (dall'1,9% al 2,7%), rispetto a quella maschile che invece scende dal 4,7% al 3,8%.

Nel complesso, più della metà delle aziende agricole laziali sembra privilegiare i servizi di consulenza, offerti prevalentemente da privati (65,5%) e da organizzazioni (50,3%). La formazione è invece appannaggio del 37% di aziende, mentre l'informazione ha un peso più ridotto, pari all'11%. La formazione è offerta prevalentemente da soggetti pubblici, come anche l'informazione.

Priorità 2 – Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

L'analisi mostra come le aziende agricole del Lazio siano interessate da un fenomeno di ammodernamento strutturale e di ristrutturazione aziendale che si manifesta con una dinamica più accentuata rispetto all'andamento registrato nell'intero universo nazionale. Nell'ultimo decennio, il Lazio è stato caratterizzato da un consistente ridimensionamento strutturale sia in termini di numerosità aziendale che di Superficie

Agricola Utilizzata (SAU). Al 2010, le aziende agricole presenti nel territorio erano pari a 98.216 unità (**ICC 17**), con una SAU pari a 638.601,83 ettari (**ICC 18**). Rispetto al dato rilevato dal censimento del 2000, le aziende agricole registrano un calo del 48,2% nel loro numero e dell'11,4% nella dotazione fondiaria. Le due tendenze appena delineate hanno determinato un incremento della dimensione media aziendale che passa da 3,80 a 6,50 ettari di SAU (+71%), configurando un processo di ricomposizione fondiaria. Nonostante ciò, la dimensione media permane al di sotto del dato nazionale e in alcune aree la struttura aziendale è frammentata. Al 2010, si rileva nel Lazio la presenza di una consistente quota di aziende agricole di dimensione fisica ed economica ridotta, (57.450 aziende), pari al 59% del totale, con meno di 2 ha di superficie e 38.410 aziende con standard output inferiore a 2.000,00 €. Un altro aspetto attiene al processo di evoluzione organizzativa: si riscontra una maggior diffusione dell'agricoltura in forma societaria rispetto al decennio precedente (+273% delle società di capitali); nonostante ciò, il 97% delle aziende predilige la forma individuale. La figura del conduttore e della sua famiglia, è centrale nel modello agricolo laziale: il 97,8% (96.096 unità) delle aziende sono gestite in conduzione diretta e il 99% delle aziende (97.017 unità) fa ricorso a manodopera familiare, con un impiego di forza lavoro pari a 49.120 ULA (**ICC 22**) ovvero al 1,67% del totale degli occupati (EUROSTAT, 2012) **(ICC 13**). Questo valore aumenta se si considera il settore primario nel suo complesso, che comprende 46.900 addetti, pari a l'1,85% del totale della forza lavoro regionale (**ICC 11**) (EUROSTAT, 2010).

Il dato relativo alle attività di diversificazione del reddito aziendale mostra come l'agriturismo rappresenta l'attività connessa più praticata dalle aziende agricole laziali e la più remunerativa (747 unità, circa 0,76%), seguita dall'attività lavorativa per conto terzi con mezzi dell'azienda (658 unità, circa 0,67%); questa tendenza delinea l'opportunità di sviluppo di attività ad integrazione del reddito agricolo. In merito alle differenze di genere, i dati mostrano come la contrazione delle aziende condotte da maschi sia superiore rispetto a quella registrata in aziende condotte da donne: si contano 35.824 aziende condotte da donne, a fronte delle oltre 62.318 al 2000. Inoltre, sono 67.698 le aziende che prevedono la presenza di una figura femminile a vario titolo impiegata.

L'agricoltura a vocazione imprenditoriale (Fig. 2.1) appare costituita prevalentemente da realtà coltivatrici di medie dimensioni in termini di SAU (18% circa della numerosità), dove emerge il ruolo dell'associazionismo e di attività legate alla zootecnia e alla mangimistica (16% circa). A queste realtà si affiancano aziende particolarmente integrate nell'economia locale sia attraverso attività di vendita diretta (11%), sia attraverso una marcata innovazione funzionale legata alla diversificazione e alla ricettività (2%).

L'**ICC 23** afferma che il rapporto tra giovani conduttori/conduttori anziani è pari al 7,1%. Sono 53.973 le aziende agricole laziali sono condotte da soggetti maturi (tra i 41 ed i 64 anni), dato in calo del 48,3% rispetto a quello registrato nel 2000 (104.412 aziende); seguono i conduttori anziani (più di 65 anni) a capo di circa 35.412 aziende (dato in flessione del 48,8% rispetto al 2000); solo 8.831 aziende risultano condotte da giovani agricoltori (dato in riduzione del 49,9% rispetto al 2000, 17.635 aziende). Al 2010, le aziende con conduttore giovane, (inferiore/uguale a 40 anni,) costituiscono l'8,9% del totale; la percentuale appare stabile rispetto al 2000, quando si attestava al 9,2%. La forte selezione delle aziende, manifestatasi attraverso la notevole riduzione del loro numero, non sembra aver mutato la composizione generazionale del tessuto produttivo che mostra una rilevante senilizzazione. Per quanto attiene al titolo di studio della componente giovanile in agricoltura, i dati mostrano che il 54% dei giovani conduttori possiede il diploma superiore o laurea, anche se l'incidenza dei giovani conduttori diplomati o laureati in discipline agrarie sul totale dei giovani conduttori diplomati o laureati è pari al 11,2%.

Ridotta è la partecipazione dei giovani all'attività agricola, che si riscontra anche nella limitata percentuale di giovani che svolgono l'attività di coadiuvante, e che, di conseguenza, mostrano un potenziale interesse ad

un futuro subentro nell'attività (9,4%). Questo indica come il ricambio generazionale esterno al nucleo familiare può svolgere un ruolo fondamentale nei processi di avvicendamento gestionale.

Si registra una presenza di giovani conduttori pari al 28% in aziende di maggiori dimensioni (zootecniche e quelle con produzioni ad alto valore aggiunto); mentre nelle aziende con dimensioni fisiche ed economiche ridotte, il 77,2% dei conduttori è costituito da anziani senza coadiuvanti giovani. Questa tendenza può assumere una notevole rilevanza sociale e mancanza di ricambio generale.

L'aspetto economico sembra rappresentare il fattore che di gran lunga influenza la partecipazione e il subentro in agricoltura da parte delle nuove generazioni, le quali, sono portate ad effettuare valutazioni di comparabilità tra il reddito derivante dall'attività agricola con quello derivante da opportunità occupazionali alternative. La produttività del lavoro nel settore primario è pari a 36.210,00 €/persona, questo rappresenta circa il 60% della produttività media regionale (**ICC 12**) (ISTAT, 2011). Inoltre, il settore agricolo mostra un elevato numero di aziende agricole con un basso valore aggiunto (Tab. 2.1).

Come evidenziato dal Partenariato, tra gli elementi che limitano l'ingresso dei giovani in agricoltura emerge la difficoltà di accesso al credito da parte dei giovani, fattore che frena i processi di ristrutturazione fondiaria le capacità progettuali innovative delle nuove generazioni. Questo elemento è confermato dal rapporto ISMEA "Osservatorio sul Credito alle imprese Agricole, Settembre 2013", dove si rileva come nel periodo 2007/2012 vi sia stata una contrazione del credito agrario del 65%, con un valore di importi erogati nel 2012 pari ad appena 65M€. Per quanto concernono i finanziamenti agevolati in agricoltura, il trend 2006-2011 mostra che in soli 5 anni, l'ammontare del finanziamento si è ridotto del 76,8%, passando da 82 a 19M€, mentre gli stessi oltre il breve termine, complessivamente concessi al settore, hanno raggiunto un valore di 240M€ nel 2010, con un aumento del 18,2% rispetto all'anno precedente.

Per quel che concerne il settore forestale, nel 2011, il valore aggiunto a valori correnti della branca della silvicoltura della Regione Lazio si attesta a 96.616M€ (ISTAT, 2011). I dati INFC mostrano che la superficie forestale totale nel Lazio era pari nel 2005 (data dell'ultima rilevazione disponibile) a 608.859 ha (**ICC 29**) e rappresentava il 35,2% della superficie territoriale regionale (1.720.768 ettari) e il 5,7% della superficie forestale nazionale (10.467.533 ettari). Il bosco costituisce l'89,7% della superficie forestale regionale (543.884 ettari), mentre le altre terre boscate corrispondono al 10,2% (61.974) di essa. L'analisi delle serie storiche ha mostrato come a partire dagli anni '90 il numero delle aziende con boschi annessi e la relativa superficie boschiva abbiano registrato un progressivo declino; l'arboricoltura si caratterizza per una veloce espansione delle superfici (3,5 ha nel 2010, rispetto allo 0,9 ha nel 1990). L'analisi delle principali variabili strutturali del settore forestale della Regione Lazio, attraverso i dati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato, hanno consentito di delineare i trend relativi alla manifestazione delle accidentalità, con particolare riferimento agli incendi boschivi che costituiscono una delle principali criticità nella gestione del patrimonio boschivo. L'analisi dei dati relativi ai roghi identifica un andamento decrescente del numero degli incendi nel periodo 2008-2010 per poi subire un netto incremento nel 2011 e 2012.

Inoltre l'analisi del tessuto produttivo agricolo della Regione Lazio (L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010, Università di Cassino e Regione Lazio, 2013 (on line: http://www.regione.lazio.it/statistica/6_Censimento_Generale_Agricoltura/documenti/Rapporto_Dati_Definitivi_6_Censimento_Agricoltura_Regione_Lazio.pdf), ha mostrato come questo sia estremamente eterogeneo e si caratterizzi per la copresenza, anche in ambiti territoriali ristretti, di aziende con tratti distintivi e orientamenti strategici diversi. Le 98.216 aziende censite sono state suddivise in 11 *profili strategici*, sono emersi dall'applicazione di metodologie di analisi statistica multivariata sulla base dei dati del VI Censimento Generale dell'Agricoltura (per un'analisi del dato si leggano le tab. 2.2, 2.3, 2.4, 2.5, 2.6)

(per l'elaborazione dei profili sono state utilizzate complessivamente 84 variabili divisi in cinque ambiti: struttura, commercializzazione, ambiente, capacità relazionale e famiglia).

Nella tabella 2.1.1 (analisi tipologica aziendale), sono illustrate le caratteristiche strutturali delle aziende e sono riportati in valore assoluto e percentuale, il numero di aziende la SAU, le UBA, i valori medi di SAU e UBA.

Attraverso le tabelle 2.1.2 e 2.1.3 è possibile evidenziare gli elementi salienti, aggregando gli 11 profili in base a tre sottogruppi distinti tra loro sulla base di un indice di imprenditorialità crescente.

Dalla lettura delle tabelle è possibile evidenziare i seguenti elementi:

1. le aziende che appartengono ai primi tre profili (gruppo A), racchiudono il 53,5% delle aziende regionali, insistono sul 13,8% della SAU regionale e incidono per appena il 12,6% sullo standard output regionale. Lo standard output nel gruppo non supera gli 8.000,00€. L'età media dei capi azienda è la più elevata. Si tratta di un nucleo importante di aziende regionali in termini numerici ma poco rilevante rispetto alla SAU regionale e alla redditività. Sono principalmente concentrate nell'area della collina interna e rispetto alla zonizzazione del PSR nell'area C. Hanno una SAU media di 2 ettari.

2. Le aziende incluse nei successivi quattro profili (gruppo B) sono aziende in cui lo standard output si colloca sopra una soglia di sostenibilità economica dell'attività produttiva. Le aziende di tipo tradizionale (B1) sono quelle con lo standard output più basso, 17.000,00 € circa, ma negli altri tre profili lo standard output è oltre i 30.000,00€ ecoprono il 34% della SAU regionale. Sono concentrate nella zona montana e nella collina interna, rispetto alla zonizzazione PSR ricadono prevalentemente in area C, e in misura minore in area B e D. Le aziende che appartengono al profilo associate (B3), sono quelle che utilizzano i canali dell'associazionismo nella commercializzazione delle produzioni. Le aziende che ricadono nel profilo delle focalizzate (B4) sono caratterizzate dal conferimento delle produzioni ad altre aziende agricole, in particolar modo foraggio. Per quanto riguarda le aziende commerciali (B2), sono comprese in questo cluster aziende importanti rispetto al contesto regionale e in prevalenza aziende ortofrutticole e cerealicole.

3. Per quanto riguarda infine il gruppo C (aziende appartenenti agli ultimi quattro profili), esse concentrano il 52% della SAU e circa il 22% delle aziende regionali. Sono collocate in prevalenza in collina, ma hanno un peso rilevante anche rispetto alle zone montane e pianeggianti. Rispetto alla zonizzazione del PSR le aziende del gruppo ricadono principalmente in area C, con una buona incidenza anche in area D. Le aziende che appartengono ai profili allevamenti intensivi (C3) e innovative (C4), sono connotate da standard output rilevanti, in media oltre i 125.000,00€, pur rappresentando il 5% delle aziende regionali generano circa il 30% dello standard output regionale e insistono su circa il 25% della SAU. Per quanto riguardo il profilo degli allevamenti estensivi (C2), comprende aziende zootecniche, caratterizzate da superfici più ampie della media con una forte incidenza di pascoli e boschi. Grazie alla notevole disponibilità di fattori, le aziende possono raggiungere una discreta dimensione economica, pur mantenendo il carattere prettamente familiare dell'attività. Si tratta di aziende che ricorrono più facilmente all'utilizzo dei fondi PSR, in particolare le indennità compensative .

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nl settore

agricolo

Il valore aggiunto agricolo della Regione Lazio nel 2010 è stato pari a 1.605,20M€, con un'incidenza percentuale del 5,9% rispetto al dato nazionale. (Taglicarne-Unioncamere, 2011). Confrontando il dato con il 2007, l'incidenza è in lieve aumento di 0,2 punti percentuali. Nel decennio 2002-2012, la Regione ha registrato una riduzione del valore aggiunto sul valore della produzione a livello regionale (l'incidenza era pari al 64,8% nel 2002 e al 57,6% nel 2012). Il settore agricolo incide sul totale del valore aggiunto regionale a prezzi correnti per l'1,1%, a fronte dell'1,9% italiano. Per quel che concerne la produttività del lavoro nel settore primario il valore è pari a 26.602,00€/ ULA (**ICC 14**) (ISTAT, 2011).

Sul versante dei consumi intermedi si registra invece un trend in aumento, con un valore che supera nel 2011 la soglia del milione di euro (ISTAT, 2011). Analizzando i dati in termini relativi, si può notare come a partire dal 2004 si registri un'inversione di tendenza che vede crescere il peso dei consumi intermedi sul totale del valore della produzione a scapito del valore aggiunto (Fig.3.1).

Il Lazio, nel 2010, ha registrato investimenti fissi lordi nel settore agricolo pari a 299,9 M€ (**ICC 28)** pari all'1,3% del totale degli investimenti regionali e al 3,6% del totale degli investimenti agricoli su base nazionale. Il valore aggiunto dell'industria agroalimentare del Lazio, a differenza di quello dell'agricoltura, presenta un andamento che si distingue da quello delle altre Regioni e nel 2009 mostra un ritardo rispetto al valore medio nazionale. Oltre a presentare una maggiore variabilità, il trend mostra un rapido deterioramento a partire dal 2005. In particolare si osserva come la produttività del lavoro nell'industria alimentare sia pari a 38.468,60€/persona nel 2010, rispetto ai 53.802,00€ del valore registrato a livello italiano (**ICC 16).**

Le filiere delle principali colture del Lazio hanno registrato una netta diminuzione nel numero di produttori e una contestuale riduzione delle superfici coltivate (Tab. 3.1). Queste due tendenze configurano l'avvio di un processo di ristrutturazione aziendale, riscontrato in tutte le filiere ad eccezione della filiera orticola e del florovivaismo che registrano un incremento della SAU (+22% e +17% tra 2000 e 2010). Un aspetto di particolare interesse riscontrato nell'analisi risiede nella concentrazione a livello geografico (Fig. 3.2) dei nuclei produttivi professionali e specializzati in territori particolarmente vocati.

A livello regionale è possibile distinguere delle prevalenze territoriali specifiche per quanto riguarda la distribuzione di colture quali la vite (il 43% della superficie coltivata si trova in provincia di Roma, il 24% a Latina e il 18% a Viterbo), gli agrumi (77% Latina e 21% Roma), i fruttiferi (61% Viterbo) e vivai (41% Latina e 33% Roma). Le superfici destinate all'olivicoltura si distribuiscono, invece, in maniera più equa su tutta la Regione (Roma 25%, Frosinone 24%, Viterbo 20%, Rieti 16%, Latina 15%) (Tab. 3.2). Per altro si osserva una capillare presenza di impianti di trasformazione per le diverse tipologie di produzione, diffusi su tutto il territorio regionale. I dati ISTAT del Registro Statistico delle imprese attive al 2011 evidenziano la presenza di circa 900 aziende agricole che hanno avviato iniziative di trasformazione anche conto terzi (Tab. 3.3).

I comparti della zootecnia registrano significative riduzioni (71%, variazione ISTAT 2000-2010) della numerosità aziendale indipendentemente dalla tipologia di allevamento detenuto. Le maggiori contrazioni si registrano nelle aziende zootecniche con allevamenti ovini, suini, avicoli. Il processo di ridimensionamento non sempre risulta accompagnato da una riduzione del numero di capi. In generale si osserva una variazione positiva del numero dei capi nel periodo intercensuario +37%, mentre in termini di UBA il patrimonio zootecnico regionale è pari a 380.717 al 2010 (**ICC 21**) (ISTAT, 2010) (Tab. 3.4). Assume rilevanza la gestione del bestiame e dagli incontri con il partenariato è emerso come il migliore benessere degli animali

contribuisca in maniera positiva ad una riduzione della carica batterica sia nel latte che nella carne.

Per quanto riguarda le produzioni biologiche e l'adozione di sistemi di qualità, i produttori biologici occupano il 7,4% della SAU (pari 47.044,6 ha) (ICC 19) (circa 8% della SAU nazionale) (SINAB, 2014). Come sostenuto nell'AP, il settore agroalimentare italiano si dimostra competitivo specialmente sul versante delle produzioni di qualità. Nella Regione Lazio, al 2012, sono presenti 61 marchi riconosciuti con denominazione di origine (15 DOP, 10 IGP, 30 DOC/DOCG, 6 IGT), tra cui alcuni a forte riconoscibilità preso i consumatori (es. Mozzarella di Bufala Campana, Kiwi di Latina, Abbacchio Romani, Porchetta di Ariccia). Inoltre, dal lato dei consumi, si stima che il fatturato regionale di prodotti di qualità è pari 1,2 miliardi di €/anno (16,4% del totale) (Qualivita, 2012).

L'analisi dei canali commerciali ha messo in evidenza alcune criticità presenti all'interno delle filiere agroalimentari del Lazio, quali scarsa integrazione di filiera e mancato sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'utilizzo dei canali associativi. L'incidenza dell'export agroalimentare regionale sull'intero export nazionale è ancora marginale, con un peso al 2011 pari al 2,5% (753 M€), contro i 33,4 miliardi di € del valore nazionale (Commercio con l'estero dei prodotti agroalimentari INEA-2011)(Tratto dall'Accordo di Partenariato 2014-2020- ITALIA), enfatizzando la necessità di rafforzare il sistema regionale sui mercati stranieri. L'export, dunque, si configura come veicolo trainante per lo sviluppo delle imprese agricole.

E' bene evidenziare che nel Lazio sono presenti, con una percentuale pari al 11% del totale, aziende agricole caratterizzate da dimensioni strutturali medio-piccole, con una SAU media pari a 4,4 ha: sono aziende la cui attività principale è l'autoconsumo/vendita diretta legata al circuito locale di prossimità e tra queste, il 19,3% attua la produzione di vegetali attraverso i metodi dell'agricoltura biologica (Università di Cassino, 2012).

Sono 36 le Organizzazioni di Produttori (OP) riconducibili al settore ortofrutticolo (frutta a guscio, funghi, ortofrutta) nella Regione Lazio (12,5% delle OP ortofrutticole nazionali). In particolare, le OP del settore ortofrutta rappresentano il 78% del totale regionale e si concentrano nelle province di Latina (79%), Viterbo (14%) e Roma (7%); le OP del settore della frutta a guscio sono localizzate, invece, tutte nella provincia di Viterbo (19%) e l'unica OP del comparto funghi si trova in provincia di Latina. Vale sottolineare l'assenza di organizzazioni di produttori nelle province di Rieti e Frosinone (Tab. 3.5).

Rispetto alle dinamiche dei consumi alimentari delle famiglie laziali (Istituto Tagliacarne, 2011), si evidenzia come il mercato di Roma rappresenti un centro gravitazionale non solo rispetto alla regione ma anche in relazione all'aggregato territoriale del Centro Italia. I consumi alimentari delle famiglie romane rappresentano il 77% dei consumi regionali e il 36% dei consumi delle famiglie del Centro Italia. Si tratta di una domanda che solo in parte è soddisfatta internamente dalla produzione regionale: Roma attrae circa l'87% delle importazioni dei prodotti agroalimentari (ISTAT, 2012). Si stima che potenzialmente Roma potrebbe assorbire il 44% della produzione agroalimentare regionale (Tagliacarne-Istat, 2012).

In Italia, gli interventi in materia di gestione del rischio in agricoltura sono caratterizzati da un forte intervento pubblico: il D. Lgs. 102/2004 segna un momento di svolta. Quest'ultimo prevede che il FSN abbia "*l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso*". Le successive modifiche apportate al D. Lgs. 102/2004 tra il 2005 e il 2009 hanno rafforzato gli strumenti preventivi a sostegno della gestione dei rischi.

Priorità 4 – Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla

silvicoltura

Nella Regione Lazio, la copertura del suolo è occupata per il 56,8% da superficie agricola, 4% in più rispetto alla media nazionale; inoltre il 6,6% delle superficie è destinato ad aree artificiali rispetto al 4,5% del dato nazionale. Infine, solo il 2,94% è destinato ad aree naturali, rappresentando circa la metà del valore nazionale (7,16%) (**ICC 31**) (DG AGRI, 2006). Dalle dinamiche sui cambiamenti di uso del suolo (Tab. 4.1.1, 4.1.2. e 4.1.3 su Corine Land Cover 1990/2006) si possono rilevare alcuni effetti positivi ed altri negativi sull'ambiente in atto:

- l'aumento del 9,2% delle aree artificiali localizzato quasi esclusivamente in pianura, determina una maggiore impermeabilizzazione dei suoli con risvolti negativi sull'assetto idrogeologico del territorio, maggiori rischi nei fenomeni di esondazioni dei corsi d'acqua e maggiori problemi di regimazione delle acque, mentre nelle zone di collina si possono instaurare nuovi fenomeni di dissesto;
- l'ampliamento delle aree a seminativo nelle zone altimetriche di collina (+7%) e montagna (+40%) a discapito delle zone agricole eterogenee può determinare una maggior pressione sull'ambiente e sulla biodiversità e causa di possibile aumento dei fenomeni erosivi;
- l'aumento del 7% delle zone naturali arbustive e/o erbacee (come i pascoli di montagna) può determinare un aumento della biodiversità a seguito della maggiore differenziazione degli habitat e dei paesaggi;
- la diminuzione delle zone umide interne ha una ricaduta ambientale negativa, a causa della scomparsa di habitat con una elevata presenza di specie della flora e della fauna.

Al 2005, oltre il 52% della SAU ricade in zone svantaggiate (**ICC 32**) (EEA, 2005), a conferma del ruolo che l'attività primaria svolge su terreni marginali. Inoltre, il 61% della SAU vede svolgere un'attività agricola a carattere estensivo; di contro, quasi 100.000 ettari sono destinati ad attività agricola di carattere intensivo (15,56%) (EUROSTAT-FADN, 2007) (**ICC 33**).

RIQUADRO DI AGGIORNAMENTO SULLE AREE SVANTAGGIATE

Si sottolinea che la vecchia zonizzazione delle "zone svantaggiate diverse della zone montane" (art. 19 reg. U sostituita dalla nuova zonizzazione delle "zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone mo lettera b) del reg. 1305/2013, come attuata in Italia con DM 6277 dell'8 giugno 2020.

Nel Lazio, le nuove "zone soggette a vincoli naturali significative diverse dalle zone montane" interessano un vecchia zonizzazione di cui all'art. 19 del reg. 1257/99) e un totale di 36.256 Ha di SAU (contro i 114.386 Ha reg. cit.).

Si rimanda all'allegato "Definizione delle nuove zone soggette a vincoli naturali significativi (ANC)" per la dettagliato dei Comuni del Lazio classificati come ANC e il dato di Superficie agricola utilizzata (SAU) class

Il patrimonio di biodiversità del Lazio è tutelato da un sistema di aree naturali protette e siti Natura 2000 particolarmente esteso: con 200 siti e una superficie di circa 398.000 ha, pari al 25,62% del territorio regionale (MATMM, 2012) (**ICC 34**), il Lazio si colloca al 7° posto tra le regioni d'Italia con territorio ricadente in aree Natura2000. Considerando anche le Aree Naturali Protette, che interessano 236.000 ha, la superficie tutelata si attesta, al netto delle sovrapposizioni, attorno ai 487.000 ha, oltre un quarto (28%) del

territorio regionale.

Nella Regione Lazio, circa il 21% degli habitat agricoli evidenziano uno stato di conservazione di tipo favorevole (VAS, 2014) (**ICC 36**). A conferma di questo il contributo del PSR Lazio 2007-2013 che, attraverso la sola misura 214, ha visto impegnare 106.091 ha pari a l'11,5 % della SAU regionale.

Sono presenti 8 diversi tipi di **habitat delle formazioni erbose** (su 14 segnalati in Italia), con una superficie complessiva, nei siti Natura 2000, di oltre 40.380 ha. Si tratta di habitat con condizioni non eccellenti, ma con buone potenzialità di recupero (**ICS n.2**).

Gli **habitat forestali** di interesse Comunitario incidono su una superficie di oltre 65.300 ha. Il 60% degli habitat forestali mostra uno stato di conservazione "Favorevole" (Valutazione PSR 2000-2006); a scala locale, questi habitat non mostrano generalmente condizioni eccellenti, seppure con buone potenzialità di ripristino **(ICS n.3).**

Il valore dell'indice FBI al 2012 risulta pari a 84,6 (**ICC 35**), inoltre l'andamento nel periodo (2000-2012) mostra una diminuzione pari al 15,43%, più marcata di quella rilevata a scala nazionale (-12% circa), ciò conferma la necessità di un livello di attenzione alto per gli agro-ecosistemi del Lazio.

Secondo la stima condotta a livello nazionale e regionale (RRN, 2012), nel Lazio le aree agricole ad alto valore naturale occuperebbero una superficie di 338.121 ha, circa il 51,6% della SAU totale (**ICC 37**), corrispondente a circa il 20% del territorio regionale, con una ripartizione percentuale delle superfici dominata dalle classi a valore naturale basso (56%).

Le **aree forestali ad elevato valore naturale** occupano 158.870 ha, corrispondente al 9% del territorio regionale. La percentuale di aree forestali HNV sulla superficie forestale complessiva sarebbe circa il 29%, rispetto ad un dato medio nazionale del 26% (RRN, 2009).

Per quanto riguarda la protezione delle foreste e delle altre aree boscate (**ICC 38**) a scala regionale, si stima una proporzione tutelata maggiore del dato nazionale: l'inventario nazionale delle foreste e dei serbatoi forestali di carbonio (INFC) del 2005 riporta per il Lazio una superficie forestale (boschi e altre terre boscate) con vincolo naturalistico del 30,6%, pari a 185.609 ha, a fronte di un dato medio nazionale del 27,5% **(ICS n.4)**. Sebbene gli habitat forestali presenti nel Lazio mostrino per lo più uno stato di conservazione "Favorevole" a livello nazionale (Regione Biogeografica Mediterranea), le valutazioni globali dei siti Natura 2000 per la conservazione dei tipi di habitat forestali (Sezione 3.1 dei Formulari standard, aggiornamento Ottobre 2012), indicano che nei siti del Lazio gli stessi mostrano generalmente un grado di conservazione non ottimale a scala locale (di singolo sito Natura 2000), ma con buone prospettive di ripristino della struttura o delle funzioni.

Nel Lazio è ancora presente un patrimonio di **agrobiodiversità** che può ritenersi un'importante risorsa sia sotto il profilo della valorizzazione delle produzioni tipiche locali, sia come fonte di geni utili per il miglioramento genetico. In totale sono state identificare 166 varietà locali presenti nel Lazio (Negri et al. 2012 "Piano nazionale per la biodiversità di interesse agricolo").

Il Lazio è una delle regioni italiane (9 in tutto) che si è dotata di una normativa specifica inerente la conservazione delle risorse genetiche di interesse agricolo. Ad oggi risultano censite nel Registro Volontario Regionale (RVG) 186 risorse genetiche vegetali di cui 138 arboree e 48 erbacee e 27 risorse genetiche animali di interesse zootecnico **(ICS n. 7)**.

La conservazione delle risorse genetiche iscritte al RVG, oltre che *ex situ* in campi catalogo e banca del germoplasma, viene effettuata soprattutto *on farm* attraverso la "Rete di Conservazione e Sicurezza", che ad oggi conta circa 950 iscritti **(ICS n.8)**. Si evidenzia che la Regione Lazio è una delle prime regioni, anche al livello europeo, ad aver dato avvio dal 2005 ad un programma di biomonitoraggio della biodiversità del suolo.

L'introduzione di **specie alloctone** è una delle principali minacce per la biodiversità nativa. Nel Lazio vengono segnalate 310 specie di flora vascolare alloctona, pari a circa il 9% della flora regionale a fronte di un dato nazionale del 13,4% in lieve aumento rispetto al 2004. A questo si aggiunge il problema dei **danni causati dalla fauna selvatica** all'agricoltura e agli allevamenti, connessa alla presenza di organismi patogeni dannosi (quali: il cinipide del castagno, si veda Determinazione n. A05597 del 05/07/2013 "Obblighi e prescrizioni per gli esecutori di attività di rilascio del Torymussinensis per la lotta biologica al Cinipide"; batteriosi del kiwi, si veda Determinazione n. A01434 del 27/02/2013 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia") che sono monitorati costantemente dal servizio fitosanitario regionale. Nell'ambito della precedente programmazione 2007-2013 la Regione ha attivato, e a seguito degli eventi atmosferici a carattere nevoso verificatisi il giorno 3 febbraio 2012 nel territorio regionale, la misura 126 "Ripristino del potenziale produttivo danneggiato da calamità naturali e introduzione di adeguate misure di prevenzione", in riferimento all'evento calamitoso di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 43 del 06.02.2012 concernente "L.R. 11.04.1985 n. 37 art. 13, lettera a), dichiarazione dello stato di calamità naturale. Il patrimonio di biodiversità della Regione Lazio è sostenuto da un buon apparato normativo, ormai consolidato, e da strumenti di pianificazione e gestione definiti. Il Lazio è stata una delle prime regioni italiane a legiferare in materia di **aree naturali protette** (1977), ed ha adottato fin dal 1992 lo "Schema di Piano Regionale dei Parchi e delle Riserve Naturali del Lazio". Dal 2007 è attivata la "Rete strutturale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna", di cui fa parte l'Osservatorio per la Biodiversità del Lazio, con la relativa banca dati.

Nel Lazio risultano completati i **Piani di gestione per le aree N2000** per il 70% dei siti N 2000; per il 6% dei siti i Piani di gestione sono in fase di redazione e per il restante 24% dei siti non vi è alcun tipo di piano di gestione. Dei Piani completati, quelli adottati sono 10, il 5% del totale (Tab. 4.2).

Anche il **paesaggio laziale** si distingue per livelli di variabilità elevati e riconosciuti, ricchi di valori paesaggistici ma anche di beni storico-culturali. Oltre il 67% del territorio regionale è interessato da **tutela paesaggistica.**

Lo **stato qualitativo dei corpi idrici** secondo l'indice SECA[1](ISPRA) superficiali presenta una notevole variabilità, con alcune criticità, legate alla distribuzione territoriale della componente abitativa e alla localizzazione dei principali areali industriali ed agricoli intensivi. Considerando la concentrazione di azoto nelle acque superficiali (**ICC 40**) si osserva che la Regione si pone al 14° posto tra le regioni italiane con valori leggermente inferiori a quelli medi Nazionali (Tab. 4.3). Per le **acque sotterranee** (Tab. 4.4), secondo l'indice SCAS[2], il Lazio presenta una situazione preoccupante anche se in linea con il dato nazionale, infatti quasi il 29% dei punti di monitoraggio presenta una qualità scarsa (media 2010-2012); tale dato viene confermato dai valori sulla concentrazione di azoto (**ICC40**) (Tab. 4.5), dove risulta che nel quadriennio 2008-2011, i valori sono superiori al dato medio nazionale e la regione si pone al 12° posto tra le 21 regioni con il 14% dei punti di monitoraggio con una concentrazione di azoto superiore a 50mg/l valore soglia di vulnerabilità delle acque profonde ai nitrati prevista dalla direttiva CEE 91/676, tale valore sale al 46% nelle sole zone vulnerabili ai nitrati (2010).

La qualità delle **acque lacustri** si presenta molto variabile nel tempo, in funzione delle caratteristiche meteo-climatiche delle annate considerate. I dati più recenti evidenziano comunque un limitato numero di criticità.

Il "**Rapporto nazionale dei pesticidi nelle acque**" (ISPRA, 2013) fornisce indicazioni dettagliate sul livello di contaminazione delle acque superficiali e profonde nel biennio 2009-2010. I dati disponibili si basano su 24 prelievi; 6 per le acque superficiali e 18 per quelle profonde; di questi campioni molti non sono quantificabili, in quanto, non sono stati rispettati i criteri minimi di efficienza per i metodi di analisi; evidenziando una certa criticità di tipo metodologico nel monitoraggio delle acque nella Regione. Dai dati emerge una criticità in quanto il 100% dei campioni "utili" risultano superiori ai limiti di potabilizzazione delle acque sia per le acque superficiali che profonde, mentre il 75% delle acque superficiali ed il 50% di quelle profonde superano lo Standard di Qualità Ambientale (SQA) [3].In futuro sarà comunque necessaria la disponibilità di dati da una rete di rilevamento più estesa per poter valutare se le elevate concentrazioni trovate corrispondono ad una effettiva criticità a livello territoriale o si riferiscono a "*hot spots"* da tenere sotto controllo ma che non sono rappresentativi della situazione generale della Regione.

I consumi regionali di **fertilizzanti chimici** nel 2011 (ISTAT, 2011) sono stati rispettivamente di 34.124 t/anno di azoto e 15.644 t/anno di fosforo chimico. Il trend temporale evidenzia una sostanziale stabilità degli apporti di azoto, fosforo e potassio, mentre si è notevolmente incrementato l'apporto di sostanza organica da fertilizzanti organici commerciali, in relazione anche alla forte diffusione dell'agricoltura biologica in Regione. In confronto con le altre Regioni del Centro Italia, gli apporti medi di elementi nutritivi nel Lazio sono medio-elevati, ma comunque in linea con la media nazionale e giustificati dalle tipologie colturali adottate (Tab.4.6).

La Direttiva 2000/60/CE, recepita con Decreto Legislativo 152 del 2006, è integrata da una serie di altre normative che disciplinano aspetti specifici della politica idrica (acque reflue urbane, nitrati, emissioni industriali, pesticidi, acque di balneazione, acqua potabile) e contribuiscono al raggiungimento del "buono stato" (Fig. 4.1).

Il territorio della regione Lazio è suddiviso in tre distretti idrografici, Appennino Settentrionale, Appennino Centrale e Appennino Meridionale, i cui Piani di Gestione sono stati approvati con Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri (da aprile a novembre 2013):

- Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino settentrionale.
- Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Centrale.
- Il Piano di Gestione del Distretto dell'Appennino Meridionale.

Come previsto dal D.Lgs. n.152/2006 la Regione Lazio ha approvato il Piano di Tutela delle Acque (PTAR), con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 42 del 27 settembre 2007 (Supplemento ordinario al "Bollettino Ufficiale" n. 3 n. 34 del 10 dicembre 2007).

Il PTAR costituisce uno specifico Piano di settore che deve attenersi agli atti di pianificazione o di indirizzo predisposti dalle Autorità di Bacino con i quali sono definiti gli obiettivi su scala di Distretto, e contiene gli interventi volti a garantire il raggiungimento degli obiettivi fissati dalla Direttiva 2000/60/CE, tra i quali il buono stato di qualità di ciascun corpo idrico entro il 2015.

Il perseguimento dello stato di qualità dei corpi idrici è fondato su una serie di misure che riguardano

provvedimenti tesi al controllo delle possibili forme di inquinamento in territori tutelati (acque dolci superficiali destinate alla produzione di acqua potabile, acque superficiali idonee alla vita dei pesci e dei molluschi, acque di balneazione, zone vulnerabili da nitrati di origine agricola, zone vulnerabili da prodotti fitosanitari, acque destinate al consumo umano), interventi sugli impianti di depurazione degli effluenti nonché azioni volte al risparmio idrico.

Ad oggi, con deliberazione n. 440 del 04/08/2015 è stato approvato il "Documento propedeutico alla costruzione del'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR), mentre l'aggiornamento dei PdGBI è previsto per dicembre 2015.

Dal Documento propedeutico al PTAR emerge come il 40% dei corpi idrici rientra negli obiettivi della Direttiva acque (2000/60/CE) (stato ecologico: eccellente e buono); mentre per il restante 60% lo stato ecologico è sufficiente/scarso/pessimo ed è pertanto necessario impostare un programma di mitigazione che consenta di centrare l'obiettivo di stato delle acque "buono"(Tab. 4.12). La situazione appare meno critica considerando l'indice di stato chimico; infatti: l'83% dei corpi idrici risultano "buono" ed il restante 17% "non buono", tali percentuali si attestano al 94% e 6% per le sole acque sotterranee (Tab. 4.13).

Sebbene la situazione attuale (2013) dei corpi idrici risulti problematica vi è comunque una tendenza al miglioramento rispetto al 2007 soprattutto nei bacini che ricadono nelle provincie di Rieti e Latina, mentre una sostanziale invarianza per la provincia di Roma e di Frosinone ed una lieve tendenza al peggioramento nei bacini del viterbese (Fig. 4.2).

Nel 2007, infatti, lo stato di qualità ecologica misurato nelle aree dei bacini (% sulla superficie dei bacini idrografici) classifcati nelle classi buono-elevato era pari al 13%, mentre nel 2013 sale al 30%.

Per quanto riguarda il monitoraggio dei corpi idrici, circa il 4% della superficie regionale ricadente nelle aree dei bacini idrografici non è classificata. Il dato è in linea con quanto rilevato nel 2007. A tal proposito il documento regionale sopracitato, tra le linee di indirizzo prevede anche il rafforzamento del montiroaggio tramite il Programma di ricerca e sviluppo e ottimizzazione della conoscenza mediante reti innovative e integrate.

Il Lazio ha provveduto ad individuare le **Zone Vulnerabili ai Nitrati** che sono state designate con la DGR n. 767/2004, e sono localizzate nella parte meridionale della Pianura Pontina in provincia di Latina, e nella fascia della Maremma Laziale per complessivi 34.000 ettari, pari solamente al 1,9% del territorio regionale (Tab. 4.3 e 4.4).

Il valore di **surplus di azoto** per ettaro di superficie agricola (**ICC 40),** (Tab.4.5) nella Regione Lazio risulta pari a 22 kg/ha e si attesta a livelli inferiori a quelli medi nazionali 33 kg/ha ed europei 49 kg/ha. Nel complesso il surplus di azoto si è notevolmente ridotto negli ultimi 8 anni, dimostrando un trend di miglioramento della compatibilità ambientale delle tecniche di fertilizzazione adottate. Nella programmazione 2007-2013 le Misure agroambientali e forestali finalizzate alla riduzione dei carichi di input (azoto, fosforo e fitofarmaci) hanno interessato circa 111.000 ha di superfici agricole, pari all'12% della SAU regionale. Per quanto riguarda gli impatti, nelle superfici oggetto di impegni agroambientali si è ottenuta una riduzione del carico di azoto di oltre 38 kg/ha pari ad un risparmio del 55%; tale dato riferito al territorio regionale è pari a una riduzione di 2 kg/ha. Conseguentemente il surplus per ettaro di superficie sotto impegno si è ridotto di 8,62 kg/ha pari al 37,5%; sull'intero territorio regionale si determina una riduzione di 0,84 kg/ha pari al 6,32%.

L'impiego di fitofarmaci per unità di superficie è leggermente inferiore alla media nazionale (4,98 kg/ha

nel 2011), con usi concentrati principalmente nella categoria dei Fungicidi. L'impiego di prodotti autorizzati anche per l'uso in agricoltura biologica è modesto. Gli impieghi complessivi hanno visto una riduzione del 7,1% dei quantitativi impiegati a livello regionale tra il 2003 ed il 2011. Nel corso di questo periodo, si è però avuto un preoccupante incremento dell'impiego di prodotti nocivi (Xn;+58,3%) ed il loro utilizzo risulta superiore alla media nazionale (49% vs 25%) a scapito dei prodotti non tossici (NonT; -29,1% nel periodo indicato e 44% contro 69% media nazionale). Gli impieghi di prodotti ad elevata tossicità (T) sono sostanzialmente rimasti costanti in percentuale anche se in valore assoluto si rileva una riduzione del 4,7% del loro impiego tra il 2003 ed il 2011, in relazione al calo dei quantitativi complessivi impiegati (Tab. 4.6).

I dati INFC mostrano che la superficie forestale totale nel Lazio nel 2005 (ultima rilevazione) era pari a 605.859 ettari e rappresentava il 35,2% della superficie territoriale regionale (1.720.768 ettari) e il 5,7% della superficie forestale nazionale (10.467.533 ettari). Il bosco costituisce l'89,7% (543.884 ettari) della superficie forestale regionale, mentre le altre terre boscate corrispondono al 10,2% (61.974) di essa. I dati dell'INFC e ulteriori analisi regionali confermano che dal 1985 a oggi vi è stata una crescita della superficie forestale regionale. Questo ampliamento sta avvenendo soprattutto nelle aree interne di montagna, dove la riduzione della popolazione, la contrazione dell'attività agricola e dell'economia in generale, hanno allentato la pressione sulle risorse boscate e sulle aree confinanti, che nel frattempo sono state oggetto di un naturale processo di ricolonizzazione da parte di specie legnose. Ciò viene confermato dal progressivo declino dagli anni '90 del numero di aziende con boschi annessi e della relativa superficie boschiva. L'arboricoltura ha un trend nettamente diverso dal precedente e si caratterizza per una veloce espansione delle superfici (3,5% nel 2010, rispetto allo 0,9% registrato nel 1990). I dati rilevati dal Corpo Forestale dello Stato hanno consentito di identificare un andamento decrescente del numero degli incendi nel periodo 2008-2010 per poi subire un netto incremento nel 2011 e 2012. **La causa principale degli incendi boschivi viene normalmente identificata nell'alto grado di depauperamento e di forte spopolamento delle zone dell'alta collina e della montagna.**

Le zone svantaggiate della Regione Lazio, interessano complessivamente una superficie territoriale di 7.650 Km2 che corrispondono a circa il 44% della superficie totale regionale, di queste le zone svantaggiate di montagna (SM) rappresentano **il 35% del territorio regionale**, in quest'ultime la SAU pesa per il 35% valore in linea con la media nazionale e più del doppio di quello comunitario (**ICC 32**) (Tab. 4.7).

Si rimanda al precedente RIQUADRO DI AGGIORNAMENTO SULLE AREE SVANTAGGIATE (v. par. 4.1.1, Priorità 4), per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANC - art. 32 par. 1 lett. b) del reg. 1305/2013, che sostituiscono integralmente la vecchia zonizzazione di cui all'art. 19 del reg. 1257/99.

I comuni svantaggiati di montagna sono 202 e presentano una densità di popolazione di 131 abitanti per Km2 decisamente inferiore al valore delle zone non svantaggiate (435 abitanti per Km2) e al valore medio regionale (330 ab/Km2). Gli andamenti demografici di medio periodo evidenziano per le ZSM una crescita complessiva di circa l'8,5% nel periodo 2002-2010 trend più basso rispetto a quello complessivo delle aree non svantaggiate (quasi il 12%) e regionale (11%).

Il numero delle aziende agricole rappresentano circa la metà (-48%)[4] di quelle censite nel 2000, nelle aree svantaggiate di montagna tale riduzione risulta lievemente superiore (-50%), riduzioni ancora più consistenti per il numero di aziende zootecniche. Per entrambe le aree si assiste ad un decremento della SAU principalmente a carico delle colture legnose agrarie e dei prati permanenti e pascoli con una incidenza lievemente maggiore nelle aree svantaggiate in cui i prati permanenti e pascoli continuano tuttavia a

rappresentare l'utilizzo prevalente (52%).

Il numero dei capi bovini subisce su tutto il territorio laziale una riduzione pari al -9% con un decremento maggiore (-11%) nelle aree non svantaggiate rispetto alle svantaggiate (-3%). Negli ovini invece, sebbene si evidenzi una riduzione a livello regionale del -6% nel numero di capi, nelle aree svantaggiate tale tendenza risulta molto più evidente (-32%).

Nonostante la percentuale di riduzione nel decennio del numero delle aziende zootecniche nelle zone svantaggiate sia elevata (-55%), si evidenzia in tali aree una sostanziale stabilità nel carico di bestiame espresso come UBA/ha di foraggere permanenti +5% nel periodo. Tale indice mostra un carico medio (0,8 UBA/ha) adeguato per una corretta gestione delle aree pascolative ed evidenzia un probabile rallentamento dei processi di abbandono delle zone svantaggiate.

Si rimanda al precedente RIQUADRO DI AGGIORNAMENTO SULLE AREE SVANTAGGIATE (v. par. 4.1.1, Priorità 4), per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANC - art. 32 par. 1 lett. b) del reg. 1305/2013, che sostituiscono integralmente la vecchia zonizzazione di cui all'art. 19 del reg. 1257/99.

L'Indice di franosità (IF) relativo al territorio del Lazio indica una densità media dei fenomeni franosi (PIFF – Punti Identificativi dei Fenomeni Franosi) pari a 0,32 (circa 1 ogni 3,1 Km2). I fenomeni interessano il 2,06% dell'area collinare e montana. La provincia più esposta risulta quella di Rieti (1,9%), seguita da quella di Frosinone (1,7%) e Viterbo (1,5%).

In Italia attraverso il modello PESERA (Pan European Soil Erosion Risk Assessment) è stato stimato un valore medio di **erosione** pari a 3,11 t/ha/anno, circa il doppio di quello europeo. Contestualmente l'AAE, tramite il medesimo modello, assegna al Lazio un valore di erosione nettamente superiore di 8,2 t/ha/anno, con tassi di perdita superiori alla media Regionale in Provincia di Frosinone e Latina. I valori percentuali di territorio a rischio (22%) sono minori dei valori medi nazionali (26%) (Tab. 4.8).

In Regione Lazio si evidenzia come il 30,0% della SAU regionale si presenta "non coperta" nella stagione invernale (Tab. 4.9) e, come tale, sia suscettibile al distacco e al trasporto delle particelle terrose, mentre la rimanente superficie risulta protetta dalle colture principali (53,1%) e, in misura minore, da colture di copertura/intercalari (8,6%) o residui colturali (8,1%). (ISTAT - IV CGA 2010) La gestione della copertura del suolo) influenza notevolmente la risposta agro-ambientale delle colture legnose agrarie.

I sistemi di lavorazione adottati in Regione (Tab. 4.10) sono in prevalenza di tipo convenzionale (circa 85%) anche se è presente un'apprezzabile quota della SAU condotta con tecniche conservative (circa 11% il doppio del dato medio nazionale). L'incidenza del suolo non lavorato è invece marginale (inferiore al 5%). L'applicazione delle pratiche conservative si concentra prevalentemente in pianura e collina (9,9 e 11,9% della SAU rispettivamente), ma è discretamente presente anche in montagna, dove raggiunge il 6,2% della SAU.

Per quanto riguarda le colture legnose agrarie (Tab. 4.11), il quadro regionale del Lazio si presenta decisamente migliore rispetto alla media italiana, in quanto l'inerbimento è prossimo all'80% della superficie, con prevalenza della copertura totale (83.197 ha) su quella parziale (39.998 ha), con benefici effetti sul controllo dei fenomeni erosivi

Tali dati vengono confermati dai valori **dell'indicatore di contesto ICC 42 Erosione idrica del suolo**, calcolato da JRC con il modello RUSLE per l'intera Unione Europea. Secondo il JRC l'Italia, con 7,78 t/ha

anno, presenta il valore medio di erosione dei suoli più alto di tutta la UE, il Centro Italia ha un valore più alto di quello nazionale (10,31 t/ha anno), ma il Lazio ha i valori di superficie ad elevato rischio di erosione più bassi del centro Italia e della media nazionale, con valori però molto elevati per le provincie di Frosinone e Rieti (Tab. 4.12 e Fig.4.2).

Infine si rileva come i piani esecutivi del settore forestale (circa 54.000 ha), che interessano soprattutto boschi di proprietà pubblica (87%), riguardano in gran parte aree di particolare pregio naturalistico ed ambientale sottoposte a tutela, infatti, circa i ¾ delle superfici boscate interessate da piani esecutivi risultano incluse in Aree Naturali Protette o siti della Rete Natura 2000.

La sostanza organica (SOC) è uno dei principali indicatori di qualità del suolo, in quanto ne condiziona la fertilità fisica (stabilità di struttura, l'erodibilità, capacità di ritenzione idrica, ecc.), chimica e biologica.

In genere, la relazione che lega il contenuto di SOC alla qualità di suolo è di tipo lineare. La capacità di accumulo dei suoli non è illimitata ma dipende dall'interazione suolo-clima. In particolare, il contenuto di argilla svolgerebbe un ruolo primario nei processi di protezione fisica, condizionando il livello di saturazione del terreno. Studi recenti hanno, inoltre, ridimensionato l'influenza della natura chimica del carbonio sui processi di stabilizzazione. In definitiva, la persistenza del SOC sarebbe primariamente una proprietà dell'ecosistema e, solo secondariamente, una proprietà chimica dei pool di carbonio. In tal senso, una valutazione critica della distribuzione degli stock in Lazio dovrebbe essere accoppiata alla definizione di zone omogenee dal punto di visto pedo-climatico, al fine di definire baseline e potenziali di stoccaggio sito-specifici. Lo stato sul contenuto di Carbonio nei suoli è descritto nella priorità 5.

Tenendo conto che il concetto di desertificazione rappresenta il massimo degrado ambientale di un suolo, dall'applicazione dell'indice ESAI , ottenuta utilizzando la metodologia Medalus sviluppato dal CRA-CMA sull'intero territorio nazionale, si evince che il Lazio presenta un estensione contenuta del problema poiché presenta una percentuale di territorio con un grado medio-alto di vulnerabilità ambientale ESAI che si pone fra il 10 ed il 25%.

Sulla base delle informazioni disponibili al 2013 (ARPA Lazio, 2013), sono stati censiti 878 siti contaminati da sottoporre a procedure di bonifica, la cui distribuzione a livello provinciale è riassunta nella tabella 4.11. Il territorio della provincia di Roma presenta il più alto numero di siti contaminati 445 con una densità di oltre 80 siti su 100 Km2 rispetto alla media regionale di circa 50 siti/Km2

Nel territorio regionale sono presenti due ex SIN (Siti Contaminati di Interesse Nazionale) nell'area di Frosinone e bacino del Fiume del Sacco. Tali aree sono state successivamente declassate a siti regionali e inseriti nell'Anagrafe Regionale dei siti da bonificare.

[1] Lo Stato Ecologico dei Corsi d'Acqua (SECA) è un indicatore sintetico delle alterazioni in atto sugli ecosistemi dei corsi d'acqua. Viene determinato incrociando, secondo la metodologia prescritta dall'allegato 1 al D.lgs. n.152/99, i valori di LIM (Livello di Inquinamento da Macrodescrittori, un indice che stima il grado di inquinamento causato da fattori chimici e microbiologici) con quelli di IBE (Indice Biotico Esteso, un indice delle alterazioni nella composizione della comunità di macroinvertebrati del corso d'acqua)

[2] L'indicatore dello stato chimico delle acque sotterranee (SCAS) (D. Lgs 152/99) esprime in maniera sintetica la qualità chimica delle acque di falda, a partire dalla determinazione di sette parametri di base (conducibilità elettrica, cloruri, manganese, ferro, nitrati, solfati e ione ammonio) e di altri inquinanti organici e inorganici, detti addizionali, scelti in relazione all'uso del suolo e alle attività antropiche presenti

sul territorio.

[3] Il SQA è definito come “la concentrazione di un particolare inquinante o gruppo di inquinanti nelle acque, ponderata sui livelli di tossicità di tipo acuto e cronico, nei sedimenti e nel biota che non deve essere superata, per tutelare la salute umana e l'ambiente” (ISPRA, 2013).

[4] Va osservato che la rilevante riduzione nel numero di aziende agricole censite nel 2010 rispetto al 2000 può essere almeno in parte determinata dai diversi criteri con i quali sono state incluse le unità nel campo di osservazione UE. Inoltre nel 2010 non sono state censite le aziende esclusivamente forestali.

Priorità 5 -Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Nel Lazio, secondo i dati ISTAT, la superficie irrigata regionale è di 76.322 ha (ICC 20) pari al 11,95% della SAU, per un consumo irriguo Totale di 345 Mm3 (ICC 39) (Eurostat, 2010), volume superiore a quello delle altre Regioni del Centro Italia e pari al 3,0% dei consumi Nazionali. I consumi regionali espressi come dotazione irrigua media al campo sono leggermente superiori a quelli dell'Umbria mentre superano del 23% e del 34% rispettivamente quelli della Toscana e delle Marche. Tali differenze sono legate ad una serie di fattori quali le condizioni climatiche, il tipo di coltura, le caratteristiche dei suoli, e l'efficienza di distribuzione aziendale. Si riscontra una buona diffusione di sistemi irrigui a media efficienza (Tab. 5.1) e allo stesso tempo un basso volume di consumi irrigui per ettaro con 2.325 M3/ha (Tab. 5.2 e 5.3).

Il consumo energetico dell'agricoltura e del settore forestale per unità di superficie (kg di olio equivalente/ha di superficie agricola e forestale) (ICC 44) della Regione Lazio risulta superiore al dato medio nazionale ed europeo (186,4 kglha del Lazio contro 133 kglha della media nazionale e 124 kglha a livello europeo) e superiore alla gran parte delle regioni del Centro Italia (Statistiche Energetiche Regionali curate dall'ENEA per il periodo 1988-2008).

Alla Regione Lazio è richiesto di ridurre il Consumo Finale Lordo (CFL) al 2020 del2,7% (Decreto 15 marzo 2012 del MISE c.d. Burden Sharing), raggiungendo nello stesso anno una copertura del 11,9% del CFL da fonti rinnovabili (FER-E produzione elettrica da fonti rinnovabili; FER-C Consumo da fonti rinnovabili per riscaldamento/raffreddamento). Tale contributo risulta inferiore alla media nazionale (pari al 17%), Il Lazio ha contribuito con 2.459 GWh pari al 9,4% dei consumi finali di energia elettrica (CFL) valore inferiore a quello nazionale ma se confrontato con il valore individuato per le FER-E dal burden sharing il Lazio è in linea con la traiettoria prevista; il 90% della quantità di FER-E prevista nel 2012. Nel 2011l'Italia ha raggiunto una quota rinnovabile pari al23,5%, maggiore di quella ipotizzata per lo stesso anno nel PAN pari al19,6%. La differenza è da imputarsi alla forte crescita della produzione da fonti rinnovabili in concorso con la contrazione dei consumi finali.

Nel Lazio ci sono 739 aziende che hanno installato uno o più impianti per la produzione di energia rinnovabile (ISTAT, 2012), per la maggior parte si tratta di impianti fotovoltaici con pochi impianti da biomasse e da biogas Questo conferma la bassa propensione delle aziende agricole regionali a installare impianti per la produzione di FER. Rispetto alle altre regioni italiane il Lazio nel 2011 si pone all'8° posto per la produzione di bioenergia pari a 211 kToe (proxy dell'ICe 43) che corrisponde al 22% del totale dell'energia da fonti rinnovabili prodotta nel Lazio. Tale valore mostra un basso livello di sfruttamento delle agroenergie (Fig 5.1), nonostante le discrete quantità di biomassa di origine vegetale (paglie, potature, sanse

e vinacce), animale (reflui zootecnici) e dalle foreste, potenzialmente utilizzabili per la produzione di energia, pari complessivamente a 893 kToe anno, 1'8,3% del valore nazionale, pertanto l'effettivo utilizzo rappresenta solamente il 24% dell'energia disponibile (Censimento potenziale energetico biomasse, metodo indagine, atlante Biomasse su WEB-GIS MSE-ENEA, Rapp01to finale 30 aprile 2009).

Secondo lo studio svolto da RRN nel 2012 "SAU per la produzione di energia rinnovabile", la SAU dedicata alla produzione di energia rinnovabile nel Lazio nel 2009 era pari a 3.422 ha valore inferiore solo a quello dell'Emilia Romagna e del Friuli Venezia Giulia; secondo i dati di SIN -AGEA tali superfici nel 2010 risultano pari a 3.700 ettari per poi calare nel 2011 a poco più di 800 ettari.

Rispetto alle emissioni regionali di gas serra il metano e il protossido di azoto, i gas sena più legati all'agricoltura, sono pari al 12% e 6% del totale, rispettivamente (MAATM, 2010). Questi presentano andamenti stabili per il metano e in diminuzione per il protossido di azoto. Le emissioni dell'agricoltura calcolate come da Inventario nazionale delle emissioni incidono per il6% sul totale regionale, valore in calo dall990, quando si attestava al 7%.

Nel 2010 le emissioni di ammoniaca del settore agricolo in Italia sono risultate pari a 358,3 kt; la regione Lazio ha contribuito per il 4% alle emissioni Nazionali. Dal 1990 al 2010 nella regione si sono comunque ridotte del 29,6% a seguito della riduzione nell'utilizzo dei fertilizzanti azotati (Còndor, R.D., Valli L., 2011. "Emissioni nazionali di ammoniaca e scenari emissivi derivanti dalla fase di spandimento agronomico e all'uso dei fertilizzanti azotati in Italia").

Cambiamenti climatici:

Dal punto di vista più strettamente ambientale, la tropicalizzazione degli eventi piovosi e la minore piovosità potranno peggiorare da un lato i rischi erosivi e di frana e, dall'altro, quelli legati alla salinizzazione, soprattutto nelle zone costiere (Fig. 5.2).

Le opportunità conseguenti ai cambiamenti climatici sono modeste (EEA, 2007) specie in confronto agli ambienti del Nord Europa. E' ipotizzabile una modificazione dell'ordinamento colturale con una maggiore incidenza di colture con alte esigenze termiche come la soia o con ridotto fabbisogno idrico come il girasole e il sorgo.

Lo stock di carbonio dei suoli italiani (0-30 cm) (indicatore di contesto CI 41) presenta variazioni in funzione dell'uso del suolo e delle condizioni pedo-climatiche (Chiti et al., 2013. Soil organic carbon stock assessment for the different cropland land uses in Italy. Biol Fettil Soils, DOI 10.1007/s00374-011-0599-4.). Nei suoli del Nord-Italia lo stock può superare i 77 t C ha-l, con picchi > 200 t C ha-l , mentre valori minimi si osservano nei climi mediterranei dell'Italia del Sud (<10 t C ha-l).

Una stima dello stock di carbonio organico a livello nazionale è stata eseguita nell'ambito del progetto Carboltaly, utilizzando anche i dati raccolti con l' iniziativa SIAS. Puttroppo il Lazio non partecipa al progetto SIAS e quindi non è possibile andare nel dettaglio della situazione regionale. Ciononostante, i dati disponibili sul contenuto % di C organico del suolo (Soil Organic Carbon - SOC) (Contenuto percentuale medio di SOC nello strato 0-30 cm. Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATTe JRC (1998-2003), indicano che nel Lazio esso varia tra il 1,5 % in pianura a valori compresi tra 2,5 e 4,0 % in montagna. La media regionale è pari a 2,05 %, in linea con la media Italiana e con i valori tipici degli areali del Centro Italia (T ab. 5. 4).

Il settore forestale ad esempio presenta un bilancio tra assorbimenti ed emissioni tale da rendere il settore un

accumulatore netto di C02 *(C-sink),* tanto efficiente da abbattere le emissioni nazionali per l' anno 2009 di circa 19 punti percentuali. In confronto alle altre Regioni Italiane per cui è disponibile la quantificazione dello stock, mostra che i valori stimati per il Lazio sono medio-elevati ma giustificabili sulla base delle condizioni pedologiche regionali (Tab. 5.5). Considerando l'estensione della SAU regionale (638.601 ha), lo stock complessivo nello strato 0-30 cm è quindi quantificabile a 37,75 Mt di Corg. L'ICC 45 mostra al2010 un valore pari a 1.012.715,4, Ton/C02 equivalenti di emissioni gas serra: questo è stato calcolato sulla base dei dati dell'inventario nazionale delle emissioni disaggregato per provincia nel 2010. Ciò indica che la Regione contribuisce al4% delle emissioni nette dell'agricoltura nazionale, mentre rispetto alle emissioni di tutti i settori incide solo per il3% ed è in calo rispetto al 1990, quando era il 5%.

Priorità 6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

Popolazione (i dati riportati in questo paragrafo fanno riferimento al Censimento della Popolazione ISTAT, 2012)

Le popolazione residente nella regione Lazio mostra una lieve riduzione nel decennio 1991-2001 (- 0,5%) per poi aumentare nel decennio successivo (+7,6%). Il valore della popolazione è, al 2012, pari a 5.774.954 (ICC 1). L'ammontare della popolazione in età lavorativa a livello regionale si mantiene stabile tra il1991 e il2012. Il numero dei giovani residenti nella regione Lazio mostra una flessione, nell'arco temporale 1991-2012 di circa 30.000 unità (-3,8%). Considerando la suddivisione per aree del PSR, i giovani delle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo subiscono una flessione più marcata nel primo decennio (-22,2%), come conseguenza della denatalità associata allo spopolamento subito dalla maggior parte di questi comuni, quasi sempre situati in zone montane, mentre nel secondo periodo, anche per l'effetto di tassi di migrazione netta positivi, l'intensità della riduzione diminuisce (-13,5%) (T ab. 6.1).

Il numero di anziani è progressivamente aumentato (+53,1%), con un ritmo più sostenuto nel primo decennio (+ 26,5%) e leggermente ridotto nel secondo (+ 21%), portando cosi la popolazione al di sopra dei 64 anni al 21% del totale (ICC 2) (Tab. 6.2). Nonostante l'aumento assoluto e percentuale di anziani, la popolazione ricadente nelle aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata risulta tuttora la più giovane rispetto a quella presente nelle altre aree (Tab. 6.1). Sul versante opposto si posizionano le aree con problemi complessivi di sviluppo, le quali, pur se caratterizzate da piccoli incrementi nel decennio in esame, addirittma negativi nelle province di Rieti e Frosinone, presentano la più alta incidenza di anziani (24,0%) in particolare nella provincia di Rieti, che risulta l'area più invecchiata dell'intero territorio laziale (26,4%) (Tab. 6.2).

Passando all'esame delle "aree PSR" nei diciassette comuni denominati "poli urbani", si concentra il 61 ,06% dell'intera popolazione regionale (ISTAT 2012), con densità pari a 1.026 abitanti per Km2. La seconda area per densità demografica (465 ab/Km2) risulta quella denominata "aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata", della quale fanno parte 18 comuni. Le "aree rurali intermedie" sono quelle caratterizzate dalla maggiore estensione territoriale e con una densità più bassa (241 comuni, 8.952,27 Km2 di superficie e densità pari a 182 ab!Km\ I 102 comuni delle "aree con problemi complessivi di sviluppo", 85% dei quali montani, mostrano i livelli più bassi sia nel numero di residenti, sia per densità demografica (44,09 ab/Km2) (ICS 5,6 che integrano gli ICC 3, 4) (Tab. 6.3). La superficie regionale è pari a 17.237 Km2 (ICC3), (Eurostat 2012) con una densità di popolazione pari a 319,1ab/Km2.

Dinamiche naturali e migratorie

Il tasso di crescita naturale nella regione nel periodo 2002-2012, pari a 0,33 per mille, indica un lieve surplus di nascite rispetto ai decessi; dalla sua distribuzione si evince che il 75% dei 378 comuni della regione sono caratterizzati da crescita (naturale) zero o negativa e che il 25% decresce con un ritmo annuo di almeno 6,46 individui ogni 1000 mediamente residenti.

Ammontare e struttura della popolazione straniera (anni di osservazione 2004 e 2011)

Tra il 2004 e il 2011 si osserva un significativo aumento del numero di immigrati (542.688 unità): in sette anni passano dal 4,1% al 10,5% della popolazione totale con un aumento dell'aliquota di immigrati provenienti dall'DE 28. Aumenta l' incidenza degli stranieri sulla popolazione locale soprattutto nelle province di Latina e, in ordine decrescente, Roma, Viterbo e Rieti e Frosinone.

Inclusione sociale

Nel 2009 il 24% della popolazione laziale viveva in famiglie a rischio di povettà (ICC 9) o di esclusione sociale; il 6% circa della popolazione si trovava in famiglie con grave deprivazione; infine il 9% in famiglie con intensità lavorativa molto bassa. Rispetto al 2002, nel 2010, il tasso di povertà risulta diminuito di oltre l punto percentuale (da 7,8% circa a 6,6%); nel 2011 invece ricomincia a salire (fino a 7 ,l%). Al 2012, il tasso è pari a 6,3% della popolazione regionale (ISTAT, 2012). In tutti questi casi, l'incidenza dell'indicatore risulta inferiore al valore nazionale.

E' stato considerato, come *proxy* di sviluppo economico e dunque fattore di potenziale "inclusione sociale", il pro-capite regionale e provinciale (Tab. 6.4). Esso risulta in lieve diminuzione al confronto tra 2007 e 2009 (passa da 30.334,93 € a 29.254,68 €) per poi mostrare una timida ripresa nel 2010 (pari ad € 29.448,71) (ICC 8). Dal confronto territoriale, il dato regionale si rileva superiore in valore assoluto rispetto al dato nazionale e circoscrizionale nei quattro anni analizzati, eccezion fatta per il Nord. Analizzando il PIL pro-capite (2010) nelle zone rurali questo risulta, pari ad € 21.843,7 per le zone intermedie, 22.116,80 € e, nettamente superiore, pari ad 32.472,20 € per quelle urbane (EUROSTAT, 2010).

Il valore relativo al potere d'acquisto standardizzato riferisce anch'esso circa la condizione di svantaggio delle zone rurali, dove l'indice è pari ad 20.560,00 € rispetto a quelle intermedie dove sale leggermente ad € 21.393,00 e soprattutto rispetto alle zone urbane dove è di 31.270,10 € (EUROSTAT, 2009).

L'andamento dell'economia locale

La regione Lazio registra nel quadriennio 2007-2010 un andamento prevalentemente negativo del PIL che ricomincia a crescere solo tra il 2009 e il 2010 tuttavia, la crisi finanziaria internazionale ha ridotto dal 2011 questa timida ripresa.

In tutte le zone territoriali considerate è il settore terziario che garantisce il maggior conttibuto economico in termini di valore aggiunto: tuttavia si vede aumentare la produttività agricola nelle zone rurali, quella industriale nelle zone intermedie e quella dei servizi nelle zone urbane. Nel 2011 il V AL della Regione Lazio corrisponde a 139,3 M€, (ICC 10) il contributo maggiore all'economia regionale spetta al settore terziario, con un valore pari al 83,52% del valore aggiunto lordo; seguono il secondario con 15,44% e il primario con 1,04% (EUROSTAT, 2010).

Nell'ambito dell' offerta turistica, i dati relativi al numero di posti letto disponibili nella regione sono

298.400;di questi, il68% ricade nei poli urbani (ICC 30) (Tab. 6.5) (EUROSTAT, 2011).

Mercato del lavoro

La regione Lazio a livello occupazionale mostra un andamento quasi speculare a quello nazionale: l'analisi registra un incremento del livello occupazionale tra il 2004 e il 2008 per l' universo maschile (dal 75,9% al 77,2%) protrattosi fino al 2011 per le donne (dal 50,3% al 52,5%) (EUROSTAT, 2012). ll dato provinciale evidenzia un lieve decremento della disoccupazione tra il 2000 e il 2005 per le donne con successiva variazione di tendenza e relativo rialzo fino al 2009 in tutte le province tranne che nel viterbese ove la ripresa si anticipa nel 2006 (Fig. 6.1). Rilevante è il dato sulla disoccupazione: nella classe di popolazione compresa tra i 15 ed i 74 anni, è pari a 10,76%, con picchi che superano il40% per la fascia di età compresa tra il 15 ed i 24 anni (ICC 7) (ISTAT, 2012).

Il valore del tasso di occupazione per la popolazione maschile e femminile in età compresa t1·a 20 e 64 anni nel Lazio è al 2012 pari a 62,8% . Da rilevare come il 73,1% dei cittadini di sesso maschile risulta occupato, mentre solo il 53% dell'universo femminile è impiegato in un'attività lavorativa (l CC 5) (1ST A T, 2012). Inoltre, il dato inerente le forme di la v oro autonomo sul totale della popolazione di età compresa tra i 15 e i 64 anni è pari al22,7% (ICC 6) (ISTAT, 2012).

Il tasso di occupazione rurale (disponibile a livello nazionale), analizzato per la popolazione compresa tra 15-64 anni e per sesso, mostra sempre valori più alti per l'universo femminile (27% rispetto al 13% dei maschi al2010) (EUROSTAT, 2011). Dal punto di vista dell'analisi dei fattori di rischio sociale è incoraggiante la lieve ripresa registratasi per entrambi i sessi tra il 2008 e il 2011 , nonché il dato regionale aggiornato al 2012 che riferisce di una presenza di forme aziendali agricole autonome pari al 21,9% degli occupati in agricoltura e che conferma il tendenziale incremento di iniziative imprenditoriali segnalato già dal2008. (EUROSTAT, 2011).

Infine si segnala come il comparto turistico mostra una performance maggiore sia in termini di imprese che addetti nelle aree rurali D, con valori superiori al 12% rispetto al totale, a fronte di una media regionale del 6%. (Fig. 6.2).

La *governance* dello sviluppo locale nelle aree rurali

Nel periodo 2007-2014 lo sviluppo locale è stato promosso attraverso due modelli di programmazione su scala locale tra loro concorrenti: il LEADER e la Progettazione integrata territoriale (PIT).

Per quanto riguarda il LEADER, la Regione ha stanziato circa il 7% delle risorse del PSR, finanziando 8 GAL:

• tre GAL (GAL Emici Simbruini, GAL Tuscia Romana e GAL Versante Laziale del Parco Nazione D'Abruzzo) hanno orientato la strategia di sviluppo locale sul tema prioritario del "Turismo Rurale": le misure attivabili ricadono tutte nell'Asse 3;

• cinque GAL (GAL Castelli Romani e Monti Prenestini, GAL Etrusco Cimino, GAL In Teverina, GAL Sabino e GAL Terre Pontine) hanno basato la loro strategia di sviluppo locale sul tema prioritario della "Qualità dell'offerta alimentare e territoriale": le Misure atti va bili prevedono misure dell'Asse l e dell'Asse

3.

Sulle PIT la Regione ha concentrato le restanti risorse assegnate all'Asse 3, attualmente le PIT dopo una lunga fase di selezione sono in avvio.

La banda larga

Per quanto riguarda la copertura della banda larga, l'iniziativa adottata dall'Europa è l'Agenda Digitale, prevista dalla strategia Europa 2020. Gli obiettivi riguardano l'incremento dell'affetta dei servizi digitali e il grado di copertura in banda ultralarga, soprattutto nelle aree classificate come rurali.

Per quanto riguarda la copertura della banda larga, i dati del ministero dello sviluppo economico indicano che la Regione Lazio ha un tasso di copertura su circa il 98% (Tab. 6.3 e Fig. 6.3) del territorio regionale. Nello specifico per la velocità dai 7-20 Mbps la copertura media regionale è pari all'86,4%, dai 2 a 7 Mbps è il 9% mentre la rete wireless (almeno 2Mbps) insiste sul 2,7% del territorio regionale.

Nelle aree rurali il grado di copertura della banda larga con velocità massima si presenta mediamente inferiore rispetto alla media regionale. Interessante è il dato sulla *digitai divide:* da rete fissa in tecnologia ADSL, la percentuale si assesta intorno al4,7%, mentre raggiunge quasi i 2 punti percentuale nel caso si rete fissa e mobile, ovvero con disponibilità di velocità di connessione inferiore a 2Mbps.

La persistenza del *digitai divide* incide negativamente sulla qualità della vita delle popolazioni rurali, sia perché non sono fruibili servizi telematici essenziali quali sp01telli pubblici, ma anche perché riduce la possibilità di informazione e di fornitura di servizi privati con conseguente riduzione della competitività del tessuto produttivo locale (Tab. 6.6).

Inoltre, i dati forniti dal MISE evidenziano il grado di popolazione coperta sulla popolazione residente in riferimento alla velocita della navigazione in rete: inferiore a 30 Mbps, la percentuale si aggira intorno al17% (raddoppiando così il valore nazionale); tale valore diminuisce drasticamente, raggiungendo quota pari allo 0,31 %, per la banda ultralarga con velocità di 100 Mbps: questo conferma che si è ancora lontano dal target europeo (il dettaglio dell'informazione è a livello regionale). A riguardo, nel 2012 è stato approvato il Progetto Strategico Nazionale Banda Ultra Larga, come confermato dall'Accordo di Partenariato.

La pubblicazione annuale dell'ISTAT "cittadini e nuove tecnologie", annualità 2014, fotografa l'utilizzo dei sistemi di comunicazione a banda larga. Più nel dettaglio, si osserva come nel Lazio almeno il 47,4% della popolazione con età superiore ai 14 anni ha ordinato o comperato merci online, dato leggermente al di sopra della media nazionale. Per quanto concerne le piccole e medie imprese attive nel commercio elettronico, sul totale delle PMI presenti nella Regione, solo una quota del 9,86% effettua vendita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI: il dato si dimostra comunque superiore rispetto alla media regionale (8, 19%) (T ab. 6. 7). In riferimento alla percentuale di popolazione che utilizza internet regolarmente, il dato regionale si attesta di 4 punti percentuali sopra il dato nazionale (61,3% contro 57,3%) (Tab. 6.8). Di poco superiore alla media nazionale è il valore riferito alla percentuale di popolazione che utilizza servizi completi di *e-government,* per relazionarsi con la pubblica amministrazione (21,7% contro 21,3%) (Tab. 6.9). Ad oggi secondo le previsioni degli operatori privati, entro la fine del 2015 solo 15 comuni saranno coperti da banda ultralarga. L'obiettivo è quindi quello di raggiungere con i 30 MBps entro il 2020 tutti i 363 comuni restanti ("aree bianche") (Si veda il "Programma Lazio 30 MB (DGR n. 353 del 10/6/2014). Gli abbonati alla banda

larga al di sopra dei 100 Mbps sono invece ad oggi del tutto marginali sia nella realtà nazionale che in quella regionale (Tab. 6.10).

AGGIORNAMENTO DELLA DESCRIZIONE GENERALE DEL CONTESTO IN RELAZIONE AL SISMA DEL CENTRO ITALIA VERIFICATOSI IL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI EVENTI SISMICI

Con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016 è stato dichiarato, ai sensi dell'articolo 5, commi 1 e 1-bis, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, lo stato di emergenza in conseguenza dell'eccezionale evento sismico che ha colpito i territori delle Regioni Lazio, Marche, Umbria e Abruzzo in data 24 agosto 2016.

I successivi eventi sismici verificatisi nelle medesime Regioni del Centro Italia hanno ulteriormente aggravato lo stato emergenziale nelle zone colpite. La Legge 15 dicembre 2016 , n. 229, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, prevede interventi urgenti in favore delle popolazioni colpite.

Gli eventi sismici verificatisi a partire dal 24 agosto 2016 in Centro Italia hanno danneggiato il territorio della Regione Lazio, con impatti che sostanzialmente possiamo classificare in due categorie:

a. Bacino con problemi di distruzione delle strutture ("cratere"):

Rientrano in tali zone i Comuni delimitati negli allegati 1 e 2 della Legge 15 dicembre 2016 , n. 229, di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, per la regione Lazio rappresentati dai 15 Comuni del cosiddetto "cratere".

In tal caso l'impatto ha determinato danni di tipo completamente distruttivo, oltre a un elevatissimo numero di perdite umane. In tali zone sono stati concentrati gli interventi di soccorso, ricognizione e delocalizzazione temporanea di attività produttive e ricostruzione temporanea di ricoveri per le aziende agricole e zootecniche e successivamente sono stati previsti interventi per la ricostruzione con fondi di fonte nazionale, previsti in conformità ai regolamenti (UE) n. 702/2014 e n. 651/2014.

b. Bacino con problemi di abbandono e disincentivazione delle attività economiche e di servizi:

Rientrano in tale areale i Comuni della restante porzione della Provincia di Rieti nonché molti Comuni montani (specificamente zone D della territorializzazione del PSR 2014-2020) delle Province limitrofe. L'impatto verificatosi in tali zone ha determinato lo spopolamento e l'abbandono delle attività economiche, con effetti soprattutto sui servizi e sulle attività produttive, ed in particolare sull'attività agricola.

A ulteriore corredo dell'analisi, si riportano le mappe sottostanti (Fonte: INGV – Istituto Nazionale di geofisica e Vulcanologia, pagina web http://cnt.rm.ingv.it/), nell'ambito delle quali vengono illustrati, con diversi colori, gli impatti dei due eventi del 24 agosto e del 30 ottobre 2016, presi a riferimento in quanto di magnitudo in assoluto più elevata (≥ 6,0° Richter) rispetto agli innumerevoli eventi succedutisi a partire dal mese di agosto 2016. In entrambe le mappe si evidenzia che il danno potenziale (potenziale in quanto non direttamente connesso ad una valutazione delle strutture distrutte ma effettivo nel momento in cui al dato del

"potenziale" si sovrappongono gli esiti dei sopralluoghi effettuati) non esaurisce gli effetti catastrofici del terremoto, in quanto anche la misura del "perceived shaking" va a minare la potenzialità produttiva del territorio, con la disincentivazione delle attività economiche e la spinta all'abbandono e alla marginalizzazione ulteriore delle aree colpite.

Si riportano a seguire i dati di contesto delle aree terremotate (Provincia di Rieti)

Dati Provincia di Rieti

Variabili	*Territorio di riferimento*		*Incidenza % di Rieti sul totale Lazio*
	Provincia di Rieti	*Totale Reg. Lazio*	
N. aziende agricole	9.173	98.220,00	9,34%
SAU (Ha)	86.859	638.600,00	13,60%
N. aziende con allevamenti	2.438	14.502	**16,81%**
Superficie totale (km2)	2.749	17.232,00	15,95%
n. comuni	73	379	19,26%

Fonte: censimento agricoltura 2010

Dai dati riportati in tabella si evince che ancorché l'incidenza percentuale delle aziende agricole della provincia di Rieti sia pari al 9,34% sul totale delle aziende agricole regionali, l'incidenza delle aziende zootecniche è tuttavia quasi il doppio (16,81%) sul totale regionale, e dunque più rilevante.

Ciò significa che il ruolo dell'attività zootecnica nella Provincia di Rieti è centrale all'attività agricola e il rischio del suo abbandono determinerebbe effetti molto gravi sul tessuto produttivo di tale aree rurali, in quanto difficilmente sostituibile da altri tipi di attività.

Eccetto il Comune di Rieti, che peraltro risulta compreso nel cratere sismico, tutti i Comuni della Provincia di Rieti ricadono nelle zone rurali C e D.

Per la precisione, dei 73 Comuni della provincia di Rieti, uno ricade in zona A (Rieti), 27 in zona C e i rimanenti 45 rientrano in zona D.

Si riportano a seguire i dati relativi al n. di aziende agricole e alla SAU ubicate nelle zone rurali C e D della Provincia di Rieti.

Territorializzazione nella Provincia di Rieti

Territorializzazione	**N. AZIENDE**	**SAU (Ha)**
Prov. Rieti : zone c	5.737	24.371

Prov. Rieti: zone d	2.818	53.180
Prov. Rieti: tot c+d	***8.555***	***77.551***
Tutte le zone della provincia rieti	**9.173**	**86.859,38**
Tutte le zone della reg. Lazio	**98.220,00**	**638.600,00**
Incidenza zone c+d rieti su tot provinciale	***93,26%***	***89,28%***
Incidenza zone c+d rieti su tot regionale	**8,76%**	**12,14%**

Come si può dedurre dalla tabella, le aree rurali interessate dal fenomeno sismico includono l'8,76 % delle aziende agricole regionali e il 12,14% della SAU regionale.

Dati riferiti ai 15 Comuni del "cratere"

COMUNE	**SUPERFICIE TOTALE (KM2)**	**SAU (Ha)**	**N. AZIENDE AGRICOLE**	**ALL. BOVINI**	**ALL. OVI-CAPRINI**	**ALL. EQUINI**
ACCUMOLI	174,43	2902,18	57	25	9	n.d.
AMATRICE	86,89	5168,57	181	100	38	n.d.
ANTRODOCO	64	1978,6	79	25	79	53
BORBONA	46,34	1366,96	39	18	19	6
BORGOVELINO	17,33	691,24	53	6	13	20
CASTEL SANT'ANGELO	31,31	645,96	65	30	58	53
CITTAREALE	58,97	1360,18	43	23	17	26
LEONESSA	204,85	7036,44	189	108	75	90
MICIGLIANO	37,44	789,7	17	10	14	23
POSTA	66,2	2127,39	54	35	27	29
CANTALICE	37,71	1112,03	130	59	65	74
CITTADUCALE	70,95	2017,58	143	66	104	110
POGGIO BUSTONE	22,33	447,46	104	59	60	66
RIETI	206,52	9377,16	622	319	268	284
RIVODUTRI	26,85	880,27	89	36	39	32
TOTALE	**1.152,12**	**37.901,72**	**1.865,00**	**919,00**	**885,00**	**866,00**

N.B. in una stessa azienda possono essere presenti più tipologie di allevamenti, quindi il totale delle aziende

con allevamenti potrebbe contenere delle sovrapposizioni

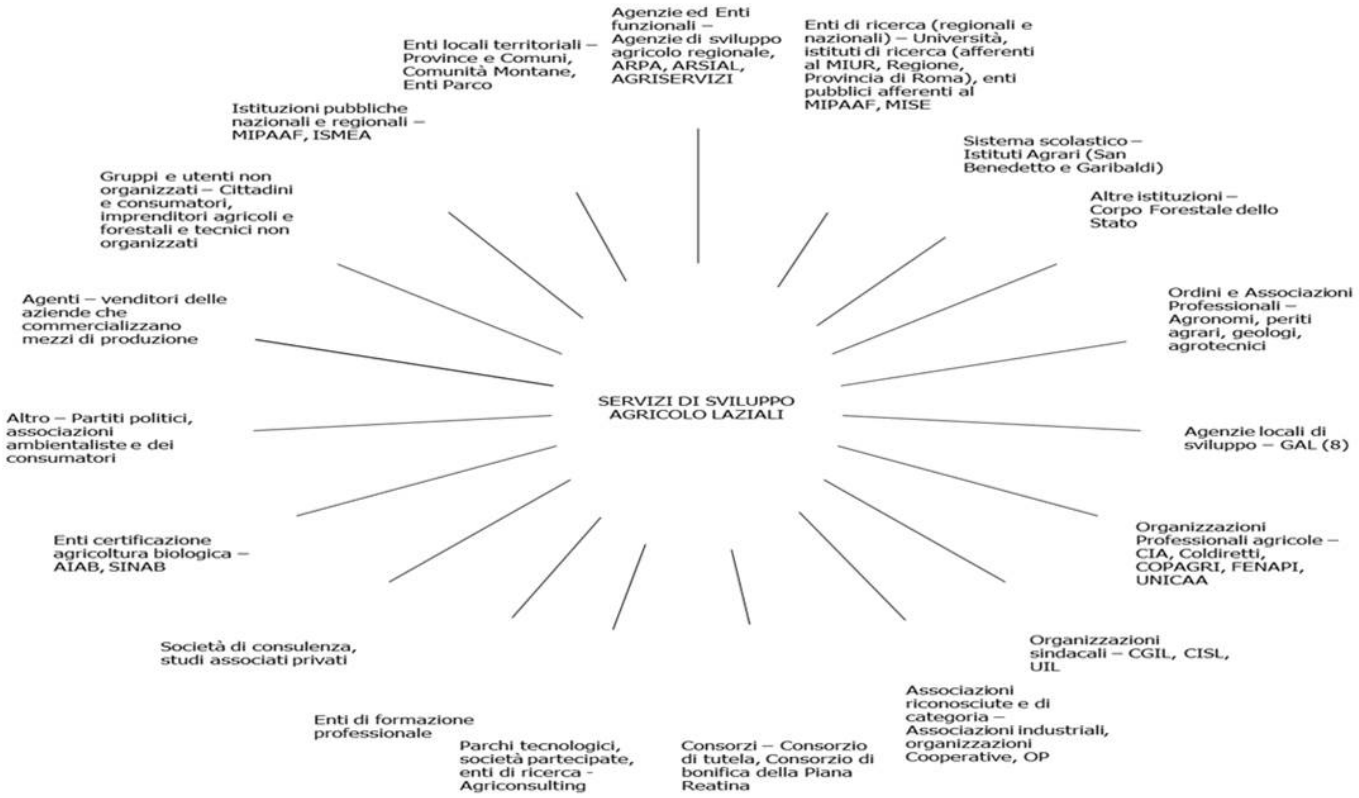

Fig. 1.1: Enti di ricerca in agricoltura attivi nella Regione Lazio

Zone	Nessuno	Informazione	Formazione	Consulenza	Inform + formazione	Inform + consulenza	Form + consulenza	Inform + form + consulenza	totale
A	23,8	9,5	2,4	7,1	4,8	19	4,8	28,6	100
B	18,3	7,3	0	6,4	0	20,2	0,9	46,8	100
C	18,2	8,8	0,6	12,2	2,8	29,8	1,1	26,5	100
D	28,2	5,1	0	5,1	2,6	30,8	0	28,2	100

Fonte: De Rosa et al. 2013

Tab. 1.1 Utilizzo di servizi di sviluppo agricolo per area PSR

Titolo di studio	*maschi*		*femmine*		*totale*	
	2010	*2000*	*2010*	*2000*	*2010*	*2000*
Laurea - Indirizzo Agrario	0,6	0,4	0,2	0,2	0,5	0,4
Laurea - Altro tipo	5,4	2,9	5	2,2	5,2	2,7
Diploma superiore - Indirizzo Agrario	1,9	2	0,5	1,2	1,4	1,7
Diploma superiore - Altro tipo	19,7	16,4	19,8	15,3	19,7	16
Diploma di qualifica - Indirizzo Agrario	0,5	0	0,1	0	0,4	0
Diploma di qualifica - Altro tipo	3,5	0	2,6	0	3,2	0
Scuola media inferiore	34	26	29,7	21,9	32,5	24,8
Scuola elementare	32	45,8	38	48,6	34,1	46,7
Nessun titolo	2,3	6,4	4,1	10,5	2,9	7,7
Totale	100	100	100	100	100	100

Fonte: Istat, V e VI CGA.

Tabella 1.2 Titolo di studio del capo azienda (Lazio - confronto 2010-2000)

Classificazione	**Valori assoluti**			**Percentuali (%)**			**Valori Medi (%)**	
	Aziende (n.)	SAU (ha)	UBA (n.)	Aziende	SAU	UBA	SAU	UBA
A1 Marginali	23.141	32.817	2.849	23,6	5,1	0,8	1,4	0,1
A2 Fruizione	25.641	41.006	2.771	26,1	6,4	0,7	1,6	0,1
A3 Destrutturate	3.749	14.201	1.326	3,8	2,2	0,4	3,8	0,4
B1 Tradizionali	3.498	20.390	971	3,6	3,2	0,3	5,8	0,3
B2 Commerciali	8.066	98.970	2.917	8,2	15,5	0,8	12,3	0,4
B3 Associate	5.545	27.625	4.560	5,6	4,3	1,2	5	0,8
B4 Focalizzate	6.281	70.683	17.792	6,4	11,1	4,7	11,3	2,8
C1 Prossimità	10.742	47.305	13.861	10,9	7,4	3,7	4,4	1,3
C2 Allevamenti Estensivi	6.881	127.452	101.472	7	20	26,8	18,5	14,7
C3 Allevamenti Intensivi	2.839	74.469	201.204	2,9	11,7	53,2	26,2	70,9
C4 Innovative	1.833	83.682	28.201	1,9	13,1	7,5	45,7	15,4
Lazio	98.216	638.602	377.925	100	100	100	6,5	3,8

Fonte: "L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010", Università di Cassino e Regione Lazio (2013)

Tab. 2.1.1: Caratteristiche strutturali delle aziende agricole della Regione Lazio

Gruppi	**Peso aziende su totale regionale**	**Peso Sau su totale regionale**	**Peso Uba su totale regionale**	**Incidenza Standard output**	**Incidenza Asse 1 su totale aziende**	**Incidenza Asse 2 su totale aziende**	**Incidenza Asse 3 su totale aziende**	**Incidenza pagamenti diretti su ricavi**	**Età media capoazienda**
GRUPPO A	53,5	13,8	1,9	12,6	1,4	2,0	0,0	72,3	62
GRUPPO B	23,8	34,1	7,0	35,1	2,8	3,2	0,1	19,9	58
GRUPPO C	22,7	52,1	91,2	52,1	4,9	7,8	0,4	19,7	55

Fonte: "L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010", Università di Cassino e Regione Lazio (2013)

Tab. 2.1.2: Caratteristiche salienti dei profili analizzati aggregati per gruppo

Gruppi	Peso Sau Zona A	Peso Sau Zona B	Peso Sau Zona C	Peso Sau Zona D	Peso Sau Montagna	Peso Sau Collina Interna	Peso Sau Collina Litoranea	Peso Sau Pianura	Peso Sau Regionale
GRUPPO A	1,30%	1,10%	10,40%	1,00%	1,90%	9,40%	0,90%	1,50%	13,80%
GRUPPO B	5,60%	6,50%	16,60%	5,40%	7,10%	15,10%	2,50%	9,50%	34,10%
GRUPPO C	8,50%	6,20%	27,30%	10,10%	11,70%	26,10%	3,30%	11,00%	52,10%
TOTALE	15,50%	13,70%	54,30%	16,50%	20,70%	50,60%	6,70%	22,00%	100,00%

Fonte: "L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010", Università di Cassino e Regione Lazio (2013).

Tab. 2.1.3 caratteristiche salienti dei profili analizzati aggregati per caratteristiche territoriali.

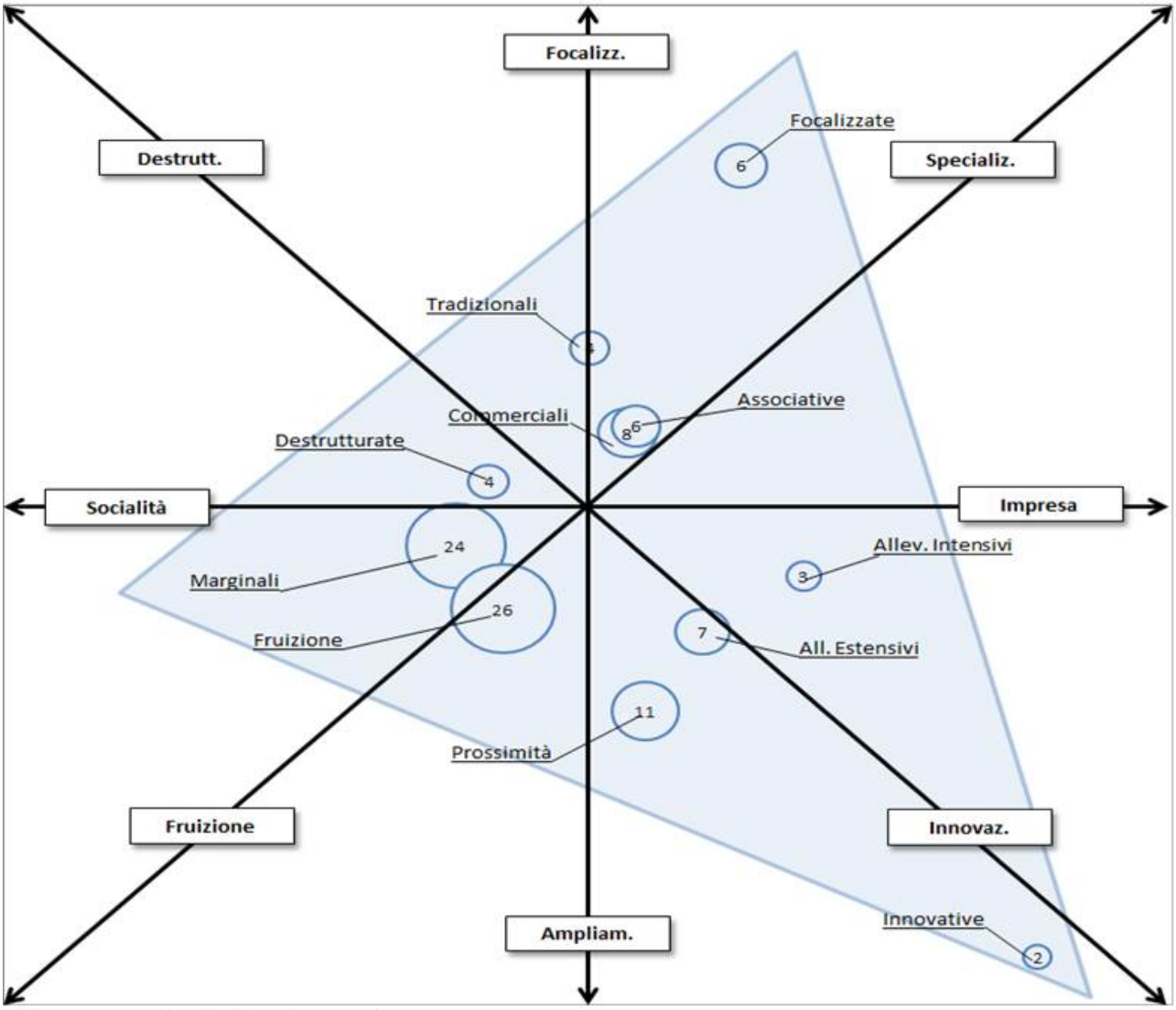

Elaborazione Università di Cassino (2013).
I numeri indicano la percentuale dei aziende agricole laziali che ricadono nel profilo.
Il triangolo ombreggiato indica lo spazio dove ricade la maggior parte delle aziende laziali.

Fig. 2.1: Mappa Concettuale Empirica per l'Analisi dell'Agricoltura del Lazio

Indice	Definizione	UM	Dimensione					Media
			Piccole	Medio Piccole	Medie	Medio Grandi	Grandi	
VA	Aziende rappresentate	numero	26.433	6.533	4.763	4.201	382	42.312
	Valore Aggiunto	€	€ 11.120,00	€ 24.021,00	€ 39.390,00	€ 96.872,00	€ 502.275,00	€ 29.239,00

Fonte: RICA – INEA 2011.

Tab. 2.1 Valore Aggiunto per dimensione dell'azienda agricola

Tipologie aziendali	caratteristiche del capo-azienda			distribuzione % delle aziende del profilo per forma giuridica e classe di ampiezza della famiglia				
	media gg lav.	età media	% donne	1 componente	2 componente	3 componente	4 o più	società
A1 Marginali	80	71	39,1	36,7	47,8	10,4	5,1	0
A2 Fruizione	68	53	38,9	20,8	33,3	16,7	29,1	0
A3 Destrutturate	59	61	39,1	34,1	35,7	12,6	16,8	0,9
B1 Tradizionali	108	68	39,3	26,4	45	16,9	11,7	0
B2 Commerciali	136	50	31	41,5	24,2	11,4	17,7	5,2
B3 Associate	127	63	34	23,5	39	17,7	19,4	0,4
B4 Focalizzate	117	58	35,8	27,2	33,5	16,8	21	1,6
C1 Prossimità	130	59	35,2	25,5	36,4	16,3	21,1	0,7
C2 Allevamenti Estensivi	259	52	32,7	33,3	36,7	14,6	15,1	0,3
C3 Allevamenti Intensivi	274	49	27,2	10,4	20,4	20,7	44,2	4,3
C4 Innovative	227	49	29,2	19	18,9	14,8	24,8	22,4
Lazio	113	59	36,5	28,6	36,7	14,6	18,9	1,2

Fonte: "L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010", Università di Cassino e Regione Lazio, 2013

Tab. 2.2: Caratteristiche socio-demografiche delle aziende agricole della Regione Lazio

Tipologie aziendali	Incidenza %.	Media	Incidenza % sul n. aziende con canale commeciale:					Incidenza % n. az. con	
	Standard Output	Standard Output	Diretto	Altre Az. Agr.	Impr. Industr.	Impr. Commer.	Org. Associat.	Prod.ni Tipiche	Prod.ni Bio
A1 Marginali	3,3	3.532,50	0,2	0,1	10,3	6,6	0,8	5,4	4,9
A2 Fruizione	8,3	7.955,00	0,4	0,3	24,4	12,7	11,4	14,3	11,2
A3 Destrutturate	1	6.729,70	0,5	0,5	0,9	1,4	2,1	1,5	0,8
B1 Tradizionali	2,4	17.034,90	0,4	0,5	5,5	10,8	4,5	1,2	2,2
B2 Commerciali	16,7	50.627,40	1,5	0,7	9,4	21,1	17,1	2,3	12,1
B3 Associate	8,2	36.370,90	1,6	0,4	3,5	2,7	38,9	37,1	8,1
B4 Focalizzate	7,8	30.348,10	5,8	84,3	2,1	6,6	5,6	7,5	8
C1 Prossimità	8,8	20.100,20	69,7	0	2,1	7,8	4,5	8,3	16,6
C2 Allevamenti Estensivi	13,5	48.079,80	9,3	2,9	15,4	16,7	5,7	9,8	14,8
C3 Allevamenti Intensivi	20,3	175.103,60	3,7	5	22,8	8,5	6,3	7,4	3,5
C4 Innovative	9,5	126.176,00	6,9	5,3	3,7	5	3	5,3	17,9
Lazio	100	24.907,80	100	100	100	100	100	100	100

Fonte: "L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010", Università di Cassino e Regione Lazio, 2013

Tab. 2.3: Caratteristiche commerciali delle aziende agricole della Regione Lazio

Tipologie aziendali	A	B	C	D	TOTALE	A	B	C	D	TOTALE
A1 Marginali	2.836	1.232	25.445	3.305	32.817	0,40%	0,20%	4,00%	0,50%	5,10%
A2 Fruizione	3.265	3.507	31.641	2.593	41.006	0,50%	0,50%	5,00%	0,40%	6,40%
A3 Destrutturate	2.473	2.094	9.300	334	14.201	0,40%	0,30%	1,50%	0,10%	2,20%
B1 Tradizionali	3.059	4.804	12.083	444	20.390	0,50%	0,80%	1,90%	0,10%	3,20%
B2 Commerciali	15.936	17.395	40.481	25.158	98.970	2,50%	2,70%	6,30%	3,90%	15,50%
B3 Associate	2.987	8.137	16.229	273	27.625	0,50%	1,30%	2,50%	0,00%	4,30%
B4 Focalizzate	13.966	11.019	37.111	8.587	70.683	2,20%	1,70%	5,80%	1,30%	11,10%
C1 Prossimità	5.642	4.590	32.611	4.461	47.305	0,90%	0,70%	5,10%	0,70%	7,40%
C2 Allevamenti Estensivi	16.621	9.732	74.616	26.484	127.452	2,60%	1,50%	11,70%	4,10%	20,00%
C3 Allevamenti Intensivi	15.981	17.337	35.000	6.151	74.469	2,50%	2,70%	5,50%	1,00%	11,70%
C4 Innovative	16.316	7.717	32.362	27.287	83.682	2,60%	1,20%	5,10%	4,30%	13,10%
TOTALE	99.082	87.564	346.879	105.077	638.602	15,50%	13,70%	54,30%	16,50%	100,00%

Fonte: "L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010", Università di Cassino e Regione Lazio, 2013

Tab. 2.4: Caratteristiche territoriali per zona PSR

Tipologie aziendali	Montagna	Collina interna	Collina Litoranea	Pianura	Totale	Montagna	Collina interna	Collina Litoranea	Pianura	Totale complessivo
A1 Marginali	6.339	22.598	1.908	1.973	32.817	1,0%	3,5%	0,3%	0,3%	5,1%
A2 Fruizione	5.402	28.370	3.025	4.209	41.006	0,8%	4,4%	0,5%	0,7%	6,4%
A3 Destrutturate	628	8.872	1.106	3.595	14.201	0,1%	1,4%	0,2%	0,6%	2,2%
B1 Tradizionali	843	11.598	1.593	6.356	20.390	0,1%	1,8%	0,2%	1,0%	3,2%
B2 Commerciali	33.709	34.332	4.911	26.017	98.970	5,3%	5,4%	0,8%	4,1%	15,5%
B3 Associate	481	15.639	2.867	8.638	27.625	0,1%	2,4%	0,4%	1,4%	4,3%
B4 Focalizzate	10.224	34.706	6.334	19.419	70.683	1,6%	5,4%	1,0%	3,0%	11,1%
C1 Prossimità	6.671	30.620	3.122	6.893	47.305	1,0%	4,8%	0,5%	1,1%	7,4%
C2 Allevamenti Estensivi	30.853	69.250	8.966	18.383	127.452	4,8%	10,8%	1,4%	2,9%	20,0%
C3 Allevamenti Intensivi	8.296	35.989	3.541	26.643	74.469	1,3%	5,6%	0,6%	4,2%	11,7%
C4 Innovative	28.701	30.883	5.657	18.442	83.682	4,5%	4,8%	0,9%	2,9%	13,1%
TOTALE	132.147	322.858	43.029	140.568	638.602	20,7%	50,6%	6,7%	22,0%	100,0%

Fonte: "L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010", Università di Cassino e Regione Lazio, 2013

Tab. 2.5: Caratteristiche territoriali per zona altimetrica delle aziende agricole della Regione Lazio

Tipologie aziendali	Interventi per Asse PSR 2007-2013:			Incidenza media sul tot ricavi lordi di		
	1	2	3	Vendite	Altre attività	Pag. diretti
A1 Marginali	1,4	2	0	17,3	0,7	82
A2 Fruizione	1,5	2	0	34,4	0,9	64,7
A3 Destrutturate	1,1	1,5	0,1	33,7	1,5	64,8
B1 Tradizionali	2,1	1,9	0	65,3	0,9	33,8
B2 Commerciali	3,4	3	0,1	77	1,6	21,4
B3 Associate	2,5	2,3	0,1	88,7	0,3	11
B4 Focalizzate	2,8	5,1	0,1	81,2	0,7	18,1
C1 Prossimità	2,1	4,8	0,1	80,6	1,1	18,3
C2 Allevamenti Estensivi	4,7	10,3	0,1	67,3	5,3	27,4
C3 Allevamenti Intensivi	9,8	5,7	0,5	80,9	5,6	13,5
C4 Innovative	14	19,1	3,6	60,4	30,8	8,7
Lazio	2,6	3,6	0,1	60,7	2,3	36,9

Fonte: "L'agricoltura del Lazio: un'analisi dei dati del Censimento 2010", Università di Cassino e Regione Lazio, 2013

Tab. 2.6 Accesso alle politiche delle aziende agricole della Regione Lazio

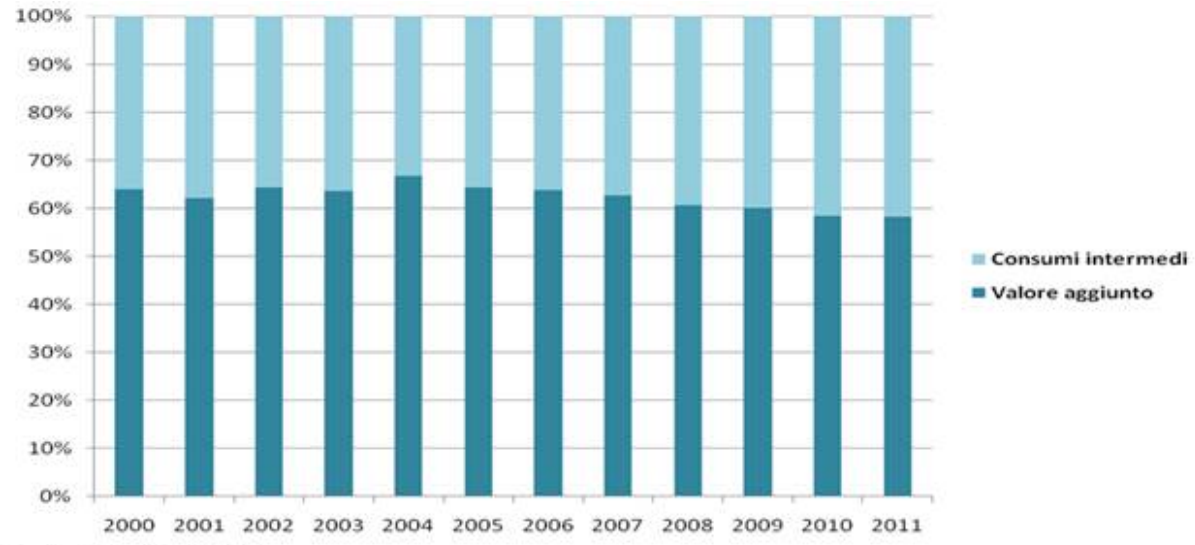

Fonte: ISTAT (2011).

Fig.3.1 Valore aggiunto, consumi intermedi della branca agricoltura nel Lazio – Anni 2000-2011 (%)

N. Aziende con produzione olive

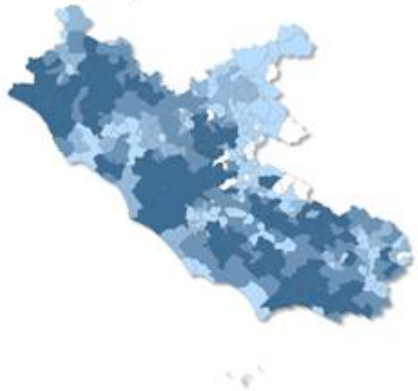

- Assenza
- Da 1 a 50 aziende
- Da 51 a 100 aziende
- Da 101 a 250 aziende
- Oltre 250 aziende

Superficie ad olivo (ha)

- Assenza
- Da 0,1 a 50 ha
- Da 51 a 150 ha
- Da 151 a 300 ha
- Oltre 300 ha

N. Aziende con produzione cereali

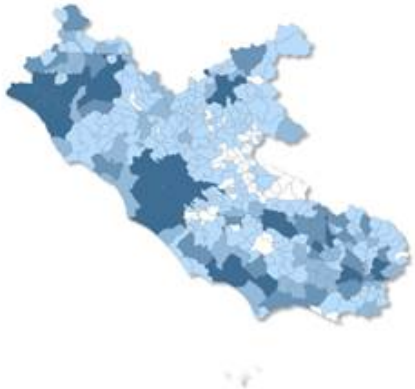

- Assenza
- Da 1 a 50 aziende
- Da 51 a 100 aziende
- Da 101 a 250 aziende
- Oltre 250 aziende

Superficie a cereali (ha)

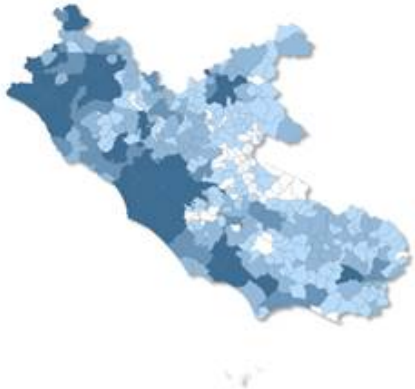

- Assenza
- Da 0,1 a 100 ha
- Da 101 a 500 ha
- Da 501 a 1000 ha
- Oltre 1000 ha

N. aziende con produzione di uva

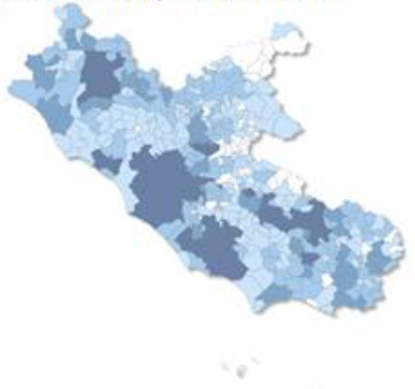

- Assenza
- Da 1 a 25 aziende
- Da 26 a 100 aziende

Superficie a vite (ha)

- Assenza
- Da 0,1 a 20 ha
- Da 21 a 100 ha

Fonte: Elaborazione su dati VI CGA ISTAT, 2010.

Figura 3.2 Distribuzione territoriale aziende produttrici per filiera analizzata

Utilizzazione dei terreni	Numero di aziende				Superfici (ha)			
	2000	2010	Variazione 2000-2010	Variazione 2000-2010 (%)	2000	2010	Variazione 2000-2010	Variazione 2000-2010 (%)
cereali per la produzione di granella	38.456	16.868	-21588	-56%	143261,5	103189,2	-40072,3	-28%
ortive	17.022	7.060	-9962	-59%	16259,4	19909,4	3650,0	22%
fiori e piante ornamentali	985	558	-427	-43%	986,9	1152,2	165,3	17%
vite	69.371	20.529	-48842	-70%	29533,4	16822,3	-12711,1	-43%
olivo per la produzione di olive da tavola e da olio	112.937	67.996	-44941	-40%	76093,2	67438,0	-8655,3	-11%
fruttiferi	42.550	15.323	-27227	-64%	38701,9	36318,8	-2383,1	-6%
vite	69.371	20.529	-48842	-70%	29533,4	16822,3	-12711,1	-43%
olivo per la produzione di olive da tavola e da olio	112.937	67.996	-44941	-40%	76093,2	67438,0	-8655,3	-11%

Fonte: ISTAT (2011)

Tab.3.1: Utilizzazione dei terreni, per numero di aziende e superfici aziendali

Territorio	SAU totale	Totale coltivazioni legnose agrarie	vite	olivo per la produzione di olive da tavola e da olio	agrumi	fruttiferi	vivai	altre coltivazioni legnose agrarie	coltivazioni legnose agrarie in serra
Viterbo	31%	32%	18%	20%	0%	61%	9%	11%	4%
Rieti	14%	10%	4%	16%	0%	4%	5%	11%	1%
Roma	28%	24%	43%	25%	21%	14%	33%	15%	18%
Latina	14%	18%	24%	15%	77%	19%	41%	54%	63%
Frosinone	14%	15%	11%	24%	2%	1%	12%	8%	15%
Lazio	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

Fonte: ISTAT (2011)

Tab.3.2 : Distribuzione territoriale delle superfici coltivate per le principali coltivazioni legnose regionali

Territorio	Numero	% di colonna
Viterbo	415	12%
Rieti	169	5%
Roma	1832	53%
Latina	488	14%
Frosinone	534	16%
Lazio	3438	100%

Fonte: ISTAT (2011)

Tab.3.3: Numero di industrie di trasformazione alimentari, delle bevande e del tabacco

Tipo allevamento	numero aziende				numero capi			
	Anno 2000	Anno 2010	Var. ass.	Var. %	Anno 2000	Anno 2010	Var. ass.	Var.%
totale bovini	10.872	8.691	-2181	-20%	239.457	218.642	-20815	-9%
totale bufalini	647	592	-55	-9%	33.518	62.876	29358	88%
totale equini	5.996	3.827	-2169	-36%	22.795	21.762	-1033	-5%
totale ovini	10.635	3.154	-7481	-70%	630.510	592.115	-38395	-6%
totale caprini	2.731	722	-2009	-74%	37.363	27.982	-9381	-25%
totale suini	13.809	901	-12908	-93%	83.813	77.183	-6630	-8%
totale avicoli	18.181	1.416	-16765	-92%	2.718.822	4.516.832	1798010	66%
totale conigli	10.133	586	-9547	-94%	397.231	206.318	-190913	-48%
totale	75.004	21.899	-53115	-71%	4.165.509	5.725.720	1.560.201	37%

Fonte: ISTAT (2011)

Tab.3.4 : Numero di aziende per tipologie di capi allevati e numero di capi allevati

Provincia	Frutta in guscio	%	Funghi	%	Ortofrutta	%	Totale	%
Viterbo	7	100%	-	-	4	14%	11	31%
Rieti	-	-	-	-	-	-	-	0%
Roma	-	-	-	-	2	7%	2	6%
Latina	-	-	1	100%	22	79%	23	64%
Frosinone	-	-	-	-	-	-	-	0%
Totale	7	100%	1	100%	28	100%	36	100%

Fonte: Mipaaf (2011)

Tab.3.5 : OP presenti nella Regione Lazio per OCM ortofrutta

Superfici	Pianura		Collina		Montagna		Totale	
	(ha)	%	(ha)	%	(ha)	%	(ha)	%
1 - Superfici Artificiali	**89.047**	**9,64**	**13.430**	**2,85**	**1.573**	**0,49**	**104.051**	**6,06**
1.1 Zone urbanizzate	62.504	6,77	12.087	2,57	1.352	0,42	75.943	4,42
1.2 Zone industr., comm. i e reti di comunicaz.	18.055	1,95	1.016	0,22	120	0,04	19.191	1,12
1.3 Zone estrattive, discariche e cantieri	4.111	0,45	274	0,06	14	0	4.398	0,26
1.4 Zone verdi artificiali non agricole	4.377	0,47	54	0,01	88	0,03	4.518	0,26
2 - Superfici Agricole Utilizzate	**699.795**	**75,76**	**246.176**	**52,29**	**30.721**	**9,52**	**976.691**	**56,87**
2.1 Seminativi	406.157	43,97	82.585	17,54	10.229	3,17	498.970	29,06
2.2 Colture permanenti	86.541	9,37	57.655	12,25	451	0,14	144.647	8,42
2.3 Prati stabili	5.751	0,62	1.145	0,24	2.398	0,74	9.293	0,54
2.4 Zone agricole eterogenee	201.347	21,8	104.791	22,26	17.643	5,47	323.781	18,85
3 - Territori Boscati	**123.456**	**13,37**	**196.770**	**41,79**	**290.333**	**89,96**	**610.559**	**35,55**
3.1 Zone boscate	87.709	9,5	144.615	30,71	194.522	60,28	426.845	24,86
3.2 Zone con vegetazione arbust. e/o erbacea	28.588	3,09	35.990	7,64	75.966	23,54	140.544	8,18
3.3 Zone aperte con vegetazione rada	7.159	0,78	16.165	3,43	19.845	6,15	43.169	2,51
4 - Zone Umide	**576**	**0,06**	**86**	**0,02**	**0**	**0**	**662**	**0,04**
4.1 Zone umide interne	471	0,05	86	0,02	0	0	557	0,03
4.2 Zone umide marittime	105	0,01	0	0	0	0	105	0,01
5 - Corpi idrici	**10.847**	**1,17**	**14.367**	**3,05**	**95**	**0,03**	**25.309**	**1,47**
5.1 Acque continentali	10.847	1,17	14.367	3,05	95	0,03	25.309	1,47
Totale 2006	***923.721***	**100**	***470.829***	**100**	***322.722***	**100**	***1.717.271***	**100**

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati della carta dell'uso del suolo Corine Land Cover 1:100.000 (2006)

Tab. 4.1.1: Uso del suolo per pianura, collina e montagna secondo la Carta Regionale del 2006 (classificazione del II livello del Corine Land Cove

Superfici	Pianura		Collina		Montagna		Totale	
	(ha)	%	(ha)	%	(ha)	%	(ha)	%
1 - Superfici Artificiali	**83.552**	**9,05**	**13.621**	**2,89**	**2.115**	**0,66**	**99.287**	**5,78**
1.1 Zone urbanizzate	59.454	6,44	12.086	2,57	1.344	0,42	72.884	4,24
1.2 Zone industr., comm.i e reti di comunicaz.	16.003	1,73	1.104	0,23	683	0,21	17.790	1,04
1.3 Zone estrattive, discariche e cantieri	3.931	0,43	238	0,05	25	0,01	4.194	0,24
1.4 Zone verdi artificiali non agricole	4.163	0,45	193	0,04	63	0,02	4.419	0,26
2 - Superfici Agricole Utilizzate	**704.771**	**76,3**	**244.603**	**51,95**	**30.980**	**9,6**	**980.354**	**57,09**
2.1 Seminativi	404.409	43,78	77.064	16,37	7.305	2,26	488.778	28,46
2.2 Colture permanenti	90.836	9,83	58.894	12,51	478	0,15	150.207	8,75
2.3 Prati stabili	8.015	0,87	1.403	0,3	2.095	0,65	11.512	0,67
2.4 Zone agricole eterogenee	201.512	21,82	107.242	22,78	21.103	6,54	329.857	19,21
3 - Territori Boscati	**123.864**	**13,41**	**198.151**	**42,09**	**289.532**	**89,72**	**611.547**	**35,61**
3.1 Zone boscate	91.010	9,85	147.416	31,31	195.059	60,44	433.486	25,24
3.2 Zone con vegetazione arbust. e/o erbacea	26.877	2,91	35.887	7,62	68.144	21,12	130.907	7,62
3.3 Zone aperte con vegetazione rada	5.977	0,65	14.848	3,15	26.329	8,16	47.154	2,75
4 - Zone Umide	**648**	**0,07**	**88**	**0,02**	**0**	**0**	**736**	**0,04**
4.1 Zone umide interne	575	0,06	88	0,02	0	0	662	0,04
4.2 Zone umide marittime	74	0,01	0	0	0	0	74	0
5 - Corpi idrici	**10.883**	**1,18**	**14.367**	**3,05**	**95**	**0,03**	**25.345**	**1,48**
5.1 Acque continentali	10.883	1,18	14.367	3,05	95	0,03	25.345	1,48
Totale 2000	***923.718***	**100**	***470.829***	**100**	***322.722***	**100**	***1.717.269***	**100**

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati della carta dell'uso del suolo Corine Land Cover 1:100.000 (2000)

Tab. 4.1.2: Uso del suolo per pianura, collina e montagna secondo la Carta Regionale del 2000 (classificazione del II livello del Corine Land Cove

Superfici	Pianura		Collina		Montagna		Totale	
	(ha)	%	(ha)	%	(ha)	%	(ha)	%
1 - Superfici Artificiali	**80.020**	**8,66**	**12.967**	**2,75**	**2.113**	**0,65**	**95.100**	**5,54**
1.1 Zone urbanizzate	57.708	6,25	11.409	2,42	1.317	0,41	70.434	4,1
1.2 Zone industr., comm.i e reti di comunicaz.	14.502	1,57	1.057	0,22	683	0,21	16.241	0,95
1.3 Zone estrattive, discariche e cantieri	3.648	0,39	308	0,07	51	0,02	4.007	0,23
1.4 Zone verdi artificiali non agricole	4.163	0,45	193	0,04	63	0,02	4.419	0,26
2 - Superfici Agricole Utilizzate	**708.314**	**76,68**	**245.282**	**52,1**	**30.982**	**9,6**	**984.578**	**57,33**
2.1 Seminativi	408.305	44,2	77.881	16,54	7.305	2,26	493.491	28,74
2.2 Colture permanenti	91.637	9,92	59.070	12,55	478	0,15	151.186	8,8
2.3 Prati stabili	8.193	0,89	1.403	0,3	2.095	0,65	11.690	0,68
2.4 Zone agricole eterogenee	200.179	21,67	106.928	22,71	21.105	6,54	328.211	19,11
3 - Territori Boscati	**123.880**	**13,41**	**198.125**	**42,08**	**289.532**	**89,72**	**611.537**	**35,61**
3.1 Zone boscate	91.036	9,86	147.455	31,32	194.947	60,41	433.437	25,24
3.2 Zone con vegetazione arbust. e/o erbacea	26.829	2,9	35.834	7,61	68.242	21,15	130.905	7,62
3.3 Zone aperte con vegetazione rada	6.014	0,65	14.837	3,15	26.343	8,16	47.195	2,75
4 - Zone Umide	**648**	**0,07**	**88**	**0,02**	**0**	**0**	**736**	**0,04**
4.1 Zone umide interne	575	0,06	88	0,02	0	0	662	0,04
4.2 Zone umide marittime	74	0,01	0	0	0	0	74	0
5 - Corpi idrici	**10.856**	**1,18**	**14.367**	**3,05**	**95**	**0,03**	**25.318**	**1,47**
5.1 Acque continentali	10.856	1,18	14.367	3,05	95	0,03	25.318	1,47
Totale 1990	***923.718***	**100**	***470.829***	**100**	***322.722***	**100**	***1.717.269***	**100**

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting su dati della carta dell'uso del suolo Corine Land Cover 1:100.000 (1990)

Tab. 4.1.3: Uso del suolo per pianura, collina e montagna secondo la Carta Regionale del 1990 (classificazione del II livello del Corine Land Cove

TIPOLOGIA	Numero SIC/ZPS adottati con DGR o DCR	Numero SIC/ZPS con misure di conservazione in corso di adozione tramite DGR	N.SIC /ZPS senza piani /misure finanziati,o con piani redatti non adottati	TOTALE
TERRESTRI	6 (di cui 2 anche ZPS)	142 SIC	15 SIC (13 finanziati)	182 SIC
			37 ZPS	39 ZPS
MARINI	4 SIC	-	15 SIC	-

Fonte: Regione Lazio, 2015

Tab. 4.2 Stato di avanzamento della pianificazione nei siti Natura 2000

Regione/Provincia autonoma	Distribuzione stazioni per soglia di concentrazione°					P2*	P3**	P4***
	0-24,99 mg/l NO3	25-39,99 mg/l NO3	40-50 mg/l NO3	>50 mg/l NO3	TOTALE			
	n.					%		
Abruzzo	241	28	12	60	341	8,21	3,52	17,6
Basilicata	71	16	7	33	127	12,6	5,51	25,98
Bolzano	32	1	0	0	33	3,03	0	0
Calabria	-	-	-	-	-	-	-	-
Campania	210	30	31	20	291	10,31	10,65	6,87
Emilia-Romagna	392	66	36	55	549	12,02	6,56	10,02
Friuli-Venezia Giulia	128	35	7	3	173	20,23	4,05	1,73
Lazio	**84**	**8**	**3**	**16**	**111**	**7,21**	**2,7**	**14,41**
Liguria	177	6	3	13	199	3,02	1,51	6,53
Lombardia	290	83	37	20	430	19,3	8,6	4,65
Marche	151	24	18	35	228	10,53	7,89	15,35
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	374	123	41	50	588	20,92	6,97	8,5
Puglia	207	89	41	112	449	19,82	9,13	24,94
Sardegna	210	48	33	97	388	12,37	8,51	25
Sicilia	301	45	16	62	424	10,61	3,77	14,62
Toscana	370	43	18	27	458	9,39	3,93	5,9
Trento	12	0	0	0	12	0	0	0
Umbria	137	58	17	64	276	21,01	6,16	23,19
Valle d'Aosta	47	0	0	0	47	0	0	0
Veneto	255	47	18	21	341	13,78	5,28	6,16
ITALIA	**3.689**	**750**	**338**	**688**	**5.465**	**13,72**	**6,18**	**12,59**

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati delle regioni e province autonome http://annuario.isprambiente.it/content/temi/?id_area=A03&v=11

Note:

° La distribuzione si riferisce alla ripartizione della media quadriennale delle concentazioni nelle diverse classi

* Percentuale di stazioni con media quadriennale di concentrazione rientrante nella soglia di attenzione

** Percentuale di stazioni con media quadriennale di concentrazione rientrante nella soglia di pericolo

*** Percentuale di stazioni con media quadriennale di concentrazione rientrante nella soglia di forte inquinamento

Tab.4.3: Concentrazione di nitrati nelle acque sotterranee (2008-2011)

Regione/Provincia autonoma	Distribuzione stazioni per soglia di concentrazione°					P2*	P3**	P4***
	0-1,99 mg/l NO3	2-9,99 mg/l NO3	10-25 mg/l NO3	>25 mg/l NO3	TOTALE			
	n.					%		
Abruzzo	27	66	28	2	123	53,66	22,76	1,63
Basilicata	6	16	8	4	34	47,06	23,53	11,76
Bolzano	10	11	0	0	21	52,38	0	0
Calabria	130	41	4	0	175	23,43	2,29	0
Campania	23	85	29	7	144	59,03	20,14	4,86
Emilia-Romagna	36	81	68	10	195	41,54	34,87	5,13
Friuli-Venezia Giulia	62	238	29	5	334	71,26	8,68	1,5
Lazio	**80**	**48**	**22**	**3**	**153**	**31,37**	**14,38**	**1,96**
Liguria	97	47	5	1	150	31,33	3,33	0,67
Lombardia	5	89	69	22	185	48,11	37,3	11,89
Marche	95	27	12	1	135	20	8,89	0,74
Molise	-	-	-	-	-	-	-	-
Piemonte	62	116	19	0	197	58,88	9,64	0
Puglia	48	27	3	0	78	34,62	3,85	0
Sardegna	322	161	39	6	528	30,49	7,39	1,14
Sicilia	120	118	82	103	423	27,9	19,39	24,35
Toscana	197	223	28	2	450	49,56	6,22	0,44
Trento	16	80	6	1	103	77,67	5,83	0,97
Umbria	8	45	14	0	67	67,16	20,9	0
Valle d'Aosta	44	14	0	0	58	24,14	0	0
Veneto	73	177	128	13	391	45,27	32,74	3,32
ITALIA	**1.461**	**1.710**	**593**	**180**	**3.944**	**43,36**	**15,04**	**4,56**

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati delle regioni e province autonome http://annuario.isprambiente.it/content/temi/?id_area=A03&v=11

Note:

° La distribuzione si riferisce alla ripartizione della media quadriennale delle concentazioni nelle diverse classi

* Percentuale di stazioni con media quadriennale di concentrazione rientrante nella soglia di attenzione

** Percentuale di stazioni con media quadriennale di concentrazione rientrante nella soglia di pericolo

*** Percentuale di stazioni con media quadriennale di concentrazione rientrante nella soglia di forte inquinamento

Tab. 4.4 : Concentrazione di nitrati nelle acque superficiali (2008-2011)

CI 40 - Water quality		Gross Nutrient Balance	
NUTS code	Label	Potential surplus of nitrogen (GNS) on agricultural land	
		kg N/ha/year	
EU-27	European Union (27 Member States)	49	2008
IT	Italy	33	2008
	Lazio	22,13	2009

Fonte: Aggiornamento del Rapporto di Valutazione Intermedia 2012

Tab. 4.5 Confronto dei valori del ICC 40 – Qualità dell'acqua - surplus di azoto

Regioni	Fungicidi	Insetticidi e acaricidi	Erbicidi	Vari	Biologici	Totale	T	Xn	NonT
	kg/ha						%		
Toscana	3.55	0.20	0.42	0.13	0.02	4.31	8.5	12.7	78.8
Umbria	1.82	0.05	0.33	0.04	0.03	2.27	7.3	15.1	77.6
Marche	1.15	0.12	0.54	0.08	0.06	1.95	0.9	15.8	83.3
Lazio	1.61	0.29	0.46	2.60	0.02	4.98	6.7	49.0	44.3
Centro Italia	2.21	0.19	0.45	0.83	0.03	3.69	6.6	27.3	66.1
Italia	3.36	0.59	0.65	0.88	0.03	5.50	5.6	25.3	69.1

Fonte: ISTAT (2011)

Tab. 4.6: Quantitativi medi annui di prodotti fitosanitari impiegati nel Centro Italia e percentuale di prodotti Tossici (T) e Nocivi (Xn) rispetto al tota impiegato

Indicatori/indici	U.M.	Regione Lazio totale			Aree svantaggiate Montane			Aree NON svantaggiate		
		2010	2000	diff %	2010	2000	diff %	2010	2000	diff %
Az. Agricole totali (anche senza superfici)	n.	98.023	189.396	-48%	36.111	72.004	-50%	61.912	117.392	-47%
Superficie agricola totale (SAT)	Ha	901.467	1.039.009	-13%	333.104	397.418	-16%	568.363	641.591	-11%
Superficie agricola utilizzata (SAU)	Ha	638.602	720.748	-11%	194.105	232.521	-17%	444.497	488.227	-9%
SAT media per azienda	Ha	9,2	5,5	68%	9,2	5,5	67%	9,2	5,5	68%
SAU media per azienda	Ha	6,5	3,8	71%	5,4	3,2	66%	7,2	4,2	73%
Aziende per classi di SAU										
< 2 Ha	n.	57.232	136.446	-58%	24.523	56.472	-57%	32.709	79.974	-59%
2 - 9,9 Ha	n.	30.299	43.195	-30%	9.168	13.524	-32%	21.131	29.671	-29%
10 - 19,9 Ha	n.	5.026	5.283	-5%	1.169	1.161	0,69%	3.857	4.122	-6%
20 - 49,9 Ha	n.	3.499	2.872	22%	772	510	51%	2.727	2.362	15%
50 Ha e oltre	n.	1.945	1.587	23%	465	330	41%	1.480	1.257	18%
SAU per utilizzazione (Ha)										
Seminativi	Ha	321.593	343.619	-6%	43.858	48.407	-9%	277.735	295.212	-6%
Colture legnose agrarie	Ha	122.300	146.082	-16%	37.282	48.080	-22%	85.018	98.002	-13%
Prati permanenti e pascoli	Ha	192.653	227.493	-15%	112.229	134.607	-17%	80.424	92.886	-13%
SAU per utilizzazione (% della SAU)										
Seminativi	%	50%	48%		23%	21%		62%	60%	
Colture legnose agrarie	%	19%	20%		19%	21%		19%	20%	
Prati permanenti e pascoli	%	30%	32%		58%	58%		18%	19%	
Aziende con allevamento	n.	14.502	29.847	-51%	6.301	13.593	-54%	8.201	16.254	-50%
Aziende con allevamento/Aziende totali	%	15%	16%		17%	19%		13%	14%	
Capi bovini	n.	218.642	239.457	-9%	59.143	60.959	-3%	159.499	178.498	-11%
Capi bovini/Azienda	n.	25,16	22,03		14,5	13,05		34,59	28,78	
Capi ovini	n.	592.115	630.510	-6%	96.169	141.622	-32%	495.946	488.888	1%
Capi ovini/Azienda	n.	187,73	59,29		79,74	26,76		254,59	91,5	
Suini, bovini e ovini	UBA	330.614	359.177	-8%	77.679	90.480	-16%	252.935	268.697	-6%
UBA/superficie foraggiera permanenti		1,72	1,58	9%	0,69	0,67	3%	3,15	2,89	8%

Fonte: Elaborazione dei dati ricavati dal Datawarehouse nel sito web di ISTAT, relativo al Censimento 2010. Per i valori del 2000 sono stati considerati i valori storici in esso riportati

Tab. 4.7 - Aziende e superfici agricole nelle aree svantaggiate montane, non svantaggiate e totali della regione Lazio – confronto tra Censimenti Ge dell'agricoltura 2000 - 2010

	1990 - 2000								2000-2006							
	Pianura	Collina	Montagna	Totale	Pianura	Collina	Montagna	Totale	Pianura	Collina	Montagna	Totale	Pianura	Collina	Montagna	Totale
	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(%)	(%)	(%)	(%)	(ha)	(ha)	(ha)	(ha)	(%)	(%)	(%)	(%)
1 - Superfici Artificiali	**3.531**	**654**	**2**	**4.187**	**4,41**	**5,04**	**0,10**	**4,40**	**5.496**	**-191**	**-541**	**4.764**	**6,58**	**-1,40**	**- 25,60**	**4,80**
1.1 Zone urbanizzate	1.746	677	27	2.451	3,03	5,93	2,08	3,48	3.050	1	8	3.058	5,13	0,00	0,57	4,20
1.2 Zone industr., comm.i e reti di comunicaz.	1.502	47	0	1.549	10,35	4,48	- 0,00	9,54	2.052	-88	-563	1.401	12,82	-7,96	- 82,45	7,87
1.3 Zone estrattive, discariche e cantieri	283	-71	-25	187	7,77	-22,94	- 50,10	4,68	180	36	-12	205	4,59	-15,13	- 45,79	4,88
1.4 Zone verdi artificiali non agricole	0	0	0	0	-	-	-	-	214	-139	25	100	5,14	-72,22	40,37	2,26
2 - Superfici Agricole Utilizzate	**-3.543**	**-679**	**-2**	**-4.224**	**- 0,50**	**-0,28**	**- 0,01**	**- 0,43**	**-4.976**	**1.573**	**-259**	**-3.662**	**-0,71**	**-0,64**	**- 0,84**	**- 0,37**
2.1 Seminativi	-3.896	-817	0	-4.713	- 0,95	-1,05	-	- 0,95	1.748	5.520	2.924	10.192	0,43	-7,16	40,03	2,09
2.2 Colture permanenti	-802	-177	0	-978	- 0,87	-0,30	-	- 0,65	-4.295	-1.238	-27	-5.561	-4,73	-2,10	- 5,69	- 3,70
2.3 Prati stabili	-178	0	0	-178	- 2,17	-0,00	- 0,01	- 1,53	-2.264	-258	303	-2.219	- 28,24	-18,39	14,47	- 19,27
2.4 Zone agricole eterogenee	1.333	314	-2	1.646	0,67	-0,29	- 0,01	0,50	-165	-2.451	-3.459	-6.075	-0,08	-2,29	- 16,39	- 1,84
3 - Territori Boscati	**-15**	**25**	**0**	**10**	**- 0,01**	**-0,01**	**-**	**0,00**	**-409**	**-1.381**	**801**	**-989**	**-0,33**	**-0,70**	**0,28**	**- 0,16**
3.1 Zone boscate	-25	-38	113	49	- 0,03	-0,03	0,06	0,01	-3.302	-2.802	-538	-6.641	-3,63	-1,90	- 0,28	- 1,53
3.2 Zone con vegetazione arbust. e/o erbacea	48	53	-98	3	0,18	-0,15	- 0,14	0,00	1.711	104	7.822	9.637	6,36	-0,29	11,48	7,36
3.3 Zone aperte con vegetazione rada	-38	11	-14	-42	- 0,63	-0,07	- 0,05	- 0,09	1.183	1.317	-6.484	-3.984	19,79	-8,87	- 24,63	- 8,45
4 - Zone Umide	**0**	**0**	**0**	**0**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-73**	**-1**	**0**	**-74**	**-11,19**	**-1,52**	**-**	**- 10,04**
4.1 Zone umide interne	0	0	0	0	-	-	-	-	-104	-1	0	-105	- 18,11	-1,52	-	- 15,91
4.2 Zone umide marittime	0	0	0	0	-	-	-	-	32	0	0	32	42,89	-	-	42,89
5 - Corpi idrici	**27**	**0**	**0**	**27**	**0,25**	**-**	**-**	**0,11**	**-36**	**0**	**0**	**-36**	**-0,00**	**-0,00**	**0,00**	**- 1,47**
5.1 Acque continentali	27	0	0	27	0,25	-	-	0,11	-36	0	0	-36	-0,33	-0,00	0,00	- 0,14
Totale	**0**	**0**	**0**	**0**	**- 0,00**	**-**	**-**	**0,00**	**-2**	**0**	**0**	**-2**	**-0,00**	**0,00**	**- 0,00**	**- 0,00**

Fonte: Regione Lazio, 2006

Tab. 4.8: Perdita di suolo a livello provinciale

Terrirorio	Pianura				
	no copertura %	cv invernali %	cv di copertura %*	residui colt %**	Tot (ha)***
Italia	41	34,7	2,8	21,4	2.257.555
Toscana	41,1	30,5	3	25,4	28.650
Umbria	-	-	-	-	0
Marche	-	-	-	-	0
Lazio	33,7	51,7	8,3	6,4	36.482
Collina					
Terrirorio	**no copertura %**	**cv invernali %**	**cv di copertura %**	**residui colt %**	**Tot (ha)**
Italia	25,4	64,1	3,3	7,2	1.759.193
Toscana	37,5	48,4	5,8	8,4	195.810
Umbria	29,8	58,2	6	6	86.472
Marche	24,9	66,2	3,5	5,4	252.300
Lazio	27,4	54,8	8,6	9,1	65.888
Montagna					
Terrirorio	**no copertura %**	**cv invernali %**	**cv di copertura %**	**residui colt %**	**Tot (ha)**
Italia	18,5	73,1	2,5	5,8	428.899
Toscana	26,7	66,7	1,6	4,9	21.359
Umbria	38,9	52,9	2,9	5,2	18.483
Marche	14	78,8	2	5,2	38.134
Lazio	37,2	42,4	10	10,4	5.860
Totale					
Terrirorio	**no copertura %**	**cv invernali %**	**cv di copertura %**	**residui colt %**	**Tot (ha)**
Italia	32,7	50,1	3	14,3	4.445.647
Toscana	37	47,9	5,1	10	245.819
Umbria	31,4	57,3	5,4	5,9	104.954
Marche	23,5	67,8	3,3	5,4	290.434
Lazio	30	53,1	8,6	8,3	108.230

* colture di copertura o intermedie

** residui colturali (es. paglia, stoppie, pacciame)

** il totale (ha) non considera la superficie non classificata

Fonte: Istat, 2010

Tab. 4.9: Copertura invernale del suolo (% SAU)

Regione	Nessuna lavorazione	Lavorazione conservativa	Lavorazione convenzionale
Abruzzo	7.9	2.2	89.9
Basilicata	2.4	4.1	93.5
Calabria	3.3	2.8	93.9
Campania	4.2	6.1	89.6
Emilia-Romagna	10.3	6.6	83.1
Friuli-Venezia Giulia	2.8	4.6	92.7
Lazio	4.6	10.8	84.6
Liguria	17.4	6.4	76.2
Lombardia	3.4	3.6	93.0
Marche	12.3	5.5	82.2
Molise	11.5	7.8	80.8
Piemonte	2.7	2.9	94.4
Puglia	1.8	2.5	95.7
Sardegna	2.4	7.3	90.3
Sicilia	2.7	5.4	91.9
Toscana	8.0	11.4	80.6
Trentino Alto Adige / Südtirol	12.6	4.5	82.9
Umbria	9.2	4.3	86.6
Valle d'Aosta / Vallée d'Aoste	3.6	4.3	92.1
Veneto	2.4	3.9	93.7
Italia	4.9	5.2	89.9

Fonte: Istat (2010)

Tab. 4.10: Lavorazioni del suolo in aziende con seminativo (% SAU): confronto tra la situazione del Lazio e quella di altre regioni italiane

		Copertura di suolo									
		Inerbimento totale		Inerbimento parziale		Pacciamatura		Terreno nudo		Totale Legnose agrarie	
Istat	Regione	Superficie (ha)	CV (%)	Superficie (ha)	CV (%)	Superficie (ha)	CV (%)	Superficie (ha)	CV (%)	Superficie (ha)	CV (%)
1	Piemonte	28.214	7,0	42.599	4,9	29	100,3	15.730	9,5	86.572	3,0
2	Valle d'Aosta	185	42,8	47	102,6	0	0,0	190	46,8	422	24,1
3	Lombardia	14.486	6,7	9.188	8,2	863	34,0	6.330	12,7	30.867	4,5
4	Trentino Alto Adige	3.764	12,6	39.915	3,5	0	0,0	267	44,9	43.947	3,2
5	Veneto	39.133	5,6	64.257	4,1	565	50,4	7.232	14,8	111.188	2,5
6	Friuli Venezia Giulia	4.280	23,6	22.955	8,3	250	37,8	1.541	22,5	29.025	6,3
7	Liguria	6.756	8,8	8.753	8,3	63	100,2	864	26,2	16.436	5,2
8	Emilia Romagna	29.706	6,5	76.407	3,6	351	70,7	18.477	8,7	124.941	2,4
9	Toscana	103.480	4,3	35.959	8,5	368	83,9	35.777	7,8	175.584	2,7
10	Umbria	24.986	13,3	5.504	36,1	0	0,0	11.681	25,0	42.170	7,0
11	Marche	26.190	5,4	6.293	10,1	74	70,9	6.603	10,5	39.160	4,2
12	Lazio	83.197	6,4	39.998	10,6	6.370	25,1	33.886	12,0	163.451	3,4
13	Abruzzo	43.403	5,0	9.922	14,4	56	100,0	33.397	4,9	86.778	2,9
14	Molise	7.247	38,6	10.066	36,7	0	0,0	8.225	41,9	25.538	13,6
15	Campania	92.991	3,9	43.800	5,6	31	100,2	54.232	4,8	191.055	2,0
16	Puglia	98.205	5,2	115.314	4,5	0	0,0	345.118	2,1	558.637	1,0
17	Basilicata	12.425	16,2	10.780	10,0	216	86,0	37.900	5,4	61.322	4,5
18	Calabria	63.567	6,4	101.568	7,7	59	100,2	89.316	3,7	254.510	3,1
19	Sicilia	68.927	7,0	97.417	5,2	13.357	12,6	306.888	2,7	486.588	1,8
20	Sardegna	21.493	7,3	25.807	7,0	0	0,0	31.473	7,0	78.774	3,7
	Totale nazionale	772.636	1,7	766.549	1,8	22.653	10,6	1.045.127	1,4	2.606.964	0,7
		30%		29%		1%		40%			

Fonte: Agrit (2011)

Tab. 4.11: Gestione della copertura nelle colture legnose agrarie

PROVINCIA	T / Ha / Anno
Viterbo	8,3
Rieti	7,8
Roma	7,5
Latina	8,8
Frosinone	10,7
Media Regionale	8,2

Fonte: European Environmental Agency -PESRA JRC 2004

Tab. 4.12: Erosione idrica del suolo

Provincia	n. siti	Densità: n. siti /100Km^2
Roma	445	83
Latina	115	51
Viterbo	161	45
Frosinone	123	39
Rieti	34	12
Totale	878	51

Fonte: ARPA Lazio (2012)

Tab. 4.13: Ripartizione provinciale dei siti sottoposti a bonifica (D.Lgs 152/06)

REGIONE	SCORRIMENTO ED INFILTRAZIONE.	SOMMERSIONE	ASPERSIONE	MICROIRRIGAZIONE	ALTRO SISTEMA	TOTALE (HA)
TOSCANA	9.3	1.1	50.6	33.6	5.4	32522
UMBRIA	8.3	0.2	77.3	9.0	5.2	20011
MARCHE	12.0	0.1	75.5	9.1	3.3	16247
LAZIO	10.6	0.4	59.7	23.3	6.1	76323
CENTRO	10.1	0.5	61.8	22.0	5.5	145102
ITALIA	30.9	9.1	39.6	17.5	2.8	2418921

Fonte: ANBI (2003)

Tab. 5.1: Diffusione dei metodi irrigui in Centro Italia (% superficie irrigata)

AREA GEOGRAFICA	VOLUMI PRELEVATI		VOLUMI UNITARI
	(M^3*1000)	(%)	(M^3/HA)
TOSCANA	32044	0,1	3951
MARCHE	66834	0,2	4821
UMBRIA	46770	0,2	6522
LAZIO	184175	0,6	2325
ITALIA SETTENTRIONALE	27482016	88,8	16405
ITALIA CENTRALE	*329823*	1,1	3044
ITALIA MERIDIONALE E ISOLE	3124203	10,1	6661
TOTALI	30936042	100,0	13733

Fonte: ANBI (2003)

Tab. 5.2: Volumi prelevati a scopo irrigui per ettaro

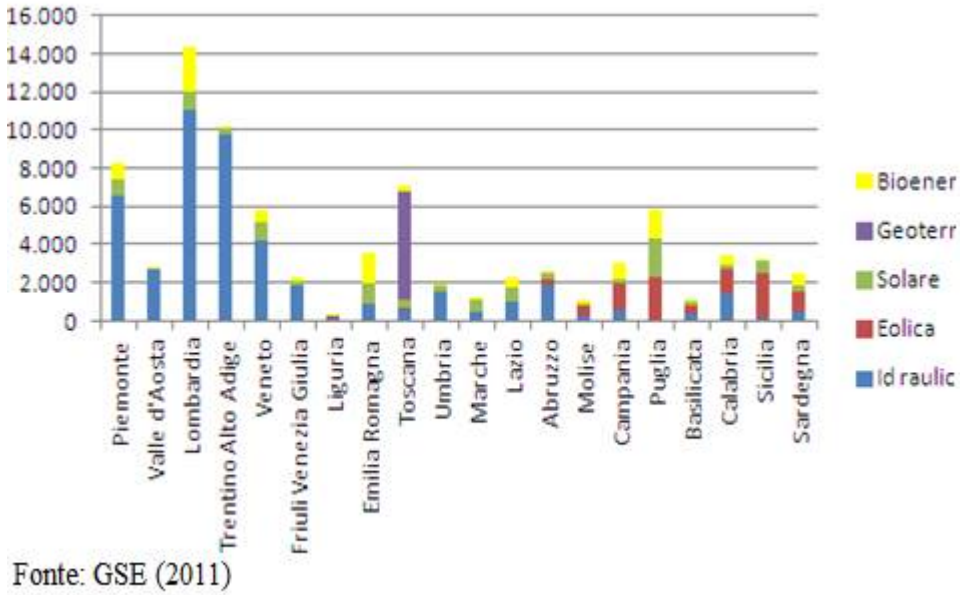

Fonte: GSE (2011)

Fig 5.1 Produzione di energia da fonti rinnovabili (GWh) nelle Regioni Italiane

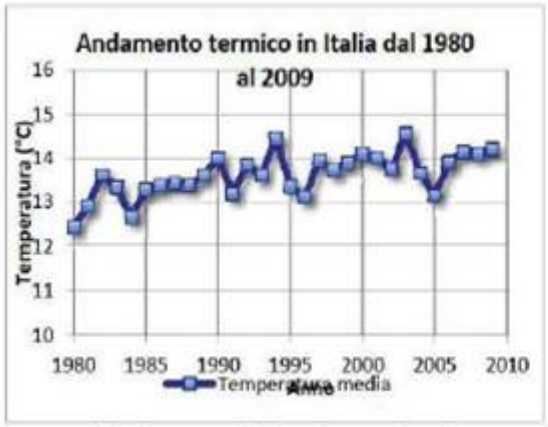

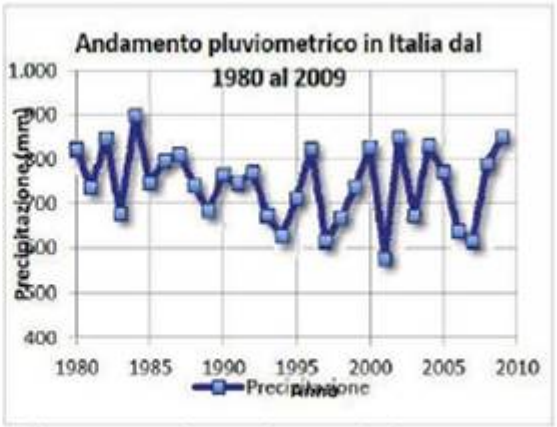

Fonte: Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici – Libro bianco, 2012.

Fig. 5.2: Andamento termico e pluviometrico in Italia

REGIONE	C organico %
Val d'Aosta	3.83
Piemonte	3.29
Lombardia	2.84
Trentino Alto Adige	4.79
Veneto	2.41
Friuli Venezia Giulia	2.89
Emilia Romagna	2.06
Liguria	3.62
Toscana	2.33
Marche	1.90
Umbria	2.27
Lazio	2.05
Abruzzo	2.98
Molise	2.43
Campania	1.86
Puglia	1.16
Basilicata	1.87
Calabria	1.53
Sardegna	1.66
Sicilia	1.07
Italia	2.28

Fonte: Elaborazione ISPRA su dati MATT e JRC

Tab. 5.3: Contenuto percentuale di CO negli orizzonti superficiali dei suoli italiani (1998 – 2003)

Provincia	Altimetria	Corg t ha^{-1}	C-stock suoli (tCO_{2eq}/ha)
Frosinone	pianura	43,9	161
Frosinone	collina	60,6	222
Frosinone	montagna	97,9	359
Latina	pianura	42,4	155
Latina	collina	55,2	202
Latina	montagna	75	275
Rieti	pianura	37,1	136
Rieti	collina	74,6	274
Rieti	montagna	110,9	407
Roma	pianura	42,9	157
Roma	collina	62,3	228
Roma	montagna	94,7	347
Viterbo	pianura	42,4	155
Viterbo	collina	54,1	198
Viterbo	montagna	62,4	229
Frosinone		63,8	234
Latina		46,7	171
Rieti		91,6	336
Roma		51,8	190
Viterbo		47,4	174
pianura		42,6	156
collina		60,9	223
montagna		102,5	376
Media Regionale		58,8	216

Fonte: Elaborazioni Agriconsulting per Valutazione Intermedia PSR Lazio 2012 su dati Carta del contenuto di sostanza organica dei suoli JRC.

Tab. 5.4: Stima del contenuto di C organico dei suoli della Regione Lazio – strato 0-30 cm

Classe INFC (fase 3+)	Sup. (ha)	Biomassa arb. epigea (tC)	Biomassa arb. Ipogea (tC) *	Necromassa totale (tC)	C-org suolo e lettiera (tC)	C-stock tot (tC)	C-stock tot (tCO_{2eq})
Boschi di abete rosso	369	38.256	11.094	12	44.015	93.377	342.384
Pinete di pino nero	8.474	511.275	184.059	9.986	743.690	1.449.010	5.313.038
Pinete di pini mediterranei	7.344	396.646	130.893	12.505	599.561	1.139.605	4.178.551
Altri boschi di conifere	1.474	140.060	40.617	6.736	133.568	320.981	1.176.932
Faggete	71.710	7.074.141	1.414.828	60.148	10.461.000	19.010.117	69.703.763
Boschi a rovere, roverella e farnia	79.816	1.871.997	374.399	29.780	5.686.545	7.962.722	29.196.647
Cerrete, boschi di farnetto, fragno	122.900	4.950.035	1.188.008	88.783	9.170.218	15.397.044	56.455.827
Castagneti	35.003	1.868.331	523.133	139.585	3.784.773	6.315.822	23.158.012
Ostrieti, carpineti	96.167	2.847.059	683.294	81.549	6.849.258	10.461.160	38.357.586
Boschi igrofili	9.211	301.028	72.247	14.936	611.676	999.886	3.666.250
Altri boschi caducifogli	49.741	1.219.574	292.698	29.901	4.016.096	5.558.269	20.380.321
Leccete	47.899	1.559.779	655.107	33.672	3.589.555	5.838.112	21.406.412
Sugherete	2.211	97.757	41.058	727	221.222	360.763	1.322.799
Altre latifoglie sempreverdi	2.579	41.083	17.255	273	251.030	309.641	1.135.349
TOTALE BOSCHI ALTI	**534.898**	**22.917.020**	**5.628.691**	**508.592**	**46.162.206**	**75.216.510**	**275.793.870**
Impianti di arboricoltura da legno	1.704	54.209	13.010	1.217	123.375	191.812	703.310
Aree temp. prive di soprassuolo	7.282	34.012	6.802	2.813	662.606	706.233	2.589.520
TOTALE BOSCHI	**543.884**	**23.005.241**	**5.648.503**	**512.623**	**46.948.187**	**76.114.554**	**279.086.700**
Altre terre boscate	61.974	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.	n.d.
SUPERFICIE FORESTALE LAZIO	**605.859**	**23.005.241**	**5.648.503**	**512.623**	**46.948.187**	**76.114.554**	**279.086.700**

Fonte: Elaborazione dati INFC 2005. (*) I valori di biomassa ipogea, non presenti nell'Inventario, vengono stimati a partire dalla biomassa epigea in funzione del coefficiente specie specifico R-root to shoot (IPCC).

Tab. 5.5: Stock di carbonio nei boschi del Lazio

CIRCOSCRIZIONI TERRITORIALI	1991	2001	2012
Viterbo	15,4	12,8	12,6
Rieti	15,4	13,1	12,2
Provincia di Roma	14,6	13,6	14,1
Provincia di Roma (escluso comune di Roma)	17,7	15,3	15,2
Comune di Roma	13,5	12,8	13,5
Latina	18,8	15,5	14,2
Frosinone	18,4	14,7	12,9
LAZIO	15,4	13,8	13,8

Fonte: Elaborazioni su dati Istat (2012)

Tab. 6.1: Incidenza percentuale della popolazione giovane (0-14 anni) sulla popolazione totale nelle circoscrizioni territoriali indicate ai censimenti 1 2001 e al 1° gennaio 2012

Area PSR	Provincia					Totale
	VT	RI	RM	LT	FR	
Poli urbani	22,2	22,5	21	18,1	20	20,9
A.R ad agricoltura intensiva e specializzata	22	-	17,5	18,1	-	17,9
A.R. intermedie	21,9	21,6	17,6	18,7	19,9	19,7
A.R. con problemi complessivi di sviluppo	-	26,4	23,1	21,3	23,8	24
LAZIO	21,9	23,3	20,2	18,4	20,2	20,2

Fonte: ISTAT (2012)

Tab. 6.2: Incidenza percentuale della popolazione anziana (65+ anni) sulla popolazione totale per provincia e area PSR al 1° gennaio 2012

Zonizzazione PSR Lazio Comuni	Numero Comuni	Popolazione residente	Densità ab./Km^2
A	17	3.358.384	1210,08
B	18	507.269	270,92
C	241	1.507.534	168,40
D	102	126.835	34,88
Regione Lazio	378	5.500.022	319,10

Fonte: Elaborazione Regione Lazio

Tab. 6.3: Zonizzazione PSR Lazio come da ICS5 e ICS6

Province·e·regioni¤	VARIAZIONI¤			VALORI·PROCAPITE·(in·euro)¤			
	2007/2008¤	2008/2009¤	2009/2010¤	2007¤	2008¤	2009¤	2010¤
Viterbo¤	0,5¤	-1,6¤	2,1¤	22.869,85¤	22.596,77¤	21.972,81¤	22.270,32¤
Rieti¤	0,5¤	0,2¤	3,2¤	22.452,59¤	22.284,00¤	22.096,37¤	22.708,77¤
Roma¤	1,2¤	-2,5¤	1,2¤	32.813,32¤	32.815,34¤	31.642,54¤	31.689,10¤
Latina¤	-0,9¤	-1,4¤	3,6¤	24.558,59¤	23.959,91¤	23.314,55¤	23.919,60¤
Frosinone¤	-1,4¤	-0,1¤	3,1¤	23.439,56¤	22.979,08¤	22.897,02¤	23.583,86¤
LAZIO¤	**0,8¤**	**-2,1¤**	**1,6¤**	**30.334,93¤**	**30.217,42¤**	**29.254,68¤**	**29.448,71¤**
CENTRO¤	*1,1¤*	*-2,2¤*	*1,5¤*	*28.820,95¤*	*28.811,26¤*	*27.914,39¤*	*28.128,90¤*
ITALIA¤	**1,3¤**	**-3,1¤**	**1,9¤**	**26.175,85¤**	**26.326,03¤**	**25.365,04¤**	**25.726,55¤**

Fonte: Tagliacarne - Unioncamere (2010)

Tab. 6.4: PIL Pro-capite su base provinciale

Province e circoscr.	2010	2011	Var. 10/11
Lazio	297.009	298.400	0,47%
Viterbo	30.355	30.355	0,00%
Rieti	5.499	5.500	0,02%
Roma	202.003	203.015	0,50%
Latina	41.893	42.111	0,52%
Frosinone	17.259	17.419	0,93%
Italy	4.698.852	4.741.738	0,91%
Nord-Ovest	741.750	738.655	-0,42%
Nord-Est	1.673.791	1.676.707	0,17%
Centro (IT)	1.091.317	1.104.865	1,24%
Sud	792.726	818.996	3,31%
Isole	399.268	402.515	0,81%

Fonte: Eurostat (2011).

Tab. 6.5: Numero di stabilimenti, stanze e posti-letto, regione Lazio (NUTS 3), per anno

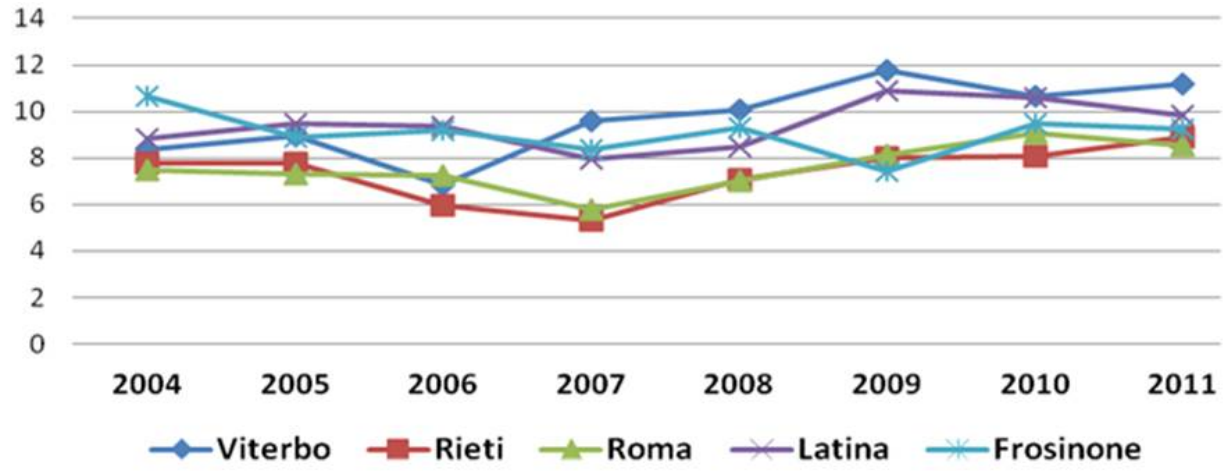

Fonte: Eurostat (2012).

Fig. 6.1: Tasso di disoccupazione per provincia

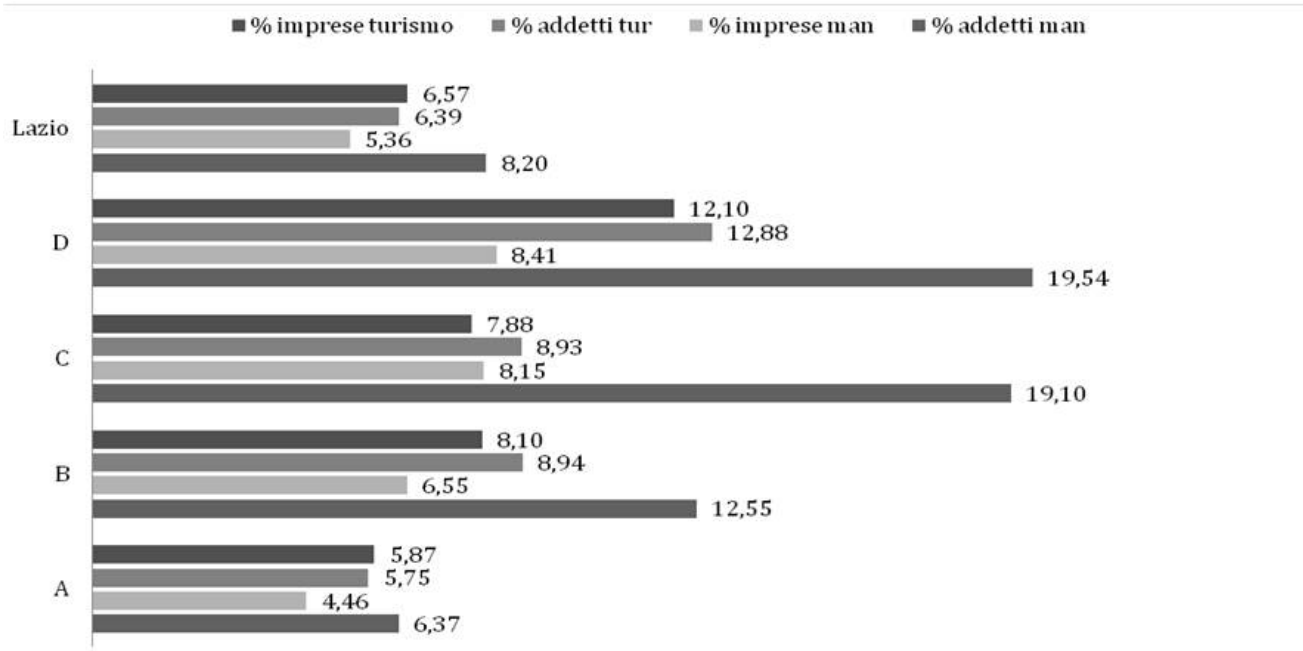

	A	B	C	D	Lazio
% imprese turismo	5,87	8,10	7,88	12,10	6,57
% addetti tur	5,75	8,94	8,93	12,88	6,39
% imprese man	4,46	6,55	8,15	8,41	5,36
% addetti man	6,37	12,55	19,10	19,54	8,20

Fonte: Istat (2012).

Fig. 6.2: Addetti e imprese nei settori turistico e manifatturiero (%) Regione Lazio

Banda Larga (ADSL)
Banda Larga (solo Wireless) (*)
Digital Divide (**)

Popolazione Residente (milioni): 5,557
Copertura
Banda Larga (ADSL):95,3%
Banda Larga (solo wireless) (*):2,8%
Divario digitale (**):1,9%

(*) disponibile solo copertura mobile 3G/4G
(**) velocità di connessione inferiore a 2Mbps

Fonte: Infratel - Mise (2012).

Fig 6.3: Tasso di copertura banda Larga Regione Lazio

Tab. 6.6: Tasso di copertura broadband e digital divide (%).								
Zone PSR	BROADBAND				DIGITAL DIVIDE			
	7-20Mbps (e superiori)	2-7Mbps	Wireless (almeno 2Mbps)	somma	Linea Lunga (inferiore a 2Mbps)	640kbps	No ADSL	somma
LAZIO								
A	83,09%	7,23%	2,26%	92,59%	1,69%	5,63%	0,10%	7,42%
B	80,72%	14,69%	3,45%	98,87%	0,70%	0,04%	0,39%	1,13%
C	61,18%	23,13%	8,01%	92,32%	1,84%	4,08%	1,76%	7,68%
D	38,19%	16,58%	15,07%	69,84%	5,36%	10,76%	14,04%	30,16%
Totale	86,40%	9,00%	2,66%	98,05%	0,82%	0,62%	0,51%	1,95%
VITERBO								
A	79,40%	12,40%	5,10%	96,90%	2,80%	0,00%	0,40%	3,20%
B	89,40%	2,30%	7,95%	99,65%	0,96%	3,08%	2,05%	6,09%
C	64,96%	25,08%	2,68%	92,79%	0,87%	3,71%	2,64%	7,22%
D	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
ROMA								
A	88,25%	7,66%	2,17%	98,08%	1,92%	0,00%	0,01%	1,92%
B	86,29%	10,85%	1,61%	98,76%	0,83%	0,06%	0,35%	1,24%
C	64,13%	25,29%	6,75%	96,17%	1,61%	1,71%	1,81%	5,13%
D	46,68%	13,32%	13,26%	73,26%	4,11%	12,66%	9,97%	26,74%
RIETI								
A	77,10%	16,40%	2,70%	96,20%	2,20%	0,40%	1,20%	3,80%
B	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
C	38,24%	28,27%	16,36%	82,88%	2,04%	10,59%	4,50%	17,13%
D	30,29%	15,57%	17,68%	63,54%	7,26%	10,03%	19,17%	36,46%
LATINA								
A	88,60%	6,90%	2,50%	98,00%	1,60%	0,00%	0,45%	2,05%
B	68,14%	24,44%	6,38%	98,96%	0,52%	0,00%	0,53%	1,05%
C	72,51%	14,56%	11,46%	98,53%	11,46%	1,37%	0,00%	12,82%
D	59,13%	20,98%	7,88%	87,98%	7,88%	2,83%	1,32%	12,03%
FROSINONE								
A	99,60%	0,00%	0,40%	100,00%	0,00%	0,00%	0,00%	0,00%
B	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.	n.r.
C	60,57%	20,25%	9,51%	90,33%	2,74%	5,74%	1,19%	9,67%
D	34,98%	20,83%	15,03%	70,84%	34,98%	20,83%	15,03%	70,84%
Fonte: Infratel - Mise (2012).								

Tab. 6.6: Tasso di copertura broadband e digital divide (%)

Territori	Hanno ordinato o comprato merci e/o servizi su Internet				
	Si	Si, negli ultimi 3 mesi	Si, da 3 mesi a 1 anno fa	Si, più di 1 anno fa	Mai
Lazio	47,4	22,6	10,8	14	52,2
Centro	48,4	24,5	11,5	12,4	50,8
Italia	44,6	23,2	10,9	10,5	54,3

Fonte: Cittadini e nuove tecnologie, Istat (2014)

Tab. 6.7: Persone di 14 anni e più hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi e hanno ordinato o comprato merci e/o servizi per uso privato su Interne ultimi 12 mese. Anno 2014 (%)

Vendita on-line via web e/o sistemi di tipo EDI	
Lazio	9,86
Italia	8,19

Fonte: Istat (2014)

Tab. 6.8: Imprese attive, con almeno 10 addetti, nel commercio elettronico nel corso del 2014 (totale attività economiche)

Territori	Hanno usato Internet					
	Si	Tutti i giorni	Una o più volte alla settimana	Qualche volta al mese	Qualche volta all'anno	Non usano Internet
Lazio	61,3	41,1	17	2,6	0,6	37,6
Centro	59,9	40,2	16,7	2,3	0,7	38,5
Italia	57,3	36,9	17,1	2,5	0,9	41

Fonte: Cittadini e nuove tecnologie, Istat (2014)

Tab.6.9 : Persone con età superiore ai 6 anni che usano Internet (dati in %, per100 persone della stessa zona).Anno 2014

Territori	Ottenere informazioni dai siti web, della Pubblica Amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici		Scaricare moduli della Pubblica Amministrazione o dei gestori dei servizi pubblici		Spedire moduli compilati alla Pubblica Amministrazione o ai gestori dei servizi pubblici	
	Negli ultimi 3 mesi	Da 3 mesi a 1 anno fa	Negli ultimi 3 mesi	Da 3 mesi a 1 anno fa	Negli ultimi 3 mesi	Da 3 mesi a 1 anno fa
Lazio	21,7	10,1	17,2	10,4	12	8,7
Centro	23	9,6	17,9	9,4	12,2	7,1
Italia	21,3	8,5	17,1	7,9	11,3	5,9

Fonte: Cittadini e nuove tecnologie, Istat (2014)

Tab. 6.10: Persone con età superiore ai 14 anni che hanno usato Internet negli ultimi 12 mesi per relazionarsi con la Pubblica Amministrazione o c gestori dei servizi pubblici per uso privato. Anno 2014 (%)

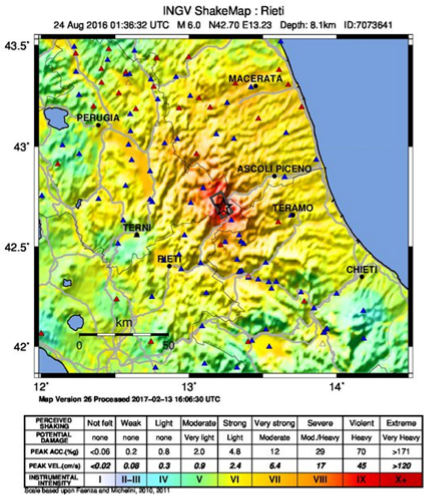

Sisma 24 agosto 2016_shake_map_INGV

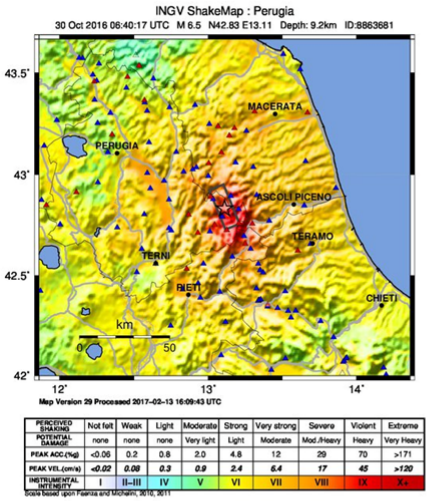

Sisma 30 ottobre 2016_shake_map_INGV

4.1.2. Punti di forza individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:

- S1 Rilevanza del Lazio come regione moderata nel panorama dell'innovazione nazionale.
- S2 Elevata quota di attività di ricerca e sviluppo in relazione al PIL e agli abitanti.
- S3 Buona quota di aziende propense ad introdurre innovazioni, anche attraverso nuove forme di conoscenza, anche in aree rurali marginali.
- S4 Impatto positivo dei servizi di sviluppo agricolo nel favorire l'innovazione nei territori rurali.
- S5 Presenza di una molteplicità di soggetti attivi deputati ad attività di ricerca e trasferimento di innovazione.
- S6 Grado di scolarizzazione in aumento tra i capi azienda.
- S7 Presenza di aziende (potenziali leader) propense ad innovare e ricettive nei confronti delle iniziative offerte dai di servizi di consulenza.
- S8 Miglioramento dell'apprendimento professionale dell'imprenditore agricolo nei vari stadi del ciclo vitale.
- S9 Ruolo importante delle istituzioni non pubbliche nella diffusione delle innovazioni, in particolare in aree ad agricoltura intensiva e specializzata.

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste:

- S1 Aumento della superficie media aziendale.
- S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.
- S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.
- S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.
- S5 Rilevante patrimonio forestale.
- S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.
- S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.
- S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione all'agricoltura multifunzionale.
- S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.
- S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sui quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).
- S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.
- S12 Quota significativa delle aziende (Cluster C1- 10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

- S1La presenza di nuclei produttivi professionali e specializzati concentrati a livello territoriale consente di impostare strategie di valorizzazione delle produzioni e dei territori.
- S2 Diffusa presenza di impianti di trasformazione.
- S3 Elevata presenza di aziende che coltivano attraverso il metodo dell'agricoltura biologica.
- S4 Processi di riorganizzazione strutturale del settore zootecnico regionale che sta operando una selezione a favore delle aziende più competitive.
- S5 Elevato numero di produzioni soggette a denominazione di origine
- S6 Sostegno pubblico al sistema assicurativo in agricoltura.

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

- S1 Alti livelli di biodiversità e ampia diffusione di specie e habitat naturali e semi-naturali nei sistemi agro-silvo-pastorali regionali. Nei siti Natura 2000 del Lazio (escludendo i siti marini) sono rappresentati 71 tipi di habitat di interesse Comunitario, di cui 15 considerati prioritari in Europa. Inoltre tali aree ospitano un ricco contingente di flora e fauna di interesse europeo: si tratta di almeno 79 specie tra piante e animali tutelati dalla Direttiva Habitat (All. II, IV e V), tra cui 7 specie considerate prioritarie in Europa, e di almeno 221 uccelli, di cui 69 di Allegato 1 della Direttiva Uccelli.
- S2 Elevata copertura forestale del territorio e presenza di ampia superficie della stessa in aree tutelate (Aree Naturali Protette e Rete Natura 2000).
- S3 Ampia diversificazione, buone potenzialità di riqualificazione delle formazioni erbose naturali e semi-naturali di interesse Comunitario e delle specie associate.
- S4 Presenza di un Registro Volontario Regionale per il monitoraggio e la conservazione dell'agrobiodiversità regionale.
- S5 Elevata variabilità paesaggistica e diffusione di beni storici culturali sul territorio rurale.

- S6 Riduzione dell'impiego complessivo di fitofarmaci.
- S7Apporti medi di fitonutrienti vicini alla media nazionale ed adeguati in relazione alle tipologie colturali.
- S8 Surplus di Azoto in riduzione rispetto al passato ed inferiore alla media nazionale.
- S9 Modesta suscettibilità del territorio a fenomeni di dissesto idrogeologico anche rispetto ai valori nazionali.
- S10 Elevata percentuale di copertura invernale nei seminativi, specie nelle zone di collina. Rispetto alle altre Regioni del Centro Italia, la superficie non coperta nel periodo invernale è tendenzialmente inferiore, soprattutto per il contributo delle colture di copertura, che risultano essere abbastanza diffuse sia in confronto alle altre Regioni limitrofe che alla media Nazionale.
- S11 Elevata percentuale di inerbimento delle colture legnose agrarie.
- S 12 Discreta diffusione delle lavorazioni conservative in pianura.
- S13 Tendenza alla riduzione dell'uso di concimi chimici a seguito della riduzione nell'utilizzo dei fertilizzanti azotati ed alla contrazione del numero di capi allevati.
- S14. Nelle zone svantaggiate di montagna, l'attività zootecnica è ancora il perno dell'agricoltura, con il 52% delle superfici destinate a pascolo e a prato, e una sostanziale tenuta della consistenza dei capi bovini (rispetto al dato regionale).

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale:

- S1 Buona diffusione di sistemi irrigui a media efficienza. Più dell'80% della superficie irrigua regionale è comunque gestita con metodi a efficienza medio-elevata o elevata (aspersione o microirrigazione). La rete distributiva è basata inoltre per il 62,4% su condotte in pressione. Questo dato fa presumere una buona efficienza distributiva della rete, con limitate perdite per evaporazione da pelo libero
- S2 Bassi volumi irrigui unitari.
- S3 La quantità di energia rinnovabile prodotta sta raggiungendo gli obiettivi regionali fissati dal cd Decreto Burden Sharing.
- S4 Elevata disponibilità a livello locale di biomasse da attività agricola e forestale.
- S5 Consistente riduzione delle emissioni gas serra del settore primario nell'ultimo ventennio.
- S6 Buona potenzialità di stoccaggio del carbonio nei suoli regionali.
- S7 Elevata capacità di stoccaggio del carbonio nelle biomasse e nei suoli forestali.
- S8 Buona diffusione delle pratiche agronomiche che incrementano lo stock di carbonio.

Priorità 6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali:

- S1 Pil pro-capite Lazio 2007-2010 superiore al dato nazionale e circoscrizionale (con la sola eccezione del Nord).

<u>Analisi sociodemografica</u>

- S2 Riduzione, nell'ultimo decennio, del tasso di decremento dei giovani a livello regionale.
- S3 Aumento del numero dei giovani in tutte le aree PSR di Viterbo e Roma (esclusa area D).
- S4 Basso livello di invecchiamento nelle aree B e nella provincia di LT.
- S5 Tassi di crescita naturale positivi nelle aree A e B. Il dettaglio provinciale evidenzia tassi di

crescita naturale negativi per almeno il 75% dei comuni appartenenti a province con una struttura della popolazione più invecchiata, quali Rieti (-3,74 per mille), Viterbo (-3,04) e Frosinone (-1,42) e valori positivi per la provincia di Roma senza la Capitale (2,71) e Latina (1,71).
- S6 Aumento della popolazione in età lavorativa nelle aree B e C.
- S7 Sostanziale stabilità dell'incidenza di anziani nelle aree D.
- S8 Rilevanza dell'industria manifatturiera e turistica nelle aree rurali C e D. In relazione ai posti letto disponibili si registra un incremento sia considerando per le strutture di accoglienza collettive sia per gli stabilimenti turistici di diversa tipologia.

Sviluppo locale

- S9 Impatto mediamente positivo dell'iniziativa Leader sullo sviluppo locale.
- S10 Coerenza degli interventi con i temi chiave dei piani di sviluppo locale.

4.1.3. Punti deboli individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:

- W1 Gap di accesso alla conoscenza e all'innovazione imputabili sia alla domanda che all'offerta. Tale offerta risulta essere inadeguata per le esigenze dell' agricoltura delle aree rurali marginali, completamente differente rispetto a quella intensiva e specializzata delle aree di pianura.
- W2 Scarsa efficacia dei servizi a supporto dell'innovazione in alcuni territori rurali, nei quali il supporto all'agricoltura multifunzionale appare ancora poco efficace. Da questo punto di vista, è possibile parlare di modelli di offerta ancorati a forme di *path-dependency*, ovvero a tipologie agricole ancora legate al paradigma di modernizzazione.
- W3 Struttura produttiva polverizzata, che accresce le difficoltà di accesso all'innovazione.
- W4 difficoltà a creare reti di innovazione, tra i soggetti e gli enti deputati al trasferimento della conoscenza da cui originano scarse connessioni tra aziende e taluni attori del sistema di conoscenza.
- W5 Scarsa frequenza di corsi di formazione ed eventi di disseminazione.
- W6 Transizione verso livelli adeguati di formazione del capitale umano ancora incompleta.
- W7 Rischi di "distorsione" nell'offerta di servizi erogata da operatori esclusivamente privati, soprattutto in aree rurali marginali dove maggiore è la difficoltà di progettare l'offerta formativa.
- W8 Difficoltà a garantire l'efficacia dell'assistenza pubblica, soprattutto in aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.
- W9 Scarsa incidenza dei giovani con titoli di studio a specializzazione agricola.
- W10 Diffusa senilizzazione del settore agricolo regionale accompagnato da un basso livello di istruzione dei capi azienda regionali che produce una scarsa propensione all'innovazione e alla qualità.

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste:

- W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.
- W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.
- W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.
- W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.
- W5Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.
- W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (Cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

- W1 Ricorso all'associazionismo inferiore alle potenzialità dei comparti.
- W2 Difficoltà dei rapporti tra gli attori delle filiere lunghe con perdita di potere contrattuale a svantaggio dei produttori di base.
- W3 Crescita dei costi di produzione legati alla dinamica dei prezzi dei fattori e alla evoluzione normativa.
- W5 Scarso orientamento all'export.
- W6 Scarsa diffusione/disponibilità di strumenti finanziari per la gestione del rischio.

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

- W1 Tendenza al declino delle popolazioni di uccelli comuni degli ambienti agricoli (FBI ICC n.35 diminuzione del 15,4% a fronte del -12% a livello nazionale). Prendendo ad esempio gli uccelli nidificanti, per i quali esiste un Atlante della distribuzione e una Lista Rossa aggiornati con dati 2000-2009, si rilevano, rispetto al periodo 1983-1986, segnali di tendenza positivi nel numero di specie complessivo, nel numero di specie per Unità di rilevamento e nel numero di specie che mostrano un'espansione dell'areale regionale occupato. La proporzione di specie minacciate rimane però alta (23,7%), pur essendo nel Lazio inferiore rispetto a quella rilevata a scala nazionale (29%).
- W2 Risorse genetiche locali di interesse agrario minacciate di erosione.
- W3 Diffusione di specie alloctone invasive legate all'agricoltura e al vivaismo, presenza di organismi patogeni dannosi alle colture agrarie e forestali. In particolare nel Lazio si osserva, sia nella componente della flora che in quella della fauna, una proporzione non trascurabile di specie alloctone: per quanto riguarda la flora vascolare alloctona, vengono segnalate 310 specie esotiche, pari a circa il 9% della flora regionale, a fronte di un dato nazionale del 13,4%. Tra le specie introdotte più recentemente, ben 35 sono considerate invasive
- W4 Insufficiente pianificazione forestale di dettaglio. La pianificazione forestale di dettaglio interessa solo il 6% dei boschi, dato di molto inferiore alla media nazionale (15%). e la pianificazione di orientamento, anche essa molto poco diffusa, riguarda circa il 5% dei boschi nel Lazio, dato comunque superiore alla media nazionale (2%). Nel 2008 la proporzione di superficie boscata con Piani di Gestione ed Assestamento Forestale approvati ed esecutivi è salita al 10% circa (PFR 2008).
- W5 Normativa specifica sul vivaismo forestale ancora in fase di definizione e carenza di strutture vivaistiche per la conservazione e moltiplicazione del germoplasma forestale regionale. Per quanto riguarda le risorse genetiche forestali, la Regione Lazio non dispone ancora di una normativa specifica sul vivaismo forestale che, grazie anche alle innovazioni introdotte dal D. Lgs 10 novembre

2003 n.386, è diventato uno strumento fondamentale per la tutela della diversità genetica forestale. Tale decreto, attuativo di una Direttiva EU del 1999, mira a garantire una maggiore tutela della qualità del materiale forestale di moltiplicazione tramite la richiesta di definizione delle Regioni di Provenienza e di caratterizzazione genetica dei popolamenti forestali. Inoltre, rispetto alle altre regioni italiane, il Lazio è agli ultimi posti per numero di boschi da seme presenti nel Libro Nazionale e non è stato ancora realizzato il libro regionale dei boschi da seme; si rileva inoltre una carenza di strutture vivaistiche per la conservazione e moltiplicazione del germoplasma forestale regionale.

- W6 Frequenti casi di scarsa qualità delle acque superficiali e profonde.
- W7 Ridotta disponibilità di dati sull'inquinamento da fitofarmaci delle acque superficiali e profonde, i dati disponibili indicano un alta frequenza di punti di rilevazione sopra i limiti di potabilizzazione consentiti
- W8 Scarsa informazione sull'apporto di Azoto di origine civile e industriale.
- W9 Impieghi elevati di fitofarmaci a medio-alta tossicità.
- W10 Tasso di erosione superiore alla soglia di rischio nelle zone collinari e montane.
- W11 Limitata diffusione di pratiche conservative nelle zone montane.
- W12 Nelle zone svantaggiate montane si assiste ad un fenomeno più accentuato di riduzione delle aziende agricole e di contrazione della SAU
- W13 Limitata attuazione di una pianificazione forestale di dettaglio e un conseguente basso livello di adesione alle Misure forestali previste nell'ambito del PSR 2007-2013.
- W14 Presenza di organismi patogeni dannosi, frane e difficili condizioni climatiche.

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale:

- W1 Competizione tra usi agricoli e abitativi/ industriali. Nell'ultimo ventennio la SAU del Lazio è diminuita di circa il 22%, con un trend superiore sia alla media Nazionale (-14%) che alle altre Regioni del Centro Italia. La superficie effettivamente irrigata ha mostrato un calo ancora superiore (-29,0%). Ciò indica da una parte una forte competizione per il territorio tra usi urbani/industriali e agricoli nelle aree pianeggianti e dall'altra una tendenza ad una concentrazione delle pratiche irrigue in areali più limitati, dove essa viene praticata in maniera più intensiva.
- W2 Bassa efficienza energetica dell'agricoltura e della silvicoltura. Il peso dei consumi energetici del settore primario (agricoltura e foresta) sui consumi totali nel Lazio è pari al 2,4% mentre l'incidenza del valore aggiunto dell'agricoltura regionale pesa per l'1% sul totale; ciò evidenzia una bassa efficienza del settore agricolo/forestale della regione .
- W3 Bassa produzione di bioenergia legata all'agricoltura. Sulla base di una indagine svolta da CRPA nel 2010 (Fabbri et al., 2011, L'Informatore Agrario 26/2011), nel Lazio sono in attività appena 4 impianti per la produzione di biogas in ambito agro-zootecnico per una potenza installata di 2,37 MWe su un totale nazionale di 521 impianti e 349,7 MWe di potenza installata. Il Lazio produce pertanto solo lo 0,68% dell'energia elettrica nazionale da impianti a biogas agro-zootecnici.
- W4 Boschi poco sfruttati in termini di utilizzazioni di biomasse legnose.
- W5 Come emerso durante incontri con partenariato si evidenziano le problematiche legate al riutilizzo dei sottoprodotti degli impianti per bioenergia biogas (cd. digestato).
- W6 Limitati interventi finanziati con il PSR per la valorizzazione dei sottoprodotti dell'agroindustria e scarsa produzione di energie da fonti rinnovabile nelle aziende agricole e nell'agroindustria.

- W7 Mancanza di strumenti semplificati e attendibili per la contabilizzazione, la certificazione e la valorizzazione economica delle quantità di CO2 fissate.
- W8 Scarsa partecipazione alle misure forestali di imboschimento promosse dal PSR 2007-2013. La superficie totale interessata dalle Misure forestali della programmazione 2007/2013 è 1027 ha lo 0,7 % della superficie coinvolta da iniziative dell'Asse 2.

Priorità 6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali:

- W1 Basso valore aggiunto del settore primario nel 2010 rispetto ai restanti settori economici.

Analisi sociodemografica

- W2 Diminuzione del numero di giovani nelle aree D.
- W3 Tassi di crescita naturale negativi nelle aree C e D e nelle province di VT e RI e FR.
- W4 Elevato grado di invecchiamento delle aree D.

Sviluppo locale

- W5 Rete infrastrutturale e servizi per la popolazione rurale insufficienti.
- W6 Digital divide ancora presente nelle aree marginali D e assenza della banda ultra larga (100 Mbmps)

4.1.4. Opportunità individuate nella zona di programmazione

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:

- O1 Ruolo chiave dell'innovazione nel futuro periodo di programmazione rilevante è anche la prospettiva legata alla formazione di **gruppi operativi** che, nelle intenzioni dei policy makers dovrebbero facilitare l'accesso all'innovazione da parte delle imprese, in virtù di una maggiore interazione tra imprese agricole e mondo della ricerca e della divulgazione.
- O2 Maggiore attenzione delle policy verso la facilitazione delle relazioni tra agricoltura e ricerca
- O3 Possibilità di colmare il gap di istruzione attraverso la formazione professionale.
- O4 Nascita di nuove figure professionali (brokers) che svolgono attività di facilitazione della conoscenza nei territori rurali, anche a supporto dei costituendi "gruppi operativi" (OG), formati da imprese agricole, ricercatori, consulenti ed utilizzatori di servizi.
- O5 L'elevata presenza di imprenditori anziani può trasformarsi in opportunità se si valorizzano le conoscenze tacite e informali che questi possono esprimere.
- O7 Crescente attenzione delle policy verso tecniche di produzione a basso impatto ambientale

Priorità 2 - potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura n tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste:

- O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).
- O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.
- O34 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).
- O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

- O1 Crescente domanda delle produzioni locali
- O2 Crescente richiesta e attrattività dei prodotti a marchio di qualità DOP e IGP.
- O3 Presenza dell'importante mercato dell'area metropolitana di Roma con potenzialità non del tutto sfruttate.
- O4 Presenza di un consistente nucleo di aziende legate al circuito locale.
- O5 Nuove normative sulla gestione del rischio.
- O6 Condivisione del rischio attraverso il possibile ricorso a fondi mutualistici.
- O7 Opportunità per accordi di filiera e interprofessionali per la riduzione e condivisione dei rischi.
- O8 La diffusione di interventi a favore del benessere degli animali possono migliorare la qualità dei prodotti e ridurre il rischio di proliferazione di problemi di ordine sanitario.

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

- O1 Numerosi biotopi di rilevanza internazionale, ampia superficie inclusa in AP o N2000. Utilizzando la Carta regionale dell'uso del suolo del 2010, elaborata da Regione Lazio alla scala 1:10.000, si rileva che all'interno dei siti della rete Natura 2000 prevalgono le aree boscate, che si estendono su oltre 200.000 ha (51% della superficie a terra dei siti Natura 2000), seguite dagli ambienti in evoluzione naturale con copertura prevalentemente arbustiva e/o erbacea (18%), categoria che comprende oltre 25.000 ha di aree a pascolo naturale e praterie d'alta quota. Le superfici agricole occupano complessivamente circa 68.000 ha (17% della superficie complessiva dei siti Natura 2000), di cui poco più di 8.000 ha sono costituiti da prati stabili. Le superfici artificiali ammontano a oltre 3000 ha.
- O2 Apparato normativo specifico e consolidato su biodiversità, aree protette e foreste. Il Lazio, infine, è tra le prime regioni italiane ad aver formulato una bozza di "Quadro delle azioni prioritarie per i siti Natura 2000" (***Prioritised Action Framework*, PAF**). Inoltre Per quanto riguarda la gestione dei siti N2000, la Regione Lazio, oltre alle linee guida per la redazione dei piani di gestione, e la regolamentazione sostenibile dei SIC e ZPS ha adottato le misure di conservazione generali e specifiche da applicarsi nelle ZSC e nelle ZPS del Lazio.
- O3 Elevata tutela legislativa dei paesaggi e dei beni storico-culturali nel territorio rurale. Inoltre è in corso di avanzata elaborazione, da parte dell'Agenzia Regionale per i Parchi, la Rete Ecologica Regionale del Lazio, che individua le aree centrali primarie e secondarie, i nodi del sistema, le aree focali per le specie sensibili, gli ambiti di connessione, le zone cuscinetto, nonché le aree critiche e di restauro ambientale, e che costituisce parte integrante del Piano Regionale per le Aree Naturali

Protette del Lazio (PRANP). Negli ultimi mesi è stato inoltre avviato l'iter per la predisposizione di un disegno di legge unitario su biodiversità, geodiversità e aree protette.

- O4 Effetto di filtraggio delle acque degli elementi boscati con riferimento agli inquinanti.
- O5 Possibile contabilizzazione dei crediti di carbonio.
- O6 Possibilità di impiego delle zone boscate come elementi filtranti e casse di espansione.
- O7 Elevata incidenza della proprietà pubblica (comunale) sulla superficie forestale, buona parte delle Misure forestali della passata programmazione a finalità prevalentemente ambientale (investimenti non produttivi e interventi di prevenzione) è stata realizzata da soggetti pubblici.

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale:

- O1 Possibilità di ottimizzare l'efficienza di utilizzo dei nutrienti in presenza di sistemi ad alta efficienza irrigua.
- O 2 Sviluppo tecnologico nel settore della green-energy.
- O3 Strumenti incentivanti adeguati nell'incrementare l'efficienza energetica. I Titoli di Efficienza Energetica (TEE), detti anche "certificati bianchi", sono stati istituiti per "l'incremento dell'efficienza energetica degli usi finali di energia (elettrica e termica), e per il risparmio energetico e lo sviluppo delle fonti rinnovabili" (D.M. del 20/04/2004). Finora le principali azioni sull'efficienza energetica hanno riguardato il settore domestico (es. illuminazione, sostituzione scalda acqua elettrici, isolamento termico, ecc.). L'agricoltura ha la possibilità di produrre le materie prime per alimentare impianti da fonti rinnovabili che producono energia elettrica e calore, quest'ultimo a sua volta può essere utilizzato in azienda per riscaldare serre, stalle, fabbricati rurali, contribuendo quindi ad aumentare l'efficienza energetica del settore
- O4 Buone potenzialità per il recupero di biomolecole dagli scarti e/o sottoprodotti dell'industria alimentare. Per il Lazio si tratta in particolare degli scarti dei settori vinicolo, caseario, della macellazione e dell'ortofrutta. Le produzioni dei prodotti di scarto potrebbero essere elevate e proporzionali alle produzioni principali, le potenzialità per il loro sfruttamento sono rivolte principalmente per la produzione di energia (biogas, bioetanolo), ma anche per la produzione di molecole ad alto valore aggiunto (polifenoli, sieroproteine, prebiotici).
- O5 L'adozione di impianti a biogas permette il recupero di parte delle emissioni di metano.
- O6 Potenzialità per l'ottimizzazione delle tecniche produttive zootecniche per la riduzione delle emissioni da fermentazioni enteriche e da reflui.
- O7 Fissazione del carbonio di lungo periodo nei prodotti legnosi.
- O8 Attivazione di mercati per lo scambio di quote di carbonio nel settore forestale e agricolo
- O9 A seguito dei cambiamenti climatici probabile ricorso a specie/cultivar meno esigenti in termini di input di nutrenti

Priorità 6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali:

- O1 Incremento di alcune tipologie di attività turistiche in alcune province.
- O2 Nuovi strumenti a supporto dell'imprenditoria giovanile, in particolare nel settore agricolo.

Analisi sociodemografica

- O3 Tassi di migrazione netta sempre positivi (eccetto il comune di FR).
- O4 Elevato aumento dell'incidenza degli stranieri sulla popolazione italiana.

Sviluppo locale

- O5 Rilevanza delle iniziative CLLD nella futura programmazione con la possibilità rispetto al passato di utilizzare congiuntamente i fondi SIE.
- O6 Presenza poli manifatturieri connotati a livello locale su cui innescare processi di sviluppo locale.
- O7 Crescente domanda da parte della popolazione di servizi che migliorino l'inclusione e la qualità della vita (attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie).

4.1.5. Rischi individuati nella zona di programmazione

Priorità 1 - Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali:

- T1 Bassa capacità di trasferimento di conoscenze e innovazione da parte degli enti preposti.
- T2 Livello di capitale umano ancora inferiore rispetto alle altre regioni del Centro Italia.
- T3 Forte ritardo dell'adeguamento dei rapporti tra mondo agricolo e ricerca.
- T4 Presenza di nuovi competitors innovativi sui mercati internazionali.
- T6 Maggiori capacità di sviluppare nuove forme di divulgazione e trasmissione delle conoscenze in paesi concorrenti.

Priorità 2 - Potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste:

- T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
- T2 Credit-crunch macroeconomico.
- T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
- T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
- T5 La cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori.
- T6 Esternalità negative dovute all'inquinamento da materiale plastico in agricoltura.

Priorità 3 - Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo:

- T1 Riduzione del valore aggiunto dell'industria agroalimentare sul totale del valore della produzione a livello regionale.
- T2 Crescita tendenziale dei costi degli input.

- T3 Difficoltà di accesso a strumenti che coprono altre tipologie di rischio (es. rischio di mercato).
- T4 Aumento dei fenomeni incendiari.
- T5 Fluttuazione dei mercati e volatilità dei prezzi nel medio periodo.

Priorità 4 - Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura:

- T1 Sugli habitat forestali di interesse Comunitario le valutazioni sullo stato di conservazione mostrano valori più critici per le categorie forestali appartenenti al sottogruppo delle "Foreste dell'Europa temperata", che sono anche il raggruppamento con la maggior diversità di tipologie di habitat rappresentati.
- T2 I danni causati dalla fauna selvatica all'agricoltura e agli allevamenti, oltre ad avere importanti ricadute economiche (1,5M€ nel 2012 dati Regione Lazio) sono spesso alla base di un atteggiamento negativo da parte degli operatori agricoli e allevatori alle iniziative di conservazione della biodiversità e tutela del territorio, con ulteriori conseguenze sul piano ambientale e sociale
- T3 Espansione insediativa e infrastrutturale con conseguente consumo di suolo, frammentazione ed erosione della fisionomia e della biodiversità dei paesaggi rurali di pianura (ad es. Campagna Romana). Aumento della impermeabilizzazione dei suoli per urbanizzazione.
- T4 Impatto del cambiamento climatico sia sulle componenti esogene (incendi, alluvioni) che sulle specie invasive.
- T5 Permanenza di conflitti tra fauna selvatica e attività produttive agro-pastorali (vedi preambolo a minacce priorità 4 non inserito nell'analisi di contesto per limiti di carattere imposti da SFC).
- T6 Strumenti di gestione dei siti Natura 2000 non ancora approvati.
- T7 Sovrapposizione di strumenti di gestione e moltiplicazione degli enti competenti.
- T8 La riduzione delle precipitazioni e l'aumento di ET (Evotraspirazione) andamento termico possono incrementare le concentrazioni di inquinanti in falda e nelle acque superficiali
- T9 Incremento degli eventi meteorologici estremi e degli incendi a seguito dei cambiamenti climatici.
- T10 Mancanza di un adeguato Sistema Informativo Territoriale di supporto ad una strategia regionale per la protezione del suolo.

Priorità 5 - Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale:

- T1 La dinamica climatica potrebbe incrementare la domanda idrica sia agricola che civile a fronte di una minore disponibilità Le proiezioni climatiche ottenute nell'ambito del Progetto Agroscenari indicano per il trentennio 2020-2050 una elevata probabilità di aumento delle temperature lungo tutto il corso dell'anno tra 1 e 2 °C rispetto al 1960-1990 e, in particolare per il Centro-Italia, una contrazione della piovosità estiva, che potrebbe ridursi di circa 1/3 rispetto ai valori attuali. Questo quadro di cambiamento può determinare problemi per molte colture di pieno campo, come il frumento, potenzialmente più soggetto a fenomeni di stretta con decrementi quantitativi e qualitativi, il mais, più vulnerabile allo stress idrico se non opportunamente irrigato e, in generale, per le orticole. Gli effetti negativi potrebbero manifestarsi anche su alcune colture arboree da frutto a causa di fisiopatie determinate da stress termici e/o idrici"
- T2 I fenomeni di stress idrico possono aggravare i problemi fitosanitari.
- T3 Problemi legati alla capacità della rete elettrica di soddisfare le potenzialità produttive delle FER.
- T23 Potenzialità produttiva del fotovoltaico, dell'eolico e dell'idroelettrico inferiori ad altre Regioni.
- T31 Mancanza di dati dettagliati dell'intero settore sull'emissioni dei gas effetto serra.

- T4 Problematiche relazionate alla regolamentazione dei mercati volontari dei crediti di carbonio, in particolare rispetto agli aspetti legati alla gestione dei quantitativi fissati (contabilizzazione dei crediti) e alla sovrapposizione con il mercato regolamentato (doppi conteggi).
- T5 Possibile diminuzione della sostanza organica del suolo a seguito dei cambiamenti climatici. Questo quadro di cambiamento può determinare inoltre problemi per molte colture di pieno campo, come il frumento, potenzialmente più soggetto a fenomeni di stretta con decrementi quantitativi e qualitativi, il mais, più vulnerabile allo stress idrico se non opportunamente irrigato e, in generale, per le orticole. Gli effetti negativi potrebbero manifestarsi anche su alcune colture arboree da frutto a causa di fisiopatie determinate da stress termici e/o idrici. Nel settore zootecnico è possibile prevedere impatti negativi diretti sulle condizioni di stabulazione per le peggiori condizioni termiche e indiretti, dovuti alla minore potenzialità produttiva delle foraggere

Priorità 6 - Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali:

- T1 Incremento disoccupazione giovanile, femminile in particolare.

Analisi sociodemografica

- T2 Riduzione della popolazione e rischi di spopolamento ulteriore in aree rurali marginali.

Sviluppo locale

- T3 Ridimensionamento del ruolo degli enti locali (le province) con ricadute negative sulla governance locale.
- T4 Arretratezza del territorio rurale rispetto alle altre aree, con perdita di competitività organizzativa ed industriale.

4.1.6. Indicatori comuni di contesto

I Situazione socioeconomica e rurale					
1 Popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Abitanti	5.774.954	2012 p		
Comment: *ISTAT*					
rurale	% del totale	17	2012 p		
Comment: *ISTAT*					
intermedia	% del totale	9,5	2012 p		
Comment: *ISTAT*					
urbana	% del totale	73,3	2012 p		
Comment: *ISTAT*					
definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	% del totale				
2 Struttura di età					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale < 15 anni	% della popolazione totale	14	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
totale 15 - 64 anni	% della popolazione totale	65,9	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
totale > 64 anni	% della popolazione totale	20,1	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
agricola < 15 anni	% della popolazione totale	12,7	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
agricola 15 - 64 anni	% della popolazione totale	66,3	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
agricola > 64 anni	% della popolazione totale	21	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
3 Territorio					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
territorio totale	Km2	17.236	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
territorio rurale	% della superficie totale	55,7	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
territorio intermedio	% della superficie totale	13,1	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
territorio urbano	% della superficie totale	31,2	2012 p		
Comment: *EUROSTAT*					
4 Densità di popolazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Ab./km²	333,7	2011 p		
Comment: *EUROSTAT*					
rurale	Ab./km²	102	2011		
Comment: *EUROSTAT*					
5 Tasso di occupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	58,6	2012		
Comment: *ISTAT*					
uomini (15-64 anni)	%	67,9	2012		
Comment: *ISTAT*					
donne (15-64 anni)	%	49,6	2012		
Comment: *ISTAT*					
* zone rurali (scarsamente popolate) (15-64 anni)	%	NA			
totale (20-64 anni)	%	62,8	2012		
Comment: *ISTAT*					
uomini (20-64 anni)	%	73,1	2012		
Comment: *ISTAT*					
donne (20-64 anni)	%	53	2012		
Comment: *ISTAT*					
6 Tasso di lavoro autonomo					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-64 anni)	%	22,7	2012		
Comment: *ISTAT*					
7 Tasso di disoccupazione					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (15-74 anni)	%	10,8	2012		
Comment: *ISTAT*					
giovani (15-24 anni)	%	40	2012		
Comment: *ISTAT*					
zone rurali (scarsamente popolate) (15-74 anni)	%	NA			
giovani (15-24 anni)	%	NA			
8 PIL pro capite					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	Indice PPA (UE-27 = 100)	117	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
* zone rurali	Indice PPA (UE-27 = 100)	85,9	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
9 Tasso di povertà					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della popolazione totale	24,2	2011		
Comment: *EUROSTAT*					
* zone rurali (scarsamente popolate)	% della popolazione totale	31,7	2011		
Comment: *EUROSTAT*					
10 Struttura dell'economia (VAL)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	in milioni di EUR	139.943,32	2011		
Comment: *ISTAT*					
settore primario	% del totale	1	2011		
Comment: *ISTAT*					

settore secondario	% del totale	14,5	2011		
Comment: *ISTAT*					
settore terziario	% del totale	84,5	2011		
Comment: *ISTAT*					
regione rurale	% del totale	0	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
regione intermedia	% del totale	0	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
regione urbana	% del totale	0	2010		
Comment: *EUROSTAT*					

11 Struttura dell'occupazione

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	2.250,1	2012		
Comment: *ISTAT*					
settore primario	% del totale	1,8	2012		
Comment: *ISTAT*					
settore secondario	% del totale	17,5	2012		
Comment: *ISTAT*					
settore terziario	% del totale	80,7	2012		
Comment: *ISTAT*					
regione rurale	% del totale	12,8	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
regione intermedia	% del totale	7,8	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
regione urbana	% del totale	79,4	2010		
Comment: *EUROSTAT*					

12 Produttività del lavoro per settore di attività economica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	60.568,3	2011		
Comment: *ISTAT*					
settore primario	EUR/persona	36.210,5	2011		
Comment: *ISTAT*					
settore secondario	EUR/persona	53.733,5	2011		

Comment: *ISTAT*					
settore terziario	EUR/persona	62.464,9	2011		
Comment: *ISTAT*					
regione rurale	EUR/persona	NA			
regione intermedia	EUR/persona	NA			
regione urbana	EUR/persona	NA			

II Agricoltura/Analisi settoriale

13 Occupazione per attività economica

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 persone	2.250,1	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
agricoltura	1 000 persone	37,5	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
agricoltura	% del totale	1,7	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
silvicoltura	1 000 persone	1,1	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
silvicoltura	% del totale	0	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
industria alimentare	1 000 persone	4,6	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
industria alimentare	% del totale	0,9	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
turismo	1 000 persone	125,4	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
turismo	% del totale	5,6	2012		
Comment: *EUROSTAT*					

14 Produttività del lavoro nel settore agricolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	26.602,4	2011		
Comment: *ISTAT*					

15 Produttività del lavoro nel settore forestale

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	83.487	2013 p		
Comment: *Valore aggiunto ai prezzi base - silvicoltura e utilizzo di aree forestali (ISTAT)*					

16 Produttività del lavoro nell'industria alimentare

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/persona	38.468,6	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
17 Aziende agricole (fattorie)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	N.	98.220	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione dell'azienda agricola < 2 ha	N.	57.230	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 2-4,9 ha	N.	21.090	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 5-9,9 ha	N.	9.210	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 10-19,9 ha	N.	5.030	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 20-29,9 ha	N.	1.850	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 30-49,9 ha	N.	1.650	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione dell'azienda agricola 50-99,9 ha	N.	1.140	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione dell'azienda agricola < 100 ha	N.	800	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola < 2 000 produzione standard (PS)	N.	37.590	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 2 000 - 3 999 PS	N.	16.130	2010		
Comment: *EUROSTAT*					

dimensione economica dell'azienda agricola 4 000 - 7 999 PS	N.	12.470	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 8 000 - 14 999 PS	N.	9.010	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 15 000 - 24 999 PS	N.	5.930	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 25 000 - 49 999 PS	N.	6.700	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 50 000 - 99 999 PS	N.	4.790	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 100 000 - 249 999 PS	N.	3.340	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola 250 000 - 499 999 PS	N.	910	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione economica dell'azienda agricola > 500 000 PS	N.	530	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
dimensione fisica media	ha di SAU/azienda	6,5	2010		
Comment: *ISTAT*					
dimensione economica media	EUR di produzione standard/azienda	24.906,79	2010		
Comment: *ISTAT*					
dimensione media in unità di lavoro (persone)	Persone/azienda	2	2010		
Comment: *ISTAT*					
dimensione media in unità di lavoro (ULA)	ULA/azienda	0,5	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
18 Superficie agricola					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
SAU totale	ha	638.602	2010		
Comment: *ISTAT*					
seminativi	% della SAU totale	50,4	2010		
Comment: *ISTAT*					
prati permanenti e pascoli	% della SAU totale	30,2	2010		
Comment: *ISTAT*					
colture permanenti	% della SAU totale	19,2	2010		
Comment: *ISTAT*					
19 Superficie agricola nell'ambito dell'agricoltura biologica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
certificata	ha di SAU	47.045	2010		
Comment: *ISTAT*					
in conversione	ha di SAU	1.270	2010		
Comment: *ISTAT*					
quota della SAU (certificata e in conversione)	% della SAU totale	7,4	2010		
Comment: *ISTAT*					
20 Terreni irrigui					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	ha	76.323	2010		
Comment: *ISTAT*					
quota della SAU	% della SAU totale	11,9	2010		
Comment: *ISTAT*					
21 Capi di bestiame					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	UBA	380.717	2010		
Comment: *ISTAT*					
22 Manodopera agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

manodopera agricola regolare totale	Persone	189.933	2010		
Comment: *ISTAT*					
manodopera agricola regolare totale	ULA	49.120	2010		
Comment: *ISTAT*					
23 Struttura di età dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
numero totale di capi azienda	N.	98.216	2010		
Comment: *ISTAT*					
quota di età < 35 anni	% del totale dei capi azienda	4,5	2010		
Comment: *ISTAT*					
rapporto < 35 anni/ > = 55 anni	N. di capi azienda giovani per 100 capi azienda anziani	7,1	2010		
Comment: *ISTAT*					
24 Formazione agraria dei capi azienda					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del numero totale di capi azienda con formazione agraria elementare e completa	% del totale	96,2	2010		
Comment: *ISTAT*					
quota del numero di capi azienda di età < 35 anni con formazione agraria elementare e completa	% del totale	9	2010		
Comment: *ISTAT*					
25 Reddito dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	EUR/ULA	NA			
totale (indice)	Indice 2005 = 100	NA			
26 Reddito da impresa agricola					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Tenore di vita degli agricoltori	EUR/ULA	NA			
Tenore di vita degli agricoltori in	%	NA			

percentuale del tenore di vita delle persone occupate in altri settori					

27 Produttività totale dei fattori in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2005 = 100	99,7	2011 p		
Comment: *EUROSTAT*					

28 Formazione lorda di capitale fisso nel settore agricolo					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
FLCF	in milioni di EUR	299	2010		
Comment: *ISTAT*					
quota del VAL nel settore agricolo	% del VAL in agricoltura	19	2010		
Comment: *ISTAT*					

29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 ha	608,8	2005		
Comment: *SIAN*					
quota della superficie totale	% del totale dei terreni agricoli	35,2	2005		
Comment: *SIAN*					

30 Infrastruttura turistica					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
posti letto in strutture collettive	N. di posti letto	298.400	2012		
Comment: *EUROSTAT*					
regione rurale	% del totale	17,9	2011		
Comment: *EUROSTAT*					
regione intermedia	% del totale	14,1	2011		
Comment: *EUROSTAT*					
regione urbana	% del totale	68	2011		
Comment: *EUROSTAT*					

III Ambiente/clima

31 Copertura del suolo

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota di terreni agricoli	% della superficie totale	56,8	2006		
Comment: *DG AGRI*					
quota di pascoli naturali	% della superficie totale	3,2	2006		
Comment: *DG AGRI*					
quota di terreni boschivi	% della superficie totale	24,9	2006		
Comment: *DG AGRI*					
quota di superfici boschive e arbustive transitorie	% della superficie totale	4,6	2006		
Comment: *DG AGRI*					
quota di terreni naturali	% della superficie totale	2,9	2006		
Comment: *DG AGRI*					
quota di terreni artificiali	% della superficie totale	6,1	2006		
Comment: *DG AGRI*					
quota di altre superfici	% della superficie totale	1,5	2006		
Comment: *DG AGRI*					

32 Zone soggette a vincoli naturali

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	% della SAU totale	52,1	2012		
Comment: *SIAN*					
montagna	% della SAU totale	35,9	2012		
Comment: *SIAN*					
altra	% della SAU totale	16,9	2012		
Comment: *SIAN*					
specifica	% della SAU totale	0,1	2012		
Comment: *SIAN*					

33 Agricoltura intensiva

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

bassa intensità	% della SAU totale	60,9	2007		
Comment: *EUROSTAT E FADN*					
media intensità	% della SAU totale	23,5	2007		
Comment: *EUROSTAT E FADN*					
alta intensità	% della SAU totale	15,6	2007		
Comment: *EUROSTAT E FADN*					
pascolo	% della SAU totale	55,3	2010		
Comment: *EUROSTAT E FADN*					
34 Zone Natura 2000					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
quota del territorio	% del territorio	25,6	2013		
Comment: *MATTM- Dati "Rete Natura 2000"*					
quota della SAU (compresi i pascoli naturali)	% della SAU	10,6	2011		
Comment: *EAA*					
quota della superficie boschiva	% della superficie boschiva	45,1	2011		
Comment: *EAA*					
35 Indice dell'avifauna in habitat agricolo (FBI)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale (indice)	Indice 2000 = 100	84,6	2012		
Comment: *RNN-LIPU*					
36 Stato di conservazione degli habitat agricoli (prati e pascoli)					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
soddisfacente	% delle valutazioni degli habitat	21	2014 p		
Comment: *VAS - Reg. Biogeog. Mediterr.*					
insoddisfacente - inadeguato	% delle valutazioni degli habitat	NA			
insoddisfacente - cattivo	% delle valutazioni degli habitat	NA			
sconosciuto	% delle valutazioni degli habitat	NA			
37 Agricoltura di alto valore naturale					
Denominazione	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato

dell'indicatore					
totale	% della SAU totale	51,6	2011		
Comment: *RRN- Dati AGRIT2010CLC2000 e Natura 2000*					
38 Foreste protette					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
classe 1.1	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.2	% della superficie FOWL	NA			
classe 1.3	% della superficie FOWL	NA			
classe 2	% della superficie FOWL	NA			
39 Estrazione di acqua in agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale	1 000 m³	344.728,3	2010		
Comment: *EUROSTAT*					
40 Qualità dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Potenziale eccedenza di azoto sui terreni agricoli	kg di N/ha/anno	22	2010		
Comment: *VAS Reg. Biogeog. Mediterr.*					
Potenziale eccedenza di fosforo sui terreni agricoli	kg di P/ha/anno	NA			
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	83,6	2011		
Comment: *Nitrati nelle acque dolci - Fonte ISPRA su dati delle regioni e province autonome http://annuario.isprambiente.it/content/temi/?id_area=A03&v=11 (2008-2011)*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	14,4	2011		
Comment: *Nitrati nelle acque dolci - Fonte ISPRA su dati delle regioni e province autonome http://annuario.isprambiente.it/content/temi/?id_area=A03&v=11 (2008-2011)*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque di superficie: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	1,9	2011		
Comment: *Nitrati nelle acque dolci - Fonte ISPRA su dati delle regioni e province autonome http://annuario.isprambiente.it/content/temi/?id_area=A03&v=11 (2008-2011)*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità elevata	% dei siti di monitoraggio	82,9	2011		
Comment: *Nitrati nelle acque dolci - Fonte ISPRA su dati delle regioni e province autonome http://annuario.isprambiente.it/content/temi/?id_area=A03&v=11*					

(2008-2011)					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità discreta	% dei siti di monitoraggio	2,7	2011		
Comment: *Nitrati nelle acque dolci - Fonte ISPRA su dati delle regioni e province autonome http://annuario.isprambiente.it/content/temi/?id_area=A03&v=11 (2008-2011)*					
Nitrati nelle acque dolci - Acque sotterranee: Qualità scarsa	% dei siti di monitoraggio	14,4	2011		
Comment: *Nitrati nelle acque dolci - Fonte ISPRA su dati delle regioni e province autonome http://annuario.isprambiente.it/content/temi/?id_area=A03&v=11 (2008-2011)*					
41 Materia organica del suolo nei seminativi					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
Stime totali del contenuto di carbonio organico	mega tonnellate	NA	2009		
Comment: *JRC*					
Contenuto medio di carbonio organico	g kg-1	2,1	2009		
Comment: *JRC*					
42 Erosione del suolo per azione dell'acqua					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
tasso di perdita di suolo dovuto a erosione idrica	tonnellate/ha/anno	10,3	2006		
Comment: *JRC*					
superficie agricola interessata	1 000 ha	185.400	2007		
Comment: *JRC*					
superficie agricola interessata	% della superficie agricola	18	2007		
Comment: *JRC*					
43 Produzione di energia rinnovabile da biomasse agricole e forestali					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
dall'agricoltura	ktep	22	2011 p		
Comment: *SIMERI- GSE (% sul totale della produzione di energia rinnovabile. Il dato si riferisce al CFL FER E complessivo regionale del settore elettrico)*					
dalla silvicoltura	ktep	211,1	2011 p		
Comment: *SIMERI- GSE (Il dato si riferisce al CFL FER E complessivo regionale del settore elettrico)*					
44 Uso dell'energia nei settori dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare					

Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
agricoltura e silvicoltura	ktep	232	2008		
Comment: *ENEA*					
uso per ettaro (agricoltura e silvicoltura)	kg di petrolio equivalente per ha di SAU	186,4	2008		
Comment: *ENEA*					
industria alimentare	ktep	106	2008		
Comment: *ENEA*					
45 Emissioni di GHG dovute all'agricoltura					
Denominazione dell'indicatore	Unità	Valore	Anno	Valore aggiornato	Anno aggiornato
totale agricoltura (CH4, N2O ed emissioni/rimozioni del suolo)	1 000 t di CO2 equivalente	1.605.252,8	2010		
Comment: *ISPRA*					
quota delle emissioni totali di gas a effetto serra	% del totale delle emissioni nette	1012715,4	2010		
Comment: *ISPRA*					

4.1.7. Indicatori di contesto specifici del programma

Settore	Codice	Denominazione dell'indicatore	Valore	Unità	Anno
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 2b	Estensione e grado di conservazione degli habitat “Formazioni erbose naturali e seminaturali” nei siti Natura 2000 del Lazio	5.35	percentuale (valore eccellente, n=168)	2012
Comment: *Per i tipi di habitat appartenenti alle “Formazioni erbose naturali e semi-naturali”, sono riportati: Superficie (ha) occupata nei siti N2000; proporzione (%) di casi di valore eccellente sul totale di casi di presenza degli habitat valutati (n).*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 5a1	Popolazione residente disaggregata secondo la classificazione dei comuni della Regione Lazio in A- poli urbani	3358384	abitanti	2012
Comment: *Disaggregazione dei dati sulla popolazione residente (ISTAT) della Regione Lazio rispetto alla classificazione delle aree rurali adottata nel PSR 2014-2020.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 5a2	Popolazione residente disaggregata secondo la classificazione dei comuni della Regione Lazio in B - aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata	507269	abitanti	2012
Comment: *Disaggregazione dei dati sulla popolazione residente (ISTAT) della Regione Lazio rispetto alla classificazione delle aree rurali adottata nel PSR 2014-2020.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 5a3	Popolazione residente disaggregata secondo la classificazione dei comuni della Regione Lazio in C - aree rurali intermedie	1507534	abitanti	2012
Comment: *Disaggregazione dei dati sulla popolazione residente (ISTAT) della Regione Lazio rispetto alla classificazione delle aree rurali adottata nel PSR 2014-2020.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 5a4	Popolazione residente disaggregata secondo la classificazione dei comuni della Regione Lazio in D - aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	126835	abitanti	2012
Comment: *Disaggregazione dei dati sulla popolazione residente (ISTAT) della Regione Lazio rispetto alla classificazione delle aree rurali adottata nel PSR 2014-2020.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 6a1	Superficie regionale disaggregata secondo la classificazione dei comuni della Regione Lazio in A -poli urbani	277534	chilometri quadrati	2011
Comment: *Disaggregazione dei dati sulla popolazione residente (ISTAT) della Regione Lazio rispetto alla classificazione delle aree rurali adottata nel PSR 2014-2020.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 6a2	Superficie regionale disaggregata secondo la classificazione dei comuni della Regione	187242	chilometri quadrati	2011

		Lazio in B - aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata			
Comment: *Disaggregazione dei dati sulla popolazione residente (ISTAT) della Regione Lazio rispetto alla classificazione delle aree rurali adottata nel PSR 2014-2020.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 6a3	Superficie regionale disaggregata secondo la classificazione dei comuni della Regione Lazio in C - aree rurali intermedie	895227	chilometri quadrati	2011
Comment: *Disaggregazione dei dati sulla popolazione residente (ISTAT) della Regione Lazio rispetto alla classificazione delle aree rurali adottata nel PSR 2014-2020.*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS 6a4	Superficie regionale disaggregata secondo la classificazione dei comuni della Regione Lazio in D - aree rurali con problemi complessivi di sviluppo	363594	chilometri quadrati	2011
Comment: *Disaggregazione dei dati sulla popolazione residente (ISTAT) della Regione Lazio rispetto alla classificazione delle aree rurali adottata nel PSR 2014-2020*					
I Situazione socioeconomica e rurale	ICS1	Livello di innovazione regionale	0	Indicatore Qualitativo	2013
Comment: *Valore non numerico: con le seguenti categorie: Innovation LEADER, Innovation follower, moderate follower, high-follower, medium follower.* *La Regione Lazio si attesta a Innovation follower.* *Fonte: Regional Innovation Scoreboard 2014* *L'adozione di tali indicatori, sulla base delle indicazioni programmatiche della Commissione Europea e in base all'attuale disponibilità degli Scoreboard IUS e RIS, permetterebbe un confronto sia di livello nazionale che europeo.*					
III Ambiente/clima	ICS 10a	Indici inquinamento da prodotti fitosanitari ISPRA. (% di campioni superiore ai limiti di potabilizzazione acque superficiali)	100	percetuale (%)	2010
Comment: *ISPRA Rapporto nazionale dei pesticidi nelle acque 2013 (2009-2010)*					
III Ambiente/clima	ICS 10b	Indici inquinamento da prodotti fitosanitari ISPRA. (% di campioni superiore ai limiti di potabilizzazione acque profonde	100	percentuale (%)	2011
Comment: *ISPRA Rapporto nazionale dei pesticidi nelle acque 2014 (2009-2011)*					
III Ambiente/clima	ICS 11a	Indice di qualità stato	75	percentuale (%)	2012

		chimico dei fiumi e laghi – SQA. ISPRA (% di campioni acque superficiali che superano il SQA-Standard di Qualità Ambientale)			
Comment: *ISPRA Rapporto nazionale dei pesticidi nelle acque 2015 (2009-2012)*					
III Ambiente/clima	ICS 11b	Indice di qualità stato chimico dei fiumi e laghi – SQA. ISPRA (% di campioni acque superficiali che superano il SQA-Standard di Qualità Ambientale)	50	percentuale (%)	2013
Comment: *ISPRA Rapporto nazionale dei pesticidi nelle acque 2016 (2009-2013)*					
III Ambiente/clima	ICS 12	Indice di qualità componenti chimico fisiche dei fiumi – LIMeco. ARPA Lazio (% di stazioni con giudizio qualità cattivo)	11	percentuale (%)	2013
Comment: *Arpa Lazio (2011-2013)*					
III Ambiente/clima	ICS 13a	Indice di qualità componenti biologiche dei fiumi: diatomee. ARPA Lazio (% di stazioni con giudizio qualità cattivo)	2	percentuale (%)	2013
Comment: *Arpa Lazio (2011-2013)*					
III Ambiente/clima	ICS 13b	Indice di qualità componenti biologiche dei fiumi: macrofite . ARPA Lazio (% di stazioni con giudizio qualità cattivo)	13	percentuale (%)	2013
Comment: *Arpa Lazio (2011-2013)*					
III Ambiente/clima	ICS 13c	Indice di qualità componenti biologiche dei fiumi: macroinvertebrati. ARPA Lazio (% di stazioni con giudizio qualità cattivo)	11	percenuale (%)	2013
Comment: *Arpa Lazio (2011-2013)*					
III Ambiente/clima	ICS 14a	Indice di qualità componenti chimico dei laghi . ARPA Lazio (% di stazioni che hanno superato uno o più parametri)	25	percentuale (%)	2012
Comment: *Arpa Lazio (2011-2013)*					

III Ambiente/clima	ICS 14b	Indice di qualità componenti chimico fisiche dei laghi – LTL eco. ARPA Lazio (% di stazioni con giudizio qualità cattivo)	0	percentuale (%)	2013
Comment: *Arpa Lazio (2011-2013)*					
III Ambiente/clima	ICS 15	Qualità delle acque: acque sotterranee. Stato chimico dei corpi idrici sotterranei ARPA Lazio (% di stazioni che hanno superato uno o più parametri)	6	percentuale (%)	2013
Comment: *Arpa Lazio*					
III Ambiente/clima	ICS 16	Numero di siti contaminati censiti sul territorio del Lazio. ARPA Lazio	933	numero	2015
Comment: *Arpa Lazio (I semestre 2015)*					
III Ambiente/clima	ICS 17	Indice dell'avifauna in habitat forestale (WBI). RRN e LIPU	24.38	percentuale (%)	2013
Comment: *RAC-Amb (Rete Rurale Nazionale & LIPU) (2000-2012)*					
III Ambiente/clima	ICS 18	Andamento indennizzi dei danni causati dalla fauna selvatica alle attività agricole e zootecniche nelle Aree Naturali Protette regionali. Dati ARP Lazio.	2.49	percentuale (%)	2014
Comment: *RAC-Amb (dati forniti da ARP Lazio) (2008-2012)*					
III Ambiente/clima	ICS 19	Andamento infortuni denunciati nel comparto agricoltura. Regione Lazio, Osservatorio Regionale sulla Sicurezza e la Prevenzione	-28.5	percentuale (%)	2011
Comment: *RAC-Amb (rapporto IRES-CGIL "Infortuni sul lavoro e malattie professionali nel Lazio") (2005-2009)*					
III Ambiente/clima	ICS 20	Andamento malattie professionali denunciate per comparto agricoltura. Regione Lazio, Osservatorio Regionale sulla Sicurezza e la Prevenzione	2.92	percentuale (%)	2011
Comment: *RAC-Amb (rapporto IRES-CGIL "Infortuni sul lavoro e malattie professionali nel Lazio") (2005-2009)*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Acque di transizione (Sufficiente)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia	100	percentuale (%)	2013

		di corpo			
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Fiumi (Buono)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	31.5	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Fiumi (Eccellente)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	4.5	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Fiumi (Pessimo)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	8.4	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Fiumi (Scarso)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	21.9	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Fiumi (Sufficiente)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	33.7	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Laghi (Buono)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	40	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Laghi (Sufficiente)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	60	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Mare (Buono)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	82.4	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 21 Mare (Sufficiente)	Stato ecologico dei corpi idrici per tipologia di corpo	17.7	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 22 Acque di transizione (Buono)	Stato chimico dei corpi idrici per tipologia di corpo	93.9	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 22 Acque di transizione (Non Buono)	Stato chimico dei corpi idrici per tipologia di corpo	6.2	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 22 Fiumi (Buono)	Stato chimico dei corpi idrici per tipologia di	79.6	percentuale (%)	2013

		corpo			
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 22 Fiumi (Non Buono)	Stato chimico dei corpi idrici per tipologia di corpo	20.4	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 22 Laghi (Buono)	Stato chimico dei corpi idrici per tipologia di corpo	73.3	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 22 Laghi (Non Buono)	Stato chimico dei corpi idrici per tipologia di corpo	26.7	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 22 Mare (Buono)	Stato chimico dei corpi idrici per tipologia di corpo	88.2	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 22 Mare (Non Buono)	Stato chimico dei corpi idrici per tipologia di corpo	11.8	percentuale (%)	2013
Comment: *Fonte: Piano di Tutela delle Acque Regionale*					
III Ambiente/clima	ICS 2a	Estensione e grado di conservazione degli habitat Formazioni erbose naturali e seminaturali" nei siti Natura 2000 del Lazio	40380	ettari	2012
Comment: *Dal momento che l'indicatore fornito dalla EEC è disponibile solo a livello nazionale, nell'analisi di contesto è stato riportato anche un indicatore aggiuntivo utilizzabile a livello regionale elaborato sulla base dei dati presenti nel DB del MATTM*					
III Ambiente/clima	ICS 3a	Estensione e grado di conservazione degli habitat "Foreste" nei siti Natura 2000 del Lazio	65300	ettari	2012
Comment: *Dal momento che l'indicatore fornito dalla EEC è disponibile solo a livello nazionale, nell'AC è stato riportato anche un indicatore aggiuntivo utilizzabile a livello regionale elaborato sulla base dei dati presenti nel DB del MATTM*					
III Ambiente/clima	ICS 3b	Estensione e grado di conservazione degli habitat "Foreste" nei siti Natura 2000 del Lazio	15.34	percentuale, valore eccellente (n=163)	2012
Comment: *Per i tipi di habitat appartenenti alle "Foreste", sono riportati: Superficie (ha) occupata nei siti N2000; proporzione (%) di casi di valore eccellente sul totale di casi di presenza degli habitat valutati (n).*					
III Ambiente/clima	ICS 4	Superficie forestale con vincolo di tipo naturalistico	185000	ettari	2005
Comment: *Dato che l'EEC mette a disposizione un indicatore a livello nazionale, nell'AC è stato riportato anche un indicatore aggiuntivo utilizzabile a livello regionale che riporta la superficie forestale con vincolo di tipo naturalistico tratta dall'INFC 2005. L'indicatore si compone di tre valori: Totale Superficie Forestale (Boschi + altre Terre Boscate, in ha); Superficie Forestale con vincoli di tipo naturalistico (ha); Percentuale di Superficie con vincoli di tipo*					

naturalistico sul totale (%)					
III Ambiente/clima	ICS 7a1	Risorse genetiche vegetali censite nel Registro Regionale Volontario	186	numero	2013
Comment: *Registro Regionale Volontario. E' confrontabile sia a livello nazionale che regionale.*					
III Ambiente/clima	ICS 7a2	Risorse genetiche animali censite nel Registro Regionale Volontario	27	numero	2013
Comment: *Registro Volontario Regionale. E' confrontabile sia a livello nazionale che regionale.*					
III Ambiente/clima	ICS 8	Aziende iscritte nella Rete di Conservazione e Sicurezza	1056	numero	2013
Comment: *Rete di Conservazione e Sicurezza. E' confrontabile sia a livello nazionale che regionale.*					
III Ambiente/clima	ICS 9	Qualità delle acque nelle Zone Vulnerabili ai Nitrati. Regione Lazio. Concentrazione di azoto (% di punti con concentrazione di N> 50 mg/l)	46.2	percentuale (%)	2010
Comment: *Regione Lazio*					

4.2. Valutazione delle esigenze

Titolo (o riferimento) dell'esigenza	P1			P2		P3		P4			P5					P6			Obiettivi trasversali		
	1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione
F01: Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori	**X**	**X**																			**X**
F02: Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere		**X**																			**X**

l'interazione e la cooperazione tra le aziende																				
F03: Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale		**X**																**X**	**X**	**X**
F04: Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale		**X**																**X**	**X**	**X**

F05: Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale			**X**																	**X**
F06: Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale			**X**		**X**												**X**			**X**
F07: Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al merca				**X**																

to																				
F08: Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria				X																
F09: Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione				X		X														X
F10: Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali				X												X	X			
F11: Promuovere l'innal				X	X	X														X

zamento della qualità delle produzioni agricole																				
F12: Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito				**X**	**X**	**X**	**X**													
F13: Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende					**X**															
F14: Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani					**X**															

agricoltori																				
F15: Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali						**X**													**X**		**X**
F16: Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta						**X**											**X**				
F17: Sostenere la cooperazione tra i produttori locali						**X**											**X**				
F18: Migliorame						**X**											**X**				**X**

nto dell'integrazione e dell'efficienza di filiera																				
F19: Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali							**X**												**X**	
F20: Promuovere l'utilizzo dei sistemi assicurativi agricoli							**X**													
F21: Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale								**X**									**X**		**X**	

della tradizione																				
F22: Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale								**X**	**X**										**X**	**X**	
F23: Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale								**X**		**X**					**X**		**X**		**X**	**X**	
F24 Tutela e Valori								**X**											**X**		

zzazione della diversità genetica agricola e forestale																				
F25: Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi								**X**												**X**
F26: Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate								**X**												
F27: Riqualificare								**X**									**X**		**X**	

, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi																				
F28: Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio									**X**	**X**									**X**		
F29: Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli										**X**				**X**	**X**				**X**	**X**	

F30: Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promuovere lo stoccaggio a livello intra e interaziendale											X								X	X	
F31: Promuovere l'ulteriore diffusione di sistemi irrigui ad alta efficienza											X								X	X	
F32: Promuovere l'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle												X								X	

aziende agricole e nell'agro-industria																				
F33: Prom. recupero e valoriz. dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare												**X**							**X**	
F34: Sviluppare bioenergie con sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di												**X**						**X**	**X**	

suolo agricolo																				
F35: Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale													**X**				**X**			**X**	
F36: Ridurre le emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche														**X**					**X**	**X**	
F37: Salvaguardare e migl. il patr. forestale e															**X**				**X**	**X**	

la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio																				
F38: Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi														**X**				**X**	**X**	
F39: Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenz															**X**	**X**				**X**

iali alle popolazioni rurali																				
F40: Migliorare la capacità progettuale degli attori locali																**X**	**X**			
F41: Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali																**X**	**X**			
F42: Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree																		**X**		**X**

rurali																				
F43: Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali																	**X**			**X**
F44: Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate								**X**										**X**		

4.2.1. F01: Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori

Priorità/aspetti specifici

- 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali
- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La necessità di accentuare le dinamiche positive registrate nell'acquisizione della conoscenza (ICC 24) richiede processi di consolidamento dei percorsi di formazione di base e di assistenza aziendale, in modo da rendere sempre più ricettive e aperte ai cambiamenti le imprese propense all'innovazione. Inoltre, tale esigenza deve essere integrata prevedendo un'offerta di servizi di diffusione di conoscenza capillari e a "basso costo" (ivi compreso il costo opportunità), soprattutto per alcune componenti imprenditoriali territoriali per le quali si registra un gap di conoscenza per l'inadeguatezza dell'offerta (P1 W1). La distorsione territoriale dell'offerta (P1 W7) è più accentuata nelle aree marginali dove l'azione pubblica nella progettazione dell'offerta formativa è meno efficace (P1 W8). Come riportato nella SWOT (P1 S4) laddove tali percorsi sono stati strutturati si è registrato un impatto positivo dei servizi di consulenza nell'introduzione delle innovazioni. A tale scopo, è opportuno stimolare l'acquisizione di nuove competenze individuando nuove tipologie di servizi innovativi e incentivando la formazione professionale dei consulenti (P1 O4) per riuscire a competere con un sistema nazionale e internazionale che al momento si colloca in una posizione di vantaggio rispetto al Lazio (P1 T5).

4.2.2. F02: Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto evidenzia la scarsa efficacia dei servizi a supporto dell'innovazione ancorati a modelli di offerta rivolti a imprese ancora legate al paradigma della modernizzazione (P1 W2). Tra le debolezze del sistema è presente una difficoltà nel creare reti di innovazione da cui originano scarse connessioni tra aziende (P1 W4), che si accompagna alla bassa capacità di trasferimento delle innovazioni da parte degli

enti preposti (P1 T1) . Dalle indagini condotte emerge tuttavia come ci sia una buona quota di aziende propense ad introdurre innovazioni anche attraverso nuove forme di conoscenza (P1, S3).

Inoltre i costi di opportunità nell'uso di alcuni servizi, legati alla struttura produttiva polverizzata delle aziende (P1 W3) suggerisce di sperimentare nuove forme di innovazione, rivolte a nuclei di imprese su cui sperimentare iniziative pilota di trasferimento e condivisione della conoscenza, favorendo anche processi di imprenditorialità collettiva, puntando su quelle aziende più propense ad innovare come vettore della cooperazione (P1 S7) e sull'esperienza delle aziende maggiormente radicate sul territorio (P1 O5).

4.2.3. F03: Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

L'analisi di contesto evidenzia profonde differenze territoriali nell'adozione della conoscenza e dell'innovazione (P1 W1) e in particolare per le aziende che operano nell'ambito del paradigma della multifunzionalità (P1 W2). Tutto ciò si innesta all'interno di un quadro regionale in cui il livello di conoscenze del capitale umano è ancora inferiore alle altre regioni del Centro Italia (P1 T2).

In un contesto generale in cui vi è una diffusa sensibilità verso modelli sostenibili di agricoltura (P1 O7), la presenza di un tessuto produttivo comunque con buon grado di formazione professionale (ICC 24) combinata con la buona diffusione a livello territoriale di soggetti attivi deputati alla ricerca e al trasferimento della innovazione (P1 S5),e la diffusa sensibilità verso modelli sostenibili di agricoltura, favorisce la possibilità di avviare che generino nessi più forti tra offerta e domanda di innovazione per migliorare la gestione sostenibile delle aziende.

4.2.4. F04: Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale

Priorità/aspetti specifici

- 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e

innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi
- Innovazione

Descrizione

Lo scollamento registrato tra mondo agricolo e il mondo della ricerca si traduce in una scarsa adozione delle innovazioni, nonché in un risultato negativo delle misure del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013 che dovrebbero favorirne la diffusione (basti vedere il risultato della misura 124, evidenziato nella focus area 1A). La possibilità di ridisegnare i percorsi attraverso i quali la produzione agricola e il settore della ricerca e della sperimentazione possano tornare a dialogare rappresentano un fabbisogno di intervento su cui è necessario incidere.

4.2.5. F05: Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'accrescimento delle competenze e la possibilità di prevedere un percorso formativo lungo tutto l'arco della vita professionale dell'imprenditore sono obiettivi necessari da raggiungere, anche in virtù di una buona performance registrata da parte dei servizi di sviluppo agricolo. Nonostante il 40% di imprese agricole dichiari di non aver avuto accesso ai servizi, resta una larga parte di esse che ne ha fatto uso, anche se non tutte si dichiarano soddisfatte del servizio ricevuto.

Accrescere le competenze diviene dunque possibile, e l'obiettivo può essere conseguito anche attraverso una migliore qualificazione dell'offerta. Il grado di soddisfazione nei confronti dei servizi utilizzati è positivo per meno di un terzo delle aziende, con percentuali relativamente maggiori nelle aree B e minori nelle aree C. Il ruolo dei servizi appare strategico, anche in considerazione della stretta connessione registrata tra adozione del servizio e introduzione di innovazioni, sebbene non uniforme su base territoriale (molto elevata in aree ad agricoltura intensiva).

4.2.6. F06: Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'analisi dei dati del Censimento 2010 mostra come lo 0,5% dei capi azienda sul totale delle aziende agricole regionali posseggono come titolo di studio una laurea ad indirizzo agrario, l'1,4% possiede il diploma di scuola media superiore ad indirizzo agrario e l' 0,4% detiene il diploma/qualifica indirizzo agrario. I titoli di studio prevalenti sono rappresentati dalla licenza elementare (34,1% dei capi azienda) e dal diploma di scuola media inferiore (32,5% dei capi azienda). Percorsi formativi ispirati ad indirizzo agrario non sembrano prevalenti, mentre più importanti appaiono i diplomi ad indirizzo non agrario, così come significativa è la quota di capi azienda in possesso di diploma di scuola superiore (20%).
L'acquisizione di competenze specifiche da parte dei giovani agricoltori (particolarmente interessati ai processi formativi) può consentirne una rapida diffusione nei contesti rurali.

4.2.7. F07: Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

Descrizione

Secondo l'indicatore comune di contesto n. 17 "Agricultural Holdings" al 2010, nel Lazio sono presenti 57.450 aziende con meno di due ettari di superficie e 38.410 aziende con standard output inferiore a 2000. La rapida contrazione, rispetto al decennio precedente, del numero delle strutture di ridotta dimensione economica e fisica indica come la sostenibilità economica della loro attività agricola divenga problematica in assenza di adeguati processi di riconversione. A tal proposito, il rilevante aumento avvenuto nell'ultimo decennio della superficie agricola utilizzata media (SAU media +71%) indica come il settore abbia già avviato un profondo processo di ristrutturazione, che però necessita di un sostegno pubblico per trovare compimento e compatibilità con i processi di sviluppo rurale sostenibile. In particolare si riscontra la necessità di incentivare l'adozione di strategie produttive multifunzionali e orientate al mercato. La Regione

detiene l’8% della SAU Nazionale destinata a coltivazioni biologiche e conta 59 marchi con denominazione di origine. Esiste quindi una notevole potenzialità di sviluppo economico dei territori rurali legata alla riconversione produttiva finalizzata ad un più marcato orientamento verso produzioni a valore aggiunto.

4.2.8. F08: Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Obiettivi trasversali

Descrizione

Secondo i dati del VI CGA al 2010, le aziende agricole operanti nel Lazio risultano 98.216 e registrano un calo pari al 48,17% rispetto al censimento del 2000. Al 2010, secondo i dati Eurostat, più della metà delle aziende agricole regionali sono caratterizzate da dimensioni fisiche ridotte; la percentuale delle aziende con SAU inferiore a 2 ettari sul Totale è pari a 58,4%. Accanto a tali fenomeni si assiste ad un processo di concentrazione delle aziende testimoniato da con un calo della SAU meno evidente, pari al 11,40%. La dimensione media aziendale passa da 3,80 a 6,50 ettari di SAU media (+71%), configurando così un processo di ricomposizione fondiaria particolarmente rilevante nella Regione (P1 S1), ove confrontato con il dato Nazionale (+44,18%). Tale processo va tuttavia sostenuto sia alla luce della presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto (P2 W1) che del rischio di un possibile abbandono dell’attività agricola nel lungo periodo (P2 T3).

4.2.9. F09: Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Il sistema agro-alimentare regionale ha alcune debolezze strutturali legate ad un associazionismo ancora sottodimensionato (P3 W1) a cui si aggiunge una difficoltà dei rapporti tra gli attori della filiera (P3 W2) che va a svantaggio dei produttori di base. La ridotta capacità finanziaria delle aziende (P2 W3) oltre alla presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto (P2 W1) richiedono il sostegno ad interventi differenziati che puntino a migliore la competitività delle aziende, sostenendo processi innovativi interni e esterni sulle infrastrutture a supporto dei sistemi locali anche favorendo processi aggregativi di filiera. Nelle zone di montagna dove si osservano fenomeni più accentuati di contrazione della SAU vanno favoriti in via prioritaria investimenti a sostegno della zootecnia di montagna (P4 W12).

4.2.10. F10: Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

I dati del censimento 2010 mostrano che solo 3820 aziende svolgono attività agricole connesse. Il dato sulle attività di diversificazione del reddito agricolo mostra come l'agriturismo rappresenta l'attività connessa più praticata dalle aziende laziali e la più remunerativa (747 unità, circa 0,76% del totale) seguita dall'attività per conto terzi con mezzi dell'azienda (658 unità, lo 0,67% del Totale).Il numero di fattorie didattiche registrate dai dati INEA nel 2012 (53) mostrano l'opportunità di sviluppo di attività ad integrazione dl reddito agricolo. Il dato appare modesto se confrontato con le potenzialità espresse in questo campo dalla regione e con la crescente domanda di servizi offerti dall'agricoltura multifunzionale, che sembra delineare l'esistenza di una domanda non soddisfatta, a causa di vincoli finanziari e della limitata fruibilità di economie di network. Il fabbisogno si sostanzia nel sostenere la creazione di nuove aziende, investimenti nel settore della trasformazione/commercializzazione e nelle attività non agricole. Allo stesso tempo, il basso livello di sviluppo economico (ICC 8), unitamente alla condizione di disoccupazione giovanile (ICC 5,6,7) e alla carenza di infrastrutture (ICC10) rappresentano fattori di rischio per le aree rurali. Sono perciò necessarie azioni per il rilancio delle attività economiche, anche di quelle non tradizionali nei territori rurali, supportate da interventi sul capitale fisso sociale ed è necessario supportare sia le attività agricole che non agricole nelle aree rurali, agevolando lo sviluppo di modelli endogeni, possibilmente integrati. In quest'ambito, assume rilevanza il settore turistico: analizzando le imprese turistiche iscritte, se confrontate con quelle cancellate, si rileva un bilancio negativo nel Totale Lazio tranne alcune eccezioni a livello provinciale (ICC 30). La presenza di aree nelle quali si denota un saldo naturale positivo di imprese turistiche, testimonia che il turismo offre opportunità di rilancio economico per le aree rurali.

4.2.11. F11: Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività
- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

La regione Lazio vanta un elevato numero di produzioni soggette a denominazioni di origine (P3 S2), 23 prodotti agroalimentari e 36 vini a qualità certificata DOP e IGP. Nel territorio sono presenti produzioni in attesa del riconoscimento Comunitario (ad es. l'oliva di Gaeta). Queste produzioni hanno un elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori (P2 S6) e possono sfruttare la crescente domanda proveniente dai mercati nazionali ed esteri (P3 O2) oltre che una maggiore stabilità dei prezzi, più volatili nei mercati delle altre produzioni (P3 T5). I dati del VI CGA riportavano 6.145 aziende con produzioni DOP/IGP ed evidenziano un potenziale ancora inespresso. I dati SINDB rilevano 2.751 aziende con produzione biologica (le coltivazioni biologiche occupano il 10 % della SAU regionale e l'8% della superficie biologica Nazionale) e indicano una buona propensione delle aziende verso l'adozione di produzioni ad elevato valore aggiunto. Inoltre la presenza diffusa nella struttura produttiva regionale di aziende a basso valore aggiunto (P2 W1) indica che c'è la necessità sia di sostenere e promuovere le produzioni di qualità su quelle realtà meno competitive sia di favorire l'innalzamento della qualità in quei comparti in cui le denominazioni di origine, seppur presenti, sono poco diffuse.

L'analisi ha evidenziato anche l'opportunità di incentivare l'adozione di certificazioni di natura privatistica quali standard privati di sicurezza alimentare o certificazioni ambientali. In particolare, per quanto riguarda la qualità e la salubrità dell'alimentazione umana, la diffusione di interventi a favore del benessere animale (P3 O8) sfruttando i processi di riorganizzazione del settore zootecnico regionale (P3 S4).

4.2.12. F12: Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito

Priorità/aspetti specifici

- 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di

mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale
- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

La gestione finanziaria rappresenta una tradizionale criticità delle imprese agricole. L'analisi svolta sulla base dei dati forniti dall'INEA evidenzia da un lato una stretta creditizia, misurata fra l'altro dalla contrazione dei finanziamenti agevolati all'agricoltura, e dall'altro una crescente concentrazione dell'utilizzo del credito per l'acquisto di beni strumentali e immobili. Il quadro che emerge sembra delineare un potenziale effetto di vincolo finanziario sulla capacità operativa dell'agricoltura laziale. Tale vincolo appare particolarmente stringente anche a causa di una rilevata "resistenza operativa"- da parte del settore credito verso le imprese agricole. Il fabbisogno emerge dall'analisi delle consistenze dei finanziamenti agevolati al settore agricoltura, foreste e pesca per la regione Lazio, realizzata sulla base dei dati INEA, che mette in evidenza l'emergere di un processo di conversione del credito agevolato in agricoltura dal breve termine al medio/lungo termine.

Il trend 2006-2011 mostra che in soli cinque anni, l'ammontare si è ridotto del 76,8%, passando da 82 a 19 milioni di euro, mentre i finanziamenti oltre il breve termine complessivamente concessi al settore hanno raggiunto un valore di 240 milioni di euro nel 2010, con un aumento del 18,2% rispetto all'anno precedente

4.2.13. F13: Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende

Priorità/aspetti specifici

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

Descrizione

L'indicatore comune di contesto n. 23 "Age structure of farm managers" mostra che sul totale dei conduttori solo il 4,5 % ha meno di 35 anni e il rapporto giovani conduttori/conduttori anziani è pari al 7,1%.L'analisi SWOT indica tuttavia come vi sia una presenza significativa di giovani familiari impiegati come coadiuvanti nelle aziende di maggiori dimensioni(P2 S10) e – di conseguenza – mostra un potenziale interesse ad un futuro subentro nell'attività (12,1% del totale). I giovani agricoltori laziali si caratterizzano inoltre per un elevato livello di competenze e per una maggiore propensione all'agricoltura multifunzionale (P2 S9).

Tale quadro di riferimento suggerisce la necessità di favorire il subentro dei giovani nelle aziende con maggiore capacità reddituale a carattere famigliare, al fine di consolidare i processi aziendali in un'ottica multifunzionale (P2 O1).

4.2.14. F14: Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori

Priorità/aspetti specifici

- 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Obiettivi trasversali

Descrizione

L'analisi di contesto ha evidenziato come vi sia una prevalenza di conduttori anziani nelle aziende di piccole dimensioni (P2 W4), che rappresentano la maggioranza delle "aziende" laziali rilevate nell'ultimo Censimento. Tale aspetto aumenta il rischio di possibile abbandono delle attività agricole nel lungo periodo (P2 T3).

L'accesso alla terra è uno dei principali vincoli al ricambio generazionale esterno al nucleo familiare e da questo punto di vista è necessario sostenere in maniera più efficace tale tipo di insediamenti cercando di favorire i giovani che subentrano in aziende medio-piccole.

4.2.15. F15: Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

La crescente domanda nazionale e internazionale per produzioni con marchi di qualità (P3 O2) rappresenta un'opportunità per i soggetti che si aggregano attorno a politiche di filiera.

Le strategie di promozione dei prodotti di qualità laziali devono fare i conti con una ridotta propensione dell'associazionismo (P3 W1) nei vari comparti e ad una ridotta capacità di fare sistema nei rapporti a valle

della filiera (P3 W5). L'elevata presenza di aziende che usano disciplinari di produzione biologica (P3 S3) è un fattore comune a tutte le filiere produttive e può creare le condizioni per politiche di differenziazione di prezzo. L'analisi del contesto ha mostrato come il territorio laziale si caratterizzi per la presenza di nuclei produttivi altamente specializzati (P3 S1) nei quali è possibile innescare strategie di valorizzazione delle produzioni di qualità con ricadute significative anche nella promozione dei sistemi territoriali di cui quei prodotti rappresentano una radice identitaria.

4.2.16. F16: Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

L'analisi dei dati censuari evidenzia come il ricorso a canali della vendita diretta o dei circuiti di prossimità sia molto differenziato tra i comparti regionali con alcuni picchi nel settore olivicolo e florovivaistico. In linea generale si tratta di un potenziale ancora poco valorizzato se messo in relazione con la diffusa presenza di aziende a basso valore aggiunto (P2 W1) concentrata soprattutto nelle aree C e D. Nelle aree rurali si assiste infatti ad una flessione maggiore del valore aggiunto del settore primario (P6 W1).

Una strategia di sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta risulta pertanto necessaria valorizzando l'esperienza diquel nucleo di aziende che già operano nei circuiti di prossimità (P3 O4), e sfruttando la crescente domanda per le produzioni locali (P3 O1).

In particolare nelle aree rurali C e D laddove è più alto il tasso di disoccupazione femminile e giovanile (P6 T1) strategie di valorizzazione delle produzioni locali nei circuiti di prossimità dovrebbero essere integrate all'interno di programmi di sviluppo locale (P6 S9) in connessione con turismo e artigianato (P6 S8) per creare maggiori possibilità di reddito per gli agricoltori.

4.2.17. F17: Sostenere la cooperazione tra i produttori locali

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e

organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il ricorso all'associazionismo a livello regionale risulta inferiore al dato nazionale e alle potenzialità dei comparti (P3 W1). In tale contesto tuttavia il sistema Lazio è caratterizzata dalla presenza di nuclei produttivi specializzati a livello territoriale (P3 S1) le cui produzioni locali risultano poco valorizzate nei circuiti di prossimità. In particolare un'opportunità rilevante è rappresentata dalla presenza dell'area metropolitana di Roma, la cui domanda potenziale di prodotti locali laziali è ancora poco sfruttata. E' necessario pertanto creare le condizioni affinché possano essere sostenute con maggiore efficacia iniziative a carattere collettivo che riescano a coinvolgere una massa critica di produttori locali in grado di garantire quei volumi di prodotto richiesti dal mercato riducendo i canali di intermediazione in modo da remunerare maggiormente i produttori di base.

4.2.18. F18: Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera

Priorità/aspetti specifici

- 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

L'analisi dei canali commerciali ha messo in evidenza alcune criticità presenti all'interno delle filiere agroalimentari del Lazio che si sostanziano nella scarsa integrazione di filiera e nel mancato sfruttamento delle potenzialità derivanti dall'utilizzo dei canali associativi. In particolare, sono stati rilevati fenomeni legati alla scarsa trasparenza dei processi di Determinazione dei prezzi e sono stati riscontrati elevati margini di intermediazione. I dati relativi ai principali canali commerciali utilizzati per la commercializzazione delle diverse colture sono stati estrapolati dal Censimento 2010. I dati sottolineano l'importanza del canale associativo per la commercializzazione dei prodotti vitivinicoli, cerealicoli, ortofrutticoli (soprattutto per le produzioni di fruttiferi e per le ortive); il comparto olivicolo e florovivaistico mostrano elevate percentuali di aziende che esercitano la vendita diretta. I fenomeni legati all'autoconsumo sono particolarmente rilevanti nelle aziende olivicole e vitivinicole. I dati ASIA 2010

mostrano come le aziende che esercitano la produzione lattiero casearia abbiano una marcata propensione al Coordinamento verticale realizzato sia attraverso accordi contrattuali con l'industria che mediante la partecipazione ad enti associativi. Il comparto della carne, invece, predilige il canale commerciale all'ingrosso. Il fabbisogno si sostanzia nel sostenere la creazione e assistere lo sviluppo dei canali contrattuali per migliorare la cooperazione tra gli attori della catena di approvvigionamento, la cooperazione tra gli attori della supply chain/logistica, l'espansione dei canali commerciali.

4.2.19. F19: Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

In Italia, gli interventi in materia di gestione del rischio in agricoltura sono caratterizzati da un forte intervento pubblico: il D. Lgs. 102/2004 segna un momento di svolta. Quest'ultimo prevede che il FSN abbia l'obiettivo di promuovere principalmente interventi di prevenzione per far fronte ai danni alle produzioni agricole e zootecniche, alle strutture aziendali agricole ed alle infrastrutture agricole, nelle zone colpite da calamità naturali o eventi eccezionali, entro i limiti delle risorse disponibili sul Fondo stesso. Le successive modifiche apportate al D. Lgs. 102/2004 tra il 2005 e il 2009 hanno rafforzato gli strumenti preventivi a sostegno della gestione dei rischi. A supporto di queste strategie, risulta prioritario intervenire nelle aree investite da eventi catastrofici e calamitosi e nelle area ad alto rischio di dissesto idrogeologico per ripristinare il potenziale danneggiato e prevenire danni alle colture e ai sistemi insediativi rurali. La Regione ha adottato due Determinazioni dirigenziali n. A05597 del 5.7.2013 "Obblighi e prescrizioni per gli esecutori di attività di rilascio del Torymussinensis per la lotta biologica al Cinipide e N° A01434 del 27/02/2013 "Misure di emergenza per la prevenzione, il controllo o l'eradicazione del cancro batterico dell'actinidia"; per coordinare gli interventi nella lotta a tali eventi eccezionali.

4.2.20. F20: Promuovere l'utilizzo dei sistemi assicurativi agricoli

Priorità/aspetti specifici

- 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il fabbisogno emerge dall'analisi dei dati relativi ala gestione del rischio in agricoltura, che è stata condotta attraverso l'utilizzo dei dati ISMEA (Banca dati Sicuragro). La regione Lazio si caratterizza per uno scarso utilizzo delle assicurazioni agricole sia per le colture vegetali che per il rischio zootecnico. Al fine di prevenire i rischi di perdita economica e produttiva derivanti dalle avversità atmosferiche, le strutture agricole mostrano la tendenza ad assicurarsi contro il rischio di grandine (al 2011 risultano solo 2 certificati assicurativi stipulati) e contro le avversità atmosferiche, che tutelano contro i danni causati alle strutture aziendali (al 2011 risultano 125 contratti assicurativi stipulati). Anche il ricorso alla stipula delle polizze assicurative contro il rischio zootecnico sanitario non risulta frequente (al 2011 si registrano 81 certificati per l'abbattimento forzoso, 85 per la garanzia costo di smaltimento, 4 certificati assicurativi per la garanzia contro il mancato reddito).

4.2.21. F21: Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Il Lazio ha un'incidenza di superficie a pascolo naturale inferiore alla media Nazionale (ICC31); inoltre, tra il 2000 e il 2010 si è assistito ad una flessione delle aree a prati permanenti e pascoli. Tra le formazioni erbose, il Lazio ospita numerosi tipi di habitat di interesse Comunitario (P4 S1) che, sebbene abbiano uno stato di conservazione "Favorevole" in Italia (ICC36), a scala locale non mostrano condizioni eccellenti ma buone potenzialità di recupero (ICS4a1). Le popolazioni di uccelli comuni degli ambienti agricoli (ICC35) mostrano una lieve tendenza al declino di poco maggiore del dato Nazionale (P4 W1); inoltre, le "aree agricole HNV" (ICC37) occupano oltre metà della SAU del Lazio ma sono soprattutto di valore "basso" e mai di valore "molto elevato". Emergono quindi condizioni non ottimali negli habitat agricoli che richiedono un sostegno e una valorizzazione delle pratiche agricole tradizionali compatibili o utili a mantenere i terreni a prato stabile, pascolo e pascolo permanente e incrementare il valore delle "aree agricole HNV".

Inoltre, a causa della dispersione insediativa, specie in pianura, ove aumentano le aree urbanizzate e industriali, ma anche a causa della semplificazione degli ordinamenti colturali nelle aree a produzione intensiva, si assiste alla rarefazione degli elementi del paesaggio rurale tradizionale (P5 W1), che oltre ad avere innegabile valore storico-paesaggistico e documentario sono di importanza per gli spostamenti e il rifugio della fauna. Si rende quindi necessario mantenere e potenziare gli habitat naturali e mantenere e ripristinare gli elementi del paesaggio agricolo di valore storico e con ruolo importante per la fauna anche favorendo una *governance* collettiva degli interventi (P6 O5) che contrasti il ridimensionamento del ruolo

degli enti locali (P6 T4) .

4.2.22. F22: Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il Lazio è l'ottava regione per percentuale di SAU gestita con input a bassa intensità (60,9%), dato superiore sia alla media Nazionale (50,6%) che a quella europea (40,9%) (ICC33). Tuttavia, le popolazioni di uccelli comuni degli ambienti agricoli (ICC35) mostrano una lieve tendenza al declino di poco maggiore del dato Nazionale, evidenziando la permanenza di condizioni non ottimali degli habitat agricoli. Inoltre, le "aree agricole AVN" (ICC37) occupano oltre metà della SAU del Lazio ma sono soprattutto di valore naturale "basso" e mai di valore "molto elevato". Inoltre, la pressione dell'agricoltura sulla qualità delle acque (surplus di azoto) è inferiore sia alla media Italiana che Europea (ICC40); ciononostante il mantenimento di apporti di fitonutrienti leggermente superiori alla media Nazionale e gli impieghi di fitofarmaci a tossicità medio-elevata concorrono alla non sempre buona qualità delle acque superficiali e profonde. Considerando gli alti livelli di biodiversità con elevata proporzione di specie e habitat di interesse europeo nei sistemi agro-silvo-pastorali regionali (ICS4a1; ICS4a2) e il buon successo delle misure agro-ambientali nel ciclo di programmazione precedente, è di prioritaria importanza estendere l'adozione di metodi produttivi che ottimizzino l'efficienza dei fitonutrienti e che adottino metodologie di lotta biologica e integrata alle avversità, contenendo gli input complessivi del processo produttivo, con positivi effetti sulla qualità delle acque e sulla biodiversità.

4.2.23. F23: Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore

naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Il Lazio presenta un coefficiente di boscosità superiore a quello rilevato su scala Nazionale (35,15% rispetto al 28,8%) (PFR 2008). Una buona porzione della superficie forestale è classificata ad elevato valore naturale (AVN) (29%, dato Nazionale 26%) e notevole è anche la percentuale di aree forestali incluse in N2000 (43,7%), un dato superiore sia alla media Nazionale (29,7%) che europea (22,9%) (ICC n. 34). Nelle formazioni forestali, il Lazio ospita 15 tipi di habitat di interesse Comunitario (su 38 segnalati in Italia) e numerose specie tutelate dalle Direttive Habitat e Uccelli. La maggior parte dei boschi del Lazio si trova oggi allo stato ceduo (62%), mentre molto minore è l'estensione delle fustaie (18%), a prevalente struttura disetanea. L'assetto proprietario presenta un sostanziale equilibrio tra pubblico (48%) e privato (50%) a fronte di una media Nazionale decisamente più orientata alla proprietà privata. I boschi annessi alle aziende appaiono estremamente parcellizzati e in progressiva contrazione (dati ISTAT). Sebbene il Lazio sia dotato di strumenti normativi e pianificatori improntati verso principi di sostenibilità e multifunzionalità, i piani di orientamento insistono sul 5% della superficie a bosco mentre i piani di dettaglio (PAF) coprono solamente il 6% della superficie, quando in Italia ne interessano complessivamente il 16%.

Si evidenzia pertanto la necessità, da un lato, di sostenere la gestione forestale ordinaria e la redazione dei piani di assestamento forestale, intervenendo in particolare sul demanio forestale pubblico e sulle situazioni di degrado dei boschi e dall'altro, di innalzare il livello della gestione forestale sostenibile e la valenza multifunzionale degli ecosistemi. La gestione attiva del bosco, infatti, consente una tutela degli habitat e della biodiversità ad essi collegata, una riduzione dell'erosione e stabilizzazione delle aree acclivi, un miglioramento dell'azione idrologica e meccanica del sistema bosco, favorendo il deflusso profondo e la ricarica delle falde.

4.2.24. F24 Tutela e Valorizzazione della diversità genetica agricola e forestale

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

L’analisi di contesto ha evidenziato come il Lazio disponga di un ricco patrimonio di risorse genetiche di interesse agrario (P4 S1) che viene opportunamente monitorato per la conservazione attraverso il Registro Volontario Regionale (P4 S4), con oltre 1000 iscritti alla Rete di conservazione e sicurezza) (ICS4a4).

Allo stesso tempo, vi è un alto numero di risorse genetiche vegetali ancora con elevato grado di erosione (P4 W2) e la presenza di alcune razze animali, anche con pochissimi capi, che in tutta Europa sono allevate esclusivamente nel Lazio (ICS4a4). Per quanto riguarda la diversità genetica forestale, il Lazio è una delle regioni con il minor numero di boschi da seme e con carenza di strutture vivaistiche per la conservazione e moltiplicazione del germoplasma forestale regionale (P4 W6). Tenendo conto di entrambi dei punti di forza e debolezza è necessario garantire il sostegno a tutte le iniziative volte alla conservazione e alla valorizzazione delle risorse genetiche di interesse agrario e forestale minacciate di erosione.

4.2.25. F25: Ridurre l’impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Innovazione

Descrizione

Nel Lazio vi sono almeno 11 tra i cosiddetti “organismi nocivi da quarantena” e 6 ulteriori organismi che, anche se non da quarantena, hanno importanza per il loro potenziale dannoso. Considerati i potenziali danni al settore agro-forestale ma anche alla biodiversità causati dalle specie esotiche invasive, è di estremo rilievo contrastarne l’introduzione e la diffusione (P4 W3). A tal proposito risulta di fondamentale importanza sfruttare le opportunità previste nella programmazione 2014-2020 legate alla formazione dei Gruppi Operativi (P1 O1) nell’ottica di fare sistema con il mondo della ricerca per individuare strumenti necessari a contrastare, monitorare e ripristinare gli ecosistemi danneggiati.

4.2.26. F26: Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nel Lazio la proporzione territoriale inclusa in N2000 (ICC 34) è superiore al dato medio Nazionale ed europeo (23% del Lazio contro 19% della media Nazionale e 18% a livello europeo). Considerando anche le Aree naturali Protette, la superficie tutelata si attesta, al netto delle sovrapposizioni, ad oltre un quarto (28%) del territorio regionale (P4 S1). Il Lazio ha inoltre un' elevata superficie forestale con vincolo naturalistico (oltre il 30% della superficie forestale regionale) (ICS4a3) (P4 S2). Tuttavia i previsti strumenti di pianificazione e gestione del patrimonio naturale e delle aree tutelate (PAF regionale, Piani di gestione di siti N2000, Piani delle ANP, Piani d'Azione Nazionali e regionali per la conservazione delle specie minacciate ecc.), giunti ad un avanzato livello di elaborazione ma in gran parte non ancora approvati, prevedono misure obbligatorie e volontarie che coinvolgono direttamente le aziende agricole e forestali (P4 T6). Ciò implica da un lato la necessità di un'azione di sensibilizzazione per promuovere l'accesso ad indennità e dall'altro di prevedere un sostegno economico per incentivare la diffusione di pratiche virtuose.

4.2.27. F27: Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nel Lazio tra il 1990 ed il 2000 le superfici artificiali sono aumentate di 4.187 ha e di ulteriori 4.764 ha tra il 2000 ed il 2006, per un incremento Totale pari al 9,41% del territorio regionale (P4 T3). Tale incremento risulta localizzato prevalentemente in pianura (P5 W1), ove ad aumentare sono soprattutto le zone urbanizzate (circa 4.800 ettari) e le aree industriali (3.553 ha). Ciò ha determinato perdita e frammentazione di territori agricoli, ma anche erosione della fisionomia e della biodiversità dei paesaggi rurali dovuta ad un

brusco passaggio tra aree urbane e agricole, con perdita di funzionalità multiple (ecologiche, produttive, ricreative, ecc.) che andrebbero recuperate e valorizzate. A ciò si aggiunge anche la mancanza di un adeguato Sistema informativo territoriale di supporto ad una strategia regionale che punti alla riqualificazione dei territori (P4 T10). A tal fine risulta cruciale incentivare la realizzazione di iniziative di integrazione tra aree rurali e aree urbane con particolare riferimento al territorio dell'Agro Romano e dei rilievi collinari degli edifici vulcanici, sul modello dell'infrastruttura verde.

4.2.28. F28: Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio

Priorità/aspetti specifici

- 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi
- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nella Regione Lazio la superficie forestale in dissesto è molto contenuta rispetto alla media Nazionale. Anche in relazione al rischio idrogeologico la Regione non presenta condizioni di rilevante pericolosità, pur non mancando situazioni critiche dovute alla eterogeneità geomorfologica del territorio e alla complessità dei processi e dei meccanismi di trasformazione. La superficie forestale gravata da vincolo idrogeologico nella Regione Lazio ha una incidenza maggiore rispetto alla media Nazionale. Le provincie di Frosinone e, in minor misura, di Roma e Latina presentano diffusi rischi di fenomeni franosi e di esondazione. L'integrazione degli interventi di sistemazione idraulica forestale ed agraria, assieme ad una gestione sostenibile delle aree forestali, può contribuire notevolmente alla sicurezza del territorio ma richiede un'azione di informazione rivolta agli operatori. Il contributo del sistema agricolo e forestale alla gestione dei fenomeni franosi e di esondazione si realizza principalmente all'interno dei bacini-versante. E' però necessario che tutto il sistema idrografico venga adeguato per favorire l'allontanamento controllato degli eccessi idrici intercettati e gestiti a livello di sistemazioni idrauliche agrarie e forestali.

Il fabbisogno può essere soddisfatto tramite l'opportuna gestione della vegetazione ripariale, mirata ad un disinquinamento nella fase di trasporto all'interno del reticolo idrografico e che sia contemporaneamente funzionale alla sicurezza idraulica del reticolo stesso evitando appesantimenti del soprassuolo su situazioni instabili.

4.2.29. F29: Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli

Priorità/aspetti specifici

- 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi
- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura
- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Secondo i valori dell'IC 42 (Erosione idrica del suolo) il Lazio ha valori di superficie ad elevato rischio di erosione più bassi della media Nazionale, con valori però molto elevati per le provincie di Frosinone e Rieti e con un tasso di erosione superiore alla soglia di rischio in aree collinari e montane (P4 W9). Nelle zone montane si riscontra inoltre una limitata diffusione di pratiche conservative (P4 W10). L'elevata percentuale di copertura invernale nei seminativi (P4 S11), specie nelle zone di collina si accompagna ad una discreta diffusione delle lavorazioni conservative in pianura (P4 S13). La tendenza ad un aumento della temperatura e ad una maggiore variabilità climatica possono favorire l'aumento della mineralizzazione della sostanza organica del suolo, con conseguente perdita di fertilità e di resistenza ai fenomeni erosivi (P5 T5).

Appare quindi opportuno incentivare a livello aziendale l'adozione di pratiche conservative ed il mantenimento della copertura vegetale. A fronte di una disponibilità in input di reflui zootecnici per Unità di superficie inferiore alla media Nazionale, è inoltre opportuno promuovere tutte le pratiche che possano minimizzare la mineralizzazione della sostanza organica dai suoli (output), per ottimizzarne il bilancio nel medio-lungo periodo.

4.2.30. F30: Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promuovere lo stoccaggio a livello intra e inter aziendale

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le previsioni sulle modificazioni climatiche indicano il rischio di una più pronunciata aridità estiva, con concentrazione della piovosità annua nel periodo autunnale ed invernale. In tali condizioni è da prevedere un incremento sia del rischio idro-geologico nelle stagioni fredde che un marcato incremento della domanda idrica in quelle calde (P5 T1).

Inoltre, nell'ultimo ventennio, la superficie effettivamente irrigata ha mostrato un calo rilevante (-29,0%). Ciò indica da una parte una forte competizione per il territorio tra usi urbani/industriali e agricoli nelle aree pianeggianti e dall'altra una tendenza ad una concentrazione delle pratiche irrigue in areali più limitati, dove essa viene praticata in maniera più intensiva (P5 W1). L' Indicatore di Contesto ICC 39, prelievi irrigui, indica impieghi superiori a quelli delle altre regioni del Centro Italia. Tali elementi suggeriscono come sia necessaria a livello aziendale e inter aziendale promuovere la strutturazione di stoccaggi idrici che contribuiscano al soddisfacimento delle richieste irrigue nei periodi aridi ma che nel contempo incrementino la capacità di stoccaggio territoriale per ridurre e diluire i picchi di piena nel periodo autunnale ed invernale.

4.2.31. F31: Promuovere l'ulteriore diffusione di sistemi irrigui ad alta efficienza

Priorità/aspetti specifici

- 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Anche se i sistemi irrigui maggiormente diffusi in regione hanno efficienza medio-alta (P5 S1), l'ulteriore diffusione di sistemi ad alta efficienza (manichette forate nelle colture erbacee, sistemi a goccia nelle arboree) può consentire apprezzabili risparmi idrici per unità di superficie, ottimizzando al contempo la crescita delle che gli stress producono sullo sfruttamento delle risorse di fitonutrienti (P5 T2). I vantaggi attesi sono sia a livello aziendale (mantenimento o incremento delle rese con riduzione del livello di input) che ambientale in termini di ottimizzazione dell'uso dei nutrienti (P5 O1).

4.2.32. F32: Promuovere l'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria

Priorità/aspetti specifici

- 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

L'indicatore di contesto n.44 (Utilizzo di energia in agricoltura, foreste e industria alimentare) della Regione Lazio risulta superiore al dato medio Nazionale ed europeo (186 kg/ha del Lazio contro 133 kg/ha della media Nazionale e 124 kg/ha a livello europeo) e superiore alla gran parte delle regioni del centro Italia.

L'indicatore specifico calcolato come rapporto tra i consumi energetici totali e il valore aggiunto del settore mostra come la regione Lazio per il settore agricolo, silvicolo e pesca ha il valore dell' indice più elevato tra le regioni del centro- Italia (bassa efficienza) (P5 W2).

Pertanto occorre da un lato sviluppare tecniche produttive aziendali che siano in grado di minimizzare l'uso di energia, dall'altro favorire nei processi aziendali l'utilizzo di energia rinnovabile non solo per la produzione di energia elettrica ma anche di energia termica (cogenerazione) evitando la dispersione del calore. Allo stesso modo nell'agroindustria occorre rendere più efficienti i processi di trasformazione introducendo tecnologie innovative in grado di risparmiare e/o massimizzare l'uso dell'energia. Tali azioni potrebbero beneficiare di altre politiche incentivanti come i cosiddetti "certificati bianchi" (P5 O3), titoli di efficienza energetica per il risparmio energetico e lo sviluppo delle rinnovabili.

4.2.33. F33: Prom. recupero e valoriz. dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Nell'ambito della valorizzazione dei sottoprodotti agricoli non è stato individuato un indicatore comune di contesto, e non vi sono attualmente studi o stime sulle quantità dei sottoprodotti e/o scarti nella regione che potenzialmente potrebbero essere valorizzati. Per il Lazio si tratta in particolare degli scarti dei settori vinicolo, caseario, della macellazione e dell'ortofrutta. Le produzioni dei prodotti di scarto potrebbero essere elevate e proporzionali alle produzioni principali, le potenzialità per il loro sfruttamento sono rivolte principalmente per la produzione di energia (biogas, bioetanolo), ma anche per la produzione di molecole ad alto valore aggiunto (polifenoli, sieroproteine, prebiotici). Gran parte dei sottoprodotti hanno già una loro collocazione ben definita, anche se spesso tali sottoprodotti non risultano valorizzati adeguatamente. Pertanto occorre promuovere il recupero e la valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti sia come materie

prime per la produzione di energia rinnovabile ma anche per la produzione di biomolecole.

4.2.34. F34: Sviluppare bioenergie con sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Nonostante nel Lazio la quantità di energia rinnovabile prodotta sta raggiungendo gli obiettivi fissati dal cosiddetto Decreto Burden Sharing (P5 S3), tenendo anche conto che la potenzialità produttiva del fotovoltaico, dell'eolico e dell'idroelettrico sia inferiore ad altre regioni (P5 T2), si riscontra una bassa produzione di bioenergia (in particolare biogas) da parte dell'agricoltura (P5 W3). Pertanto è necessario sostenere l'espansione di sistemi agroenergetici a bassa emissione di inquinanti che limitino l'utilizzo di superfici agricole, favorendo, anche alla luce delle innovazioni tecnologiche presenti, l'adozione di sistemi che sfruttando i residui agroforestali sviluppino anche i biocarburanti di seconda generazione.

4.2.35. F35: Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale

Priorità/aspetti specifici

- 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Nel Lazio le utilizzazioni a fini energetici rappresentano l'88% delle produzioni legnose regionali (ISTAT

2011). Vi è un'elevata disponibilità di biomassa a livello locale (P5 S4), tuttavia. Tuttavia tali assortimenti, per lo più legna da ardere ad uso privato, non innescano meccanismi di filiera né assicurano continuità nella fornitura (P5 W4). La nuova strategia forestale europea, COM(2013) 659, prevede di sviluppare la filiera energetica a partire dalla valorizzazione degli scarti dell'industria del legno, pertanto è necessario tenere in considerazione questi aspetti nella pianificazione degli interventi a supporto della filiera che potrebbe essere attuata anche all'interno di strategie di sviluppo locale.

4.2.36. F36: Ridurre le emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche

Priorità/aspetti specifici

- 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

Le emissioni del settore agricoltura, così come definita dall'Inventario ammontano per il 2010 a 1.574.884 tCO2eq, valore in costante diminuzione rispetto al 1990 (-28%) (P5 S5). La notevole riduzione delle emissioni di origine agricola è principalmente imputabile alla diminuzione delle fertilizzazioni minerali azotate.

Il contributo maggiore alle emissioni in Regione è dato dagli allevamenti animali (-63,8,1% nel 2010) a cui segue quello delle coltivazioni senza fertilizzanti (-28,0%), mentre le coltivazioni con fertilizzanti contribuiscono in misura minore (-11,9%).

In assenza di dati dettagliati dell'intero settore sull'emissioni dei gas effetto serra (P5 T3) un ulteriore contenimento delle emissioni sia di GHG che di ammoniaca è possibile ottimizzando i processi produttivi sia a livello campo (ottimizzazione concimazioni minerali, incremento dell'input di C e dello stock di C del suolo) sia nelle produzioni zootecniche (ottimizzazione razioni, gestione stoccaggi) e nella gestione dei reflui (valorizzazione energetica con impianti a biogas).

4.2.37. F37: Salvaguardare e migl. il patr. forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio

Priorità/aspetti specifici

- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

La programmazione 2007-2013 si è caratterizzata per una bassa partecipazione alle Misure forestali e in particolare quelle relative all'imboschimento anche come conseguenza della limitata attuazione di una pianificazione forestale di dettaglio (P5 W8). Il Lazio di caratterizza per elevata copertura del forestale del territorio e per una buona concentrazione della stessa in aree tutelate (P4 S2). Negli ultimi anni l'impatto dei cambiamenti climatici, con eventi meteorologici estremi,sta intaccando anche il patrimonio forestale, con la diffusione di incendi (P4 T9).

E' necessario pertanto proseguire nell'azioni a salvaguardia e tutela del patrimonio forestale, anche attraverso il ripristino del potenziale danneggiato, valorizzando l'elevata capacità di stoccaggio di carbonio nelle biomasse e nei suoli forestali, tenendo conto delle opportunità legate all'attivazione dei mercati per lo scambio di quote di carbonio nel settore agricolo e forestale (P5 O8) ma anche delle problematiche legate alla regolamentazione di tali mercati volontari (P5 T4).

4.2.38. F38: Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi

Priorità/aspetti specifici

- 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Obiettivi trasversali

- Ambiente
- Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi

Descrizione

I dati ISTAT sui prelievi legnosi nel Lazio nel 2011, indicano che solo il 12% del legname utilizzato viene destinato all'industria di trasformazione, trattasi per lo più di paleria di castagno a basso valore aggiunto. Nel Lazio la dimensione media aziendale dei boschi annessi ad aziende agricole è pari a 10 ettari ed è inferiore alla media relativa al Centro Italia ma superiore a quella registrata a livello nazionale (9 ettari) (P2 S4).

E' all'interno di tale cornice che la nuova strategia forestale europea, COM(2013) 659, indirizza il settore forestale secondo la logica dell'utilizzo "a cascata" del legno che impone di dare priorità a produzioni legnose a maggior valore aggiunto,capaci di creare maggiore occupazione e con bilancio di carbonio favorevole (P5 O7). Tuttavia si osserva la mancanza di strumenti semplificati e attendibili per la contabilizzazione, la certificazione e la valorizzazione economica delle quantità di CO2 fissate che possano indirizzare gli operatori sulle opportunità derivanti dal mercato dei crediti di carbonio (P5 W7). In questa ottica risulta indispensabile sostenere azioni di sistema che consentano di orientare le produzioni e gli investimenti, compatibilmente con le specificità delle formazioni forestali presenti, in un ottica di filiera

forestale, favorendo, anche per la sua funzione di stoccaggio di carbonio, il legname da opera.

4.2.39. F39: Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

Le aree rurali laziali sono interessate negli ultimi anni da fenomeni molto distanti tra loro: le aree rurali facilmente collegate alla Capitale sono caratterizzate da saldi naturali positivi, con un incremento della componente dei giovani (P6 S2), mentre nelle aree più marginali il fenomeno della progressiva senilizzazione delle popolazioni residenti appare in continua ascesa (P6 W2 W3 W4). Si assiste dunque da un lato ad una crescente domanda di servizi per l'infanzia, ricreativi, culturalie dall'altra ad una stabile se non decrescente domanda di servizi di assistenza. In entrambi i casi è la massa critica della domanda che può rende il servizio appetibile anche ad iniziative private, ma in assenza di tale massa critica, soprattutto nelle aree più marginali, non vi sono le condizioni per tenere in piedi le strutture pubbliche. E' pertanto necessario supportare azioni locali altamente selettive e innovative che si pongano l'obiettivo di garantire una rete di servizi essenziali laddove l'inclusione sociale delle popolazioni è maggiormente a rischio.

4.2.40. F40: Migliorare la capacità progettuale degli attori locali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Gli attori locali, rappresentati e organizzati all'interno dei gruppi di azione locale, sono i soggetti ai quali vengono indirizzate le risorse destinate allo sviluppo locale partecipato. Come evidenziato nella valutazione della programmazione 2007-2013, le risorse Leader dovrebbero essere in grado di sostenere una progettualità locale qualitativamente differente da quella raggiunta attraverso i dispositivi attuativi regionali. E' dunque necessario sostenere, attraverso i GAL, azioni di *capacity building* degli attori locali tanto nella sfera del settore pubblico (i Comuni) che in quello privato per favorire l'attuazione di progetti che siano in grado di essere più integrati alle politiche locali e che abbiano ricadute di area.

4.2.41. F41: Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione
- 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

Descrizione

Il Lazio possiede un ragguardevole patrimonio architettonico rurale, che insieme all'elevata superficie tutelata oltre un quarto (28%) del territorio regionale e agli attrattori locali, come ad esempio i sistemi museali locali le reti escursionistiche, costituiscono un grande potenziale attrattivo per residenti e turisti.

Sulla scia di quanto è avvenuto nelle passate programmazioni è necessario continuare a puntare sulla valorizzazione di questo patrimonio creando la necessaria integrazione con le attività manifatturiere e turistiche che nelle aree C e D continua a svolgere una funzione rilevante per le economie locali (P6 S8).

4.2.42. F42: Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

I comuni localizzati nelle zone C e D presentano un *digital divide* elevato e la banda ultralarga (30 Mbs) è del tutto assente nei comuni con densità abitativa bassa (P6 W6).

L’accesso alle ICT è indispensabile per lo sviluppo economico di queste comunità ed è pertanto necessario realizzare le infrastrutture per la banda ultralarga nelle aree rurali. di informazione e trasmissione dati idonee per il territorio.

4.2.43. F43: Stimolare l’utilizzo delle ICT nelle aree rurali

Priorità/aspetti specifici

- 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Obiettivi trasversali

- Innovazione

Descrizione

I comuni localizzati nelle zone C e D presentano un *digital divide* elevato e la banda ultralarga (100 Mbs) è assente nei comuni con densità abitativa bassa (P6 W6). Il deficit “infrastrutturale” si accompagna ad una crescente domanda da parte della popolazione di servizi che facilitino l’inclusione e migliorino la qualità della vita anche attraverso l’utilizzo di nuove tecnologie (P6 O7). In queste aree, caratterizzate da indici di vecchiaia più elevati (P6 W2) vi è la necessità di sostenere servizi di alfabetizzazione informatica a differenti livelli del sistema istituzionale, imprenditoriale e a favore di categorie svantaggiate della popolazione.

4.2.44. F44: Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate

Priorità/aspetti specifici

- 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Obiettivi trasversali

- Ambiente

Descrizione

Nelle zone svantaggiate di montagna, l’attività zootecnica è ancora il perno dell’agricoltura, con il 52% delle superfici destinate a pascolo e a prato, e una sostanziale tenuta della consistenza dei capi bovini (P4

S15). Tuttavia nel corso dell'ultimo decennio, i dati censuari confermano l'accentuarsi di fenomeni di abbandono testimoniati da una più accentuata riduzione del numero di aziende agricole e contrazione della SAU rispetto alle altre zone (P4 W12).

Si ritiene pertanto necessario, sostenere le aziende zootecniche che praticano forme di allevamento estensive riconoscendo un'indennità che compensi lo svantaggio naturale connesso alla localizzazione montana

5. DESCRIZIONE DELLA STRATEGIA

5.1. Una giustificazione della selezione delle necessità a cui il PSR intende rispondere e della scelta degli obiettivi, delle priorità, degli aspetti specifici e della fissazione degli obiettivi, basata sulle prove dell'analisi SWOT e sulla valutazione delle esigenze. Se del caso, una giustificazione dei sottoprogrammi tematici inseriti nel programma. La giustificazione deve dimostrare in particolare il rispetto dei requisiti di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti i) e iv), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La programmazione 2014-2020 va ad inserirsi in una fase storica caratterizzata da una profonda crisi economica, sociale e istituzionale che sta colpendo l'Europa e in particolare l'Italia. Anche nella Regione Lazio i principali indicatori socio-economici testimoniano nell'ultimo quinquennio l'aggravarsi di una crisi sistemica che sta erodendo la competitività del sistema delle imprese e, allo stesso tempo, sta minando il patto sociale tra le forze produttive.

Rispetto al ciclo di programmazione 2007-2013 il contesto è profondamente mutato: le regole ratificate a livello europeo sul pareggio di bilancio e l'introduzione del cosiddetto *fiscal compact* nella Costituzione rendono di fatto i Fondi Europei uno dei pochi strumenti a sostegno delle politiche pubbliche regionali.

La Regione Lazio con l'avvio della decima legislatura ha da subito compreso la strategicità della programmazione 2014-2020 e ha istituito una cabina di regia sulla programmazione unitaria che, a partire dalle innovazioni di metodo ideate a livello nazionale (Barca F., (2012), *Metodi e obiettivi per un uso efficace dei fondi comunitari 2014-2020)*, ha lavorato per assicurare l'integrazione tra i Fondi in modo da massimizzare l'impatto e l'efficacia degli interventi sulle priorità individuate.

L'articolazione della strategia per lo sviluppo delle aree rurali della Regione Lazio è stata formulata, dunque, tenendo conto delle linee programmatiche di indirizzo della Giunta Regionale per "Una Regione moderna che aiuta lo sviluppo", "Una grande regione europea dell'innovazione", "Una regione sostenibile" e "Per un territorio più competitivo" (Delibera del Consiglio Regionale n.2/2014).

A livello strategico il PSR contribuisce alla Strategia Europa 2020 (Tab. 1), concentrando le risorse a favore della priorità della crescita sostenibile **(80% della spesa pubblica)**, priorità alla quale sono riconducibili la gran parte degli Obiettivi Tematici del Quadro Strategico Comunitario, e, in Misura minore, alla crescita inclusiva **(9,5%)** e intelligente **(9%).**

Coerentemente con quanto previsto dall'Accordo di partenariato, le restanti priorità di Europa 2020 vengono perseguite, nell'ambito dei fondi SIE, prevalentemente tramite altri Programmi, il PO FESR, che sulla crescita intelligente stanzia circa il **25%** del budget, mentre e il PO FSE che alla crescita inclusiva destina il **100%** delle risorse.

La strategia del PSR 2014-2020 coerentemente con i fabbisogni emersi dall'analisi di contesto pone al centro della azione pubblica l'azienda agricola e i territori rurali. La strategia è coerente con la gerachizzazione dei fabbisogni riportata in Tab. 5.3.

Come già rimarcato, in questa fase storica è necessario operare scelte strategiche nette: programmare con risorse limitate implica necessariamente, ancora di più rispetto al passato, che l'utilizzo dei fondi, partendo dai punti di forza dell'analisi di contesto, sia indirizzato a contrastare i punti debolezza più rilevanti tenendo conto delle opportunità e delle minacce.

Coerentemente con gli obiettivi della politica di sviluppo rurale (art. 5 Reg. (UE) n. 1305/2013) la strategia del PSR 2014-2020, di seguito esposta, si articola nelle priorità e Focus area individuate a livello europeo, le quali costituiscono l'architettura del Programma:

- le priorità coincidono con gli obiettivi generali;
- le Focus area coincidono con gli obiettivi specifici del Programma.

Per quanto riguarda la Priorità 1, la Regione ritiene strategico **promuovere il trasferimento delle conoscenze e l'innovazione del settore agricolo e forestale nelle zone rurali** in stretta sinergia con **l'azione del P.O. FSE della Regione Lazio** .

All'obiettivo di "**stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali**" (Focus area 1A) , la Regione destina il **6%** delle risorse pubbliche alle Misure del Programma che direttamente concorrono al target (Misure 1,2,16). Un target che si attesta ben al di sopra della dotazione 2007-2013, pari al 2,2% delle risorse pubbliche stanziate sulle tre Misure che per analogia sono riconducibili alle Misure della passata programmazione 2007/2013 (111, 114, 124).

Per quanto riguarda gli altri settori economici localizzati nelle aree rurali, è previsto un sostegno diretto da parte del PO FSE della Regione Lazio all'interno dell'Asse prioritario 3 "Istruzione e formazione" ed in particolare attraverso la priorità d'investimento 10.4.

Nello specifico la Regione, mediante il FSE, interverrà sostenendo interventi formativi strettamente collegati alle esigenze di inserimento e reinserimento lavorativo e alle iniziative di formazione specialistica e per l'imprenditorialità (in particolare, rivolte alla *green* economy, *blue* economy, servizi alla persona, servizi sociosanitari, valorizzazione del patrimonio e delle attività culturali).

La Regione intende favorire con più efficacia processi che **rinsaldino i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali** (Focus area 1B).

La Misura 16 è lo strumento che a livello trasversale, su tutte le priorità dello sviluppo rurale, rende possibile l'attivazione di processi aggregativi che potranno creare forme di collaborazione tra il mondo della ricerca e il sistema produttivo e, al tempo stesso, potranno dar luogo all'attivazione della massa critica necessaria per sperimentare nuovi approcci mirati alla risoluzione di problemi puntuali.

La Regione si pone l'obiettivo di finanziare **235** progetti di cooperazione e tra questi, almeno **21** progetti legati al Partenariato Europeo dell'Innovazione.

Rispetto al passato (Misura 124 del PSR 2007/2013), le sottomisure 16.1 e 16.2 sono state strutturate in stretta interdipendenza in modo da prevedere che la cooperazione tra mondo della ricerca e il sistema produttivo verifichi la bontà dell'innovazione attraverso la realizzazione di progetti pilota; inoltre, tali sottomisure sono state collegate con le Misure di investimento (Misura 4) in modo tale da favorire la diffusione delle innovazioni a conclusione della sperimentazione.

La strategia regionale a favore del sistema della conoscenza pone al centro dello sviluppo armonico delle aziende, **l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale** (Focus area 1C).

L'analisi di contesto ha mostrato come il sistema dell'offerta formativa non sia stato in grado nel passato di rappresentare i fabbisogni delle aree rurali più marginali. Il tema dell'accrescimento delle competenze non

può essere limitato, dunque, solo ai destinatari delle azioni di formazione ma va allargato anche a chi eroga i servizi, soprattutto per garantire un'adeguata offerta formativa nelle aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (aree D).

Le risorse stanziate alle azioni di formazione consentono di ipotizzare un coinvolgimento di circa **1.400 destinatari**, mentre le azioni di informazione saranno rivolte oltreché ai beneficiari e ai potenziali beneficiari dello sviluppo rurale anche agli agricoltori attivi che percepiscono i pagamenti diretti del Primo Pilastro. Si tratta di un target sufficiente a coprire il fabbisogno di formazione/informazione, che tiene conto dell'art. 28, par. 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013, in base al quale sarà necessario garantire una piena informazione e conoscenza a chi eseguirà gli interventi connessi ai pagamenti agro ambientali (Misura 10), come anche agli agricoltori attivi che partecipano alla Misura 11 (agricoltura biologica) .

Per quanto riguarda la competitività del sistema agricolo e forestale, l'analisi dei dati censuari ha consentito di inquadrare l'universo delle aziende agricole regionali in 11 profili omogenei (Tab. 2.1.1 del Par. 4.1.1) che aiutano a comprendere la situazione di partenza e gli scenari futuri rispetto alle differenti opzioni programmatiche a disposizione.

Porre al centro della strategia del PSR le aziende agricole vuol dire disegnare le politiche sulla base delle loro caratteristiche strutturali e della loro localizzazione massimizzando, in tal modo, gli effetti dell'impiego delle risorse FEASR rispetto agli obiettivi che si vogliono perseguire.

Il PSR intende conseguire l'obiettivo di "**Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività**" (Focus area 2A) puntando sul target di aziende più competitive, il 46% circa delle aziende regionali, con una produzione standard superiore alla Classe V (15.000,00€) (si veda l'Allegato II al Reg. (CE) N. 1242/2008). La Regione ha previsto delle priorità nella selezione dei beneficiari individuando tre gruppi (target) di aziende collocate nelle aree A, B e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe, e quindi con una produzione standard dell'azienda espressa in euro compresa tra 15.000,00€ (o importi minori) e 50.000,00€.

Priorità verrà accordata a quegli investimenti che garantiscono anche un miglioramento della sicurezza nei luoghi di lavoro. Gli incidenti sul lavoro e le malattie professionali (vedi par. 9.2.1 "Analisi del contesto ambientale regionale" acclusa alla VAS) seppur in costante diminuzione tra il 2006 ed il 2009, hanno in agricoltura un'incidenza tra le maggiori rispetto agli altri comparti produttivi. Secondo l'analisi riportata nel Piano Regionale della Prevenzione, tra le cause degli infortuni rilevati si colloca sicuramente un aumento delle condizioni di rischio legato all'utilizzo di macchine agricole inadeguate ed obsolete.

La Regione intende inoltre favorire attraverso la Misura 4.1 quegli investimenti collettivi che garantiscono, a fronte di un minor numero di investimenti, ricadute su un più ampio numero di aziende. La Misura 4.3 favorirà gli investimenti sulla viabilità rurale extra-aziendale, a supporto del tessuto produttivo agricolo, prediligendo gli interventi che coinvolgono un numero maggiore di aziende.

La strategia regionale a sostegno della competitività aziendale punta anche a sostenere la diversificazione delle attività agricole dando priorità alle aziende localizzate in area C e D, garantendo comunque in conformità con l'AP che in tali aree sia concentrato più del 34,4% delle risorse (peso percentuale della popolazione regionale residente in quelle aree) e che gli investimenti siano sostenuti esclusivamente per gli agricoltori professionali.

Sulla base degli elementi emersi dall'analisi di contesto, il sostegno sarà concesso prioritariamente a quelle aziende con una produzione standard che ricade nelle classi tra la V e la VI (da 15.000,00€ a 50.000,00€), che dall'attività di diversificazione possono beneficiare di un importante contributo alla redditività globale dell'azienda.

In ragione di tale scelta, il target di aziende che si intende finanziare, circa 1.269 aziende (aziende operazione 4.1.1 cui vanno aggiunte circa 353 aziende per l'operazione 6.4.1), l'1,2% circa delle aziende regionali, target che dovrebbe tuttavia essere commisurato al numero di aziende che potenzialmente possono essere interessate dal sostegno. In virtù della scelta di ammettere le aziende sopra la classe V, il target è di avviare processi di ammodernamento e ristrutturazione su circa il 2,7% delle aziende regionali, mirando il sostegno su quelle aziende che si reggono sul mercato ma che hanno bisogno di consolidare processi e produzioni aziendali.

I beneficiari sono agricoltori in attività, ovvero che praticano un'attività minima sul terreno secondo tutto quanto stabilito all'art. 9 del Regolamento (UE) n.1307/2013; invero però, è agricoltore, nella definizione del termine, la persona fisica o giuridica che pratica un'attività agricola intesa come produzione, allevamento, coltivazione, mantenimento della superficie in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione, ai sensi dell'articolo 4 dello stesso regolamento. Con il D.M. n.6513 del 18/11/2014 (Titolo II, art.3) l'Italia ha stabilito che sono considerati agricoltori in attività i soggetti che dimostrano uno o più requisiti: iscrizione all'INPS come coltivatore diretto, IAP, colono o mezzadro; la partita IVA e la dichiarazione annuale IVA in campo agricolo, o solo la partita IVA quando trattasi di aziende con la superficie situata prevalentemente in zone agricole svantaggiate o di montagna. La questione della determinazione della soglia al di sotto della quale considerare ipso facto l'agricoltore attivo viene fissata pari a 5.000,00€ per le aziende le cui superfici sono prevalentemente ubicate nelle zone svantaggiate e/o di montagna, e a 1.250,00€ per tutte le altre zone.

Si rimanda al RIQUADRO DI AGGIORNAMENTO SULLE AREE SVANTAGGIATE (v. par. 4.1.1, Priorità 4), per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANC - art. 32 par. 1 lett. b) del reg. 1305/2013, che sostituiscono integralmente la vecchia zonizzazione di cui all'art. 19 del reg. 1257/99.

Il possesso di tale requisito è coerente con il quadro complessivo della Politica Agricola Comune, ed in particolare con gli interventi del I° Pilastro, senza trascurare che lo stesso Reg. (UE) n.1305/2013 individua, nell'ambito di talune misure di intervento, gli "agricoltori attivi" quali unici soggetti beneficiari. Inoltre, l'attuazione di tale requisito risponde ad un fabbisogno mirato, dettato anche dall'analisi SWOT, ovvero quello di preservare la sopravvivenza della maggioranza delle aziende agricole regionali di piccola entità, per lo più costituite da imprese familiari con piccoli appezzamenti di terra e di definire, e al tempo stesso incentivare l'attività agricola verso forme imprendiotoriali. In tal senso la limitazione, stante la definizione di agricoltore attivo adottata a livello nazionale, esclude soltanto forme di agricoltura hobbystica e non imprenditoriale.

La strategia regionale a sostegno del settore forestale prevede l'utilizzo della Misura 8.6 per incrementare il potenziale economico forestale e accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali e della Misura 4.3 per sostenere interventi sulla viabilità forestale. Il settore forestale nel Lazio è ancora fortemente connotato da una valorizzazione del patrimonio boschivo regionale di tipo tradizionale (legna da ardere) anche in virtù della prevalenza della proprietà pubblica dei boschi, che garantisce la conservazione dei boschi ma in maniera accessoria il loro sfruttamento in chiave economica.

Mettere al centro l'azienda agricola implica anche garantirne la continuità nel tempo. L'analisi dei profili

aziendali ha evidenziato come anche nelle imprese più competitive sia necessario favorire processi di ricambio generazionale.

Il PSR punta a favorire **l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale** (Focus area 2B) sostenendo circa 1275 insediamenti di giovani agricoltori su un target di aziende superiore alla classe V (con una deroga per gli insediamenti in area D), si tratta di un target che copre in termini percentuali il 2,8% delle aziende regionali con una produzione standard superiore alla soglia dei 15.000,00€.

Rispetto alla precedente programmazione si è scelto di non riproporre il cosiddetto "pacchetto giovani" ma si è deciso di indirizzare i premi verso le aziende che presenteranno piani aziendali strutturati, che prevedano un investimento minimo di almeno 40.000,00€, dando priorità a quegli insediamenti che diano luogo ad azioni di ricomposizione fondiaria.

In tal modo la Regione intende incidere su uno dei fabbisogni prioritari individuati dall'analisi di contesto, favorendo, non solo il ricambio generazionale, ma anche processi di accorpamento che mirino ad aumentare la SAU media aziendale. Tale ultimo aspetto riguarda soprattutto quelle aziende che, pur risultando competitive (B1 aziende tradizionali e C1 aziende di prossimità, vedi par. 4.1), presentano una SAU al di sotto del dato medio regionale pari a 6,5 Ha.

La strategia a sostegno delle filiere agroalimentari regionale è perseguita attraverso la Focus area 3A **Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali**.

Per concorrere a questo obiettivo la Regione ha previsto di attivare prioritariamente, attraverso l'approccio delle **filiere organizzate**, un insieme di operazioni che fanno riferimento alle Misure 3.1, 3.2, 4.1, 4,2, 9.1 e 14.1. in combinazione con le Misure **16.4.1 e 16.10.1**.

Nel definire i principi guida **dell'approccio delle filiere organizzate sostenuto con gli interventi di cooperazione della Misura 16,** si è scelto di fare riferimento a una progettualità promossa da gruppi di soggetti che cooperano fra di loro utilizzando una o più Misure/operazioni che prevedono ricadute a carattere di sistema.

All'interno della Focus area 3A, il carattere di sistema della suddetta azione collettiva va messo in relazione con:

A. il sistema territoriale di riferimento: come un mercato locale, un areale in cui insiste una produzione di qualità tra quelle indicate all'art. 16, paragrafo 1, lett. a), del Reg. (UE) n. 1305/2013, le strade del vino, dell'olio d'oliva e degli altri prodotti agroalimentari riconosciute ai sensi della L. R. n. 21 del 3 agosto 2011, i distretti rurali e agroalimentari riconosciuti ai sensi della L. R. n. 1 del 23 gennaio 2006, le aree in cui insistono strategie di sviluppo locale selezionate con la Misura 19 Leader, le aree selezionate per la Strategia nazionale sulle aree interne;
B. la filiera o comparto di investimento, che comprende almeno un trasformatore e i produttori di base legati da un rapporto di conferimento.

Con un approccio di tipo settoriale sono previste riserve finanziarie e schemi procedurali distinti in funzione dei diversi settori produttivi, con attribuzione di adeguate risorse finanziarie ai comparti in maggiore difficoltà e tra questi il settore zootecnico regionale e su tutti quelli dei bovini da latte, con interventi

finalizzati, in particolare alla riduzione dei costi ed all'innalzamento della qualità. In tal modo la Regione intende contrastare il probabile abbattimento dei margini sui prezzi alla stalla che si troveranno ad affrontare le aziende zootecniche regionali come conseguenza della cessazione delle quote latte, minaccia evidenziata nella SWOT presentata nel Par. 4.1.5. I progetti di filiera in tal senso dovranno riconoscere a fronte degli investimenti sostenuti in fase di trasformazione una maggiore remunerazione dei prezzi alla stalla.

Tabella 5.1.1 - Strategia di Europa 2020

Crescita intelligente	**Crescita sostenibile**	**Cresci**
Innovazione	Clima energia e mobilità	Occup
Istruzione	Competitività	Lotta a
Società digitale		
Obiettivi tematici di riferimento		
OT1, OT2	OT3, OT4, OT5, OT6, OT7	OT8, C
Risorse assegnate alla priorità dal PSR della Regione Lazio (percentuale su tota		
9%	80,30%	9,50%

Fonte: http://ec.europa.eu/europe2020/europe 2020-in-a-nutshell/targets/index_it.htm

Tabella 5.1.2 - Priorità di intervento per le filiere di rilevanza regionale

Filiere	Priorità di intervento specifiche	Priorità trasversali
Ortofrutta	•sostenere strategie di collaborazione fra OP, o ad altre forme di associazioni •rinsaldare i rapporti con le fasi a valle della filiera allo scopo di garantire capacità di programmazione (qualità e quantità delle produzioni piattaforma logistiche e servizi logistici, prezzi condivisi sulla base di precisi accordi), valorizzando le produzioni •ammodernamento e di sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione	•favorire collaborazio ricerca pubblici e priv soprattutto imprese ec stimolando la nascita operativi nell'ambito •sviluppo della filiera •produzioni biologich •produzioni di qualità •miglioramento qualit prodotti •innovazione di prodo
Vitivinicola	•razionalizzare la fase di trasformazione e commercializzazione •promozione dei vitigni autoctoni (anche abbandonati) per recuperare la storicità delle varietà	

Lattiero-casearia	•adeguamento tecnologico e degli standard delle strutture produttive •al mantenimento dell'attività zootecnica nelle zone marginali •ammodernamento e lo sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione •sostegno del benessere animale, tracciabilità •ricerca di nuovi sbocchi commerciali	
Carne	•posizionamento dei prodotti tipici di qualità nel mercato interno ed esterno •creazione di marchi regionali nell'ambito della tutela e della sicurezza alimentare •ammodernamento delle aziende produttrici e delle industrie di trasformazione. •ristrutturazione e sviluppo delle aziende nelle zone marginali •sostegno del benessere animale •aumento della capacità di sezionamento e di frigo-conservazione	
Olivicola	•ammodernamento del livello tecnologico dei frantoi •creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione degli oli di qualità •sostegno all'olivicoltura marginale •potenziamento e razionale utilizzo delle leve di marketing	
Ovi caprina	•consolidare il legame tra allevamenti, caseifici e consumatore •innovazione tecnologica e tecnologie innovative rivolte alla sfera dei prodotti trasformati •concentrazione dell'offerta e la creazione di strutture comuni	
Cerealicola	•favorire processi di aggregazione a monte e a valle della prima trasformazione •razionalizzazione della logistica	
Florovivaistica	•ridurre l'impatto ambientale nei processi produttivi lungo la filiera, volti alla riduzione dei consumi energetici grazie all'utilizzo di fonti rinnovabili e alla corretta gestione dei prodotti fitosanitari	

Fonte: Nostra elaborazione

Tabella 5.1.3 - Gerarchizzazione dei fabbisogni

N	FABBISOGNI	Rilevanza fabbisogno	O FA
F3	Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale	MOLTO ELEVATO	16
F4	Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale	MOLTO ELEVATO	16
F5	Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricolo e forestale	MOLTO ELEVATO	1
F6	Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale	MOLTO ELEVATO	1
F9	Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione	MOLTO ELEVATO	4. 4.
F11	Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole	MOLTO ELEVATO	3.
F13	Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende	MOLTO ELEVATO	4.
F22	Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilita ambientale	MOLTOELEVATO	10 16
F29	Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza oceanica nei suoli	MOLTO ELEVATO	10 10
F36	Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	MOLTO ELEVATO	8.
F42	Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali	MOLTO ELEVATO	7.
F2	Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione a la cooperazione tra le aziende	ELEVATO	1.
F7	Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato	ELEVATO	4.
F8	Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria	ELEVATO	6.
F12	Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito	ELEVATO	A IS
F14	Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori	ELEVATO	6.
F16	Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla fiSeta corta	ELEVATO	4.
F17	Sostenere la cooperazione tra i produttori locali	ELEVATO	4.
F18	Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera	ELEVATO	4.
F20	Promuovere l'utilizzo dei sistemi assicurativi agricoli	ELEVATO	P
F39	Favorire la reali=azione di azioni innovative di sistema nella erogazione di sen. ti essenziali alle popolazioni rurali	ELEVATO	7. 16
F40	Migliorare la capacità prozettuale degli attori locali	ELEVATO	16 19
F43	Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali	ELEVATO	7.

F44	Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantazziate	ELEVATO	13
F1	Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali	MEDIO	2.
F10	Stimolare la diversificazione delle attività articola e non articola nelle aree rurali	MEDIO	6.
F15	Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali	MEDIO	3.
F30	Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promozione dello stoccaggio a livello intra- e inter-aziendale	MEDIO	FC
F31	Diffusione dei sistemi irrigui ad alta efficienza	MEDIO	FC
F33	Recupero . valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura dell industria alimentare	2..E.D10	4.
F35	Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale	MEDIO	4.
F41	Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	MEDIO	7.
F19	Ripristinare a prevenire i danni ai sistemi articoli regionali	BASSO	5.
F21	Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione	BASSO	4.
F23	Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifirizionale	BASSO	8.
F24	Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	BASSO	10 10
F25	Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinate di ecosistemi	BASSO	4.
F26	Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate	BASSO	7.
F27	Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi	BASSO	10
F28	Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio	BASSO	4.
F32	Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agroindustria	BASSO	4.
F34	Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo	BASSO	4.
F37	Salvaguardare e migliorare il patrimonio foresta!e e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio	BASSO	3.
F38	Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi	BASSO	8.

AGGIORNAMENTO DELLA STRATEGIA IN RELAZIONE AL SISMA DEL CENTRO ITALIA VERIFICATOSI IL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI EVENTI SISMICI

Alla luce dell'integrazione all'analisi svolta e in base ai dati a disposizione, si ritiene di dover destinare le ulteriori risorse derivanti dallo storno parziale dei 18 PSR italiani (trasferimento di solidarietà per gli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi) a favore di interventi destinati al ricambio generazionale, al fine di mantenere l'attività agricola quale imprescindibile presidio del territorio montano e collinare delle aree rurali, ovvero destinati a favorire la rivitalizzazione delle suddette aree, in particolare attraverso il sostegno alla gestione zootecnica, alla quale non vi sono alternative facilmente accessibili nelle zone rurali, anche attraverso gli interventi a sostegno del benessere animale e per la conservazione delle razze autoctone a rischio di erosione genetica; infine attraverso interventi a favore degli enti pubblici ricadenti in zona rurale finalizzati al miglioramento dei servizi essenziali e alla valorizzazione del loro patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale.

Tra i punti di forza del sistema agroalimentare regionale è stato evidenziata la presenza di nuclei produttivi professionali e specializzati concentrati a livello territoriale che consente di impostare strategie di valorizzazione delle produzioni e dei territori (si veda il Par. 4.1.2).
La strategia regionale pertanto prevede di valorizzare questo potenziale nelle filiere regionali sulla base delle le priorità di intervento illustrate nella tabella 5.2.

La Regione prevede di finanziare 31 progetti collettivi, almeno un progetto per filiera.

L'analisi di contesto ha anche evidenziato come tra le aziende competitive siano presenti gruppi di aziende (C1 Prossimità vedi Par. 4.1.1) localizzate prevalentemente in aree C e D, che utilizzano soprattutto i circuiti di prossimità come sbocchi commerciali.

Il PSR intende accompagnare processi di aggregazione tra operatori che operano sulle filiere corte, tenendo conto dell'opportunità rappresentata dalla presenza del mercato dell'area metropolitana di Roma che ha potenzialità non del tutto sfruttate (Vedi Par. 4.1.4). Attraverso la Misura 16.4 il PSR dovrebbe sostenere il finanziamento di circa 33 progetti.

Attraverso le Misure 3.1 e 3.2 la Regione intende sostenere l'innalzamento della qualità delle produzioni regionali e la promozione dei prodotti di qualità, al fine di aumentare la consapevolezza dei consumatori e garantire maggiori possibilità di collocamento delle produzioni sul mercato.
Attraverso la Misura 3.1 si prevede di sostenere l'innalzamento della qualità delle produzioni in circa 500 aziende, mentre attraverso la Misura 3.2, la Regione sosterrà 24 iniziative di promozione: un target che si ritiene adeguato tenendo conto che rispetto ai 59 marchi regionali riconosciuti con denominazione di origine, alcuni hanno già una forte riconoscibilità presso i consumatori.

La Misura 14.1 è stata attivata per sostenere l'innalzamento della qualità delle produzioni zootecniche, riducendo il carattere intensivo degli allevamenti, con effetti benefici non solo sulla salute degli animali e sull'ambiente ma anche sulla salute dei consumatori. Le risorse stanziate consentono di ipotizzare un target di circa 360 aziende, che con circa 13 Meuro di risorse pubbliche a disposizione, permettono di ipotizzare una copertura di circa 13.600 Uba/anno, pari al 3,6% del patrimonio zootecnico regionale.

Attraverso la Misura 9, infine, la Regione intende contrastare uno dei punti di debolezza del sistema agroalimentare regionale, quello legato ad un ricorso all'associazionismo inferiore alle potenzialità dei comparti (Vedi Par. 4.1.3), favorendo la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Il target del PSR è di finanziare l'avvio di circa 10 associazioni/organizzazioni.

Per quanto riguarda l'obiettivo di **Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali** (Focus Area 3B) il fabbisogno relativo alla gestione dei rischi è soddisfatto attraverso l'azione nazionale (PON), che punta a dare continuità agli strumenti assicurativi esistenti, assicurando le attuali opportunità di accesso e polizze multi-rischio per una più ampia copertura da eventi calamitosi.

La Regione attraverso il PSR intende incidere sul fabbisogno relativo al ripristino e la prevenzione dei danni, attraverso le operazioni attivate all'interno della Misura 5, che hanno effetti indiretti anche sulla priorità 4 dello sviluppo rurale. Alle due operazioni sulla prevenzione sono state assegnate circa 12,6 Meuro di risorse pubbliche attraverso le quali si intende intervenire in maniera diretta a favore di circa 100 aziende e in maniera indiretta su quelle aziende che sono collocate nelle aree, di competenza di Enti Pubblici Territoriali, individuate in base all'analisi dei rischi e

degli elementi di pianificazione contenuti nei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) redatti dalle 5 Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale, e in base ad altri documenti di riferimento in fase di approvazione, ad esempio, il Piano di Gestione del Rischio Alluvioni redatto in base a quanto previsto dal D. Lgs. 49/2010 di recepimento della Direttiva 2007/60/CE.

Per quanto riguarda le operazioni di ripristino, saranno sostenuti gli investimenti sulle superfici e le strutture interessate da eventi calamitosi, con un target di circa 126 aziende. Nel periodo 2007-13 una Misura analoga è stata attivata, quasi a fine programmazione, relativa al ripristino del potenziale produttivo agricolo in occasione di un evento calamitoso (nevicate eccezionali avvenute nel febbraio 2012). Le azioni di prevenzione e ripristino sono rivolte anche a sostenere le aziende di territori che sono a rischio o sono state interessati da fitopatie calamitose.

Per quanto riguarda gli obiettivi di natura ambientale, la strategia del PSR si colloca all'interno del quadro normativo, pianificatorio e programmatico in coerenza con gli obiettivi generali di protezione ambientale, rispetto ai temi relativi a clima, aria, energia, ambienti idrici e risorse, suolo, natura e biodiversità, paesaggio e patrimonio culturale, popolazione e salute umana.

Su queste tematiche la strategia regionale interviene attraverso una serie di Misure che concorrono agli obiettivi legati alle Focus Area delle Priorità 4 e 5, in stretta connessione con le azioni previste a livello comunitario, nazionale e regionale: dal 7° Programma d'Azione Ambientale, dalla strategia dell'UE per la biodiversità, dalla Direttiva quadro sulle acque e ai Piani di gestione dei bacini idrografici da questa previsti, dai programmi d'azione nazionali per i nitrati e i pesticidi, dalla strategia dell'Unione europea per la protezione del suolo, dalla strategia dell'UE per un uso efficiente delle risorse e alle direttive sulla qualità dell'aria.

Per quanto riguarda l'obiettivo generale di **Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura** (Priorità 4), l'analisi di contesto ha mostrato come la Regione Lazio presenti una performance molto al di sopra della media nazionale per quanto riguarda la diffusione dell'agricoltura biologica (in base all'indicatore specifico aggiuntivo n.7 l'incidenza delle superfici biologiche rispetto alla SAU totale è al 16% a livello regionale contro il 10,2% a livello nazionale). La Regione ha stanziato circa 160 Meuro di risorse pubbliche del PSR sulle Misure 10 e 11. Si tratta di una dotazione, in termini assoluti, leggermente inferiore al precedente periodo di programmazione (-3,6%); tuttavia, maggiore se ripartita per annualità (campagna) di riferimento, in grado di garantire una copertura in termini di ettari superiore al precedente periodo di programmazione (Vedi Annex A1).

L'analisi del contesto ha invece evidenziato come negli ultimi 10 anni si assista, nelle zone svantaggiate montane, ad un fenomeno più accentuato di riduzione delle aziende agricole e di contrazione della SAU (vedi Par. 4.1.3, e fabbisogno n. 44). Al fine di contrastare tale debolezza la Regione ha pertanto deciso di stanziare 44 Meuro sulla Misura 13, raddoppiando la dotazione finanziaria della passata programmazione.

Il contributo del PSR all'obiettivo specifico di **Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa** (Focus Area 4A) verrà soddisfatto in Misura prevalente dalle operazioni attivate all'interno delle Misure 10 e 13. Il target che si intende raggiungere, in termini di superfici che concorrono all'obiettivo della Focus Area, è pari circa a **152.500 ettari, il 24% della SAU regionale**, target superiore di circa 20.000 ettari a quanto realizzato nella precedente programmazione.

Una strategia puntuale rivolta alle aree Natura 2000 tiene conto della necessità di dare piena attuazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE). Come evidenziato nell'analisi di contesto (Par. 4.1.5) per diversi siti Natura 2000 è necessario approvare i relativi strumenti di gestione. Tale aspetto non rende possibile al momento attivare le Misure sull'indennità Natura 2000 (12.1 e 12.2) per l'assenza di una *baseline* di riferimento.
La Regione tuttavia sosterrà attraverso la Misura 7 la progettazione e l'aggiornamento degli strumenti di gestione dei siti, prevedendo di finanziare almeno 43 Piani, un target superiore al numero dei SIC/ZPS con Piani ancora mancanti (39). Inoltre la Regione ha previsto di contribuire all'obiettivo anche attraverso gli investimenti non produttivi previsti nella Misura 4.4. con priorità per le aree Natura 2000.

Il contributo del PSR alle aree Natura 2000 è inoltre garantito da una priorità orizzontale presente su tutte le Misure agro ambientali a favore delle aziende ricadenti in tali aree, anche quelle che concorrono ad altri obiettivi/Focus Area. La valutazione 2007-2013 ha, infatti, evidenziato come attraverso tale priorità, prevista anche nella passata programmazione, è stata garantita una maggiore concentrazione delle superfici oggetto di impegno in area Natura 2000. Infatti, il rapporto tra le superfici oggetto di impegno (SOI) e la SAU in area Natura 2000 è superiore allo stesso rapporto (SOI su SAU) a livello regionale (il 37% in Natura 2000 a fronte del 15%).

Il contributo del PSR sul tema dell'acqua, ispirandosi agli obiettivi della Direttiva 2000/60/CE (Direttiva Quadro sulle Acque – DQA), sarà perseguita esclusivamente attraverso la Focus Area 4b. Tenuto conto che dall'analisi SWOT, basata sull'analisi più recente a disposizione contenuta nel "Documento propedeutico alla costruzione del'aggiornamento del Piano di Tutela delle Acque Regionale (PTAR)" approvato con deliberazione n. 440 del 4/8/2015 ed effettuato nell'ambito dell'aggiornamento dei Piani di bacino idrografici, è emerso una stato qualitativo della risorsa idrica preoccupante, comunque in miglioramento rispetto al passato. Nel 2007, infatti, lo stato di qualità ecologica misurato nelle aree dei bacini (% sulla superficie dei bacini idrografici) classifcati nelle classi buono-elevato era pari al 13%, mentre nel 2013 sale al 30%. Pertanto la Regione, sulla base delle prime risultanze emerse dalla valutazione del primo ciclo dei Piani di gestione, ha scelto di attivare la Misura 11 sull'agricoltura biologica al fine di tutelare la qualità dell'acqua attraverso una migliore **gestione delle risorse idriche, ivi compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi** in linea con quanto previsto dalle Direttive 91/676/CEE, in materia di protezione delle acque dall'inquinamento provocato dai nitrati provenienti da fonti agricole, e 2006/118/CE, sulla protezione delle acque sotterranee dall'inquinamento e dal deterioramento. **Il target che la Regione intende raggiungere attraverso pratiche agricole che riducano gli input chimici è pari a 101.890 ettari, il 16% della SAU regionale, valore in linea con quanto conseguito nella precedente programmazione.** Concorreranno al target della focus, anche quelle Misure che indirettamente contribuisco alla riduzione della pressione sulle risorse idriche (10.1.4 Conservazione della Sostanza Organica, e 10.1.3 Conversione dei Seminativi in prati e 8.1.1. Imboschimento su superfici agricole e non agricole).

La Regione non intende attivare la priorità 5A "**Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura**", fino a quando non sarà data piena attuazione a livello nazionale e regionale alle disposizioni previste dalla condizionalità ex ante (Direttiva Acque) e non sarà create le condizioni per il rispetto dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Per quanto riguarda l'obiettivo specifico **di prevenire l'erosione dei suoli e migliorare la gestione degli stessi** (Focus Area 4C), la Regione in coerenza con i contenuti della proposta di Direttiva COM(2006)232, intende ridurre il rischio di erosione e migliorare la qualità dei suoli attraverso la gran parte delle operazioni attivate all'interno della Misura 10. In termini di superfici oggetto di

impegno che migliora la qualità dei suoli, la Regione si pone come obiettivo di incidere sul 19% della SAU regionale, circa 120.000 ettari.

Per quanto riguarda l'obiettivo generale di **incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale** (Priorità 5), il PSR intende rendere più efficiente **l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare** (Focus Area 5B) destinando il 2% delle risorse pubbliche stanziate sul PSR a investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi energetici all'interno dei processi produttivi aziendali (aziende agricole e industrie di trasformazione). L'indicatore target legato alla Focus Area, totale degli investimenti per l'efficienza energetica, è pari circa a 39 Meuro.

La Regione ritiene altresì strategico **favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia** (Focus Area 5C) prevedendo di attivare investimenti per circa 64,2 Meuro (Target Focus Area), a fronte di una spesa pubblica pari circa al 4% delle risorse stanziate sul PSR.

La strategia regionale si rivolge ad un ampia platea di beneficiari (Misura 4, 6, 7 e 16) favorendo approcci individuali, collettivi e innovativi (PEI) finalizzati all'introduzione e all'utilizzo di impianti non solo per la produzione di energia rinnovabile, ma anche per la trasformazione degli scarti in biomolecole.

Per le aziende agricole, la Regione intende privilegiare gli impianti alimentati con scarti e sottoprodotti per la produzione di biogas, in tal modo intende contribuire maggiormente all'obiettivo generale di favorire il passaggio ad un economia a basse emissioni di carbonio, puntando ad un'autosufficienza energetica. Allo stesso modo attraverso le Misure 6 e 7 la Regione intende incentivare l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili per contribuire alla creazione di un sistema di produzione di energia "diffusa" (piccoli impianti sparsi sul territorio).

Sull'industria di trasformazione il PSR, come già accennato, intende promuovere investimenti altamente innovativi che si pongano l'obiettivo di valorizzare gli scarti e i sottoprodotti delle produzioni e delle lavorazioni sia per la produzione di bioenergia (biogas e/o bioetanolo) che per il recupero e/o la creazione di nuove biomolecole ad alto valore aggiunto (polifenoli, sieroproteine, prebiotici).

Rispetto all'obiettivo di **ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura** (Focus Area 5D), la Regione intende contribuirvi direttamente attraverso impegni agro-climatici-ambientali che interesseranno circa **20.000 ha** il 3% della SAU regionale.

Per quanto riguarda, infine, l'obiettivo specifico di **promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale** (Focus Area 5E), attraverso il PSR, con le Misure agro-climatiche-ambientali saranno impegnati circa **29.000 ha** nei quali si otterranno degli incrementi nel contenuto di carbonio nei suoli agricoli e nelle biomasse legnose.

Inoltre contribuiscono a questo obiettivo specifico tutte le operazioni attivate all'interno della Misura 8 finalizzate al miglioramento e al recupero delle superfici forestali, sulle quali la Regione ha stanziato il **2,9%** delle risorse pubbliche del PSR.

La strategia regionale per **l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali** (priorità 6) tiene conto, in coerenza con quanto previsto dall'AP, dei differenziali di sviluppo e dei fabbisogni emersi dal'analisi dei dati delle aree rurali regionali.

In primo luogo la Regione intende **favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione** (Focus Area 6A), esclusivamente attraverso la Misura 6.2, attivabile anche attraverso un approccio collettivo (Misura 16). Tenendo conto delle limitate risorse finanziarie a disposizione, il PSR sosterrà lo start-up di attività non agricole limitandone l'accesso agli agricoltori o ai coadiuvanti familiari. L'obiettivo è di valorizzare il ruolo multifunzionale delle aziende agricole finanziando la creazione di fattorie sociali e didattiche, di servizi di base per la popolazione locale collocati in locali commerciali multiservizio all'interno del centro aziendale e di locali per il commercio al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti. Il target espresso in posti di lavoro creati è di circa 100 nuovi occupati a fronte di una percentuale di risorse pubbliche stanziate pari al 1,5% del PSR. A questi occupati vanno aggiunti anche quelli che si prevede di creare attraverso le strategie di sviluppo locale.

La strategia regionale unitaria prevede infatti che nelle aree rurali, sulle altre tipologie di attività economica, interverrà l'Asse 3 Competitività del PO FESR, sul quale sono state assegnate circa il 30% delle risorse pubbliche del PO.

Il PSR invece intende stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali (Focus Area 6B) sostenendo la creazione, in via indicativa, di 12 Gruppi di Azione Locale, 4 in più rispetto alla programmazione 2007-2013, assegnando al LEADER il 7% delle risorse delle risorse FEASR regionali (considerando anche la quota nazionale). Si tratta di una percentuale superiore di 2 punti percentuali al minimo regolamentare. La Regione ha scelto di attivare l'approccio locale di tipo partecipato esclusivamente all'interno del PSR non prevedendo dunque la possibilità di finanziare strategie multi fondo.

Rispetto al passato, la Regione intende sostenere con più incisività l'azione dei GAL, dando ampia libertà agli stessi nella definizione delle priorità di intervento e delle relative azioni contenute nei PSL, e, allo stesso tempo, punta a valorizzarne la capacità di lavorare sulle relazioni degli attori locali favorendo in via prioritaria l'attivazione di approcci collettivi.

I GAL dovranno operare su territori che comprendano almeno 12 comuni tra loro contigui, in questo modo la Regione intende coprire una più ampia porzione delle aree rurali regionali (Comuni classificati come aree B, C e D) rispetto a quelle della Programmazione 2007-2013 , tenendo conto che non è stato riproposto lo strumento della (PIT) Progettazione Integrata Territoriale. Tale strumento concepito come alternativo ai GAL nel PSR 2007-2013, diventa in questa programmazione una modalità di attuazione a disposizione dei GAL per rendere le loro strategie più integrate e multisettoriali.

La popolazione interessata da strategie di sviluppo locale si stima possa essere pari al 45% della popolazione regionale. Il target in termini di nuova occupazione è stimato intorno alle 300 unità.

Contribuiscono alla priorità 6B anche gran parte delle operazioni attivate all'interno della Misura 7 (7.2, 7.4, 7.5, 7.6, 7.7) rivolte al miglioramento della qualità della vita e dell'attrattività, che concentrano l'1,4% delle risorse pubbliche del PSR.

Parte delle risorse stanziate sulla Focus Area 6B contribuiranno anche alla realizzazione della strategia nazionale per le aree interne. La Regione partendo dalla metodologia elaborata dal DPS ha selezionato 5 aree (DGR n.477 del 17/7/2014) e, su una di queste, sarà avviato il primo progetto prototipale. Nelle altre aree è prevista la sottoscrizione di un Accordo di Programma Quadro (APQ) che conterrà, coerentemente con le indicazioni della strategia nazionale, le linee di intervento

previste a livello locale. Nel PSR è prevista un'apposita riserva finanziaria che sarà assegnata alle aree selezionate sulla base delle linee di intervento previste dai rispettivi APQ.

In coerenza con quanto stabilito nell'Accordo di partenariato la Regione Lazio contribuirà all'obiettivo di **promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali** (Focus Area 6C), in stretta complementarietà con le azioni/Misure attivate dal PO FESR, attraverso la Misura 7.3 a cui sono state assegnati circa 40 Meuro il 5,2% delle risorse pubbliche del PSR.

La strategia unitaria regionale prevede di sostenere la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per far fronte al divario digitale prevedendo una più ampia diffusione della banda ultra larga sul territorio regionale e, contestualmente, attivare azioni e iniziative per aumentare la domanda e l'offerta di servizi TIC coerentemente con gli obiettivi posti dalla Agenda Digitale Europea per il 2020. La 7.3 Misura prevede la realizzazione/adeguamento delle infrastrutture passive in grado di poter offrire il servizio per la banda larga con velocità di connessione da 30 a 100 Mbps. Il PSR opererà prevalentemente con il modello ad "intervento diretto per le aree a fallimento di mercato" per le quali non esistono operatori interessati a differenza del FESR, che opererà con il modello ad incentivo.
Si specifica che la Regione intende attuare tutti gli interventi per la banda ultra larga nel rispetto del "programma quadro regionale", predisposto dalla cabina di regia regionale appositamente istituita per il coordinamento delle attività e degli interventi realizzati con i fondi SIE e condiviso, a livello nazionale, con il Ministero dello Sviluppo Economico che, sulla base di accordi già stipulati, provvederà alla sua effettiva realizzazione. E' di tutta evidenza come tale approccio consenta, da un lato di rendere organici e sinergici gli interventi regionali previsti dai diversi fondi strutturali, con una netta e precisa demarcazione tra le azioni attivate nell'ambito del PO FESR (prevalente applicazione del "metodo a incentivo") e il PSR FEASR (prevalente applicazione nelle aree rurali bianche del "metodo diretto") e, dalll'altro, un coordinamento con le azioni attivate a livello nazionale, tenuto conto che sarà il MISE provvederà a realizzare le infrastrutture nell'ambito di una strategia comune coordinata dall'Agenzia nazionale per l'Agenda digitale.
Lazio 30Mega ha come obiettivo, tra l'altro, la copertura delle aree rurali C e D classificate aree bianche che sono in totale 314, abitate da quasi 900.000 abitanti. Lo standard minimo previsto è quello di copertura per tutti a 30 Mbps e almeno 100 mega per tutte le sedi delle Pubbliche Amministrazioni del territorio regionale, compresi i plessi scolastici e le strutture sanitarie pubbliche (collegamento FTTP con dispositivo di terminazione fibra interno all'edificio). Con il Programma di Sviluppo Rurale saranno comunque effettuati anche investimenti per banda ultralarga maggiore di 100 Mega nei comuni C e D a maggior densità demografica e con maggior tasso imprenditoriale.

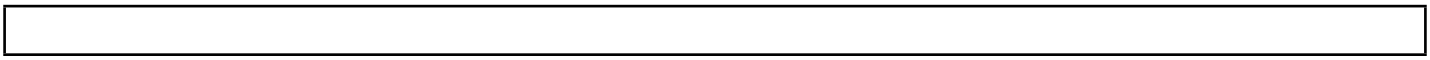

5.2. La combinazione e la giustificazione delle misure di sviluppo rurale per ciascuno degli aspetti specifici, compresa la giustificazione delle dotazioni finanziarie per le misure e l'adeguatezza delle risorse finanziarie agli obiettivi fissati, di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013. La combinazione di misure che rientrano nella logica di intervento si basa sui risultati dell'analisi SWOT e sulla giustificazione e gerarchizzazione delle necessità di cui al punto 5.1

5.2.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

5.2.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

5.2.1.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La logica di intervento di seguito descritta ripercorre l'approccio adottato dalla Regione Lazio nell'individuazione della combinazione di Misure più appropriata per rispondere ai fabbisogni emersi dall'analisi di contesto.

Come evidenziato nel paragrafo 5.1, ogni Focus Area è stata considerata come un obiettivo specifico del PSR della Regione Lazio; di seguito vengono dunque esplicitati i legami tra fabbisogni e operazioni attivate che concorrono e contribuiscono al raggiungimento dei target correlati alle Focus Area di pertinenza.

Per concorrere all'obiettivo di stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali (Focus Area 1A), il PSR prevede di attivare un'unica operazione, la 2.1.1 *Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza*, finalizzata ad incidere sui fabbisogni F5 e F6 relativi all'accrescimento delle competenze degli operatori agricoli e forestali e in particolare dei giovani agricoltori. L'operazione intende sostenere l'erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori, ai selvicoltori e agli altri gestori del territorio situati in zone rurali, su ambiti che concorrono indirettamente alle altre Focus Area dello sviluppo rurale. Si evidenzia, ad esempio, che per gli agricoltori e i silvicoltori la consulenza può coprire gli obblighi pertinenti ai sensi della Dir. 92/43/CEE (conservazione degli habitat naturali e seminaturali e della flora e della fauna selvatiche), la Dir. 2009/147CE (conservazione degli uccelli selvatici) e la Direttiva Quadro sulle Acque.

La Regione ha stanziato 11,5 Meuro di risorse pubbliche, sufficienti a sostenere complessivamente 7.700 interventi di consulenza.

5.2.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

5.2.1.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.1.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le operazioni attivate dalla Regione sono legate al funzionamento dei Gruppi Operativi (16.1.1) e alla realizzazione dei progetti pilota previsti (16.2.1). Entrambe le operazioni rispondono a più fabbisogni e sono finalizzate a sostenere la cooperazione tra aziende (F2), la diffusione dell'innovazione (F3), una migliore interazione tra mondo della ricerca e sistema produttivo (F4) stimolando allo stesso tempo l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali (F43).

Le operazioni concorrono direttamente all'obiettivo specifico di rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali (Focus Area 1B) e indirettamente alle altre Focus Area dello sviluppo rurale.

Alle due operazioni sono state assegnate circa 11,7 Meuro di risorse pubbliche, con la 16.1.1 si intende sostenere le attività di almeno 21 Gruppi Operativi, con la 16.2.1 circa **72** progetti pilota.

5.2.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

5.2.1.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

5.2.1.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Regione ha previsto di attivare un'operazione puntuale, la 2.3.1 volta a sostenere la formazione di chi erogherà i servizi di consulenza in modo da rendere i servizi più efficaci nell'intercettare la domanda (F1).

Allo stesso tempo è necessario garantire un sistema della formazione più innovativo e flessibile, in grado di favorire una migliore fruizione e applicazione delle conoscenze acquisite (F2) attraverso attività dimostrative e informative. L'operazione 1.2.1 sostiene sia la realizzazione di attività pratiche svolte presso aziende e centri di ricerca sia attività informative capillari rivolte a tutti gli operatori delle aree rurali.

L'operazione 1.1.1 è finalizzata all'accrescimento delle competenze (F5, F6) attraverso il sostegno ad attività formative finalizzate all'acquisizione delle adeguate conoscenze tecniche e professionali per migliorare la competitività e l'efficienza dell'impresa, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'utilizzo di tecniche e pratiche aziendali a minor impatto ambientale ed ecocompatibili, per ottimizzare i processi

produttivi aziendali e contestualmente migliorare la qualità delle produzioni, per preservare l'ambiente e la salute dei consumatori.

Si tratta di operazioni che contribuiscono direttamente all'obiettivo di incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale (Focus Area 1C) indirettamente alle altre Focus Area dello sviluppo rurale.

All'operazione 1.1.1 sono assegnate circa 3,2 Meuro di risorse pubbliche attraverso le quali la Regione si pone l'obiettivo di sostenere la formazione di circa 1.400 operatori.

All'operazione 1.2.1 sono state stanziate 3,4 Meuro di risorse pubbliche attraverso le quali la Regione intende raggiungere tutti gli agricoltori attivi che percepiscono i pagamenti diretti del Primo Pilastro.

All'operazione 2.3.1 la Regione ha assegnato circa 1,1 Meuro di risorse pubbliche sufficienti a sostenere azioni di formazione rivolte ai prestatori di servizi di consulenza, ponendosi un target di almeno 584 tecnici formati.

Tab. 5.2.1 Priorità 1 legame tra Focus area e fabbisogni

Cod.	MISURE/ SOTTOMISURE/ TIPOLOGIE DI OPERAZIONE PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI
1.1.1	Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze	F.5 Garantire [accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale F.6 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale
1.2.1.	Supporto per attività dimostrative azioni di informazione	F.2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende
2 .1.1	Sostegno per la fornitura di servizi di consulenza	F.5 Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale F.6 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale
2.3.1	Sostegno per la formazione dei consulenti	F.1 Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali

16.1.1	Supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità agricola	F. 2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende F. 3 Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale F. 4 Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale F. 43 Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali
16.2.1	Supporto ai progetti pilota	F. 2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende F. 3 Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale F. 4 Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale F. 43 Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali

5.2.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

5.2.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

5.2.2.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.2.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il PSR intende contribuire al miglioramento delle prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e a incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività (Focus Area 2A) attraverso una combinazione di operazioni che intendono incidere su più fabbisogni legati al sistema delle aziende agricole laziali.

L'operazione 4.1.1 concentra il 12% delle risorse pubbliche del PSR a favore di investimenti da realizzarsi nelle singole aziende che:

a. favoriscano la riconversione dei processi verso produzioni più orientate al mercato (F7);
b. sostengano la competitività e l'innovazione (F9), anche attraverso il sostegno allo sviluppo delle sperimentazioni condotte con successo dai Gruppi operativi;
c. promuovano l'innalzamento della qualità delle produzioni (F11)
d. accompagnino i processi di ricambio generazionale rendendo le neo-aziende più competitive (F13)
e. favoriscano l'accorciamento della filiera per trattenere maggiore valore aggiunto in azienda (F16)
f. sostengano processi di cooperazione tra i produttori locali (F17) attraverso investimenti collettivi.

Attraverso tale operazione la Regione intende sostenere investimenti in almeno 1260aziende competitive (con standard output appartenente alla classe IV).

A sostegno della competitività aziendale il PSR intende incidere sul fabbisogno legato alla diversificazione delle attività agricole (F10) attraverso l'operazione 6.4.1, che con circa 18 Meuro di risorse pubbliche è finalizzata a sostenere la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di attività connesse. Si prevede di sostenere almeno 370 iniziative.

L'operazione 4.3.1 è legata al miglioramento delle infrastrutture connesse con la viabilità rurale e forestale, e intende incidere sul fabbisogno n.9 legato alla competitività delle aziende e sul fabbisogno 35 rivolto a sostenere iniziative di valorizzazione economica delle risorse forestali all'interno della filiera bosco-legno-energia. L'obiettivo della Regione è quello di sostenere almeno 138 investimenti,con una spesa pubblica pari a circa 14 Meuro.

5.2.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

5.2.2.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

5.2.2.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il contributo del PSR all'obiettivo di favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale (Focus 2B) è perseguito principalmente attraverso l'operazione 6.1.1 *aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori*. All'obiettivo concorrono indirettamente anche le operazioni collocate all'interno della priorità 1 (formazione e consulenza) e della Focus 2B (Operazione 4.1.1).

La Regione intende favorire con più efficacia l'insediamento di circa **1170** giovani agricoltori, puntando ad un target di aziende competitive (F13) e allo stesso tempo favorendo processi di ricomposizione fondiaria (F8) e agevolando l'accesso dei giovani al capitale fondiario (F14). La scelta di non riproporre il cosiddetto "pacchetto giovani", previsto nella precedente programmazione, va nella direzione di lasciare maggiori margini di azione ai giovani neo insediati nell'utilizzo del premio di insediamento: ad esempio per incrementare la dimensione media aziendale, soprattutto in quelle aziende che si trovano appena sopra la soglia di competitività (classe IV con deroghe per le zone montane).

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI
4.1.1.	investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni	F. 7 Sostenere i processi di riconversione verso produz mercato F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della compe innovazione F. 11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle pro F. 13 Favorire i processi di ricambio generazionale inte F. 16 Favorire lo sviluppo dei canali di commercializza vendita diretta e alla filiera corta F. 17 Sostenere la cooperazione tra i produttori locali
4.3.1.	infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della compe innovazione F. 35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le rela supporto su scala locale
6.1.1	aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori	F.8 Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria F. 13 Favorire i processi di ricambio generazionale inte F. 14 Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte agricoltori
6.4.1	diversificazione dell'attività agricole	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della compe innovazione F.10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole nelle aree rurali

5.2.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

5.2.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

5.2.3.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)
- M14 - Benessere degli animali (articolo 33)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.3.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Si prevede di attivare le seguenti operazioni in maniera prevalente all'interno di meccanismi che stimolano una progettazione collettiva di filiera:

- 4.2.1 I*nvestimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)* (F9, F11, F18) che concorre indirettamente anche alla Focus 1B (sostegno ad investimenti sperimentati con successo dai Gruppi operativi) e 2A (64,2 Meuro di risorse pubbliche).
- 9.1.1 *Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale* (F16 F17 F18) che concorre indirettamente anche alla Focus 2A (2,4 Meuro di risorse pubbliche).
- 16.4.1 *Supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e mercati locali* (F16, F40) che concorre indirettamente anche alla Focus 1B (sostegno ad investimenti sperimentati con successo dai Gruppi operativi) e 6B (sviluppo locale) (3,3 Meuro di risorse pubbliche).

- 16.10.1 *Supporto alla cooperazione per Progetti della Filiera Organizzata* (F17 F18 F33 F35), che intercetta indirettamente 1B (sostegno ad investimenti sperimentati con successo dai Gruppi operativi) e 5C (sulle energie rinnovabili) (3,1 Meuro di risorse pubbliche).

Per sostenere un innalzamento della qualità delle produzioni (F11) e promuovere le produzioni di qualità (F15) la Regione intende attivare le seguenti tre operazioni:

- 3.1.1 *Supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità* che concorre indirettamente anche alla Focus 2A (1,5 Meuro di risorse pubbliche).
- 3.2.1. *Supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno* che concorre indirettamente anche alla Focus 2A (4 Meuro di risorse pubbliche).
- 14.1.1 *Pagamenti per il benessere animale* (13 Meuro di risorse pubbliche).

5.2.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

5.2.3.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

5.2.3.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

All'obiettivo di sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali (Focus 3B) sono associati più fabbisogni (F12, F19, F20, F25), in particolare su due di questi la Regione non prevede di attivare Misure/Operazioni puntuali.

Il Fabbisogno n.12 relativo alla crescente difficoltà di accesso al credito sarà intercettato attraverso l'attivazione di un fondo di garanzia. Come evidenziato nella valutazione PSR 2007-2013 l'analisi dei dati ha evidenziato che il ricorso al credito bancario ha interessato il 48% dei beneficiari con una quota più elevata (58%) per i giovani neo insediati con la Misura 112 a causa di dimensioni aziendali più contenute ed una solidità finanziaria e patrimoniale ridotta in conseguenza della fase di "start up" in cui sui trovano le aziende oggetto di insediamento. Tra coloro che ricorrono al credito bancario il 40% ha lamentato problemi per l'accesso al credito. Anche in questo caso si rileva un incidenza maggiore tra i beneficiari della Misura 112 (44%) a causa delle ridotte capacità finanziarie e patrimoniali precedentemente richiamate.

Il Fabbisogno n. 20 sui sistemi assicurativi viene soddisfatto dalla Misura 17 che sarà attivata nel PO Nazionale e pertanto non è stata attivata nel PSR.

Per quanto concerne gli altri fabbisogni saranno attivate le seguenti quattro operazioni finalizzate a soddisfare il fabbisogno sul ripristino e la prevenzione dei danni ai sistemi agricoli (F19), danni anche legati all'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche (F25):

1. 5.1.1 *Supporto per investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici* (12,5 Meuro di risorse pubbliche)
2. 5.2.1 *Supporto agli investimenti per il ripristino delle strutture aziendali* (5 Meuro di risorse

pubbliche).

Tutte le operazioni concorrono indirettamente anche alla Focus Area 2A.

Tab. 5.2.3 Priorità 3 legame tra Focus area e fabbisogni

Cod.	MISURE/ SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONE PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI
3.1.1.	supporto per la partecipazione ex novo agli schemi di qualità	F. 11 Promuovere l'innalzamento della qualità dell produzioni agricole
3.21.	supporto per le attività di informazione e di promozione attuata da gruppi di produttori nel mercato interno	F. 15 Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali
4.2.1	investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F. 11 Promuovere l'innalzamento della qualità dell produzioni agricole F. 18 Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera
5.1.1.	supporto per investimenti in azioni di mitigazione e di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici	F.19 Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali
5.2.1.	supporto agli investimenti per il ripristino delle strutture aziendali	F.19 Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali
9.1.1	avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo forestale	F. 17 Sostenere la cooperazione tra i produttori loc F. 16 Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e a filiera corta F. 18 Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera
14.1.1	Pagamenti per il benessere animale	F. 11 Promuovere l'innalzamento della qualità dell produzioni agricole
16.4.1	supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approviggionamento par la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e mercati locali	F.16 Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e a filiera corta F. 40 Migliorare la capacità progettuale degli attor locali

16.10.1	Supporto alla cooperazione per Progetti della Filiera Organizzata	F.17 Sostenere la cooperazione tra i produttori loc F. 18 Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera F. 33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare F.35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale

5.2.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

5.2.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

5.2.4.1.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.1.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.1.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le operazioni che concorrono alla Focus 4A fanno riferimento alle sottomisure 7.1, 10.1, 10.2, 13.1 e 13.2.

Si tratta di una combinazione di operazioni a sostegno di impegni ambientali, di indennità, di investimenti non produttivi anche realizzati attraverso approcci collettivi che intendono incidere in misura prevalente sulla tutela e valorizzazione della diversità genetica agricola e forestale fabbisogni (F24 F25).

Sono indirizzate su questo fabbisogno le seguenti operazioni:

- 10.1.7 *Coltivazioni a perdere* (0,5 Meuro di risorse pubbliche).
- 10.1.8 *Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale* (5,5 Meuro di risorse pubbliche).
- 10.1.9 *Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale* (1,1Meuro di risorse pubbliche)
- 10.2.1. *Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura* (3,1 Meuro di risorse pubbliche).
- 10.2.2. *Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex-situ* (2,3 Meuro di risorse pubbliche).
- 10.2.3. *Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo* (2,3 Meuro di risorse pubbliche).

L'operazione 7.1.1 che sostiene la progettazione e l'aggiornamento dei piani di gestione Natura 2000 è indirizzata sul fabbisogno F26 relativo alle misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate (2,1 Meuro di risorse pubbliche).

L'introduzione della tipologia di operazione TO 13.2.1 (Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane) risponde al fabbisogno F22 "Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale".

Sul fabbisogno n. 44 relativo al sostegno della zootecnica nelle zone montane svantaggiate interviene direttamente l'operazione 13.1.1 *pagamenti compensativi nelle zone montane*, con una dotazione di circa 44 Meuro di risorse pubbliche, risorse in grado di interessare una superficie di circa 56.000 ettari.

Anche se pertinenti con il Fabbisogno 24, la Regione ha scelto di non attivare le seguenti due Misure:

1. **Misura 12** *Pagamenti Natura 2000 e direttiva quadro acque* in quanto per le aree Natura 2000 le Misure di conservazione sono ancora in fase di definizione e non vi sono gli elementi minimi per poter quantificare le indennità da erogare;
2. **Misura 15**. *Servizi silvo-ambientali e climatici e conservazione delle foreste*, in quanto nella programmazione 2007-2013 analoghe Misure previste dal PSR non hanno avuto riscontro da parte del territorio.

5.2.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

5.2.4.2.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.2.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.2.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Concorrono all'obiettivo di una migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi (Focus Area 4B) due operazioni: la 11.1.1 *Pagamento per la conversione al biologico e la* 11.2.1 *Pagamento per il mantenimento del biologico*. Entrambe le operazioni incidono sui seguenti tre fabbisogni legati anche alle Focus Area 4A, 4C e 5E:

- F 22 Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale.
- F 30 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli.
- F 36 Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche.

Sull'operazione 11.1.1 la Regione ha allocato 20,5 Meuro di risorse pubbliche attraverso le quali intende favorire la conversione al biologico e il successivo mantenimento di circa 15.000 ettari. Con l'operazione 11.2.1 la Regione intende sostenere il mantenimento a biologico di circa 76.000 ettari.

I premi sono stati modulati in funzione dei mancati guadagni derivanti dagli impegni richiesti per gruppi colturali.

In riferimento a quanto già indicato nella strategia, in merito alla redazione del secondo ciclo dei Piani di Gestione dei bacini idrografici, le operazioni che contribuiscono al target della focus area saranno localizzate prioritariamente nelle aree critiche individuate nei suddetti Piani.

5.2.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

5.2.4.3.1. Misure concernenti superfici agricole

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M11 - Agricoltura biologica (art. 29)
- M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.4.3.2. Misure concernenti terreni boschivi

5.2.4.3.3. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le tipologie di operazione coinvolte incidono su una pluralità di fabbisogni, contribuendo direttamente alla FA 4C e indirettamente alle Focus Area 4A, 4B, 5D e 5E.

Anzitutto è prevista una tipologia di operazione per gli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali (misura 4.4.1) che incidono sui seguenti fabbisogni, per:

- mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione (F21);
- la riduzione dell'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi (F25);
- la gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio (F28).

Vi sono poi alcune tipologie di operazione della sottomisura 10.1 (in particolare la 10.1.1 *Inerbimento degli impianti arborei*, 10.1.2 *Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo,* 10.1.3 *Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli* e 10.1.5 *Tecniche di agricoltura conservativa),* che sono messe in relazione diretta con la Focus area 5E in virtù del loro effetto diretto sulla conservazione e il sequestro del carbonio. Tuttavia, esse hanno effetti indiretti anche sulla riduzione del rischio di erosione e sull'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli e pertanto sono indirettamente connesse con la Focus area 4C, contribuendo anche al soddisfacimento dei fabbisogni F22, F27 e F29.

Inoltre, anche se coerente con i fabbisogni emersi dall'analisi di contesto, la Regione ha scelto di non attivare la **Sottomisura 8.2** perché si ritiene che il sostegno previsto continui a non essere incentivante come nella programmazione precedente, dove l'analoga Misura non ha avuto riscontro da parte delle aziende.

Tab. 5.2.4 Priorità 4 legame tra Focus area e fabbisogni

Cod	MISURE/ SOTTOMISURE/ TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FC DI

4.4.1.	Supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	F. 21 Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del passaggio agro-pastorale della tradizione F. 25 Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi F. 28 Gestione e mautenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio	4C
7.1.1.	Supporta per la progettazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e Villaggi e per i piani di gestione Natura 2000	F. 26 Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate	4A
10.1.7	Coltivazioni a perdere	F 25 Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasi e problematiche e ripristinare gli ecosistemi	4A
10.1.8	Conservazione in situ in.azienda ed ex. situ della biodiversità agraria vegetale	F 24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	4A
10.1.9	Conservazione in situ azienda della biodiversità agraria animale	F 24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	4A
10.2.1	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali i agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL	F 24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	4A
10.2.2	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ	F 24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	4A
10.2.3	Suporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo	F 24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	4A
11.1.1	Pagamento per la conversione al biologico	F.22 Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale F.30 Favorire le diffusione di pratiche agricole per la riduzione dal rischio di erosione el'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli F.36 Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	4B

11.2.1	Pagamento per il mantenimento del biologico	F.22 Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale F.30 Favorire le diffusione di pratiche agricole per la riduzione dal rischio di erosione el'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli F.36 Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	4B
13.1.1	Pagamenti compensativi nelle zone montane	F.44 sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate	4A
13.2.1	Pagamenti compensativi nelle zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane	F 22	4A

5.2.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

5.2.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

5.2.5.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

5.2.5.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Come già descritto nel Par.5.1, la Regione non intende attivare la priorità 5A "Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura", fino a quando non sarà data piena attuazione a livello nazionale e regionale alle disposizioni previste dalla condizionalità ex ante (Direttiva Acque) e non saranno create le condizioni per il rispetto dell'art. 46 del Reg, (UE) n. 1305/2013.

In ogni caso, la Regione assicurerà il rispetto della condizionalità ex-ante relativa alla priorità 5, focus area 5A, prima di partecipare alle misure del Programma nazionale per la realizzazione di interventi relativi all'irrigazione.

5.2.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

5.2.5.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

La Focus Area 5B sarà perseguita attraverso l'attivazione di due operazioni che intendono incidere direttamente sul fabbisogno n. 32 relativo all'adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industriali e indirettamente sul fabbisogno n.9 sugli investimenti a supporto della competitività e innovazione collegato alla Focus Area 2A.

Le operazioni previste sono indirizzate a sostenere investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate all'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi e a sostenere imprese agroalimentari (4.2.2) finalizzati a migliorare l'efficienza energetica dei processi produttivi, con dotazioni finanziarie pari rispettivamente a 10,4 Meuro e 5,4 Meuro.

5.2.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

5.2.5.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)
- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Il contributo alla priorità 5C favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia viene perseguito dalla Regione attraverso l'attivazione di 5 operazioni che incidono su altrettanti fabbisogni,

come di seguito descritto.

All'interno della Misura 4, sono previste due operazioni che sostengono investimenti nelle aziende agricole (4.1.4) e nelle imprese agroalimentari (4.2.3) volti a favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Rilevante anche il contributo potenziale che queste operazioni potranno apportare alla Focus Area 1B attraverso il sostegno ad investimenti sperimentati con successo dai Gruppi Operativi. Si fa riferimento in particolare all'operazione 4.2.3, in merito alla possibilità di produrre biomolecole provenienti dagli scarti o sottoprodotti.

All'operazione 4.1.4 sono state allocate circa 12,1 Meuro di risorse pubbliche, che possono sostenere circa 120 progetti. L'operazione contribuisce indirettamente anche alla Focus Area 2A, in relazione al fabbisogno n.9 sul supporto ad investimenti a supporto della competitività e innovazione.

All'operazione 4.2.3 sono state stanziate 8,1 Meuro di risorse pubbliche, che si prevede possano finanziare almeno 40 progetti, l'operazione contribuisce attraverso il fabbisogno n.9 e fabbisogno n. 33 alla priorità 3A.

Concorrono all'obiettivo della presente Focus Area anche un'operazione a favore delle aziende che diversificano la loro attività producendo energia da fonti rinnovabili (6.4.2) e un'altra a favore dei soggetti pubblici che investono nella realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili (7.2.2) valorizzando le risorse naturali presenti nelle zone rurali

L'operazione 6.4.2 concorre indirettamente anche alle Focus 1B e 2A, con una dotazione finanziaria pari circa a 4,1 Meuro, si prevede di sostenere almeno 54 progetti.

L'operazione 7.2.2 concorre indirettamente anche alla priorità 6A contribuendo alla diversificazione dell'economia rurale. All'operazione sono state allocate circa 8,1 Meuro di risorse pubbliche, che plausibilmente potranno sostenere almeno 54 progetti.

5.2.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

5.2.5.4.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.4.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le operazioni previste all'interno della Focus Area 5D fanno riferimento ad azioni congiunte (16.5.1) finalizzate alla mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici (F36), e ad impegni agroambientali per la conservazione della sostanza organica del suolo (F29).

L'operazione 10.1.4 *Conservazione della sostanza organica del suolo* prevede l'utilizzo esclusivo di

fertilizzanti organici riducendo così l'impatto di fertilizzanti minerali principali responsabili dell'emissioni agricole di protossido di azoto. Sull'operazione sono stanziate 5,6 Meuro di risorse pubbliche attraverso le quali si prevede di interessare circa 5.100 ha di superfici agricole.

L'operazione 16.5.1 concorre indirettamente anche alle Focus Area della priorità 4 e alla Focus Area 5E. L'operazione ha una dotazione finanziaria di 1,4 Meuro, la Regione intende sostenere l'avvio di circa 10 progetti

5.2.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

5.2.5.5.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)
- M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)
- M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)
- M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.5.5.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Alla Focus Area 5E concorrono le seguenti operazioni che fanno riferimento alle Misure 8, 10 e 16. Tutte le operazioni sono finalizzate al sostegno ad interventi nelle aree forestali volti a aumentare la capacità di sequestro del carbonio (F37, F38):

- 8.1.1 *Imboschimento su superfici agricole e non agricole* (F36, F37, F38) con una dotazione finanziaria pari a 4,1 Meuro, concorre indirettamente alla Focus Area 5D,
- 8.3.1 *Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici* (F23, F37) con una dotazione finanziaria pari a 3,7 Meuro, concorre indirettamente alle Focus Area 4A e 4C,
- 8.4.1 *Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici* (F23, F37) con una dotazione finanziaria pari a 4 Meuro, concorre indirettamente alle Focus Area 4A e 4C,
- 8.5.1 *Supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali* (F23, F37, F38) con una dotazione finanziaria pari a 5 Meuro, concorre indirettamente alle Focus Area 4A,
- 8.6.1 *Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali* (F23, F35, F37, F38) con una dotazione finanziaria pari a

5,8 Meuro, concorre indirettamente alle Focus Area 2A e 5C,

Vi sono poi alcune tipologie di operazione della sottomisura 10.1 (10.1.1, 10.1.2 10.1.3 e 10.1.5) direttamente connesse alla conservazione e al sequestro del carbonio (5E), in quanto intercettano il fabbisogno 29 - *Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli,* e indirettamente ad altre Focus area della Priorità 4 e/o 5:

- 10.1.1. *Inerbimento degli impianti arborei*, con una dotazione di 2,4 Meuro interesserà circa 4.800 ettari, con effetti indiretti anche sulla Focus Area 4A per la biodiversità;
- 10.1.2 *Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo*, con una dotazione di 2,4 Meuro interesserà circa 3.200 *ha*, con effetti indiretti anche sulla Focus Area 4A per la biodiversità;
- 10.1.3. *Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli*, con circa 7,7 Meuro di risorse pubbliche, potrà interessare 5.200 *ha*, con effetti indiretti anche sulla qualità dell'acqua (4B) e anche sulle Focus Area 5D per la conseguente riduzione di emissioni di GAS serra e di ammoniaca;
- 10.1.5.*Tecniche di agricoltura conservativa*, con 11,6 Meuro di risorse pubbliche stanziate interesserà circa 9.700 *ha*, con effetti indiretti anche sulle Focus Area 5D per la conseguente riduzione di emissioni di GAS serra e di ammoniaca;

Inoltre, la Regione ha previsto anche due tipologie di operazione che afferiscono alla misura 16, di cui una (16.5.1) supporta azioni congiunte per favorire approcci comuni ai progetti ambientali e la seconda (16.8.1) supporta azioni congiunte per favorire la pianificazione delle aree forestali per incidere con maggior efficacia sul fabbisogno 23 relativo alla gestione sostenibile delle foreste.

In particolare sull'operazione 16.8.1 sono state stanziati circa 2,6 Meuro di risorse pubbliche con le quali si intendono sostenere 13 iniziative.

Cod	MISURE/ SOTTOMISURE/ TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS INDIRETTA
4.1.3	Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento e l'efficienza energetica dei processi produttivi	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.32 Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nellagro-industria	5B	1B 2A
4.1.4	Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l' approviggionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare F.34 Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a bassa emissione di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo	5C	1B 2A
4.2.2	Investimenti nelle imprese agroalimentari funzionali a migliorare l'efficienza energetica	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.32 Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nellagro-industria	5B	1B 3A
4.2.3	Investimenti nelle imprese agroalimentari per favorire l' approviggionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare	5C	1B 3A
6.4.2	Produzioni di energia da fonti alternative	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare F.34 Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a bassa emissione di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo	5C	1B 2A
7.2.2	Investimenti per favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo	F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare F.39 Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali F.35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale	5C	6A
8.1.1.	Imboschimento su superfici agricole e non agricole	F.36 Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale ela provviggione dei boschi in relazione di sequestro del carbonio F.38 Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi	5E	5D
8.3.1.	Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici	F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale ela provviggione dei boschi in relazione di sequestro del carbonio	5E	4A 4C
8.4.1.	Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici	F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale ela provviggione dei boschi in relazione di sequestro del carbonio	5E	4A 4C
8.5.1	Supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenzialedi mitigazione degli ecosistemi forestali	F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale ela provviggione dei boschi in relazione di sequestro del carbonio F.38 Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi	5E	4A
8.6.1	Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali	F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale F.35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale ela provviggione dei boschi in relazione di sequestro del carbonio F.38 Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi	5E	2A 5C
10.1.1.	Inerbimento degli impianti arborei	F.29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli	5E	4A 4C
10.1.2	Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo	F.29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli	5E	4A 4C
10.1.3.	Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli	F.29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli	5E	4A 4B 4C 5D
10.1.4.	Conservazionei della sostanza organica del suolo	F.29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli	5D	4C 5E
10.1.5.	Tecniche di agricoltura conservativa	F.29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli	5E	4C 5D
16.5.1	Supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso	F.22 Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale F.24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale F.25 Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasi e problematiche e ripristinare gli ecosistemi F.27 Riqualificare in chiave multifunzionale i paesaggi rurali compromessi F.29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli F.36 Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	5D	1B 4A 4B 4C 5E
16.8.1	Supporto per la progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi	F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale	5E	1B

Tipologie di operazione associate alle Focus area della Priorità 5

5.2.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

5.2.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

5.2.6.1.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)
- M16 - Cooperazione (art. 35)

5.2.6.1.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Concorrono alla Focus 6A tre operazioni che intendono rispondere prioritariamente al fabbisogno di diversificazione dell'economia rurale (F10) attraverso l'avviamento di attività non agricole (6.2.1), e il sostegno ad azioni congiunte per lo per lo sviluppo del marketing turistico (16.3.1) e a supporto della diversificazione delle attività agricole (16.9.1). Le ultime due operazioni concorrono indirettamente anche alle Focus 1B e 6B.

L'operazione 6.2.1 intende sostenere lo start-up di nuove realtà imprenditoriali legate alla dimensione rurale delle economie territoriali in stretta interdipendenza a monte e a valle delle attività agricole e agro-alimentari. Si prevede di sostenere lo start-up di circa 130 imprese.

Le due operazioni attivate all'interno della Misura 16 hanno l'obiettivo di favorire e sostenere azioni collettive che a livello territoriale si pongono l'obiettivo di aggregare una massa critica di operatori per rispondere a fabbisogni di intervento puntuali nello sviluppo di prodotti turistici e nella diversificazione delle attività agricole con una prevalente ricaduta sociale.

Le operazioni 16.3.1 e 16.9.1 hanno rispettivamente 1,1 e 1,7 Meuro di risorse attraverso le quali si intende avviare almeno 20 iniziative congiunte.

5.2.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

5.2.6.2.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)
- M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

5.2.6.2.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Sulla focus 6B si concentrano le operazioni legate allo sviluppo di strategie di tipo partecipativo (Misura 19) e agli interventi pubblici per migliorare la qualità della vita e la fruibilità dei territori (Misura 7).

Per quanto riguarda i fabbisogni 39 (azioni innovative nell'erogazione dei servizi essenziali) e 41 (organizzazione e valorizzazione del patrimonio rurale) la Regione attiverà le seguenti cinque operazioni ricomprese nella Misura 7:

- 7.2.1. *Creazione, miglioramento e/o ampliamento di infrastrutture su piccola scala,* (F41) dotazione pari a 2,2 Meuro, target 14 interventi.
- 7.4.1 *Supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale* (F39) dotazione pari a 2,2 Meuro, target 22 interventi.
- 7.5.1 *Supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala* (F41) dotazione pari a 2,2 Meuro, target 22 interventi.
- 7.6.1 *Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità* (F41) dotazione pari a 3,1 Meuro, target 20 interventi.
- 7.7.1 *Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli insediamenti* (F39 F41) dotazione pari a 1,3 Meuro, target 17 interventi

La Misura 19 LEADER incide prioritariamente sul Fabbisogno n.40 relativo al miglioramento della capacità progettuale degli attori locali. Così come nella programmazione 2007-2013 il Leader rappresenta un metodo di programmazione e attuazione su scala locale basato su fabbisogni prioritari individuati nei territori ai quali i partenariati locali risponderanno attraverso le Misure ritenute più idonee. Pertanto il contributo diretto del LEADER potrà essere rivolto potenzialmente alla maggior parte delle Focus area dello sviluppo rurale.

A tal proposito, la Regione ha scelto coerentemente di non porre vincoli nella individuazione degli ambiti di intervento dei GAL e delle Misure attivabili come da Accordo di partenariato.

La Misura 19 è stata articolata in quattro tipologie di operazioni:

19.1.1 *Supporto preparatorio* alla nascita dei partenariati locali e alla progettazione dei PSL, dotazione pari a 0,49 - Meuro, target 14 GAL;

19 .2.1 Supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD, dotazione pari a 46,4 Meuro;

19.3.1 *Preparazione e attuazione delle attività di cooperazione,* dotazione pari a 1,5 Meuro;

19.4.1 *Supporto per la gestione e l'animazione in ambito LEADER,* dotazione pari a 11,6 Meuro.

5.2.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

5.2.6.3.1. Scelta delle misure di sviluppo rurale

- M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

5.2.6.3.2. Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale

Le operazioni che concorrono alla Focus 6C sono è esclusivamente indirizzate a sostenere le infrastrutture per la banda ultra larga. L'unica operazione prevista è la 7.3.1 supporta agli investimenti in infrastrutture per la banda larga uguale o maggiore dei 30 mbps nelle aree a fallimento di mercato. La dotazione prevista di 40,2 Meuro, dovrebbe consentire di raggiungere almeno l'obiettivo della piena copertura dei 30 mbps in queste aree (F42).

Per quanto riguarda il fabbisogno inerente l'utilizzo del ICT nelle aree rurali (F43), la Regione Lazio interverrà con le risorse del FSE volte a promuovere azioni di alfabetizzazione informatica.

Tab. 5.2.6 Priorità 6 legame tra Focus area e fabbisogni

Cod	MISURE/ SOTTOMISURE/ TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI
6.2.1.	Aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	F.10 Stimolare la diversificazione della attività agricole e non agricole nelle aree rurali
7.2.1	Creazione, miglioramento e/o ampliamento di infrastrutture su piccola scala	F. 39 Favorire la realizzazione di azioni innovative sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storic culturale, architettonico e ambientale delle aree rur
7.3.1	Supporto agii investimenti in infrastrutture per la banda larga	F.42 Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali F. 43 Stimolare l'utilizzo dalle ICT nelle aree rurali
7.4.1	supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale	F. 39 Favorire la realizzazione di azioni innovative sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali
7.5.1	supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative. informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storic culturale, architettonico e ambientale delle aree rur
7.6.1	Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità	F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storic culturale; architettonico e ambientale dalle aree rur

7.7.1	sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali dagli insediamenti	F. 39 Favorire la realizzazione di azioni innovative sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storic culturale, architettonico e ambientale dalle aree rur
16.3.1	Coop. tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale.	F. 10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali F. 40 Migliorare la capacità progettuale dagli attor locali F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storic culturale, architettonico e ambientale delle aree rur
16.9.1	supporto per la diversificazione dell'attività agricola in attività sanitarie, di integrazione sociale , agricoltura per la comunità e/o educazione ambientale/alimentare	F. 10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree arali F. 39 Favorire la realizzazione di azioni innovative sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali
19.1.1	supporto preparatorio	F. 40 Migliorare la capacità progettuale dagli attor locali
19.2.1	supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito dalla strategia CLLD	F. 40 Migliorare la capacità progettuale dagli attor locali
19.3.1	preparazione e attuazione delle attività di cooperazione	F. 40 Migliorare la capacità progettuale dagli attor locali
19.4.1	supporto per la gestione e l'animazione in ambito LEADER	F. 40 Migliorare la capacità progettuale dagli attor locali

5.3. Una descrizione del modo in cui saranno affrontati gli obiettivi trasversali, comprese le disposizioni specifiche di cui all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto v), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Il contributo della strategia del PSR agli obiettivi trasversali - innovazione, ambiente e clima - viene di seguito evidenziato mettendo a sistema la combinazione di Misure selezionate e i fabbisogni individuati.

La tabella contenuta nel paragrafo 4.2 "*Valutazione delle esigenze*" mette in relazione i fabbisogni individuati dall'analisi di contesto con le focus area e gli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale. La stessa esprime, tuttavia, solo il contributo potenziale del PSR al raggiungimento delle priorità dello sviluppo locale nel caso in cui i fabbisogni fossero tutti intercettati dalla strategia.

Nel paragrafo 5.1 è stata descritta la strategia del PSR, con la fissazione dei target ritenuti più appropriati per ciascuna focus area, mentre nel paragrafo 5.2 è stata fornita una giustificazione della combinazione di Misure/Operazione prescelte tenendo conto dei fabbisogni individuati.

Nella tabella 5.3.1 vengono messe a sistema le informazioni contenute nell'ultime tre colonne della tabella 4.2 e le informazioni contenute nelle tabelle descritte nel paragrafo 5.2.

I fabbisogni legati agli obiettivi trasversali sono 29 su 44, (escludendo i due Fabbisogni su cui la strategia Regionale non incide, avendo scelto di non attivare al momento la Focus Area 5A).

Nella tabella 5.3.2 sono invece evidenziate le operazioni collegate agli obiettivi trasversali al netto dei doppi conteggi (sono state considerate una sola volta le operazioni che incidono su più fabbisogni legati allo stesso obiettivo trasversale).

Complessivamente sono 50 le operazioni (sulle 60 attivate nel PSR ad esclusione della Misura 20) che contribuiscono direttamente agli obiettivi trasversali dello sviluppo rurale. Si evidenzia che sono state considerate due operazioni relative alla Misura 19, in particolare la 19.2.1 e la 19.3.1 perché si tratta di operazioni che prevedono l'attivazione di Misure del PSR e dunque potenzialmente in grado di concorrere a tutti e tre gli obiettivi trasversali.

Per quanto concerne l'obiettivo ambientale, le 34 operazioni che concorrono direttamente sono in prevalenza riconducibili alle Misure forestali, agro ambientali, al biologico, alla Cooperazione e alle operazioni della Misura 4 che hanno ricadute sull'efficienza energetica e sull'utilizzo di fonti di energia rinnovabili.

L'obiettivo legato alla mitigazione dei cambiamenti climatici è perseguito prioritariamente attraverso 26 operazioni riconducibili in prevalenza alle Misure forestali, a parte delle operazioni agro ambientali, al biologico (conversione e mantenimento) e alla cooperazione.

L'innovazione è un caratteristica trasversale a più misure, come definita nel Par. 8.1, legata sia al contenuto stesso della operazione che a criteri di selezione trasversali che la favoriscono in fase di istruttoria delle domande di aiuto.

Le 28 operazioni che concorrono direttamente a questo obiettivo trasversale sono legate maggiormente alle operazioni che incidono sul sistema della conoscenza, sugli investimenti delle aziende, alle operazioni che favoriscono un innalzamento della qualità delle produzioni e alle operazioni legate alla Misura di cooperazione.

Rispetto a quanto previsto dall'articolo n. 8(1)(c)(v) del Reg. (EU) n. 1305/2013, la strategia del PSR prevede inoltre un approccio appropriato rispetto ai PEI e alle esigenze specifiche delle zone Natura 2000.

Per quanto riguarda l'approccio strategico sui PEI, come descritto nel Par 5.1 la Regione ha attivato due operazioni, la 16.1.1 e 16.2.1, tra loro interdipendenti. La 16.1.1. prevede il finanziamento della costituzione dei Gruppi Operativi e del relativo Piano di Azione , mentre la 16.2.2 è finalizzata a verificare la bontà dell'innovazione attraverso la realizzazione di progetti pilota.

Inoltre è previsto su tutte le Misure del PSR legate ai temi dei PEI, in particolare le Misure di investimento (Misura 4, 6, 7), prevedano riserve finanziarie e priorità apposite per finanziare l'applicazione dei progetti pilota sperimentati con successo ai soggetti coinvolti nei Gruppi Operativi., che possono beneficiare delle relative Misure.

Per quanto riguarda le Aree natura 2000, richiamando quanto già descritto nel Par. 5.1, la strategia del PSR rivolta alle aree Natura 2000 ha tenuto conto della necessità di dare piena attuazione della Direttiva Habitat (92/43/CEE).

Come evidenziato nell'analisi di contesto (Par. 4.1.5) per diversi siti Natura 2000 è necessario approvare i relativi strumenti di gestione. Tale aspetto non rende possibile al momento attivare le Misure sull'indennità Natura 2000 (12.1 e 12.2) per l'assenza di una baseline di riferimento.

La Regione tuttavia sosterrà attraverso la Misura 7 la progettazione e l'aggiornamento degli strumenti di gestione dei siti, prevedendo di finanziare almeno 21 Piani di cui 17 da definire e 4 da aggiornare. Inoltre la Regione ha previsto di contribuire all'obiettivo anche attraverso gli investimenti non produttivi previsti nella Misura 4.4. con priorità per le aree Natura 2000.

Il contributo del PSR alle aree Natura 2000 è inoltre garantito da una priorità orizzontale presente su tutte le Misure agro ambientali a favore delle aziende ricadenti in tali aree, anche quelle che concorrono ad altri obiettivi/focus area. La valutazione 2007-2013 ha, infatti, evidenziato come attraverso tale priorità, prevista anche nella passata programmazione, è stata garantita una maggiore concentrazione delle superfici oggetto di impegno in area Natura 2000. Infatti, il rapporto tra le superfici oggetto di impegno (SOI) e la SAU in area Natura 2000 è superiore allo stesso rapporto (SOI su SAU) a livello regionale (il 37% in Natura 2000 a fronte del 15%).

AGGIORNAMENTO IN RELAZIONE AL SISMA DEL CENTRO ITALIA VERIFICATOSI IL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI EVENTI SISMICI

Coerentemente con quanto enunciato nel capitolo 5.1 , la strategia regionale in riferimento agli obiettivi trasversali prevede un rafforzamento di alcune tipologie di operazione che incidono sul fabbisogno F24 (tipologie di operazione *10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale* e *10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale)* e sul fabbisogno F11 (tipologia di operazione*14.1.1 Benessere animale).*

Tali fabbisogni, come già analizzato nel capitolo 4 del PSR e illustrato nelle tabelle di seguito allegate, incidono rispettivamente sugli obiettivi trasversali Ambiente (tip. operazione 10.1.8 e 10.1.9) e Innnovazione (tip. operazione 14.1.1).

Tale scelta, oltre a essere stata giustificata nel suddetto capitolo 5.1, ha comportato l'aggiornamento degli indicatori di cui al capitolo 11, ivi inclusi gli indicatori di prodotto ("output"), nonché gli indicatori riportati nella tabella di cui al capitolo *11.4 Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali*

sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici.

N	FABBISOGNI	Ambiente	Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	Innovazione	OPERAZIONI LEGATE AL FABBISOGNO
F1	Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali			X	2.3.1
F2	Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende			X	1.2.1 16.1.1 16.2.1
F3	Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale	X	X	X	16.1.1 16.2.1
F4	Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale	X	X	X	16.1.1 16.2.1
F5	Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale			X	1.1.1 2.1.1
F6	Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale			X	1.1.1 2.1.1
F7	Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato				4.1.1
F8	Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria				6.1.1
F9	Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione			X	4.1.1 4.1.4 4.1.5 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 6.4.1 6.4.2
F10	Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali				6.2.1 6.4.1 6.4.2 16.3.1 16.9.1
F11	Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole			X	3.1.1 4.1.1 4.2.1 14.1.1
F12	Migliorare l'accesso al credito e le tecniche di gestione del credito				ATTIVAZIONE FONDO ISMEA
F13	Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende				4.1.1 6.1.1
F14	Agevolare l''accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori				6.1.1
F15	Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali	X			3.2.1
F16	Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta				4.1.1 9.1.1 16.4.1
F17	Sostenere la cooperazione tra i produttori locali				4.1.1 9.1.1 16.10.1
F18	Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera			X	4.2.1 9.1.1 16.10.1
F19	Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali	X			5.1.1 5.2.1
F20	Promuovere l'utilizzo dei sistemi assicurativi agricoli				PSR NAZIONALE
F21	Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione	X			4.4.1
F22	Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale	X	X		10.1.3 11.1.1 11.2.1 16.5.1
F23	Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale	X	X		8.3.1 8.4.1 8.5.1 8.6.1 16.8.1
F24	Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	X			10.1.8 10.1.9 10.2.1 10.2.2 10.2.3 16.5.1
F25	Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi	X		X	4.4.1 5.1.1 10.1.7 16.5.1
F26	Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate	X			7.1.1
F27	Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi	X			10.1.3 16.5.1
F28	Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio	X			4.4.1
F29	Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli	X	X		10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 11.1.1 11.2.1 16.5.1
F30	Razionalizzazione dell'uso delle risorse idriche e promozione dello stoccaggio a livello intra- e inter-aziendale	X	X		FOCUS 5A NON ATTIVABILE
F31	Diffusione dei sistemi irrigui ad alta efficienza	X	X		FOCUS 5A NON ATTIVABILE
F32	Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria	X	X		4.1.4 4.2.2
F33	Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare		X		4.1.5 4.2.3 6.4.2 7.2.2 16.10.1
F34	Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo		X		4.1.5 6.4.2
F35	Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale		X		4.3.1 7.2.2 8.6.1 16.10.1
F36	Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	X	X		8.1.1 11.1.1 11.2.1 16.5.1
F37	Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio	X	X		8.1.1 8.3.1 8.4.1 8.5.1 8.6.1
F38	Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi	X	X		8.1.1 8.5.1 8.6.1
F39	Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali				7.2.1 7.3.1 7.2.2 7.4.1 7.7.1 16.9.1
F40	Migliorare la capacità progettuale degli attori locali				16.3.1 16.10.1 19.1.1 19.2.1 19.3.1 19.4.1
F41	Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali				7.2.1 7.5.1 7.6.1 7.7.1 16.3.1
F42	Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali			X	7.3.1
F43	Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali			X	7.3.1 16.1.1 16.2.1
F44	Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate	X			13.1.1
Numero Fabbisogni legati agli obiettivi trasversali		**18**	**12**	**12**	
Numero Fabbisogni legati agli obiettivi trasversali al netto dei doppi conteggi		**28**			
Numero di operazioni legate agli obiettivi trasversali al netto dei doppi conteggi		**61**			

Fonte: Nostra elaborazione

Tab 5.3.1: Legame Fabbisogni-obiettivi trasversali operazioni

Obiettivi Trasversali	Operazioni collegate	Totale
Ambiente	3.2.1 4.1.4 4.1.5 4.2.2 4.4.1 5.1.1 5.2.1 6.4.2 7.1.1 8.1.1 8.3.1 8.4.1 8.5.1 8.6.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.7 10.1.8 10.1.9 10.2.1 10.2.2 10.2.3 11.1.1 11.2.1 13.1.1 16.1.1 16.2.1 16.5.1 16.8.1 19.2.1 19.3.1	**34**
Mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ai medesimi	4.1.4 4.1.5 4.2.2 4.2.3 4.3.1 6.4.2 7.2.2 8.1.1 8.3.1 8.4.1 8.5.1 8.6.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 11.1.1 11.2.1 16.1.1 16.2.1 16.5.1 16.10.1 16.8.1 19.2.1 19.3.1	**26**
Innovazione	1.1.1 1.2.1 2.1.1 2.3.1 3.1.1 3.2.1 4.1.1 4.1.4 4.1.5 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.4.1 5.1.1 6.4.1 6.4.2 7.3.1 9.1.1 10.1.7 14.1.1 16.1.1 16.2.1 16.4.1 16.5.1 16.10.1 19.2.1 19.3.1	**28**
Totale al netto dei doppi conteggi	1.1.1 1.2.1 2.1.1 2.3.1 3.1.1 3.2.1 4.1.1 4.1.4 4.1.5 4.2.1 4.2.2 4.2.3 4.3.1 4.4.1 5.1.1 5.2.1 6.4.1 6.4.2 7.1.1 7.2.2 7.3.1 8.1.1 8.3.1 8.4.1 8.5.1 8.6.1 9.1.1 10.1.1 10.1.2 10.1.3 10.1.4 10.1.5 10.1.7 10.1.8 10.1.9 10.2.1 10.2.2 10.2.3 11.1.1 11.2.1 13.1.1 14.1.1 16.1.1 16.2.1 16.4.1 16.5.1 16.10.1 16.8.1 19.2.1 19.3.1	**50**
Totale operazioni previste dal PSR		**61**

Fonte: Nostra elaborazione

Tab. 5.3.2: Legame operazioni obiettivi trasversali al netto dei doppi conteggi

5.4. Una tabella riassuntiva della logica d'intervento che indichi le priorità e gli aspetti specifici selezionati per il PSR, gli obiettivi quantificati e la combinazione di misure da attuare per realizzarli, comprese le spese preventivate (tabella generata automaticamente a partire dalle informazioni fornite nelle sezioni 5.2 e 11)

Priorità 1				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
1A	T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	1,04%		M01, M02, M16
1B	T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	349,00		M16
1C	T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	3.731,00		M01
Priorità 2				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
2A	T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	0,91%	193.407.189,68	M01, M02, M04, M06, M16
2B	T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2,46%	205.142.330,23	M01, M02, M06
Priorità 3				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
3A	T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	0,30%	260.716.515,59	M01, M02, M03, M04, M09, M14, M16
	Percentuale di imprese agroalimentari supportate (percentuale)	5,00		
3B	T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a	0,68%	10.353.347,83	M01, M02, M05

	regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)			
Priorità 4				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
4A (agri)	T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	14,18%	347.158.335,12	M01, M02, M04, M07, M10, M11, M13, M16
4B (agri)	T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	12,79%		
4C (agri)	T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	16,40%		
Priorità 5				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
5B	T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	13.371.917,74	4.302.974,84	M01, M02, M04, M16
5C	T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	22.879.756,95	14.953.991,80	M01, M02, M04, M06, M07, M16
5D	T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	3,19%	2.898.000,03	M10, M16
5E	T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	2,35%	55.282.910,81	M01, M02, M08, M10, M16
Priorità 6				
Aspetto specifico	Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025	Spese preventivate	Combinazione di misure
6A	T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	2,00	147.956,86	M06, M16
6B	T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	32,69%	85.973.301,19	M07, M19
	T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	11,77%		
	T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	300,00		

6C	T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	16,35%	32.533.390,54	M07

5.5. Una descrizione delle capacità consultive atte a garantire una consulenza e un sostegno adeguati con riguardo ai requisiti normativi nonché per azioni connesse all'innovazione, al fine di dimostrare le misure adottate conformemente all'articolo 8, paragrafo 1, lettera c), punto vi), del regolamento (UE) n. 1305/2013

La Misura 114 nel periodo di Programmazione 2007/2013 ha supportato l'acquisizione di servizi di consulenza tecnica finalizzati al miglioramento delle tecniche aziendali per una corretta gestione del territorio e dell'ambiente, per favorire la conoscenza delle normative sulla sicurezza nei luoghi di lavoro e migliorare il rendimento globale dell'azienda.

Tale servizio di consulenza ha consentito a circa n. 1648 imprese agricole di avere adeguato supporto su tematiche innovative e sulle normative comunitarie. Più in particolare, 1.032 imprese hanno attivato la tipologia di consulenza relativa ai "requisiti minimi", le restanti 616 aziende hanno attivato interventi di consulenza in relazione a: "sicurezza del lavoro", "benessere degli animali", "ambientale incluso agroambiente", "sanità pubblica-salute delle piante degli animali", "gestione d'impresa" e "agricoltura biologica".

La Regione, tenendo conto dei fabbisogni emersi in fase di analisi, ha ritenuto di destinare una parte importante di risorse finanziarie all'obiettivo strategico inerente il "miglioramento del capitale umano". In particolare, rispetto alla programmazione 2007/2013, è stata rafforzata in modo significativo la misura della consulenza, alla quale sono state assegnate rilevanti dotazioni finanziarie. Oltre a ciò, sono stati riprogrammati interventi per la formazione e, soprattutto, sono state rafforzate le azioni inerenti l'attivazione di strumenti per la diffusione e la divulgazione delle informazioni. A riguardo, si pone in evidenza che, come descritto nella misura della consulenza, gli organismi accreditati saranno tenuti a selezionare i destinatari tramite procedure che consentano al maggior numero possibile di destinatari interessati di venire a conoscenza della possibilità di beneficiare dei servizi offerti, nel rispetto delle priorità fissate dalla Regione.

Questo permetterà ad una più ampia platea di agricoltori di usufruire della consulenza per l'accesso alle misure del PSR ed il rispetto di tutte le normative di riferimento.

Ciò che si vuole sottolineare è l'intendimento della Regione di preferire nella selezione, tra i potenziali destinatari della consulenza, gli agricoltori che partecipano alle misure agro-climatico-ambientali (Misure 10) e gli interventi connessi all'agricoltura biologica (Misura 11), all'insediamento dei giovani agricoltori (Misura 6) o di quelli che partecipano a sistemi di qualità riconosciuti (Misura 3), tenendo conto anche delle aree in cui operano le loro aziende.

Verrà data attuazione al sistema di consulenza aziendale in agricoltura istituito dalla legge 11 agosto 2014, n. 116 e dal Decreto Interministeriale 3 febbraio 2016 attraverso la selezione, mediante bando pubblico, di appositi organismi, deputati a fornire consulenza su un'ampia gamma di materie.

Inoltre, la sinergia con la misura della cooperazione e dei Gruppi Operativi PEI (Misura 16) sarà fondamentale per ottenere un'efficace ricaduta della ricerca e dell'innovazione sul mondo agricolo, in modo da orientare le scelte degli agricoltori su nuovi processi produttivi e su nuovi prodotti in grado di garantire un maggior valore aggiunto.

Nell'ambito della promozione dell'innovazione tra i servizi di consulenza, si configura anche l'attività dei c.d. *Innovation Brokers* o intermediari dell'innovazione, che svolgono un supporto per le attività di animazione e consulenza alle imprese connesse alla realizzazione dei progetti finanziati ai Gruppi Operativi.

In questo senso la consulenza svolge un ruolo fondamentale per la diffusione delle innovazioni ed il loro adattamento all'interno delle aziende agricole beneficiarie del PSR.

In tal senso, saranno previste attività divulgative (quali incontri, eventi itineranti, workshop, manifestazioni) necessarie alla diffusione di tecniche innovative volte alle best practices su tutto il territorio regionale affinchè sia stimolata la progettualità, promossa la qualità ed incentivata l'innovazione.

In questo contesto, il PSR 2014/2020 definisce quindi alcuni criteri per l'ammissibilità dei soggetti operanti e per verificarne la compatibilità con la tipologia dei servizi richiesti come di seguito riportati.

Requisiti degli organismi di consulenza:

- disponibilità di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e regolarmente formati e cioè iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i relativi ambiti di consulenza oppure, fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata agli ordini e ai collegi professionali, in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione a detti ordini o collegi oppure di altro titolo di studio adeguato all'ambito di consulenza, unitamente a documentata esperienza lavorativa; la competenza di ciascun tecnico dovrà essere valutata in funzione del curriculum presentato;
- disponibilità di un responsabile tecnico di adeguata esperienza e qualifica;
- disponibilità di mezzi tecnici e amministrativi adeguati;

Rientrano tra i prestatori di servizi di consulenza riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome, anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

Incompatibilità:

L'Organismo di consulenza, ed i relativi collaboratori, non devono trovarsi in condizioni di incompatibilità e/o conflitto d'interessi.

Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'articolo 13, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di gestione, controllo o verifica (anche di tipo sanitario), finalizzata all'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni.

In particolare, l'organismo di consulenza ed i consulenti di cui lo stesso si avvale non possono:

- essere coinvolti in attività di controllo e certificazione attinenti il settore agricolo, forestale;
- essere dipendenti dell'impresa a favore della quale si presta il servizio di consulenza;
- vendere prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la selvicoltura.

L'organismo di consulenza deve garantire l'aggiornamento dello staff tecnico con periodicità almeno triennale. A tal fine potrà avvalersi anche delle iniziative di aggiornamento attivate con la sottomisura 2.3.

Qualora il prestatore di servizi di consulenza riconosciuto sia riconducibile a organizzazioni di produttori o ad altre organizzazioni, l'appartenenza a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi devono essere limitati ai costi del servizio prestato.

L'Autorità di Gestione garantirà adeguata informazione nell'ambito del piano di comunicazione e delle

azioni rivolte al coinvolgimento del partenariato attraverso incontri tecnici, seminari, produzione di notizie, diffusione tramite i principali siti web istituzionali regionali, invio di newsletter e diffusione di notizie all'interno di bollettini e altri siti web istituzionali e di settore. Il nuovo piano di comunicazione prevederà azioni mirate di supporto per il corretto adempimento degli obblighi previsti per le misure agroclimatico-ambientali e per le azioni a carattere innovativo.

6. VALUTAZIONE DELLE CONDIZIONALITÀ EX-ANTE

6.1. Ulteriori informazioni

Nessuna informazione addizionale da segnalare.

6.2. Condizionalità ex-ante

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Condizionalità ex ante applicabile rispettata: Sì/No/In parte	Valutazione dell'adempimento	Priorità/aspetti specifici	Misure
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	yes	L'adempimento è soddisfatto in riferimento a tutti i tre criteri di cui Regolamento 1305/2013 (Allegato V): - i criteri P.3.1.a) e P.3.1b) sono stati adempiuti attraverso l'approvazione della normativa regionale di attuazione della L. 183/89 e D.Lgs. 112/98; - il criterio P.3.1.c) è stato adempiuto a livello nazionale tramite l'elaborazione di una strategia nazionale e le valutazioni inserite nel "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal Mipaaf	3B	M01, M05, M02
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	yes	L'adempimento è stato soddisfatto a livello nazionale (allegato 1 al DM 23 gennaio 2015) e a livello regionale con Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 5 giugno 2015 recante: « Elenco degli impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche – Decreto MiPAAF 23 gennaio 2015. Applicazione del regime di condizionalità».	P4	M02, M01, M10, M11
P4.2) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	L'adempimento è stato soddisfatto a livello nazionale (allegato 7 al DM 23 gennaio 2015). Il dettaglio regionale è contenuto al capitolo 8.1 e nelle Informazioni specifiche per le misure pertinenti.	P4	M01, M02, M11, M10
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	yes	L'adempimento è stato soddisfatto a livello nazionale (PAN prodotti fitosanitari).	P4	M11, M10, M01, M02
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investimenti efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	yes	I criteri risultano tutti adempiuti a livello nazionale: - P.5.1.a: Attuazione della Direttiva 2010/31/UE attraverso la legge n. 90/2013 e altri atti normativi emanati dal Governo - P.5.1.b: Legge 3 agosto 2013 N.90. - P.5.1.c: Relazione annuale sull'efficienza energetica: risultati conseguiti al 2011 e obiettivi al 2020" ad aprile 2013 - P.5.1.d: Direttive per l'installazione di misuratori elettronici Direttive per l'installazione di misuratori elettronici	5B	M01, M02, M04
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	yes	Non applicabile in quanto il Programma non prevede misure/ interventi relativi all'aspetto specifico 5A.	5A	

la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili				
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	partially	In riferimento ai tre criteri previsti nell'allegato V al reg. 1305/2013: - criterio P.6.1.a): non è adempiuto a livello nazionale ed è in corso l'aggiornamento del Piano strategico nazionale Banda Ultra Larga - criterio P.6.1.b): è stato adempiuto, in quanto il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di intervento che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso - criterio P.6.1.c) : non è ancora adempiuto a livello nazionale ma sono in corso di individuazione modelli per incentivare anche in zone bianche l'investimento privato Nella tabella 6.3 è riportato il piano di azione per l'adempimento.	6C	M07
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	yes	L'adempimento è soddisfatto in riferimento a entrambi i criteri di cui Regolamento 1303/2013 (allegato XI – parte II): - criterio G1.a: è stato adempiuto attraverso la normativa regionale e gli ulteriori atti applicativi che prevedono interventi di sostegno alla popolazione a rischio di discriminazione e di prevenzione/contrasto della discriminazione - criterio G1.b: è stato adempiuto a livello regionale attraverso i progetti di formazione attivati con il FEI	6A, 6B	M16, M19, M02, M01
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	yes	L'adempimento è soddisfatto in riferimento a entrambi i criteri di cui Regolamento 1303/2013 (allegato XI – parte II): - criterio G2.a: è stato adempiuto a livello regionale attraverso il piano di lavoro per l'occupazione femminile e il Programma attuativo degli interventi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro finanziati con risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti e pari opportunità - criterio G2.b: è stato adempiuto a livello regionale tramite gli atti di indirizzo per l'applicazione dei principi di pari opportunità nell'attività amministrativa	6A, 6B	M07, M19, M02, M06, M16, M01
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	yes	L'adempimento è soddisfatto in riferimento a tutti i tre criteri di cui Regolamento 1303/2013 (allegato XI – parte II): - criterio G3.a: è stato adempiuto a livello regionale tramite l'aggiornamento della normativa per il diritto al lavoro delle persone disabili e gli atti di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità - criterio G3.b: è stato adempiuto a livello regionale tramite la formazione degli operatori e la messa a disposizione della modulistica, dei criteri e delle modalità operative finalizzate all'erogazione dei contributi a favore dei lavoratori disabili - criterio G3.c: è stato adempiuto a livello regionale tramite l'emanazione di disposizioni specifiche in tema di adeguamento del posto di lavoro e/o per la rimozione di barriere architettoniche	6B, 6A	M06, M07, M19, M16

l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.		regionale di ciascuno dei quattro criteri illustrati nella seconda parte della tabella. Il raggiungimento del pieno soddisfacimento della stessa sarà assicurato nell'ambito di un'iniziativa promossa dai competenti Servizi della Commissione europea – Direzione Generale Mercato Interno e Servizi, con la partecipazione della Direzione Generale della Politica Regionale e Urbana, volta a migliorare il funzionamento del sistema degli appalti pubblici in Italia. Nella tabella 6.3 si riporta il piano d'azione per l'adempimento della condizionalità.		M04, M06, M16, M08
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	partially	Permangono criticità nel livello di adempimento regionale, come illustrato nella seconda parte della tabella. Nella tabella 6.3 si riporta il piano d'azione per l'adempimento della condizionalità.	6A, 5D, 2B, 5E, 5C, 6B, 3A, 2A, 6C, 3B	M16, M07, M19, M06, M04, M08
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	partially	Il criterio G6.a) è parzialmente soddisfatto a livello nazionale. Criterio G6.a): emanazione di D.M. recante linee guida di recepimento del D.l.n.91/2014, per superare le censure di cui alla procedura di infrazione 2009/2086. Nessuna azione è prevista a carico delle Regioni in quanto il D.L. 91/2014, convertito con Legge n. 116/2014, ha introdotto all'art. 15 precise modifiche al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i.volte a superare anche le censure oggetto della procedura di infrazione 2009/2086.	P4, 3A, 5B, 5A, 5E, 3B, 6C, 2A, 6A, 5D, 5C	M10, M07, M04, M06, M13, M11, M16, M08
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	yes	L'adempimento è soddisfatto in riferimento a tutti i tre criteri di cui Regolamento 1303/2013 (allegato XI – parte II): - il criterio G.7.a è stato adempiuto sia a livello nazionale che regionale, attraverso l'esistenza di strutture deputate all'implementazione del SISTAN - il criterio G.7.b è stato adempiuto a livello nazionale/regionale attraverso l'esistenza e l'utilizzo del Sistema Comune di Monitoraggio e Valutazione previsto per il FEASR - il criterio G7.c è in particolare adempiuto a livello di Organismo pagatore/Autorità di gestione, attraverso l'utilizzo del sistema informativo di gestione e valutazione delle operazioni per le quali viene presentata domanda di contributo	P4, 2B, 5B, 6A, 2A, 6B, 5A, 3B, 5C, 1B, 5D, 3A, 6C, 1A, 1C, 5E	M19, M12, M14, M20, M07, M03, M18, M10, M04, M11, M15, M05, M08, M02, M16, M06, M01, M17, M13, M09

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri	Criteri rispettati: Sì/No	Riferimenti (se rispettati) [riferimenti a strategie, atti legali o altri documenti pertinenti]	Valutazione dell'adempimento
P3.1) Prevenzione e gestione dei rischi: esistenza di valutazioni nazionali o regionali dei rischi ai fini della gestione delle catastrofi, che tengono conto dell'adattamento al cambiamento climatico	P3.1.a) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di processi, metodologie, metodi e dati non sensibili utilizzati nelle valutazioni dei rischi nonché dei criteri di definizione delle priorità di investimento basati sui rischi;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. In attuazione della L. 183/89 e D.Lgs. 112/98, la LR 53/98 ha disciplinato il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo ed ha istituito il SIRDIS che raccoglie ed elabora i dati relativi alle attività., piani e direttive per la salvaguardia del territorio dai dissesti idrogeologici. Le attività sono svolte dalle Autorità di Bacino Nazionali, Interregionali e Regionali (L. 183/89) e dall'Osservatorio Regionale dei Litorali (L.R. 53/98) Inoltre il Sistema di monitoraggio e banca dati del Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali (Mipaaf) che comprende: 1) Monitoraggio e analisi delle condizioni climatiche e implicazioni in agricoltura: Comprende l'analisi delle problematiche che l'andamento meteorologico ha creato nelle diverse aree agricole del Paese e un quadro meteo-climatico di riferimento considerando temperature, precipitazioni e bilancio idroclimatico e i relativi scarti dalla media climatica. L'attività ha copertura nazionale, cadenza trimestrale e la divulgazione avviene attraverso una "Nota tecnica trimestrale nazionale sull'andamento climatico e implicazioni in agricoltura" pubblicata su www.inea.it e www.reterurale.it. L'attività include un'analisi della domanda di gestione del rischio, che individua per aree del Paese i fabbisogni e le priorità di intervento territoriali e aziendali con criteri per tipologia di evento avverso, esposizione e vulnerabilità, caratteristiche strutturali e approcci/scelte aziendali. Tale analisi risponde alla necessità di stabilire criteri di rischio per la definizione delle priorità degli investimenti. 2) Monitoraggio degli eventi calamitosi e danni riconosciuti in agricoltura: Il Ministero si è fornito, tramite il suo istituto di ricerca in-house INEA, di un geo-database che riporta i dati dei Decreti ministeriali di riconoscimento dei danni dagli anni ottanta ad oggi. I dati sono distinti per ogni evento riconosciuto come calamitoso, precisamente per tipologia di evento (eccesso di pioggia, eccesso di neve, siccità, ecc.); momento e durata dell'evento (data, n. giorni); tipologia di danno (su produzioni, strutture e infrastrutture); danno economico riconosciuto. 3) Banca dati rischi agricoli: Gestita dall'istituto in-house ISMEA, la banca dati rischi agricoli ha l'obiettivo di supportare l'intervento pubblico per la gestione dei rischi in agricoltura e di fornire elementi conoscitivi ai soggetti interessati, anche ai fini della prevenzione del rischio. Sono raccolti tutti i dati e le informazioni di carattere statistico, assicurativo, economico e normativo che riguardano la natura, le cause, la dimensione economica e le modalità di gestione del rischio in agricoltura, zootecnia, pesca e acquacoltura. La banca dati è accessibile al link www.ismea.it.	Parere favorevole. La principale finalità dell'utilizzo del Sistema Informativo Territoriale Regionale Difesa del Suolo – SIRDIS consiste nell'individuazione delle zone a maggior rischio dove poter intervenire. Il dato si ottiene mediante l'incrocio di numerose informazioni recepite da diverse fonti, successivamente selezionate ed elaborate. Il risultato è una banca dati completa ed interattiva.
	P3.1.b) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la descrizione di scenari monorischio e multirischi	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. La Regione Lazio, in attuazione dei principi di cui alla L. 183/89 ed al D.Lgs. 112/98 ha disciplinato con propria L.R. 53/98 il riordino delle funzioni amministrative in materia di difesa del suolo con l'art.16 ha istituito il Sistema Informativo Regionale della Difesa del Suolo (SIRDIS), che raccoglie, organizza ed elabora i dati relativi alle attività., ai piani e alle direttive per la salvaguardia del territorio regionale dai dissesti idrogeologici. Inoltre gli scenari di cambiamento climatico in agricoltura sono oggetto di analisi e approfondimento nel progetto Mipaaf AGROSCENARI attivato nel 2010 e coordinato dal Consiglio per la Ricerca e la sperimentazione in Agricoltura (CRA), con linee specifiche di attività che riguardano i parametri meteorologici, le disponibilità di acqua, le fitopatie, nonché le possibili azioni di adattamento. Nella Linea di ricerca sugli strumenti economici è in corso un approfondimento sulle potenzialità degli strumenti di gestione del rischio come azione di adattamento ai cambiamenti climatici nei nuovi scenari (svolto da INEA in collaborazione con l'Università della Tuscia).	Parere favorevole. La principale finalità dell'utilizzo del Sistema Informativo Territoriale Regionale Difesa del Suolo – SIRDIS consiste nell'individuazione delle zone a maggior rischio dove poter intervenire. Il dato si ottiene mediante l'incrocio di numerose informazioni recepite da diverse fonti, successivamente selezionate ed

	o;			elaborate. Il risultato è una banca dati completa ed interattiva.
	P3.1.c) Disponibilità di una valutazione dei rischi sul piano nazionale o regionale recante i seguenti elementi: la considerazione, se del caso, di strategie nazionali di adattamento al cambiamento climatico.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. 1) "Libro bianco. Sfide ed opportunità dello sviluppo rurale per la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici", curato dal Mipaaf, che riporta i principali risultati dei progetti tecnico-scientifici sugli scenari in agricoltura e le possibili azioni di adattamento, con particolare riferimento proprio al ruolo potenziale e sinergico delle misure dello sviluppo rurale. Nel Libro bianco, una sezione specifica è dedicata al ruolo che possono avere gli strumenti economici di gestione del rischio. Il documento è ufficiale e pubblicato su www.reterurale.it. 2) "Elementi per una Strategia Nazionale di adattamento ai cambiamenti climatici - Capitolo Agricoltura"	Parere favorevole. La principale finalità dell'utilizzo del Sistema Informativo Territoriale Regionale Difesa del Suolo – SIRDIS consiste nell'individuazione delle zone a maggior rischio dove poter intervenire. Il dato si ottiene mediante l'incrocio di numerose informazioni recepite da diverse fonti, successivamente selezionate ed elaborate. Il risultato è una banca dati completa ed interattiva.
P4.1) Buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA): sono state adottate a livello nazionale le norme per mantenere la terra in buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013	P4.1.a) Le BCAA sono state definite nella legislazione nazionale e specificate nei programmi	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Le disposizioni applicabili a livello nazionale sono contenute nell' Allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 che ha sostituito il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009. Le disposizioni applicabili a livello regionale sono stabilite con Deliberazione della Giunta Regionale n. 263 del 5 giugno 2015 recante: « Elenco degli impegni inerenti le regole di condizionalità di cui al Reg. (UE) n. 1306/2013 e successive modifiche – Decreto MiPAAF 23 gennaio 2015. Applicazione del regime di condizionalità».	Parere favorevole. Le BCAA sono definite da disposizioni nazionali e regionali specificate nei programmi.
P4.2) Requisiti	P4.2.a) I requisiti	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020.	Parere favorevole.

minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari: sono stati definiti a livello nazionale i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari di cui al titolo III, capo I, del regolamento (UE) n. 1305/2013 sono specificati nei programmi;		Le disposizioni applicabili a livello nazionale sono contenute nell'Allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che ha sostituito il decreto Mipaaf n° 30125 del 22 dicembre 2009 .	I requisiti minimi per fertilizzanti e prodotti fitosanitari sono specificati nelle misure del Programma laddove pertinenti (in particolare nelle informazioni specifiche richieste per le misure 10 e 11).
P4.3) Altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale: sono stati stabiliti a livello nazionale i pertinenti requisiti obbligatori ai fini del titolo III, capo I, articolo 28, del regolamento (UE) n. 1305/2013	P4.3.a) I pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale sono specificati nei programmi	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Con l'Intesa sancita dalla Conferenza Stato-Regioni in data 20 dicembre 2013, è stato approvato il Piano d'Azione Nazionale sull'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN), in attuazione del decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012, di recepimento della direttiva 2009/128/CE. Il relativo decreto interministeriale, firmato dai Ministri delle politiche agricole, dell'ambiente e della salute, è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 febbraio 2014, Serie generale n. 35.	Parere favorevole.
P5.1) Efficienza energetica: realizzazione di azioni volte a promuovere il miglioramento efficace in termini di costi dell'efficienza negli usi finali dell'energia e investiment	P5.1.a) Misure che garantiscono requisiti minimi relativi alla prestazione energetica nell'edilizia in linea con gli articoli 3, 4 e 5 della direttiva	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Attuazione della Direttiva 2010/31/UE attraverso la legge n. 90/2013 e altri atti normativi emanati dal Governo che introducono nell'ordinamento nazionale i principi della Direttiva.	Parere favorevole. Il Dipartimento Politiche Comunitarie ha provveduto a integrare la lista delle norme che recepiscono la Direttiva 2010/31 al fine di evitare la procedura di infrazione. Sul punto il Dipartimento Politiche Comunitarie e MISE stanno interloquendo con gli uffici della CE.

i efficaci in termini di costi nell'efficienza energetica in sede di costruzione o di ristrutturazione degli edifici.	2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;			
	P5.1.b) misure necessarie per istituire un sistema di certificazione della prestazione energetica degli edifici conformemente all'articolo 11 della direttiva 2010/31/UE;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Legge 3 agosto 2013 N.90. “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, recante “Disposizioni urgenti per il recepimento della direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia per la definizione delle procedure d'infrazione avviate dalla Commissione europea, nonché altre disposizioni in materia di coesione sociale”.	Parere favorevole. Il provvedimento, in recepimento delle disposizioni europee, interviene modificando il decreto legislativo n. 19 agosto 2005, n. 192 sul rendimento energetico nell'edilizia”, già oggetto di numerose modifiche ed integrazioni nel corso degli anni. L’obiettivo è quello di promuovere il miglioramento della prestazione energetica del patrimonio immobiliare, favorendo lo sviluppo e l'integrazione delle fonti rinnovabili negli edifici, oltre che conseguire gli obiettivi nazionali, all'interno del contesto europeo, in materia di energia e ambiente.
	P5.1.c) misure per garantire la pianificazione strategica sull'efficienza energetica, conformemente all'articolo 3 della direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. “Relazione annuale sull’efficienza energetica: risultati conseguiti al 2011 e obiettivi al 2020” ad aprile 2013.	Parere favorevole. il Piano d’Azione Nazionale per l’Efficienza Energetica è stato predisposto e sono in corso le consultazioni tra le autorità nazionali per l’approvazione definitiva, come richiesto dalla Direttiva.
	P5.1.d) misure conformi	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Delibera n. 292/06 dell'Autorità per l'energia elettrica e il gas concerntente "Direttive per l'installazione di misuratori elettronici di energia elettrica predisposti per la	Parere favorevole. L’Autorità per

	all'articolo 13 della direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici per garantire che i clienti finali ricevano contatori individuali, nella misura in cui sia tecnicamente possibile, finanziariamente ragionevole e proporzionato rispetto ai risparmi energetici potenziali.		telegestione per i punti di prelievo in bassa tensione". Delibera ARG/gas 155/08 concernente "Direttive per la messa in servizio dei gruppi di misura del gas, caratterizzati da requisiti funzionali minimi e con funzioni di telelettura e telegestione, per i punti di riconsegna delle reti di distribuzione del gas naturale".	l'energia e il gas ha reso obbligatorio fin dal 2006 la sostituzione degli apparecchi di misurazione dell'elettricità con contatori elettronici secondo un piano di sostituzione progressivo che mira a coprire l'intero territorio nazionale. Stesso obbligo è stato introdotto per il gas a partire del 2008. Per l'elettricità il grado di copertura delle utenze a livello nazionale si aggira intorno al 96%, mentre per il gas, la copertura è del 66,81% (dati Autorità Energia Gas).
P5.2) Settore delle risorse idriche: esistenza di a) una politica dei prezzi dell'acqua che preveda adeguati incentivi per gli utilizzatori a usare le risorse idriche in modo efficiente e b) un adeguato contributo al recupero dei costi dei servizi	P5.2.a) Nei settori sostenuti dal FEASR, lo Stato membro ha garantito il contributo al recupero dei costi dei servizi idrici a carico dei vari settori d'impiego dell'acqua conformemente all'articolo 9, paragrafo 1, primo trattino, della	Yes	Non applicabile in quanto il Programma non prevede misure/ interventi relativi all'aspetto specifico 5A.	Non pertinente al Programma

idrici a carico dei vari settori di impiego dell'acqua a un tasso stabilito nel piano approvato di gestione dei bacini idrografici per gli investimenti sostenuti dai programmi.	direttiva quadro sulle acque tenendo conto, se del caso, delle ripercussioni sociali, ambientali ed economiche del recupero, nonché delle condizioni geografiche e climatiche della regione o delle regioni in questione.			
P5.3) Energie rinnovabili: realizzazione di azioni volte a promuovere la produzione e la distribuzione di fonti di energia rinnovabili	P5.3.a) Esistenza di regimi di sostegno trasparenti, accesso prioritario alle reti o accesso garantito e priorità in materia di dispacciamento, nonché norme standard rese pubbliche in materia di assunzione e ripartizione dei costi degli adattamenti tecnici conformemente all'articolo 14, paragrafo 1, e all'articolo 16, paragrafi 2 e 3, della direttiva 2009/28/CE;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Il Decreto Lgs. 28/2011 "**Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE"** prevede quanto richiesto.	Parere favorevole.

	P5.3.b) lo Stato membro ha adottato un piano di azione nazionale per le energie rinnovabili conformemente all'articolo 4 della direttiva 2009/28/CE	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Si rimanda alla pagina web: http://approfondimenti.gse.it/approfondimenti/Simeri/AreaDocumentale/Documenti%20Piano%20di%20Azione%20Nazionale/PAN%20DETTAGLIO.pdf	Parere favorevole. A giugno 2010 il MISE ha pubblicato il Piano nazionale per le energia rinnovabili trasmettendolo alla commissione entro il 30 giugno 2010 come previsto dalla direttiva. La relazione sui progressi realizziati nella promozione e nell'uso dell'energia da fonti rinnovabili è stata trasmessaalla Commissione entro il mese di dicembre 2011, come previsto all'art. 22 della direttiva 2009/28/CE.
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. E' in corso l'aggiornamento del Piano strategico nazionale Banda Ultra Larga sulla base di: 1. copertura NGN sul territorio nazionale; 2. dati relativi alle infrastrutture del sopra e sottosuolo che possono essere utilizzate per ridurre i costi di realizzazione; 3. piani di investimento degli operatori privati nei successivi 3 anni. Organismo competente per la Regione è la Direzione Regionale Risorse Umane e Sistemi Informativi. Il Progetto strategico nazionale Banda Ultralarga - Aiuto di Stato SA.34199 (2012/N) Piano Digitale – Banda Ultralarga è un aiuto autorizzato con Decisione C(2012)9833 http://goo.gl/aOaAMi. Il Piano Strategico Banda Ultralarga, sviluppato dall'Amministrazione centrale (MISE), è stato sottoposto a consultazione pubblica alla quale hanno risposto sia Amministrazioni pubbliche, soprattutto Regioni, sia il mercato, al fine di definire uno strumento capace di garantire una regia unitaria in tutti i territori da sviluppare secondo le tre distinte modalità operative descritte nel Piano stesso. Il Progetto Strategico Agenda Digitale Banda Ultra Larga definisce i fabbisogni delle Regioni sulla base degli esiti delle periodiche consultazioni sui piani realizzati e le previsioni di investimento degli operatori nelle varie aree del Paese (piani di investimento privati) da cui è fatta derivare la mappatura aggiornata. Al momento della sua definizione, il Piano è stato oggetto di una ampia consultazione pubblica a cui hanno partecipato anche le Regioni. L'infrastruttura pubblica esistente e via via realizzata è mappata dal Ministero dello Sviluppo economico (http://www.infratelitalia.it/site/infratel/home/attivita/rete-realizzata-e-infrastrutture.html). Il progetto strategico contempla un'analisi economica tale da consentire una scelta consapevole e appropriata del modello di intervento più idoneo a seconda dei territori oggetto di intervento e definisce a questo scopo criteri generali di priorità.	Si rimanda al piano di adeguamento di cui al capitolo 6.3. Note esplicative sui Riferimenti: Sulla base del nuovo Piano nazionale, la Regione Lazio procederà all'aggiornamento del Piano regionale Banda Ultra Larga relativamente a: i) piano d'investimenti in infrastrutture, ii) prioritarizzazione degli interventi, iii) modelli d'investimento

in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili				iv) misure per stimolare gli investimenti privati.
	P6.1.b) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: modelli di investimento sostenibili che promuovono la concorrenza e offrono accesso a infrastrutture e servizi aperti, accessibili, di qualità e a prova di futuro;	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Il regime di aiuto nazionale prevede tre modelli di intervento che rispettano i principi della concorrenza e dell'accesso definiti dagli orientamenti comunitari in materia di reti di nuova generazione: 1) Modello "A" diretto 2) Modello "B" partnership pubblico/privata 3) Modello "C" a incentivo	Parere favorevole.
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Il Piano Strategico tiene conto degli ultimi sviluppi della politica della UE e, in particolare, relativamente all'iniziativa di riduzione dei costi con il decreto del 1° ottobre 2013 "Specifiche tecniche delle operazioni di scavo e ripristino per la posa di infrastrutture digitali nelle infrastrutture stradali. (13A08393) (GU Serie Generale n.244 del 17-10-2013)" volto a massimizzare l'utilizzo di tecnologie a basso impatto ambientale per la posa di fibra ottica nell'intero territorio nazionale e, relativamente ad aspetti di semplificazione, con la normativa di cui alla Legge 04.04.2012 n° 35. Sono in corso di individuazione modelli per incentivare anche in zone bianche l'investimento privato, anche attraverso il rafforzamento del coordinamento già attivato tra tutte le Regioni e le Autorità centrali competenti per il raggiungimento degli obiettivi della DEA.	Si rimanda al piano di adeguamento di cui al capitolo 6.3
G1) Antidiscriminazione: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazio	G1.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantisca	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Legge regionale 8 giugno 2007, n.7 "Interventi a sostegno dei diritti della popolazione detenuta della Regione Lazio". Legge regionale del 14 luglio 2008, n.10 — Disposizioni per la promozione e la tutela dell'esercizio dei diritti civili e sociali e la piena uguaglianza dei cittadini stranieri immigrati. Link: http://consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19 Determinazione dirigenziale B02421 26/04/2012 - Tavolo di Coordinamento della Rete Territoriale per l'integrazione socio-lavorativa dello Straniero (RETES): la lingua italiana e l'educazione civica. Link:	Parere favorevole

ne del diritto e della politica dell'Unione in materia di antidiscriminazione nel campo dei fondi SIE.	no la partecipazione degli organismi responsabili di promuovere la parità di trattamento di tutti gli individui a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.		http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_atti_amministrativi/27_M_Det._B02421_2012_Tavolo_di_Coordinamento_Rete_Territoriale.pdf Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'UNAR (rep. 56) del 28/03/2012 per rilevare, combattere e prevenire ogni forma di discriminazione nel Lazio. Link: http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_contenuti/Protocollo_Regione_Unar.pdf DGR n. 31 del 21 gennaio 2014 - Adesione al Protocollo d'Intesa e relativo allegato Progetto "Rafforzamento della Rete per la prevenzione ed il contrasto delle discriminazioni", POR FSE Lazio 2007/2013 - Asse V "Transnazionalità e Interregionalità", obiettivo specifico m). Link: http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_31_21012014.pdf DGR n.41 del 28 gennaio 2014 "Reg. (UE) n. 1305/2013 - Avvio delle attività di partenariato per la Programmazione dello Sviluppo Rurale 2014-2020 e costituzione del Tavolo di Partenariato." http://www.agricoltura.regione.lazio.it/binary/agriweb/agriweb_wordpress/DGR_n.41_del_28_01_2014_Avvio_delle_attivit_di_partenariato_per_la_Programm.S.R._2014_2020_e_costituzione_del_Tavolo_di_Partenariato.pdf Determinazione dirigenziale - G01751 18/02/2014 - Costituzione del Tavolo Regionale per l'inclusione e l'integrazione sociale delle popolazioni Rom, Sinti e Camminanti. http://www.socialelazio.it/binary/prtl_socialelazio/tbl_atti_amministrativi/M_DET.G01751_2014_Tavolo_Regionale_popolazione_rom_sinti_e_caminanti.pdf	
	G1.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione alla normativa e alla politica antidiscriminazione dell'Unione.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. La Regione Lazio ha partecipato e continua a partecipare e promuovere progetti finanziati con il FEI (Fondo europeo per l'integrazione dei cittadini dei Paesi terzi): tutta la documentazione è reperibile sul seguente sito – sezione Avvisi, bandi, atti amministrativi: http://www.socialelazio.it/prtl_socialelazio/?vw=attiAmministrativi&idarg=49	Parere favorevole
G2) Parità di genere: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e	G2.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. DGR 287 del 18/04/2008 - Criteri valutazione progetti politiche di genere e promozione pari opportunità nel lavoro. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_att_amm/18062008123132.pdf	Parere favorevole

l'applicazione del diritto e della politica dell'Unione in materia di parità di genere nel campo dei fondi SIE.	che garantiscano la partecipazione degli organismi responsabili della parità di genere a tutte le fasi di preparazione e attuazione dei programmi, compresa la fornitura di consulenza in materia di parità di genere nell'ambito delle attività relative ai fondi SIE.		Piano di lavoro per l'occupazione femminile 2009-2010: http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/sezione/?ida=5&id=Piano-per-l-039_105 DGR 1 agosto 2013, n. 250: http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_250_01_08_2013.pdf; L'obiettivo principale dell'Intesa 2012 è la riduzione del gap tra domanda e offerta di servizi di conciliazione, adeguando l'offerta e promuovendo l'accessibilità, oltre a colmare le disparità riscontrabili a livello territoriale, sostenendo lo sviluppo degli strumenti e dei servizi a disposizione dei lavoratori/lavoratrici e promuovendo anche apprendimenti reciproci, attraverso lo scambio di esperienze ed iniziative di benchmarking nazionale; DGR 242 del 22 marzo 2010 - Politiche e strategie di genere e promozione delle pari opportunità. Destinazione delle risorse relative al capitolo F31529 per l'esercizio finanziario 2010, ex art.104 LR 4/2006. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_att_amm/TESTO_242_2010.pdf DGR 434 del 8 ottobre 2010 - Programma attuativo degli interventi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro Programma attuativo degli interventi di conciliazione dei tempi di vita e di lavoro finanziati con le risorse del Fondo per le politiche relative ai diritti ed alle pari opportunità per l'anno 2009. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_434_.pdf DGR 1 agosto 2013, n. 250: http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_250_01_08_2013.pdf; L'obiettivo principale dell'Intesa 2012 è la riduzione del gap tra domanda e offerta di servizi di conciliazione, adeguando l'offerta e promuovendo l'accessibilità, oltre a colmare le disparità riscontrabili a livello territoriale, sostenendo lo sviluppo degli strumenti e dei servizi a disposizione dei lavoratori/lavoratrici e promuovendo anche apprendimenti reciproci, attraverso lo scambio di esperienze ed iniziative di benchmarking nazionale; Legge regionale n. 4/2014 "Riordino delle disposizioni per contrastare la violenza contro le donne in quanto basata sul genere e per la promozione di una cultura del rispetto dei diritti umani fondamentali e delle differenze tra uomo e donna". DGR 106 del 11/03/2014 - Adesione al Protocollo d'Intesa e approvazione del Progetto "Creazione di una rete per la diffusione della responsabilità sociale d'impresa http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DG106_11032014.pdf	

	G2.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica dell'Unione in materia di parità di genere nonché all'integrazione della dimensione di genere.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. **DIRETTIVA ASSESSORILE N. R0001 del 15/04/2011** - relativa all'applicazione dei principi di pari opportunità nell'attività amministrativa e in ogni altra attività dell'Assessorato Lavoro e Formazione http://www.portalavoro.regione.l azio.it/portalavoro/documenti/dir ettiva.pdf link pagina dedicata alle pari opportunità, in cui è possibile consultare diversi documenti in materia: http://www.portalavoro.regione.l azio.it/portalavoro/sezione/?ida=5&id=Pari-Opportunit-agrave- _99	Parere favorevole.
G3) Disabilità: esistenza della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione della Convenzione ONU sui diritti delle persone con disabilità (UNCRPD) nel campo dei fondi SIE conformemente alla decisione 2010/48/CE del Consiglio	G3.a) Dispositivi a norma del quadro istituzionale e giuridico degli Stati membri che garantiscano la consultazione e la partecipazione degli organismi incaricati della tutela dei diritti delle persone con disabilità o delle organizzazioni che rappresentano le persone con disabilità e di altre parti interessate a tutte le	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Legge regionale n. 19 del 2003 e s.m.i. - Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili. Modifiche all'articolo 28 della legge regionale 7 agosto 1998, n. 38 (Organizzazione delle funzioni regionali e locali in materia di politiche attive per il lavoro). Abrogazione dell'articolo 229 della legge regionale 10 maggio 2001, n. 10 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio della Regione Lazio per l'esercizio finanziario 2001). http://www.consiglio.regione.lazio.it/consiglioweb/leggi_regionali.php?vms=107&vmf=19 DGR 918 del 17/12/2008 - Modifica DGR n. 134 del 14/2/2005 “Atto di indirizzo e coordinamento in materia di collocamento al lavoro delle persone con disabilità” per adeguamento alla L. n. 247/2007 ed in analogia alla DGR n. 778 del 31/10/2006. Con tale atto sono stati dettati gli indirizzi operativi ai Servizi di inserimento lavorativo dei disabili gestiti dalle Amministrazioni provinciali. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_assessoratolavoro/tbl_att_amm/21012009101809.pdf DGR 446 del 30/09/2011 - Interventi volti a favorire la permanenza al lavoro e l'inserimento lavorativo dei disabili, di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68 e successive modificazioni e/o integrazioni, e la divulgazione per gli stessi di conoscenze relative al mercato del lavoro. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR446_30.09.2011.permanenza.lavoro.disabili.pdf DGR 478 del 14/10/2011 - Approvazione schema di Protocollo d'intesa tra la Regione Lazio e l'Associazione Nazionale fra Lavoratori Mutilati e Invalidi del Lavoro per sviluppare sinergie ed attività comuni per il superamento delle barriere, non solo architettoniche, ai fini del reinserimento e/o permanenza lavorativa dei disabili e degli infortunati sul lavoro.	Parere favorevole.

	fasi di preparazione e attuazione dei programmi.		http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DG478_14.10.2011.pdf Determinazione 18/11/2008, n. 3897 - Approvazione dell'Avviso per la presentazione delle candidature dirette alla realizzazione di misure di accompagnamento all'inserimento, alla stabilizzazione occupazionale ed alla qualificazione delle condizioni di lavoro dei lavoratori diversamente abili; P.O.R. Lazio FSE 2007 - 2013, Obiettivo competitività regionale e occupazione – Asse III – Obiettivo specifico g) - Categoria di spesa 71. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/bandi/?id=Avviso-misure-d-039_6&page=33 Determinazione 25/11/2009 n. D3927 – Approvazione avviso pubblico in attuazione della DGR 851 del 31/10/2007 "Misure per la promozione, il consolidamento, la qualificazione e la diffusione di servizi e strutture per il miglioramento e lo sviluppo della condizione lavorativa delle persone diversamente abili e la valorizzazione del ruolo degli enti locali". http://www.sviluppo.lazio.it/leggi.asp?lcat=44&lattitle=misure_per_la_promozione_il_consolidamento_la_qualificazione_e_la_diffusione_di_servizi_e_strutture_per_il_miglioramento_e_lo_sviluppo_della_condizione_lavorativa_delle_persone_diversamente_abili_e_la_valorizzazione_del_ruolo_degli_enti_locali La DGR 851/2007, attuata dall'Avviso sopra richiamato, approva il Programma operativo triennale per il diritto al lavoro delle persone disabili. La Regione, in attuazione della legge regionale 14 luglio 2003, n. 19 (Norme per il diritto al lavoro delle persone disabili), adotta il presente 'Programma Operativo per il diritto al lavoro delle persone con disabilità, di seguito denominato POD, nell'ambito di una politica diretta a superare stati di emarginazione e di esclusione sociale e a garantire il pieno rispetto della dignità umana nonché i diritti di libertà e di autonomia di coloro che versano in condizioni di svantaggio nel mercato del lavoro, favorendo la permanenza, l'inserimento e l'integrazione lavorativa delle persone disabili attraverso adeguati servizi di sostegno e di collocamento mirato. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/portalavoro/atti-amministrativi/index.php?page=8&id=Deliberazione_5	
	G3.b) Dispositivi per la formazione del personale delle autorità coinvolto nella gestione e nel controllo dei fondi SIE in relazione al diritto e alla politica vigente dell'Unione e nazionale in materia	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. DGR 445 del 30/09/2011 - Legge 12/03/99 n. 68 "Norme per il diritto al lavoro dei disabili" - modulistica, criteri e modalità operative finalizzati alla realizzazione di una omogenea procedura di assegnazione ed erogazione dei contributi di cui all'art. 13 della L. 68/1999, così come sostituito dall'art. 1 comma 37 lett. c) della Legge 247 del 2007, diversificati in base alla tipologia di disabilità, da corrispondere ai datori di lavoro privati che hanno proceduto all'assunzione di disabili a tempo indeterminato nell'ambito della Regione Lazio. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR445_30.09.2011.lavoro.disabili.criteri.modulistica.pdf DGR 112 del 25/03/2011 - Modalità di rimborso ai datori di lavoro della quota versata all'INAIL quale onere previdenziale ed assistenziale relativo ad ogni lavoratore disabile assunto con le modalità previste dall'art. 13 della l.n. 68/1999 anteriormente all'entrata in vigore della legge 24 dicembre 2007 n. 247. http://www.portalavoro.regione.lazio.it/binary/prtl_tag_assessoratolavoro/tbl_att_amm/DGR_112_del_25_03_2011.pdf	Parere favorevole.

	di disabilità, anche per quanto concerne l'accessibilità e l'applicazione pratica della Convenzione UNCRPD come previsto dal diritto dell'Unione e nazionale, ove opportuno.			
	G3.c) Dispositivi per garantire il controllo dell'attuazione dell'articolo 9 della Convenzione UNCRPD in relazione ai fondi SIE in tutte le fasi della preparazione e dell'attuazione dei programmi.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. In tema di adeguamento del posto di lavoro e/o per la rimozione di barriere architettoniche, sono stati stabiliti i criteri e le modalità di rimborso di una quota della spesa così come previsto dalla legge 68/1999. Sul punto, vedi DGR 815 del 07/11/2008 recante "criteri e modalità di rimborso forfettario della quota spesa per l'adeguamento del posto di lavoro e/o per la rimozione di barriere architettoniche per i lavoratori con disabilità superiore al 50% ai sensi della L. 12 marzo 1999 n. 68". Con tale DGR, la Regione ha deliberato di rimborsare alle aziende, che ne facciano richiesta, l'importo forfettario della quota spesa per l'adeguamento del posto di lavoro, o per l'apprestamento di tecnologie di telelavoro ovvero per la rimozione di barriere architettoniche per i lavoratori con disabilità superiore al 50%, nella misura massima del 90% della spesa sostenuta e comunque fino ad un massimo di € 20.000,00 (Euro ventimila) per ogni singola postazione di lavoro attivata nel territorio della Regione Lazio http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=elencoDelibere&dtiG=6&dtiM=11&dtiA=2008&dtfG=16&dtfM=11&dtfA=2008&pg=1	Parere favorevole.
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. **LR 5 31/1/2002 -** "Comitato regionale per i lavori pubblici " che ha recepito le competenze e le attività del "Comitato Tecnico Consultivo -II sezione" ex LR 43 del 8/11/1977 e s.m.i. **Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture** ex art.7 co.4 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., c/o Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative. **DGR 336 del 10/6/2014** - Linee Guida per l'acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio	Si rimanda al piano di adeguamento di cui al capitolo 6.3. Note esplicative dei Riferimenti: Il Comitato esprime pareri obbligatori, per le competenze si veda: http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=64

				La Sezione Regionale del Lazio dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, cura la raccolta delle schede relative ai dati riferiti a tutti i contratti riguardanti lavori, servizi e forniture relativi al territorio regionale avvalendosi del sistema informatizzato SITARL. Le linee guida prevedono l'istituzione di: un elenco di fornitori e servizi vari a cura della Centrale Acquisti; un elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria a cura della sezione dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. **LR 5 31/1/2002 -** "Comitato regionale per i lavori pubblici " che ha recepito le competenze e le attività del "Comitato Tecnico Consultivo -II sezione" ex LR 43 del 8/11/1977 e s.m.i. **Sezione Regionale dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture** ex art.7 co.4 D.lgs n. 163/2006 e s.m.i., c/o Direzione Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative. **DGR 336 del 10/6/2014** - Linee Guida per l'acquisizione di servizi e forniture in economia della Regione Lazio	Si rimanda al piano di adeguamento di cui al capitolo 6.3. Note esplicative dei Riferimenti: Il Comitato esprime pareri obbligatori, per le competenze si veda: http://www.regione.lazio.it/rl_infrastrutture/?vw=contenutiDettaglio&cat=1&id=64 La Sezione Regionale del Lazio dell'Osservatorio dei Contratti Pubblici di Lavori, Servizi e Forniture, cura la

				raccolta delle schede relative ai dati riferiti a tutti i contratti riguardanti lavori, servizi e forniture relativi al territorio regionale avvalendosi del sistema informatizzato SITARL. Le linee guida prevedono l'istituzione di: un elenco di fornitori e servizi vari a cura della Centrale Acquisti; un elenco di operatori economici per l'affidamento di servizi attinenti all'architettura ed all'ingegneria a cura della sezione dell'Osservatorio dei Contratti pubblici di lavori, servizi e forniture.
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. La Regione ha un proprio piano di formazione adottato con **D.G.R. n. 101 del 04/03/2014**. Il Piano prevede uno specifico corso di formazione Linea denominato: "La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture"	Si rimanda al piano di adeguamento di cui al capitolo 6.3. Note esplicative dei Riferimenti: Il corso si propone l'obiettivo di: a) consolidare negli operatori le conoscenze e le capacità operative nella materia dei contratti pubblici e nella gestione delle procedure e degli adempimenti che caratterizzano le diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle commesse pubbliche; b) fornire un quadro completo ed aggiornato delle innovazioni normative introdotte nel Codice dei

				contratti in merito alle nuove procedure di acquisto di beni e servizi previste per gli Enti Pubblici tenendo conto, nello specifico, dei recenti provvedimenti riguardanti la "spending review", la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le norme sulla trasparenza
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. La Regione ha un proprio piano di formazione adottato con **D.G.R. n. 101 del 04/03/2014**. Il Piano prevede uno specifico corso di formazione Linea denominato: "La contrattualistica pubblica e il sistema degli appalti di lavori, servizi e forniture"	Si rimanda al piano di adeguamento di cui al capitolo 6.3. Note esplicative dei Riferimenti: Il corso si propone l'obiettivo di: a) consolidare negli operatori le conoscenze e le capacità operative nella materia dei contratti pubblici e nella gestione delle procedure e degli adempimenti che caratterizzano le diverse fasi di progettazione, affidamento ed esecuzione delle commesse pubbliche; b) fornire un quadro completo ed aggiornato delle innovazioni normative introdotte nel Codice dei contratti in merito alle nuove procedure di acquisto di beni e servizi previste per gli Enti Pubblici tenendo conto, nello specifico, dei recenti provvedimenti riguardanti la "spending review", la prevenzione della corruzione e dell'illegalità e le

				norme sulla trasparenza
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. La Regione Lazio si attiverà per assicurare l'utilizzo nella Regione stessa delle banche dati anagrafiche nazionali degli aiuti di Stato. Il rispetto della regola *Deggendorff* è assicurato con l'inserimento della specifica clausola negli atti regionali che istituiscono aiuti di Stato. La Regione si è attivata per effettuare il controllo del rispetto della regola *Deggendorff* nelle forme descritte dall'Accordo di partenariato proposto dall'Italia.	Si rimanda al piano di adeguamento di cui al capitolo 6.3. La Regione Lazio si sta attivando per l'individuazione delle soluzioni tecnico-informatiche più idonee per l'implementazione dell'utilizzo delle banche dati anagrafiche nazionali degli aiuti di Stato da parte delle proprie strutture.
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Nell'ambito dell'attività formativa regionale, sono previste azioni di formazione specifica e specialistica in materia di aiuti di Stato destinate sia ai dipendenti che si occupano della gestione dei fondi europei sia ai referenti per gli aiuti di Stato indicati da ciascuna Direzione e Agenzia. Sono previste specifiche informative sulle principali novità in materia di aiuti di Stato.	Si rimanda al piano di adeguamento di cui al capitolo 6.3. Dal 2010 il Piano Formativo regionale prevede un corso specifico sugli aiuti di Stato e sui fondi strutturali. Le informative sono curate dall'Area normativa europea e sono pubblicate sulla intranet regionale con riferimento alle maggiori novità normative in materia di aiuti di Stato. La circolazione delle informazioni in materia di Aiuti di Stato è assicurata dal Dirigente dell'Area Normativa europea, che assume anche la funzione di rappresentante per i rapporti interistituzionali.
	G5.c) Dispositivi che garantiscano la capacità amministrativa per l'attuazione e	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. È operativa una struttura regionale dedicata all'esame preventivo di compatibilità europea delle misure di aiuto di Stato: l'Area Normativa europea nell'ambito della Direzione regionale Programmazione Economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio. Tale struttura ha inoltre provveduto a costituire una rete interna di raccordo tra tutte le Direzioni e Agenzie regionali (due referenti per struttura) per l'attuazione e l'applicazione della normativa europea in materia di aiuti di Stato	Parere favorevole. L'Area Normativa europea fornisce supporto giuridico a tutte le strutture regionali in materia di applicazione della normativa europea sugli aiuti di Stato,

	l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.			anche a quelle che si occupano di fondi strutturali, secondo le competenze ad essa attribuite dalla Determinazione n. B03072 del 17/07/2013
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	No	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. **D.L. 91/2014, art. 15, convertito con Legge n. 116/2014** **L.R n. 16/2011** norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili **DGR 363 del 15/5/2009** Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS **Determinazione 21/10/2009, n. 4962** Determinazione oneri istruttori **D.G.R. 29/01/2010, n. 64** Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza **D.G.R. 5/03/2010, n. 169.** Disposizioni in merito alle procedure di VAS.	Il D.L. 91/2014 ha introdotto,all'art.15, precise modifiche al D.Lgs. 152/2006 e s.m.i. volte a superare anche le censure oggetto della procedura di infrazione 2009/2086: per la determinazione delle categorie progettuali da sottoporre a procedura di screening, ha introdotto un regime transitorio in base al quale tutti i progetti dell'All.IV - Parte II del D.Lgs.152/06 e s.m.i. devono essere sottoposti ad una verifica "caso per caso", nelle more dell'adozione delle Linee guida nazionali che forniranno indirizzi e criteri per la procedura di verifica di assoggettabilità a VIA di cui all'art.20 del D.Lgs.152/2006. Per l'adeguamento della normativa regionale, detta previsione è stata abrogata dal D.Lgs. 152/2006 con l'art.15: non è previsto alcun"recepimento" normativo da parte delle Regioni; pertanto, il regime (transitorio) "senza soglie" (conforme alla normativa comunitaria) è già in vigore per tutte le regioni italiane, a prescindere dai contenuti della normativa regionale vigente.
	G6.b)	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020.	Parere favorevole.

	Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione delle direttive VIA e VAS.		**D.L. 91/2014, art. 15, convertito con Legge n. 116/2014** **L.R n. 16/2011** norme in materia ambientale e di fonti rinnovabili **DGR 363 del 15/5/2009** Disposizioni applicative in materia di VIA e VAS **Determinazione 21/10/2009, n. 4962** Determinazione oneri istruttori **D.G.R. 29/01/2010, n. 64** Approvazione Linee guida per la procedura di Valutazione di Incidenza **D.G.R. 5/03/2010, n. 169.** Disposizioni in merito alle procedure di VAS.	Le Strutture regionali incaricate dei procedimenti di VIA e VAS espletano tutte le attività volte ad assicurare il diritto alla partecipazione del pubblico al fine di garantire l'accesso alle informazioni ambientali; svolgono l'attività istruttoria per gli adempimenti tecnico-amministrativi connessi all'espressione dei pareri; svolgono l'attività volta alla predisposizione di atti amministrativi quali risposte ad interrogazioni parlamentari e consiliari e di atti defensionali di supporto all'avvocatura regionale; svolgono l'attività volta alla predisposizione di atti normativi finalizzati all'adeguamento delle disposizioni normative comunitarie e nazionali in materia; curano l'aggiornamento del sito web attraverso l'inserimento di dati connessi con l'attività delle Aree.
	G6.c) Dispositivi per garantire una sufficiente capacità amministrativa.	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. La Valutazione di Impatto Ambientale fa capo, in base alle disposizioni sopra citate, alla Direzione Regionale Infrastrutture, Ambiente e Politiche Abitative. **Delibera 148 del 12/06/2013**, Dal 3/7/2013 – in base alle disposizioni della normativa summenzionata - la competenza in ordine alle procedure di Verifica e di Valutazione Ambientale Strategica fa capo alla Direzione Regionale Territorio, Urbanistica, Mobilità e Rifiuti	Parere favorevole.
G7) Sistemi statistici e indicatori di risultato: esistenza di una base statistica necessaria per effettuare valutazioni in merito	G7.a) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi:	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. Sistema statistico nazionale (SISTAN), di cui al decreto legislativo n. 322 del 1989, opportunamente integrato da eventuali rilasci di informazioni statistiche elaborate dagli enti preposti alla produzione dei dati a seguito di specifici accordi sottoscritti o da sottoscrivere da parte delle diverse Amministrazioni centrali e regionali.	Parere favorevole. Il SISTAN, istituito dal decreto legislativo n. 322 del 1989, comprende: l'Istituto nazionale di statistica (Istat); gli enti e organismi pubblici d'informazione statistica (Inea, Isfol); gli uffici di statistica delle amministrazioni

all'efficacia e all'impatto dei programmi. Esistenza di un sistema di indicatori di risultato necessario per selezionare le azioni che contribuiscono più efficacemente al conseguimento dei risultati auspicati, per monitorare i progressi verso i risultati e per svolgere la valutazione d'impatto.	l'identificazione delle fonti e la presenza di meccanismi per garantire la convalida statistica			dello Stato e di altri enti pubblici, degli Uffici territoriali del Governo, delle Regioni e Province autonome, delle Province, delle Camere di commercio (Cciaa), dei Comuni, singoli o associati, e gli uffici di statistica di altre istituzioni pubbliche e private che svolgono funzioni di interesse pubblico. Il SISTAN produce triennalmente il Programma Statistico Nazionale (PSN) che viene annualmente aggiornato e che contiene la lista di lavori e di rilasci ad essi collegati, in base alla seguente classificazione: Statistiche da indagine (Sdi), Statistiche da fonti amministrative organizzate (Sda); Statistiche derivate o rielaborazioni (Sde); Sistema informativo statistico (Sis) e Studio Progettuale (Stu). Ai lavori già previsti nel PSN possono affiancarsi ulteriori dati rilasciati da Enti ed Amministrazioni, secondo comuni standard di qualità.
	G7.b) Dispositivi per la raccolta puntuale e l'aggregazione di dati statistici che comprendono i seguenti elementi: dispositivi per la pubblicazione e la disponibilità al pubblico di dati aggregati	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. A livello nazionale si garantisce la disponibilità dei seguenti dati con disaggregazione territoriale almeno regionale: - Banca dati DPS-ISTAT di Indicatori territoriali per le politiche di sviluppo (www.istat.it/it/archivio/16777) - Atlante statistico delle infrastrutture (www.istat.it/it/archivio/41899) - Atlante statistico dei Comuni (www3.istat.it/dati/catalogo/20061102_00/) - Portale OpenCoesione sull'attuazione dei progetti delle politiche di coesione (www.opencoesione.gov.it) - Banca dati dei Conti Pubblici Territoriali (www.dps.tesoro.it/cpt/cpt.asp).	Parere favorevole. L'aggiornamento periodico delle informazioni contenute nelle diverse Banche dati è differenziato tra indicatori in funzione della frequenza delle rilevazioni che forniscono i dati di base ed ha, generalmente, cadenza annuale.

	G7.c) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la selezione di indicatori di risultato per ciascun programma atti a fornire informazioni sui motivi che giustificano la selezione delle azioni delle politiche finanziate dal programma	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale. A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di: - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. Per quanto attiene al FEASR si aggiunge quanto segue: il quadro comune di monitoraggio prevede un preciso set di indicatori di contesto, risultato, target ed output, come previsto dal regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 1305/2013. Il PSR prevede necessariamente la rilevazione degli indicatori di contesto, inclusi quelli specifici, ai fini della strutturazione dell'analisi SWOT, nonché la quantificazione dei valori target, che a loro volta sono costituiti da indicatori di output per focus area. Gli indicatori di risultato in parte coincidono con i valori target, in parte sono quantificati nel corso delle attività di monitoraggio ai fini della valutazione del Programma.	Parere favorevole. Per quanto attiene a tutti i Fondi SIE, il rispetto della precondizione è collegato allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni Centrali e Regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale. A livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema statistico nazionale. Per quanto attiene al FEASR, l'esperienza acquisita nelle precedenti Programmazioni in materia di trattamento e gestione delle domande e di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati garantisce il rispetto del requisito.
	G7.d) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: la fissazione di obiettivi per tali indicatori	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale. A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di: - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. Per quanto attiene al FEASR si aggiunge quanto segue: il quadro comune di monitoraggio prevede un preciso set di indicatori di contesto, risultato, target ed output, come previsto dal regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 1305/2013. Il PSR prevede necessariamente la rilevazione degli indicatori di contesto, inclusi quelli specifici, ai fini della strutturazione dell'analisi SWOT, nonché la quantificazione dei valori target, che a loro volta sono costituiti da indicatori di output per focus area.	Parere favorevole. Per quanto attiene a tutti i Fondi SIE, il rispetto della precondizione è collegato allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni Centrali e Regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale. A livello nazionale saranno condivisi

			Gli indicatori di risultato in parte coincidono con i valori target, in parte sono quantificati nel corso delle attività di monitoraggio ai fini della valutazione del Programma.	comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema statistico nazionale. Per quanto attiene al FEASR, l'esperienza acquisita nelle precedenti Programmazioni in materia di trattamento e gestione delle domande e di monitoraggio e valutazione degli interventi finanziati garantisce il rispetto del requisito.
	G7.e) Un sistema efficace di indicatori di risultato che comprenda: il rispetto per ciascun indicatore dei seguenti requisiti: solidità e validazione statistica, chiarezza dell'interpretazione normativa, sensibilità alle politiche, raccolta puntuale dei dati	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. A livello nazionale la condizionalità si ritiene soddisfatta in virtù di quanto già disponibile nell'ambito del Sistema Statistico Nazionale e delle istruttorie metodologiche effettuate per tutti gli indicatori dell'Accordo di Partenariato volte a garantirne, con opportuni Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori se necessario, la disponibilità di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale. A livello di singola Amministrazione Centrale e Regionale la condizionalità sarà garantita in virtù di: - compartecipazione ad Accordi e Convenzioni con Istat ed altri enti produttori per la fornitura di dati statistici tempestivi, sistematici e con adeguato dettaglio territoriale - rilascio di basi dati amministrative utili e rilevanti per la costruzione di indicatori di risultato - realizzazione di indagini statistiche per produrre dati e informazioni di dettaglio secondo comuni standard di qualità. Per quanto attiene al FEASR si aggiunge quanto segue: il quadro comune di monitoraggio prevede un preciso set di indicatori di contesto, risultato, target ed output, come previsto dal regolamento di esecuzione del regolamento UE n. 1305/2013. Il PSR prevede necessariamente la rilevazione degli indicatori di contesto, inclusi quelli specifici, ai fini della strutturazione dell'analisi SWOT, nonché la quantificazione dei valori target, che a loro volta sono costituiti da indicatori di output per focus area. Gli indicatori di risultato in parte coincidono con i valori target, in parte sono quantificati nel corso delle attività di monitoraggio ai fini della valutazione del Programma.	Parere favorevole. Per quanto attiene a tutti i Fondi SIE, il rispetto della precondizione è collegato allo sforzo congiunto di tutte le Amministrazioni Centrali e Regionali per il rafforzamento della produzione tempestiva di informazioni statistiche con elevato grado di disaggregazione territoriale. A livello nazionale saranno condivisi comuni standard di qualità dei dati volti a garantire il soddisfacimento della condizionalità per tutte le informazioni che non fanno parte del Sistema statistico nazionale. Per quanto attiene al FEASR, l'esperienza acquisita nelle precedenti Programmazioni in materia di trattamento e gestione delle domande e di monitoraggio e valutazione degli

				interventi finanziati garantisce il rispetto del requisito.
	G7.f) Esistenza di procedure per garantire che tutte le operazioni finanziate dal programma adottino un sistema efficace di indicatori	Yes	Per la parte nazionale si veda l'Accordo di Partenariato Italia 2014-2020. In generale, il Sistema di Monitoraggio Unitario, progressivamente affinato sulla base delle esperienze dei precedenti periodi di programmazione che utilizza standard comuni per il trasferimento dei dati da parte di tutte le Amministrazioni titolari di Programmi Operativi, garantisce le procedure necessarie per associare ogni progetto finanziato ai relativi indicatori di realizzazione e per collegarlo al set di indicatori di risultato del Programma stesso. Il Sistema è gestito dall'Ispettorato Generale per i Rapporti con l'Unione Europea (IGRUE) della Ragioneria Generale dello Stato del Ministero dell'Economia e delle Finanze in coordinamento con il DPS. Per quanto attiene al FEASR, l'unitarietà e l'efficacia del sistema è garantita dall'esistenza del Quadro comune di monitoraggio della Commissione UE, al quale le Autorità di gestione rigidamente si devono attenere.	Parere favorevole. La definizione del nuovo tracciato unico per il periodo 2014-2020 prevede una razionalizzazione e semplificazione del precedente tracciato ed una maggiore integrazione con altri sistemi informativi esistenti e include, tra le variabili obbligatorie, quelle di associazione tra progetto e indicatori.

6.2.1. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante generali

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
G4) Appalti pubblici: esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di appalti pubblici nel campo dei fondi SIE.	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	semplificazione dell'assetto normativo e istituzionale italiano in materia di appalti pubblici attraverso la revisione del Codice dei Contratti pubblici per il recepimento delle nuove direttive	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	approvazione da parte delle competenti autorità governative della strategia nazionale elaborata dal Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici, istituito in partenariato con la Commissione europea.	31-12-2015	Presidenza del consiglio dei Ministri, Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	partecipazione ai lavori del Gruppo di lavoro sulla riforma del sistema degli appalti pubblici attraverso la Conferenza delle Regioni e attuazione a livello regionale, per quanto di competenza, della strategia nazionale elaborata dal Gruppo	31-12-2016	Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	identificazione di misure (legislative e/o amministrative) idonee al superamento delle principali criticità relative alle concessioni di lavori, modifiche contrattuali e varianti	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	definizione dei requisiti per la corretta applicazione dei criteri per l'in-house e per la cooperazione tra amministrazioni	31-12-2016	Dipartimento per le politiche europee
	G4.a) Dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace delle norme unionali in materia di appalti pubblici mediante opportuni meccanismi.	definizione dei criteri di selezione delle procedure di gara, dei requisiti di qualificazione e delle cause di esclusione anche attraverso, ad esempio, l'ausilio di apposite linee guida.	31-12-2016	Ministero delle infrastrutture e dei trasporti
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	definizione degli strumenti di e-procurement previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici, in raccordo	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze

		con quanto previsto sul punto dal documento “Rafforzare la capacità istituzionale delle autorità pubbliche e degli stakeholders e promuovere una pubblica amministrazione efficiente”		
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	partecipazione, attraverso propri contributi, alla predisposizione di linee guida in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia e applicazione delle stesse a livello regionale	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	predisposizione di linee guida principalmente destinate alle amministrazioni regionali in materia di aggiudicazione di appalti pubblici c.d. sottosoglia	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.b) Dispositivi a garanzia della trasparenza nelle procedure di aggiudicazione dei contratti.	applicazione, a livello regionale, degli strumenti di e-procurement individuati a livello centrale.	31-12-2016	Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	predisposizione di azioni di formazione in materia di appalti pubblici destinate ai funzionari regionali, alle AdG, alle AdA, agli organismi intermedi e agli enti beneficiari coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	creazione, all’interno del sito regionale, dell’apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dal DPS in materia di appalti pubblici	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	creazione di un forum informatico interattivo, eventualmente all’interno del Progetto Open Coesione, tra tutte le Autorità di gestione dei programmi, dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di appalti pubblici, quale strumento di attuazione degli interventi cofinanziati	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.c) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione	all'interno del Piano annuale di formazione saranno indicate almeno 2 azioni di	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica

	dei fondi SIE.	formazione l'anno in materia di appalti pubblici da realizzarsi a partire dal 2015, rivolte a tutte le AdG e ai soggetti coinvolti nella gestione ed attuazione dei fondi SIE.		
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	accompagnamento e supporto alle amministrazioni centrali e regionali, con particolare riferimento agli adempimenti previsti dalla nuova normativa in materia di appalti pubblici e concessioni, anche attraverso, ad esempio, modalità di help-desk in merito a questioni interpretative che garantiscano l'uniformità di applicazione delle regole e la standardizzazione delle procedure	31-12-2016	Ministero dell'economia e delle finanze (Consip)
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	partecipazione agli incontri formativi e seminariali organizzati dal DPE e dal DPS, in partenariato con la CE e disseminazione di informazioni e risultati anche presso gli organismi intermedi ed i principali beneficiari	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Centrale Acquisti, Direzione Sviluppo economico e Attività Produttive
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	individuazione presso le AdG e AdA di soggetti con competenze specifiche incaricati dell'indizione di gare di appalti pubblici e/o, comunque, responsabili del rispetto della relativa normativa e creazione di una rete nazionale delle strutture/risorse dedicate alla verifica della corretta interpretazione ed attuazione della normativa in materia di appalti pubblici. Tali strutture saranno in raccordo con il DPS, che potrà svolgere funzioni di accompagnamento ai fini, in particolare, della corretta attuazione di fattispecie complesse.	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G4.d) Dispositivi a garanzia della capacità amministrativa per l'attuazione e l'applicazione delle norme dell'Unione in materia di appalti pubblici.	definizione di un Programma formativo rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato che preveda la definizione anche in partenariato con la Commissione europea delle tematiche oggetto di formazione, incontri e seminari	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee e Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
G5) Aiuti di Stato: esistenza di dispositivi che	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle	anche per gli aiuti de minimis, supporto alla verifica delle altre variabili rilevanti	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico

garantiscano l'applicazione efficace del diritto dell'Unione in materia di aiuti di Stato nel campo dei fondi SIE.	norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	quali la dimensione dell'impresa, la natura di impresa unica e lo stato di difficoltà attraverso l'integrazione, via cooperazione applicativa (tramite il codice fiscale), con il Registro delle Imprese, ai fini dell'ottenimento del Codice di cumulo BDA e del Codice CUP		
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Messa a regime dei registri degli aiuti di Stato in agricoltura e pesca con il conseguimento delle seguenti sotto azioni: - verifica automatica del cumulo, dei massimali e della qualifica di "impresa unica" per tutte le misure di aiuto di Stato, compresi gli aiuti de minimis; - in merito al rafforzamento dell'applicazione del principio Deggendorf, utilizzo di un sistema di identificazione di tutti i destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, con blocco automatico della concessione di nuovi aiuti sino al momento della restituzione degli aiuti illegali; Il rispetto del principio Deggendorf (con conseguente blocco automatico delle nuove agevolazioni) verrà effettuato tramite banche dati non solo in relazione ai destinatari di ordini di recupero nel settore agricolo, ma anche ai destinatari di ordini di recupero in tutti gli altri settori, attraverso la piena interoperabilità (bidirezionale, a questo scopo) delle banche dati settoriali con la BDA.	31-12-2016	Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	pubblicazione dell'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali che non hanno ancora restituito tali aiuti, da parte di ciascuna amministrazione che, alla data del 29 luglio 2014, curava il recupero di regimi di aiuto. La pubblicazione avviene sul sito internet delle amministrazioni competenti al recupero e l'accesso alle informazioni può essere soggetto a procedimenti di previa autorizzazione o riconoscimento per le amministrazioni concedenti aiuti.	31-12-2015	Amministrazione di coordinamento: Dipartimento per le politiche europee
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle	verifica del cumulo (attraverso il CABDA), dello status di "impresa in difficoltà", delle	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico

	norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	dimensioni delle imprese e della natura di PMI attraverso servizi di supporto forniti al momento dell'istruttoria e della concessione delle agevolazioni		
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	in caso di concessione di un aiuto di Stato, istituzione dell'obbligo, per la struttura regionale concedente l'aiuto, di consultare sul sito delle amministrazioni competenti al recupero l'elenco dei destinatari di ordini di recupero di aiuti illegali	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione regionale competente e OI delegato
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	adozione, da parte della Regione Lazio e per quanto di competenza, di tutte le misure necessarie alla reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) curata dal MISE (invio informazioni, adozione di dispositivi che assicurino l'interoperabilità delle banche dati/registri regionali con la BDA, ecc.) e che assicurino, nel tempo, il pieno raggiungimento e funzionamento del Registro Nazionale degli aiuti	31-12-2016	Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	con particolare riferimento agli aiuti de minimis, progressiva abolizione del sistema di autocertificazione prodotta dalle imprese e messa a punto di un sistema automatico di verifica delle regole sul cumulo	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	Reingegnerizzazione della Banca dati anagrafica delle agevolazioni (BDA) per renderla Registro Nazionale degli Aiuti, con il conseguimento delle seguenti sotto azioni: a) piena integrazione e interoperabilità applicativa con banche dati SIAN e SIPA, Registro delle imprese, la banca dati CUP (Codice unico progetto) del DIPE e la banca dati ex art. 1 della L. 266/97 per tutte le misure di aiuti di Stato, compresi gli aiuti de minimis; b) introduzione del CABDA (codice aiuto BDA) obbligatorio per la pubblicazione di un bando o l'apertura dello sportello; c) quanto al rispetto del principio Deggendorf, creazione di una black list automatica dei beneficiari degli aiuti	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico

		illegali nel Registro nazionale degli aiuti che consentirà di verificare la posizione e lo “standing” dei beneficiari, segnalare il loro stato in sede di istruttoria e bloccare automaticamente le concessioni delle agevolazioni al momento della richiesta del CABDA da parte dell’amministrazione o del soggetto gestore della misura;		
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	creazione di una base dati che consenta di analizzare l’efficacia delle misure di aiuti di Stato concesse	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	introduzione di un sistema sanzionatorio per inadempimento degli obblighi di pubblicità	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.a) Dispositivi per l'applicazione efficace delle norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato.	aggiornamento sistematico delle rideterminazioni e delle revoche attraverso la trasmissione dei dati alla BDA da parte delle amministrazioni concedenti aiuti di Stato	31-12-2016	Ministero dello Sviluppo economico
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	partecipazione agli incontri formativi organizzati dalle amministrazioni centrali, in partenariato con la CE, e diffusione a livello di tutti i soggetti, coinvolti nell’attuazione della normativa in materia di aiuti di Stato nella propria Regione, delle informazioni e dei risultati degli incontri formativi in oggetto.	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione economico, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Direzione Sviluppo economico e Attività Produttive
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	creazione, all’interno del sito regionale, dell’apposito collegamento con il forum informatico interattivo delle AdG creato dalle amministrazioni centrali in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Direzione Sviluppo economico e Attività Produttive
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	pubblicizzazione dell’elenco dei referenti in materia di aiuti di Stato, contattabili a fini istituzionali.	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee.
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	individuazione/aggiornamento dei referenti regionali in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio

	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	creazione di un forum informatico interattivo tra tutte le Autorità di Gestione, il DPS e il MiPAAF dedicato allo scambio di informazioni, esperienze e prassi in materia di aiuti di Stato cofinanziati dai fondi SIE;	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	collaborazione con il MISE ai fini dell'organizzazione di workshop a livello regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo.	31-12-2016	Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Direzione Sviluppo economico e Attività Produttive
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	organizzazione di workshop a livello centrale e regionale dedicati alla funzionalità del nuovo Registro nazionale degli aiuti e alla diffusione delle conoscenze necessarie al suo utilizzo	31-12-2016	Ministero dello sviluppo economico
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	creazione di una sezione all'interno di Open Coesione dedicata alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati, che sia interoperabile con il Registro nazionale degli aiuti e con il registro degli aiuti di Stato agricoli	31-12-2016	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	individuazione presso la propria AdG dei soggetti con specifiche competenze incaricate dell'attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato e previsione di modalità operative di raccordo con il DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Direzione Sviluppo economico e Attività Produttive
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	individuazione per ogni Autorità di gestione di una struttura per la corretta interpretazione ed attuazione della normativa comunitaria in materia di aiuti di Stato in raccordo con DPS e con il Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali, ciascuno per i fondi di rispettiva competenza;	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali

	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	trasmissione alle amministrazioni centrali competenti delle informazioni relative alle misure di aiuti di Stato di interventi cofinanziati ai fini della creazione dell'apposita sezione all'interno di Open Coesione.	31-12-2016	Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	realizzazione di almeno due azioni di formazione l'anno in materia di aiuti di Stato.	31-12-2015	Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	previsione di un Programma formativo, anche con modalità di formazione "a cascata", rivolto a circa 110 partecipanti, suddivisi in 75 unità delle amministrazioni regionali e 35 unità delle amministrazioni centrali dello Stato che preveda incontri di formazione e seminari in partenariato con la DG Concorrenza e con la DG Agricoltura, anche a valere su apposite misure di assistenza tecnica.	31-12-2015	Dipartimento per le politiche europee, Dipartimento per lo sviluppo e la coesione economica, Ministero dello sviluppo economico, Ministero delle polit
	G5.b) Dispositivi per la formazione e la diffusione di informazioni per il personale coinvolto nell'attuazione dei fondi SIE.	realizzazione di incontri formativi regionali in materia di aiuti di Stato	31-12-2015	Regione Lazio, Direzione Regionale Programmazione economica, Bilancio, Demanio e Patrimonio, Direzione Sviluppo economico e Attività Produttive
G6) Normativa ambientale connessa alla valutazione dell'impatto ambientale (VIA) e alla valutazione ambientale strategica (VAS): esistenza di dispositivi che garantiscano l'applicazione efficace della normativa dell'Unione in materia ambientale connessa alla VIA e alla VAS.	G6.a) Dispositivi per l'applicazione efficace della direttiva 2011/92/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (VIA) e della direttiva 2001/42/CE del Parlamento europeo e del Consiglio (VAS);	Integrazione del Decreto Ministeriale 52/2015 recante linee guida di recepimento del D.l.n.91/2014, per superare le censure di cui alla procedura di infrazione 2009/2086.	31-12-2016	Ministero dell'Ambiente

6.2.2. Elenco delle azioni da intraprendere per le condizionalità ex ante connesse a una priorità

Condizionalità ex ante applicabile a livello nazionale	Criteri non rispettati	Action to be taken	Deadline	Bodies responsible for fulfillment
P6.1) Infrastruttura di reti di nuova generazione: esistenza di piani nazionali o regionali per reti NGA che tengano conto delle azioni regionali al fine di raggiungere gli obiettivi dell'Unione di accesso a Internet ad alta velocità, concentrandosi su aree in cui il mercato non fornisce un'infrastruttura aperta ad un costo accessibile e di qualità conforme alle norme dell'Unione in materia di concorrenza e di aiuti di Stato, e forniscano servizi accessibili a gruppi vulnerabili	P6.1.a) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: un piano di investimenti in infrastrutture basato su un'analisi economica che tiene conto dell'infrastruttura pubblica e privata esistente e degli investimenti pianificati;	Partecipazione alla consultazione pubblica relativa alla strategia nazionale per la Banda Ultra Larga. La Regione Lazio procederà all'aggiornamento del Piano/Strategia regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a: a) piano di investimento infrastrutture; b) prioritarizzazione degli interventi; c) modelli di investimento; d) misure per stimolare gli investimenti privati.	31-07-2015	Regione Lazio - Direzione reg. Risorse umane e Sistemi Inform/vi in collaborazione con il Dip/to della Funzione Pubblica Agenzia per l'Italia Digita
	P6.1.c) Esistenza di un piano nazionale o regionale per reti di nuova generazione che contenga: misure per stimolare gli investimenti privati.	Partecipazione alla consultazione pubblica relativa alla strategia nazionale per la Banda Ultra Larga. La Regione Lazio procederà all'aggiornamento del Piano/Strategia regionale con il Piano nazionale Banda Ultra Larga relativamente a: a) piano di investimento infrastrutture; b) prioritarizzazione degli interventi; c) modelli di investimento; d) misure per stimolare gli investimenti privati.	31-07-2015	Regione Lazio - Direzione reg. Risorse umane e Sistemi Inform/vi in collaborazione con il Dip/to della Funzione Pubblica Agenzia per l'Italia Digita

7. DESCRIZIONE DEL QUADRO DI RIFERIMENTO DEI RISULTATI

7.1. Indicatori

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	X	Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)	4.029,00	890,00	404,00	2.735,00
	X	Spesa pubblica totale P2 (in EUR)	398.549.519,91	81.006.112,94	19.844.982,26	297.698.424,71
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli	X	Spesa pubblica totale P3 (in EUR)	271.069.863,42	58.005.566,00		213.064.297,42
	X	Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché	290,00			290,00

animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo		ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)				
	X	Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	664,00	160,00		504,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	X	Spesa pubblica totale P4 (in EUR)	347.158.335,12	8.857.560,84	17.528.219,55	320.772.554,73
	X	Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	111.461,00			111.461,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e	X	Spesa pubblica totale P5 (in EUR)	77.437.877,48	1.560.779,57		75.877.097,91
	X	Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto	28.796,00			28.796,00

forestale		specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)				
	X	Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)	183,00	2,00		181,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Spesa pubblica totale P6 (in EUR)	118.654.648,59	15.280.269,04		103.374.379,55
	X	Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)	418,00	2,00		416,00
	X	Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)	679.163,00	136.629,00		542.534,00

7.1.1. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

7.1.1.1. Numero di aziende agricole che beneficiano di un sostegno del PSR per gli investimenti nella ristrutturazione o nell'ammodernamento (settore prioritario 2A) + aziende con piano di sviluppo aziendale/investimenti per giovani agricoltori sovvenzionati dal PSR (aspetto specifico 2B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 4.029,00

Aggiustamento "top-up" (b): 890,00

Adeguamento EURI (C): 404,00

Valore assoluto del target (A-B-C): 2.735,00

7.1.1.2. Spesa pubblica totale P2 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 398.549.519,91

Aggiustamento "top-up" (b): 81.006.112,94

Adeguamento EURI (C): 19.844.982,26

Valore assoluto del target (A-B-C): 297.698.424,71

7.1.2. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.1.2.1. Spesa pubblica totale P3 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 271.069.863,42

Aggiustamento "top-up" (b): 58.005.566,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 213.064.297,42

7.1.2.2. Numero di aziende agricole sovvenzionate che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali/filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 290,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 290,00

7.1.2.3. Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 664,00

Aggiustamento "top-up" (b): 160,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 504,00

7.1.3. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

7.1.3.1. Spesa pubblica totale P4 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 347.158.335,12

Aggiustamento "top-up" (b): 8.857.560,84

Adeguamento EURI (C): 17.528.219,55

Valore assoluto del target (A-B-C): 320.772.554,73

7.1.3.2. Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione che contribuiscono alla biodiversità (ha) (aspetto specifico 4A) + miglioramento della gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B) + migliore gestione del suolo e prevenzione dell'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 111.461,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 111.461,00

7.1.4. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

7.1.4.1. Spesa pubblica totale P5 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 77.437.877,48

Aggiustamento "top-up" (b): 1.560.779,57

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 75.877.097,91

7.1.4.2. Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E) + terreni agricoli oggetto di contratti di gestione mirati a ridurre le

emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D) + terreni irrigui cui si applicano sistemi di irrigazione più efficienti (ha) (aspetto specifico 5A)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 28.796,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 28.796,00

7.1.4.3. Numero di operazioni di investimenti destinati al risparmio e all'efficienza energetica (aspetto specifico 5B) + nella produzione di energia rinnovabile (aspetto specifico 5C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 183,00

Aggiustamento "top-up" (b): 2,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 181,00

7.1.5. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.1.5.1. Spesa pubblica totale P6 (in EUR)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 118.654.648,59

Aggiustamento "top-up" (b): 15.280.269,04

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 103.374.379,55

7.1.5.2. Numero di operazioni sovvenzionate per migliorare le infrastrutture e i servizi di base nelle zone rurali (aspetti specifici 6B e 6C)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 418,00

Aggiustamento "top-up" (b): 2,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 416,00

7.1.5.3. Popolazione coperta dai GAL (aspetto specifico 6B)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 679.163,00

Aggiustamento "top-up" (b): 136.629,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 542.534,00

7.2. Indicatori alternativi

Priorità	Applicable	Indicatore e unità di misura, se del caso	Obiettivo 2025 (a)	Aggiustamento "top-up" (b)	Adeguamento EURI (C)	Valore assoluto del target (A-B-C)
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	X	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M 4.1 + M 4.2)	153,00	30,00		123,00
	X	Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per il benessere animale (M14)	1.960,00	280,00		1.680,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	X	Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M7.3)	211,00			211,00

7.2.1. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

7.2.1.1. Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M 4.1 + M 4.2)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 153,00

Aggiustamento "top-up" (b): 30,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 123,00

7.2.1.2. Numero di beneficiari che ricevono un sostegno per il benessere animale (M14)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 1.960,00

Aggiustamento "top-up" (b): 280,00

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 1.680,00

7.2.2. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

7.2.2.1. Numero di azioni/operazioni sovvenzionate (M7.3)

Applicable: Sì

Obiettivo 2025 (a): 211,00

Aggiustamento "top-up" (b):

Adeguamento EURI (C):

Valore assoluto del target (A-B-C): 211,00

7.3. Riserva

Priorità	Riserva di efficacia dell'attuazione (in EUR)
P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste	6.300.000,00
P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo	3.100.000,00
P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura	6.800.000,00
P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale	2.000.000,00
P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali	3.166.692,29
Totale	**21.366.692,29**

8. DESCRIZIONE DELLE MISURE SELEZIONATE

8.1. Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una misura compresi, ove pertinenti, la definizione di zona rurale, i livelli di riferimento, la condizionalità, l'uso previsto degli strumenti finanziari e degli anticipi nonché le disposizioni comuni per gli investimenti, incluse le disposizioni di cui agli articoli 45 e 46 del regolamento (UE) n. 1305/2013

Classificazione territoriale

Il processo di revisione della classificazione delle aree rurali richiesto dalla Commissione Europea, alla luce delle priorità dettate dal Quadro Strategico Comunitario (Qcs) e dalle linee di indirizzo nazionali previste nell'Accordo di Partenariato (AP), ha comportato l'aggiornamento delle zone per la nuova programmazione 2014-2020.

Per la nuova fase si è proceduto con l'aggiornamento dei dati utilizzati nel Psn, senza alterarne il metodo. Utilizzando come base di riferimento il livello comunale, il metodo Psn individua quattro macro-tipologie di aree: a) Poli urbani, b) Aree rurali ad agricoltura intensiva, c) Aree rurali intermedie, nel cui ambito rientrano aree diversificate ma spesso con situazioni di contesto che ne frenano l'evoluzione, d) Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo.

Per il programma di sviluppo rurale 2007-2013, la metodologia utilizzata dalla Regione in coerenza con il PSN aveva classificato i 378 comuni del Lazio nel modo di seguito indicato:

- Poli urbani (A): 17
- Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata (B): 38
- Aree rurali intermedie (C): 214
- Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo (D): 109
- **Totale comuni: 378**

La distribuzione dei comuni sul territorio regionale, relativa alla programmazione 2007/2013, secondo l'appartenenza alle quattro aree si evince dalla cartografia riportata alla fine del paragrafo: **le aree A, B, C e D risultano colorate rispettivamente in marrone, giallo, verde e celeste.**

La riqualificazione delle aree per la programmazione 2014-2020 comporta tre passaggi: una prima fase di classificazione del territorio, secondo l'utilizzo di indicatori semplici, una seconda fase, che prevede un'aggregazione a livello sub-provinciale, e una terza fase di aggiustamento sulla base di un processo di fine tuning a livello regionale.

Ai fini della programmazione 2014-2020, l'INEA ha aggiornato la zonizzazione a livello nazionale, fornendo a ciascuna regione una nuova proposta di allocazione dei comuni nelle quattro aree canoniche; lo stesso è stato commisurato sulla base indicatori semplici (densità abitativa inferiore a 150 abitanti/kmq, incidenza della superficie agro-forestale maggiore del 66% della superficie territoriale), calcolati per zona altimetrica all'interno delle province (dunque per aggregati di comuni). Rispetto al passato, l'analisi si è arricchita tenendo conto delle aree forestali, una variabile importante per la definizione del rurale che ha consentito di migliorarne la stima. Nella seconda fase, ovvero nella definizione di aree omogenee, come nella programmazione precedente, i comuni classificati sono stati aggregati a livello sub-provinciale secondo la fascia altimetrica ISTAT e localizzazate le aree svantaggiate di montagna (di seguito riportate alla fine del capitolo), e seguendo la procedura seguente (come riportato dall'Accordo di Partenariato):

1. Aree urbane e periurbane: includono i capoluoghi di provincia che sono urbani in senso stretto e i gruppi di comuni con una popolazione rurale inferiore al 15 per cento della popolazione totale;

2. Aree rurali ad agricoltura intensiva: includono i comuni rurali collocati in prevalenza nelle aree di pianura del Paese, dove, sebbene in alcuni casi la densità media sia elevata, la superficie rurale appare sempre avere un peso rilevante (superiore ai 2/3 del totale);

3. Aree rurali intermedie: includono i comuni rurali di collina e di montagna a più alta densità di popolazione;

4. Aree rurali con problemi di sviluppo: includono i comuni rurali di collina meridionale e di montagna a più bassa densità di popolazione.

Nella terza fase, le macro aree individuate sono state classificate in quattro differenti categorie sulla base dei livelli di concentrazione della popolazione nei comuni rurali e al rapporto Superficie Agricola Totale/Superficie Totale.

La Regione Lazio ha ritenuto opportuno sottoporre il risultato ad un'ulteriore verifica condotta sulla base di un "set" di indicatori, calcolati per singolo comune, di natura demografica e economica, dei quali si riporta di seguito una breve descrizione:

- tasso di crescita naturale 2002-2012: numero medio annuo di individui che si aggiungono (o si sottraggono) a 1000 individui mediamente residenti nel comune sulla base della differenza tra nascite e decessi;
- tasso di migrazione netta 2002-2012: numero medio annuo di individui che si aggiungono (o si sottraggono) a 1000 individui mediamente residenti nel comune sulla base della differenza tra iscrizioni e cancellazioni;
- tasso di crescita Totale 2002-2012: è la somma dei 2 precedenti tassi;
- densità demografica 2012: numero di residenti per Km2;
- Indice di vecchiaia 2012: rapporto percentuale tra la popolazione in età 65 ed oltre e la popolazione giovane in età compresa tra 0 e 14 anni;
- rapporto percentuale tra superficie rurale rispetto alla superficie Totale (fornita da INEA);
- rapporto tra famiglie "agricole" (ovvero famiglie in cui un componente è conduttore di un'azienda agricola) e numero Totale di famiglie;
- rapporto SAU/SAT.

Altri indicatori sono stati calcolati mediante elaborazioni su dati desunti dall'ultimo Censimento Generale dell'Agricoltura; in particolare, sono state utilizzate informazioni circa le superfici coltivate a seminativi, legnose agrarie, orti familiari, terreni a riposo, prati e pascoli, gli allevamenti di bovini, bufalini, equini, ovini, suini, avicunicoli, struzzi, espressi, per ciascuna tipologia, in UBA. Sono inoltre stati analizzati gli aspetti inerenti le produzioni di qualità, l'irrigazione dei terreni, la presenza di attività connesse, di impianti per la produzione di energia rinnovabile, le modalità di stoccaggio degli effluenti zootecnici e gli elementi del paesaggio agrario.

Tutte queste variabili sono state elaborate calcolando l'incidenza relativa di ciascuna di esse a livello comunale, rapportando poi tale incidenza all'analoga calcolata a livello regionale.

L'utilizzo dei suddetti indicatori consente un più corretto posizionamento dei comuni, che tenga conto dei territori a vocazione agricola intensiva, rispetto a quelli rurali, più legati al paradigma di sviluppo

multifunzionale, dove assumono rilevanza anche dimensioni sociali e ambientali dell'attività agricola.

Nei casi dubbi, riguardo la migliore collocazione nelle varie aree, è stato utilizzato il criterio di contiguità territoriale.

L'analisi suddetta, tuttavia, è stata utilizzata esclusivamente per la riclassificazione all'interno delle aree rurali (B, C, e D) mentre si è ritenuto di confermare i 17 territori comunali già classificati Poli urbani nella precedente programmazione.

Il risultato viene sinteticamente mostrato nella tabella "Confronto tra zonizzazione PSR 2007 – 2013 (sulla riga) e proposta zonizzazione INEA - Regione Lazio PSR 2014-2020 (sulla colonna)" inserita a fine paragrafo.

Come si può osservare, si confermano i comuni collocati in area poli urbani, i comuni dell'area rurale ad agricoltura intensiva e specializzata diminuiscono di 20 unità, mentre una riduzione più contenuta compete ai comuni dell'area D. Ne consegue che l'area rurale intermedia mostra un sensibile incremento, passando da 214 a 241 comuni.

A fine paragrafo è inserito l'elenco dei comuni della Regione Lazio con la cartografia della precedente e nuova zonizzazione.

Strategia Aree Interne

Il Programma di Sviluppo Rurale della Regione Lazio concorre al finanziamento di iniziative di sviluppo relative alle aree interne regionali in sinergia e complementarietà con gli interventi previsti a valere sul PO FESR 2014-2020 e sul PO FSE 2014-2020.

Ne corso del 2014 sono stati effettuati diversi incontri con il Comitato Tecnico Aree Interne costituito presso il Dipartimento per lo Sviluppo e la Coesione Economica - Unità di valutazione degli investimenti pubblici, per approfondire l'analisi dei dati necessari alla verifica della sussistenza dei requisiti minimi richiesti dalla Strategia Aree Interne dell'Accordo di Partenariato.

A seguito degli approfondimenti tecnici effettuati, la Giunta Regionale, con deliberazione del 17 luglio 2014, ha individuato le seguenti 4 aree interne:

1. Alta Tuscia - Antica città di Castro;

2. Monti Reatini;

3. Monti Simbruini;

4. Valle di Comino.

Al momento le due strategie approvate con Accordo di programma Quadro sono quelle della Val Comino e dei Monti Reatini. Quest'ultima si sovrappone interamente con territori GAL .

Tali aree rispondono infatti ai requisiti minimi richiesti per un possibile inserimento di una di esse nella prima fase di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne. Le altre "aree interne" potranno essere attivate in una seconda fase operativa con un approccio concordato e condiviso, attraverso la cabina di regia regionale, con gli altri fondi strutturali e l'Autorità nazionale competente in materia.

La strategia Nazionale Aree Interne e la individuazione dei criteri per la definizione delle aree interne sono riportati nell'Accordo di Partenariato a cui si rimanda.

Il PSR contribuirà allo sviluppo delle "aree interne" con una partecipazione finanziaria a regia diretta regionale pari a circa lo 0,5% del montante complessivo del programma. L'azione del PSR, coerentemente agli schemi procedurali definiti per l'attivazione delle proprie misure di intervento, prevederà specifici bandi pubblici con un ambito territoriale di applicazione limitato alle sole zone incluse nella delimitazione di dette "aree interne", ovvero con bandi per le tipologie di operazioni previste dal PSR e coerenti con le strategie delle Aree Interne, aperti a tutto il territorio regionale ma con una priorità assoluta o una forte priorità relativa per i soggetti/progetti ricadenti in dette aree e con applicazione dei principi e criteri di selezione come previsti rispettivamente dal PSR Lazio e dall'AdG.

Tali bandi pubblici attiveranno le misure/sottomisure/tipologie di operazioni coerenti con gli interventi previsti nella strategia complessiva di sviluppo dell'area. I territori comunali ricadenti nelle "aree interne" già ricompresi in strategie di sviluppo locale attivate con approccio Leader (misura 19), saranno escluse dall'ambito di applicazione di tali bandi pubblici. Di contro i GAL che intendono costituirsi in territori ricadenti, totalmente o parzialmente, in zone individuate tra le "aree interne", sia nella fase di definizione della strategia di sviluppo locale che nella fase realizzativa del PSL qualora selezionati, dovranno tener conto delle azioni e degli strumenti previsti per lo sviluppo di dette aree.

CLLD

In coerenza con quanto previsto nell'Accordo di Partenariato, si conferma l'approccio monofondo FEASR, per il sostegno allo sviluppo locale di tipo partecipativo LEADER. Tale impostazione è condivisa nell'ambito della "Cabina di Regia regionale per l'attuazione delle politiche regionali ed europee" e confermata nei Programmi Operativi dei fondi FESR e FSE che, coerentemente, non prevedono l'opzione multifondo.

OPERAZIONI CHE CONTRIBUISCONO AGLI INVESTIMENTI IN MATERIA DI CLIMA E AMBIENTE AI SENSI DELL'ART. 59, ART. 6 DEL REG. 1305/2013 (almeno 30%)

Il combinato disposto del paragrafo 6 e 7 dell'articolo 59 del Reg. UE n. 1305/2013, nella considerazione che nello Stato membro italiano sono attivati sia i Programmi di Sviluppo Rurale delle Regioni ma anche il Programma Nazionale, comporta che il livello minimo di spesa a favore del clima ed ambiente sia pari in percentuale al 33,26% della dotazione complessiva assegnata al PSR 2014/2020 del Lazio pari 336.388.000 € di spesa pubblica e, pertanto, pari a 116.082.520,00 € di quota FEASR.

Contribuiscono al raggiungimento di tale obiettivo le seguenti tipologie di operazioni:

4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi

4.1.4. Investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari

4.2.2. Investimenti delle imprese agroalimentari funzionali a migliorare l'efficienza energetica

4.2.3. Investimenti delle imprese agroalimentari funzionali alla produzione di energia da fonti rinnovabili

4.4.1 Supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-

climatico-ambientali

8.1.1. Imboschimento su superfici agricole e non agricole

8.2.1 Sostegno alla creazione e mantenimento di sistemi agro-forestali

8.3.1 Supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici

8.4.1. Supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici

8.5.1 Supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

8.6.1 Sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali

10.1.1. Inerbimento degli impianti arborei

10.1.2. Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

10.1.3. Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli

10.1.4. Conservazione della sostanza organica del suolo

10.1.5. Tecniche di agricoltura conservativa

10.1.7 Coltivazioni a perdere

10.1.8. Conservazione in situ/in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale

10.1.9 Conservazione in situ/azienda della biodiversità agraria animale

10.2.1. Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura tramite attività svolte da ARSIAL

10.2.2. Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ

10.2.3. Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo

11.1.1 Pagamento per la conversione al biologico

11.2.1 Pagamento per il mantenimento del biologico

13.1.1 Pagamenti compensativi nelle zone montane

DISPOSIZIONI VALIDE PER TUTTE LE MISURE

Anagrafe delle aziende

I beneficiari del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio dovranno essere iscritti **all'Anagrafe delle Aziende** agricole istituita ai sensi del D.P.R. n. 503/1999 ed essere in possesso di un fascicolo aziendale

L'anagrafe ed il relativo fascicolo unico aziendale contengono informazioni sui soggetti, pubblici o privati, anche di natura non imprenditoriale, che vogliano intrattenere rapporti con la pubblica amministrazione della Regione nel settore agricolo, agroalimentare, forestale e della pesca, o che intrattengono rapporti con la pubblica amministrazione in materia di agricoltura secondo quanto disposto dal D.P.R. 503/1999.

Nel caso di soggetti che raggruppano più operatori e che non hanno natura giuridica l'iscrizione è obbligatoria per ciascun associato.

Decorrenza dell'ammissibilità delle spese

In tema di **decorrenza di ammissibilità** degli investimenti in fase di attuazione del programma non saranno ammissibili interventi avviati e realizzati prima della presentazione della relativa domanda di sostegno e pagamenti effettuati prima di tale data. Potranno tuttavia costituire eccezione le spese propedeutiche alla presentazione della domanda di sostegno (prestazioni immateriali quali onorari di professionisti e consulenti, studi di fattibilità, attività di animazione). Per le spese sostenute in caso di emergenza a seguito di calamità naturali o avversità atmosferiche assimilabili, si fa riferimento all'art. 60, paragrafo 1 e paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

Anticipi e garanzia fideiussoria

Per la realizzazione di investimenti materiali o immateriali ammessi a sostegno, secondo quanto previsto dall'art. 45, comma 4, del Regolamento (UE) 1305/2013, potranno essere concessi **anticipi** ai beneficiari finali a fronte di presentazione di **garanzia fideiussoria**, nel rispetto di quanto disposto dall'articolo 63 comma 1 del Regolamento (UE) 1305/2013, fino al 50 % del contributo ammesso. Nel caso di beneficiari pubblici gli anticipi sono versati ai Comuni, alle Regione e alle relative associazioni, nonché ad organismi di diritto pubblico.

La suddetta garanzia fideiussoria deve essere emessa a favore dell'Organismo Pagatore da parte di soggetti autorizzati e corrispondere al 100% dell'importo anticipato. La garanzia fideiussoria è svincolata soltanto a seguito dell'accertamento delle spese effettivamente sostenute e della regolare esecuzione degli interventi previsti, a condizione che dette spese siano superiori all'anticipo erogato.

Per gli investimenti realizzati potranno anche essere previste erogazioni parziali a seguito di presentazione di **stati di avanzamento** di opere od attività già realizzate.

Importi minimi / importi massimi (o "massimali") degli investimenti ammissibili

Se del caso, nelle singole tipologie di operazione sono riportati, oltre alle aliquote di cofinanziamento, gli importi minimi/massimi di investimento ammissibile e/o di contributo concedibile per l'operazione finanziata, nel rispetto dei massimali e delle aliquote di cofinanziamento previste dalla normativa di riferimento.

Definizione di baseline

In base al Regolamento (UE) n. 1305/2013, il concetto di baseline (o livello-base o livello di riferimento) interessa i pagamenti agro-climatico-ambientali (articolo 28 del regolamento), l'agricoltura biologica (articolo 29), le indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (articolo 30), indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31);il benessere degli animali (articolo 33) e i servizi silvo-ambientali e climatici e salvaguardia delle foreste (articolo 34).

Il livello di base o baseline è, per un dato impegno previsto nell'ambito di una o più delle suddette misure, l'obbligo previsto dalla normativa di base rispetto al quale l'impegno della misura stabilisce condizioni più stringenti.

Tale normativa è costituita da:

a. requisiti obbligatori di condizionalità;
b. criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole naturalmente mantenute;
c. requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ulteriori requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale.

Nell'ambito di ciascuna tipologia di operazione delle misure interessate dalla baseline, viene riportata una tabella "baseline-impegni", dove ciascun impegno previsto dalla misura è messo in relazione con le norme di baseline vigenti.

a) Condizionalità (articolo 91 e seguenti del Reg. (UE) n. 1306/2013)

Ai sensi del titolo VI "Condizionalità", capo I del reg. (UE) n.1306/2013 sul finanziamento, gestione e monitoraggio della PAC, le regole di condizionalità si applicano ai beneficiari che ricevono pagamenti diretti nell'ambito della PAC e pagamenti per la ristrutturazione e riconversione dei vigneti e per la vendemmia verde nell'ambito della OCM, nonché dei premi annuali previsti dal Reg. (UE) n.1305/2013 in riferimento alle citate misure assoggettate alla definizione della baseline, più la misura di cui all'art. 21 lett.a) e b) investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (forestazione e imboschimento, allestimento di sistemi agroforestali), per quanto attiene alle superfici forestali.

In pratica, le regole di condizionalità costituiscono la parte più rilevante, ancorché non esaustiva, della baseline, e comprendono i criteri di gestione obbligatori (CGO) e le buone condizioni agronomiche e ambientali (BCAA) elencate nell'allegato II del Reg. (UE) n.1306/2013 che fanno riferimento ai seguenti settori:

- ambiente, cambiamenti climatici e buone condizioni agronomiche del terreno;
- sanità pubblica, salute delle piante e degli animali;
- benessere degli animali.

Per il 2015 e 2016 le regole di condizionalità comprendono anche il mantenimento dei pascoli permanenti.

Le regole di condizionalità sono ulteriormente dettagliate, a livello nazionale, dal Decreto ministeriale n. 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. UE n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo

rurale" e da successivi atti regionali.

Si riporta a fine paragrafo l'elenco delle condizioni e norme (CGO e BCAA) previste dal regolamento CE 1306/2013, allegato II, come attuate con DM 23 gennaio 2015, allegato 1, per le quali è stata effettuata la valutazione di pertinenza con gli impegni presenti nelle tipologie di operazioni di cui alle misure 10, 11 e 14.

b) Criteri di mantenimento della superficie agricola in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione e svolgimento di un'attività minima sulle superfici agricole naturalmente mantenute

Tali criteri e attività minime sono previsti a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del Reg. (UE) 1307/2013. A livello nazionale si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

c) Requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e ulteriori requisiti nazionali obbligatori

Per quanto riguarda i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari, si rimanda all'allegato 7 al citato DM 180 del 23/01/2015 "Disciplina del regime di condizionalità ai sensi del Reg. (UE) n.1306/2013 e delle riduzioni ed esclusioni per inadempienze dei beneficiari dei pagamenti diretti e dei programmi di sviluppo rurale" e successive disposizioni regionali attuative.

Nelle singole misure/sottomisure/tipologie di operazione sono riportati i dettagli dei requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari applicabili e gli eventuali ulteriori requisiti nazionali obbligatori.

Divieto del doppio finanziamento delle pratiche per l'inverdimento ("greening")

Oltre alla baseline, di cui la condizionalità costituisce una parte, ai fini della definizione dei pagamenti delle misure agroclimatiche e ambientali occorre tenere conto anche del principio di divieto del doppio finanziamento (*no-double funding*), ossia si deve evitare l'erogazione di un doppio pagamento per l'esecuzione di pratiche che sono già remunerate dalla componente verde dei pagamenti diretti (pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente , artt. 43 e seguenti del Reg. (UE) 1307/2013) e che dunque non possono essere remunerate anche attraverso le misure dello sviluppo rurale.

In sostanza occorre verificare che un particolare impegno del PSR, nell'ambito delle suddette misure, non sia già remunerato dal greening.

Nelle singole tipologie di operazione delle misure assoggettate al principio del *no-double funding* è stata inserita una valutazione puntuale di eventuali sovrapposizioni con gli obblighi del greening.

L'analisi ha evidenziato che non sono remunerati impegni in sovrapposizione con le pratiche del greening.

Norme comuni sulla variazione degli impegni per alcuni pagamenti basati sulla superficie (articolo 47 del reg. (UE) n.1305/2013) e per il benessere degli animali

1) L'articolo 47 del reg. (UE) n.1305/2013 prevede che il numero di ettari cui si applicano gli impegni previsti agli articoli 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali), 29 (agricoltura biologica) e 34 (servizi

silvoambientali e climatici salvaguardia delle foreste) può variare da un anno all'altro se:

- questa possibilità è prevista nei programmi di sviluppo rurale;
- l'impegno in questione non si applica ad appezzamenti fissi, nonché
- non è compromessa la finalità dell'impegno.

2) Se, durante il periodo di esecuzione di un impegno che costituisce la condizione per la concessione del sostegno, il beneficiario cede totalmente o parzialmente la sua azienda a un altro soggetto, quest'ultimo può subentrare nell'impegno o nella parte di impegno che corrisponde al terreno trasferito per il restante periodo, oppure l'impegno può estinguersi senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

3) Qualora il beneficiario non possa continuare ad adempiere agli impegni assunti in quanto la sua azienda o parte di essa è oggetto di un'operazione di ricomposizione fondiaria o di interventi di riassetto fondiario pubblici o approvati dalla pubblica autorità, gli Stati membri adottano i provvedimenti necessari per adeguare gli impegni alla nuova situazione dell'azienda. Se tale adeguamento risulta impossibile, l'impegno cessa, e gli Stati membri non hanno l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

4) Il rimborso dell'aiuto ricevuto non è richiesto in caso di forza maggiore e nelle circostanze eccezionali di cui all'articolo 2 del regolamento (UE) n. 1306/2013.

5) Il punto 2, in caso di cessione totale dell'azienda, e il punto 4 si applicano anche agli impegni previsti dall'articolo 33 (benessere degli animali).

Alle disposizioni del citato articolo 47 si aggiungono le norme contenute nel regolamento delegato 807/2014, articoli 14 e 15, in materia di conversione, adeguamento e/o estensione degli impegni.

Clausola di revisione (articolo 48 del Reg. (UE) n.1305/2013)

L'articolo 48 del Reg. (UE) n.1305/2013 prevede una clausola di revisione per gli interventi realizzati ai sensi delle misure di cui agli articoli 28, (pagamenti agro-climatico-ambientali), 29 (agricoltura biologica), 33 (benessere degli animali) e 34 (servizi silvo-ambientali e climatici salvaguardia delle foreste) che si applica nei seguenti casi:

- al fine di permettere l'adeguamento delle misure suddette in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori previsti negli stessi articoli, al di là dei quali devono andare gli impegni assunti. La clausola di revisione contempla altresì gli adeguamenti necessari ad evitare il doppio finanziamento delle pratiche di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening), in caso di modifica di tali pratiche;
- per gli interventi realizzati ai sensi dei citati articoli la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

Definizione di foresta

Per "foreste", ai fini dell'applicazione dei regimi di aiuti previsti nell'ambito del presente programma, si

intendono, conformemente al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

Non sono considerati boschi:

- giardini pubblici e privati;
- alberature stradali;
- castagneti da frutto in attualità di coltura;
- impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno (per arboricoltura da legno si intende la coltivazione di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), *comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli.*

Strumenti finanziari

Si prevede di attivare specifici strumenti di ingegneria finanziaria a supporto delle attuazione delle Misure di investimento.

Nel corso dell'ultimo trimestre del 2011, nell'ambito della programmazione 2007-13 la Regione Lazio ha attivato, con investimenti limitati, un Fondo di garanzia. Pertanto a far data dal 13.12.2011, gli imprenditori agricoli della Regione Lazio, per la concessione delle garanzie, si sono potuti avvalere dello strumento di garanzia sopra descritto, contattando direttamente la propria banca, l'ISMEA o un Confidi.

I dati rilevati, a conclusione del periodo di programmazione hanno evidenziato il mancato utilizzo dello strumento stesso forse proprio in relazione alla mancanza di risorse finanziarie proprie da parte degli imprenditori e all'elevato costo di accesso al Fondo.

Infatti, se è vero che lo strumento attivato garantiva ai beneficiari l'accesso al credito, è anche vero che il Fondo di garanzia, caratterizzandosi come "non aiuto", comporta comunque un aggravio economico spesso non sopportabile per i beneficiari stessi, nel contesto attuale di crisi economica e finanziaria globale.

Per quanto detto e in conformità con quanto previsto dagli articoli 37 ss. del Regolamento (UE) 1303/2013, ai fini dell'attuazione di alcune delle misure del programma potranno essere utilizzati strumenti finanziari *(es. quali un fondo per il rilascio di garanzie agevolate e un fondo per l'erogazione di prestiti agevolati)*.

Per l'attivazione degli strumenti finanziari sarà valutata l'opportunità di avvalersi degli strumenti finanziari disponibili a livello nazionale, sulla base dello schema di Accordo-tipo ai sensi dell'art. 15 della legge n. 241/90 tra il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, le Regioni/PA e l'Istituto di Servizi per il Mercato Agricolo Alimentare (ISMEA) approvato dalla Conferenza Stato regioni (atto n. 181/CSR del 18 dicembre 2014):

- Fondo di garanzia di cui all'articolo 17 del decreto legislativo 102/2004, metodo di calcolo approvato dalla Commissione con regime SA.35660 (2012/N), decisione C(2013) 1427

dell'11.3.2013 e regime SA.39957, decisione C(2015) 597 del 5.2.2015;

- Fondo credito di cui all'articolo 17, comma 4, del decreto legislativo 102/2004, metodo di calcolo approvato dalla Commissione con regime SA.32469 (2011/N), decisione C(2011) 2929 del 13.05.2011.

Per gli strumenti finanziari: è previsto che siano utilizzati nelle misure 4.1, 4.2 e 6.4, in combinazione o in alternativa ai contributi in conto capitale, per l'erogazione di prestiti o garanzie a condizioni agevolate

L'individuazione degli strumenti finanziari più idonei, la quantificazione della loro versamento del contributo del programma, sono in ogni caso subordinati al completamento della dotazione e l'eventuale valutazione ex ante specifica di cui all'articolo 37, comma 2 del Regolamento (UE)1303/2013, che sarà presentata al Comitato di Sorveglianza e i cui risultati saranno pubblicati entro tre mesi dalla conclusione»

Appalti pubblici

Nel caso di operazioni realizzate da Enti Pubblici, deve essere garantito il rispetto delle norme dell'UE sugli appalti pubblici e in particolare:

- le direttive 2004/18/Ce e 2004/17/CE così come recepite dal diritto nazionale
- le direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE così come recepite dal diritto nazionale
- le direttive 89/665/CEE e 92/3/CEE così come recepite nel diritto nazionale
- i principi generali che disciplinano l'aggiudicazione degli appalti pubblici derivanti dal trattato sul funzionamento dell'Unione Europea.

Per operazioni di soggetti privati, i lavori di importo superiore a un milione di euro ed un contributo superiore al 50 per cento dell'importo dei lavori stessi sono realizzati nel rispetto dell'art. 32, comma 1, lett. d) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii..

Investimenti in infrastrutture

I progetti relativi ad infrastrutture che comportano la realizzazione di opere di ingegneria civile devono essere realizzati, ove possibile, in sinergia con la costruzione di altre infrastrutture (idriche, di trasporto, energetiche, fognarie) alla scopo di ridurre i costi di installazione ai sensi della Direttiva 2014/61/UE recante misure volte a ridurre i costi dell'installazione di reti di comunicazione elettronica ad alta velocità.

Ammissibilità delle operazioni secondo l'ubicazione (art. 70, Regolamento (UE) n. 1303/2013)

La norma generale prevede che le operazioni sostenute dal programma siano ubicate all'interno della Regione Lazio.

Tuttavia possono essere sostenute dall'Autorità di Gestione operazioni che si svolgono al di fuori del territorio della Regione Lazio, ma sempre all'interno dell'Unione Europea, alle seguenti condizioni:

- l'operazione è a vantaggio dell'area del programma;
- l'importo complessivo del FEASR destinato a tali operazioni non supera il 5% del sostegno del FEASR a livello di programma;
- l'operazione è approvata dal Comitato di Sorveglianza;
- l'operazione si realizza in territori nell'ambito dei quali le autorità responsabili del programma di sviluppo rurale del Lazio possono soddisfare gli obblighi relativi alla gestione, al controllo e

all’audit oppure possono stipulare, a tal fine, accordi con le autorità dell’area in cui si svolge l’operazione.

Per le operazioni relative all’assistenza tecnica e alla promozione sono ammissibili spese sostenute fuori dall’Unione europea , purché le operazioni siano a vantaggio dell’area del programma e nelle procedure siano individuate le procedure di gestione e controllo.

Ammissibilità delle spese

In tema di ammissibilità delle spese saranno escluse le spese per acquisto di materiale usato, terreni e fabbricati salvo i casi in cui sia diversamente disposto dalla misura specifica.

Le spese sostenute saranno normalmente rimborsate secondo quanto stabilito dall’articolo 67, comma 1, lettera a), del Regolamento (UE) n.1303/2013.

Vi è tuttavia la possibilità di avvalersi delle opzioni di costo standard di cui all’articolo 67, par. 1, lettere b), c) e d) del reg. UE n. 1303/2013, per talune misure/sottomisure/tipologie di operazione, come nel caso:

- della misura 2, sottomisura 2.1, tipologia di operazione 2.1.1 "*Servizi di consulenza"*, per la quale è stata elaborata, dalla Rete rurale nazionale (RRN), la “Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR”;
- della misura 7, sottomisura 7.3, tipologia di operazione 7.3.1 “*Implementazione della Banda ultra larga nelle aree rurali*”, come previsto nelle linee guida nazionali applicabili agli interventi per la Banda ultra larga da realizzarsi con il cofinanziamento dei Fondi europei;

Negli altri di casi, di applicazione dell'art. 67, comma, 1 lett. a) del reg. cit., sarà in ogni caso posta particolare attenzione ad introdurre ed utilizzare strumenti e metodologie specifiche per la verifica della "ragionevolezza dei costi". Saranno a riguardo preliminarmente predisposti specifici prezziari di riferimento sulla base dei quali saranno effettuate le verifiche per la congruità dei costi relativi ai lavori ed alle opere e, laddove possibile anche alle forniture, elaborati dalla Regione, certificati da un organismo indipendente e costantemente aggiornati.

Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà al confronto tra almeno 3 preventivi ed il controllo prevederà che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) oppure mediante valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato.

Sono considerati ammissibili i **contributi in natura** sotto forma di forniture di opere, beni, servizi, terreni e immobili, per i quali non è stato effettuato alcun pagamento giustificato da fatture o documenti aventi valore probatorio equivalente, nel rispetto dell’art. 69 del Reg. (UE) 1303/2013, fatte salve le specificazioni riportate in ciascuna scheda di misura.

In caso di acquisto di macchine, attrezzature e dotazioni con sostegno in conto capitale è ammissibile il **leasing**. Il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell’utilizzatore; l’aiuto è concesso esclusivamente all’utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall’utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Sono ammissibili le spese relativi agli apporti lavorativi forniti dai dipendenti del beneficiario del contributo.

IVA (articolo 69, paragrafo 3, Regolamento (UE) 1303/2013)

L'IVA non è ammissibile salvo i casi in cui non sia recuperabile ai sensi della normativa nazionale.

Valutazione dell'Impatto Ambientale

Ai sensi dell'art. 45 del Regolamento UE 1305/2013, qualora un investimento rischi di avere effetti negativi sull'ambiente, la decisione circa la sua ammissibilità a beneficiare del sostegno del FEASR è preceduta da una **Valutazione dell'Impatto Ambientale**.Tale valutazione di impatto è effettuata conformemente alla normativa applicabile per il tipo di investimento di cui trattasi.

Si precisa a riguardo che la condizione per il rispetto di detto requisito è assicurata nel momento in cui vengono preliminarmente assunti da parte del soggetto proponente tutti i pareri, permessi, nulla osta e autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale.

Operazioni che generano entrate

Per le operazioni che generano entrate si applicano l'art. 61 e l'art. 65, paragrafo 8, del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Operazioni in materia di energia

Gli investimenti in tema di efficienza energetica potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica stabiliti dall'Allegato 2 del D. Lgs. del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. Non saranno ritenuti ammissibili interventi che per la loro installazione comportano una riduzione della superficie agricola utilizzata.

Nel caso di **investimenti irrigui** deve essere garantita la conformità con quanto previsto dall'art.46 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Spese generali

Nell'ambito delle operazioni che prevedono investimenti materiali e/o immateriali sono ammissibili **spese generali** da computare nel modo seguente:

- per gli investimenti soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici (Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii., D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e ss. mm. e ii.) le spese ammissibili sono quelle relative agli adempimenti, connessi alla realizzazione degli interventi, previsti da tale normativa;
- per gli investimenti non soggetti all'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici sono ammissibili le spese generali, necessarie per la realizzazione degli interventi, nei limiti massimi del 12% della spesa sostenuta ammissibile a beneficiare del finanziamento del FEASR, quali spese necessarie alla progettazione, onorari di professionisti, consulenze, studi di fattibilità, spese notarili,

spese per garanzie fideiussorie e per tenuta di conto correnti dedicati, spese per attività di informazione e pubblicità se stabilite obbligatorie dalla normativa europea.

Stabilità delle operazioni

Ai fini della stabilità e della durata del vincolo di destinazione d'uso delle operazioni ammesse a finanziamento si applica quanto disposto dall'art. 71 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

Governance dell'attuazione delle Misure

Il modello di governance prevede, in linea generale, due livelli di attuazione per le Misure previste:

- un **livello di attuazione regionale** per tutte le Misure e tipologie di intervento
- un **livello di attuazione** locale per l'approccio LEADER.

La fase attuativa prevede una procedura impostata su bandi pubblici, con successivo esame delle proposte pervenute- in base a requisiti di ammissibilità e criteri di selezione — e predisposizione delle graduatorie nel caso in cui gli stanziamenti programmati non consentano il finanziamento di tutti i progetti ritenuti ammissibili. In ogni caso l'ammissibilità al finanziamento di un progetto è subordinata al superamento, laddove previsto e pertinente, del punteggio minimo fissato nella relativa scheda di misura e nelle disposizioni attuative della stessa. In una fase successiva all'ammissibilità, sulla base degli schemi procedurali definiti dall'Autorità di Gestione e relativi alle diverse modalità di accesso alle misure/sottomisure/tipologie di operazione (approccio individuale, investimenti collettivi, approcci di filiera organizzata, gruppi operativi), i progetti collocati in una posizione utile ai fini dell'accesso al contributo e finanziati potranno essere sottoposti ad un ulteriore istruttoria tecnico amministrativa al fine di determinare la spesa massima ammissibile e il relativo contributo.

Sono escluse da queste procedure: gli interventi a regia diretta nel caso in cui il beneficiario sia la Regione stessa o altri per interventi o i progetti di cooperazione per i quali è prevista l'attivazione di una procedura negoziata articolata nelle seguenti fasi: avviso pubblico, istruttoria amministrativa, conferenza di concertazione, stesura degli elenchi dei progetti ammissibili e di quelli finanziabili.

Per quanto riguarda le azioni da mettere in campo per **ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari del PSR** e in particolare delle imprese agricole e forestali, il modello organizzativo farà perno sulla maggiore diffusione delle procedure informatiche e sulla semplificazione della documentazione da produrre al momento della presentazione delle domande di aiuto.

Progetti Agroambientali Integrati (PAI)

Il Progetto Agroambientale Integrato, basato sulla Sottomisura 16.5, prevede l'attivazione sinergica di una o più misure di cui alla Sottomisura 4.4 e alle Misure 10 e 11 da parte di più soggetti finalizzata al miglioramento dell'ambiente e collegata in particolare alle Priorità 4 e 5. Rispetto alla realizzazione di interventi singoli, i PAI, intervenendo su aree omogenee, consentono di concorrere più efficacemente agli obiettivi di tutela ambientale anche facilitando soluzioni atte a superare problematiche di tipo tecnico e gestionale.

I beneficiari e le aree di intervento sono quelli individuati nelle singole misure.

Investimenti collettivi e filiere organizzate

La Regione intende attivare la possibilità di realizzare "investimenti collettivi", esclusivamente nella sottomisura 4.1, da parte di "associazioni di agricoltori", anche attraverso la formazione di reti di impresa.

L' "associazione di agricoltori", beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari debbano essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell' art. 9 del Reg. (IJE) n. 1307/2013.

L'Investimento collettivo" è un investimento per il quale è chiaramente dimostrato un valore aggiunto rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all'associazione di agricoltori.

In ogni caso il beneficiario, coordina, realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento.

L'investimento sarà, in ogni caso, ammissibile al sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun componente del gruppo di agricoltori, si dimostri la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria.

Per l'investimento collettivo come su definito è riconosciuta la maggiorazione del 20% e pertanto il tasso di contribuzione sarà al 60% ed è consentito un massimale di investimento per la sottomisura 4.1. di 5 milioni di euro di costo complessivo.

La "Filiera Organizzata" si realizza mediante l'aggregazione dei soggetti che operano lungo la filiera, i quali realizzano, tramite l'azione di un "soggetto capofila", un progetto organico costituito dall'insieme di interventi attivati attraverso la combinazione delle diverse misure del programma, del quale dovrà essere dimostrato il valore aggiunto e la ricaduta sui singoli partecipanti al progetto. I costi di cooperazione del progetto potranno essere sostenuti con la misura 16 del PSR.

La realizzazione della "filiera organizzata" può prevedere l'attivazione delle seguenti

misure/sottomisure/tipologia di operazioni:

- misura 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni
- misura 4.1.3. "Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi"
- Misura 4.1.4. "Investimenti nelle aziende agricole per

  l'approvvigionamento./utilizzazione di fonti energia rinnovabile, sottoprodotti e materiali di scarto e residui e materie grezze non alimentari.

- Misura 4.2.1 "Investimenti nelle imprese agroalimentari" ;

- Misura 4.2.2. "Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica";
- Misura 4.2.3. "Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approvvigionamento di energia da fonti rinnovabili"
- Misura 3 "Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari"

- Misura 9 "Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori"

- Misura 1 "Formazione"

- Misura 16 e in particolare sottomisura 16.10 "Supporto alla cooperazione per Progetti della Filiera Organizzata".

La filiera organizzata deve attivare almeno un'operazione a valere sulla sottomisura 4.1 e una sulla sottomisura 4.2, che pertanto sono definite come sottomisure obbligatorie della "filiera organizzata".

I soggetti che aderiscono alla filiera organizzata e che realizzano le operazioni finanziate nell'ambito della stessa devono essere in possesso dei requisiti di accesso e soddisfare le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti nelle singole schede di misura del Programma. L' accordo, sottoscritto tra i partecipanti alla filiera organizzata, dovrà prevedere anche l'impegno/delega a favore del "soggetto capofila", al quale sarà conferito l'incarico dell'elaborazione e presentazione del progetto di filiera e il coordinamento e l'organizzazione della fase realizzativa.

Gli agricoltori che partecipano al progetto di filiera si impegnano a conferire al/ai soggetto/i che operano la trasformazione/commercializzazione dei prodotti agricoli, essi stessi beneficiari della "filiera organizzata", almeno la prevalenza delle produzioni ottenute in azienda relativamente al comparto oggetto di investimento.

Il soggetto capofila, in possesso di adeguate capacità gestionali e organizzative, dovrà avere propria personalità giuridica e dovrà essere un soggetto giuridico associativo rappresentativo degli agricoltori o delle imprese di trasformazione e commercializzazione (organizzazioni di produttori riconosciute, consorzi e cooperative).

Il progetto di filiera dovrà essere coerente con i fabbisogni di intervento individuati nel programma. Il progetto può avere anche valenza interregionale, fermo restando che saranno a carico del PSR Lazio solo le operazione riconducibili al territorio regionale.

I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata o progetti collettivi devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.

I beneficiari sono quelli previsti nelle rispettive misure.

Progetto Pubblico Integrato (PPI)

Una importante forma di progettazione integrata che si vuole attuare è quella relativa al "Progetto Pubblico Integrato (PPI)" che prevede, quale soggetto beneficiario e realizzatore dell'investimento un ente pubblico territoriale.

Il PPI prevede la possibilità di poter combinare, con un approccio integrato e nell'ambito di un progetto unico, le diverse opportunità di intervento previste per i soggetti pubblici. La procedura del PPI consentirà di attivare strategie di sviluppo locale in tutti quei territori non coperti dall' approccio Leader.

ASPETTI PROCEDURALI CONNESSI ALL'IMPIEGO DELLE RISORSE AGGIUNTIVE DERIVANTI DAL CONTRIBUTO DI SOLIDARIETA' PER IL SISMA DEL CENTRO ITALIA DEL 24 AGOSTO 2016 E SUCCESSIVI EVENTI SISMICI

Al fine di indirizzare le risorse sui territori colpiti dal sisma del 24 agosto 2016 e successivi eventi sismici si procederà tramite diversi approcci, o prevedendo una riserva addizionale di risorse a copertura di tali zone nell’ambito di Bandi pubblici di portata regionale, oppure tramite bandi esclusivamente destinati alle

suddette zone. In ogni caso, le nuove risorse saranno destinate esclusivamente alle aree colpite dal terremoto indipendentemente dalle modalità di allocazione.

	A	B	C	D	Totale
A	17	0	0	0	17
B	0	18	20	0	38
C	0	0	207	7	214
D	0	0	14	95	109
Totale	17	18	241	102	378

Zonizzazione nuova proposta

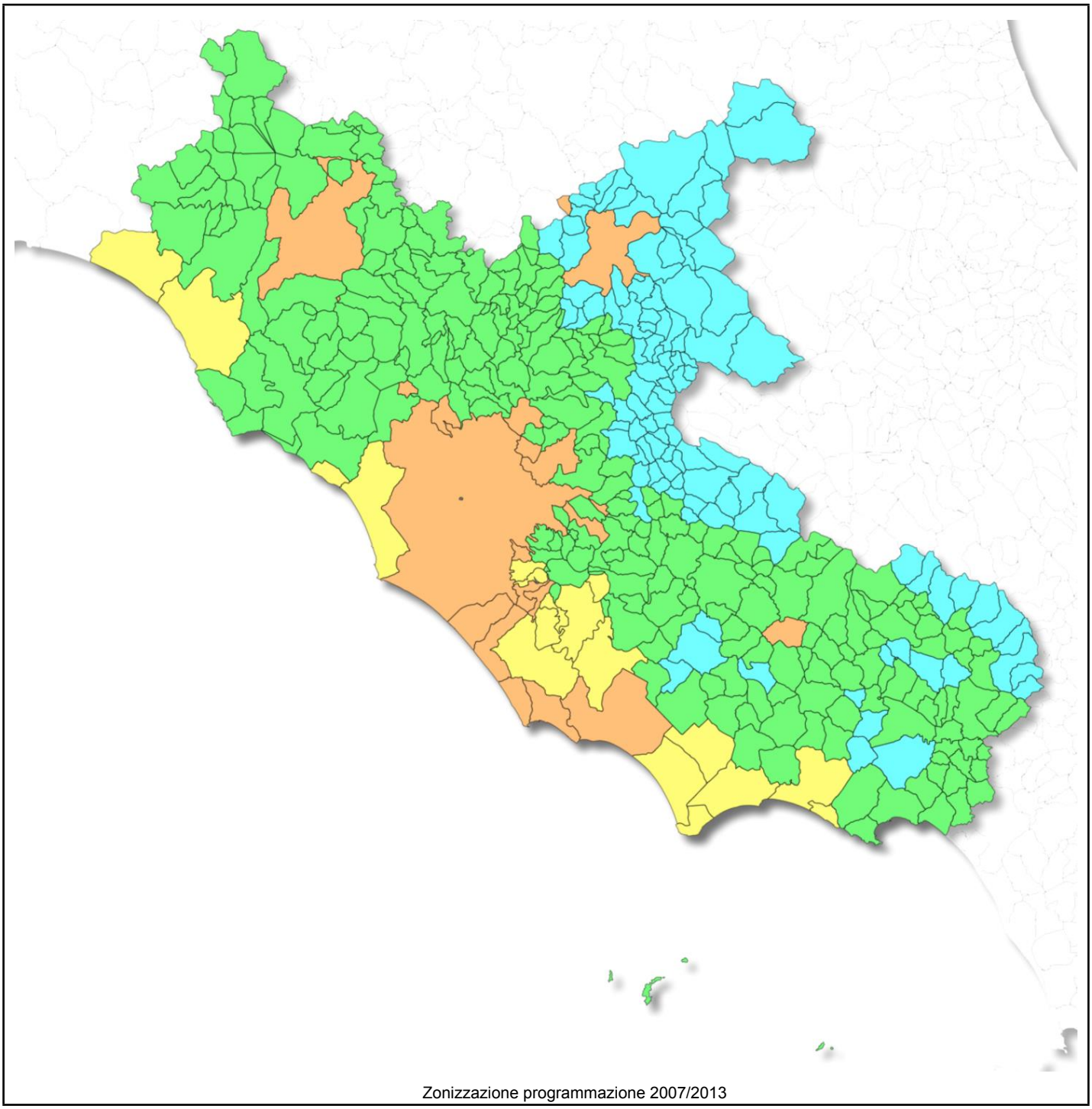

Zonizzazione programmazione 2007/2013

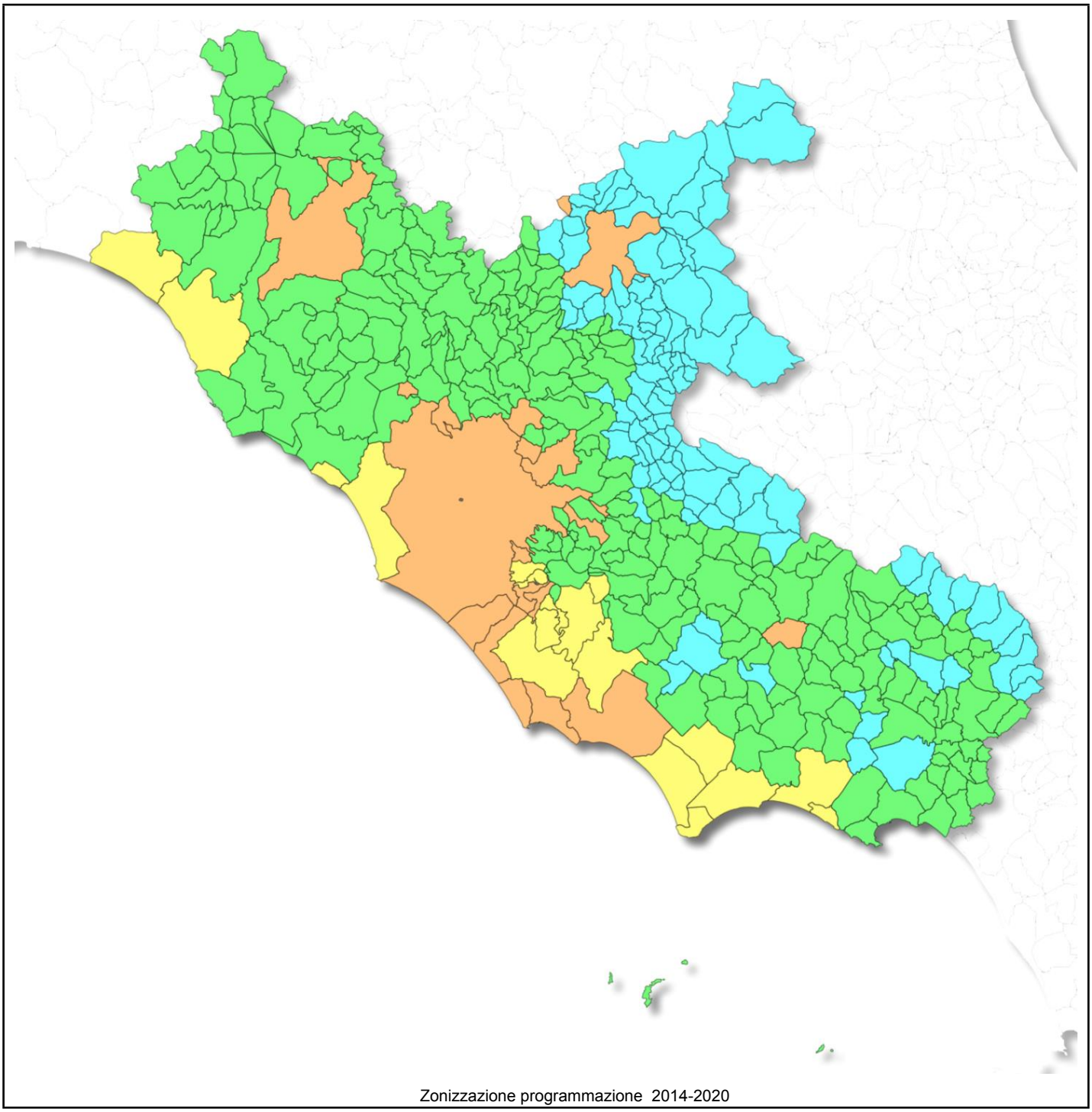

Zonizzazione programmazione 2014-2020

Comune	Provincia	Zonizzazione PSR 2014-2020	Ambiti territoriali
Frosinone	Frosinone	A	Poli urbani
Latina	Latina	A	Poli urbani
Rieti	Rieti	A	Poli urbani
Albano Laziale	Roma	A	Poli urbani
Anzio	Roma	A	Poli urbani
Ardea	Roma	A	Poli urbani
Ariccia	Roma	A	Poli urbani
Ciampino	Roma	A	Poli urbani
Fonte Nuova	Roma	A	Poli urbani
Formello	Roma	A	Poli urbani
Guidonia Montecelio	Roma	A	Poli urbani
Monterotondo	Roma	A	Poli urbani
Nettuno	Roma	A	Poli urbani
Pomezia	Roma	A	Poli urbani
Roma	Roma	A	Poli urbani
Zagarolo	Roma	A	Poli urbani
Viterbo	Viterbo	A	Poli urbani
Aprilia	Latina	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Cisterna di Latina	Latina	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Fondi	Latina	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Pontinia	Latina	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Sabaudia	Latina	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
San Felice Circeo	Latina	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Sperlonga	Latina	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Terracina	Latina	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Castel Gandolfo	Roma	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Fiumicino	Roma	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Genzano di Roma	Roma	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Ladispoli	Roma	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata

Zonizzazione - elenco Comuni 1

Lanuvio	Roma	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Lariano	Roma	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Marino	Roma	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Velletri	Roma	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Montalto di Castro	Viterbo	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Tarquinia	Viterbo	B	Aree rurali ad agricoltura intensiva specializzata
Acuto	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Alatri	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Amaseno	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Anagni	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Aquino	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Arce	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Arnara	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Arpino	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Atina	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Ausonia	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Belmonte Castello	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Boville Ernica	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Broccostella	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Casalattico	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Casalvieri	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Cassino	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Castelliri	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Castelnuovo Parano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Castro dei Volsci	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Castrocielo	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Ceccano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Ceprano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Cervaro	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Colfelice	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Collepardo	Frosinone	C	Aree rurali intermedie

Zonizzazione - elenco Comuni 2

Coreno Ausonio	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Ferentino	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Fiuggi	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Fontana Liri	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Fontechiari	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Fumone	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Gallinaro	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Isola del Liri	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Monte San Giovanni Campano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Morolo	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Paliano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Pastena	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Patrica	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Piedimonte San Germano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Piglio	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Pignataro Interamna	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Pofi	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Pontecorvo	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Posta Fibreno	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Ripi	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Roccasecca	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
San Giorgio a Liri	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
San Giovanni Incarico	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
San Vittore del Lazio	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Sant'Ambrogio sul Garigliano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Sant'Andrea del Garigliano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Sant'Apollinare	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Sant'Elia Fiumerapido	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Serrone	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Sgurgola	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Sora	Frosinone	C	Aree rurali intermedie

Zonizzazione - elenco Comuni 3

Strangolagalli	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Supino	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Torre Cajetani	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Torrice	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Trivigliano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Vallecorsa	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Vallemaio	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Veroli	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Vicalvi	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Vico nel Lazio	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Villa Latina	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Villa Santa Lucia	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Villa Santo Stefano	Frosinone	C	Aree rurali intermedie
Castelforte	Latina	C	Aree rurali intermedie
Cori	Latina	C	Aree rurali intermedie
Formia	Latina	C	Aree rurali intermedie
Gaeta	Latina	C	Aree rurali intermedie
Itri	Latina	C	Aree rurali intermedie
Lenola	Latina	C	Aree rurali intermedie
Maenza	Latina	C	Aree rurali intermedie
Minturno	Latina	C	Aree rurali intermedie
Monte San Biagio	Latina	C	Aree rurali intermedie
Norma	Latina	C	Aree rurali intermedie
Ponza	Latina	C	Aree rurali intermedie
Priverno	Latina	C	Aree rurali intermedie
Prossedi	Latina	C	Aree rurali intermedie
Rocca Massima	Latina	C	Aree rurali intermedie
Roccagorga	Latina	C	Aree rurali intermedie
Roccasecca dei Volsci	Latina	C	Aree rurali intermedie
Sermoneta	Latina	C	Aree rurali intermedie
Sezze	Latina	C	Aree rurali intermedie

Zonizzazione - elenco Comuni 4

Sonnino	Latina	C	Aree rurali intermedie
Spigno Saturnia	Latina	C	Aree rurali intermedie
Ventotene	Latina	C	Aree rurali intermedie
Cantalupo in Sabina	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Casaprota	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Casperia	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Castelnuovo di Farfa	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Collevecchio	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Configni	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Fara in Sabina	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Forano	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Frasso Sabino	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Magliano Sabina	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Montasola	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Montebuono	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Monteleone Sabino	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Montopoli di Sabina	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Poggio Catino	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Poggio Mirteto	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Poggio Moiano	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Poggio Nativo	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Poggio San Lorenzo	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Roccantica	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Scandriglia	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Selci	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Stimigliano	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Tarano	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Toffia	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Torri in Sabina	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Vacone	Rieti	C	Aree rurali intermedie
Sant'Oreste	Roma	C	Aree rurali intermedie

Zonizzazione - elenco Comuni 5

Allumiere	Roma	C	Aree rurali intermedie
Anguillara Sabazia	Roma	C	Aree rurali intermedie
Artena	Roma	C	Aree rurali intermedie
Bellegra	Roma	C	Aree rurali intermedie
Bracciano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Campagnano di Roma	Roma	C	Aree rurali intermedie
Canale Monterano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Capena	Roma	C	Aree rurali intermedie
Casape	Roma	C	Aree rurali intermedie
Castel Madama	Roma	C	Aree rurali intermedie
Castel San Pietro Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Castelnuovo di Porto	Roma	C	Aree rurali intermedie
Cave	Roma	C	Aree rurali intermedie
Cerveteri	Roma	C	Aree rurali intermedie
Civitavecchia	Roma	C	Aree rurali intermedie
Civitella San Paolo	Roma	C	Aree rurali intermedie
Colleferro	Roma	C	Aree rurali intermedie
Colonna	Roma	C	Aree rurali intermedie
Fiano Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Filacciano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Frascati	Roma	C	Aree rurali intermedie
Gallicano nel Lazio	Roma	C	Aree rurali intermedie
Gavignano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Genazzano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Grottaferrata	Roma	C	Aree rurali intermedie
Labico	Roma	C	Aree rurali intermedie
Magliano Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Manziana	Roma	C	Aree rurali intermedie
Marcellina	Roma	C	Aree rurali intermedie
Mazzano Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Mentana	Roma	C	Aree rurali intermedie

Zonizzazione - elenco Comuni 6

Monte Compatri	Roma	C	Aree rurali intermedie
Monte Porzio Catone	Roma	C	Aree rurali intermedie
Montelanico	Roma	C	Aree rurali intermedie
Montelibretti	Roma	C	Aree rurali intermedie
Montorio Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Moricone	Roma	C	Aree rurali intermedie
Morlupo	Roma	C	Aree rurali intermedie
Nazzano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Nemi	Roma	C	Aree rurali intermedie
Nerola	Roma	C	Aree rurali intermedie
Olevano Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Palestrina	Roma	C	Aree rurali intermedie
Palombara Sabina	Roma	C	Aree rurali intermedie
Pisoniano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Poli	Roma	C	Aree rurali intermedie
Ponzano Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Riano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Rignano Flaminio	Roma	C	Aree rurali intermedie
Rocca di Cave	Roma	C	Aree rurali intermedie
Rocca di Papa	Roma	C	Aree rurali intermedie
Rocca Priora	Roma	C	Aree rurali intermedie
Sacrofano	Roma	C	Aree rurali intermedie
San Cesareo	Roma	C	Aree rurali intermedie
San Gregorio da Sassola	Roma	C	Aree rurali intermedie
San Polo dei Cavalieri	Roma	C	Aree rurali intermedie
San Vito Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Santa Marinella	Roma	C	Aree rurali intermedie
Santi Cosma e Damiano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Sant'Angelo Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Segni	Roma	C	Aree rurali intermedie
Tivoli	Roma	C	Aree rurali intermedie

Zonizzazione - elenco Comuni 7

Tolfa	Roma	C	Aree rurali intermedie
Torrita Tiberina	Roma	C	Aree rurali intermedie
Trevignano Romano	Roma	C	Aree rurali intermedie
Valmontone	Roma	C	Aree rurali intermedie
Acquapendente	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Arlena di Castro	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Bagnoregio	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Barbarano Romano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Bassano in Teverina	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Bassano Romano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Blera	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Bolsena	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Bomarzo	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Calcata	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Canepina	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Canino	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Capodimonte	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Capranica	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Caprarola	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Carbognano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Castel Sant'Elia	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Castiglione in Teverina	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Celleno	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Cellere	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Civita Castellana	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Civitella d'Agliano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Corchiano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Fabrica di Roma	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Faleria	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Farnese	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Gallese	Viterbo	C	Aree rurali intermedie

Zonizzazione - elenco Comuni 8

Gradoli	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Graffignano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Grotte di Castro	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Ischia di Castro	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Latera	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Lubriano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Marta	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Monte Romano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Montefiascone	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Monterosi	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Nepi	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Onano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Oriolo Romano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Orte	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Piansano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Proceno	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Ronciglione	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
San Lorenzo Nuovo	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Soriano nel Cimino	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Sutri	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Tessennano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Tuscania	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Valentano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Vallerano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Vasanello	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Vejano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Vetralla	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Vignanello	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Villa San Giovanni in Tuscia	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Vitorchiano	Viterbo	C	Aree rurali intermedie
Acquafondata	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Zonizzazione - elenco Comuni 9

Alvito	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Campoli Appennino	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Colle San Magno	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Esperia	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Falvaterra	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Filettino	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Giuliano di Roma	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Guarcino	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pescosolido	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Picinisco	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pico	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Rocca d'Arce	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Santopadre	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
San Biagio Saracinisco	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
San Donato Val di Comino	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Settefrati	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Terelle	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Trevi nel Lazio	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Vallerotonda	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Viticuso	Frosinone	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Bassiano	Latina	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Campodimele	Latina	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Accumuli	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Amatrice	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Antrodoco	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Ascrea	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Belmonte in Sabina	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Borbona	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Borgo Velino	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Borgorose	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Cantalice	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Zonizzazione - elenco Comuni 10

Castel di Tora	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Castel Sant'Angelo	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Cittaducale	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Cittareale	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Collalto Sabino	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Colle di Tora	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Collegiove	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Colli sul Velino	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Concerviano	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Contigliano	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Cottanello	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Fiamignano	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Greccio	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Labro	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Leonessa	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Longone Sabino	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Marcetelli	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Micigliano	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Mompeo	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Montenero Sabino	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Monte San Giovanni in Sabina	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Morro Reatino	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Nespolo	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Orvinio	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Paganico Sabino	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pescorocchiano	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Petrella Salto	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Poggio Bustone	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Posta	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Pozzaglia Sabina	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Rivodutri	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Zonizzazione - elenco Comuni 11

Rocca Sinibalda	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Salisano	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Torricella in Sabina	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Turania	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Varco Sabino	Rieti	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Affile	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Agosta	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Anticoli Corrado	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Arcinazzo Romano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Arsoli	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Camerata Nuova	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Canterano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Capranica Prenestina	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Carpineto Romano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Cerreto Laziale	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Cervara di Roma	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Ciciliano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Cineto Romano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Gerano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Gorga	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Jenne	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Licenza	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Mandela	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Marano Equo	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Monteflavio	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Percile	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Riofreddo	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Rocca Canterano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Rocca Santo Stefano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Roccagiovine	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Roiate	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Zonizzazione - elenco Comuni 12

Roviano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Sambuci	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Saracinesco	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Subiaco	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Vallepietra	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Vallinfreda	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Vicovaro	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo
Vivaro Romano	Roma	D	Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo

Zonizzazione - elenco Comuni 13

8.2. Descrizione per misura

8.2.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

8.2.1.1. Base giuridica

- Articolo 14 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e Articolo 67 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014.
- Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014.

8.2.1.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'evoluzione e la specializzazione dell'agricoltura e della silvicoltura, nonché le particolari sfide che si pongono alle microimprese e alle piccole e medie imprese (PMI) nelle zone rurali, richiedono un livello adeguato di formazione tecnico-economica e migliori possibilità di fruizione e di scambio delle conoscenze

e delle informazioni, anche tramite la diffusione delle migliori prassi di produzione agricole e silvicole. Le conoscenze e le informazioni acquisite dovrebbero permettere ad agricoltori e silvicoltori, operatori agroalimentari, gestori del territorio e PMI rurali di migliorare, in particolare, la loro competitività, l'uso efficiente delle risorse e le prestazioni ambientali, contribuendo nel contempo a rendere sostenibile l'economia rurale ed al raggiungimento quindi dei tre obiettivi trasversali del sostegno allo sviluppo rurale: innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici. Il trasferimento delle conoscenze e le azioni di informazione assumono diversi profili come corsi di formazione tradizionali, workshops, azioni dimostrative e azioni di informazione. La diversificazione degli strumenti adottati, così come i contenuti degli stessi, consentono di adattare l'azione formativa ed informativa a diversi contesti economici e rurali e far fronte alle esigenze individuate dall'analisi del contesto, contribuendo in maniera trasversale a coadiuvare gli interventi programmati nell'ambito delle altre priorità dello sviluppo rurale. Particolare attenzione sarà posta nel finalizzare le attività di formazione ed informazione al trasferimento dell'innovazione in agricoltura e a rinsaldare i nessi tra agricoltura e ricerca. Sarà inoltre data adeguata attenzione ai temi specificamente legati all'attività imprenditoriale, quali il marketing, la normativa e le tecnologie per l'informazione e la comunicazione (TIC). L'approccio di natura globale e non settoriale che contraddistingue la programmazione rurale per il periodo 2014 - 2020, ed in particolare il ruolo assegnato alle attività di formazione ed informazione, può essere ulteriormente ampliato o meglio amplificato, tenendo conto degli obiettivi e degli interventi individuati da altri strumenti normativi Comunitari che concorrono direttamente ed indirettamente al raggiungimento degli obiettivi dello sviluppo rurale di cui al Reg. (UE) 1305/2013. In particolare si rimanda alla Direttiva 2009/128/CE che assegna agli Stati Membri il compito di garantire l'implementazione delle politiche ed azioni volte alla riduzione dei rischi e degli impatti sulla salute umana, sull'ambiente e sulla biodiversità, derivanti dall'impiego di prodotti fitosanitari.
Nell'armonizzare quindi obiettivi e strumenti d'intervento, l'azione formativa ed informativa sostenuta dalla presente misura, assume un ruolo ed una importanza strategica per il settore agricolo, alimentare e forestale, le zone rurali e più in generale per l'intera collettività. In quest'ottica si vuole generare una sinergia tra i diversi strumenti normativi e attuativi della PAC. Nel contesto della strategia di programmazione quindi, le azioni di trasferimento di conoscenze e di informazione rappresentano una misura orizzontale e, pertanto, rilevante per tutte le Focus Area delle sei priorità previste dal Regolamento. La presente Misura contribuisce in modo diretto al raggiungimento degli obiettivi della **Priorità 1** e della **Focus Area 1c** e fornisce un contributo positivo agli obiettivi trasversali quali ambiente, clima e innovazione.

I fabbisogni associati sono: F2 *"Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende";* F5 "*Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale",* F6 *"Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale".* La misura risulta programmata per il contribuire anche agli obiettivi specifici delle **Focus Area 2a, 2b, 3a, 3b, 4a, 4b, 4c, 5b, 5c, 5e**.

Demarcazione con gli interventi finanziati nell'ambito della misura 2 (consulenza e formazione/aggiornamento dei consulenti): La Misura mira a fornire informazione e formazione riguardo a tutte le tematiche di cui necessitano le persone che lavorano nel settore agricolo, agroalimentare e forestale e nelle PMI situate in zone rurali per migliorare il rendimento della loro azienda. L'obiettivo è quello di raggiungere il maggior numero di persone per trasmettere loro nuove informazioni e migliorare le loro abilità attraverso la formazione. E' un servizio volto a mantenere regolarmente informati i destinatari, aggiornandoli sui risultati delle ricerche condotte nelle aree d'interesse e formandoli sui nuovi strumenti che possono essere utili a sviluppare il loro lavoro.

Elenco delle sottomisure:

Codice	Denominazione
1.1.	Formazione professionale ed acquisizione di competenze
1.2.	Attività dimostrative e azioni di informazione

Si riporta di seguito la tabella valida per tutte le relative misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Cod.	MISURE/ SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONE PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA
1.1.1	Supporto per azioni di formazione e acquisizione di competenze	F.5 Garantirel'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale F.6 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale	1 C	2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5B 5C 5E
1.2.1	Supporto per attività dimostrative/ azioni di informazione	F. 2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende	1 C	2A 3A 4A 4B 4C

8.2.1.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.1.3.1. 1.1.1 Formazione e acquisizione di competenze

Sottomisura:

- 1.1 - sostegno ad azioni di formazione professionale e acquisizione di competenze

8.2.1.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione prevede il sostegno di iniziative di formazione ed acquisizione di competenze a favore degli addetti del settore agricolo, alimentare e forestale e dei gestori del territorio e di altri operatori economici

che siano PMI operanti nelle aree rurali.

Le azioni di formazione ed acquisizione di competenze dovranno garantire ai destinatari dell'intervento adeguate conoscenze tecniche e professionali per migliorare la competitività e l'efficienza dell'impresa, la gestione sostenibile delle risorse naturali, l'utilizzo di tecniche e pratiche aziendali a minor impatto ambientale ed ecocompatibili, per ottimizzare i processi produttivi aziendali e contestualmente migliorare la qualità delle produzioni, per preservare l'ambiente e la salute dei consumatori. Le tematiche trattate nei progetti formativi dovranno prevedere particolari focus riguardo l'innovazione, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici.

Nell'ambito di questa sottomisura le azioni di formazione e di acquisizione di competenze finanziabili riguardano corsi di formazione di natura collettiva e su tematiche inerenti alle F.A. richiamate nella strategia di programma.

Le azioni formative possono essere svolte in aula, in campo e a distanza (*e-learning*)".

Destinatari: Addetti del settore agricolo, alimentare e forestale e dei gestori del territorio e di altri operatori economici che siano PMI operanti nelle aree rurali.

Sinergie saranno infine realizzate con le attività svolte nell'ambito del POR FSE.

8.2.1.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

Il sostegno consta in un rimborso dei costi ammissibili sostenuti dal fornitore del servizio (beneficiario del sostegno) per far partecipare alle attività di formazione e di trasferimento della conoscenza gli imprenditori e i dipendenti (destinatari finali) di imprese agricole, forestali, gestori del territorio e PMI del territorio rurale.

8.2.1.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo. Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella Regione Lazio" di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007 ed eventuali ss.mm.ii. Direttiva UE 2009/128/CE.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale.

Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli

appalti pubblici.

8.2.1.3.1.4. Beneficiari

Soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della legislazione comunitaria e nazionale in materia di concorrenza.

Se il beneficiario è la Regione Lazio l'attività formativa viene svolta dalla stessa attraverso propri enti strumentali o, in alternativa, applicando la procedura di affidamento "in-house", nel rispetto delle seguenti condizioni:

- preventiva valutazione dell'economicità dell'affidamento "in-house";
- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze ed informazioni.

8.2.1.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura e ammortamenti".

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo;
- affitto di aule;
- noleggio, ivi incluso il leasing, di macchine di attrezzature;
- acquisto di materiale didattico;
- produzione di supporti didattici e di materiale di informazione sui corsi;
- costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
- spese relative alla realizzazione dei corsi
- spese generali come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1. "Descrizione generale delle misure" fino ad un massimo del 12% dell'investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi.

Le visite didattiche dovranno obbligatoriamente essere parte integrante dell'attività formativa.

Non sono ammissibili, nel caso del leasing, gli altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali

il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi**.**

8.2.1.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area.

I progetti devono essere proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

I beneficiari, al momento della concessione dell'aiuto, devono essere in possesso del requisito dell'accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi della Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento. Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e la richiesta di accreditamento può essere presentata in un qualsiasi momento: non è preclusa la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale.

La Regione Lazio ha disposto e definito, con propri atti gli standard minimi di qualità, comuni a livello nazionale, nel sistema di orientamento e formazione professionale, con garanzie preventive sulle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati. I soggetti devono rispondere ai seguenti Criteri di Accreditamento:

- affidabilità economica e finanziaria;
- capacità gestionali e risorse professionali;
- adeguate risorse logistiche strumentali alla realizzazione di servizi di formazione;
- i docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto formativo. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisita dall'organismo di formazione e tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

8.2.1.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno definiti in relazione agli obiettivi specifici della focus area di riferimento. Nella selezione dei progetti saranno comunque valutate, la rispondenza agli obiettivi definiti nell'avviso, le soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei progetti (min/max anche in funzione del rispetto dell'obiettivo 2018), l'affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curriculum del personale utilizzato. Priorità saranno attribuite anche agli Organismi di

formazione che cooperano con i Gruppi Operativi dei PEI

In fase attuativa della programmazione potranno essere attribuite forti priorità ai progetti formativi rivolti:

- ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta in azienda;
- agli agricoltori attivi che aderiscono alle misure 10 e 11 del presente programma, introducendo o mantenendo in azienda operazioni agro-climatico-ambientali o il metodo di produzione biologica;
- agli agricoltori che aderiscono alla misura 3 per la prima partecipazione a sistemi di qualità riconosciuti.
- agli agricoltori che aderiscono alla misura 14 "benessere animale"

Inoltre sarà data priorità ai progetti formativi che garantiscono una attività dimostrativa sul campo.

8.2.1.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute.

8.2.1.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti (DAS 2014 PF 6755).

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 12 – Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura

I. Rischi di scarsa adesione ai corsi o abbandono delle attività in corso d'opera da parte dei destinatari della formazione.

II. Rischi di presentazione di progetti non perfettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione.

III. Rischi legati alla difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

8.2.1.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività.

APC 4 - Azione preventiva: Introdotto l'utilizzo di supporti informatici per la comunicazione tempestiva del calendario/variazioni dei corsi e seminari. Progressiva estensione della modalità di comunicazione con i beneficiari tramite posta elettronica certificata e utilizzo di ulteriori supporti informatici per la comunicazione tempestiva del calendario/variazioni dei corsi e seminari.

CP 8 - Modifica degli impegni assunti in termini di possesso dei requisiti professionali per svolgere l'attività di docenza e tutoraggio per le iniziative nel campo della formazione e dell'informazione.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni.

Obbligo per i richiedenti dell'accreditamento per attività formative presso Regione Lazio.

Predisposizione di linee guida e check list sulla ragionevolezza degli impegni assunti e ammissibilità delle varianti alle commissioni istruttorie ed ai responsabili di misura.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 12- Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Tempi lunghi del procedimento amministrativo dovuti al ritardo nel rilascio di documentazione ritenuta essenziale per l'ammissibilità.

APC 5 - Introduzione di alcuni elementi di semplificazione, facilitati anche dalla normativa nazionale nel frattempo intervenuta (in particolare, D.L. n. 69/2013 cd. "Decreto del fare"). Sono ricomprese: procedure informatizzate per l'acquisizione delle informazioni direttamente dall'Ente preposto al rilascio; procedure per l'attuazione, in raccordo con l'OP, di compensazioni in caso di debito del beneficiario verso l'ente previdenziale.

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

verificare e valutare il grado di soddisfacimento dei destinatari finali mediante compilazione di appositi questionari;

verifiche in loco a campione durante lo svolgimento della formazione;

apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfacimento, eventuali modifiche al Piano formativo.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari;

Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta

APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici di AGEA con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni

Effetti attesi/Note: Tempestività ed efficacia delle comunicazioni con i soggetti attuatori dei servizi.

fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;

il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di pagamento segnalando, con appositi avvisi.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

   Intensificazione dei controlli in loco ed in itinere (senza preavviso) per la verifica del corretto svolgimento delle attività, della coerenza delle iniziative formative, della presenza dei destinatari alle stesse.

8.2.1.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La Determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o

ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe, qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa o non sia possibile un'indagine di mercato *ad hoc*.

8.2.1.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'operazione non prevede scambi interaziendali e visite di breve durata.

8.2.1.3.2. 1.2.1 Attività dimostrative/ azioni di informazione

Sottomisura:

- 1.2 - Sostegno ad attività dimostrative e azioni di informazione

8.2.1.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è finalizzata ad illustrare, informare e sensibilizzare gli addetti al settore agricolo, agroalimentare e forestale, operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio, in merito all'impiego di metodi di produzione ed ai vantaggi e benefici conseguenti, volti a migliorare la sostenibilità ambientale, la competitività, l'efficienza delle risorse, le prestazioni ambientali delle aziende agricole e forestali. Nell'ambito di questa sottomisura è previsto il sostegno ad azioni di trasferimento di conoscenze ed acquisizione di competenze diverse dai tradizionali corsi di formazione anche al fine di incrementare la partecipazione dei destinatari tramite un coinvolgimento più diretto, immediato e circostanziato.

Nell'ambito di questa sottomisura saranno finanziate attività dimostrative ed informative.

Attività dimostrative: sessioni pratiche svolte in un'azienda/area agricola o forestale, presso strutture di centri di ricerca o università, centri dimostrativi pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma, con particolare riguardo alla divulgazione di innovazione (utilizzo di nuovi macchinari , metodi di protezione delle coltura a basso impatto ambientale, particolari tecniche di produzione). Le iniziative possono prevedere esercitazioni e prove pratiche per aumentare le abilità dei destinatari dell'azione formativa, per verificare la fattibilità e la validità tecnico-economica delle innovazione proposte.

Le attività dimostrative possono essere articolate in più interventi la cui durata non può essere superiore alle 50 ore o in singole iniziative di durata non inferiore alle 5 ore.

Azioni di informazione: attività per diffondere ed aggiornare gli addetti al settore agricolo, agroalimentare e forestale, gli operatori economici che siano PMI in zone rurali, i gestori del territorio tra cui i tecnici pubblici e privati, su tematiche inerenti alle focus area richiamate nella strategia di programma. Le attività di informazione finanziabili sono: incontri di aggiornamento ad elevata qualificazione, workshop, convegni, produzione di materiale informativo (newsletter, bollettini, schede informative, pubblicazioni specialistiche, audiovisivi), campagne informative a mezzo stampa o mezzi di comunicazione digitale. I materiali di supporto e le azioni di informazione non possono contenere riferimenti a marchi aziendali, produttori o promuovere prodotti specifici.

Gli interventi possono essere attivati, in funzione sinergica, nell'ambito della progettazione integrata e di progetti finalizzati allo sviluppo della cooperazione di cui alla misura 16.

Destinatari: persone fisiche che operano, anche in qualità di dipendenti, nel settore agricolo (compresi coadiuvanti e membri della famiglia agricola), forestale, agroalimentare, nella gestione del territorio tra cui tecnici pubblici e privati ed altri attori economici le cui imprese di riferimento rientrano nel campo delle piccole e medie imprese aventi sede legale e operativa nelle zone rurali come individuate nel documento di programmazione dello sviluppo rurale della Regione Lazio.

Le PMI che operano nelle zone rurali per poter essere destinatarie delle suddette iniziative, devono essere

conformi ai criteri di definizione di PMI stabiliti dalla UE, cosi come indicati nel Decreto ministeriale del 18 aprile 2005.

8.2.1.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.1.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013. Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella regione Lazio" di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007. Direttiva 2009/128/CE.

Reg. (UE) n. 1304/2013 relativo al Fondo Sociale Europeo.

Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE.

Direttiva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014, sugli appalti pubblici e che abroga la direttiva 2004/18/CE una volta recepita a livello nazionale.

Direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE come modificate con Direttiva 2007/66/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, dell' 11 dicembre 2007, che modifica le direttive 89/665/CEE e 92/13/CEE del Consiglio per quanto riguarda il miglioramento dell'efficacia delle procedure di ricorso in materia d'aggiudicazione degli appalti pubblici.

8.2.1.3.2.4. Beneficiari

Per le Attività dimostrative: soggetti pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

Per le Azioni di informazione:

- Soggetti pubblici o privati che statutariamente perseguono attività di divulgazione ed informazione e attività dimostrative in ambito agricolo e forestale;
- Istituti universitari ed altri enti di ricerca pubblici e privati;
- Enti gestori dei siti Natura 2000.

I beneficiari saranno selezionati attraverso procedure ad evidenza pubblica nel rispetto della legislazione Comunitaria e Nazionale in materia di concorrenza.

Se il beneficiario è la Regione Lazio l'attività formativa/dimostrativa viene svolta dalla stessa attraverso propri enti strumentali o, in alternativa, applicando la procedura di affidamento "in-house", nel rispetto delle

seguenti condizioni:

- preventiva valutazione dell'economicità dell'affidamento "in-house";
- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze ed informazioni.

8.2.1.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1 lettera b) e d) del Regolamento (UE) n.1303/2013. Ove non sia possibile, l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito comma a) del sopra citato articolo "rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati unitamente, se del caso, a contributi in natura ammortamenti".

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale docente e non docente impegnato nel progetto dimostrativo/ informativo;
- affitto dei siti in cui si svolge l'attività dimostrativa o informativa;
- noleggio di attrezzature;
- acquisto di materiale didattico;
- produzione di supporti didattici ed informativi (pubblicazioni, siti internet, audiovisivi, pagine web, newsletter);
- realizzazione di campagne informative attraverso mass media;
- costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
- spese relative alla realizzazione dei corsi
- spese generali, come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1. "Descrizione generale delle misure" fino ad un massimo del 12% dell'investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi – informativi.

Nel caso di progetti dimostrativi, il sostegno può coprire anche determinati costi di investimento in conformità a quanto previsto dall'art.45 del Reg. (UE) n. 1305/2013. Le spese di acquisto o leasing di nuovi macchinario attrezzature sono ammissibili, mentre i costi connessi al contratto di leasing quali margini del concedente, costi di rifinanziamento interessi, spese generali del locatore e spese di assicurazione non sono ammissibili.

8.2.1.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto formativo che preveda le operazioni finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area.

I progetti devono essere proposti e realizzati da soggetti pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, nel settore forestale e agroalimentare.

I beneficiari, al momento della concessione dell'aiuto, devono essere in possesso del requisito dell'accreditamento rilasciato dalla Regione Lazio ai sensi della Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento. Il processo di accreditamento è aperto a tutti i potenziali beneficiari della sottomisura e la richiesta di accreditamento può essere presentata in un qualsiasi momento,: non è preclusa la possibilità di presentare domande di aiuto a organismi di formazione con sede legale fuori del territorio regionale.

La Regione Lazio ha disposto e definito, con propri atti gli standard minimi di qualità, comuni a livello nazionale, nel sistema di orientamento e formazione professionale, con garanzie preventive sulle capacità tecniche ed organizzative dei soggetti accreditati, sinteticamente i soggetti devono rispondere ai seguenti Criteri di Accreditamento:

- affidabilità economica e finanziaria;
- capacità gestionali e risorse professionali;
- interrelazioni maturate con il sistema sociale e produttivo presente sul territorio;
- adeguate risorse logistiche strumentali alla realizzazione di servizi di formazione;
- i docenti devono dimostrare il possesso di specifici titoli di studio e di comprovata esperienza.

Inoltre, il beneficiario è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del progetto formativo. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea). La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata che dovrà essere acquisita dall'organismo di formazione e tenuta a disposizione per eventuali controlli.

Gli interventi presentati nell'ambito di una progettazione integrata o di progetti volti allo sviluppo della cooperazione devono essere strettamente correlati agli obiettivi del progetto.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

Le azioni d'informazione riguardano le tematiche individuate nei focus area richiamati nella strategia di programma. Avranno quindi carattere specifico sia per le tematiche trattate che per il target di riferimento, distinguendosi nettamente dalle azioni di pubblicità e informazione di cui al Reg. 1303/2013, Capo II articoli 115 "Informazione e comunicazione" e 116 "Strategia di comunicazione".

8.2.1.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno definiti in relazione agli obiettivi specifici della focus area di riferimento. Nella selezione dei progetti saranno comunque valutate, la rispondenza agli obiettivi definiti nell'avviso, le soluzioni di efficienza economica prospettate, la ricaduta sul territorio, la dimensione dei progetti (min/max anche in funzione del rispetto dell'obiettivo 2018), l'affidabilità e adeguatezza della strutture, qualificazione, competenza e curricula del personale utilizzato.

Costituirà comunque un fattore di priorità le attività dimostrative e di informazione che prenderanno in conto le risultanze delle azioni svolte dai PEI nell'ambito dei progetti innovativi realizzati dai Gruppi Operativi nell'ambito della misura 16.

8.2.1.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti in conto capitale pari al 100% delle spese sostenute.

Nel caso di progetti dimostrativi, gli investimenti materiali sono rimborsati per la sola quota di ammortamento corrispondente alla durata del progetto dimostrativo rispetto alla vita economica del bene realizzato/acquistato.

8.2.1.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi

CP 11 Applicazione delle norme su gli appalti pubblici e sulle procedure di gara

Carenze in materia di controlli del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare

Svolgimento dell'attività di informazione non coerente con quanto indicato nel progetto.

8.2.1.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

Predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure il PSR).

CP 11 Carenze in materia di controllo del rispetto delle norme sugli appalti pubblici o delle procedure di gara (DAS 2013 – PF 5798)

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

Elaborazione da parte della Regione in collaborazione con AGEA di una check-list di controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

Preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari

Creazione di una pagina web dedicata agli annunci su gli appalti pubblici in atto a valere su PSR in corso

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare

Svolgimento dell'attività di informazione non coerente con quanto indicato nel progetto presentato.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni.

Verifiche in loco a campione durante lo svolgimento delle attività di informazione.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

non presenti.

8.2.1.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.1.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La Determinazione dei costi standard potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe, qualora non siano disponibili dati storici sufficienti o utilizzabili ai fini di un'analisi storica significativa o non sia possibile un'indagine di mercato ad hoc.

8.2.1.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

L'operazione non prevede scambi interaziendali e visite di breve durata.

8.2.1.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.1.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.1.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.1.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.1.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non rilevante.

8.2.1.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle capacità adeguate degli organismi prestatori di servizi di trasferimento di conoscenze per svolgere i loro compiti in termini di qualifiche e formazione regolare del personale

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

Definizione della durata e del contenuto dei programmi di scambi e di visite interaziendali e forestali di cui all'articolo 3 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni.

8.2.1.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.

8.2.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

8.2.2.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1303/2013
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 articolo 15
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 12, 13, 14 e 15.
- Regolamento (UE) n. 2393/2017, articolo 1
- Decreto interministeriale 3 febbraio 2016

8.2.2.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

L'obiettivo della misura è di favorire e sostenere un sistema di consulenza agli operatori del settore agricolo che coadiuvi il raggiungimento degli obiettivi afferenti alle 6 priorità dello sviluppo rurale, con particolare riguardo agli obiettivi trasversali: introduzione di innovazioni di processo, strutturali ed organizzative, ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici. La misura promuove l'impiego di servizi di consulenza da parte degli agricoltori, ivi compresi i giovani agricoltori che si insediano la prima volta, per migliorare la gestione sostenibile e la performance economica e ambientale dell'azienda e dell'impresa. Questa misura sostiene, inoltre, la formazione di consulenti al fine di migliorare la qualità e l'efficacia della consulenza offerta e garantisce l'aggiornamento formativo dei consulenti. Dall'analisi di contesto sono emerse infatti criticità riconducibili alla carenza nella qualificazione e nell'operato dei consulenti.

In particolare, la consulenza risulta determinante al fine dell'introduzione dell'innovazione nelle zone rurali, ad esempio, quale strumento per favorire l'introduzione e lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo e alimentare, ma anche, trasversalmente, per favorire le attività di natura economica, ambientale e sociale, contribuendo al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato Europeo per l'Innovazione per la produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI).

La misura 2 comprende contenuti e finalità coerenti con tutti e tre gli obiettivi trasversali: ambiente, clima e innovazione.

La misura svolge un'azione di supporto trasversale a tutte le priorità dello sviluppo rurale, con particolare riguardo alla **Priorità 1** ed alle **focus area 1 A "promuovere l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base delle conoscenze nelle zone rurali"** e **1C "incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale"**, perseguendo le seguenti linee strategiche:

1. sostegno per l'utilizzo di servizi di consulenza da parte delle imprese;
2. sostegno per la formazione dei consulenti degli organismi che prestano servizi di consulenza alle imprese.

La Misura è legata a tre fabbisogni trasversali a più focus area: F5 "Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale" e F6 "Accrescere le competenze

dei giovani nel settore agricolo e forestale" (per la tipologia di operazione 2.1.1) ed il fabbisogno F1 "Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali" (per la tipologia di operazione 2.3.1).

La misura è inoltre complementare con le seguenti focus area delle altre priorità:

2.a incoraggiare la ristrutturazione delle aziende agricole con problemi strutturali considerevoli, in particolare di quelle che detengono una quota di mercato esigua, delle aziende orientate al mercato in particolari settori e delle aziende che richiedono una diversificazione dell'orientamento produttivo;

2.b favorire il ricambio generazionale nel settore agricolo;

3.a migliore integrazione dei problemi dei produttori primari nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

3.b sostegno alla gestione dei rischi aziendali;

4.a salvaguardia e ripristino della biodiversità, in particolare nelle zone Natura 2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

4.b migliore gestione delle risorse idriche;

4.c migliore gestione del suolo;

5.b rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare;

5.c favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia;

5.e promuovere il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale.

Demarcazione con gli interventi finanziati nell'ambito della misura 1 (formazione e azioni di informazione): a differenza della Misura 1, che intende fornire formazione, informazione ed un costante aggiornamento di un numero elevato di persone e addetti del settore agricolo e forestale su tematiche ampie e generali, la Misura 2 dovrà garantire che il servizio di consulenza offerto, analizzi e proponga soluzioni per specifici problemi individuali delle aziende destinatarie. Non dovrà essere quindi un mero trasferimento di informazioni a carattere generale. Condizione indispensabile è che la consulenza dovrà essere effettuata da personale qualificato.

Elenco delle sotto-misure:

Codice	Denominazione
2.1	Servizi di consulenza
2.3	Formazione dei consulenti

Si riporta di seguito la tabella valida per tutte le relative misure/sottomisure/operazioni previste, con

l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Codice misura	Misura/ Sottomisura/ Tipologie di operazione	Fabbisogni associati	Focus area diretta	Focus area indiretta
2.1.1	sostegno per la fornitura di servizi di consulenza	F.5 Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale F.6 Accrescere le competenze dei giovani nel settore agricolo e forestale	1A	2A 2B 3A 3B 4A 4B 4C 5B 5C 5E
2.3.1	sostegno per la formazione dei consulenti	F.1 Sostenere un sistema dell'offerta formativa regionale basato sulle vocazioni dei territori di riferimento e delle caratteristiche aziendali	1C	4A 4B 4C 5B 5C 5E

8.2.2.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.2.3.1. 2.1.1 Servizi di consulenza

Sottomisura:

- 2.1 - sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza

8.2.2.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione riguarda il sostegno all’erogazione di servizi di consulenza agli agricoltori. Per servizio di consulenza si intende l’insieme di prestazioni e di servizi offerti da organismi pubblici e privati riconosciuti dalla Regione Lazio come “Organismi di consulenza”. I servizi di consulenza sono costituiti quindi da un insieme di prestazioni e servizi tecnico professionali articolate attraverso apposite formule, moduli, pacchetti o progetti, e somministrate mediante: visite aziendali, riunioni, contatti, predisposizione di elaborati, piani tecnici, etc.

La consulenza deve avere ad oggetto la valutazione e la risoluzione di specifiche problematiche della gestione aziendale e del territorio evidenziate dal destinatario del servizio e pertinenti con gli obiettivi della misura. Il consulente dovrebbe altresì svolgere un’opera di sensibilizzazione verso il destinatario del servizio sulle motivazioni e sugli obiettivi sottostanti l’impiego di talune tecniche obbligatorie volte alla riduzione dell’inquinamento ambientale ed alla conservazione degli ecosistemi, come ad esempio gli obblighi della Condizionalità o gli obblighi relativi ad un impiego razionale dei prodotti fitosanitari in agricoltura.

La consulenza contribuisce al raggiungimento dell’obiettivo di potenziare la redditività e la competitività del settore agricolo permettendo, allo stesso tempo, agli agricoltori e ai giovani agricoltori di avvalersi di

servizi per aiutarli a migliorare la gestione sostenibile, la performance economica e ambientale della loro azienda.

Tali servizi svolgono un ruolo specifico nella diffusione della conoscenza e nell'assistenza, garantendo la possibilità di avvalersi di figure capaci di elaborare e attuare una progettualità d'impresa che consenta di ampliare competenze e opportunità.

La misura incoraggia inoltre la partecipazione dei destinatari del servizio ad attività di consulenza finalizzate ad accrescerne le competenze professionali in materia di tutela, ripristino e valorizzazione degli ecosistemi connessi all'agricoltura e ad incentivare l'uso sostenibile delle risorse.

Per quanto concerne le tematiche oggetto della consulenza, gli organismi di consulenza dovranno predisporre le proprie iniziative in base alle esigenze dei destinatari, all'analisi della situazione aziendale e nel rispetto degli obiettivi della misura. Il servizio dovrà concludersi con la redazione di un documento/output finale oggetto del servizio finanziato. Il documento deve consentire la verifica del soddisfacimento del fabbisogno manifestato dal destinatario.

La consulenza dovrà essere realizzata attraverso formule standard finalizzate a garantire un reale beneficio in termini di servizio erogato al destinatario finale. Nel documento progettuale elaborato dall'organismo in fase di presentazione della domanda di sostegno, dovrà essere indicata la descrizione del servizio offerto, il documento/output previsto dal progetto quale, ad esempio piani (di concimazione, spandimento effluenti, ecc.), report (liste di controllo condizionalità, analisi finanziaria, analisi del rischio, ecc.), documentazione di sicurezza (piano sicurezza, piano emergenza, ecc.) documenti specialistici (prescrizioni fitosanitarie, ecc.).

In questo quadro, il servizio di consulenza troverà la sua migliore espressione attraverso la realizzazione di iniziative/progetti che prevedano la fornitura di servizi di consulenza sulla base di "**moduli**" concernenti due o più ambiti scelti tra quelli riportati di seguito e con riferimento agli obiettivi delle focus area. Nel documento progettuale dovranno essere altresì indicate le voci di costo che concorrono a determinare il valore totale del modulo, la finalità del servizio offerto e il documento finale rilasciato, che dovrà identificarsi obbligatoriamente in un piano, in un report, oppure in un documento di altra tipologia come di seguito indicato:

- miglioramento e/o aggiornamento di piani aziendali (piani colturali, piano di concimazione, piano spandimento effluenti, liste di controllo sulla Condizionalità, ecc.);
- report (analisi finanziaria aziendale, analisi del rischio, analisi di bilancio, ecc.);
- miglioramento dei documenti relativi alla sicurezza (piano di sicurezza, piano di emergenza, documento valutazione rischi, ecc.);
- documenti specialistici (business plan, prescrizioni fitosanitarie, piani di profilassi veterinaria, ecc.).

La consulenza prestata è connessa ad almeno una delle priorità dell'UE in materia di sviluppo rurale e verte su almeno uno dei seguenti ambiti:

- rispetto degli obblighi a livello aziendale derivanti dai criteri di gestione obbligatori e/o dalle buone condizioni agronomiche e ambientali di cui al titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013;
- adozione delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui al titolo III, capo 3, del regolamento (UE) n. 1307/2013 e mantenimento della superficie agricola di cui all'articolo 4,

paragrafo 1, lettera c), dello stesso regolamento (UE) n. 1307/2013;

- adozione delle misure a livello di azienda previste dai programmi di sviluppo rurale volte all'ammodernamento delle aziende agricole, al perseguimento della competitività, all'integrazione di filiera (compreso lo sviluppo di filiere corte), all'innovazione e all'orientamento al mercato, nonché alla promozione dell'imprenditorialità;
- rispetto dei requisiti adottati dagli Stati membri a livello di beneficiari per attuare l'articolo 55 del regolamento (CE) n. 1107/2009, in particolare il rispetto dei principi generali della difesa integrata di cui all'articolo 14 della direttiva 2009/128/CE;
- rispetto delle norme di sicurezza sul lavoro e delle norme di sicurezza connesse all'azienda agricola;
- consulenza specifica per gli agricoltori che si insediano per la prima volta.

Possono essere oggetto di consulenza anche altri ambiti pertinenti quali:

- problematiche connesse alla mitigazione dei cambiamenti climatici e al relativo adattamento, alla biodiversità e alla tutela delle acque (All. I del Reg. (UE) n. 1306/2013);
- la promozione delle conversioni aziendali e la diversificazione dell'attività economica dell'azienda agricola;
- profili sanitari delle pratiche zootecniche;
- misure rivolte al benessere e alla biodiversità animale.
- l'innovazione tecnologica ed informatica, l'agricoltura di precisione e il trasferimentodi conoscenze dal campo della ricerca;
- la gestione del rischio e l'introduzione di idonee misure preventive contro i disastri naturali, gli eventi catastrofici e le malattie degli animali e delle piante;
- i requisiti minimi previsti dalla normativa nazionale, indicati all'articolo 28, paragrafo 3 e all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013.

I servizi di consulenza sostenuti nell'ambito di questa misura possono attivare un supporto all'applicazione delle misure agro-ambiente-clima e dell'agricoltura biologica. In questo caso, i beneficiari delle misure agro-ambiente-clima e dell'agricoltura biologica costituiranno uno specifico target di destinatari della consulenza.

Qualora sia debitamente opportuno e giustificato, la consulenza può essere prestata collettivamente, tenendo peraltro in debito conto la situazione dei singoli utenti dei servizi di consulenza. In questo contesto, per calcolare il costo della consulenza può essere utilizzato un approccio pro rata.

La prestazione del servizio di consulenza presuppone la stipula di un contratto tra il fornitore del servizio ed il destinatario dello stesso che riporterà almeno i seguenti elementi:

- anagrafica completa dei contraenti e durata della consulenza
- obiettivi da raggiungere;
- contenuto dei servizi da erogare, ovvero i temi su cui verte la consulenza;
- numero di prestazioni da erogare e modalità per l'attestazione del servizio reso;
- risultati attesi e indicatori di realizzazione;
- tipologia delle prestazioni e metodologie di supporto ritenute più idonee al raggiungimento degli obiettivi prestabiliti;
- condizioni di tutela del soggetto destinatario in caso di inadempienze da parte del fornitore di servizi;

- modulistica e reportistica da produrre durante l’erogazione del servizio.

I servizi di consulenza devono avere una durata compresa tra i tre (3) ed i dodici (12) mesi.

8.2.2.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale da erogare a favore dei soggetti beneficiari come descritti nel pertinente paragrafo. Il contributo è commisurato alle effettive prestazioni di consulenza fornite ai destinatari dell’intervento.

8.2.2.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013;
- Direttiva 2009/128/CE;
- Reg. (UE) n. 1307/2013;
- Dir. 92/43/CEE;
- Dir. 2009/14/CE;
- Direttiva n. 2014/24/UE;
- Reg. (UE) n. 1407/2013: al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.
- D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116
- Regolamento (UE) n. 2393/2017;
- Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.

8.2.2.3.1.4. Beneficiari

Sono i prestatori del servizio di consulenza, gli Organismi/enti pubblici o privati riconosciuti dalle Regioni, dalle Province autonome o dai Ministeri competenti previa verifica del possesso dei requisiti previsti al paragrafo relativo alle “*Condizioni di ammissibilità*”, selezionati sulla base di bandi pubblici. La richiesta di riconoscimento/accreditamento può essere presentata da parte dei potenziali beneficiari contestualmente all’inoltro della domanda di sostegno.

Possono rientrare tra i prestatori di servizi di consulenza privati, riconosciuti dalle Regioni e dalle Province autonome, anche i liberi professionisti iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i rispettivi ambiti di consulenza.

I fornitori di servizi che beneficiano del sostegno nell'ambito della presente sottomisura, si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13 (2) del Reg. (UE) n 1306/2013.

Destinatari: agricoltori e giovani agricoltori.

Gli organismi di consulenza selezionano i destinatari tramite procedure che consentono al maggior numero possibile di soggetti interessati di venire a conoscenza della possibilità di beneficiare dei servizi offerti.

Il bando pubblico può fissare limiti in merito al numero di prestazioni di consulenza di cui possono avvalersi i singoli destinatari del servizio al fine di consentire di usufruirne ad una platea di agricoltori la più ampia possibile.
Sono esclusi come destinatari del servizio di consulenza sostenuto dalla presente misura, i rivenditori di prodotti e mezzi per l'agricoltura e la selvicoltura.
In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del servizio di consulenza.
I destinatari della consulenza non sostengono alcun costo per il servizio loro erogato ad eccezione dell'IVA.

8.2.2.3.1.5. Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Alternativamente, nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo del costo standard, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito al comma a) del sopra citato articolo e cioè si provvederà al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:
• costi sostenuti dall'organismo di consulenza per prestare il servizio (es.: costo dei dipendenti/collaboratori, spese di viaggio, materiale, utilizzo strumenti di diagnostica, costi collegati al luogo dove la consulenza è prestata, ecc.).

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della consulenza.

8.2.2.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I progetti devono essere proposti e realizzati da prestatori di servizi di consulenza, pubblici o privati, riconosciuti dalle Regioni, dalle Province autonome o dai Ministeri competenti, in possesso dei seguenti requisiti minimi:

- devono contemplare, tra le proprie finalità, le attività di consulenza nel settore agricolo o zootecnico;
- devono disporre di uno o più consulenti adeguatamente qualificati e regolarmente formati, cioè iscritti agli ordini e ai collegi professionali per i relativi ambiti di consulenza oppure, fatte salve le materie per le quali la legge prevede una competenza esclusiva riservata agli ordini e ai collegi professionali, in possesso del titolo di studio richiesto per l'iscrizione a detti ordini o collegi oppure di altro titolo di studio adeguato all'ambito di consulenza, unitamente a documentata esperienza lavorativa di almeno 36 mesi (maturata negli
ultimi 10 anni anche in maniera non continuativa) nel campo dell'assistenza tecnica o della consulenza nei relativi ambiti di consulenza e ad un attestato di frequenza con profitto, per i relativi ambiti di consulenza, conseguito al termine di una formazione di base che rispetti i criteri minimi successivamente esposti;

La competenza di ciascun tecnico dovrà essere valutata in funzione dei curricula presentati;

- disponibilità di un responsabile tecnico di adeguata esperienza e qualifica;
- disponibilità di mezzi tecnici e amministrativi adeguati;
- non essere in situazioni di incompatibilità nei riguardi di quanto indicato al paragrafo denominato "Limitazioni e vincoli"**.**

Limitazioni e vincoli

Al fine di garantire il rispetto del principio di separatezza di cui all'art. 1 ter, comma 3, del D.L. 24 giugno 2014, n. 91 convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 116, e all'articolo 13, comma 2 del Regolamento (UE) n. 1306/2013, l'organismo di consulenza non può svolgere alcuna funzione di gestione, controllo o verifica (anche di tipo sanitario), finalizzata all'erogazione di finanziamenti pubblici nel settore agricolo e agroalimentare, nonché alla verifica sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni.

La Regione, in conformità alle norme nazionali in materia di consulenza, in fase di selezione dei beneficiari, verificherà l'assenza di situazioni di conflitto d'interesse di cui all'art. 15, comma 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013, con particolare riferimento all'attività di produzione o vendita di mezzi tecnici per l'agricoltura, la selvicoltura e la zootecnia.

Per i soggetti in possesso del certificato di abilitazione alle prestazioni di consulenza in materia di uso sostenibile dei prodotti fitosanitari e dei metodi di difesa alternativi, si applicano i criteri di incompatibilità indicati al punto A.1.3 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.

In particolare, l'organismo di consulenza, i consulenti di cui lo stesso si avvale ed i soggetti operanti a vario titolo nell'ambito dello stesso non possono:

- essere coinvolti in attività di controllo e certificazione attinenti il settore agricolo e forestale;
- svolgere alcuna funzione di controllo sull'erogazione di finanziamenti pubblici in agricoltura e nel settore agroalimentare, nonché sulla legittimità e regolarità delle predette erogazioni;
- svolgere attività di controllo finalizzate alla gestione, da parte di soggetti a tal fine incaricati dai destinatari della consulenza, delle fasi di ricevibilità (completezza, adeguatezza e correttezza formale), ricezione e protocollazione della documentazione prodotta dai medesimi destinatari della consulenza, anche ai fini dell'aggiornamento di sistemi integrati di gestione e controllo;
- svolgere attività di verifica della presenza, completezza, conformità e corrispondenza alla normativa vigente ed alle risultanze del fascicolo aziendale dei documenti da allegare alle istanze per l'erogazione di contributi presentate dal soggetto destinatario della consulenza aziendale;
- svolgere controlli sui sistemi di certificazione di qualità (per esempio biologico, produzioni disciplinate da DOP o da disciplinari di produzione integrata), ove finalizzati al riconoscimento di contributi pubblici;
- essere dipendenti dell'impresa a favore della quale si presta il servizio di consulenza;
- vendere prodotti e mezzi tecnici per l'agricoltura e la selvicoltura.

L'organismo di consulenza deve garantire l'aggiornamento dello staff tecnico con periodicità almeno triennale. A tal fine potrà avvalersi anche delle iniziative di aggiornamento attivate con la sottomisura 2.3.

Qualora l'organismo di consulenza sia riconducibile a organizzazioni di produttori o ad altre organizzazioni, la eventuale appartenenza dei destinatari a tali organizzazioni non deve costituire una condizione per avere

accesso al servizio. Gli eventuali contributi dei non soci ai costi amministrativi dell'associazione o organizzazione di cui trattasi, devono essere limitati ai
costi del servizio prestato.

La richiesta di riconoscimento/accreditamento può essere presentata da parte dei soggetti interessati contestualmente all'inoltro della domanda di sostegno.

Le attività di formazione di base devono rispettare i seguenti criteri minimi:

a. essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti o da Enti di formazione accreditati a livello regionale, nazionale o comunitario;
b. avere una durata non inferiore a 24 ore, nel relativo ambito di consulenza;
c. prevedere al termine del percorso formativo una verifica finale con il rilascio di un attestato di frequenza con profitto.

Le attività di aggiornamento professionale negli ambiti di consulenza sono obbligatorie per tutti i consulenti e dovranno svolgersi, con periodicità almeno triennale.

Per gli iscritti agli ordini e ai collegi professionali nazionali viene assunta come valida e sufficiente la formazione prevista dai rispettivi piani formativi e di aggiornamento professionale ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 7 agosto 2012, n. 137.

Le attività di aggiornamento devono rispettare i seguenti criteri minimi:

a. essere svolte da Organismi pubblici, Enti riconosciuti da Enti di formazione accreditati, a livello regionale o nazionale o comunitario;
b. avere una durata non inferiore a 12 ore, nel relativo ambito di consulenza ;
c. prevedere al termine del percorso formativo il rilascio di un attestato di frequenza.

L'abilitazione all'esercizio dell'attività di consulente in materia di utilizzo sostenibile dei prodotti fitosanitari è regolamentata dall'articolo 8, comma 3, del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 e dal capitolo A.1 del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, adottato con D.M. 22 gennaio 2014.

Il progetto presentato deve prevedere la realizzazione di operazioni finanziabili con questa sottomisura: servizi di consulenza articolati sulla base di moduli concernenti due o più ambiti scelti tra quelli esposti in precedenza. La finalità del progetto deve essere coerente con gli obiettivi della misura e delle focus area, deve rispondere al fabbisogno specifico dell'azienda agricola evidenziato nel contratto sottoscritto tra il fornitore del servizio ed il destinatario dello stesso e nella redazione del documento finale. In ciascun progetto dovranno essere indicati gli argomenti da trattare in relazione ai possibili target di riferimento, le caratteristiche del servizio, i costi, l'area territoriale interessata.

Il documento/output individuato per tipologia di consulenza, dovrà consentire la verifica del soddisfacimento del fabbisogno.

Il progetto deve prevedere la stipula di un contratto con il destinatario del servizio di consulenza, contenente le condizioni del servizio stesso.

Se il servizio è fornito da organismi riconducibili a organizzazioni di produttori o ad altre associazioni, non deve esservi obbligo di iscrizione all'organizzazione/associazione per usufruire del servizio stesso.

8.2.2.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei prestatori di servizi di consulenza e dei progetti di consulenza è effettuata mediante bando pubblico.

I criteri di selezione dei progetti sono stabiliti nel bando pubblico, terranno conto di quanto emerso dall'analisi di contesto e dalle relative SWOT e saranno funzionali a soddisfare i fabbisogni di intervento.

I criteri di selezione saranno comunque dettai dai seguenti principi generali:

- qualità del servizio di consulenza offerto in termini di rispondenza agli obiettivi ed alle finalità connessi agli ambiti scelti, in coerenza con la strategia del programma e con le priorità perseguite con la misura;
- collaborazione e sinergie con i GO del PEI;
- qualifica del responsabile tecnico dell'organismo;
- qualifica del personale utilizzato;
- dotazioni di mezzi tecnici e amministrativi;
- esperienza ed affidabilità negli ambiti in cui viene prestata consulenza.

Sarà data preferenza ai progetti che coinvolgono maggiormente le categorie di destinatari del servizio individuate come prioritarie, cioè giovani imprenditori che si insediano per la prima volta, beneficiari delle misure 3, 10 e 11 e 14, agricoltori che operano nelle Aree B, C e D ed a quelli che favoriscono l'integrazione di singole imprese.

8.2.2.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo massimo previsto per ogni consulenza è di Euro 1.500,00.

L'aliquota di sostegno è fissata al 100%.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle consulenze effettivamente svolte.

Il bando pubblico può fissare limiti in merito all'importo massimo ammissibile per ciascuna domanda di sostegno.

L'IVA resta a carico del destinatario del servizio di consulenza.

8.2.2.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 9 - Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario;

CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti (DAS 2014 PF 6755).

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 12 - Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di consulenza non coerente con quanto indicato nel Piano di consulenza.

Utilizzo, da parte del destinatario finale, del servizio di consulenza in misura superiore a quanto previsto.

CP 15 - Trattamento delle domande di sostegno/pagamento da parte dei beneficiari;

Errori nella compilazione delle domande di sostegno/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura

Difficoltà oggettiva del controllo dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza

8.2.2.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione , che tengono conto dei controlli nazionali e agli Audit comunitari :

a) Attenuazione dei rischi e delle criticità:

- CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richieste di pagamento del beneficiario

  - APC 7 - Scambio di informazioni tra Sede centrale dell'OP e Strutture regionali attraverso periodiche riunioni di coordinamento.

Effetti attesi/Note: Semplificazione ed omogeneizzazione dei controlli amministrativi ed in loco.

- APC 9 - In casi particolari verbali integrativi ad integrazione delle check-list di controllo previste dal procedimento con appositi verbali che giustifichino l'esito istruttorio.

Effetti attesi: Tracciabilità delle verifiche istruttorie svolte. (PF5626/2013)

- CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

utilizzo, da parte degli Uffici, di check-list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare il possesso dei requisiti professionali e di ammissibilità richiesti;

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

utilizzo, da parte degli Uffici prima dello svolgimento del servizio di consulenza, del Sistema Informativo Agricolo Nazionale e di check-list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare l'ammissibilità dei destinatari finali.

- CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di consulenza non coerente con quanto indicato nel Piano di consulenza.

Utilizzo, da parte del destinatario finale, del servizio di consulenza in misura superiore a quanto previsto.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

verificare e valutare il grado di soddisfacimento dei destinatari finali mediante la compilazione di appositi questionari e visite in loco;

apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfacimento, eventuali modifiche al Piano della consulenza;

trasmissione di copia delle consulenze prestate alla Regione;

monitoraggio dell'attività svolta.

CP 15 Trattamento delle domande di sostegno/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di sostegno/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda.

APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni ed informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di sostegno/pagamento e sulla documentazione da produrre, sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;

il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di sostegno/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Difficoltà oggettiva del controllo dell'effettiva erogazione del servizio di consulenza.

Potrà essere prevista l'istituzione di un apposito "Quaderno aziendale delle consulenze". Per la rendicontazione del servizio erogato e la corresponsione del contributo, il beneficiario deve presentare la documentazione comprovante l'avvenuta erogazione del servizio (ad es. contratto sottoscritto con il destinatario, quaderno aziendale, ecc.).

8.2.2.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check-list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Costi standard ai sensi dell'art. 67 par. 1, lett. b) del reg. (UE) n. 1303/2013.

A tal fine sarà utilizzato l'apposito documento elaborato dalla RRN (Rete rurale nazionale) "*Metodologia per l'individuazione delle unità di costo standard (UCS) per i servizi di consulenza finanziati dalla sottomisura 2.1 dei PSR*".

8.2.2.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

I soggetti pubblici e privati per prestare consulenza devono disporre di adeguato personale, di cui si elencano i requisiti salienti:

- disponibilità di un responsabile tecnico e di uno staff in grado di svolgere servizi di consulenza sia per il titolo di studio posseduto che per l'esperienza maturata attinente alla tipologia di consulenza da espletare.

Il responsabile tecnico può svolgere tale funzione nell'ambito dello staff di un solo organismo di consulenza. Lo staff tecnico, nel suo complesso, deve possedere adeguate conoscenze e competenze negli ambiti di consulenza prestati e, in particolare, sugli aspetti tecnico-gestionali connessi.

8.2.2.3.2. 2.3.1 Formazione dei consulenti

Sottomisura:

- 2.3 - sostegno alla formazione dei consulenti

8.2.2.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Corsi finalizzati alla formazione dei consulenti, su elementi e questioni di cui all'art. 15, comma 4 del Reg. UE 1305/2013, per garantire la qualità e la pertinenza della consulenza da fornire agli agricoltori e ai giovani agricoltori che si insediano per la prima volta.

Corsi di formazione e aggiornamento con presenza in aula e in campo e a distanza e-learning (apprendimento online mediante l'uso di tecnologie multimediali e di internet).

La durata per singola iniziativa è compresa tra 12 ore e 30 ore. I corsi saranno orientati ad incrementare la qualificazione dei soggetti destinatari sia in termini di conoscenze specifiche che di innovazioni nel settore agricolo e delle aree rurali con particolare riferimento agli obiettivi delle Focus Area delle Priorità 4 e 5 dello Sviluppo rurale, nonché l'addestramento a forme di consulenza più moderne in grado di aumentare l'efficacia e la propensione degli addetti agricoli al ricorso alla consulenza e all'introduzione di innovazioni di processo, strutturali ed organizzative.

8.2.2.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.2.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1303/2013.
- Direttiva "Accreditamento dei soggetti che erogano attività di formazione e orientamento nella Regione Lazio" di cui alla D.G.R. n. 968 del 29/11/2007.
- Direttiva 2009/128/CE.
- Regolamento (UE) n. 1305/2013 articolo 15.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, articoli 12, 13, 14 e 15.
- Reg. (UE) n. 1407/2013: al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.
- Regolamento (UE) n. 2393/2017, articolo 1
- Decreto interministeriale 3 febbraio 2016.

8.2.2.3.2.4. Beneficiari

Sono prestatori del servizio di formazione gli organismi pubblici o privati, accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, che erogano formazione rivolta ai tecnici che operano come consulenti nell'ambito della sotto-misura 2.1.

I beneficiari saranno selezionati sulla base di bandi pubblici.

In nessun caso il sostegno previsto dalla presente misura può essere erogato ai destinatari del trasferimento di conoscenze e competenze.

I fornitori di servizi che beneficiano del sostegno nell'ambito della presente sottomisura, si impegnano al rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 13 (2) del Reg. (UE) n 1306/2013.

Destinatari: tecnici pubblici e privati che operano nel settore agricolo e che svolgono la consulenza nell'ambito della sotto-misura 2.1.

8.2.2.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base delle attività e dei servizi effettivamente realizzati dai prestatori dei servizi di formazione selezionati tramite bando pubblico, secondo quanto previsto dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Alternativamente, nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo del costo standard o di finanziamenti a tasso forfettario, le spese sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito al comma a) del sopra citato articolo che prevede il rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

In questo ambito sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- personale docente e non docente impegnato nel progetto formativo;
- affitto di aule;
- noleggio, ivi incluso il leasing, di macchine di attrezzature;
- acquisto di materiale didattico;
- produzione di supporti didattici e di materiale di informazione sui corsi;
- costi connessi ai viaggi tra cui il noleggio di mezzi di trasporto collettivo per visite didattiche;
- spese relative alla realizzazione dei corsi;
- spese generali come definite nel capitolo 8 paragrafo 8.1. "Descrizione generale delle misure" fino ad un massimo del 12% dell'investimento totale, ivi compreso il coordinamento degli interventi formativi.

Le visite didattiche dovranno obbligatoriamente essere parte integrante dell'attività formativa.

Non sono ammissibili, nel caso del leasing, gli altri costi connessi al contratto di locazione finanziaria, quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi.

Il sostegno non comporta pagamenti diretti in denaro ai destinatari della formazione.

8.2.2.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Presentazione di un progetto che preveda la realizzazione di attività formative finanziabili con questa sottomisura rivolte ai destinatari come sopra individuati. I percorsi formativi devono essere coerenti con gli obiettivi delle Focus Area, con gli ambiti tematici oggetto di consulenza e rispettare i criteri minimi indicati nella scheda relativa alla sottomisura 2.1.

I progetti devono essere proposti e realizzati da prestatori di servizi di formazione, pubblici o privati accreditati dalla Regione Lazio come fornitori di formazione in agricoltura, selezionati mediante bando pubblico.

Nel rispetto dei principi e delle norme comunitarie, l'accreditamento non costituisce un requisito per l'accesso alle procedure di selezione messe in atto per l'assegnazione di finanziamenti, ma costituisce condizione imprescindibile per il rilascio del provvedimento di concessione a favore del beneficiario.

Il prestatore del servizio di formazione è tenuto a dotarsi di personale docente in possesso di specifica comprovata competenza e professionalità in funzione degli obiettivi del Progetto formativo presentato. In particolare, è richiesta una specifica competenza tecnico-scientifica per quanto riguarda le discipline interessate, anche con riferimento al titolo di studio del singolo docente (diploma o laurea).

La specifica competenza dovrà risultare in ogni caso documentabile e comunque evidenziata nell'ambito del curriculum, con riferimento esplicito al percorso scolastico/formativo e all'esperienza professionale maturata. La relativa documentazione dovrà essere acquisita dall'organismo di formazione e tenuta a disposizione per eventuali controlli. Il bando pubblico può definire ulteriori requisiti.

Non sono ammissibili corsi o tirocini che rientrano in programmi o cicli normali dell'insegnamento secondario o superiore.

8.2.2.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La selezione dei prestatori di servizi di formazione e dei progetti formativi è effettuata mediante bando pubblico. I criteri di selezione dei progetti sono stabiliti nel bando pubblico, terranno conto di quanto emerso dall'analisi di contesto e dalle relative SWOT e saranno funzionali a soddisfare i fabbisogni di intervento, ispirandosi ai seguenti principi generali:

- rispondenza agli obiettivi predefiniti;
- soluzioni di efficienza economica prospettate;
- ricaduta sul territorio;
- dimensione dei progetti ;
- affidabilità, adeguatezza delle strutture,
- qualificazione, competenza e curricula del personale utilizzato.

8.2.2.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Sono concessi aiuti per la formazione dei consulenti fino ad un massimo di 200.000,00 € per triennio. Il sostegno è concesso in regime de minimis e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n.

1407/2013. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

L'aliquota di sostegno è fissata al 100%.

Il sostegno sarà erogato sulla base delle spese ammissibili e delle attività formative effettivamente svolte.

8.2.2.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto un'analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi di seguito riportati:

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

Destinatari finali non conformi a quanto disposto dal tipo di intervento.

CP 12- Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento dell'attività formativa non coerente con quanto indicato nel piano formativo.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura:

I. Rischi di scarsa adesione ai corsi o abbandono delle attività in corso d'opera da parte dei destinatari della formazione.
II. Rischi di presentazione di progetti non perfettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione.
III. Rischi legati alla difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

8.2.2.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure

di attenuazione che tengono conto degli esiti dei controlli nazionali e degli Audit comunitari:

a) Attenuazione dei rischi e delle criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Beneficiari privi dei requisiti di professionalità e di ammissibilità richiesti.

- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
- obbligo dell'accreditamento, presso la Regione, degli organismi che prestano il servizio di formazione;
- utilizzo, da parte degli Uffici, di check-list già definite e implementabili che guidano e tracciano i controlli da eseguire al fine di accertare il possesso dei requisiti professionali e di ammissibilità richiesti;

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Svolgimento del servizio di formazione non coerente con quanto indicato nel Piano di formazione.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
- verificare e valutare il grado di soddisfacimento dei fruitori del servizio mediante la compilazione di appositi questionari;
- eseguire visite in loco durante lo svolgimento del servizio;
- apportare, a seguito della valutazione del grado di soddisfacimento, eventuali modifiche al Piano formativo;
- monitoraggio dell'attività svolta.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi di scarsa adesione ai corsi o abbandono delle attività in corso d'opera da parte dei destinatari della formazione.

- Propedeutica azione di sensibilizzazione dei destinatari e promozione degli interventi formativi.

II. Rischi di presentazione di progetti non perfettamente coerenti con gli obiettivi della programmazione.

- Controllo ex-ante della qualità, coerenza e pertinenza dei progetti di formazione e trasferimento di conoscenze.

III. Rischi legati alla difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività formative.

- Verifica ex-ante delle competenze del personale che effettua le attività di formazione e intensificazione dei controlli in loco ed in itinere (senza preavviso) per la verifica del corretto svolgimento delle attività, della coerenza delle iniziative formative, della presenza dei destinatari alle stesse.

8.2.2.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.2.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

La determinazione dei costi standard/ costi di riferimento potrà avvenire attraverso indagini di mercato, analisi storiche o ricorrendo alle tariffe adottate da altre autorità pubbliche per attività analoghe.

8.2.2.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazione.

8.2.2.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.2.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazione.

8.2.2.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazione.

8.2.2.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazione.

8.2.2.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazione.

8.2.2.6. Informazioni specifiche della misura

Principi generali atti a garantire risorse adeguate in termini di personale qualificato e regolarmente formato, nonché di esperienza e affidabilità nei settori in cui prestano consulenza. Individuazione degli elementi sui quali verterà la consulenza

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazione.

8.2.2.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.

8.2.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

8.2.3.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, TITOLO III, CAPO I, Articolo 16

8.2.3.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il problema della sicurezza alimentare e la qualità delle produzioni agricole ha assunto nel tempo sempre maggiore importanza: è necessario garantire il consumatore sulle caratteristiche qualitative e la provenienza delle produzioni, rendendo visibile e tracciato il processo produttivo.

E', inoltre, prioritario accrescere quantitativamente la produzione agricola tutelata da sistemi di qualità alimentare e favorirne la promozione e l'affermazione commerciale delle produzioni agricole di qualità destinate al consumo umano.

Il sostegno per l'adesione ai sistemi di qualità e per le pertinenti attività di promozione è legata alla priorità 3 del Reg. (UE) n. 1305/2013, in quanto contribuisce ad aumentare il potere contrattuale dei produttori primari sul mercato interno, migliorando di conseguenza le opportunità di lavoro e lo sviluppo delle zone rurali.

La partecipazione degli agricoltori ai regimi di qualità genera però, vincoli e costi aggiuntivi che spesso non sono immediatamente remunerati dal mercato. E' necessario, quindi, incentivare le aziende agricole alla partecipazione a tali regimi, attraverso il riconoscimento di alcuni costi nelle fasi iniziali di adesione ai sistemi di qualità, per questo vengono previsti aiuti per i nuovi aderenti ai regimi di qualità riconosciuti.

La Misura offre pertanto un'opportunità per rafforzare la competitività del settore agricolo, nonché azioni di tutela ambientale e di valorizzazione del territorio.

E' accertato, inoltre, che vi è una scarsa conoscenza da parte dei consumatori europei dei marchi dei prodotti che beneficiano di una denominazione protetta (DOP, IGP ed STG), solo il 14% conosce il logo europeo che distingue queste produzioni; o dell'agricoltura biologica, solo il 24% conosce il logo "euro foglia" che segnala questi prodotti.

Il sostegno va indirizzato alla politica di informazione e promozione sui prodotti agricoli di qualità per sensibilizzare il consumatore riguardo i caratteri distintivi delle produzioni certificate, anche in un'ottica di espansione commerciale, così da rendere i cittadini consapevoli dello stretto legame che intercorre tra metodi di produzione del cibo e qualità del territorio.

La Misura, attraverso le sue operazioni, incide su due fabbisogni: F11. "*Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole*" e F15. "*Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali*".

La misura contribuisce direttamente alle seguenti focus area: 3A - migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le

associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali;

La misura contribuisce indirettamente alle seguenti focus area: 2A - migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività;

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali nel seguente modo:

Innovazione – Il sostegno ai regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari contribuisce alla creazione di accordi di filiera ed all'adesione a forme associate tra le imprese. Soprattutto in tale contesto, ma anche quando singolarmente attivi, gli operatori adottano innovazioni di carattere gestionale, organizzativo e commerciale per adempiere alle regole dei regimi di qualità e per mantenere la competitività aziendale sul mercato.

Ambiente – I regimi di qualità adottano vari tipi di disciplinari tra i quali quelli dell'agricoltura a basso impatto ambientale come quella biologica e della produzione integrata. Da qui la connessione di tali regimi con la sostenibilità e salvaguardia ambientale.

Inoltre, i regimi che prevedono una denominazione d'origine, per lo stretto legame con l'area di produzione, spesso marginale, contribuiscono al mantenimento del territorio rurale facilitando anche l'integrazione con le attività turistiche.

Elenco delle sottomisure:

Codice Denominazione

3.1. Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

3.2. Sostegno per le attività di informazione e promozione attuata da gruppi di produttori del mercato interno.

Si riporta di seguito la tabella valida per tutte le relative misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Cod.	**MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE**	FABBISOGNI ASSOCIATI	FC
3.1.1	supporto per la partecipazione cx novo agli schemi di qualità	F.11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole	3A
3.2.1	supporto per le attività di informazione e di promozione attuate da gruppi di produttori nel mercato interno	F. 15 Promozione delle produzioni a marchio di qualità e marchi regionali	3A

8.2.3.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.3.3.1. 3.1.1 Sostegno per la prima adesione ai regimi di qualità dei prodotti agricoli ed alimentari

Sottomisura:

- 3.1 - Sostegno alla nuova adesione a regimi di qualità

8.2.3.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Si prevede un supporto finanziario, a titolo di incentivo per coprire i costi delle certificazioni e delle analisi eseguite al fine della adesione, ai produttori che aderiscono per la prima volta, o abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai regimi di qualificazione delle produzioni previsti dall'articolo 16, par. 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

Il sostegno è concesso agli imprenditori agricoli ed alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta , o abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti unicamente per prodotti destinati al consumo umano, definiti da:

1) Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. UE n. 1305/2013, e in particolare:

- Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 novembre 2012, sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;

- Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio, del 28 giugno 2007, relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;

- Regolamento (CE) n. 110/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 15 gennaio 2008, relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;

- Parte II, titolo II, capo I, sezione 2, del Regolamento (UE) n. 1308/2013 del Consiglio per quanto riguarda il settore vitivinicolo.

- Regolamento (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio.

2) Sistemi di qualità riconosciuti a livello nazionale ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera b) del Reg. UE n. 1305/2013, e in particolare:

Articolo 2, comma 3, della legge n. 4/2011 del 03/02/2011, che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata".

- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)".

- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia".

Il sostegno può essere, inoltre, concesso agli imprenditori agricoli e alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta, o abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, ai sistemi di qualità alimentare riconosciuti dagli Stati membri unicamente per prodotti destinati al consumo umano, secondo i seguenti criteri:

- la specificità del prodotto finale tutelato da tali regimi deriva da obblighi tassativi che garantiscono caratteristiche specifiche del prodotto, particolari metodi di produzione, oppure una qualità del prodotto finale **significativamente superiore** alle norme commerciali correnti in termini di sanità pubblica, salute delle piante e degli animali, benessere degli animali o tutela ambientale;

- il regime è aperto a tutti i produttori;

- il regime prevede disciplinari di produzione vincolanti, il cui rispetto è verificato dalle autorità pubbliche o da un organismo di controllo indipendente;

- i regimi sono trasparenti e assicurano una tracciabilità completa dei prodotti.

Il sostegno è concesso, infine, agli imprenditori agricoli o alle associazioni di agricoltori che partecipano per la prima volta, o abbiano aderito nei cinque anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, a regimi facoltativi di certificazione dei prodotti riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche riguardo ai regimi facoltativi di certificazione per i prodotti agricoli e alimentari, unicamente per prodotti destinati al consumo umano.

8.2.3.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

L'incentivo è erogato sotto forma di pagamento annuale il cui importo è determinato in funzione dell'ammontare dei costi fissi occasionati dalla partecipazione ai suddetti sistemi di qualità per un periodo massimo di 5 anni.

Qualora la prima partecipazione al sistema di qualità riconosciuto sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Per costi fissi si intendono i costi di iscrizione e il contributo annuo di partecipazione ad un sistema di qualità alimentare sovvenzionato, incluse le eventuali spese per i controlli intesi a verificare il rispetto delle condizioni prescritte dal sistema.

8.2.3.3.1.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - "settore vitivinicolo";
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Reg. (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)";
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia";
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

8.2.3.3.1.4. Beneficiari

Possono essere beneficiari gli agricoltori attivi e le loro associazioni.

Sono beneficiari della misura esclusivamente gli agricoltori attivi e le loro associazioni che partecipano per la prima volta, o abbiano aderito nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno, a un sistema di qualità riconosciuto. L'aiuto può essere concesso per un massimo di cinque anni.

Gli agricoltori, singoli o associati, che possono partecipare al sostegno devono risultare "agricoltori in attività", come definiti dallo stato membro in attuazione dell'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013

8.2.3.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili all'aiuto le seguenti spese sostenute dagli agricoltori beneficiari, o ad essi imputabili da parte delle associazioni di agricoltori di cui sono soci, per la partecipazione ad uno dei regimi di qualità sovvenzionati:

1) costi di prima iscrizione al sistema di qualità ;

2) contributo annuo per la partecipazione al sistema dei controlli, compresi i costi per le verifiche ispettive dell'organismo responsabile dei controlli;

3) costi delle analisi previste dal disciplinare di produzione e dal piano dei controlli dell'organismo di certificazione.

Le spese devono essere sostenute dal beneficiario per la partecipazione propria, se prevista, e dagli agricoltori associati al regime di qualità indicato nella domanda di sostegno.

I costi di cui al punto 1) sono ammissibili solo una volta.

I costi di cui ai punti 2) e 3) sono ammissibili per un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo. Qualora la prima partecipazione al sistema di qualità riconosciuto sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente

- gli agricoltori che possono partecipare al sostegno devono risultare "agricoltori in attività", come definito dall'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- partecipare per la prima volta ai regimi di qualità ammissibili sopra indicati, o avere aderito al sistema di qualità sovvenzionato nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Le associazioni di agricoltori per beneficiare dell'aiuto devono dimostrare di operare in regimi di qualità riconosciuti e aggregare agricoltori che partecipano per la prima volta ad un sistema di qualità, o che abbiano aderito al sistema di qualità nei 5 anni precedenti alla presentazione della domanda di sostegno.

Gli impegni

La domanda di sostegno è relativa ad un periodo massimo di 5 anni consecutivi a partire dalla data di prima iscrizione al sistema di controllo. Le domande di pagamento per la sottomisura sono annuali. Gli impegni devono essere mantenuti per tutto il periodo richiesto a premio.

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, - "settore vitivinicolo";
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione, la presentazione, l'etichettatura

e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;

- Reg. (CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione, alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali del 08/05/2014 che disciplina il "Sistema di Qualità Nazionale di Produzione Integrata (SQNPI)".
- Decreto del ministro delle politiche agricole alimentari e forestali n. 4337/2011 che istituisce il "Sistema di Qualità Nazionale Zootecnia".
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

Si riporta di seguito la lista aggiornata dei regimi di qualità di cui ai Sistemi di qualità riconosciuti ai sensi dell'articolo 16, par. 1, lettera a) del Reg. (UE) n. 1305/2013, ammissibili ai sensi della presente misura:

PRODOTTI DOP		
TIPOLOGIA	**PRODOTTO**	**DATA PUBBLICAZIONE SULLA GUCE**
Formaggi	Mozzarella di bufala Campana	GUCE L. 148 del 21.06.1996
Formaggi	Pecorino Romano	GUCE L. 148 del 21.06.1996
Formaggi	Pecorino Toscano	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Formaggi	Pecorino di Picinisco	GUUE L 309/9 del 19.11.2013
Olio di oliva	Canino	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Olio di oliva	Sabina	GUCE L. 163 del 02.07.1996
Carni trasformate	Salamini italiani alla cacciatora	GUCE L. 240 del 08.09.2001
Olio di oliva	Tuscia	GUCE L. 259 del 05.10.2005
Olio di oliva	Colline Pontine	GUCE L. 80/32 del 26.03.10
Altri prodotti di origine animale	Ricotta di bufala campana	GUCE L. 186/14 del 20.07.10
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Fagiolo Cannellino di Atina	GUCE L. 203/5 del 05.08.10
Altri prodotti di origine animale	Ricotta Romana	GUCE L.122 del 14.05.2005
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Castagna di Vallerano	GUCE L 94/15 del 08.04.2009
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Nocciola Romana	GUCE L 194/5 del 25.07.2009
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Peperone di Pontecorvo	GUCE L 296 del 13.11.10

Prodotti DOP

PRODOTTI IGP		
TIPOLOGIA	PRODOTTO	DATA PUBBLICAZIONE SULLA GUCE
Prodotti di panetteria	Pane Casareccio di Genzano	GUCE L.322 del 25.11.1997
Carni (e frattaglie) fresche	Vitellone Bianco dell'Appennino Centrale	GUCE L. 15 del 21.01.1998
Carni trasformate	Mortadella Bologna	GUCE L. 202 del 17.07.1998
Carni (e frattaglie) fresche	Abbacchio Romano	GUCE L 151/27 del 16.06.2009
Carni trasformate	Porchetta di Ariccia	GUCE L 158/25 del 16.06.11
Carni trasformate	Prosciutto Amatriciano	GUCE L 195/28 GU del 27.07.2011
Carni (e frattaglie) fresche	Agnello del centro Italia	GUUE L 138/3 del 25.05.2013
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Carciofo romanesco del Lazio	GUCE L.218 del 22.11.2002
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Kiwi Latina	GUCE L.273 del 21.08.2004
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Sedano bianco di Sperlonga	GUCE L68/1 del 18.03.2010
Ortofrutticoli e cereali, allo stato naturale o trasformati	Patata dell'Alto Viterbese	GUUE L52/5 del 21.02.2014

Podotti IGP

PRODOTTI DOCG	
VINO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Cesanese del Piglio o Piglio	D.M. 01/08/08 (GU n. 192 del 18/8/2008)
Frascati Superiore	D.M. 20/09/2011 (G.U. n.240 del 14/10/2011)
Cannellino di Frascati	D.M. 20/09/2011 (G.U. n. 240 del 14/10/2011)

Prodotti DOCG

PRODOTTI DOC	
VINO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Aleatico di Gradoli	D.M. 21/06/72 (G.U. n. 217 del 22/08/72)
Aprilia	D.M. 22/11/79 (G.U. n. 107 del 18/04/80)
Atina	Dd 26/04/99 (G.U. n. 103 del 05/05/99)
Bianco Capena	D.M. 19/05/75 (G.U. n. 292 del 05/11/75)
Castelli Romani	Dd 04/11/96 (G.U. n. 266 del 13/11/96)
Cerveteri	D.M. 30/10/74 (G.U. n. 64 del 07/03/75)
Cesanese di Affile o Affile	D.P.R. 29/05/73 (G.U. n. 225 del 31/08/73)
Cesanese di Olevano o Olevano Romano	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 221 del 28/08/73)
Circeo	Dd 14/06/96 (G.U. n. 160 del 10/07/96)
Colli Albani	D.M. 06/08/70 (G.U. n. 280 del 05/11/70)
Colli della Sabina	D.M. 10/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96)
Colli Etruschi Viterbesi o Tuscia	D.M. 11/09/96 (G.U. n. 222 del 22/09/96)
Colli Lanuvini	D.M. 08/02/71 (G.U. n. 182 del 20/07/71)
Cori	D.M. 11/08/71 (G.U. n. 213 del 25/09/71)
Est! Est!! Est!!! Di Montefiascone	D.M. 03/03/66 (G.U. n. 111 del 07/05/66)
Frascati	D.M. 03/03/66 (G.U. n. 119 del 16/05/66)
Genazzano	D.M. 26/06/92 (G.U. n. 160 del 09/07/92)
Marino	D.M. 06/08/70 (G.U. n. 279 del 03/11/70)
Montecompatri Colonna	D.M. 19/10/87 (G.U. n. 104 del 05/05/88)
Moscato di Terracina o Terracina	D.M. 25/05/2007 (G.U. n. 128 del 05/06/07)
Nettuno	D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95)
Roma	D.M. 02/08/2011 (G.U. n. 194 del 22/08/2011)
Orvieto	D.M. 07/08/71 (G.U. n. 219 del 31/08/71)
Tarquinia	D.M. 09/08/96 (G.U. n. 201 del 28/08/96)
Velletri	D.M. 31/03/72 (G.U. n. 190 del 22/07/72)
Vignanello	D.M. 14/11/92 (G.U. n. 278 del 25/11/92)
Zagarolo	D.M. 29/05/73 (G.U. n. 215 del 21/08/73)

Prodotti DOC

PRODOTTI IGT	
VINO	RIFERIMENTO NORMATIVO
Lazio	D.M. 22/11/1995 (G.U. 302 del 29/12/95)
Colli Cimini	D.M. 22/11/1995 (G.U. 302 del 29/12/95)
Frusinate o del Frusinate	D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95)
Civitella d'Agliano	D.M. 22/11/95 (G.U. n. 302 del 29/12/95)
Anagni	D.M. 25/10/10 (GU n. 262 del 09/11/10)
Costa Etrusco Romana	D.M. 20/09/11 (GU n. 239 del 13/10/11)

Prodotti IGT

8.2.3.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- tipologia del sistema di qualità;
- giovani agricoltori;
- zonizzazione con priorità per le aree D e/o le zone montane;
- favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei;
- numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta;
- beneficiari che partecipano ad approcci collettivi.

8.2.3.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concesso è pari al 100% della spesa sostenuta e, comunque, non superiore a euro 3.000 all'anno/azienda.

Qualora la prima partecipazione al sistema di qualità riconosciuto sia anteriore alla presentazione della domanda di sostegno, il periodo massimo di 5 anni è ridotto del numero di anni trascorsi tra la prima partecipazione al regime di qualità e la data della domanda di sostegno.

8.2.3.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del

tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento,presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 - Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento

CP 15 - Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Rischi connessi alla verifica della effettiva adesione ad un regime di qualità ammissibile e alla condizione di adesione entro i primi cinque anni al regime stesso.

II. Rischio, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di associazione, di un mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori.

8.2.3.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 10 Debolezza nella verifica delle condizioni di ammissibilità.

Effettiva adesione ad un regime ammissibile per il quale viene richiesto l'aiuto.

- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
  - utilizzo, nell'esecuzione delle varie fasi del procedimento amministrativo, dei dati inseriti a fascicolo aziendale e di banche dati a supporto dell'attività istruttoria.

CP 12 – Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento

- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
  - demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN);
  - verifiche puntuali tramite utilizzo delle banche dati disponibili – utilizzo del sistema SI.GE.CO previsto dell'Accordo di Partenariato (Allegato II).

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda
- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
  - fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
  - il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza;
  - stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi connessi alla verifica della effettiva adesione ad un regime di qualità ammissibile e alla condizione di adesione entro i primi cinque anni al regime stesso.

- Accertamento della esistenza del regime di qualità, anche attraverso la verifica di registri ed elenchi dei soci, dove previsti.
- Accertamento dell'iscrizione dei produttori al pertinente sistema di controllo e della condizione di nuova adesione, o entro i cinque anni dalla prima adesione al regime del singolo beneficiario (a mezzo banche dati regionali o Organismi di controllo).

II. Rischio, nel caso di presentazione di domanda di sostegno da parte di associazione, di un mancato trasferimento del beneficio diretto ai singoli agricoltori.

Individuazione puntuale degli impegni post pagamento a carico delle associazioni e delle penalità connesse; monitoraggio e verifiche presso i singoli agricoltori.

8.2.3.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Per la lista dei regimi di qualità riconosciuti e ammissibili ai sensi della presente misura si rinvia all'elenco già riportato nel paragrafo delle "condizioni di ammissibilità".

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.3.2. 3.2.1 Informazione e promozione sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Sottomisura:

- 3.2 - sostegno per attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno

8.2.3.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli obiettivi dell'operazione in coerenza con quanto disposto dall'articolo 16 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono:

- promuovere azioni di informazione dei consumatori e degli operatori;
- informare i distributori sull'esistenza, il significato ed i vantaggi dei regimi di qualità applicati;
- informare i consumatori riguardo le caratteristiche nutrizionali dei prodotti;
- rendere consapevole il consumatore della positiva ricaduta ambientale delle produzioni ottenute con tecniche rispettose dell'ambiente e con il metodo biologico;
- favorire l'integrazione di filiera;
- incentivare iniziative di promozione sul mercato interno.

Il sostegno è concesso a copertura dei costi derivanti da attività di informazione e promozione, svolte da associazioni di produttori nel mercato interno, relative ai prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato con la Sottomisura 3.1. per le attività di:

- di informazione ai consumatori sui processi produttivi e le tecniche agricole impiegate, nonché delle proprietà qualitative, nutrizionali, salutistici ed organolettiche e la sicurezza alimentare, la rintracciabilità delle produzioni agricole legate ai sistema di qualità alimentare interessati;

- di promozione e pubblicità mirate alla diffusione della conoscenza delle produzioni di qualità presso i diversi soggetti del mercato, attraverso l'utilizzo dei diversi canali della comunicazione;

- di partecipazione a manifestazioni, fiere, esposizioni ed eventi analoghi.

Caratteristiche principali delle attività ammissibili:

- devono spingere i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui alla Sottomisura 3.1 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.

- non devono indurre i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP/STG, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose con indicazione geografica e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati con indicazione geografica.

- l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari rispetto al messaggio principale.

8.2.3.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto può essere concesso sotto forma di contributo in conto capitale

8.2.3.3.2.3. Collegamenti con altre normative

La misura è attuata in coerenza con le seguenti norme:

- Reg. (UE) n. 1151/2012 – sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari;
- Reg. (CE) n. 834/2007 - relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il regolamento (CEE) n. 2092/91;
- Reg. (UE) n. 1308/2013, Parte II, capo I, sezione 2, "settore vitivinicolo"
- Regolamento (CE) n.3/2008, come sostituito dal Reg 1144/2015
- Reg. (UE) n. 251/2014 - concernente la definizione, la designazione , la presentazione, l'etichettatura e la protezione delle indicazioni geografiche dei prodotti vitivinicoli aromatizzati e che abroga il Regolamento (CEE) n. 1601/91 del Consiglio;
- Reg.(CE) n. 110/2008 - relativo alla definizione, alla designazione , alla presentazione, all'etichettatura e alla protezione delle indicazioni geografiche delle bevande spiritose e che abroga il regolamento (CEE) n. 1576/89 del Consiglio;
- D. Lgs. 4 marzo 2011 - Regolamentazione del sistema di qualità Nazionale zootecnica riconosciuto a livello Nazionale ai sensi del regolamento (CE) n. 1974/2006 della Commissione;
- Legge n. 4 del 3 febbraio 2011 - Disposizioni in materia di etichettatura e di qualità dei prodotti alimentari - Articolo 2 - Rafforzamento della tutela e della competitività dei prodotti a denominazione protetta e istituzione del Sistema di qualità Nazionale di produzione integrata.

8.2.3.3.2.4. Beneficiari

Associazioni di agricoltori produttori nel mercato interno.

8.2.3.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammesse corrispondono ai seguenti costi sostenuti e pagati dal beneficiario per la realizzazione delle seguenti attività di informazione di promozione nel mercato interno:

- pubblicazioni e prodotti multimediali, acquisto di applicazioni informatiche;
- realizzazione di immagini fotografiche e video a scopo promozionale;
- realizzazione e sviluppo di siti web;
- cartellonistica ed affissioni;
- realizzazione di campagne ed eventi promozionali, incluse le attività svolte nei punti vendita e nel canale Ho.re.ca;

- realizzazione di seminari, incontri e workshop con operatori;
- acquisto di spazi pubblicitari e pubbliredazionali, pubblicità su media e su piattaforma internet;
- organizzazione e partecipazione a fiere e mostre;
- spese generali, come definite al paragrafo 8.1: entro il limite massimo del 5% dell'importo totale di spesa ammissibile.

Non sono ammissibili all'aiuto le seguenti categorie di spesa:

- attività che riguardano i marchi commerciali di impresa;

- per quanto riguarda la promozione del prodotto, le spese relative a materiali ed oggettistica costituenti dotazioni necessarie alla commercializzazione del prodotto.

- le spese ordinarie organizzative;

- l'acquisto di beni strumentali durevoli che prevedono un ammortamento superiore alla durata del progetto.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera a) (rimborso dei costi sostenuti) e lettera b) (tabelle standard di costi unitari).

8.2.3.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Le azioni sovvenzionate ed i previsti costi sono da ritenersi ammissibili al sostegno concesso nell'ambito della sottomisura, a condizione che siano relativi a prodotti rientranti in un regime di qualità sovvenzionato ai sensi dell'articolo 16, paragrafo 1 del Reg. (UE) n.1305/2013, di cui alla sotto-misura 3.1.

Tutti i materiali di informazione e promozione predisposti nel contesto di una attività supportata devono essere coerenti con la legislazione UE e nazionale in cui le attività di informazione e promozione vengono condotte. Relativamente alle attività di informazione e promozione per i vini, vini aromatici e liquori a denominazione protetta, dovrà sempre essere fatto riferimento ai requisiti legali e regolamenti applicabili per un consumo responsabile di tali bevande alcoliche e al rischio dell'abuso di alcool.

Le azioni informative/promozionali ammissibili a finanziamento debbono possedere le seguenti caratteristiche principali:

a) devono indurre i consumatori ad acquistare i prodotti agricoli e alimentari che rientrano nei regimi di qualità di cui all'articolo 16, paragrafo 1 del reg. (UE) n. 1305/2013 e devono attirare l'attenzione sulle caratteristiche o i vantaggi di tali prodotti, con particolare riferimento ai seguenti aspetti connessi al regime di qualità: qualità del prodotto, metodi specifici di produzione, elevato grado di benessere degli animali, rispetto dell'ambiente, ecc.

b) non devono spingere i consumatori ad acquistare un determinato prodotto in funzione della sua origine, ad eccezione dei prodotti agricoli e alimentari DOP/IGP, dei vini DOP/IGP, delle bevande spiritose IG e dei prodotti vitivinicoli aromatizzati IG;

c) l'origine del prodotto può essere indicata a condizione che i riferimenti all'origine siano secondari

rispetto al messaggio principale;

d) non devono riguardare marchi commerciali.

8.2.3.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- tipologia del sistema di qualità;
- favorire prodotti/sistemi di più recente registrazione negli elenchi europei;
- numero di agricoltori che partecipa al sistema di qualità riconosciuta;
- beneficiari che partecipano ad approcci collettivi.

8.2.3.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

La percentuale di sostegno in conto capitale, calcolata sulla spesa ammessa a finanziamento, è pari al 70%.

8.2.3.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli audit comunitari

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo.

CP 12 Errore nell’organizzazione dell’insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento.

Realizzazione di materiale informativo e promozionale non conforme alla legislazione nazionale e dell’Unione.

Promozione di marchi commerciali.

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta

o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura

I. Rischi connessi alla erogazione di sostegno da altre fonti per le stesse spese di partecipazione.

II. Rischi connessi alla presentazione di fatture non ammissibili e di mancato saldo delle stesse.

8.2.3.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari.

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo.

- APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
  - predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati.

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Sovrapposizione di aiuto con altre fonti di finanziamento.

Realizzazione di materiale informativo e promozionale non conforme alla legislazione nazionale e dell'Unione.

Promozione di marchi commerciali.

- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
  - demarcazione fra primo e secondo pilastro attraverso un progetto nazionale (RRN);
  - verifiche puntuali tramite utilizzo delle banche dati disponibili;
  - predisposizione e messa a disposizione dei beneficiari di linee guida per la comunicazione e l'utilizzo di una immagine coordinata del PSR 2014-2020;
  - verifica preventiva, mediante trasmissione agli Uffici, delle bozze del materiale informativo e promozionale;
  - trasmissione, a rendiconto, di copia del materiale informativo e promozionale realizzato e di documentazione fotografica relativa alla realizzazione di stand o alla partecipazione a manifestazioni fieristiche.

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

- APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici dell'OP con l'introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda.
- APC 7 – Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
  - fornire, anche in collaborazione con l'OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell'intervento proposto che di rendicontazione dell'aiuto concesso;
  - il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l'invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza;
  - stesura manuale controllo in loco e relazione di controllo.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi connessi alla erogazione di sostegno da altre fonti per le stesse spese di partecipazione.

- Verifiche incrociate, anche attraverso la consultazione degli atti già approvati e/o delle banche dati dell'OP, dei finanziamenti erogati per attività simili in particolare si ricorrerà all'utilizzo del sistema SI.GE.CO previsto dell'Accordo di Partenariato (Allegato II).
- Verifiche (a campione presso il fornitore) dell'iscrizione delle fatture al pertinente registro contabile; attenta verifica dell'avvenuto pagamento delle fatture tramite documentazione bancaria e/o postale.

8.2.3.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.3.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.3.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

8.2.3.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.3.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.3.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.3.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.3.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.3.6. Informazioni specifiche della misura

Indicazione dei regimi di qualità ammissibili, compresi i regimi di certificazione delle aziende agricole, dei prodotti agricoli, del cotone o dei prodotti alimentari riconosciuti a livello nazionale e conferma che tali regimi di qualità soddisfano i quattro criteri specifici di cui all'articolo 16, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Indicazione dei regimi facoltativi ammissibili di certificazione dei prodotti agricoli riconosciuti dagli Stati membri in quanto conformi agli orientamenti dell'Unione sulle migliori pratiche

Non pertinente.

8.2.3.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

8.2.4.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo rurale (FEASR), articolo 17 comma 1 lettere a), b), c) e d).

8.2.4.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il sostegno agli investimenti costituisce uno degli strumenti principali della politica di sviluppo rurale dell' UE ed è stato utilizzato con notevoli risultati anche dalla Regione Lazio nel periodo di programmazione 2007-2013. Gli investimenti della passata programmazione hanno contribuito positivamente alla riduzione dei costi di produzione e al miglioramento della qualità con un impatto positivo sul reddito e sulla creazione e sul mantenimento di posti di lavoro.

La presente misura è volta essenzialmente al miglioramento delle azioni economiche e ambientali delle imprese agricole e rurali e ad incrementare l'efficienza del mercato dei prodotti agricoli e del settore della trasformazione.

Inoltre le risorse stanziate saranno impiegate per fornire le infrastrutture necessarie per lo sviluppo del settore agricolo e forestale e supportare gli investimenti necessari per raggiungere gli scopi ambientali che non determinano aumenti diretti del reddito aziendale.

La misura di investimento sarà indirizzata al soddisfacimento delle esigenze del settore agricolo attraverso il miglioramento della competitività e al mantenimento delle strutture agricole sostenibili al fine di concorrere al perseguimento degli obiettivi economico- sociali ed ambientali della UE.

Un impatto positivo sull’ambiente potrà derivare dagli incentivi per investimenti nelle tecnologie verdi e nuove attrezzature, per esempio, gestione del letame, trattamento e stoccaggio dei rifiuti, energie rinnovabili.

Gli investimenti nelle azienda agricola saranno rivolti alle esigenze di ristrutturazione sia in termini di dimensioni delle aziende agricole che di orientamento produttivo. Nelle aree con dimensioni aziendali piccole o medie (es. provincia di Frosinone), a bassa produttività, gli investimenti potranno contribuire soprattutto a promuovere l'ammodernamento, ad aumentare l'efficienza dei fattori produttivi e ad aumentare il valore aggiunto dei prodotti. Nelle zone con aziende agricole altamente produttive (es. province Latina, Viterbo) gli investimenti potranno concorrere anche ad affrontare le problematiche legate all'ambiente, al cambiamento climatico ed al benessere degli animali.

Nel suo complesso la presente misura dovrà avere un ruolo chiave multi-obiettivo per aiutare il settore agricolo a rispondere alle vecchie e nuove sfide con riguardo soprattutto alla concorrenza nel mercato globale, all'innovazione, all’ambiente e al mantenimento e creazione di nuove opportunità di lavoro.

In particolare la Misura, attraverso le sue sottomisure/operazioni, va ad incidere sui seguenti fabbisogni:

- F4. Aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale
- F7. Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato
- F8. Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria
- F9. Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione
- F16. Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta
- F18. Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera
- F28. Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio
- F32. Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria
- F33. Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare.

Pertanto la misura dell'investimento è importante principalmente per il perseguimento delle seguenti priorità dell'Unione Europea:

- **priorità P2** "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", intersecando le focus area 2a) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere"; "Migliorare la redditività agricola e la competitività di tutti i tipi di agricoltura in tutte le regioni e la promozione di tecnologie agricole innovative e la gestione sostenibile delle foreste".
- **priorità P5** "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", 5b) rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare", 5c) "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".
- **priorità P3** "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale la gestione dei rischi nel settore agricolo", intersecando la focus area 3a) "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali",

La misura concorrerà, in via secondaria, anche al perseguimento delle seguenti priorità:

- **priorità P4** "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", intersecando le focus area 4a) "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura 2000, nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici e nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa" e 4b) "Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi".
- **Priorità P5 "**Promuovere l'efficienza delle risorse e sostenere la transizione verso un'economia a basso consumo di carbonio e un'economia resiliente al clima nei settori agricolo, alimentare e forestale": 5d) "Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca.

Il perseguimento degli obiettivi trasversali definiti dal regolamento sullo sviluppo rurale è garantito, seppur

in maniera diversa, dall'attivazione delle seguenti sottomisure:

Codice Denominazione

4.1 Sostegno agli investimenti nelle aziende agricole

4.2 Sostegno agli investimenti riguardanti, la trasformazione, la commercializzazione, e/o lo sviluppo di prodotti agricoli

4.3 Sostegno agli investimenti in infrastrutture per lo sviluppo, l'ammodernamento o l'adeguamento dell'agricoltura e della selvicoltura

4.4 Sostegno agli investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

L'obiettivo trasversale dell'**innovazione** rappresenta l'elemento centrale di gran parte degli investimenti che riguardano la competitività ed è quindi perseguito in particolare con l'attivazione delle sottomisure 4.1, 4.2 e 4.3.

Gli investimenti che ricadono in queste tre sottomisure assumono poi anche una **valenza ambientale** quando sono mirati alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi ed al reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione.

La sottomisura 4.4, invece, concorre essenzialmente al raggiungimento dell'obiettivo trasversale di **mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi**.

Il Programma di Sviluppo Rurale del Lazio come anche il Programma di Sviluppo Rurale nazionale non potranno sostenere invistimenti nel settore irriguo fino a quando non saranno adempiuti gl iobblighi e gli impegni previsti nell'ambito della condizionalità ex ante in materia di acque. Ad ogni modo, una volta che sia stata ottemperata la condizionalità ex ante in argomento, anche nel caso in cui gli investimenti in irrigazione saranno realizzati nell'ambito del Programma nazionale, questi rispetteranno le condizioni di cui all'articolo 46 del reg. UE 1305/2013.

Si riporta di seguito la tabella relativa alle misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA

4.1.1.	investimenti nelle singole aziende agricole finalizzate al miglioramento delle prestazioni	F. 7 Sostenere i processi di riconversione verso produzioni orientate al mercato F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F. 11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole F. 13 Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende F. 16 Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta F. 17 Sostenere la cooperazione tra i produttori locali	2A	2B 1B
4.1.3	investimenti nelle singole aziende agricole per l'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F. 32 Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria	5B	1B 2A

4.1.4	investimenti nelle singole aziende agricole per favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare F. 34 Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo	5C	1B 2A
4.2.1	investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F. 11 Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole F. 18 Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera	3A	1B 2A
4.2.2	investimenti delle imprese agroaliementari funzionali a milgiorare l'efficienza energetica	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F. 32 Adozione di tecniche e processi ad elevata efficienza energetica nelle aziende agricole e nell'agro-industria	5B	1B 3A

4.2.3	investimenti delle imprese agroalimentari favorire l'approviggionamento e l'utilizzo di fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare	5C	1B 3A
4.3.1.	infrastrutture connesse al miglioramento della viabilità rurale e forestale	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F. 35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale	2A	
4.4.1	supporto agli investimenti non produttivi collegati al raggiungimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali	F. 21 Mantenere e ripristinare le formazioni erbose e gli elementi del paesaggio agro-pastorale della tradizione F. 25 Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi F. 28 Gestione e manutenzione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio	4C	4A 4B

8.2.4.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.4.3.1. 4.1.1 Investimenti nelle singole aziende agricole finalizzati al miglioramento delle prestazioni

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati al miglioramento delle prestazioni dell'azienda agricola che riguardino almeno uno degli aspetti seguenti:

- riconversione varietale e diversificazione colturale delle produzioni agricole;
- realizzazione di nuovi impianti di colture arboree ed arbustive poliennali permanenti o adeguamento dei preesistenti;
- interventi di "miglioramento fondiario", cioè che riguardano il capitale fondiario, quali:

- costruzione o ristrutturazione di beni immobili necessari all'attività produttiva aziendale e comunque non finalizzati l'irrigazione;

- viabilità aziendale;

- tecnologie innovative per l'introduzione in azienda di nuove macchine e attrezzature, di impianti e sistemi innovativi per la lavorazione dei prodotti;
- recupero e incremento del valore aggiunto anche attraverso il sostegno alle fasi di trasformazione e/o commercializzazione dei prodotti aziendali, con esclusione dei prodotti in uscita diversi da quelli ricompresi nell'allegato I al TFUE ed ivi inclusa la vendita diretta. Gli investimenti per la vendita diretta sono ammissibili solo nel caso in cui le produzioni commercializzate siano ottenute in via esclusiva a livello aziendale;
- introduzione o rafforzamento di sistemi per il miglioramento della qualità e per la sicurezza del prodotto alimentare, anche attraverso l'introduzione di sistemi di certificazione volontaria;
- miglioramenti strutturali per il benessere degli animali finalizzati alla realizzazione di condizioni più favorevoli di quanto già previsto o per adeguamenti alle norme obbligatorie già vigenti in materia;
- miglioramento della sicurezza sul lavoro;
- miglioramento della sostenibilità ambientale delle attività aziendali;
- miglioramento dell'efficienza nell'impiego dei fertilizzanti;
- miglioramento delle strutture di stoccaggio del letame;
- macchinari per interventi volti alla riduzione dell'erosione del suolo.

Gli investimenti strutturali per il benessere degli animali riguardano gli investimenti in edifici, installazioni, attrezzature sanitarie che favoriscono il benessere degli animali al fine di attuare una sinergia dalla combinazione con la Misura 14 che, viceversa, compensa i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dalle pratiche specifiche.

Non saranno realizzati investimenti relativi ad impianti di irrigazione.

8.2.4.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale
b. Conto interessi
c. Garanzie a condizione agevolate

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

8.2.4.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.

8.2.4.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori attivi singoli o associati in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro.

L'individuazione di tale requisito risponde ad un fabbisogno mirato, dettato anche dall'analisi SWOT, ovvero quello di preservare la sopravvivenza della maggioranza delle aziende agricole regionali di piccola entità, per lo più costituite da imprese familiari con piccoli appezzamenti di terra e di definire, e al tempo stesso incentivare l'attività agricola verso forme imprenditoriali. In tal senso la limitazione, stante la definizione di agricoltore attivo adottata a livello nazionale, esclude soltanto forme di agricoltura hobbystica e non imprenditoriale.

Possono essere realizzati "investimenti collettivi", da parte di "associazione di agricoltori, anche attraverso la formazione di reti di impresa.

L'investimento collettivo è un singolo investimento destinato all'uso collettivo.

L'"associazione di agricoltori", beneficiario della misura, deve realizzare un investimento collettivo i cui destinatari devono essere esclusivamente agricoltori attivi, definiti ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1307/2013.

In ogni caso il beneficiario realizza e gestisce l'investimento ed è responsabile degli impegni relativi alle fasi di realizzazione e di post investimento.

8.2.4.3.1.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- costruzione, ammodernamento, miglioramento e riconversione di beni immobili dell'azienda per la razionalizzazione e ottimizzazione dei processi produttivi;
- miglioramenti fondiari e impianto di colture vegetali pluriennali;
- acquisto o leasing di nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni necessarie all'attività produttiva aziendale, fino a copertura del valore di mercato del bene; il leasing è ammesso con patto di acquisto da parte dell'utilizzatore; l'aiuto è concesso esclusivamente all'utilizzatore e sono ammissibili i canoni pagati dall'utilizzatore medesimo fino alla presentazione della domanda di saldo. Non sono ammessi i costi relativi al contratto di leasing e i costi accessori quali il margine del concedente, i costi di rifinanziamento degli interessi, le spese generali e gli oneri assicurativi;.
- spese generali come definite al capitolo 8.1.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

Non sono ammissibili:

- acquisto di piante annuali e loro messa a dimora;
- acquisto di animali;
- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- l'utilizzo di materie plastiche per la realizzazione di serre;
- interventi di mera sostituzione;
- titoli di pagamento;
- interventi per l'irrigazione;
- acquisto di barrique.

8.2.4.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale. Tuttavia gli investimenti nelle aziende agricole finanziati con risorse aggiuntive EURI, ricomprese nell'ambito dell'art. 58bis paragrafo 5 del reg. UE n. 1305/2013, saranno rivolti alla sostenibilità ambientale e all'efficienza nell'uso delle risorse, nel rispetto dei principi fissati nel citato art. 58bis, paragrafo 5.

L’impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR n. 503/99).

L’attività di trasformazione e commercializzazione, ove interessata dall’operazione, deve essere riferita esclusivamente a prodotti aziendali ed a prodotti ricompresi nell’allegato I del TUEF. Anche il prodotto trasformato e commercializzato deve essere ricompreso nell’allegato I del TUEF.

L’imprenditore deve presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento del rendimento delle prestazioni globali e la sostenibilità globale dell'azienda agricola.

Il piano aziendale per lo sviluppo dell’attività agricola deve prevedere, almeno :

- la situazione iniziale dell’azienda agricola con indicazione delle produzioni standard totali e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività dell’azienda;

- la coerenza degli investimenti proposti con uno o più degli obiettivi strategici del PSR;

- una sintetica indagine di mercato;

- il programma dettagliato degli investimenti per il miglioramento globale dell’azienda, con riferimento al miglioramento del rendimento economico, della qualità delle produzioni, della situazione aziendale in termini di sicurezza del lavoro e di igiene e benessere degli animali;

- i risultati economico finanziari attesi dall’investimento proposto;

- il cronoprogramma degli interventi;

- una valutazione della sostenibilità economica-finanziaria degli interventi proposti.

In conformità con l’articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell’adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista. Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall’amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

L’azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard dell'azienda espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008) ridotto a 10.000 euro nel caso di aziende ricadenti nelle aree D della classificazione territoriale regionale. Detto valore è derogato e ridotto ad 8.000,00 Euro (Classe IV) nel caso di un “imprenditore agricolo attivo” che partecipa ad un’associazione di agricoltori per la realizzazione di un investimento collettivo.

Nel caso dell’"investimento collettivo" deve essere chiaramente dimostrato un valore aggiunto rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all’“associazione di agricoltori”. L’investimento sarà, in ogni caso, ammissibile al sostegno del FEASR solo qualora, per ciascun componente dell’associazione di agricoltori, sia dimostrata la ricaduta economica e la partecipazione finanziaria. Quest’ultimo aspetto non dovrà essere dimostrato nel caso di “soggetto associativo con personalità giuridica”.

Per gli investimenti innovativi realizzati da aziende che hanno partecipato a Gruppo Operativi del PEI

saranno attivati, secondo uno specifico percorso procedurale, bandi pubblici con accesso riservato alle sole aziende del GO, con proprie assegnazioni finanziarie.

Non possono beneficiare della misure le imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

8.2.4.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi:

- priorità per i progetti integrati e per quelli che si inseriscono all'interno di filiere organizzate;

- progetti collettivi;

- obiettivi trasversali dello sviluppo rurale;

- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;

- giovani agricoltori;

- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;

- progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo. Nell'ambito di ciascun comparto produttivo regionale, saranno attribuite priorità specifiche in coerenza con le indicazioni programmatiche riportate nell'analisi SWOT e nella strategia. Tali priorità, distinte per ciascun comparto, sono riepilogate nella tabella riportata in fondo al paragrafo;

- progetti che, nell'ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento specifiche in coerenza con le indicazioni riportate dell'analisi SWOT;

- adesione ad OP;

- investimenti in aziende che aderiscono a sistemi di qualità riconosciuta;

- investimenti che migliorano le condizioni di sicurezza del lavoro;

- maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima;

- aziende in aree D di qualsiasi dimensione economica;

- aziende collocate nelle aree A, B e C, con una dimensione economica compresa tra la V e VII classe, e quindi con una produzione standard dell'azienda espressa in euro compresa tra 15.000,00 euro (o importi minori) e 50.000,00 euro.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

Ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà proceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata

conformemente alla normativa vigente per il i tipo di investimento previsto.

I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata o progetti collettivi devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.

TABELLA – Priorità di intervento per i comparti produttivi

ORTOFRUTTA	Sostenere strategie di collaborazione: essere parte di OP o altra forma associativa
	Migliorare l'integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e commercializzazione
	Sostenere le produzioni riconosciute di qualità
VITIVINICOLO	
	Sviluppo della fase di trasformazione e commercializzazione aziendale
	Sostenere attività volte al recupero di vitigni autoctoni
LATTIERO CASEARIO	
	Adeguamento tecnologico e degli standard produttivi delle strutture aziendali
	Mantenimento dell'attività zootecnica nelle zone marginali
	Ammodernamento e sviluppo delle strutture e degli impianti di trasformazione e commercializzazione aziendale
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità
CARNE	
	Strutture aziendali finalizzate alla trasformazione e commercializzazione delle produzioni ottenute in azienda
	Ristrutturazione e sviluppo delle aziende situate nelle aree marginali e montane
	Sostegno all'allevamento di razze autoctone
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità
OLIVICOLA	
	Creazione di strutture comuni per la trasformazione e la commercializzazione delle produzioni aziendali
	Sostegno all'olivicoltura nelle arre marginali e interventi di ammodernamento e riconversione degli impianti produttivi
OVICAPRINO	
	Migliorare l'integrazione tra fase di produzione e trasformazione aziendale e commercializzazione
	Concentrazione dell'offerta e creazione di strutture comuni
	Strutture aziendali finalizzate al miglioramento degli standard per il benessere animale e la tracciabilità
	Strutture aziendali finalizzate all'ottenimento e alla commercializzazione di prodotti di qualità riconosciuta
CEREALICOLO	
	Favorire processi di aggregazione finalizzati alla valorizzazione delle filiere locali
OROVIVAISTICO	
	Strutture ed impianti per la lavorazione e il condizionamento dei prodotti aziendali ad alto contenuto tecnologico
	Ridurre l'impatto ambientale dei processi produttivi sul suolo

Tabella piorità di intervento per comparto

8.2.4.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 1.000.000 di euro applicabile anche in caso di investimento collettivo. In ogni caso il costo totale dell’investimento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.

L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammessa.

Nei casi seguenti l’aliquota di sostegno è maggiorata del 20 %:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che rispettano le condizioni di cui all’art. 2, comma 1, lett. n) del Reg. (UE) n. 1305/2013, si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno alla presente misura e hanno presentato domanda per l’accesso alla Misura 112 del Programma di Sviluppo Rurale 2007/2013 o alla Misura 6.1 del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020; per la definizione di “primo insediamento” e di “data di insediamento” si rinvia a quanto specificato nella sottomisura 6.1;

- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;
- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell’articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013, ovvero agli agricoltori attivi che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all’impegno agro-climatico-ambientale assunto;
- investimento collettivo realizzato da associazioni di agricoltori.

Nel caso di investimenti che riguardano la trasformazione e/o la commercializzazione dei prodotti agricoli di cui all’allegato I del trattato l’aliquota del sostegno non potrà essere superiore a quella stabilita nella sottomisura 4.2.

La maggiorazione del 20% dell’aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

L'aiuto non può comunque mai superare il 60% della spesa ammessa.

8.2.4.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel

corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
2. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
3. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
4. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
5. CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione

b. Rischi potenziali:

1. Erronea quantificazione della produzione lorda standard.

8.2.4.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
4. APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. APC6 – applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali;
7. APC4 – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione lorda standard;
8. APC5 – definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi.

8.2.4.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso,

che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Per “investimento collettivo” si intende un investimento realizzato da associazioni di agricoltori per il quale sia dimostrato un valore aggiunto, rispetto all'investimento realizzato dai singoli appartenenti all’associazione, ed una ricaduta per ciascun componente dell’associazione stessa.

Definizione di progetti integrati

Il “*progetto integrato aziendale”* può essere definito come il progetto attivato a livello aziendale da un solo soggetto beneficiario (agricoltore) che prevede l'attuazione combinata di più misure, la cui presentazione, verifica di ammissibilità e realizzazione è da considerarsi unica e sincronizzata.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tale delimitazione territoriale non è rilevante nell’applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 - Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 La cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (Cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sui quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (Cluster C1-10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Fonte: Nostra elaborazione

2

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.2. 4.1.3 Investimenti nelle singole aziende agricole per il miglioramento dell'efficienza energetica dei processi produttivi

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi in agricoltura. L'operazione sostiene investimenti nelle aziende agricole per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia nelle aziende agricole.

Sono previsti interventi, che non comportino una riduzione della superficie agricola utilizzata, per:

- ammodernamento di impianti elettrici di edifici produttivi aziendali;
- interventi sugli immobili produttivi aziendali per il miglioramento delle prestazioni energetiche (per es.: isolamento termico delle pareti e/o della copertura, sostituzione infissi esterni);
- interventi sostitutivi per il miglioramento dell'efficienza di impianti di riscaldamento/raffreddamento in edifici produttivi aziendali esclusi impianti obbligatori ai sensi della normativa vigente.

8.2.4.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale
b. Conto interessi
c. Garanzie a condizione agevolate

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

8.2.4.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.

8.2.4.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari della presente tipologia di operazione sono quelli riportati nelle tipologie di operazione 4.1.1.

La presente tipologia di operazione può essere attivata anche nell'ambito della "filiera organizzata" con i beneficiari previsti nella misura 4.1.1.

8.2.4.3.2.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- ammodernamento e miglioramento di beni immobili produttivi dell'azienda e relativa impiantistica per l'efficientamento energetico;
- spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;
- spese generali come definite al capitolo 8.1..

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

Non sono ammissibili:

- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni;
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di mera sostituzione;
- titoli di pagamento.

8.2.4.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Si applicano le medesime condizioni di ammissibilità della tipologia di operazione 4.1.1.

Gli interventi supportati nell'ambito della presente operazione non sono finalizzati alla produzione di energia e l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo.

Gli investimenti in tema di efficienza energetica potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica stabiliti dall'Allegato 2 del D.lgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

8.2.4.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno applicati i seguenti criteri di selezione:

- obiettivi trasversali dello sviluppo rurale;

- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;

- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;

- maggiori livelli di efficienza dell'impianto rispetto agli obblighi minimi come individuati dall'articolo 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014;

- livello di miglioramento dell'efficienza;

- investimenti collettivi;

- giovani agricoltori.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 10.000 euro e superiore a 1.000.000 di euro elevabile a 5.000.000,00 di euro in caso di investimento collettivo. In ogni caso l'importo dell'investimento non può essere superiore 4 (quattro) volte il valore della produzione lorda totale standard di ingresso.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è la medesima prevista dalla tipologia di operazione 4.1.1.

La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.

8.2.4.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;

2. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
3. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
4. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
5. CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione
6. CP8 – difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l'approccio collettivo.

b. Rischi potenziali:

1. Erronea quantificazione della produzione lorda standard.

8.2.4.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
4. APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. APC6 – applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali;"
7. APC4 – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione lorda standard;
8. APC5 – definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi;
9. APC5 – individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci.

1.

8.2.4.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso,

che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.4.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti su immobili produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia alla definizione riportata nella tipologia di operazione 4.1.1.

Definizione di progetti integrati

Si rinvia alla definizione riportata nella tipologia di operazione 4.1.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell’applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l’analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 - Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 La cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (Cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sui quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (Cluster C1-10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Fonte: Nostra elaborazione

2

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Fermo restando che gli interventi supportati nell'ambito della presente operazione non sono finalizzati alla produzione di energia e che l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo si riportano di seguito i requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, (c) [DA RD - C (2014) 1460], da utilizzare per quanto di pertinenza nella presente tipologia di operazione.

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi Nazionali", in particolare:

-per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%;

-per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.

-per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;

-per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15novembre 1996 - "Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.3. 4.1.4 Inv. sing. az. agric. per approv./utiliz. di fonti energia rinn., sottopr., mat. scarto e residui e mat. grezze non alime.

Sottomisura:

- 4.1 - sostegno a investimenti nelle aziende agricole

8.2.4.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Sono previsti interventi per la realizzazione di impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili usando biomasse, con esclusione di quelle ad uso alimentare, e altre fonti di energia rinnovabile, destinate alla produzione di energia elettrica e/o calore, utilizzando:

- pompe di calore a bassa entalpia;
- impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa;
- sistemi intelligenti di stoccaggio di energia;
- solare fotovoltaico;
- solare termico;
- microeolico.

La produzione da biomassa deve riferirsi prevalentemente a prodotto aziendale di scarto, anche di origine forestale, e l'energia prodotta deve essere finalizzata prevalentemente all'autoconsumo.

8.2.4.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale.
b. Conto interessi.
c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

8.2.4.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014, Direttiva 2009/28/CE.

8.2.4.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari della presente tipologia di operazione sono quelli riportati nelle tipologie di operazione 4.1.1.

La presente tipologia di operazione può essere attivata anche nell'ambito della "filiera organizzata".

8.2.4.3.3.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- ammodernamento e miglioramento di beni immobili produttivi dell'azienda e relativa impiantistica per l'efficientamento energetico;
- spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;
- spese generali come definite al capitolo 8.1..

I "contributi in natura" sono ammissibili nel rispetto degli obblighi e delle condizioni previste dall'articolo 69 del Reg. (UE) n. 1303/13 ed anche al Reg. (UE) n. 1305/13.

Non sono ammissibili:

- acquisto di diritti di produzione agricola e diritti all'aiuto;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- realizzazione o ammodernamento di fabbricati per uso abitativo e acquisto di relativi arredi;
- acquisto di terreni
- acquisto di fabbricati rurali e manufatti di qualsiasi tipo;
- interventi di mera sostituzione;
- titoli di pagamento.

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- costruzione, ammodernamento e miglioramento o riconversione di beni immobili produttivi dell'azienda per la produzione di energia;
- acquisto o leasing di nuove macchinari e attrezzature o di altre dotazioni aziendali per la produzione di energia;
- spese immateriali quali: acquisizione programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze;
- spese generali come definite al capitolo 8.1.

8.2.4.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Si applicano le medesime condizioni di ammissibilità della tipologia di operazione 4.1.1.

Sono considerati ammissibili gli investimenti in impianti previsti per la produzione di energia da biomasse, solo se una percentuale maggiore al 50% calcolato come media annuale, di energia termica è utilizzata per l'autoconsumo. Come stabilito nell'Accordo di Partenariato, l'energia prodotta deve provenire da fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia. Per la produzione di energia da biomasse non è ammesso l'utilizzo di colture dedicate.

Devono essere soddisfatti tutti i criteri di sostenibilità applicabili stabiliti a livello nazionale e dell'Unione, compreso l'articolo 17, paragrafo 2, a (6) della direttiva 2009/28/CE.

In ogni caso saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

8.2.4.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno applicati i seguenti criteri di selezione:

- dimensione economica dell'impresa con priorità per le aziende di maggior dimensione;

- obiettivi trasversali dello sviluppo rurale:

- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;

- zonizzazione degli interventi con priorità alle zone montane;

- livelli di efficienza dell'impianto;

- livello di miglioramento dell'efficienza energetica e del livello di autosufficienza energetica aziendale;

- interventi per lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti;

- giovani agricoltori;

- maggiori livelli minimi di efficienza dell'impianto rispetto agli obblighi minimi come individuati dall'art. 13, comma c, del Regolamento (UE) n. 807/2014;

- aziende biologiche.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere

inferiore a 10.000 euro e superiore a 3.000.000 di euro elevabile a 10.000.000,00 di euro in caso di investimento collettivo. In ogni caso il costo totale dell'investimento non può essere superiore a 4 (quattro) volte il valore della produzione standard lorda totale di ingresso.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è la medesima prevista dalla tipologia di operazione 4.1.1..

La maggiorazione del 20% dell'aliquota di sostegno non si applica per interventi di trasformazione e commercializzazione.

8.2.4.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

- Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:
    1. CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
    2. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
    3. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
    4. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
    5. CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione
    6. CP8 – difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l'approccio collettivo;
    7. CP14 - dimensionamento degli impianti superiore al fabbisogno energetico.

- Rischi potenziali:
    1. Erronea quantificazione della produzione lorda standard.

8.2.4.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme

realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
4. APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. APC6 – applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali;
7. APC4 – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione lorda standard;
8. APC5 – definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi;
9. APC5 – individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci;
10. APC 8 - verificare, sia in fase di ammissibilità che di rendicontazione, il dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico dell'impresa.

8.2.4.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia alla definizione riportata nella tipologia di operazione 4.1.1.

Definizione di progetti integrati

Si rinvia alla definizione riportata nella tipologia di operazione 4.1.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tale delimitazione territoriale non è rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 - Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 La cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (Cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sui quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (Cluster C1-10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Fonte: Nostra elaborazione

2

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi Nazionali", in particolare:

-per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di

conversione non inferiore all'85%;

-per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.

-per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;

-per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15novembre 1996 - "Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

In conformità alla Direttiva 2009/28/CE così come recepita ed attuata dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE " (S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11).

8.2.4.3.4. 4.2.1 Investimenti nelle imprese agrolimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

Il sostegno nell'ambito della presente operazione è destinato ad investimenti materiali che riguardano la trasformazione, la commercializzazione e/o lo sviluppo dei prodotti agricoli di cui allegato I del Trattato, ad eccezione dei prodotti della pesca. Il prodotto ottenuto dalla trasformazione può non essere un prodotto elencato nell'Allegato I.

Gli investimenti materiali e/o immateriali sovvenzionabili riguardano:

- l'ammodernamento ed il potenziamento di impianti di condizionamento, trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli e la loro crescita dimensionale;
- la creazione di nuovi prodotti e l'introduzione di innovazioni tecniche e tecnologiche;
- la creazione e/o ammodernamento di reti locali di raccolta, ricevimento, stoccaggio, condizionamento, cernita e capacità di imballaggio;
- la creazione e il sostegno a filiere corte e a interventi di cooperazione tra imprese in filiera corte attraverso la creazione di circuiti e reti;
- interventi per la rintracciabilità ed etichettatura dei prodotti;
- il miglioramento delle condizioni di lavoro e la sicurezza degli addetti.

L'operazione sarà realizzata anche mediante progetti di filiera integrati nelle cd "filiere organizzate", che dovranno prevedere la partecipazione dei diversi attori che operano lungo la filiera produttiva, o attraverso i Gruppo Operativi del PEI.

La "filiera organizzata" può essere realizzata anche mediante la partecipazione di "Associazioni di agricoltori" che realizzano "investimenti collettivi" sostenuti con la sottomisura 4.1 e, nel contempo, beneficiari che realizzano investimenti di trasformazione e commercializzazione con il sostegno della sottomisura 4.2.

La filiera corta è quella che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

8.2.4.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale.
b. Conto interessi.
c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote

massime di sostegno previste per la sottomisura.

8.2.4.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.

Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.4.3.4.4. Beneficiari

Sono beneficiarie della sottomisura le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca, così distinte:

- microimprese, piccole e medie imprese;
- imprese intermedie: imprese che occupano meno di 750 persone o il cui fatturato non supera i 200 milioni di euro;
- grandi imprese.

Sono beneficiarie della sottomisura anche le imprese agroindustriali, imprese agricole singole o associate e società cooperative che svolgono attività di trasformazione, commercializzazione e/o sviluppo dei prodotti agricoli di cui all'Allegato I del Trattato - esclusi i prodotti della pesca che hanno partecipato alle attività realizzate dai Gruppi Operativi del PEI.

Il prodotto finale può non ricadere in detto allegato I del Trattato. Qualora ricorra tale fattispecie saranno introdotte le limitazioni previste dal quadro normativo di riferimento (aiuto in *de minimis*), valutando, se necessario, anche l'attivazione di una specifica procedura per l'introduzione di un aiuto di stato.

In ogni caso dovrà essere sempre garantita la ricaduta per i produttori agricoli di base e dimostrato il vantaggio che gli stessi traggono dall'investimento finanziato.

Per la definizione di microimprese, piccole e medie imprese si applicano le disposizioni di cui all’allegato 1 al Reg. (UE) n. 702/2014.

8.2.4.3.4.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti materiali di tipo immobiliare e mobiliare quali:

- costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica;

- acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature.

Sono ammissibili a sostegno le spese per investimenti immateriali, connessi agli investimenti di cui al punto precedente, quali:

- acquisto di software;
- acquisto di brevetti e licenze;
- sistemi di gestione della qualità e della sicurezza alimentare connessi al progetto presentato;
- spese generali come definite al capitolo 8.1.

Non sono ammissibili:

- l'acquisto di beni immobili;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;

- "contributi in natura".

8.2.4.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio.

Gli interventi devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

I singoli progetti devono rientrare in una dimensione minima e massima di investimento.

I beneficiari dovranno rispettare le seguenti condizioni:

1. dimostrare che l'investimento proposto determini una ricaduta positiva per i produttori agricoli nella filiera agroalimentare assicurando una concreta ricaduta economica degli investimenti nel settore primario. Tale condizione dovrà essere dimostrata sulla base dei conferimenti/acquisti della materia prima con i produttori di base;
2. dimostrare l'esistenza di concreti sbocchi di mercato per i prodotti finiti cui l'investimento è rivolto;
3. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto tecnico-logistico;
4. dimostrare la fattibilità del progetto sotto l'aspetto della sostenibilità finanziaria.

L'imprenditore deve presentare un piano aziendale degli investimenti con il quale dimostri il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità globale dell'azienda.

In conformità con l'articolo 45 (1) del regolamento (UE) n. 1305/2013 per i progetti finanziabili, prima dell'adozione del provvedimento di concessione, devono essere acquisiti tutti i pareri, permessi, nulla osta e le autorizzazioni necessarie, come previste dall'ordinamento nazionale e regionale, in materia ambientale. Tale condizione dovrà essere verificata e validata dal tecnico progettista che dovrà attestare che l'operazione non comporta effetti negativi sull'ambiente.

Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti

negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall'amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

I beneficiari inoltre devono dimostrare, per almeno il biennio successivo alla realizzazione dell'investimento, che la materia prima conferita sia per almeno il 60% di provenienza extraziendale.

Il sostegno non può inoltre essere concesso ad imprese in difficoltà ai sensi della normativa comunitaria sugli aiuti di stato per il salvataggio e la ristrutturazione di imprese in difficoltà.

I beneficiari che intendono attuare progetti di filiera organizzata devono partecipare agli stessi bandi ed alle stesse selezioni previste per ciascuna misura/sottomisura in competizione con tutti gli altri progetti.

8.2.4.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno selezionati in base all'applicazione dei seguenti principi:

- priorità per i progetti integrati e per quelli che si inseriscono all'interno di filiere organizzate;
- garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base, tenendo conto di indicatori/paramenti oggettivi e valutabili quali la certezza dei conferimenti/acquisti e il trasferimento del valore aggiunto;
- certificazioni di processo/prodotto o energetiche;
- dimostrazione che il progetto comporti valutabili ed oggettivi vantaggi occupazionali;
- progetti dedicati al consolidamento e allo sviluppo di produzioni di qualità;
- progetti relativi ai seguenti comparti produttivi: zootecnico, ortofrutticolo, vitivinicolo e olivicolo. Nell'ambito di ciascun comparto produttivo regionale, saranno attribuite priorità specifiche in coerenza con le indicazioni programmatiche riportate nell'analisi SWOT e nella strategia;
- priorità specifiche individuate a livello di ciascun settore/comparto coerenti con le indicazioni dell'analisi SWOT;
- maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima;
- introduzioni di oggettive innovazioni tecnologiche.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione quantificabili stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura massima del 40% della spesa ammessa.

L'aliquota del sostegno è, per tutti i soggetti beneficiari, elevabile al 60% per progetti realizzati da imprese che partecipano ai Gruppi Operativi PEI o nel caso di progetti collegati ad una fusione di organizzazione di produttori. Nel caso delle "grandi imprese" e delle "imprese intermedie" l'intensità massima dell'aiuto pari al 30% della spesa ammessa, elevabile al 40% nel caso in cui l'operazione sia realizzata nell'ambito di un progetto integrato della "filiera organizzata".

Per gli interventi finanziati sono fissati i seguenti limiti:

- Euro 2.000.000,00 quale limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile esclusivamente per le micro e piccole imprese;
- Euro 50.000,00 quale spesa minima ammissibile a finanziamento.

La soglia minima di ammissibilità al finanziamento è dettata dalla opportunità di evitare l'avvio di procedure e della sostenibilità dei relativi costi amministrativi, non giustificati dalla ricaduta economica dei progetti finanziati. Tale soglia minima è differenziata rispetto alla misura 4.1 in ragione del diverso target dei potenziali beneficiari delle due sottomisure.

La soglia massima finanziabile, modulata in funzione della dimensione economica dei soggetti beneficiari, fornisce taluni elementi di garanzia in ordine alla sostenibilità economica dell'intervento finanziato e garantisce, nel contempo, una più ampia partecipazione dei soggetti beneficiari, con un aumento delle ricadute positive sul territorio dei progetti finanziati.

Per gli investimenti che prevedono in uscita dalla trasformazione prodotti non rientranti nell'allegato I del TFUE si applica il reg. 1407/2013 "*de minimis"*. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.4.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:
    1. CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
    2. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
    3. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
    4. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi;
    5. CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione;
    6. CP8 – difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l'approccio collettivo.

8.2.4.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
4. APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. APC6 – applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali;
7. APC5 – definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi;
8. APC5 – individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci.

8.2.4.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

L'investimento collettivo come definito nell'ambito della sottomisura 4.1 non è di applicazione nella presente sottomisura.

Definizione di progetti integrati

Il progetto integrato come definito nella sottomisura 4.1 non è di applicazione nella presente sottomisura. L'approccio integrato di filiera si realizza attraverso la procedura delle "filiera organizzata" la quale può prevedere anche l'attivazione della presente sottomisura.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tale delimitazione territoriale non è rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 - Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 La cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (Cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sui quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (Cluster C1-10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Fonte: Nostra elaborazione

2

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

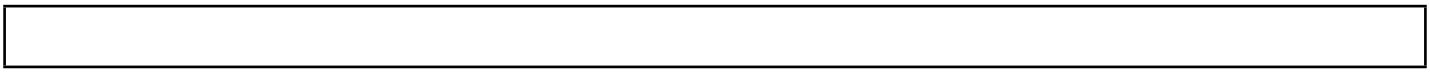

8.2.4.3.5. 4.2.2 Investimenti rivolti ad imprese agroalimentari, funzionali a migliorare l'efficienza energetica.

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'aumento dell'efficienza energetica dei processi produttivi in agricoltura. L'operazione sostiene investimenti nelle imprese agroalimentari per investimenti finalizzati alla riduzione dei consumi di energia: tali interventi di efficientamento energetico costituiscono un elemento fondamentale per perseguire obiettivi di carattere ambientale e, nel contempo, ridurre i costi di produzione.

Gli interventi si riferiscono a:

- diagnosi energetica o audit energetico ai sensi della normativa europea;
- isolamento termico degli edifici che ospitano il processo produttivo;
- razionalizzazione, efficientamento e/o sostituzione di sistemi di riscaldamento, condizionamento, alimentazione elettrica ed illuminazione impiegati nei cicli produttivi;
- installazione di impianti ed attrezzature funzionali al contenimento dei consumi energetici nei cicli di lavorazione e/o erogazione di servizi;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e la distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento, ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

8.2.4.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale.
b. Conto interessi.
c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

.

8.2.4.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE ed abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE,

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.

8.2.4.3.5.4. Beneficiari

Per i beneficiari della presente tipologia di operazione si rinvia a quanto già definito nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

8.2.4.3.5.5. Costi ammissibili

In coerenza con quanto stabilito dall'art. 45 del regolamento n. 1305/2013 sono ammissibili le spese sostenute per:

- costruzione e ristrutturazione di beni immobili e relativa impiantistica;
- acquisto o leasing di nuove macchine e attrezzature;
- investimenti immateriali, connessi agli investimenti quali:

- acquisto di software;

- acquisto di brevetti e licenze;

- spese generali come definite al capitolo 8.1..

Non sono ammissibili:

- acquisto di beni immobili;
- acquisto di macchine o attrezzature usate;
- investimenti effettuati allo scopo di ottemperare a requisiti comunitari obbligatori;
- contributi in natura.

Si specifica, altresì, che gli audit o diagnosi energetiche saranno svolte in conformità con quanto previsto dal Decreto Legislativo del 4 luglio 2014, n. 102 "Attuazione della direttiva 2012/27/UE sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE."

I soggetti che svolgeranno le diagnosi sono previsti all'art. 8 comma 2 e art 12 comma 3 del D.Lgs.

Gli audit energetici saranno realizzati come previsto all'art 12 comma 2 del D.Lgs e conformemente all'allegato n. 2 "Criteri minimi per gli audit energetici", compresi quelli realizzati nel quadro dei sistemi di gestione dell'energia al Decreto.

In merito all'obbligo, l'art. 8 del D.Lgs. lo prevede solo per: "Le grandi imprese, nonché le imprese a forte consumo di energia, devono eseguire una diagnosi energetica, condotta da società di servizi energetici, esperti in gestione dell'energia o auditor energetici, o da ISPRA relativamente allo schema volontario EMAS, nei siti produttivi localizzati sul territorio nazionale entro il 5 dicembre 2015 e successivamente ogni 4 anni, in conformità all'allegato 2 al decreto in esame. Tale obbligo non si applica alle grandi imprese

che hanno adottato sistemi di gestione conformi EMAS e alle norme ISO 50001 o EN ISO 14001, a condizione che il sistema di gestione in questione includa un audit energetico realizzato in conformità ai dettati di cui all'allegato 2."

8.2.4.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Per le condizioni di ammissibilità della presente tipologia di operazione si rinvia a quanto già definito nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Gli interventi supportati nell'ambito della presente operazione non sono finalizzati alla produzione di energia e l'eventuale energia anche indirettamente prodotta è destinata solo all'autoconsumo.

Inoltre, i singoli progetti attivati con la presente tipologia di operazione, devono:

- comprendere un audit energetico preventivo. Tale audit non può essere incluso tra i costi ammissibili nel caso in cui costituisca un obbligo che l'impesa è tenuta a rispettare a prescindere dall'ottenimento del finanziamento;
- rientrare in una dimensione minima di investimento;
- non comprendere investimenti di mera sostituzione;
- contribuire a ridurre i consumi energetici di almeno il 15% rispetto ai consumi di energia primaria (rientra in tale definizione l'energia prodotta da carbone, petrolio, gas ed altre materie assimilabili).

Gli investimenti potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica stabiliti dall'Allegato 2 del D.lgs. del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

8.2.4.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno selezionati:

- in base alla maggiore percentuale di riduzione del consumo energetico rispetto ai consumi di energia primaria così come desumibile dall'Audit energetico;
- in base all'adesione del beneficiario a progetti europei (come ad esempio: Sinergia-ENEA, ecc…) che abbiano come obiettivo quello di migliorare l'efficienza energetica delle Pmi attraverso il trasferimento di modelli innovativi che permettano di ridurre i consumi energetici;
- maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione sono previsti i medesimi importi e aliquote di sostegno già definite per la precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile limitatamente alle micro e piccole imprese è ridotto a 2.000.000,00 di euro.

8.2.4.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:
    1. CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
    2. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
    3. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
    4. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
    5. CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione
    6. CP8 – difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l'approccio collettivo;
    7. CP14 - dimensionamento degli impianti superiore al fabbisogno energetico.

8.2.4.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
4. APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di

pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. APC6 – applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.
7. APC5 – definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi;
8. APC5 – individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci;
9. APC 8 - verificare, sia in fase di ammissibilità che di rendicontazione, il dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico dell'impresa.

8.2.4.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia a quanto già specificato nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Definizione di progetti integrati

Si rinvia a quanto già specificato nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 - Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 La cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (Cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sui quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (Cluster C1-10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Fonte: Nostra elaborazione

2

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi Nazionali", in particolare:

-per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di

conversione non inferiore all'85%;

-per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.

-per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;

-per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15novembre 1996 - "Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

In conformità alla Direttiva 2009/28/CE così come recepita ed attuata dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE " (S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11).

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.6. 4.2.3 Investimenti nelle imprese agroalimentari per la produzione e l'approviggionamento di energia da fonti rinnovabili

Sottomisura:

- 4.2 - sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli

8.2.4.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

Investimenti materiali e/o immateriali finalizzati all'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari.

Gli interventi devono riguardare:

- investimenti finalizzati alla realizzazione di digestori (assimilati a contenitori dove si svolge il processo biochimico che produce biogas) per la raccolta di sottoprodotti agroalimentari o deiezioni animali;
- acquisto e installazione di gruppi elettrogeni specifici per produrre energia dalla combustione del biogas;
- acquisto e installazione impianti collegamento per mettere in rete l'energia prodotta;
- realizzazione e/o posa in opera di vasche di raccolta digestato per il trattamento di separazione solido/liquido;
- installazione, per la sola finalità di autoconsumo, di impianti per il recupero e distribuzione di energia termica all'interno dell'unità produttiva oggetto dell'investimento; ovvero per il recupero del calore prodotto da impianti produttivi.

8.2.4.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale.
b. Conto interessi.
c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

8.2.4.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli, Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti Nazionali di applicazione, Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013 e Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014.

8.2.4.3.6.4. Beneficiari

Per i beneficiari della presente tipologia di operazione si rinvia a quanto già definito nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

8.2.4.3.6.5. Costi ammissibili

Per le spese ammissibili della presente tipologia di operazione si rinvia a quanto già definito nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

8.2.4.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Per le condizioni di ammissibilità della presente tipologia di operazione si rinvia a quanto già definito nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Inoltre, gli investimenti realizzati con la presente tipologia di operazione debbono:

- dimostrare di concorrere in modo significativo alla riduzione delle emissioni di gas metano e altri gas effetto serra;
- prevedere che la materia prima utilizzata in entrata non deve essere un prodotto alimentare;
- prevedere che l'energia prodotta sia utilizzata esclusivamente per autoconsumo.

In ogni caso saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

8.2.4.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti saranno ordinati in funzione dei seguenti principi:

- maggiori garanzie oggettive di positiva ricaduta dei benefici dell'investimento sui produttori agricoli di base;
- tipologia di materia prima utilizzata con specifica priorità per gli effluenti zootecnici;
- minore impatto ambientale, inteso come occupazione di spazi e recupero di strutture preesistenti;
- modalità di utilizzo dell'energia prodotta sia termica che elettrica;
- carattere innovativo delle tecnologie utilizzate e tra questi interventi per lo stoccaggio dell'energia in

correlazione con l'installazione di reti intelligenti;
- possibile ripetitività della tecnologia nell'ambito agricolo/industriale caratterizzante l'area geografica di intervento;
- maggiore impatto positivo sull'ambiente e sul clima.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione sono previsti i medesimi importi e aliquote di sostegno già definite per la precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile limitatamente alle micro e piccole imprese è ridotto a 2.500.000,00 di euro.

8.2.4.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:
    1. CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;
    2. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
    3. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
    4. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.
    5. CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione
    6. CP8 – difficoltà nel mantenimento degli impegni reciproci stabiliti con l'approccio collettivo;
    7. CP14 - dimensionamento degli impianti superiore al fabbisogno energetico.

8.2.4.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;
2. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
4. APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;
5. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. APC6 – applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali;
7. APC5 – definizione puntuale di progetto innovativo nei bandi;
8. APC5 – individuazione di modelli associativi che garantiscano gli impegni reciproci;
9. APC 8 - verificare, sia in fase di ammissibilità che di rendicontazione, il dimensionamento dell'impianto rispetto al fabbisogno energetico dell'impresa.

8.2.4.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

La tipologia di operazione prevede solo investimenti produttivi.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia a quanto già specificato nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Definizione di progetti integrati

Si rinvia a quanto già specificato nella precedente tipologia di operazione 4.2.1.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Tale delimitazione territoriale non rilevante nell'applicazione della presente tipologia di operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 - Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 La cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (Cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sui quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (Cluster C1-10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Fonte: Nostra elaborazione

2

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi Nazionali", in particolare:

-per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%;

-per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.

-per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;

-per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15novembre 1996 - "Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

In conformità alla Direttiva 2009/28/CE così come recepita ed attuata dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE " (S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11).

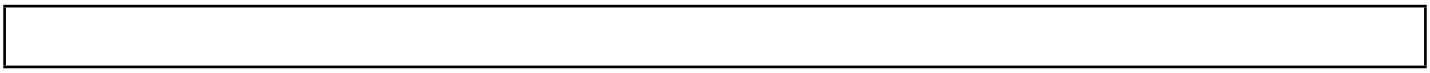

8.2.4.3.7. 4.3.1 Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio.

Sottomisura:

- 4.3 - Sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura

8.2.4.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

Nell'attuale contesto di difficoltà di investimento nelle zone rurali interne, soprattutto quelle più marginali, che soffrono di andamenti negativi dello sviluppo economico e sociale, il supporto per la creazione e lo sviluppo di nuove vitali attività economiche, attraverso investimenti in infrastrutture e servizi, è essenziale per lo sviluppo e la competitività delle aree rurali. Di conseguenza, la sottomisura ha come obiettivo il miglioramento e il potenziamento delle infrastrutture a servizio delle Unità produttive agricole attraverso l'incremento della competitività e il mantenimento delle strutture agricole sostenibili, con interventi inerenti la facilitazione all'accesso ai fondi agricoli e forestali sprovvisti. E' prevista inoltre la realizzazione e il ripristino di punti di abbeveraggio (fontanili) per il bestiame. Sono pertanto realizzabili investimenti sulla viabilità rurale e forestale extra-aziendale per il miglioramento della fruibilità, il recupero, l'adeguamento e la messa in sicurezza, nonché la realizzazione e il ripristino di punti di abbeveraggio (fontanili) per il bestiame.

8.2.4.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale
b. Conto interessi
c. Garanzie a condizione agevolate.

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

8.2.4.3.7.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013, Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014, D.Lgs. Del 12 aprile 2006 n. 163 - Codice dei contratti pubblici e ss.mm.ii.

Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti "de minimis". Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.4.3.7.4. Beneficiari

Pubblici:

- Comuni e loro unioni, Comunità Montane ed Enti che gestiscono terreni di uso collettivo (Università Agrarie, ASBUC -Amministrazione Separata dei Beni di Uso Civico-, Comunanze Agrarie), che non siano in situazioni di dissesto finanziario o in caso contrario che abbiano approvato il piano di risanamento finanziario e l'ipotesi di bilancio stabilmente riequilibrato.

- Soggetti associati in forma di "consorzi stradali" per gli interventi connessi alla viabilità;

Privati:

- Associazioni di agricoltori che realizzano "investimenti collettivi" come definito al paragrafo 8.1 e nella tipologia di operazione 4.1.1.

8.2.4.3.7.5. Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria e, sia per la viabilità forestale che per la viabilità rurale, non è prevista l'ammissibilità di investimenti materiali per la realizzazione di "nuove strade", ma solo interventi di miglioramento, recupero e adeguamento di strade esistenti.

Gli interventi sono ammissibili esclusivamente nelle strade di utilizzazione e collegamento di imprese agricole e forestali, quindi strade classificate dal codice della Strada (D.Lgs. n 285 del 1992 e s.m.) come vicinali. Sono, pertanto, escluse le strade classificate come strade statali, regionali, provinciali e comunali. Sono eleggibili esclusivamente gli interventi previsti nelle "strade vicinali" ricadenti in aree agricole come definite dai Piani Regolatori Generali di tutti i Comuni del Lazio.

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese di seguito elencate:

- opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, miglioramento di viabilità rurale e forestale extra-aziendale;
- opere di realizzazione e ripristino fontanili;
- acquisto e messa in opera di segnaletica;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
- acquisto e impianto di materiale vivaistico poliennale;
- spese generali come definite al capitolo 8.1..

8.2.4.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione è applicabile all'intero territorio della Regione Lazio, per cui gli investimenti dovranno essere ubicati su detto territorio. Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali.

Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall'amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

Per la viabilità forestale, qualora il beneficiario sia un soggetto pubblico, lo stesso dovrà effettuare e rendere disponibile , relativamente al territorio di propria competenza, una ricognizione sulla viabilità forestale esistente.

8.2.4.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi:

- al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche esistenti nel Lazio si darà priorità ad interventi che interessino ambiti territoriali su cui sono localizzate più aziende agricole, ambiti territoriali con una più forte "connessione con l'attività agricola" (es. n. di aziende agricole e/o ha di SAU aziendale condotte da "agricoltori attivi" e/o ha di SAU aziendale che beneficiano della infrastruttura da realizzare, ecc.). Per la viabilità forestale si terrà conto;
- al fine di perseguire anche lo scopo di salvaguardare l'ambiente rurale sarà data ulteriore priorità ad interventi che prevedano l'utilizzo di tecniche di ingegneria naturalistica;
- per favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole, si darà priorità ad interventi localizzati nelle aree che saranno qualificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, ambiti territoriali rurali e montani caratterizzati da maggiori difficoltà di sviluppo (aree D);
- al fine di perseguire gli obiettivi trasversali del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sarà data priorità ai progetti innovativi, che garantiscono il miglior approccio alla tutela dell'ambiente e al contrasto ai cambiamenti climatici.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile per i beneficiari pubblici e nella misura del 80% per i beneficiari privati.

Per gli interventi relativi alla viabilità rurale è fissato un importo minimo di investimento ammissibile pari a € 30.000,00.

Per gli interventi di realizzazione o ripristino di fontanili è fissato un importo minimo di investimento ammissibile pari a € 10.000,00.

Inoltre, è fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile pari ad Euro 350.000,00 per gli interventi relativi alla viabilità rurale e forestale e pari ad Euro 200.000,00 per gli interventi di realizzazione o ripristino di fontanili.

8.2.4.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.4.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.

8.2.4.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso,

che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Non pertinente.

Definizione di investimenti collettivi

Non pertinente.

Definizione di progetti integrati

Non pertinente.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Non pertinente.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

I principi di selezione sono stati impostati sulla base degli elementi della SWOT riguardanti la priorità 2.

Tab. 4.2: Misura 4 - Punti SWOT effettuata in relazione alle priorità di cui all'articolo 5(2) del Regolamento (UE) N 1305/2013

S1 Aumento della superficie media aziendale.	W1 Presenza diffusa di aziende a basso valore aggiunto.	O1 Crescente domanda di servizi connessi all'agricoltura legati presente nei territori rurali (ospitalità turistica, fattorie didattiche, agricoltura sociale).	T1 Declino del valore aggiunto del settore forestale e capitale tecnologico obsoleto.
S2 Processo di capitalizzazione aziendale, con crescita delle formule societarie.	W2 Contrazione dei boschi annessi alle aziende agricole.	O2 Propensione delle aziende agricole verso l'adozione di sistemi di qualità e a basso impatto ambientale.	T2 Credit-crunch macroeconomico.
S3 Attenzione delle aziende verso la diversificazione del reddito attraverso attività connesse.	W3 Ridotta capacità finanziaria delle aziende e difficoltà di accesso al credito.	O3 Aumento della popolazione residente delle aree rurali limitrofe ai grandi centri urbani (vedi analisi priorità 6).	T3 Possibile abbandono dell'attività agricola nel lungo periodo per le aziende meno competitive.
S4 Incremento delle superfici medie ad arboricoltura a legno.	W4 Prevalenza di conduttori anziani senza coadiuvanti giovani in aziende di piccole dimensioni.	O4 Evoluzione degli strumenti finanziari di garanzie per l'accesso al credito nel settore agricolo.	T4 Aumento della pressione fiscale a danno della competitività delle aziende.
S5 Rilevante patrimonio forestale.	W5Scarsa presenza di coadiuvanti giovani in aziende produttive di piccole e medie dimensioni economiche.		T5 La cessazione del regime delle quote latte genererà un probabile aumento della competizione sui prezzi da parte di paesi UE in cui i costi di produzione sono inferiori
S6 Presenza di produzioni soggette a denominazione di origine con elevato grado di riconoscibilità presso i consumatori.	W6 Rischio di marginalizzazione delle aziende competitive legate a canali commerciali (Cluster B2) industriali più esposte alla volatilità dei prezzi		
S7 Buona presenza di imprenditoria femminile.			
S8 Elevata dotazione di capitale umano dei giovani agricoltori e loro maggiore propensione			
S9 Presenza significativa di giovani nelle aziende di maggiori dimensioni.			
S10 Buona presenza di aziende economicamente vitali sui quali innestare politiche di filiera (cluster gruppo B, in particolare B4 e B2).			
S11 Buona presenza di aziende economicamente vitali (cluster appartenenti ai gruppi B e C) sulle quali avviare politiche di ricambio generazionale.			
S12 Quota significativa delle aziende (Cluster C1-10% delle aziende e 7,6% SAU regionale) che operano sul canale commerciale della vendita diretta.			

Fonte: Nostra elaborazione

2

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.3.8. 4.4.1 Crea., riprist. e riqualif. aree natur. per biodivers., di sistem. agr. e di opere e manufatti di int. paesag. e natural.

Sottomisura:

- 4.4 - sostegno a investimenti non produttivi connessi all'adempimento degli obiettivi agro-climatico-ambientali

8.2.4.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione per la “Creazione, ripristino e riqualificazione di piccole aree naturali per la biodiversità, di sistemazioni agrarie e di opere e manufatti di interesse paesaggistico e naturalistico” intende sostenere investimenti materiali per la salvaguardia, il ripristino ed il miglioramento della biodiversità e del paesaggio valorizzando il territorio regionale in termini di pubblica utilità e permettendo il finanziamento di interventi accessori che non comportino rilevanti aumenti di valore economico o di redditività a vantaggio dei beneficiari. Si vogliono mitigare gli impatti agricoli sull’ambiente e ridurre il conflitto tra le attività agricole e le esigenze di tutela degli habitat e delle specie oltreché conservare lo spazio naturale favorendo il mantenimento o la ricostruzione di elementi del paesaggio rurale con valenza di corridoi ecologici. Si cerca, quindi, di ritrovare un nuovo equilibrio tra agricoltura e ambiente anche attraverso il ripristino di originali peculiarità biologiche o strutturali.

Gli investimenti previsti sono i seguenti:

- impianto e ripristino (recupero vuoti e fallanze) di siepi, filari, cespugli, boschetti, fasce frangivento;
- ripristino e riadattamento di muretti a secco e terrazzamenti;
- riqualificazione di zone umide anche lungo le rive dei corpi idrici o nella matrice agricola;
- rifacimenti spondali di corsi idrici minori;
- realizzazione di recinzioni e sistemi alternativi per garantire una coesistenza tra la fauna selvatica e le attività produttive agro-silvo-pastorali o per proteggere particolari essenze a rischio di estinzione;
- realizzazione, ristrutturazione e miglioramento di sentieri e piazzole per escursioni naturalistiche.

8.2.4.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.4.3.8.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013, Regolamento (UE) n. 1306/2013, Regolamento (UE) n. 1307/2013, Regolamento (UE) n. 1308/2013, Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, Regolamento 808/2014, Direttive Comunitaria 2009/147/CE “Direttiva Uccelli” e Direttiva Comunitaria 92/43/CEE “Direttiva

Habitat", Legge n. 394/91.

8.2.4.3.8.4. Beneficiari

Imprese agricole singole o associate ed Enti pubblici territoriali e Enti gestori di Aree naturali Protette ed Enti gestori Aree Rete Natura 2000 e di altre aree di alto pregio naturalistico.

Associazioni di agricoltori che realizzano "investimenti collettivi" come definito al paragrafo 8.1 e nella tipologia di operazione 4.1.1.

8.2.4.3.8.5. Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull'ammissibilità delle spese ai sensi dell'art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese di seguito elencate:

- opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento di sentieri, piazzole, muretti a secco e terrazzamenti;
- lavori di rifacimento spondale;
- acquisto e messa in opera di segnaletica e recinzioni;
- acquisto ed impianto di materiale vivaistico poliennale;
- spese generali come definite al capitolo 8.1.

Gli interventi devono essere relativi a progetti idonei sul piano tecnico-economico. Il sostegno non può essere utilizzato per coprire interventi di manutenzione ordinaria e non può essere realizzato in aree forestali.

8.2.4.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

Le azioni devono essere coerenti con la priorità cui l'operazione stessa concorre, con la focus area in cui si colloca e mirare al soddisfacimento dei fabbisogni specifici e/o trasversali. L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 503/99).

Si precisa che, ove le operazioni prevedano il finanziamento di investimenti che rischiano di avere effetti negativi sull'ambiente, la concessione del sostegno sarà preceduta dalla valutazione di impatto ambientale effettuata dall'amministrazione conformemente alla normativa specifica per il tipo di investimento previsto.

8.2.4.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche eco-sostenibili si darà priorità ad interventi realizzati da imprese agricole che aderiscono ad un sistema di gestione ambientale (EMAS, PEFC, FSC, ISO 14001/04 o altri riconosciuti).

Per favorire la crescita socio-economica e incrementare la competitività delle realtà agricole, si darà priorità ad interventi localizzati nelle aree, che saranno qualificate come aree rurali con problemi complessivi di sviluppo, o in territori con presenza di habitat o di specie tutelate ai sensi delle direttiva Habitat e Direttiva "Uccelli o localizzati in zone costiere con maggior transito di migratori. Per incentivare lo sviluppo l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo, si darà priorità ad interventi realizzati da giovani imprenditori (con età non superiore a 40 anni, ossia fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età).

Per favorire un'armoniosa coesistenza tra la fauna selvatica e la matrice agricola, priorità saranno inoltre assegnate agli interventi per la prevenzione dei danni da fauna selvatica.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.4.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

E' fissato un importo minimo di investimento ammissibile pari a € 10.000,00

Inoltre, è fissato un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile di Euro 100.000,00.

8.2.4.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.4.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi mediante utilizzo di prezziari regionali.

1.

8.2.4.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Investimenti che non comportano incremento rilevante di redditività né aumento rilevante di valore economico al beneficiario dell'aiuto.

Definizione di investimenti collettivi

Investimento che prevede il coinvolgimento di 2 o più soggetti proponenti.

Definizione di progetti integrati

Progetto che prevede l'attivazione di due o più misure.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Zone individuate dalla Direttiva Comunitaria 2009/147/CE, Legge n. 394/91 articolo 3 e Legge Regionale n. 29 del 6 ottobre 1997, e ss.mm.ii., nonché altri siti di alto pregio naturale individuati sulla base di normative Nazionali e/o regionali.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

La Direttiva Uso Sostenibile dei Prodotti Fitosanitari (Dir 2009/128/CE) è stata recepita nell'ordinamento Nazionale con il decreto legislativo n. 150 del 14 agosto 2012. Il Piano d'Azione Nazionale (PAN), adottato con decreto del 22 gennaio 2014, ne ha definito, fra l'altro, gli obiettivi, le misure e i tempi di applicazione.

La presente tipologia di operazione finanzierà l'adeguamento ai requisiti previsti dal PAN, laddove prevedono obblighi di adeguamento strutturale, dotazione di macchinari e/o altre spese ammissibili alla presente tipologia di operazione.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

8.2.4.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.4.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.4.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.4.4.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.4.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.4.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di investimenti non produttivi

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Definizione di investimenti collettivi

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Definizione di progetti integrati

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Definizione e individuazione dei siti Natura 2000 ammissibili e di altre zone di grande pregio naturale ammissibili

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Descrizione della focalizzazione del sostegno verso le aziende agricole in linea con l'analisi SWOT effettuata in relazione alla priorità di cui all'articolo 5, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Elenco dei nuovi requisiti imposti dalla legislazione dell'Unione il cui rispetto consente la concessione di un sostegno a norma dell'articolo 17, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto specificato a livello di singola operazione.

Se del caso, le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Se del caso, la definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.4.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

8.2.5.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) articolo 18 par. 1) lett. a).

8.2.5.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Il sostegno al ripristino e alla prevenzione del potenziale produttivo agricolo in tema di calamità naturali e da eventi catastrofici, costituisce un importante strumento di prevenzione e di indennizzo della politica di sviluppo rurale che opera nell'ambito della focus area 3b "Supporto alle aziende agricole nella prevenzione e gestione dei rischi" ed è complementare allo strumento principale riferito alla sottomisura "Assicurazione del raccolto, degli animali e delle piante" - Misura "Gestione del rischio" di cui all'art. 37 del Reg. (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale.

In seguito all'innescarsi dei fenomeni di cambiamento climatico che stanno interessando la nostra penisola ed in particolare il Lazio, si verificano ormai sempre più frequentemente fenomeni anomali quali innalzamento eccezionale delle temperature medie e massime soprattutto in estate, l'aumento della frequenza di eventi meteorologici estremi quali siccità ed episodi di precipitazioni piovose intense, la riduzione dei flussi fluviali. Questa alternanza di regimi pluviometrici, associato a escursioni termiche più marcate e a caratteristiche geomorfologiche sensibili, favorisce il manifestarsi di fenomeni di tipo catastrofico dovuti alle alterazioni del regime idrogeologico; pertanto, nell'ultimo decennio, vi è stato un incremento significativo di eventi franosi e alluvionali. Tutto ciò, oltre a provocare ingenti danni a persone e infrastrutture, crea un notevole danno economico a causa dell'inevitabile calo della produttività agricola delle principali colture e della qualità del suolo che vengono sempre più spesso distrutte da questi eventi.

Presumibilmente nei prossimi anni il settore agricolo e conseguentemente quello agro-alimentare, come conseguenza a quanto sopra riportato, andranno incontro ad un generale calo sia delle capacità produttive, sia delle caratteristiche qualitative del prodotto, con particolare ricadute negative nelle produzioni tipiche di qualità e sull'economia regionale.

Come detto, il settore agricolo subisce, più di altri settori, danneggiamenti al suo potenziale produttivo causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici. Al fine di sostenere la redditività e la competitività agricola di fronte a tali disastri o eventi, verranno sviluppate azioni utili ad aiutare gli agricoltori a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici.

Nel periodo 2007-13 è stata attivata, quasi a fine programmazione, la misura corrispondente relativa al ripristino del potenziale produttivo agricolo in occasione di un evento calamitoso (nevicate eccezionali del febbraio 2012).

Nella presente programmazione si intende utilizzare lo strumento del ripristino e della prevenzione con un approccio più integrato che prevede anche interventi di gestione del reticolo idrografico e delle reti di

drenaggio con l'obiettivo di preservare il potenziale produttivo agricolo.

Lo strumento potrà essere utilizzato anche nell'ambito dei danni provocati da fitopatie.

La Regione Lazio, infatti, ha riconosciuto ai sensi della Direttiva del Consiglio 2000/29/CE le seguenti fitopatie:

1. Tarlo asiatico - *Anoplophora chinensis*;
2. Punteruolo rosso della palma - *Rhynchophorus ferrugineus*;
3. Cinipide del castagno - *Dryokosmus kuriphilus*;
4. Cancro batterico del kiwi - *Pseudomonas syringae pv. actinidiae*;
5. Viroide dell'affusolamento dei tuberi di patata - *Potato spindle tuber viroid* (PSTVd);
6. Vaiolatura delle drupacee - *Plum pox virus o Sharka*;
7. Tristezza degli agrumi - *Citrus tristeza virus*;
8. Nematodi a cisti della patata - *Globodera spp*;
9. Cancro colorato del platano - *Ceratocystis fimbriata f.sp. platani*;
10. Castnide delle palme - *Paysandisia archon*.

La Misura attraverso le sue sottomisure/operazioni inciderà sul fabbisogno F19 "*Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali*".

Pertanto la misura "Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione" è importante principalmente per il perseguimento della seguente priorità dell'Unione Europea:

- priorità P3 "Promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare e la gestione dei rischi nel settore agricolo" intersecando le focus area 3b) "Sostegno alla gestione dei rischi aziendali".

Inoltre, la misura inciderà sul fabbisogno F25 "Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi".

In attuazione della presente misura si applicano le seguenti definizioni di cui all'art. 2 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- *avversità atmosferica* - un evento atmosferico, come gelo, tempesta, grandine, ghiaccio, forte pioggia o siccità prolungata, assimilabile a una calamità naturale;
- *calamità naturale* - un evento naturale, di tipo biotico o abiotico, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale;
- *evento catastrofico* - un evento imprevisto, di tipo biotico o abiotico, provocato dall'azione umana, che causa gravi turbative dei sistemi di produzione agricola o dei complessi forestali, con conseguenti danni economici rilevanti per il settore agricolo o forestale.

Il perseguimento degli obiettivi trasversali definiti dal regolamento sullo sviluppo rurale è garantito, seppur in maniera diversa, dall'attivazione delle seguenti sottomisure:

Codice	Denominazione
5.1	Supporto per investimenti in azioni preventive finalizzate a ridurre le conseguenze dei disastri naturali,

eventi climatici avversi o catastrofici.

5.2 Supporto agli investimenti per il ripristino delle terre agricole e del potenziale produttivo danneggiato da disastri naturali, eventi climatici avversi ed eventi catastrofici.

Gli investimenti che ricadono nella sottomisura 5.1 assumono poi anche una valenza ambientale e territoriale quando sono mirati in interventi finalizzati alla prevenzione.

La Misura contribuisce in maniera limitata agli obiettivi trasversali del Programma in particolare l'operazione 5.1.1, concorre essenzialmente all'introduzione di elementi di innovazione nelle modalità di mitigazione dei danni arrecati da specie dannose o invasive.

Si riporta di seguito la tabella relativa alle misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA
5.1.1.	supporto per investimenti in azioni di mitigazione di prevenzione finalizzati a ridurre le conseguenze dei disastri naturali, eventi climatici avversi o catastrofici	F. 19 Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali F. 25 Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi	3B	2A
5.2.1	supporto agli investimenti per il ripristino delle strutture aziendali	F. 19 Ripristinare e prevenire i danni ai sistemi agricoli regionali	3B	2A

8.2.5.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.5.3.1. 5.1.1 Investim. in azioni di mitigazione di prevenzione per ridurre conseguenze disastri nat., ev. climatici avversi o catastr.

Sottomisura:

- 5.1 - sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede due tipologie di intervento :

- ***Intervento 1:*** sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio

Nell'ambito delle azioni finalizzate alla riduzione del rischio idrogeologico e ad una più efficiente salvaguardia del territorio, le attività di gestione del reticolo idrografico e delle reti di drenaggio, assumono particolare rilevanza a causa delle sostanziali variazioni degli ultimi anni sia del regime delle precipitazioni che delle estensioni delle superfici forestali.

Al fine di contrastare tali dinamiche, si prevede la realizzazione di interventi di sistemazione idraulica dei corsi d'acqua che prevedono interventi tipo la sistemazione, la risagomatura o il dimensionamento delle sezioni idrauliche tali da consentire lo scorrimento dei volumi d'acqua incrementati negli ultimi anni a causa dei fenomeni di cambiamento climatico; l'obiettivo finale è quello di proteggere il potenziale produttivo agricolo.

Gli interventi saranno realizzati, ove possibile e conveniente, mediante l'utilizzo di tecniche a basso impatto ambientale, tipo ingegneria naturalistica, che favoriscono una ottimale rinaturalizzazione dell'area di intervento, la mitigazione dell'impatto e mascheramento della parte strutturale, alla conservazione e l'incremento della biodiversità.

L'operazione sarà finanziata in coerenza con l'art.18 par.2 del Regolamento 1305/2013 che prevede che per gli interventi dei soggetti pubblici deve sussistere un nesso tra l'investimento intrapreso ed il potenziale produttivo agricolo. Gli investimenti che si intende porre in essere sono infatti collegati alla salvaguardia del potenziale di produzione agricola nella misura in cui essi prevengono la distruzione delle colture a seguito di esondazione dei corsi d'acqua che attraversano le aree agricole nelle aree di fondovalle o litoranee suscettibili a tali fenomeni. Gli interventi di prevenzione infatti non possono essere considerati puntuali ma devono necessariamente far parte di una pianificazione integrata poiché la problematica di una determinata porzione di territorio è solitamente dovuta a molteplici fattori di tipo areale. L'individuazione delle zone coinvolte è verificabile a seguito dell'analisi dei dati inseriti nei sistemi territoriali dai quali è possibile mettere in evidenza le zone agricole alluvionabili e successivamente individuare le cause e le possibili soluzioni.

- ***Intervento 2:*** sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di

probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole

La sottomisura prevede, inoltre, interventi di prevenzione a difesa delle produzioni vegetali da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici assimilabili, nonché di prevenzione da fenomeni di dissesto, attraverso la corresponsione di contributi per la realizzazione di impianti antigrandine e sistemazioni idraulico agro forestali.

8.2.5.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.5.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto Presidente della Repubblica 14 aprile 1993 "Atto di indirizzo e Coordinamento alle regioni recante criteri e modalità per la redazione dei programmi di manutenzione idraulica e forestale";
- Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 "Norme in materia ambientale";
- Legge Regionale 11 Dicembre 1998, n. 53 "Organizzazione regionale della difesa del suolo in applicazione della legge 18 maggio 1989, n. 183";
- Legge Regionale 21 gennaio 1984, n. 4 "Norme in materia di bonifica e di Consorzi di bonifica";
- Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI);
- Decreto Legislativo 12 aprile 2006, n. 163 "Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE" e relativo regolamento di attuazione;
- Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – art. 5 "Interventi per favorire la ripresa dell'attività produttiva" e successive modifiche.

8.2.5.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori attivi in possesso dei requisiti di cui all'articolo 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo Stato Membro, anche in forma associata.

Enti pubblici.

Alla luce delle competenze regionali in materia di difesa del suolo assegnate dalla legge regionale 53/1998 agli Enti regionali, i beneficiari pubblici della presente tipologia di operazione sono:

- Regione Lazio sulle aste fluviali principali;
- Province, che operano tramite i Consorzi di Bonifica sulle aste secondarie del reticolo al di fuori dei comprensori di bonifica;
- Consorzi di Bonifica che operano nell'ambito dei comprensori di bonifica individuati dalla legge regionale 4/1984;

Per gli interventi degli enti pubblici deve essere dimostrata la ricaduta sul potenziale agricolo.

8.2.5.3.1.5. Costi ammissibili

L'articolo 45, comma 2, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) definisce in via generale le spese ammissibili.

Intervento 1:

Saranno considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- Progettazione, relazioni specialistiche strettamente necessarie per la realizzazione degli investimenti nelle previste azioni di prevenzione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, collaudo;
- rilievi, accertamenti, studi e indagini, solo se strettamente necessari per la realizzazione degli investimenti nelle previste azioni di prevenzione;
- esecuzione dei lavori.

Intervento 2:

Saranno considerate ammissibili le seguenti categorie di spesa:

- realizzazione di investimenti relativi a impianti antigrandine;
- sistemazioni idraulico agro forestali;
- spese generali.

8.2.5.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La sottomisura si applica su tutto il territorio regionale.

Per le operazioni relative all'intervento 1 per la riduzione del rischio idrogeologico saranno individuati nell'ambito dell'attività di programmazione della Regione Lazio basata sull'analisi dei rischi e degli elementi di pianificazione contenuti nei Piani Stralcio di Assetto Idrogeologico (PSAI) redatti, in ottemperanza delle leggi di settore (Leggi 183/89, 267/98, DLgs 152/2006) dalle 5 Autorità di Bacino competenti sul territorio regionale (fiume Tevere, fiumi Liri-Garigliano-Volturno, fiume Fiora, fiume Tronto e Bacini Regionali), sulla base dell'analisi delle richieste di intervento pervenute alla Regione Lazio dagli Enti Locali e dalle altre strutture operanti in materia di difesa del suolo.

Il sostegno finanziario per la ricostruzione di canali di drenaggio dei terreni sarà concesso solo dopo aver dimostrato la conformità del sostegno alla Direttiva quadro in materia di acque (DQA), e in particolare all'articolo 4, paragrafi 7, 8 e 9. Tale conformità dovrà essere rappresentata nel progetto e verificata in fase istruttoria.

Gli interventi previsti dovranno essere conformi ai contenuti dei piani di gestione dei rischi di inondazione.

Gli interventi dovranno preventivamente dimostrare la ricaduta sul potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Intervento 1:

La Regione Lazio selezionerà i siti di massima criticità presenti sul territorio attraverso la redazione di un programma di interventi individuati sulla base di criteri di pericolosità e rischio idrogeologico in riferimento al potenziale agricolo interessato.

Quali ulteriori principi per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti fattori:

- superficie agricola interessata dai fenomeni di dissesto idraulico;
- pericolosità e rischio idrogeologico eventualmente certificato nei Piani Stralcio per l'Assetto idrogeologico.

La realizzazione degli interventi a protezione delle aree a rischio esondazione inseriti nei PSAI consentiranno l'abbattimento o l'eliminazione del fattore di rischio e pertanto la riqualificazione agricola di estese porzioni di territorio.

Intervento 2:

Per gli investimenti nelle aziende agricole, nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto delle seguenti priorità:

- giovani imprenditori ed imprenditori agricoli professionali (IAP);
- imprese agricole con indirizzo colturale ad alta intensità produttiva;
- livello di innovazione dell'intervento;
- impatto sull'ambiente e sul clima.

8.2.5.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno nell'ambito della presente misura è così stabilito:

- 80% per interventi realizzati da un singolo beneficiario;
- 100% per interventi realizzati collettivamente (da più beneficiari).

Per i soggetti pubblilci si applica comunque il contributo del 100%.

Per i progetti che afferiscono all' ***Intervento 1 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre i rischi del dissesto idrogeologico e la salvaguardia del territorio"*** , si prevedono:

- un importo minimo di investimento ammissibile pari a € 200.000;

- un massimale di contributo concedibile pari a € 1.000.000.

Per i progetti che afferiscono all' ***Intervento 2 "Sostegno a investimenti in azioni di prevenzione volte a ridurre le conseguenze di probabili calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici nelle aziende agricole"*** , si prevedono:

- un importo minimo di investimento ammissibile pari a € 20.000;

- un massimale di contributo concedibile pari a € 100.000.

8.2.5.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. CP8 - mancato rispetto degli impegni;
2. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia di appalti pubblici;
3. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
4. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.5.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC7 - verifica del rispetto degli impegni;

5. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
6. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.5.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.3.2. 5.2.1 Investimenti per il ripristino delle strutture aziendali

Sottomisura:

- 5.2 - sostegno a investimenti per il ripristino dei terreni agricoli e del potenziale produttivo danneggiati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici

8.2.5.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede, inoltre, interventi per favorire la ripresa delle attività produttive attraverso il ripristino del potenziale produttivo agricolo e zootecnico danneggiato da calamità naturali o da eventi atmosferici assimilabili attraverso la corresponsione di indennizzi per la ricostituzione della capacità produttiva garantita dalle strutture e/o dalle dotazioni aziendali danneggiate/distrutte, con interventi per:

- il ripristino della capacità produttiva garantita dalle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre e strutture adibite per la trasformazione di prodotti dell'azienda agricola in prodotti di cui all'allegato I dell'articolo 107 del TFUE) inserite nel ciclo produttivo aziendale;

- il ripristino di impianti arborei;

- l'acquisto di animali in sostituzione di quelli che non possono più rientrare nel ciclo produttivo a seguito della calamità;

- il ripristino di macchine e attrezzature purché aventi medesime caratteristiche tecniche.

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, impianti arborei, macchine ed attrezzature) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico.

Rientrano tra i costi di riparazione i costi di costruzione ex novo nel caso in cui la ricostruzione dei beni danneggiati non sia economicamente vantaggiosa e/o non garantisca il rispetto della normativa vigente in tema di sicurezza, urbanistica e antisismica. I beni costruiti ex novo dovranno avere caratteristiche simili ai beni danneggiati/distrutti.

8.2.5.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è concesso in forma di contributo in conto capitale.

8.2.5.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 102 – Art. 5 “Interventi per favorire la ripresa dell’attività produttiva” e successive modifiche.

8.2.5.3.2.4. Beneficiari

Impresa agricola che deve essere “agricoltore attivo” e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall’articolo 9 alla del Reg. UE n. 1307/2013 per gli “agricoltori in attività”, come stabiliti dallo stato membro, anche in forma associata.

8.2.5.3.2.5. Costi ammissibili

Saranno considerate ammissibili le spese sostenute nel rispetto di quanto disposto dalla normativa Nazionale sull’ammissibilità delle spese ai sensi dell’art. 65 del Regolamento (UE) n. 1303/2013 e secondo quanto previsto dagli articoli 60 e 61 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR).

Le spese ammissibili riguardano il ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato/distrutto dalle calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici o da organismi nocivi e in particolare gli interventi di riparazione volti al:

- il ripristino della capacità produttiva delle strutture aziendali (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre e strutture adibite per la trasformazione di prodotti dell’azienda agricola in prodotti di cui all’allegato I dell’articolo 107 del TFUE) inserite nel ciclo produttivo aziendale danneggiate o distrutte da calamità naturali o da eventi atmosferici;
- il ripristino di impianti arborei;
- l’acquisto di animali in sostituzione di quelli che non possono più rientrare nel ciclo produttivo a seguito della calamità;
- il ripristino di macchine e attrezzature in sostituzione di quelle danneggiate o distrutte dalla calamità naturale, purché aventi simili caratteristiche tecniche;
- le spese generali.

I macchinari sono considerati come potenziale di produzione agricola, di conseguenza il restauro delle macchine danneggiate da calamità naturale è considerato ammissibile. Se la macchina è distrutta, l'acquisto di nuove macchine è considerato ammissibile.

Nel caso di investimenti agricoli, l'acquisto di diritti di produzione agricola, i diritti all'aiuto, animali, piante annuali e la loro messa a dimora, non sono ammissibili al sostegno agli investimenti. Tuttavia, in caso di ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali o da eventi catastrofici, le spese per l'acquisto di animali possono costituire spese ammissibili.

Nell'ambito della presente misura non è concesso alcun sostegno per il mancato guadagno conseguente alla

calamità naturale o all'evento catastrofico.

Ai sensi dell'art. 60 comma 1 del Reg. (UE) n. 1305/2013 l'ammissibilità delle spese conseguenti a modifiche del programma può decorrere dalla data in cui si è verificata la calamità naturale.

8.2.5.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è subordinato:

- al riconoscimento formale, da parte delle autorità nazionali competenti che si è verificata una calamità naturale e che questa calamità o le misure adottate dalla Regione Lazio a norma della Direttiva 2000/29/CE del Consiglio, dell'8 maggio 2000 concernente le misure di protezione contro l'introduzione nella Comunità di organismi nocivi ai vegetali o ai prodotti vegetali e contro la loro diffusione nella Comunità (GU L 169 del 10.7.2000, pag. 1) per eradicare o contenere una malattia o parassiti delle piante, ha causato la distruzione di almeno il 30% del potenziale agricolo pertinente.

Il potenziale produttivo agricolo è calcolato sulla base delle produzioni standard come previsto dal Reg. CE n.1242/2008.

L'impresa agricola deve essere "agricoltore attivo" e pertanto in possesso dei requisiti stabiliti dall'articolo 9 alla del Reg. (UE) n. 1307/2013 per gli "agricoltori in attività", come stabiliti dallo stato membro. L'impresa deve essere in possesso di un fascicolo unico aziendale (DPR 503/99).

I danni materiali riscontrati in azienda causati da calamità naturali, avversità atmosferiche ed eventi catastrofici o da organismi nocivi devono incidere per almeno il 30% sul potenziale produttivo agricolo.

8.2.5.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Al fine di favorire la permanenza sul territorio di realtà agricole economiche localizzate nelle zone svantaggiate del Lazio, si darà priorità agli interventi localizzati in tali ambiti territoriali.

Si rimanda al RIQUADRO DI AGGIORNAMENTO SULLE AREE SVANTAGGIATE (v. par. 4.1.1, Priorità 4), per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali diverse dale zone montane (ANC - art. 32 par. 1 lett. b) del reg. 1305/2013, che sostituiscono integralmente la vecchia zonizzazione di cui all'art. 19 del reg. 1257/99.

Per incentivare lo sviluppo, l'ammodernamento e l'innovazione del settore agricolo, si darà priorità ad interventi realizzati da imprese agricole condotte da soggetti che si sono insediati come giovani agricoltori nell'ambito della misura 112 della precedente programmazione o nell'ambito della sottomisura 6.1 dell'attuale programmazione, e da imprenditori agricoli professionali (IAP).

Si darà inoltre priorità ad interventi per il ripristino in aziende zootecniche. Il contributo sarà ripartito in funzione dell'intensità del danno.

Ai fini della presente sottomisura, per azienda zootecnica si intende un'azienda agricola con una consistenza

dell’allevamento media annua aziendale non inferiore a 5 UBA.

8.2.5.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

In ottemperanza all’allegato II del Reg. (UE) n. 1305/2013, l’agevolazione concessa è pari al 100 % del costo dell’investimento ammissibile.

Dall’aiuto dovranno essere detratti gli eventuali indennizzi percepiti per i medesimi interventi di ripristino, in particolare quelli previsti ai sensi del D. Lgs. 29 marzo 2004 n. 102, come modificato dal D. Lgs. 18 aprile 2008 n. 82.

Al fine di evitare sovra compensazioni, la combinazione di sovvenzioni ricevute ai sensi del presente provvedimento e di altri strumenti di sostegno nazionali o unionali o con regimi assicurativi privati non deve superare il costo totale dell'investimento e l'importo massimo del sostegno fissato dalla disposizioni nazionali.

In ogni caso nell'ambito della presente tipologia di operazione è previsto un massimale di contributo concedibile pari a € 100.000,00.

L’Amministrazione regionale si riserva, nel caso in cui le risorse finanziarie previste dal presente bando risultassero insufficienti per coprire il fabbisogno di spesa, di adottare le procedure per la riduzione del contributo in misura proporzionale all’importo del danno riconosciuto ammissibile dall’Amministrazione.

8.2.5.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

Rischi emersi nell’ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. CP8 - mancato rispetto degli impegni;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.5.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

1. APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dal mancato rispetto degli impegni;
2. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
3. APC7 - verifica del rispetto degli impegni;
4. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
5. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.5.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.5.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

I danni sono calcolati individualmente per ciascun beneficiario in base ai costi di riparazione o al valore economico che gli attivi colpiti (impianti di produzione, stoccaggio, ricoveri bestiame, serre, strutture adibite per la trasformazione di prodotti dell'azienda agricola in prodotti di cui all'allegato I dell'articolo 107 del TFUE, impianti arborei, macchine ed attrezzature) avevano prima dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico. Tale calcolo non deve superare i costi di riparazione o la diminuzione del valore equo di mercato a seguito dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico, ossia la differenza tra il valore degli attivi immediatamente prima e immediatamente dopo il verificarsi dell'avversità atmosferica, della calamità naturale o dell'evento catastrofico

8.2.5.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.5.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.5.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.5.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.5.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.5.6. Informazioni specifiche della misura

8.2.5.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Gli investimenti che si intende porre in essere con la sottomisura 5.1.1 sono collegati alla salvaguardia del potenziale di produzione agricola nella misura in cui essi prevengono la distruzione delle colture a seguito di esondazione dei corsi d'acqua che attraversano le aree agricole nelle aree di fondovalle o litoranee suscettibili a tali fenomeni. Gli interventi di prevenzione, infatti, non possono essere considerati puntuali ma devono necessariamente far parte di una pianificazione integrata poiché la problematica di una determinata porzione di territorio è solitamente dovuta a molteplici fattori di tipo areale. Le azioni di prevenzione del dissesto idrogeologico più efficaci sono a scala territoriale (comunale o sovracomunale), con effetti molto più significativi e risolutivi anche a livello locale, e non potrebbero in nessun modo essere assegnati direttamente agli agricoltori, che conoscono l'effetto sul loro terreno coltivato sul quale però si può intervenire con piccole azioni di ripristino, ma non di prevenzione. Un approccio finalizzato alla realizzazione di micro-azioni realizzate sulle singole unità produttive, oltre a non essere risolutivo, potrebbe essere in alcuni casi dannoso in quanto una conoscenza limitata del territorio potrebbe amplificare determinate problematiche e incrementare i danni.

Si è deciso che gli interventi suddetti, per la loro rilevante ricaduta su estese aree agricole, non possano essere ricondotti all'azione del singolo imprenditore ma debbano essere eseguiti in una logica territoriale per la quale è più confacente l'azione dell'ente pubblico.

8.2.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

8.2.6.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) Articolo 19.

Regolamento Delegato (UE) N. 807/2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) N. 808/2014.

8.2.6.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Come evidenziato nella strategia l'agricoltura del Lazio si fonda su differenti modelli imprenditoriali legati alla dimensione aziendale, all'età del conduttore e alla localizzazione.

A fronte di un nucleo ristretto di imprese già fortemente orientate al mercato e sulle quali è necessario intervenire favorendo investimenti sostenibili dal punto di vista ambientale e l'utilizzo di nuove tecnologie esiste una vasta realtà di aziende regionali di ridotta dimensione economica e fisica per le quali la sostenibilità economica risulta problematica in assenza di adeguati processi di riconversione. Tali imprese, in larga parte, soffrono di un rilevante processo di senilizzazione della conduzione aziendale spesso incapace di affrontare i necessari interventi di ristrutturazione e riconversione.

E' pertanto necessario intervenire favorendo il ricambio generazionale e, dove ciò risulta difficoltoso, in particolare dove prevale l'interesse a mantenere l'attività agricola quale imprescindibile presidio del territorio montano e collinare, attraverso la creazione e lo sviluppo di piccole imprese.

La Misura attraverso le sue sottomisure e operazioni inciderà sui seguenti fabbisogni:

- F13 Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende,
- F8 Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria
- F9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione
- F14 Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori,
- F10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali,
- F33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare
- F34 Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo.

Pertanto la misura per lo sviluppo agricolo e aziendale è importante principalmente per il perseguimento delle seguenti priorità dell'Unione Europea:

- **priorità P2** "Potenziare la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forma, promuovere tecniche innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste", intersecando le focus area 2b) "Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente

qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale" e, seppur in minor parte, la focus area 2a) "Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiarne la ristrutturazione e l'ammodernamento, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività per corrispondere";

- **priorità P5** "Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio ad un'economia a basse emissioni di carbonio" intersecando le focus area e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale", intersecando le focus area 5c) "Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia".

Tuttavia le sottomisure individuate potranno avere anche un'importante ricaduta sulla **priorità P4** "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e dalle foreste.

Il perseguimento degli obiettivi trasversali definiti dal regolamento sullo sviluppo rurale è garantito, seppur in maniera diversa, dall'attivazione delle seguenti sottomisure:

Codice	Denominazione
6.1	Aiuto all'avviamento aziendale per giovani agricoltori
6.2	Aiuto all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali
6.4	Sostegno per investimenti finalizzati alla creazione e allo sviluppo di attività non agricole

L'obiettivo trasversale dell'**innovazione** rappresenta l'elemento centrale per gli aiuti all'avviamento e riguardano in particolare le sottomisure 6.1, 6.2

Le operazioni assumono poi anche una **valenza ambientale** quando sono mirati alla riduzione dei consumi energetici, alla riduzione dell'impiego di prodotti di sintesi ed al reimpiego dei sottoprodotti e/o reflui ottenuti dai processi di lavorazione.

La sottomisura 6. 4 invece, concorre essenzialmente al raggiungimento dell'obiettivo trasversale di **mitigazione dei cambiamenti climatici e di adattamento ad essi**.

Si riporta di seguito la tabella valida per tutte le relative misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Cod.	**MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE**	**FABBISOGNI ASSOCIATI**	**FOCUS AREA DIRETTA**	**FOCUS AREA INDIRETTA**

6.1.1	aiuti all'avviamento aziendale per giovani agricoltori	F.8 Incentivare i processi di ricomposizione fondiaria F. 13 Favorire i processi di ricambio generazionale interno alle aziende F. 14 Agevolare l'accesso al capitale fondiario da parte di giovani agricoltori	2B	2A 1B
6.2.1.	aiuti all'avviamento aziendale per attività non agricole nelle aree rurali	F.10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali	6A	
6.4.1	diversificazione dell'attività agricole	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali	2A	2A 1B

6.4.2	produzione di energia da fonti alternative	F.9 Incentivare gli investimenti a supporto della competitività e innovazione F.10 Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare F. 34 Sviluppare le bioenergie con l'adozione di sistemi a basse emissioni di sostanze inquinanti e limitando la sottrazione di suolo agricolo	5C	2A 4A 6A 1B

8.2.6.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.6.3.1. 6.1.1 Aiuto all’avviamento aziendale per giovani agricoltori

Sottomisura:

- 6.1 - aiuti all'avviamento di imprese per i giovani agricoltori

8.2.6.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione è finalizzata a favorire il rinnovo generazionale degli imprenditori agricoli nel

Lazio.

8.2.6.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell'arco di un periodo massimo di cinque anni, 70% del premio la prima e 30% la seconda. Il pagamento dell'ultima rata è subordinato alla corretta e completa attuazione del piano aziendale, da completarsi entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno. Limitatamente alle decisioni di finanziamento adottate nel periodo compreso tra il 01/12/2017 e il 31/12/2021, il termine per la conclusione del piano di sviluppo aziendale è esteso a un massimo di 5 anni dalla data di decisione individuale di sostegno. Si precisa che - per le operazioni che beneficeranno di tale deroga – il termine per la presentazione della domanda di saldo dovrà essere fissato in modo da consentire l'erogazione del contributo spettante entro il 31/12/2025.

Il premio è frazionato in due rate nella considerazione che la prima rata, di importo superiore (70%), possa fornire un impulso alla fase di avviamento dell'impresa, quella più complessa e che richiede un maggiore sforzo finanziario, ed una seconda rata (30%) a conclusione del piano aziendale, così da accertare la realizzazione dello stesso e verificare l'effettivo avvio delle attività da parte della nuova impresa.

8.2.6.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.6.3.1.4. Beneficiari

Sono beneficiari della sotto-misura:

- i giovani agricoltori, ossia gli agricoltori che hanno compiuto 18 anni e che non hanno ancora compiuto 41 anni (fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età) al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in un'azienda agricola di adeguate dimensioni economiche, in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. L'insediamento si intende perfezionato qualora il giovane si è "insediato come capo dell'azienda" dopo averne acquisito la disponibilità ed essersi iscritto alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed aver, infine, ultimato la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto l'iscrizione definitiva;
- i giovani agricoltori, ossia gli agricoltori che hanno compiuto 18 anni e che non hanno ancora compiuto 41 anni (fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età) al momento della presentazione della domanda di sostegno, che si insediano per la prima volta in una "**azienda agricola comune"** di adeguate dimensioni economiche, in un **insediamento multiplo** e quindi "non come unici capi dell'azienda", in possesso di una propria posizione fiscale e previdenziale e di adeguate qualifiche e competenze professionali. In tal caso il premio relativo all'insediamento multiplo viene concesso a favore di ciascun giovane agricoltore che si insedia ed

opera in una "azienda agricola comune" per un massimo di n. 5 insediamenti. L'insediamento si intende perfezionato qualora, acquisita la disponibilità dell'azienda, è stata effettuata l'iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato ed ultimata la procedura per la regolarizzazione della posizione previdenziale (INPS) e ottenuto per ciascun componente l'iscrizione definitiva.

Ne consegue che per **"data di primo insediamento"** si intende la data di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA).

Tutte le condizioni contenute nella definizione di giovane agricoltore di cui all'articolo 2, paragrafo 1, lettera n), del Regolamento (UE) n. 1305/2013 devono essere soddisfatte al momento della domanda di sostegno a norma del suddetto regolamento. Tuttavia, al beneficiario può essere concesso un periodo non superiore a 36 mesi a decorrere dalla data della singola decisione di concedere il sostegno per soddisfare alle condizioni relative all'acquisizione delle conoscenze e competenze professionali.

8.2.6.3.1.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.

8.2.6.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale.

Il giovane agricoltore, come definito nel precedente paragrafo "beneficiari", deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, soddisfare le seguenti condizioni di ammissibilità**:**

1. avere compiuto 18 anni e non aver ancora compiuto 41 anni (fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età);
2. essere in possesso di adeguate conoscenze e competenze professionali;
3. insediarsi in una azienda agricola di adeguate dimensioni economiche
4. aver aperto una partita IVA ed aver provveduto all'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria Agricoltura e Artigianato (CCIAA);
5. aver inoltrato richiesta di iscrizione all'INPS per la costituzione di una posizione previdenziale;
6. deve acquisire, entro 36 mesi dalla data di adozione della singola decisione di concedere il sostegno, almeno la qualifica di imprenditore agricolo professionale (IAP) di cui alla D. Lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.;
7. presentare un piano di sviluppo aziendale.

Il requisito di cui al punto 2), relativo al possesso di adeguate competenze e conoscenze professionali è soddisfatto, da uno dei seguenti requisiti:

a) dal possesso di un titolo di studio di livello universitario ovvero di un titolo di studio di scuola media superiore conseguito in campo agrario;

b) dal possesso di un attestato di frequenza con profitto a corsi di formazione professionali o attraverso

formazione con azioni di tutoraggio, della durata minima di 150 ore;

c) dal possesso di una esperienza lavorativa, dopo aver assolto l'obbligo scolastico, di almeno due anni in qualità di coadiuvante familiare ovvero di lavoratore agricolo, documentata dall'iscrizione al relativo regime previdenziale e perfezionata con la partecipazione ad un corso di formazione professionale o con azioni di tutoraggio della durata minima di 50 ore;

Detto requisito può essere soddisfatto anche successivamente alla presentazione della domanda di sostegno e comunque non oltre i 36 mesi successivi al provvedimento di concessione del premio di primo insediamento

Il giovane agricoltore deve dimostrare che l'azienda agricola oggetto di insediamento abbia una **dimensione economica minima**, in termini di produzione standard totale, non inferiore a 15.000,00 Euro (Classe V Reg. UE n. 1242/2008), ridotto a 10.000 euro nel caso di aziende ricadenti in zone montane come individuate con la regolamentazione sullo sviluppo rurale. Nel caso di "insediamento multiplo" detta dimensione economica minima, che deve essere comunque assicurata per ciascun giovane beneficiario, è proporzionalmente rapportata al numero dei giovani insediati ovvero deve essere almeno pari al prodotto della produzione standard minima prevista per l'insediamento singolo e il numero di giovani insediati. Nel caso di "insediamento multiplo" l'azienda comune deve dimostrare una **unicità amministrativa e fiscale**.

L'insediamento è limitato ai giovani agricoltori che si insediano in micro e piccole imprese come definite dalla Racc. 2003/361/CE della Commissione, del 6/5/2003. In ogni caso l'azienda ove si insedia il giovane agricoltore non può avere una **dimensione economica**, in termini di produzione standard totale, superiore a 250.000 euro.

Il giovane agricoltore che intende insediarsi deve, inoltre, dimostrare la piena disponibilità dell'azienda ove avviene l'insediamento.

Non sono ammissibili:

- la costituzione della nuova impresa derivante da un frazionamento di un'azienda preesistente in ambito familiare;
- il passaggio di titolarità dell'azienda, anche per quota, tra coniugi;
- l'insediamento in aziende agricole già oggetto, nel precedente periodo di programmazione 2007/2013, di primo insediamento qualora non siano, alla data della presentazione della domanda di sostegno, ancora trascorsi 6 anni dall'insediamento.

Il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari: da solo, in caso di insediamento singolo, o insieme con gli altri giovani agricoltori, nel caso di insediamento multiplo.

In caso di insediamento in una compagine societaria, il giovane deve: **a)** essere socio amministratore di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; essere in possesso della maggioranza delle quote societarie e non risultare nell'atto costitutivo escluso dalla ordinaria e straordinaria amministrazione; **b)** essere socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di una azienda agricola; essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

L'iscrizione alla CCIAA, successiva all'apertura della partita IVA **,** deve essere effettuata prima della

presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei **24 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando pubblico** che attiva la misura e la relativa raccolta delle domande di sostegno.

Con la domanda di sostegno il giovane deve presentare un Piano Aziendale, la cui attuazione dovrà essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento delegato n. 807/2014.

Il piano aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:

a. la situazione iniziale dell'azienda agricola e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività della nuova azienda agricola;

b. il programma delle attività e degli investimenti e gli obiettivi perseguiti per lo sviluppo della nuova azienda agricola ;

c. i fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali;

d. le strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse;

Il piano aziendale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro **18 mesi dalla data della decisione di concessione del sostegno**.

La **"data di primo insediamento"** è quella di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA).

Il giovane agricoltore, inoltre, deve rispettare l'obbligo, in qualità di "capo unico dell'azienda", o di "capi unici" in caso di insediamento multiplo, di condurre la stessa per un periodo pari ad almeno cinque (5) anni a decorrere dalla data di decisione individuale di concedere l'aiuto.

L’adesione alle misure degli investimenti aziendali (misure 4.1 e 6.4) potrà essere effettuata solo dopo aver ultimato gli impegni e le attività previste nel piano aziendale della misura 6.1 .

8.2.6.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione dell’azienda ove avviene l’insediamento con forte priorità per le aziende ricadenti in area D zone montane;
- dimensione economica dell'impresa, con priorità attribuita in misura inversamente proporzionale all’aumentare della valore della produzione, nell’ambito delle classi VI e VII (da 25.000 a 100.000 euro di produzione standard totale);
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale;

- insediamenti che nei Piani di Sviluppo Aziendale prevedono azioni di ricomposizione fondiaria;
- investimenti che riducono le emissioni di gas serra;
- investimenti che hanno ricadute positive sull'ambiente;
- investimenti che migliorano il rendimento globale dell'azienda;
- adesione del giovane ad una OP o ad altri organismi associativi riconosciuti;
- adesione dell'azienda oggetto di insediamento a sistemi di qualità riconosciuta;
- giovani in possesso di titoli di studio in materia agraria;
- disoccupati;
- aziende operanti nel settore forestale.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente gli insediamenti relativi a giovani agricoltori che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.6.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio concesso per l'insediamento è limitato alle micro e piccole imprese, in conformità all'articolo 19, paragrafo 4, del Reg. (UE) n. 1305/2013 con una dimensione economica, in termini di produzione standard totale, non superiore a 250.000 euro.

Il premio viene così modulato:

- 50.000 euro per insediamenti in zona ordinaria;
- 70.000 euro per insediamenti in zona svantaggiata.

Per zone svantaggiate montane debbono intendersi quelle della direttiva 268/75, mentre per le altre zone svantaggiate debbono essere presi in considerazione i comuni individuati nella nuova delimitazione approvata con D.M. 6277 del 08/06/2020. Si veda allegato "Nuova delimitazione ANC" al PSR 2014-2022.

La modulazione del premio tiene conto dello studio condotto sulle tipologie aziendali regionali, riportato nel capitolo di analisi, che traccia un profilo chiaro delle caratteristiche delle imprese agricole regionali e dell'ambito socio economico nel quale le stesse operano proponendo, nel contempo, una loro classificazione. Tenendo conto di tale studio si è ritenuto, in risposta ad una evidente esigenza di semplificazione, che le variabili che più di altre potessero rappresentare tale classificazione e renderla coerente con la strategia regionale potessero essere, la territorializzazione e la dimensione economica aziendale. Il premio erogato per l'insediamento dei giovani imprenditori è lo strumento per consentire l'iniziale sviluppo delle aziende nel momento della loro costituzione.

Sulla base di tali valutazioni aggiornate ai fabbisogni utilizzati anche per l'avvio della programmazione 2023-2027, si è ritenuto di prevedere un premio differenziato in base alla prevalenza dell'azienda del giovane agricoltore neo-insediato, distinto appunto in 50.000 euro in zona ordinaria, e 70.000 euro in zona svantaggiata montana o altra zona svantaggiata. Nella definizione di tali importi si è tenuto conto anche del valore del reddito medio annuo regionale sulle dichiarazioni, pari a 26.396 Euro (fonte Ministero dell'economia e finanze su dati IRPEF 2011 Regione Lazio, ultimo dato disponibile). Infatti, considerando il periodo concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, i premi indicati risultano adeguati a garantire, nei primi anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore. La Regione ritiene che gli importi differenziati in base alla zona dei premi così determinati

siano coerenti con l'analisi SWOT e con la individuazione dei relativi fabbisogni, in coerenza con l'obiettivo strategico di attivare e sostenere nuovi insediamenti in agricoltura funzionali ad avviare aziende economicamente vitali e durature e con l'esigenza di riconoscere un maggiore incentivo agli insediamenti che avvengono in condizioni di maggiore svantaggio.

8.2.6.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati.

CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione.

b. Rischi potenziali:

I. Erronea quantificazione della produzione standard: selezione dei beneficiari.
II. Mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola.

8.2.6.3.1.9.2. Misure di attenuazione

a. Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati.

APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per

l'insediamento in azienda;

APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

APC2 - definizione di check list di controllo sulla normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

CP6 - Applicazione del criterio relativo all'innovazione.

APC 5: Definizione più chiara, dettagliata e misurabile di intervento "innovativo" (cfr definizione riportato nel capitolo 8.1) Rientra in tale ambito l'introduzione e il migliore impiego di tecnologie ICT che mirano a migliorare la competitività dell'impresa. Vanno invece escluse dal concetto di innovazione quelle attività che, pur dando luogo ad oggettive novità, rientrano nella ordinaria programmazione e gestione dell'impresa.

b. Rischi potenziali:

I. Erronea quantificazione della produzione standard: selezione dei beneficiari.

APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni; APC4 – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione standard;

I. Mancato insediamento come capo azienda e abbandono dell'attività agricola

APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per l'insediamento in azienda;

8.2.6.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Il premio concesso è di natura forfettaria ed è distinto in due tipologie, rispettivamente 50.000 euro in zona ordinaria e 70.000 Euro in zona svantaggiata.

Per l'entità del premio si è tenuto conto dello studio condotto sulle tipologie aziendali regionali, riportato nel capitolo di analisi, che traccia un profilo chiaro delle caratteristiche delle imprese agricole regionali e dell'ambito socio economico nel quale le stesse operano. Per il calcolo dell'importo del premio si è tenuto conto anche del valore del reddito medio annuo regionale sulle dichiarazioni, pari a 26.396 Euro (fonte Ministero dell'economia e finanze su dati IRPEF 2011 Regione Lazio, ultimo dato disponibile). Da ciò scaturisce che, considerando il periodo concesso al giovane per la realizzazione del piano di sviluppo aziendale, il premio indicato risulta adeguato a garantire, nei primi anni di avvio dell'attività, un sufficiente sostegno economico al giovane imprenditore.

8.2.6.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Le soglie minime di ingresso, sia per l'insediamento singolo che quello multiplo, come anche le soglie massime relative alla dimensione (economica) dell'azienda ove avviene l'insediamento sono dettagliate nel paragrafo relativo alle "condizioni di ammissibilità".

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Il giovane agricoltore deve essere in grado di esercitare, nell'azienda ove si insedia, un controllo efficace e di lunga durata in termini di decisioni connesse alla gestione, ai benefici e ai rischi finanziari: da solo, in caso di insediamento singolo, o insieme con gli altri giovani agricoltori, nel caso di insediamento multiplo.

In caso di insediamento in una compagine societaria, il giovane deve: **a)** essere socio amministratore di una società di persone, avente per oggetto la gestione di un'azienda agricola; essere in possesso della maggioranza delle quote societarie e non risultare nell'atto costitutivo escluso dalla ordinaria e straordinaria amministrazione; **b)** essere socio amministratore di società di capitale avente come unico oggetto la gestione di una azienda agricola; essere amministratore unico o amministratore delegato della società e titolare delle quote di capitale sufficienti ad assicurargli la maggioranza sia in assemblea ordinaria che straordinaria.

L'iscrizione alla CCIAA, successiva all'apertura della partita IVA, deve essere effettuata prima della presentazione della domanda di sostegno e, comunque, non prima dei **24 mesi antecedenti alla pubblicazione del bando pubblico** che attiva la misura e la relativa raccolta delle domande di sostegno.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rimanda al paragrafo relativo alle condizioni di ammissibilità.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Con la domanda di sostegno il giovane deve presentare un **Piano Aziendale**, la cui attuazione dovrà essere avviata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. a), del Regolamento delegato n. 807/2014.

Il piano aziendale deve contenere almeno i seguenti elementi:

a. la situazione iniziale dell'azienda agricola e gli elementi cardine specifici per lo sviluppo delle attività della nuova azienda;
b. il programma delle attività e degli investimenti e gli obiettivi perseguiti per lo sviluppo della nuova azienda agricola;
c. i fabbisogni formativi e/o consulenza aziendale con particolare riferimento alle tematiche ambientali o altre eventuali azioni necessarie allo sviluppo delle attività aziendali;
d. le strategie per migliorare la sostenibilità ambientale e l'efficienza delle risorse.

Il piano aziendale dovrà prevedere che il giovane agricoltore sia conforme all'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (agricoltore attivo) entro **18 mesi dalla data della decisione di concessione del sostegno**.

La **"data di primo insediamento"** è quella di iscrizione alla Camera di Commercio Industria ed Artigianato (CCIAA).

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non è prevista l'attivazione di progetti integrati che attivino contestualmente diversi misure.

Settori di diversificazione interessati

Non rilevante.

8.2.6.3.2. 6.2.1 Aiuti all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali

Sottomisura:

- 6.2 - Aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali

8.2.6.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Avviamento di microimprese e piccole imprese extra-agricole in zone rurali al fine di favorire la creazione di posti di lavoro.

L’intervento sostiene l’avvio di attività legate alla rivitalizzazione delle aree rurali, allo sviluppo economico territoriale e al miglioramento della qualità della vita. Lo start-up di attività non agricole può contribuire allo sviluppo dell’economia rurale regionale, valorizzando altresì il ruolo multifunzionale delle imprese agricole, in un’ottica di sviluppo territoriale sostenibile ed equilibrato nelle zone rurali.

Il supporto è concesso per l’avvio di imprese per attività extra-agricole nei seguenti settori:

- fattorie sociali e didattiche;
- servizi di base per la popolazione locale collocati in locali commerciali multiservizio all’interno del centro aziendale;
- locali commerciali al dettaglio specializzati nella vendita di prodotti agricoli e agroalimentari tipici (anche non compresi nell'allegato I del Trattato e non di provenienza aziendale);
- attività di turismo rurale o attività legate allo sviluppo economico del territori, inclusi l’accoglienza rurale, fornitura di servizi turistici, catering, trasporto, ecc.

8.2.6.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il supporto sarà corrisposto in forma di premio da erogarsi in due rate nell’arco di un periodo massimo di cinque anni, 70% del premio la prima e 30% la seconda. Il pagamento dell’ultima rata è subordinato alla corretta attuazione del piano aziendale, da completarsi entro il termine di 36 mesi dalla singola decisione di concedere il sostegno.

Si è ritenuto di frazionare il premio in due rate nella considerazione che la prima rata, di importo superiore (70%), possa fornire un impulso alla fase di avviamento dell'impresa, quella più complessa e che richiede un maggiore sforzo finanziario, ed una seconda rata (30%) a conclusione del piano aziendale, così da accertare la realizzazione dello stesso e verificare l'effettivo avvio delle attività da parte della nuova impresa.

8.2.6.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

8.2.6.3.2.4. Beneficiari

Sono beneficiari della sottomisura:

- agricoltori o coadiuvanti familiari, che diversificano la loro attività avviando attività extra-agricole in forma di microimprese e piccole imprese. E' considerato "coadiuvante familiare" qualsiasi persona fisica o giuridica o un gruppo di persone fisiche o giuridiche, qualunque sia la natura giuridica attribuita al gruppo e ai suoi componenti dall'ordinamento nazionale, ad esclusione dei lavoratori agricoli. Qualora sia una persona giuridica o un gruppo di persone giuridiche, il coadiuvante familiare deve esercitare un'attività agricola nell'azienda al momento della presentazione della domanda di sostegno.
- microimprese e piccole imprese non agricole

Le imprese dovranno avviare nuove attività mai svolte in precedenza dopo la presentazione della domanda di sostegno.

8.2.6.3.2.5. Costi ammissibili

Non sono previsti costi ammissibili trattandosi di un aiuto forfettario non collegato ad investimenti per i quali è necessaria la rendicontazione delle spese.

8.2.6.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica solo sulle aree rurali classificate C e D.

Con la domanda di sostegno il beneficiario dovrà presentare un Piano Aziendale, la cui attuazione dovrà essere iniziata entro nove mesi dalla data della decisione con cui si concede l'aiuto, con i contenuti di cui all'art. 5, comma 1, lett. b), del Regolamento delegato. Il sostegno è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell'allegato I.

Il Piano Aziendale deve descrivere almeno:

i) la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;

ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell'azienda agricola o della micro o piccola impresa;

iii) i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell'azienda agricola o della micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza.

Il sostegno può essere concesso esclusivamente alle micro e piccole imprese come definite dalla raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del 6 maggio 2003, è destinato a sole attività non agricole e non deve risultare nella creazione di attività il cui output è un prodotto di cui all'allegato 1 del TFUE.

8.2.6.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E’ prevista una priorità assoluta per le nuove imprese avviate da agricoltori o coadiuvanti familiari

Per la definizione dei criteri di selezione ed in particolare per l’attribuzione di ulteriori priorità relative si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione:

- localizzazione dell’azienda ove avviene l’insediamento con forte priorità per le aree D;
- investimenti che introducono innovazioni di prodotto o di processo;
- investimenti del Piano di Sviluppo Aziendale che ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- disoccupati;
- soggetti con qualifiche professionali adeguate all’attività da avviare;
- progetti operanti su temi sociali.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della sottomisura.

8.2.6.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio per l’insediamento sarà pari a 25.000 euro.

8.2.6.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell’ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati;

CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di sostenibilità energetica e ambientale.

b.Rischi potenziali:

I. Abbandono dell'attività agricola.

8.2.6.3.2.9.2. Misure di attenuazione

a. Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni; termini di insediamento non rispettati.

APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni, anche riguardo i termini per l'insediamento in azienda;

APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;

CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari della normativa in materia sostenibilità energetica e ambientale;

APC2 - definizione di check list di controllo in materia di sostenibilità energetica e ambientale.

b. Rischi potenziali:

I. Abbandono dell'attività agricola.

APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni.

8.2.6.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Il Piano Aziendale deve descrivere almeno:

i) la situazione economica di partenza della persona o della micro o piccola impresa che chiede il sostegno;

ii) le tappe essenziali e gli obiettivi per lo sviluppo delle nuove attività dell’azienda agricola o della micro o piccola impresa;

iii) i particolari delle azioni richieste per lo sviluppo delle attività della persona o dell’azienda agricola o della micro o piccola impresa, quali i particolari di investimenti, formazione e consulenza.

Il piano aziendale dovrà prevedere investimenti materiali pari ad almeno 20.000 euro.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non è prevista la possibilità di combinare diverse misure.

Settori di diversificazione interessati

8.2.6.3.3. 6.4.1 Diversificazione delle attività agricole

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha tra le sue finalità il sostegno all'agricoltura mediante idonee forme di attività complementari volte a qualificare e valorizzare le risorse specifiche del territorio, la multifunzionalità in agricoltura e la differenziazione dei redditi agricoli, nonché la tutela paesaggistica attraverso il recupero del patrimonio edilizio rurale. Di conseguenza, l'operazione ha l'obiettivo di sostenere investimenti riferiti alle attività collaterali di diversificazione dei redditi delle aziende agricole, attraverso la creazione, il potenziamento, la qualificazione di attività agrituristiche e di diversificazione delle attività agricole.

Pertanto gli interventi finanziabili sono rivolti a servizi e attività extra-agricole attraverso la creazione o l'ampliamento delle seguenti funzioni dell'impresa agricola:

- fornitura di servizi sociali nell'ambito della cd "agricoltura sociale", quali assistenza all'infanzia e agli anziani, assistenza sanitaria, assistenza per le persone disabili, ecc.;

- attività turistiche riguardanti l'accoglienza attraverso la creazione e sviluppo dell'ospitalità agrituristica in alloggi e in spazi aziendali, la fornitura di servizi turistici, punti vendita di prodotti tipici, ecc.;

- attività didattiche/educative;

- attività produttive attraverso la trasformazione di prodotti non compresi nell'allegato 1 del Trattato;

- sviluppo di prodotto e attività artigianali;

- fornitura di servizi ambientali svolti dall'impresa agricola per la cura e manutenzione di spazi non agricoli.

8.2.6.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale
b. Conto interessi
c. Garanzie a condizione agevolate

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura

8.2.6.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1303/2013 Regolamento (UE) n. 1305/2013, articoli n. 28 e 29.

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

D. Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture”.

8.2.6.3.3.4. Beneficiari

Agricoltore attivo così come stabilito dall’art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Coadiuvante familiare a condizione che sia il membro di una famiglia di agricoltore attivo, che lavori in azienda al momento della presentazione della domanda, con l’eccezione dei lavoratori agricoli impegnati nelle attività aziendali.

Micro e piccole imprese non agricole operanti in area D.

8.2.6.3.3.5. Costi ammissibili

Sulla base dell'articolo 65 del Reg. 1303/2013, sono ammissibili le spese per:

- interventi di recupero del patrimonio edilizio rurale esistente per la qualificazione delle attività agrituristiche con il fine principale della tutela del paesaggio;
- la ristrutturazione e l’ammodernamento di beni immobili già esistenti diversi dall’abitazione principale, necessari alle attività extra-agricole;
- costruzione e/o predisposizione di aree attrezzate per le attività di diversificazione;
- acquisto o leasing di nuovi macchinari, attrezzature e dotazioni necessari all’attività;
- spese generali;
- spese immateriali quali: acquisizione/sviluppo programmi informatici, acquisizione di brevetti/licenze, diritti d’autore.

8.2.6.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

L’operazione si applica su tutto il territorio regionale con priorità attribuite alle aree rurali C e D, come meglio specificato nel paragrafo che segue relativo alla individuazione dei criteri di selezione degli interventi . E’ previsto l’obbligo della presentazione di un piano di sviluppo aziendale.

Il sostegno è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell’allegato I.

L’azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard totale espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 nel caso di aziende agricole collocate in area D.

L’attività agricola deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell’investimento.

Il sostegno è destinato a sole attività non agricole e non deve risultare nella creazione di attività il cui output è un prodotto di cui all’allegato 1 del TFUE.

8.2.6.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E’ attribuita una priorità alle aree rurali C e D, prevedendo una specifica riserva finanziaria per dette aree, che garantisca che le risorse destinata a tali aree sia pari ad almeno il 50% delle risorse complessive assegnate alla sottomisura 6.4 e comunque proporzionalmente maggiore all'incidenza di queste aree sulla popolazione totale (35%).

E’ attribuita una priorità assoluta agli Imprenditori Agricoli Professionali ai sensi del D.lgs. 99/2004 e ss. mm. e ii.

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione :

- dimensione economica delle aziende;
- investimenti ispirati a criteri di sostenibilità energetica e ambientale;
- adesione dell’azienda a sistemi di qualità riconosciuta;
- giovani agricoltori;
- progetti che prevedono attività e interventi tesi all’inclusione sociale di soggetti svantaggiati;
- progetto che comporti valutabili vantaggi occupazionali.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.6.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l’aliquota di sostegno potrà essere maggiorata di un ulteriore 20%e pertanto essere pari complessivamente al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno e, non avevano, alla data dell’avvenuto insediamento, un'età superiore ai 40 anni (ossia fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età);
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI;

- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ovvero agli agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto.

Il sostegno è concesso in regime de minimis e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.6.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

   CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;

   CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi;

   CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

8.2.6.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;

APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;

APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;

APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;

CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;

APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.6.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.6.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Nella presente operazione non è prevista soglia finanziaria minima: per la soglia massima si fa riferimento ai massimali stabiliti con il de-minimis.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.6.3.4. 6.4.2 Produzione di energia da fonti alternative

Sottomisura:

- 6.4 - sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole

8.2.6.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione ha tra le sue finalità il sostegno all'agricoltura, quale forma di diversificazione dell'attività e creazione di nuove forme di reddito per le imprese agricole e forestali, mediante idonee forme di attività complementari attraverso investimenti volti alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti alternative destinata alla vendita.

Tale intervento contribuirà a rafforzare il sistema regionale volto al raggiungimento degli obiettivi in materia di energia nell'ottica della Strategia Europa 2020.

Le operazioni finanziabili, in particolare, riguardano l'uso di tecnologie innovative in grado di migliorare la remunerativitá per le aziende agricole elevando i ricavi attraverso la commercializzazione della produzione energetica, la valorizzazione dei prodotti, dei sottoprodotti e dei residui aziendali, anche riducendo l'impronta ecologica e i consumi dell'azienda stessa.

Ciò avviene agendo su impianti a fonti rinnovabili nuovi o già esistenti attraverso l'aumento dell'efficienza del processo o con interventi strutturali finalizzati ad una migliore gestione dei prodotti in entrata, incluse le biomasse forestali per la conversione in energia e realizzando reti per la distribuzione di energia, diversa da quella elettrica, collegate agli interventi di cui ai punti precedenti.

8.2.6.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

a. Contributo in conto capitale
b. Conto interessi
c. Garanzie a condizione agevolate

La combinazione delle diverse forme di erogazione del contributo viene effettuata nel rispetto delle aliquote massime di sostegno previste per la sottomisura.

8.2.6.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1307/2013 e Regolamento (UE) n. 1308/2013.

Regolamento (UE) n. 1407/2013. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

Direttiva 2006/32/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 5 aprile 2006 concernente l'efficienza degli usi finali dell'energia e i servizi energetici e recante abrogazione della direttiva 93/76/CEE del Consiglio.

Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 aprile 2009 sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 19 maggio 2010 sulla prestazione energetica nell'edilizia.

Direttiva 2012/27/UE del Parlamento europeo e del Consiglio del 25 ottobre 2012 sull'efficienza energetica, che modifica le direttive 2009/125/CE e 2010/30/UE e abroga le direttive 2004/8/CE e 2006/32/CE.

Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese.

Decreto Legislativo 29 dicembre 2003, n. 387 Attuazione della direttiva 2001/77/CE relativa alla promozione dell'energia elettrica prodotta da fonti energetiche rinnovabili nel mercato interno dell'elettricità.

Decreto Legislativo 3 marzo 2011, n. 28 Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE.

Decreto ministeriale del 6 luglio 2012 Incentivi per energia da fonti rinnovabili elettriche non fotovoltaiche.

Decreto Ministeriale del 28 dicembre 2012 Incentivazione della produzione di energia termica da fonti rinnovabili ed interventi di efficienza energetica di piccole dimensioni.

8.2.6.3.4.4. Beneficiari

Agricoltore attivo, così come stabilito dall'art. 9 del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in forma di micro e piccole imprese, come definite nella Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione del 6 maggio 2003, operanti nel settore agro-forestale.

Micro e piccole imprese non agricole operanti in area D.

8.2.6.3.4.5. Costi ammissibili

Sulla base dell'articolo 65 del Reg. 1303/2013, sono ammissibili le spese per:

- investimenti in impianti per la produzione e distribuzione di energia da fonti rinnovabili per la produzione di energia elettrica e/o calore (solare fotovoltaico, solare termico, pompe di calore a bassa entalpia, micro-eolico, mini-idro);
- sono considerati ammissibili gli investimenti in impianti previsti per la produzione di energia da

biomasse, solo se una percentuale almeno pari al 50% di energia termica è utilizzata per l'autoconsumo;
- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- acquisto di hardware e software inerenti o necessari all'attività;
- spese generali.

8.2.6.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

L'operazione si applica su tutto il territorio regionale con priorità attribuite alle aree rurali C e D, come meglio specificato nel paragrafo che segue relativo alla individuazione dei criteri di selezione degli interventi. E' prevista la presentazione di un piano di sviluppo aziendale.

Il sostegno è limitato esclusivamente ad attività il cui risultato è un prodotto che non rientra nell'allegato I.

L'azienda agricola, oggetto di aiuto, deve, al momento della presentazione della domanda di sostegno, avere una dimensione economica minima, come ricavabile dalle produzioni standard totale espressa in euro, non inferiore a 15.000,00 Euro (classe V – Reg. (UE) n. 1242/2008), ridotto a 10.000,00 nel caso di aziende agricole collocate in area D.

L'attività agricola deve rimanere prevalente anche dopo la realizzazione dell'investimento.

Gli investimenti in tema di efficienza energetica potranno essere finanziati solo se rispettano i criteri minimi di efficienza energetica stabiliti dall'Allegato 2 del Dlgs del 3 marzo 2011, n. 28 che prevede l'attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE. in particolare:

-per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di conversione non inferiore all'85%;

-per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato.

-per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;

-per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a

4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15novembre 1996 - “Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi”, di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

In ogni caso saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

8.2.6.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

E’ attribuita una priorità alle aree rurali C e D, prevedendo una specifica riserva finanziaria per dette aree, che garantisca che le risorse destinata a tali aree sia pari ad almeno il 50% delle risorse complessive assegnate alla sottomisura 6.4 e comunque proporzionalmente maggiore all'incidenza di queste aree sulla popolazione totale (35%).

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti elementi di valutazione :

- dimensione economica delle aziende con priorità attribuita in misura inversamente proporzionale all’aumentare della valore della produzione, nell’ambito delle classi VI e VII (da 25.000 a 100.000 euro di produzione standard totale);
- giovani agricoltori;
- progetti in cui il beneficiario dimostri di essere in grado di coprire direttamente le fasi di produzione (con sottoprodotti aziendali), trasformazione e vendita dell'energia;
- progetti per la produzione di energia elettrica in cui è previsto il contestuale recupero/utilizzo dell'energia termica;
- progetti che prevedono installazioni di impianti su coperture esistenti con contestuale eliminazione/risanamento delle strutture/coperture in amianto;
- progetti che prevedono correlazioni con reti intelligenti (smart grids).

8.2.6.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’intensità dell’aliquota di sostegno è pari al 40%.

Nei casi seguenti l’aliquota di sostegno potrà essere maggiorata di un ulteriore 20%e pertanto essere pari complessivamente al 60%:

- investimenti effettuati da giovani agricoltori che si sono insediati (anche senza aver percepito il premio) nei cinque anni precedenti la domanda di sostegno e, non avevano, alla data dell’avvenuto insediamento, un'età superiore ai 40 anni (ossia fino al giorno precedente al compimento del quarantunesimo anno di età);
- investimenti effettuati da imprenditori agricoli che hanno partecipato ai Gruppi Operativi del PEI.

- investimenti effettuati in zone montane di cui alla lettera a) del paragrafo 1 dell'articolo 32 del Reg. 1305/2013;
- investimenti collegati ad operazioni di cui agli art. 28 e 29 del Reg. 1305/2013 ovvero agli agricoltori che hanno assoggettato la propria azienda al metodo di produzione biologica e che hanno aderito alla misura 11 (art. 29) del programma o agli agricoltori attivi che hanno aderito alla misura 10 (art.28) che realizzano investimenti strettamente connessi all'impegno agro-climatico-ambientale assunto;
- progetti aziendali integrati che fanno riferimento a più "tipologie di operazioni".

Il sostegno è concesso in regime de minimis e si applicano le condizioni previste dal Reg. UE n. 1407/2013. L'importo complessivo degli aiuti "de minimis" concessi al beneficiario non potrà superare i 200.000,00 euro nell'arco di tre esercizi finanziari.

Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.6.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione.

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;

CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di sostenibilità energetica e ambientale.

CP 14 - dimensionamento degli impianti superiore al fabbisogno energetico.

CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;

Rischi potenziali:

Erronea quantificazione della produzione standard totale.

8.2.6.3.4.9.2. Misure di attenuazione

a. Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

CP8 - incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e mancato rispetto degli impegni;

APC2 – informazione a tutti i beneficiari sulle conseguenze derivanti dalla incompleta o difforme realizzazione del piano aziendale e del mancato rispetto degli impegni;

APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;

CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;

APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;

CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di sostenibilità energetica e ambientale.

APC2 - definizione di check list di controllo in materia di sostenibilità energetica e ambientale.

CP 14 - dimensionamento degli impianti superiore al fabbisogno energetico.

APC7 - verifica della completa attuazione del piano aziendale e del rispetto degli impegni;

CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;

APC6 – applicazione dei costi semplificati;

b. Rischi potenziali:

I. Erronea quantificazione della produzione standard totale.

APC4 – definizione di procedure informatizzate per la quantificazione della produzione lorda standard;

8.2.6.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.6.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.6.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Non pertinente.

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Non pertinente.

Settori di diversificazione interessati

Non pertinente.

8.2.6.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.6.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.6.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.6.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.6.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni.

8.2.6.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle piccole aziende agricole di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto iii), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Definizione delle soglie massime e minime di cui all'articolo 19, paragrafo 4, terzo comma, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni

Condizioni specifiche per il sostegno ai giovani agricoltori nel caso in cui non si insedino come unico capo dell'azienda conformemente all'articolo 2, paragrafi 1 e 2, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni

Sintesi dei requisiti del piano aziendale

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni

Ricorso alla possibilità di combinare diverse misure tramite il piano aziendale che consente al giovane agricoltore l'accesso a tali misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni

Settori di diversificazione interessati

Si rinvia a quanto riportato per le singole operazioni

8.2.6.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.

8.2.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

8.2.7.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo Sviluppo Rurale da parte del fondo europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) articolo 20.

8.2.7.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La gestione dei territori rurali è affidata principalmente agli agricoltori e ai silvicoltori: per favorire la permanenza sul territorio di queste figure è necessario, non solo concedere adeguati sostegni economici per compensare i servizi di cui i prezzi di mercato non tengono conto, ma anche contribuire ad una crescita inclusiva e promuovere migliori condizioni di vita, attraverso lo sviluppo dei servizi di base e la riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi rurali e paesaggi.

Sono considerati **villaggi rurali**:

- gli "*aggregati di edifici,* censiti nell'ambito degli strumenti urbanistici vigenti, presenti in comuni con una popolazione non superiore a 1500 abitanti ricadenti nelle aree C e D, siti all'interno o al di fuori del nucleo abitativo principale del comune stesso;
- per i comuni con una popolazione superiore a 1500 abitanti ricadenti in aree C e D, gli *"aggregati di edifici"*, ivi incluse le "frazioni", siti al di fuori del nucleo abitativo principale del comune.

Gli interventi a favore di villaggi rurali non sono ammissibili qualora siano ad esclusivo vantaggio di case sparse (case disseminate sul territorio o raggruppate in numero talmente esiguo da non costituire neanche un "nucleo abitato").

I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori locali di valorizzare le risorse endogene secondo una logica integrata di intervento territoriale.

Nonostante sia riconosciuta alla Regione Lazio la posizione di "innovazione *follower*", gli ambiti rurali mostrano forti criticità nei meccanismi di trasmissione delle conoscenze ed in quelli di aggiornamento da parte degli imprenditori agricoli, anche per la mancanza di una strategia sistemica di diffusione delle innovazioni e di azione concertata sui territori di riferimento.

Il Lazio si caratterizza per un'alta rappresentatività del patrimonio di biodiversità del territorio italiano, del quale riflette gran parte della ricchezza di specie e habitat. Tale patrimonio, particolarmente esteso, è tutelato da un sistema di aree naturali protette e siti Natura 2000 che ospitano un ricco contingente di flora e fauna di interesse europeo, nonché un significativo patrimonio di agrobiodiversità. Il territorio laziale si distingue per livelli di variabilità elevati e riconducibili a sistemi ben distinguibili ed ampiamente riconosciuti ricchi di valori paesaggistici, ma anche di beni storico-culturali tutelati per oltre il 67% della regione, sebbene l'espansione insediativa ed infrastrutturale provochi un progressivo consumo di suolo e la frammentazione ed erosione della fisionomia e della biodiversità dei paesaggi rurali.

In ambito energetico alla Regione Lazio è richiesto di ridurre il Consumo Finale Lordo (CFL) al 2020 del

2,7% (Decreto 15 marzo 2012 del MSE), raggiungendo nello stesso anno una copertura del 11,9% dello stesso consumo da fonti rinnovabili. L'agricoltura ed il settore forestale possono contribuire alla generazione di energia rinnovabile attraverso la produzione di biomasse destinate a sostituire i combustibili fossili impiegati nei processi di combustione. I dati ISTAT mostrano una bassa propensione delle aziende agricole regionali ad installare impianti per la produzione di Fonti Energetiche Rinnovabili (FER) e confermano un basso livello nella generazione di energia cosiddetta "distribuita". Rispetto alle altre regioni italiane il Lazio mostra un basso livello di utilizzo delle agroenergie, nonostante le discrete quantità di biomassa di origine vegetale ed animale da residui, utilizzabili per la produzione di energia.

Sotto il profilo sociale, il Lazio si posiziona ad un livello intermedio tra le regioni a maggiore e minore rischio relativamente ai parametri di povertà e di esclusione sociale con contestuale invecchiamento della popolazione per aumento assoluto e percentuale di anziani soprattutto nelle aree rurali marginali .

Nonostante il Lazio abbia complessivamente un elevato grado di copertura della banda larga, in tali aree marginali è ancora evidente il divario tra chi ha accesso effettivo alle tecnologie dell'informazione e chi ne è escluso, in modo parziale o totale, a causa di diverse variabili quali condizioni economiche, livello d'istruzione, qualità delle infrastrutture. Tale divario (*digital divide*) provoca una perdita di competitività organizzativa e gestionale e rallenta la possibilità di modelli locali di sviluppo e la valorizzazione delle produzioni di nicchia.

Di conseguenza, l'obiettivo della misura è quello di sostenere interventi atti a stimolare la crescita e promuovere la sostenibilità ambientale e socio-economica delle aree rurali, in particolare attraverso lo sviluppo delle infrastrutture locali (comprese la banda larga veloce e ultra-veloce, le energie rinnovabili e le infrastrutture sociali) e dei servizi di base locali nelle aree rurali (inclusi quelli per il tempo libero, la cultura e l'accesso alle tecnologie dell'informazione e della comunicazione - ICT), nonché attraverso il rinnovamento dei villaggi rurali e le attività finalizzate al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale di villaggi rurali e paesaggi rurali. La realizzazione di opere di ingegneria civile sarà effettuata, ove possibile, in sinergia con la costruzione di altre infrastrutture allo scopo di ridurre i costi di installazione ai sensi della direttiva 2014/61/UE.

Sono ammessi al sostegno della Misura 7 solo investimenti per infrastrutture di "piccola scala" ad eccezione degli interventi relativi alla banda larga e alle energie rinnovabili.

La misura è suddivisa nelle sottomisure di seguito elencate, alcune delle quali sono a loro volta suddivise in diverse tipologie di operazione, che incideranno sui seguenti fabbisogni:

- F26. Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate
- F33. Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare
- F35. Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale
- F39. Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali
- F41. Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali
- F42. Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali
- F43. Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali

Sottomisura 7.1 – Sostegno per la redazione e l'aggiornamento dei piani per lo sviluppo dei comuni e dei villaggi nelle zone rurali e dei servizi di base e di protezione e gestione dei piani relativi ai siti Natura 2000

e di altre aree ad alto valore naturale.

Tipologia di operazione 7.1.1: “Elaborazione e aggiornamento di Piani delle aree Natura2000 e dei siti ad alto valore naturalistico e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi”.

Sottomisura 7.2 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento di tutti i tipi di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e il risparmio energetico;

Tipologie di operazioni:

7.2.1 Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala;

7.2.2 Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo.

Sottomisura 7.3 - Sostegno per le infrastrutture banda larga tra cui la sua creazione, il miglioramento e l'espansione, banda larga passiva e fornitura di accesso banda larga e l'e-government;

Tipologia di operazione:

7.3.1 Supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga

Sottomisura 7.4 - Sostegno agli investimenti nella creazione, miglioramento o ampliamento dei servizi locali di base per la popolazione rurale, tra cui il tempo libero e la cultura, e le infrastrutture connesse;

Tipologia di operazione:

7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale;

Sottomisura 7.5 - Sostegno agli investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

Tipologia di operazione:

7.5.1 Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala.

Sottomisura 7.6 - Sostegno per studi e investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale e dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

Tipologia di operazione:

7.6.1. Studi e investimenti finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità.

Sottomisura 7.7 - Sostegno per investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all’interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato

Tipologie di operazione:

7.7.1 - Investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali.

Contributo della misura ai focus area e agli obiettivi trasversali

La Misura è trasversale e concorre, in via prioritaria, al conseguimento delle seguenti priorità specifiche:

4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi dipendenti dall'agricoltura e a dalle foreste;

5 - incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale;

6 - adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali.

Ciascuna delle sottomisure e delle tipologie di azione previste nell'ambito della misura soddisfano le seguenti focus area:

La sottomisura 7.1 contribuisce alla focus area 4(a) - salvaguardia e ripristino della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa;

La sottomisura 7.2 contribuisce alle focus area

- 5(c): favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia e

- 6(b): stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

La sottomisura 7.3 contribuisce alla focus area 6(c) - Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali.

Le sottomisure 7.4, 7.5, 7.6 e 7.7 contribuiscono alla focus area 6(b) - stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali.

Contributo della misura agli obiettivi trasversali

La misura contribuisce agli obiettivi trasversali "ambiente", "clima" e "innovazione".

Si riporta di seguito la tabella valida per tutte le relative misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA

7.1.1	supporto per la progettazione e l'aggiornamento dei piani di sviluppo di comuni e villaggi e per i piani di gestione Natura 2000	F. 26 Sostenere le misure di conservazione per le aree tutelate e le specie minacciate	4A	
7.2.1.	Creazione, miglioramento e/o ampliamento di infrastrutture su piccola scala	F. 39 Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	6B	
7.2.2.	Investimenti per favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo	F. 33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare F. la realizzazione di azioni 39 Favorire innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali F. 35	5C	6A

		Incentivare la filiera bosco-legnoenergia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale		
7.3.1	supporto agli investimenti in infrastrutture per la banda larga	F.42 Migliorare la qualità e l'accessibilità delle ICT nelle aree rurali F. 43 Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali	6C	6A 2A 2B
7.4.1	supporto agli Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale	F. 39 Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali	6B	6A

7.5.1	supporto agli Investimenti per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala	F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	6B	6A
7.6.1.	Supporto a studi e investimenti finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità	F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	6B	4A
7.7.1	Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture all'interrno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli insediamenti	F. 39 Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di rv servizi essenziali alle popolazioni rurali F. 41 Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	6B	6A

8.2.7.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.7.3.1. 7.1.1 Elab. e aggiornamento Piani aree Nat. 2000 e dei siti ad alto valore natural. e dei piani di sviluppo di comuni e villaggi

Sottomisura:

- 7.1 - sostegno per la stesura e l'aggiornamento di piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali e dei servizi comunali di base, nonché di piani di tutela e di gestione dei siti N2000 e di altre zone ad alto valore naturalistico

8.2.7.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la realizzazione degli interventi relativi alla pianificazione delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle direttive "Habitat" e "Uccelli", della pianificazione e relativi strumenti attuativi riferiti alle zone ad alto valore naturalistico presenti nel territorio regionale ed alla definizione dei piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi situati nelle zone rurali.

La situazione di pianificazione indicativa è la seguente:

- i nuovi piani Natura 2000 che saranno predisposti sono 17;
- il numero di piani Natura 2000 che saranno aggiornati è 4;
- il budget provvisorio stanziato per la redazione dei nuovi piani e per l'aggiornamento dei piani Natura 2000 è pari a 1.500.000,00 €.

Nei piani oggetto di intervento saranno previsti interventi volti al contenimento e riduzione delle pressioni generate dall'inquinamento sui corsi d'acqua finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva quadro sulle Acque.

8.2.7.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Direttiva 92/43/CEE (Habitat) del Consiglio, del 21 maggio 1992, relativa alla conservazione degli Habitat naturali e semi-naturali e della flora e fauna selvatiche
- Direttiva 2009/147/CE (Uccelli) del Parlamento Europeo e del Consiglio del 30 novembre 2009 concernente la conservazione degli uccelli selvatici
- Legge Regionale 6 ottobre 1997, n. 29 "Norme in materia di aree naturali protette regionali", e ss.mm.ii
- Direttiva 2000/60/CEE inerente la tutela delle Acque
- Legge Regionale 2 maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell'esercizio venatorio";
- Legge Regionale 6 luglio 1998, n. 24 "Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico"

8.2.7.3.1.4. Beneficiari

- Soggetti gestori di aree Natura 2000 o di siti ad alto valore naturalistico privati e pubblici ivi compresa la Regione Lazio.
- Enti pubblici relativamente ai piani dei villaggi.

8.2.7.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le spese per pianificazione, compresi studi, rilievi, accertamenti, indagini di campo, sopralluoghi e consulenze specialistiche

8.2.7.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

1. La pianificazione delle aree della Rete Natura 2000 designate ai sensi delle direttive “Habitat” e “Uccelli” e la pianificazione e relativi strumenti attuativi riferiti alle zone ad alto valore naturalistico presenti nel territorio regionale possono essere realizzate esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree B “Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata”;
- aree C “ Aree rurali intermedie”;
- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.

E’ ammesso il finanziamento anche per l’elaborazione di piani relativi ad aree che ricadono parzialmente in zona A – Poli urbani, in continuità territoriale con le aree rurali. Il contributo non potrà tuttavia essere concesso per la parte del Piano ricadente in zona A – Poli urbani, come specificato successivamente in riferimento agli importi del sostegno.

2. La definizione dei piani di sviluppo dei Comuni e dei villaggi può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree C “ Aree rurali intermedie”;
- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”.

Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

8.2.7.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione si basano sui seguenti principi:

- aree naturali sprovviste di adeguati strumenti di gestione e pianificazione e dei relativi strumenti attuativi;
- contenimento e riduzione delle pressioni generate dall'inquinamento sui corsi d'acqua finalizzati al raggiungimento degli obiettivi della Direttiva quadro sulle acque;
- unioni di comuni o loro associazioni, comunità montane;
- attivazione all'interno di un progetto pubblico integrato;
- priorità zone C e D non ricadenti in aree interne interessate dalla strategia regionale;
- priorità comuni ricadenti in aree svantaggiate montane.

Gli interventi potranno rientrare tra quelli ammissibili solo nel caso di superamento di un punteggio minimo, per la garanzia della qualità dei progetti ammessi a finanziamento, stabilito nell'avviso pubblico.

8.2.7.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 200.000,00 €.

L'intensità del sostegno è stabilita nella misura del 100% dell'investimento ammesso a finanziamento.

Nei casi in cui il territorio soggetto a pianificazione ricada parzialmente in zona A - Poli urbani, l'aiuto concesso sarà limitato alla parte del Piano riferita alle zone B, C o D e sarà ridotto in misura direttamente proporzionale alla percentuale dell'area soggetta a pianificazione ricadente in zona A – Poli urbani sul totale del territorio interessato dal piano.

8.2.7.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

1. CP 11 - Non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;

3. CP10 - Rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.7.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.7.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.2. 7.2.1 Realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la realizzazione, miglioramento e ampliamento di infrastrutture su piccola scala relative a via di comunicazione locali dei villaggi rurali e reti di approvvigionamento e/o distribuzione idrica/fognaria dei villaggi rurali.

8.2.7.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico-ambientale, riqualificazione energetica.

8.2.7.3.2.4. Beneficiari

Enti pubblici anche associati.

8.2.7.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al contributo del FEASR le spese relative ai costi di realizzazione di opere pubbliche relative a:

- ricostruzione, ripristino e miglioramento delle vie di comunicazione locali di uso pubblico dei villaggi rurali compresi i relativi investimenti delle scarpate di rilevato e trincee, dei muri di sostegno e degli impianti di specie poliennali;
- creazione, miglioramento e/o ampliamento delle reti di approvvigionamento e/o distribuzione idrico/fognariedi uso pubblico dei villaggi rurali rurali;

- spese generali come previsto al capitolo 8, paragrafo 8.1.

Sono escluse le spese riferibili alla manutenzione ordinaria.

8.2.7.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

La presente tipologia di operazione può essere attivata esclusivamente in combinazione con altre sottomisure della misura 7, nell'ambito realizzativo di progetti pubblici integrati.

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- aree C " Aree rurali intermedie".

Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

8.2.7.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione si basano sui principi seguenti:

- localizzazione dell'intervento con priorità per i comuni ricadenti in zone D;
- comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali;
- grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall'intervento.

Sarà fissato un punteggio minimo di accesso per la selezione a garanzia della qualità dei progetti ammessi a finanziamento.

8.2.7.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 300.000,00 €.

L'intensità del sostegno è stabilita nella misura del 100% dell'investimento ammesso a finanziamento.

8.2.7.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni

di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.7.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.7.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00€

Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi nella aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell'importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.3. 7.2.2 Investimenti per approvvigionamento e utilizzo di energia da fonti rinnovabili per autoconsumo

Sottomisura:

- 7.2 - sostegno a investimenti finalizzati alla creazione, al miglioramento o all'espansione di ogni tipo di infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico

8.2.7.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Creazione, miglioramento ed espansione delle piccole infrastrutture di scala per l'incremento dell'efficienza energetica e l'utilizzazione di fonti rinnovabili di energia.

L'intervento mira all'incremento dell'efficienza energetica nelle aree rurali attraverso la sostituzione di caldaie e impianti di raffreddamento e/o riscaldamento esistenti a bassa efficienza energetica con altri ad alta efficienza energetica, sostituzione di infissi, realizzazione di cappotti termici, pareti ventilate coibentazione degli edifici con esclusione di quanto previsto dalle norme in materia fiscale.

Si vuole, inoltre, favorire l'approvvigionamento, la produzione e la distribuzione per autoconsumo di energia proveniente da fonti rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto, residui e altre materie grezze non alimentari come ad esempio solare fotovoltaico, solare termico, centrali con caldaie alimentate a biomassa di scarto quali, cippato o pellets. Si prevede anche la realizzazione di piattaforme di raccolta residui di potatura ed investimenti in mezzi per il trasporto dei sottoprodotti. Sono inoltre previsti interventi per lo stoccaggio dell'energia in correlazione con l'installazione di reti intelligenti (smart grids).

L'intervento, inoltre, mira alla creazione di reti di teleriscaldamento anche ai fini del riutilizzo del calore di processo proveniente da impianti di bioenergia sopra indicati come ad esempio reti di semplice distribuzione del calore a più fabbricati.

8.2.7.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Atto Delegato sulla definizione delle tipologie di infrastrutture delle energie rinnovabili ammissibili agli aiuti in base all'art. 46 (6) RDR (Rurale Development Regulation).
- Direttiva 2010/31/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 maggio 2010, sulla prestazione energetica nell'edilizia Direttiva 2012/27/CE (efficienza energetica).
- Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2009, sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE Linee guida Nazionali DM 10 settembre 2010.

8.2.7.3.3.4. Beneficiari

Soggetti pubblici anche in forma associata.

8.2.7.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le voci di spesa relative a:

- opere edili e impiantistiche;
- attrezzature strettamente necessarie per la realizzazione/finalità/fruizione degli interventi finanziati;
- investimenti in impianti per la produzione di energia da biomasse per la produzione di calore e per la cogenerazione, in tale ultimo caso almeno il 50% di energia termica prodotta deve essere riutilizzata per l'autoconsumo;
- costruzione, ristrutturazione e miglioramento di beni immobili strettamente necessari ad ospitare gli impianti;
- opere murarie, edili e di scavo per la realizzazione delle reti di distribuzione;
- acquisto di hardware e software necessari alle attività finanziate;
- spese generali;
- spese di promozione e divulgazione delle iniziative, relative ai beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente attività (fino al massimo del 5% dell'investimento totale).

Le tipologie di infrastrutture per la produzione di energia da fonti rinnovabili, anche integrate tra di loro, finanziate dall'operazione sono: impianti solari termici; impianti solari fotovoltaici; impianti alimentati a biomassa per la produzione di energia termica; impianti di micro-cogenerazione/trigenerazione alimentati a biomassa.

8.2.7.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il criterio di demarcazione territoriale (il FEASR nelle aree C e D ed il FESR nelle aree A e B) sarà seguito nel sostegno agli interventi per l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile per quanto riguarda gli investimenti degli Enti pubblici (qualora le risorse FEASR non fossero sufficienti per coprire tutti i fabbisogni, anche il FESR potrà intervenire previa verifica di non sovrapposizione dei finanziamenti).

Pertanto gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- aree C " Aree rurali intermedie";

non potranno essere superate le seguenti soglie:

- di 150 kWp di potenza di picco per gli impianti fotovoltaici;

- di 50 mq di superficie lorda captante per gli impianti solari termici;
- di 200 kW di potenza nominale per i piccoli impianti idroelettrici;
- di 1 MW termico per gli impianti alimentati a biomassa e destinatialla produzione di calore e di frigorie o di cogenerazione.

La misura è finalizzata alla produzione di energia in autoconsumo per il 100% e, quindi, non per la vendita.

Gli impianti a biomassa, in particolare, non devono essere alimentati con biocombustibili derivanti da colture dedicate, ma solo da biomasse di scarto o provenienti da foreste esistenti.

Per queste tipologie di impianto, si dovrà garantire:

1. il riutilizzo di almeno il 50% dell'energia termica totale prodotta dall'impianto cogenerativo;
2. la presentazione di un piano di approvvigionamento del biocombustibile;
3. la realizzazione degli interventi in coerenza con eventuali piani di azione energetica comunale esistenti.

Relativamente agli impianti fotovoltaici saranno ammissibili a finanziamento quelli che non comportino ulteriore occupazione di suolo.

Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

Gli interventi sono ammissibili se, laddove previsto, sono state rilasciate valutazioni positive circa l'impatto ambientale da parte dell'amministrazione regionale.

In ogni caso saranno rispettati i valori limite di emissione individuati per la progettazione ecocompatibile (inferiori a 1 MW, come da regolamenti della Commissione (UE) n. 2015/1189 e 1185) e per impianti di combustione di medie dimensioni (1-50 MW per il 2020).

8.2.7.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione si basano sui seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento con priorità attribuita ai comuni ricadenti in aree D;
- comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali;
- grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall'intervento.

Sarà fissato un punteggio minimo di accesso per la selezione a garanzia della qualità dei progetti ammessi a finanziamento.

8.2.7.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pubblico concesso è pari al 100% della spesa massima ammissibile.

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile all'aiuto è di 300.000,00 €.

8.2.7.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.7.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.7.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 €.

Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi nella aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell'importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Come previsto dall'art.20(2) del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è stabilita la deroga specifica che consente di supportare infrastrutture su grande scala per gli investimenti in energie rinnovabili al fine di ottimizzare l'uso delle risorse.

Requisiti minimi di efficienza energetica di cui all'articolo 13, (c) [DA RD - C (2014) 1460]

Gli standard minimi di riferimento sono quelli riportati nell'Allegato 2 del Decreto Legislativo 3 marzo 2011 , n. 28 "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE."

In conformità all'Allegato 2 "Requisiti e specifiche tecniche degli impianti alimentati da fonti rinnovabili ai fini dell'accesso agli incentivi Nazionali", in particolare:

-per gli impianti che utilizzano biomasse per la produzione di energia termica è richiesta un'efficienza di

conversione non inferiore all'85%;

-per le biomasse utilizzate in forma di pellet o cippato è richiesta la conformità alle classi di qualità A1 e A2 indicate nelle norme UNI EN 14961-2 per il pellet e UNI EN 14961- 4 per il cippato;

-per le pompe di calore elettriche il coefficiente di prestazione (COP) e, qualora l'apparecchio fornisca anche il servizio di climatizzazione estiva, l'indice di efficienza energetica (EER) devono essere almeno pari ai valori indicati per l'anno 2010 nelle tabelle di cui all'allegato 1, paragrafi 1 e 2 del decreto ministeriale 6 agosto 2009;

-per i pannelli solari è richiesta un'attestazione di conformità alle norme UNI EN 12975 o UNI EN 12976 che è stata rilasciata da un laboratorio accreditato. Sono equiparate alle UNI EN 12975 e UNI EN 12976 le norme EN 12975 e EN 12976 recepite dagli enti Nazionali di normazione appartenenti al CEN Comitato Europeo di Normazione;

- i moduli fotovoltaici dovranno essere certificati in accordo con la norma CEI EN 61215 se realizzati con silicio cristallino, con la norma CEI EN 61646, se realizzati con film sottili;

Per quanto riguarda le caldaie è richiesta la specifica di caldaia a condensazione classificazione energetica a 4 stelle (****) corrispondente ai requisiti di rendimento energetico previsti dalla Direttiva Europea 92/42/CE recepita con D.P.R. n. 660 del 15novembre 1996 - "Regolamento per 'attuazione della direttiva 92/42/CEE concernente i requisiti di rendimento delle nuove caldaie ad acqua calda, alimentate con combustibili liquidi o gassosi", di potenza compresa tra 4 e 400 kW.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

In conformità alla Direttiva 2009/28/CE così come recepita ed attuata dal D.Lgs n.28 del 3 marzo 2011 recante "Attuazione della direttiva 2009/28/CE sulla promozione dell'uso dell'energia da fonti rinnovabili, recante modifica e successiva abrogazione delle direttive 2001/77/CE e 2003/30/CE " (S.O. n. 81 alla G.U.28/3/11 n. 71 – In vigore dal 29/3/11).

8.2.7.3.4. 7.3.1 Implementazione Banda Ultralarga aree rurali

Sottomisura:

- 7.3 - sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online;

8.2.7.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'agenda digitale supporta la strategia per la crescita "Europa 2020" mettendo a frutto il potenziale delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) per favorire l'innovazione, la crescita economica e il progresso.

L'obiettivo della misura è di promuovere la diffusione di un'infrastruttura di accesso passivo che consenta lo sviluppo di reti di banda larga NGA nelle aree NGA bianche della Regione classificate C e D.

In attuazione del «Piano nazionale Banda Ultra Larga» (Regime di Aiuto n. SA 34199 (2012/N) approvato con Decisione della Commissione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012) la Regione Lazio ha predisposto, in cooperazione istituzionale con il Ministero dello Sviluppo Economico, il "Programma Lazio 30MEGA - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio" che si pone l'obiettivo di ridurre il divario digitale che interessa una parte del territorio regionale.

Il Piano Banda Ultra Larga Aree Bianche Lazio (BUL LAZIO) è stato approvato nel luglio 2016 in attuazione del Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N), approvato dalla Commissione europea con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016. Esso tiene conto delle indicazione definita con l'Accordo siglato l'11 febbraio 2016 tra il Governo, rappresentato dal Sottosegretario alla Presidenza del Consiglio con delega per gli Affari regionali e il Sottosegretario al Ministero dello Sviluppo Economico con delega alle Telecomunicazioni, le Regioni e le Provincie autonome di Trento e Bolzano, in attuazione della Delibera CIPE n. 65/2015, che ripartisce tra le Regioni le risorse FSC necessarie a coprire il fabbisogno delle aree bianche tenendo conto dei Fondi FESR e FEASR destinati dalle Regioni allo sviluppo di infrastrutture per la Banda Ultra Larga e delle risorse del PON Imprese e Competitività. Con deliberazione del 25 luglio 2016 n.453, è stato approvato lo Schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Lazio (BUL Lazio), successivamente sottoscritto tra le parti, che fa propri gli obiettivi della strategia nazionale per la Banda Ultra Larga proponendosi, per il 2020, una copertura dell'85% della popolazione con infrastrutture in grado di supportare servizi oltre i 100 Mbps, garantendo al restante 15% della popolazione la copertura ad almeno 30 Mbps. Rientrano nel programma BUL Lazio anche gli interventi previsti dal secondo intervento attuativo di Lazio 30Mega in quanto ricalibrati secondo i nuovi parametri della strategia regionale.

BUL Lazio ha come obiettivo la copertura integrale del territorio regionale ricompreso nelle aree classificate aree bianche secondo la Consultazione Pubblica Banda Ultra Larga conclusa il 7 Dicembre 2015. Lo standard minimo di intervento previsto è quello di copertura per tutti a 30 Mbps e almeno 100 mega per almeno l'85% della popolazione della regione, ivi incluse tutte le sedi delle Pubbliche amministrazioni del territorio regionale, compresi i plessi scolastici e le strutture sanitarie pubbliche (collegamento FTTP con dispositivo di terminazione fibra interno all'edificio). Le aree che sono classificate come "bianche" sulla base della consultazione pubblica effettuata nel 2015, sono state ulteriormente divise in due gruppi (cluster): C e D.

Concorrono all'obiettivo del Programma le risorse del POR FESR programmazione 2014/2020, dei fondi FSC 2014/2020, di cui alla Delibera CIPE n. 65/2015 e FEASR del presente Programma per le aree rurali bianche. Con la presente misura si interverrà nelle aree tra quelle classificate C e D afferenti al cluster C e D come definiti dalla Strategia italiana per la Banda Ultra Larga

La Regione Lazio, con un'azione organica coordinata dalla Cabina di regia regionale sui fondi strutturali, ha previsto nell'ambito attuativo dei fondi SIE un pacchetto rilevante di risorse finanziarie (40 Meuro di spesa pubblica per il solo PSR) destinate a sostenere la realizzazione dell'infrastruttura tecnologica per far fronte al divario digitale prevedendo una più ampia diffusione della banda ultra larga sul territorio regionale e, nel contempo, ad attivare azioni e iniziative per aumentare la domanda e l'offerta di servizi TIC coerentemente con gli obiettivi posti dalla Agenda digitale europea per il 2020 ("Documento di programmazione economica e finanziaria (DPEF) 2014-2016" e le "Linee d'indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", approvate con Deliberazione del Consiglio Regionale n. 2, del 10 aprile 2014, e la "Smart Specialisation Strategy (S3) Regione Lazio" approvata con la Deliberazione Giunta Regionale n. 478, del 17 luglio 2014).

I suddetti atti programmatori prevedono, tra l'altro, che le opere di infrastrutturazione saranno accompagnate da azioni, sostenute con risorse finanziarie diverse dal FEASR, che favoriscano la connettività, tra cui:

- promuovere e sostenere azioni di informazione e formazione sulle competenze digitali, i diritti digitali e la Internet Governance destinate ai cittadini e a differenti tipologie di utenti non professionali;
- promuovere e sostenere misure sulle competenze digitali nelle scuole;
- realizzare misure formative per le imprese innovative e le *start-up* digitali e creative;
- individuare e promuovere metodologie partecipate e collaborative tra i cittadini, le parti sociali e l'Amministrazione Regionale.

In questo contesto le altre azioni per implementare l'infrastruttura in fibra ottica e per sostenere la competenza in materia saranno realizzate facendo ricorso ai programmi operativi regionali FESR e FSE, complementari alla presente sottomisura nella realizzazione dell'agenda digitale regionale.

La sottomisura promuove, nelle aree non ancora coperte dal servizio (aree bianche) tra quelle rurali C e D del PSR, il sostegno per l'installazione, il miglioramento e l'espansione di infrastrutture passive per la banda ultra larga, nonché la fornitura di accesso alla banda ultra larga e ai servizi di pubblica amministrazione online.

Essa consolida, facendo ricorso al modello "intervento diretto", l'infrastrutturazione in fibra ottica riducendo ulteriormente la distanza con l'utente finale al fine di garantire una maggior potenza del segnale (minimo 30 Mbps). Le nuove infrastrutture realizzate rimarranno di proprietà dell'amministrazione regionale. La durata e la gestione operativa dell'infrastruttura sovvenzionata dovranno salvaguardare sia l'interesse pubblico, sia le migliori condizioni di sfruttamento commerciale (aperta a tutti gli operatori su base non discriminatoria). I prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione Agcom. L'intervento prevede, ove possibile, il riutilizzo di infrastrutture esistenti, di proprietà pubblica e privata (cavidotti e infrastrutture esistenti di operatori o multiutility locali), per i quali è definita l'acquisizione dei diritti d'uso (IRU). Nel caso del riuso di infrastrutture esistenti gli obblighi di accesso *wholesale* non sono soggetti a restrizioni e devono essere garantiti per almeno 7 anni.

È prevista la realizzazione delle infrastrutture passive, quali la posa dei cavidotti multioperatori e della fibra

spenta, e prevede il collegamento delle sedi dell'amministrazione pubblica e utenze private. Esso si articola in due fasi. Nella prima viene realizzata l'opera tramite l'accordo con il MISE e le infrastutture rimarranno di proprietà della Regione. Nella seconda fase sarà effettuata la selezione di uno o più soggetti a cui affidare lo sfruttamento commerciale dell'infrastruttura. Tale soggetto dovrà consentire l'accesso alla nuova rete a condizioni eque e non discriminatorie, a tutti i richiedenti e per l'intera vita utile della rete. La durata e la gestione operativa dell'infrastruttura dovranno salvaguardare sia l'interesse pubblico, sia le migliori le condizioni di sfruttamento commerciale. I prezzi e le condizioni di accesso saranno fissati dall'autorità nazionale di regolamentazione (AGCOM). Il soggetto concessionario non potrà essere un operatore verticalmente integrato.

BUL Lazio, compreso Lazio 30Mega rimodulato secondo quanto previsto dal Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N), rappresenta, dunque, il potenziamento della rete già avviato con i progetti supportati con la misura 321 "Servizi essenziali per l'economia e la popolazione rurale", Azione c) "Reti tecnologiche di informazione e comunicazione (ICT)" della programmazione 2007-2013, per la copertura delle aree bianche tra le aree rurali C e D della regione.

Al raggiungimento degli obiettivi fissati dal Programma BUL Lazio concorre, con una quota considerevole di risorse, il POR FESR del Lazio e l'FSE per un totale di circa 178 milioni di euro. La demarcazione con gli interventi strutturali finanziati dai diversi fondi segue un criterio territoriale ed è assicurata dall'unicità dell'azione regionale che opera nell'ambito di un unico programma, attraverso il medesimo soggetto delegato e secondo il medesimo Accordo programmatico.

Persegue la FOCUS AREA 6C "migliorare l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (ICT) nelle zone rurali".

Contribuisce all'obiettivo trasversale dell'innovazione, essendo la velocità di connessione condizione necessaria, tra l'altro, per accedere a molti dei servizi all'impresa.

A seguire, si riporta la scheda compilata dall'Area Programmazione, Monitoraggio e Sviluppo rurale, responsabile per l'attuazione della misura 7, sottomisura 7.3 Infrastrutture per la Banda Ultra-larga.

La scheda è stata richiesta dalla Commissione UE – DG Agri a tutte le Regioni e Province autonome, a giustificazione della scelta di riallocare o no fondi sulla Banda Ultra-larga nel contesto della estensione delle risorse per il biennio 2021-2022 ed è stata già inviata al CDS nella consultazione scritta del 6 agosto 2021 come documento a sé stante.

N.B.: tra [***parentesi quadre***] le indicazioni su quali riferimenti inserire.

TESTO PROPOSTO DA DG AGRI	***REVISIONE PROPOSTA DALLA RETE RURALE NAZIONALE***
	Il Piano Tecnico BUL Lazio si inquadra nell'ambito del "Piano Strategico Banda Ultralarga", definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ed approvato

	dalla Commissione europea con Decisione del 30/06/2016. Il "Piano", allegato alla Convenzione Operativa che scaturisce dall'Accordo di Programma tra MISE e **Regione Lazio** del **27 luglio 2016**. Il "Piano" si rivolge esclusivamente alle *Aree Bianche*, secondo quanto previsto dagli orientamenti comunitari e in coerenza con gli esiti della Consultazione Pubblica per gli Operatori di Telecomunicazioni per la Banda Ultra Larga sul Territorio Nazionale. Il presente piano è finanziato dalle seguenti risorse: a. Euro 57.275.030 a valere sui fondi POR FESR programmazione 2014/2020; b. Euro 27.717.353 a valere sui fondi FEASR programmazione 2014/2020; c. Euro 8. 846.389 a valere sui fondi FSC 2014/2020, di cui alla delibera CIPE n. 65/2015
	L'aggiornamento del Piano Tecnico BUL *Lazio* presentato al Comitato di Monitoraggio il 30 marzo 2021 ha portato all'aggiornamento *dei dati del piano per allineamento ai progetti del Concessionario, all'esclusione dal piano dei comuni ad alta copertura dei privati; alla valutazione economica con IVA a valere su fondi FSC, all'eliminazione della quota di contingency FSC ed all'aggiornamento del cronoprogramma*].
Gli interventi relativi alla banda larga già previsti nell'ambito del PSR pre-modifica consentiranno di raggiungere entro il 20xx [*specificare l'anno, ricordando che gli obiettivi devono essere raggiunti entro il 2025*] le seguenti percentuali di unità immobiliari nelle aree rurali della regione / provincia autonoma, considerando tutte le unità immobiliari incluse le case sparse:	Gli interventi relativi alla banda ultra larga, già previsti nell'ambito del PSR pre-modifica e che concorrono agli obiettivi stabiliti nella strategia Banda Ultra Larga italiana, consentiranno di raggiungere entro il 2023 il 32 % di unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della Regione previste dal Progetto Banda Ultra Larga di cui:
• l'XX% con velocità in download di almeno 30 mbps, ultimo miglio incluso / non incluso (*specificare*)	• l'19% con velocità in download di almeno 30 mbps con tecnologia FWA
• l'XX% con velocità in download di almeno 100 mbps ultimo miglio incluso / non incluso (*specificare*).	• L'81% con velocità in download di almeno 100 mbps con tecnologia FTTH e/o FTTC
	La percentuale rimanente del 68% della unità immobiliari nelle aree rurali C e D bianche della

	Regione previste dal Progetto Banda Ultralarga verrà coperto con le altre fonti di finanziamento e precisamente *POR FESR*.
L'AdG non ritiene necessario sostenere ulteriormente la realizzazione della banda larga con il PSR perché sono già previsti interventi da parte di altre fonti di finanziamento (*citare quali*) tali da consentire che l'infrastruttura di banda larga ad una velocità in download di almeno 100 mbps raggiunga entro il 2025 il 100% delle unità immobiliari nelle aree rurali della regione (incluse le case sparse) fino alla porta dell'unità immobiliare, realizzando dunque oltre alla copertura a 100 mbps delle unità immobiliari non ancora raggiunte (incluse case sparse e ultimo miglio), anche il completamento dell'ultimo miglio per le infrastrutture esistenti che non ne sono provviste e l'upgrade a 100 mbps per le infrastrutture esistenti a 30 mbps.	L'AdG non ritiene necessario, per questa programmazione, aumentare la dotazione finanziaria della sottomisura 7.3 in quanto sono già previsti interventi da parte di altre fonti di finanziamento come ad esempio i progetti PNRR (piano "Italia a 1 Giga", piano "Scuola connessa", piano "Sanità connessa", piano "Collegamento isole minori", piano "Italia 5G"), l'aggiornamento del "Piano voucher" ed il completamento del piano "BUL aree bianche". Infatti, in coerenza con la Strategia Italiana per la Banda Ultralarga "Verso la Gigabit Society" approvata il 25 maggio 2021, la regia degli interventi sopra elencati, nonché le decisioni da assumere, sono di competenza del Comitato interministeriale per la transizione digitale presieduto dal Ministro per l'innovazione tecnologica e la transizione digitale. Tali interventi consentiranno che le reti a 100 Mbps raggiungano o siano disponibili per tutte le famiglie nelle aree rurali e non, incluse le case sparse, entro il 2025, con la possibilità di aggiornare tali reti per raggiungere velocità molto più elevate. A completamento degli interventi, anche il Piano strategico della PAC 2023-27 potrà contribuire alla strategia della Banda Ultralarga fornendo fonti di finanziamento per raggiungimento degli obiettivi di copertura.

8.2.7.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale sulla spesa ammissibile.

8.2.7.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Comunicazione della Commissione europea (2013C-25/01) concernente "Orientamenti dell'Unione Europea per l'applicazione delle norme in materia di aiuti di Stato in relazione allo sviluppo rapido di reti a banda

larga";

Regime di Aiuto n. SA 34199 (2012/N) definito dal Ministero dello Sviluppo Economico ai sensi dell'art. 30 del decreto-legge 6 luglio 2011 n. 98 convertito in legge 15 luglio 2011 n. 111, "Piano strategico Banda Ultra Larga" e approvato con Decisione della Commissione C(2012) 9833 del 18 dicembre 2012.

Regime di Aiuto SA n. 41647 (2016/N) approvato dalla Commissione europea il con Decisione C(2016) 3931 del 30/06/2016.

Delibera CIPE n. 65 del 6 agosto 2015.

Deliberazione Giunta Regionale. n.353 del 10/06/2014 "Programma Lazio 30MEGA - Interventi per la diffusione della Banda Ultra Larga nella regione Lazio".

Deliberazione Giunta Regionale n. 478 del 17/07/2014 - Adozione del documento "Smart Specialisation Strategy (S3)" Regione Lazio.

DGR del 25 luglio 2016 n.453 "Approvazione Schema di Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Lazio".

Decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179 coordinato con la legge di conversione 17 dicembre 2012, n. 221 recante: "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese".

Direttive 2004/18/CE e 2004/17/CE ed il Codice degli appalti.

8.2.7.3.4.4. Beneficiari

Ministero per lo Sviluppo Economico (MISE) delegato mediante l'"*Accordo Quadro per la realizzazione del Programma Lazio 30Mega" e Accordo di Programma per lo sviluppo della Banda Ultra Larga nella regione Lazio stipulati tra Regione Lazio e Ministero per lo Sviluppo Economico.*

Nel caso di affidamento "in-house", la procedura dovrà garantire il rispetto delle seguenti condizioni:

- preventiva valutazione dell'economicità dell'affidamento "in-house";
- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.

8.2.7.3.4.5. Costi ammissibili

Le spese verranno rimborsate sulla base dell'articolo 67, comma 1, lettera b) e d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013. Alternativamente, nel caso in cui non sia possibile l'utilizzo del costo standard, le spese

sostenute saranno rimborsate secondo quanto stabilito al comma a) del sopra citato articolo e cioè si provvederà al rimborso dei costi ammissibili effettivamente sostenuti e pagati.

In coerenza con quanto stabilito dal paragrafo 2 dell'articolo 45 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sono ammissibili a finanziamento le seguenti voci di spesa:

- infrastrutture di proprietà pubblica, necessarie per lo sviluppo dei servizi a banda larga veloce (minimo 30 Mbps) e ultralarga (minimo 100 Mbps).

8.2.7.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi possono essere realizzati esclusivamente nelle zone D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" e C "Aree rurali intermedie" del PSR nelle quali sono assenti o insufficienti infrastrutture a banda larga di velocità uguale o superiore ai 30 Mbps e per le quali non sono presenti operatori che offrono collegamenti di almeno 30 Mbps (aree bianche a fallimento di mercato, identificate con consultazione pubblica ed inserite nel database MISE).

I beneficiari devono agire nel rispetto della vigente normativa regionale, nazionale e comunitaria sugli appalti pubblici.

8.2.7.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per il modello diretto la scelta delle aree in cui operare tra quelle identificate come bianche dall'ultima consultazione, i principi utilizzati per i criteri di selezione sono i seguenti:

- rapporto costo/numero di utenti potenziali;
- presenza di servizi pubblici complessi legati all'assistenza territoriale, alla salute dei cittadini e alla valorizzazione del proprio patrimonio.
- velocità di connessione

8.2.7.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento diretto : l'intensità dell'aiuto è fissata nella misura del 100% della spesa ammissibile.

8.2.7.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.7.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.7.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente

8.2.7.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Non pertinente.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

E’ stabilita la deroga specifica che consente di supportare infrastrutture su grande scala per gli investimenti in banda larga al fine di ottimizzare l’uso delle risorse.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.5. 7.4.1 Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale

Sottomisura:

- 7.4 - sostegno a investimenti finalizzati all'introduzione, al miglioramento o all'espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura

8.2.7.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione prevede la realizzazione di investimenti per servizi di base a livello locale per la popolazione rurale quali:

- nidi, asili e scuole primarie pubbliche;
- servizi all'infanzia;
- attività didattiche;
- servizi di carattere sociale quali l'agricoltura sociale volta a favorire l'integrazione, l'inserimento sociale e lavorativo delle fasce di popolazione svantaggiate e a rischio di marginalizzazione;
- servizi a carattere socio-educativo e scolastico;
- servizi ricreativi come impianti per attività ludico-sportive e psicomotorie e centri comuni per attività sociali;
- servizi culturali come laboratori teatrali, laboratori artistici dove apprendere arti e artigianato locali, biblioteche cartacee e multimediali;
- punti di informazione sui servizi di base forniti;
- servizi di trasporto pubblico;
- servizi assistenziali (servizi nell'ambito della salute e della sicurezza delle persone prenotazione, ecc.);
- servizi di manutenzione di ambiti rurali;
- punti informativi.

8.2.7.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 "Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia";
- Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";

- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge Regionale n. 38 del 22/12/1999 “Norme sul Governo del Territorio”;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006 “Norme in materia ambientale;
- Legge n. 116 del 11/08/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico-ambientale, riqualificazione energetica.
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.7.3.5.4. Beneficiari

Enti pubblici anche associati e “imprese sociali”.

L’impresa sociale come definita nel D.lgs. 155/2006, identifica tutte quelle imprese pubbliche (art. 1, c.2 d.lgs 165/2001) e private, comprese le società cooperative, in cui l’attività economica d’impresa principale è stabile e ha per oggetto la produzione e lo scambio di beni e servizi di utilità sociale. Tali sono i beni o i servizi che ricadono nei settori tassativamente indicati dal d.lgs. 155/2006.)

8.2.7.3.5.5. Costi ammissibili

Nell’ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese strettamente necessarie all’erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate:

- opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni immobili;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
- spese generali.

8.2.7.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura devono essere realizzati nel territorio della Regione Lazio

esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D “Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo”;
- aree C “ Aree rurali intermedie”.

Gli investimenti finanziati nell’ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull’ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette)**.**

Per gli interventi suscettibili di avere un impatto negativo sull’ambiente, l’ammissibilità a finanziamento è subordinata al rilascio di una valutazione, di esito positivo, dell’impatto ambientale dell’intervento rilasciata dall’amministrazione regionale.

8.2.7.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono definiti sulla base dei seguenti principi:

- localizzazione dell’intervento con priorità per le aree D;
- comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
- livello e innovazione di offerta del servizio;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali, nella logica dell’integrazione;
- complementarietà con altri interventi realizzati;
- attivazione all’interno di un progetto di cooperazione (art.35);
- attivazione all’interno di un progetto pubblico integrato;
- grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall’intervento;
- interventi su strutture già esistenti e operanti adibite all’erogazione di servizi di base.

8.2.7.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Contributo pubblico concesso pari al 100% della spesa massima ammissibile nel caso di soggetti pubblici e pari al 50% della spesa massima ammissibile nel caso di soggetti privati.

Il limite massimo del costo totale dell’investimento ammissibile è stabilito in 250.000,00 €.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.7.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.7.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 €.

Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi nella aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell'importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.6. 7.5.1 Inv. per uso pubblico in infrastrutture ricreative, informazione turistica e infrastrutture turistiche su piccola scala

Sottomisura:

- 7.5 - sostegno a investimenti di fruizione pubblica in infrastrutture ricreative, informazioni turistiche e infrastrutture turistiche su piccola scala

8.2.7.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la realizzazione di interventi quali investimenti di realizzazione, miglioramento e adeguamento di infrastrutture turistico/ricreative a favore del turismo rurale tesi al miglioramento ed adeguamento della ricettività e dell'ospitalità nelle aree rurali.

In particolare sono previsti investimenti per:

- realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di punti di informazione turistica;
- individuazione, realizzazione, ripristino e adeguamento di itinerari tematici a scopo didattico-ricreativo (cultura, storia, natura, enogastronomia), percorsi attrezzati (escursionismo, ippoturismo, birdwatching, trekking, mountain bike, orienteering, sci di fondo, canoa, roccia), piste ciclabili;
- realizzazione di piccoli impianti sportivi di fruizione pubblica;
- realizzazione di spazi destinati a ludoteche, spazi polifunzionali ricreativi, aree attrezzate per l'infanzia;
- realizzazione, ristrutturazione ed adeguamento di strutture per l'accesso e la fruizione di aree rurali e naturali (ostelli, rifugi, bivacchi, aree di sosta per campeggio, aree attrezzate per camper, aree pic-nic, punti sosta, punti esposizione);
- realizzazione, ristrutturazione, adeguamento ed informatizzazione di centri visita, musei, orti botanici.

8.2.7.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.6.3. Collegamenti con altre normative

- Direttive 92/43/CEE "Habitat" ed 2009/147/CEE "Uccelli";
- Direttiva 2000/60/CEE;
- Strategia della Biodiversità di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 7 maggio 2011 e del Documento programmatico Nazionale del 7 ottobre 20102;
- Legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii. "aree naturali protette regionali";
- Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 "Testo unico delle disposizioni

legislative e regolamentari in materia edilizia";

- Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 "Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE";
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»";
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, "Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro";
- Legge Regionale n. 38 del 22/12/1999 "Norme sul Governo del Territorio";
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, "Norme in materia ambientale;
- Legge n. 116 del 11/08/2014 "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l'efficientamento energetico dell'edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea";
- Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico-ambientale, riqualificazione energetica.

8.2.7.3.6.4. Beneficiari

Enti pubblici ivi inclusi gli enti gestori di aree protette.

8.2.7.3.6.5. Costi ammissibili

Nell'ambito della presente sottomisura sono ammissibili le spese strettamente necessarie all'erogazione/fruizione del servizio di seguito elencate:

- opere di ristrutturazione, recupero, adeguamento, ampliamento, ammodernamento di beni immobili;
- hardware e software;
- spostamento e/o rifacimento di sotto-servizi (luce, gas, acquedotti, fognature, telefonici, ecc.), compresi gli oneri di autorizzazione e concessione;
- spese generali, come definite al capitolo 8, sottoparagrafo 8.1.

8.2.7.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- aree C " Aree rurali intermedie".

Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di

sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

8.2.7.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si applicano i seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento con priorità per le aree D;
- priorità comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
- interventi ricadenti in aree naturali protette quali parchi riserve e monumenti naturali e in zone ZPS, SIC e ZSC;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali;
- unioni di comuni o loro associazioni, comunità montane;
- attivazione all'interno di un progetto di cooperazione (art.35);
- attivazione all'interno di un progetto pubblico integrato;
- grado di connessione con l'offerta turistica territoriale;
- interventi su strutture già esistenti e operanti adibite all'erogazione di servizi di ricreativo/turistico.

8.2.7.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile.

E' previsto un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile di Euro 300.000,00.

8.2.7.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;

3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.7.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.7.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 €.

Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi nella aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e

ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell'importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.7. 7.6.1 Studi e invest. finalizzati alla tutela dell'ambiente e del patrimonio culturale e alla conservazione della biodiversità

Sottomisura:

- 7.6 - sostegno per studi/investimenti relativi alla manutenzione, al restauro e alla riqualificazione del patrimonio culturale e naturale dei villaggi, del paesaggio rurale e dei siti ad alto valore naturalistico, compresi gli aspetti socioeconomici di tali attività, nonché azioni di sensibilizzazione in materia di ambiente

8.2.7.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione prevede la realizzazione delle seguenti tipologie di intervento.

1. Supporto a studi finalizzati alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità;

Studi finalizzati ad acquisire dati per l'implementazione e l'aggiornamento delle conoscenze sulla biodiversità e sul patrimonio naturale della Regione Lazio, a disposizione gratuita del pubblico, anche ai fini della definizione e attivazione di piani di monitoraggio e sorveglianza sullo stato di conservazione e di piani di conservazione e tutela, in applicazione delle disposizioni nazionali regionali in materia.

In particolare si vuole ottenere:

- realizzazione di reti di monitoraggio, svolgimento di rilievi, accertamenti e indagini, raccolta dati con particolare riferimento alla flora e alla fauna selvatiche, alle specie e agli habitat di interesse Comunitario nell'ambiente agricolo e forestale e nelle zone di interesse naturalistico;
- elaborazione dati e predisposizione di cartografie tematiche riferite alla distribuzione dei valori naturalistici esistenti sul territorio regionale;
- implementazione di banche dati e strumenti informativi regionali per la raccolta, sistematizzazione delle informazioni sulla presenza e stato di conservazione delle specie e degli habitat di interesse Comunitario e sui valori naturalistici del Lazio;
- costruzione di banche dati a supporto e per la gestione delle procedure amministrative regionali con particolare riferimento alla valutazione di incidenza, anche con lo scopo di monitorare nel tempo l'efficacia delle eventuali misure di mitigazione e di compensazione messe in atto;
- comunicazione, coinvolgimento del pubblico e informazione sulle attività e sui risultati ottenuti negli studi.

2. Investimenti per conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi e paesaggi rurali e siti di pregio naturale.

Investimenti relativi a conservazione e valorizzazione della biodiversità e del patrimonio culturale, architettonico e naturale di villaggi rurali, paesaggi rurali, aree naturali protette, SIC, ZSC, ZPS, Monumenti naturali e siti di grande pregio naturale:

- operazioni finalizzate al recupero e riqualificazione di edifici di rilevanza storico-architettonica e azioni ritenute urgenti per la tutela del patrimonio naturale, dei paesaggi rurali e dei siti di grande pregio naturale;
- la realizzazione di percorsi tematici connessi all'attività agricola e ai temi ambientali, la ristrutturazione di fabbricati, di manufatti e di strutture antiche legate all'artigianatorurale (frantoi,

cantine, mulini, forni, cisterne, lavatoi, fontane), che risultano vincolati come “beni culturali” secondo il D.Lgs. n. 42 del 22 gennaio 2004;
- interventi di riqualificazione dell’arredo e dell’illuminazione degli spazi pubblici all’interno dei villaggi rurali oggetto dell’intervento;
- investimenti materiali ed immateriali per la salvaguardia del patrimonio intangibile quali la musica, il folklore, l’etnologia ed i saperi rurali;
- realizzazione di azioni individuate nelle misure di conservazione o nei piani di gestione o di altri specifici piani di azione elaborati per la tutela dei Siti di Importanza Comunitaria (SIC), delle Zone Speciali di Conservazione (ZSC) e delle Zone di Protezione Speciale (ZSP) o altri siti di pregio naturale;
- riqualificazione dei punti d’acqua, sponde fluviali e lacuali, specchi d’acqua, torrenti, stagni, fontanili, abbeveratoi, sorgenti, ecc. anche attraverso tecniche di ingegneria naturalistica ed anche con la finalità di mantenere o ristabilire la continuità ecologica degli ambienti naturali e di consentire una fruizione responsabile delle risorse naturali anche attraverso la pesca sportiva responsabile;
- azioni di sensibilizzazione ambientale sulla biodiversità del territorio e sulla conoscenza delle strutture antiche legate all’artigianato rurale relative agli ambienti agricoli e forestali.

Gli investimenti previsti nella presente misura non devono avere fini di lucro.

8.2.7.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Direttive 92/43/CEE “Habitat” ed 2009/147/CEE “Uccelli”;
- Direttiva 2000/60/CEE;
- Strategia della Biodiversità di cui alla Comunicazione della Commissione Europea del 7 maggio 2011 e del Documento programmatico Nazionale del 7 ottobre 20102;
- Legge regionale 6 ottobre 1997, n.29 e ss.mm.ii. “aree naturali protette regionali”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;

- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge Regionale n. 38 del 22/12/1999 “Norme sul Governo del Territorio”;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale;
- Legge n. 116 del 11/08/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- Decreto Legislativo n.42 del 22/01/2004, “Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell’articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137”;
- Norme vigenti in materia di edilizia, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico - ambientale, riqualificazione energetica;
- Legge 6 dicembre 1991, n. 394 “Legge quadro sulle aree naturali protette” e s.m.i.;
- Legge Regionale del 2 Maggio 1995, n. 17 "Norme per la tutela della fauna selvatica e la gestione programmata dell’esercizio venatorio " ;
- Legge Regionale del 6 luglio 1998, n. 24 “Pianificazione paesistica e tutela dei beni e delle aree sottoposti a vincolo paesistico”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 3 luglio 2007 n. 497 “Attivazione e disposizioni per l’organizzazione delle rete regionale per il monitoraggio dello stato di conservazione degli habitat e delle specie della flora e della fauna (Direttive 92/43/CEE, Legge regionale n. 29/199”;
- Deliberazione della Giunta Regionale del 6 giugno 2006, n. 320 “Direttiva per l’individuazione dei criteri di attuazione dei prelievi faunistici ed abbattimenti selettivi necessari per ricomporre squilibri ecologici all’interno delle aree protette della Regione Lazio ai sensi della L.R. 29/97”.

8.2.7.3.7.4. Beneficiari

Soggetti pubblici ivi compresa la Regione Lazio.

8.2.7.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili al cofinanziamento del FEASR le seguenti categorie di spesa:

- spese per la realizzazione di opere e investimenti di cui all’intervento 2 della presente sottomisura;
- elaborazione di studi, analisi, dati finalizzati alla conoscenza reale dei valori naturali (specie e habitat, flora e fauna, vegetazione, ecc.) presenti nel Lazio, ai fini di una concreta gestione e

pianificazione del territorio;
- sopralluoghi e raccolta dati;
- spese per attività e sopralluoghi finalizzati alle indagini di campo, realizzazione di campagne di censimento di specie floristiche e faunistiche, reporting dei dati raccolti, produzione e aggiornamento di banche-dati regionali degli habitat e delle specie animali e vegetali di interesse Comunitario e conservazionistico;
- banche dati elettroniche, siti web, filmati, tabelle, allestimento di centri tematici relativi ai beni oggetto di investimento realizzati attraverso la presente sottomisura (fino al massimo del 15% dell'investimento Totale) funzionali a educazione, informazione, sensibilizzazione, valorizzazione delle aree rurali e degli aspetti naturalistici e storici ad esse connesse e partecipazione per la diffusione del tema della biodiversità nel campo agricolo e forestale;
- spese per la realizzazione di percorsi tematici connessi all'attività agricola e ai temi ambientali;
- spese generali.

Si precisa che i sopralluoghi e la raccolta dati, previsti tra le spese ammissibili, sono condotti nell'ambito della realizzazione delle attività di studio finalizzate alla tutela ambientale e alla conservazione della biodiversità oggetto della sottomisura e sono funzionalmente collegati alle spese eleggibili descritte. L'attività sarà svolta, nell'ambito dell'intervento 2, sia nei siti Natura 2000 che nei siti ad alto valore naturale, nonchè presso quei territori che rivestono primaria importanza per la flora e la fauna selvatica.

8.2.7.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

L'intervento 1 può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree A "Poli Urbani" (esclusivamente per le zone SIC e ZPS inserite all'interno dei poli urbani);
- aree B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata";
- aree C " Aree rurali intermedie";
- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".

L'intervento 2 può essere realizzato esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata";
- aree C " Aree rurali intermedie";
- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo".

Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

8.2.7.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si tiene conto dei seguenti principi:

- realizzazione degli interventi nei Siti Natura 2000, nelle Aree naturali protette e nelle aree individuate come ad alto valore per la tutela della biodiversità (come aree agricole o forestali ad alto valore naturale) o aree individuate come importanti per il mantenimento della continuità ecologica tra aree sottoposte a regimi di tutela;
- secondo la rilevanza storica del bene oggetto dell'intervento in coerenza con quanto previsto dal PTPR;
- attivazione all'interno di un progetto pubblico integrato;
- livello e innovazione di offerta del servizio;
- interventi che coinvolgono il maggior numero di territori comunali;
- grado di connessione con l'offerta turistica territoriale;
- interventi su strutture già esistenti e operanti adibite all'erogazione di servizi ricreativo/turistico.

8.2.7.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo concedibile è pari al 100% della spesa ammissibile.

E' previsto un massimale del costo totale dell'investimento ammissibile di Euro 300.000,00.

8.2.7.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.7.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.7.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 €.

Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi nella aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell'importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.3.8. 7.7.1 Inv. trasferimento attività e conversione edifici o strutture all'interno o nei pressi insediamenti rurali

Sottomisura:

- 7.7 - sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato

8.2.7.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

I modelli di sviluppo rurale sono strettamente agganciati alla capacità dei territori e degli attori locali di valorizzare le risorse già presenti sul territorio secondo una logica di intervento integrata

La sottomisura 7.7 si propone di introdurre un nuovo tipo di sostegno agli investimenti volti alla rilocalizzazione/delocalizzazione delle attività e alla riconversione di edifici o impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

Gli obiettivi specifici che si intende perseguire con l'attuazione della sottomisura 7.7 sono:

- rilocalizzazione/delocalizzazione di attività e riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato.

La sottomisura 7.7 in modo particolare alla priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali", Focus area 6b: "Promuovere lo sviluppo locale nelle aree rurali";

Le operazioni sostenute con tale sottomisura sono finalizzate a stimolare la crescita socio-economica e promuovere la sostenibilità ambientale delle aree rurali marginali , dove mancano opportunità lavorative ed è necessario migliorare la qualità della vita.

La sottomisura deve essere utilizzata in situazioni in cui il mercato non fornisce gli effetti desiderati ed è necessario invertire il trend negativo, attraverso l'intervento pubblico.

Nell'ambito della presente sottomisura è prevista una sola tipologia di operazione:

Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all'interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentare le prestazioni ambientali degli insediamenti.

Essa si articola nei seguenti interventi ammissibili:

- investimenti connessi alla rilocalizzazione/delocalizzazione di attività esistenti mirata al miglioramento della qualità della vita e/o dei parametri ambientali di riferimento;
- investimenti connessi alla ristrutturazione e/o alla riconversione di fabbricati/impianti limitrofi al centro rurale, comprese le spese riconducibili alle operazioni di trasferimento dell'attività

rilocalizzata/de localizzata.

8.2.7.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.7.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Decreto del Presidente della Repubblica n.380 del 06/06/2001 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”;
- Decreto Legislativo n. 163 del 12/04/2006 “Codice dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture in attuazione alle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”;
- Decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 05/10/2010 “Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»”;
- Decreto Legislativo n. 81 del 09/04/2008, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- Legge Regionale n. 38 del 22/12/1999 “Norme sul Governo del Territorio”;
- Decreto Legislativo n. 152 del 03/04/2006, “Norme in materia ambientale;
- Legge n. 116 del 11/08/2014 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 giugno 2014, n. 91, recante disposizioni urgenti per il settore agricolo, la tutela ambientale e l’efficientamento energetico dell’edilizia scolastica e universitaria, il rilancio e lo sviluppo delle imprese, il contenimento dei costi gravanti sulle tariffe elettriche, nonché per la definizione immediata di adempimenti derivanti dalla normativa europea”;
- Norme vigenti in materia di edilizia, impiantistica, lavori pubblici, riqualificazione urbanistico - ambientale, riqualificazione energetica.
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.7.3.8.4. Beneficiari

Enti pubblici e soggetti privati.

8.2.7.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammessi al contributo del FEASR le spese relative a:

- opere edili di ristrutturazione, miglioramento, adeguamento di strutture esistenti per la loro conversione compresi la realizzazione e posa in opera delle forniture destinate all'impiantistica;
- riutilizzo strutture e manufatti;
- spese per il trasloco dell'attività,
- spese generali, comprensive di progettazione tecnica e consulenze in materia di sostenibilità ambientale ed economica (inclusi studi di fattibilità);
- spese per bonifica (misure di prevenzione/riparazione, misure per la riduzione dei contaminanti, messa in sicurezza, ripristino ambientale) dei siti precedentemente utilizzati;
- recupero e miglioramento delle aree pertinenti le aree di intervento;
- sistemazione del contesto ambientale mediante opere di ingegneria naturalistica e piantumazione di alberi e arbusti.

8.2.7.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

La presente tipologia di operazione può essere attivata esclusivamente in combinazione con altre sottomisure della misura 7, nell'ambito realizzativo di progetti pubblici integrati.

Gli interventi di cui alla presente sottomisura possono essere realizzati esclusivamente nelle seguenti zone:

- aree D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo";
- aree C " Aree rurali intermedie".

Gli investimenti finanziati nell'ambito della presente Misura dovranno essere coerenti con i piani di sviluppo dei comuni e dei villaggi rurali (in particolare con gli strumenti di programmazione previsti dal Testo Unico sull'ordinamento degli Enti Locali di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267) o di eventuali strategie di sviluppo locale (GAL, Aree Interne, PPI, piani e programmi delle aree naturali protette).

8.2.7.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si tiene conto dei seguenti principi:

- localizzazione dell'intervento con priorità per le aree D;
- coinvolgimento di soggetti pubblici
- investimenti di minor costo;
- priorità comuni ricadenti in aree svantaggiate montane;
- grado di copertura della popolazione/utenti serviti dall'intervento.

8.2.7.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il limite massimo del costo totale dell'investimento ammissibile è stabilito in 300.000,00 €.

Il contributo pubblico concesso è pari al 100% della spesa massima ammissibile per i beneficiari pubblici e

pari al 50% della spesa massima ammissibile per i beneficiari privati.

Ove il contributo si configuri come aiuto di Stato gli aiuti sono erogati in regime *de minimis*.

8.2.7.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

1. CP 11 - non conforme applicazione da parte di beneficiari, qualora tenuti, della normativa in materia di appalti pubblici;
2. CP15 - errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili;
3. CP10 - rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi.

8.2.7.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

1. APC8 - definizione di un sistema di riduzione dei pagamenti che applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione;
2. APC2 - definizione di check list di controllo in materia di appalti pubblici e azioni di informazione sull'applicazione della normativa in materia di appalti pubblici;
3. APC2 - informazione a tutti i beneficiari sulla modalità di compilazione delle domande di pagamento e definizione di un documento specifico sulle spese ammissibili;
4. APC6 – applicazione dei costi semplificati.

8.2.7.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione

dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.7.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Investimento la cui dimensione in termini di valore della spesa ammissibile non supera il limite di 500.000,00 €.

Per quanto riguarda la scelta del criterio si è ritenuto che la soglia finanziaria sia quella che, in modo più efficace ma soprattutto più "verificabile e controllabile", consente di individuare piccoli ma efficaci interventi nella aree rurali associando una semplificazione procedurale per le varie fasi di valutazione e ammissibilità. Per quanto concerne la stima dell'importo, si è tenuto conto delle tipologie di operazione previste nelle varie sottomisure ed anche delle progettazioni proposte e realizzate nella programmazione 2007/2013.

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Non pertinente.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Non pertinente.

8.2.7.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.7.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.7.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.7.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.7.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.7.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione di infrastrutture su piccola scala, incluse le infrastrutture turistiche su piccola scala di cui all'articolo 20, paragrafo 1, lettera e), del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

Se del caso, deroghe specifiche che consentano la concessione di un sostegno alle infrastrutture su scala più grande per gli investimenti nella banda larga e nelle energie rinnovabili

Si rinvia alle singole operazioni.

Informazioni relative all'applicazione del periodo di tolleranza di cui all'articolo 2, paragrafo 3, del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Le norme minime in materia di efficienza energetica di cui all'articolo 13, lettera c), del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Non pertinente.

Definizione delle soglie di cui all'articolo 13, lettera e), del [regolamento delegato sullo sviluppo rurale - C(2014) 1460]

Si rinvia alle singole operazioni.

8.2.7.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.

8.2.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

8.2.8.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, artt. 21, 22, 24, 25 e 26.
- Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014
- Regolamento delegato (UE) n. 807/2014

8.2.8.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura prevede l'attivazione nel territorio regionale di interventi che contribuiscono a migliorare la gestione del patrimonio forestale in una nuova ottica di valorizzazione ambientale, economica e sociale.

Il regolamento FEASR considera la silvicoltura come *"parte integrante dello sviluppo rurale*" e la gestione sostenibile delle risorse forestali e naturali è uno degli obiettivi della politica di sviluppo rurale, ma rappresenta anche uno strumento indispensabile sia per il conseguimento degli obiettivi ambientali, sociali ed economici delle politiche Comunitarie e Nazionali, sia per il perseguimento degli impegni internazionali e Comunitari assunti dal nostro Paese in materia forestale sui temi di mitigazione e adattamento al cambiamento climatico e di conservazione della biodiversità. Nel Regolamento 1305/13 (articolo 5 (2)), la "*gestione sostenibile delle foreste*" è menzionata come parte delle priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale. La gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali può svolgere, altresì, un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio partecipando in modo attivo al processo di sequestro del carbonio e alla lotta al cambiamento climatico.

"La gestione attiva e sostenibile delle risorse forestali" può svolgere, altresì, un ruolo chiave nella transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio partecipando in modo attivo al processo di sequestro del carbonio e alla lotta al cambiamento climatico.

Tutti gli interventi nell'ambito del presente articolo dell'art. 22 all'art. 26 del Reg. UE n. 1305/2013 vengono attuati in coerenza con l'art. 6 a – d del Reg. (UE) n. 807/2014, con la Strategia Europea dell'UE (2013), con la strategia nazionale del Programma Quadro per il Settore Forestale (2008), gli Obiettivi tematici dell'Accordo di Programma nazionale, gli strumenti regionali di pianificazione forestale, antincendio boschivi e di protezione delle foreste (Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i.; Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi 2011-2014).

La Misura contribuisce interamente al raggiungimento della e seguentei Priorità dello sviluppo rurale ponendo particolare attenzione ai *temi ambientali, di adattamento e mitigazione dei cambiamenti climatici e di innovazione:*

- *Priorità 5 - Incoraggiare l'uso efficiente delle risorse e il paesaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale, con particolare riguardo alla conservazione e al sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale (Focus area*

5.E).

Indirettamente, la misura contribuisce anche alle focus area 2A, 4A, 4C, 5C e 5D.

Gli obbiettivi trasversali interessati dalla presente misura sono i seguenti :

- *per la 8.1, 8.3 e 8.5 sono ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento;*
- *per la 8.4 sono ambiente e mitigazione dei cambiamenti climatici;*
- *per la 8.6 sono ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento e innovazione.*

La misura presenta sinergie con le misure 2 e 16.

In particolare, con la misura 2, sottomisura 2.1 "Sostegno allo scopo di aiutare gli aventi diritto ad avvalersi di servizi di consulenza", si garantisce l'erogazione di servizi di consulenza a favore dei detentori di aree forestali.

Inoltre, con la misura 16, sottomisura 16.8 "Sostegno alla stesura di Piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti", si prevede il sostegno per la cooperazione tra più soggetti proprietari di aree forestali, ai fini della redazione dei Piani di gestione e assestamento forestale.

La Misura articolata in sottomisure e operazione incide sui seguenti fabbisogni:

F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale.

F.35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale.

F.36 Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche.

F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei boschi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio.

F.38 Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi.

Definizioni

Per "foreste", ai fini dell'applicazione dei regimi di aiuti previsti nell'ambito della presente misura, si intendono, conformemente al D. Lgs. 18 maggio 2001, n. 227, i terreni coperti da vegetazione forestale arborea associata o meno a quella arbustiva di origine naturale o artificiale, in qualsiasi stadio di sviluppo. Le suddette formazioni vegetali e i terreni su cui essi sorgono devono avere estensione non inferiore a 2.000 metri quadrati e larghezza media non inferiore a 20 metri e copertura non inferiore al 20 per cento, con misurazione effettuata dalla base esterna dei fusti. E' fatta salva la definizione bosco a sughera di cui alla legge 18 luglio 1956, n. 759.

Non sono considerati boschi:

- giardini pubblici e privati;
- alberature stradali;
- castagneti da frutto in attualità di coltura;
- impianti di frutticoltura e arboricoltura da legno (per arboricoltura da legno si intende la coltivazione

di alberi, in terreni non boscati, finalizzata esclusivamente alla produzione di legno e biomassa. La coltivazione è reversibile al termine del ciclo colturale), ***comprese, le formazioni forestali di origine artificiale realizzate su terreni agricoli a seguito dell'adesione a misure agro ambientali promosse nell'ambito delle politiche di sviluppo rurale dell'Unione europea una volta scaduti i relativi vincoli***.

Si riporta di seguito una tabella con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus area primarie e secondarie.

Cod.	**MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE**	**FABBISOGNI ASSOCIATI**	**FOCUS AREA DIRETTA**	**FOCUS A INDIRET**
8.1.1.	Imboschimento su superfici agricole e non agricole	F.36 Ridurrei livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezionizootecniche F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigtone dei bo schi in relazione alla capacitàdi sequestro del carbonio F. 38 Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carboni° nei pro dotti legnosi	5E	5D
8.3.1	supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici	F.23 Migliorare e favorire la gestione sosteribile delle foreste anche in chiavernultifunzionale F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei bo schi in relazione alla capacitàdi sequestro del carbonio	5E	4A4C

8.4.1.	supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici	F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiavemultifunzionale F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei bo schi in relazione alla capacità di sequestro del carboni°	5E	4A4C
8.5.1	supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli eco sistemi forestali	F.23 Migliorare e favorire la gestione sosteribile delle foreste anche in chiavernultifunzionale F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei bo schi in relazione alla capacitàdi sequestro del carboni° F. 38 Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carbonio nei prodotti legnosi	5E	4A
8.6.1	sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali	F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiavernultifunzionale F. 35 Incentivare la filiera bosco-legrio-energiae le relative infrastrutture a supporto su scala locale F.37 Salvaguardare e migliorare il patrimonio forestale e la provvigione dei bo schi in relazione alla capacità di sequestro del carbonio F. 38 Massimizzare la funzione di sequestro e stoccaggio del carboni° nei prodotti legnosi	5E	2A 5C

8.2.8.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.8.3.1. 8.1.1 Imboschimento su superfici agricole e non agricole

Sottomisura:

- 8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento

8.2.8.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Imboschimenti su superfici agricole e non agricole (escludendo habitat sensibili come le zone umide), con finalità principalmente climatico-ambientali, protettive, paesaggistiche e sociali che non escludono interventi di gestione, utilizzazione e reimpianto a fini anche produttivi, utilizzando specie forestali, arboree e/o arbustive autoctone, preferibilmente di provenienza locale.

Sono ammissibili

- imboschimenti;
- copertura del mancato reddito agricolo;
- copertura dei costi di manutenzione della superficie imboschita.

Non sono ammissibili

- imboschimenti di bosco ceduo a rotazione rapida, abeti natalizi e specie a rapido accrescimento per uso energetico;
- i costi di manutenzione ed il mancato reddito degli imboschimenti di terreni pubblici;
- imboschimenti di pascoli e terreni coltivati a colture foraggere permanenti.

L'intervallo per il primo utilizzo del materiale vegetale ammesso a finanziamento non potrà essere inferiore a dieci anni.

8.2.8.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti per l'impianto e per la manutenzione; contributo calcolato sui costi standard per il mancato reddito.

8.2.8.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato

- Decreto Legislativo 227/01
- Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005
- Regolamento (UE) n. 1303/2013, art. 61 paragrafo 7, lettera b).
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.8.3.1.4. Beneficiari

Proprietari privati e loro consorzi, proprietari pubblici e loro consorzi, comuni o enti privati che gestiscono terreni demaniali.

Nel caso in cui la superficie soggetta a potenziale impegno sia un terreno di proprietà dello Stato il titolare della gestione sarà un soggetto pubblico e/o privato diverso dal proprietario. Il sostegno per l’imboschimento di terreni (agricoli) demaniali, la cui titolarità di possesso è riconosciuta ad autorità pubbliche (es. Ente locale), copre unicamente i costi di impianto, se invece, la titolarità della gestione dei terreni demaniali è riconosciuta a un Consorzio, a un soggetto privato o a loro associazione si possono coprire, laddove previsti, anche i premi annuali di manutenzione e mancato reddito. La suddivisione dei costi ammissibili in base alla proprietà viene distinta in base allo schema descritto nella tabella 8.1.1.

Tipologia beneficiari	**Costi ammissibili**
Proprietari terrieri privati e le loro associazioni	Costi di impianto; Mancato reddito agricolo; Premio annuale per ettaro a copertura dei costi di manutenzione
Proprietà dello Stato	Soli costi di impianto (la superficie demaniale deve essere gestita da un comune o un organismo privato)
Proprietà di altri enti pubblici	Costi di impianto

Tab. 8.1.1 Schema costi ammissibili secondo la tipologia dei beneficari

8.2.8.3.1.5. Costi ammissibili

a) I costi di impianto possono includere:

- Acquisto del materiale da impianto e propagazione;
- Impianto e altre spese necessarie, direttamente connesse all’impianto, come la stesura del piano di imboschimento, l’analisi del suolo, la preparazione e la protezione del terreno;

- Trattamenti connessi alla messa a dimora e attecchimento;
- Reimpianto in caso di danno biotico o abiotico che causi fallimento su larga scala (durante il primo anno di imboschimento). Per il riconoscimento di tale spesa è necessario un'attestazione rilasciata da parte della pubblica autorità competente.

b) Costi di manutenzione (premio annuale per ettaro periodo massimo di 7 anni dall'impianto)

- Ripuliture precoci e tardive.
- Le azioni necessarie a garantire che gli alberi piantati sopravvivano in termini sia di quantità che di qualità secondo le specie di alberi e del tipo di bosco;
- Azioni di prevenzione nei confronti di animali che si nutrono di gemme e foglie, fitopatie e infestazioni parassitarie, al fine di garantire risultati a lungo termine ed evitare inutili fallimenti.

c) Pagamenti per mancato reddito (periodo massimo di 10 anni dall'impianto)

- Perdita di reddito della produzione agricola.

Il premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo non è corrisposto all'agricoltore qualora, nell'ambito dello svolgimento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ai sensi dell'articolo 43 del Reg (UE) 1307/2013, le superfici oggetto di imboschimento siano considerate aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del medesimo regolamento.

8.2.8.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

- Terreni non boscati;
- superficie minima di intervento 4 Ha;
- Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;
- Il sostegno in caso di terre demaniali può essere concesso solo se l'organismo di gestione è un ente privato o un comune.
- Gli interventi dovranno essere attuati nel rispetto dei requisiti minimi in materia ambientale previsti all'articolo 6 "Forestazione e imboschimento" dell'Atto delegato del regolamento UE n. 1305/2013, come specificato nel paragrafo relativo alle informazioni specifiche per la sottomisura.

8.2.8.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione terranno conto dei seguenti principi:

- zonizzazione degli interventi (saranno considerati prioritari gli interventi localizzati nelle zone B, C e D come definite dal PSR);

- favorire interventi localizzati nelle aree ad agricoltura intensiva (zone B) e nelle aree di pianura;
- caratteristiche del richiedente (giovane agricoltore, consorzi);
- tipologia di impianto;
- caratteristiche dell'azienda/ente (certificazioni: PEFC, FSC, Biologica, EMAS).
- aree critiche per l'agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici).

8.2.8.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 100%; l'importo complessivo del progetto, per quanto attiene ai costi di impianto, non potrà essere inferiore a 20.000,00 € e superiore a 100.000,00 €; il pagamento per il costo d'impianto è un sostegno all'investimento e copre le spese effettivamente sostenute e rendicontate.

Il pagamento annuo per i costi di manutenzione sarà concesso per un massimo di 7 anni, nei limiti del massimale di 500 euro/ettaro, sulla base di costi sostenuti e rendicontati;

Il premio annuo per il mancato reddito sarà concesso per un periodo massimo di 10 anni, sulla base di costi standard differenziati per tipologia di coltura, nei limiti dei seguenti massimali:

- 700,00 €/ha per gli agricoltori attivi;
- 150,00 €/ha per le altre persone fisiche o entità di diritto privato.

Il premio annuale per ettaro a copertura dei costi di mancato reddito agricolo non è corrisposto all'agricoltore qualora, nell'ambito dello svolgimento di pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente ai sensi dell'articolo 43 del Reg (UE) 1307/2013, le superfici oggetto di imboschimento siano considerate aree di interesse ecologico (EFA) di cui all'art. 46 del medesimo regolamento.

8.2.8.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore.

Sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte

Non conformità della superficie dichiarata in domanda

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi

CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.

La non conforme applicazione della normativa in materia di appalti

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura

I. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.
II. Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.

8.2.8.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

Non conformità della superficie dichiarata in domanda

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.

Anticipo nella predisposizione della circolare relativa all'apertura della presentazione domande, destinato ai CAA e ai tecnici liberi professionisti che forniscono l'assistenza ai beneficiari.

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni: predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:
- elaborazione da parte della Regione in collaborazione con l'OP di una *check-list* di controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici;
- preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari;
- creazione di una pagina web dedicata agli annunci su gli appalti pubblici in atto a valere su PSR in corso. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 15 - Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

- APC 3 elaborazione di un manuale informativo destinato ai CAA e relativo ad errori frequenti ed operazioni corrette.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

- Verifica in loco tramite rilievi puntuali o a campione tramite area transect sulla quale andrà verificata l'avvenuta esecuzione degli interventi almeno per il 50% di quanto previsto.

II. Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

8.2.8.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione

dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

E' previsto un premio a superficie per la manutenzione dell'imboschimento e per i mancati redditi agricoli.

Per la quantificazione dei premi, si è proceduto all'elaborazione dei dati reperiti da studi e pubblicazioni scientifiche, da dati pubblicati dalle Camere di Commercio e da prezziari regionali di altre regioni.

La misura prevede la copertura dei costi di manutenzione per 7 anni, oltre alla corresponsione del mancato reddito per un periodo massimo di 10 anni per l'imboschimento di terreni agricoli.

Di seguito si riporta la tabella 8.1.2 che illustra l'andamento delle spese di manutenzione nelle sette annualità dall'impianto.

Di conseguenza, è stato previsto il premio per i costi di manutenzione previsti dall'operazione 8.1.1 di 500,00 € annui per massimo 7 anni.

MANCATO REDDITO

L'importo del premio per mancato reddito in caso di beneficiario agricoltore attivo è illustrato nella tabella 8.1.3 sottostante.

Per i beneficiari diversi da agricoltori attivi si è ritenuto opportuno valutare come mancato reddito esclusivamente gli importi previsti da *set-aside* e superfici disattivate, pari a 150,00 €/Ha.

Tipo di costo	Annualità						
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°
Risarcimento fallanze	€200,00	-	-	-	-	-	-
Scerbatura/Sarchiatura		€ 300,00	€300,00	€350,00	€400,00	€450,00	€500,00
Irrigazione		€750,00	€750,00	-	-	-	-
TOTALE	€200,00	€1050,00	€1050,00	€350,00	€400,00	€ 450,00	€ 500,00
MEDIA ANNUA							€571,43

Tab. 8.1.2 Andamento delle spese di manutenzione nelle sette annualità dall'impianto

Misura 8 – sottomisura 8.1 PREMIO PER MANCATO REDDITO		
Beneficiario	**TIPO DI COLTURA**	**IMPORTO €/ha**
Agricoltore attivo	CEREALI: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo. SEMI OLEOSI: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia. PIANTE PROTEICHE: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci. FORAGGERE: Erba medica trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendati, prati prati-pascoli e pascoli non avvicendati PIANTE OLEIFERE: arachidi, ricino	280,00 €
Agricoltore attivo	CEREALI: Mais. COLTURE INDUSTRIALI: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.). Foraggiere avvicendate con zootecnica biologica. PIANTE OFFICINALI ED AROMATICHE: secondo classificazione tassonomica.	650,00 €
Agricoltore attivo	Colture orticole in pieno campo e protette e piccoli frutti.	700,00 €
Agricoltore attivo	Frutteti di fine turno	700,00 €
Agricoltore attivo/ beneficiari diversi da agricoltori attivi	Set aside e superfici disattivate	150,00 €

Tabella 8.1.3 Misura 8 - tipologia di operazione 8.1.1 Premio mancato reddito

8.2.8.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 ha. L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali priovate, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 Ha.

Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà pubbliche e private private sottoposte all'obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati "Piani di gestione ed assestamento forestale", obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti "Piani poliennali di taglio".

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento rientrano tra quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02, ad eccezione delle specie appartenenti al genere *Eucalyptus* che non possono essere oggetto dell'aiuto sebbene indicate nella legge regionale. Per le aree Natura 2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

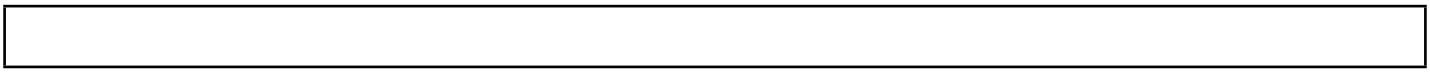

A1 – Specie forestali autoctone di prima e seconda grandezza presenti nella flora spontanea del Lazio.*

*I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d'Italia (Pignatti, 1982)

Abies alba Miller (Abete bianco) RR
Acer platanoides L. (Acer riccio) R
Acer lobelii Ten. (Acero di Lobel) ?
Acer campestre L. (Acero oppio) CC
Acer pseudoplatanus L. (Acero di monte) C
Acer obtusatum Willd. subsp. obtusatum (Acero d'Ungheria) CC
Acer obtusatum Willd. subsp. neapolitanum (Ten.) Pax (Acero napoletano) C
Acer monspessulanum L. subsp. monspessulanum (Acero minore) CC
Alnus glutinosa (L.) Gaertner (Ontano comune) C
Alnus cordata (Loidel.) Desf. (Ontano cordato) ?
Betula pendula Roth (Betulla verrucosa) RR
Carpinus betulus L. (Carpino bianco) CC
Castanea sativa Miller (Castagno) CC
Celtis australis L. (Bagolaro) CC
Ceratonia siliqua L. (Carrubo) R
Cercis siliquastrum L. (Albero di Giuda) C
Corylus avellana L. (Nocciolo) CC
Fagus sylvatica L. (Faggio) CC
Fraxinus ornus L. (Orniello) CC
Fraxinus angustifolia Vahl subsp. oxycarpa (Willd.) Franco et Rocha Alfonso (incl. F. oxyphylla Bieb.) (Frassino meridionale) CC
Fraxinus excelsior L. subsp. excelsior (Frassino comune) R
Ilex aquifolium L. (Agrifoglio) C
Laurus nobilis L. (Alloro) C
Olea europaea L. subsp. oleaster (Hoffmanns. Et Link) Negodi (= O. europea subsp. sylvestris (Miller) Hegi) (Oleastro) C
Ostrya carpinifolia Scop. (Carpino nero) CC
Pinus halepensis Mill. (Pino d'Aleppo) RR
Populus alba L. (Pioppo bianco) CC
Populus canescens (Aiton) Sm. (Pioppo canescente) PC
Populus tremula L. (Pioppo tremulo) C
Populus nigra L. (Pioppo nero) CC
Prunus avium L. (Ciliegio) Spont.

Prunus cerasus L. (Marena) Spont.

Quercus ilex L. (Leccio) CC

Quercus suber L. (Sughera) C

Quercus cerris L. (Cerro) CC

Quercus crenata Lam. (= Q. pseudosuber Santi) R

Quercus petraea (Mattuschka) Liebl. (Rovere) R

Quercus robur L. subsp. robur (Farnia) CC

Quercus pubescens Willd. subsp. pubescens (Roverella) CC

Quercus virgiliana (Ten.) Ten. (Quercia virgiliana, Roverella)?

Quercus amplifolia Guss. (Roverella) ?

Quercus frainetto Ten. (= Q. farnetto Ten.) (Farnetto) C

Rhamnus alaternus L. (Ranno lanterno) CC

Salix fragilis L. RR

Salix alba L. subsp. alba (Salice comune) CC

Salix alba L. subsp. caerulea (Sm.) Rech.f. RR

Salix caprea L. (Salice delle capre) PC

Sorbus domestica L. (= Pyrus domestica Ehrh.) (Sorbo comune) CC

Sorbus aucuparia L. subsp. aucuparia (Sorbo degli uccellatori) C

Sorbus aria (L.) Crantz subsp. aria (= Pyrus aria Erhr.) (Sorbo montano) CC

Sorbus graeca (Spach) Kotschy (Sorbo meridionale) ?

Taxus baccata L. (Tasso) R

Tilia platyphyllos Scop. (Tiglio nostrano) C

Tilia x vulgaris Heyne (Tiglio ibrido) R ?

Tilia cordata Miller (Tiglio selvatico) C

Ulmus glabra Hudson (= U. montana With) (Olmo di montagna) C

Ulmus minor Miller (= U. campestris Auct. non L.) (Olmo comune) CC

Humus laevis Pallas (Olmo bianco) RR

Abbreviazioni

CC = molto comune o comunissima nella maggior parte del territorio regionale

C = abbastanza comune nel territorio regionale

PC = poco comune, ma non rara

R = Rara o sporadica, sebbene talora localmente abbondante

RR = molto rara o rarissima, di norma nota per una sola o pochissime località

? = indicazione dubbia, o relativamente alla presenza nel Lazio, o alla esatta identità della pianta

ALLEGATO A2 – Specie naturalizzate e/o costituenti soprassuoli di origine artificiale (*)

N.B. dall'elenco riportato nella legge regionale sono state stralciate tutte le specie del genere *Eucalyptus sspp.* in quanto non possono essere oggetto dell'aiuto.

* I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d'Italia (Pignatti, 1982).

Abies alba miller (Abete bianco)**

Ailanthus altissima (= A. glandulosa Desf) (Ailanto) Nat, CC

Cedrus deodara (D.Don) G. Don (Cedro dell'Himalaya) R

Cedrus atlantica (Endl.) Carrière (Cedro dell'Atlante) R.

Cupressus sempervirens L. (Cipresso comune) Spont RR

Cupressus arizonica Green (Cipresso dell'Arizone) PC

Picea excelsa (Lam.) Link. (Abete rosso) RR

Popolus canadensis L. Spont (Pioppo canadese) CC

Popolus deltoides Marshall Spont (Pioppo canadese) R

Platanus orientalis L. Spont RR

Platanus hybrida Brot. (= P. Acerifolia (Aiton) Willd.) Spont C

Pinus pinaster Aiton (Pino marittimo o Pinastro) PC

Pinus radiata Don (Pino radiato) R

Pinus nigra Arnold (Pino nero d'Austria) PC

Pinus halepensis Miller (Pino d'Aleppo) ** PC

Pinus pinea L. (Pino da pinoli o domestico) Nat

Pseudotsuga menziesii (Mirbel) Franco (=P. Douglasii (Lindley) Carrière: Douglasia) RR

Robinia pseudoacacia L. (Robinia Acacia) Nat, CC

Abbreviazioni:

CC = molto comune o comunissima nella maggior parte del territorio regionale

C = abbastanza comune nel territorio regionale

PC = poco comune, ma non rara

R = Rara o sporadica, sebbene talora localmente abbondante

RR = molto rara o rarissima, di norma nota per pochissime località

Spont = anche spontaneizzata, cioè tende a diffondersi al di fuori dei soprassuoli artificiali coltivazioni

Nat = naturalizzata (si è ormai inserita in alcune forme di vegetazione naturale)

** = rarissimo anche in popolazioni autoctone

ALLEGATO A3 - Specie legnose arbustive spontanee in ambito forestale nel Lazio*

*I generi sono in ordine alfabetico, le specie in ordine sistematico (di verosimile parentela) secondo la Flora d'Italia (Pignatti, 1982)

Adenocarpus complicatus (L.) Gay (Ginestra ghiandolosa) PC
Amelanchier ovalis Medicus subsp. *ovalis* (Pero corvino) PC
Amelanchier ovalis Medicus subsp. *cretica* (Willd.) Pignatti RR ?
Arbutus unedo L. (Corbezzolo) CC
Buxus sempervirens L. (Bosso) C
Calicotome villosa (Poiret) Link (Sparzio villoso) PC
Carpinus orientalis Miller (Carpino orientale, Carpinella) C
Cytisophy!lum sessilifolium (L.) O.F. Lang (= *Cytisus sessilifolius* L.) (Citiso a foglie sessili) CC
Cytisus vi!losus Pourret (= *Cytisus triflorus* L'Her) (Citiso trifloro) CC
Cytisus scoparius (L.) Link subsp. *scoparius* (Ginestra dei carbonai) CC
Colutea arborescens L. (Vesicaria) C
Cornus sanguinea L. subsp. *sanguinea* (Corniolo sanguinello) CC
Cornus mas L. (Corniolo maschio) CC
Cotinus coggygria Scop. (= *Rhus cotinus* L.) (Sommacco selvatico) RR *Cotoneaster integerrimus* Medicus (Cotognastro minore) R
Cotoneaster nebrodensis (Guss.) C. Koch (= C. *tomentosus* Lindley) (Cotognastro bianco) R
Crataegus laevigata (Poiret) DC. *subsp.laevigata* (= *C.oxyacantha* Auct.) (Biancospino selvatico) CC
Crataegus monogyna Jacq. subsp. *monogyna* (Biancospino comune) CC
Daphne gnidium L. (Dafne gnidio) CC
Erica arborea L. (Erica arborea) CC
Erica scoparia L. subsp. *scoparia* (Erica da scope) PC
Euonymus europaeus L. (Fusaria comune) CC
Euonymus latifolius Millewr (Fusaria maggiore) PC
Euonymus verrucosus Scop. (Fusaria rugosa) RR
Frangula alnus Miller subsp. *alnus* (= *Rhamnus frangula* L.(Frangola comune) R
Hyppocrepis emerus (L.) Lassen (= *Coronilla emerus* L.) subsp. *emerus* (Cornetta dondolina) CC
Hyppocrepis emerus (L.) Lassen (= C. *emerus* L.) subsp. *emeroides* (Boiss. Et Spruner) Lassen C
Juniperus communis L. subsp. *communis* (Ginepro comune) cc
Juniperus communis L. subsp. *alpina* (Suter) Celak (=*J nana* Willd.) (Ginepro nano) C
Juniperus oxycedrus L. subsp. *oxycedrus* (Ginepro ossicedro) C
Juniperus oxycedrus L. subsp. *macrocarpa* (Sm.) Ball (Ginepro coccolone) C *Juniperus phoenicea* L. (Ginepro fenicio) C
Juniperus sabina L.(Ginepro sabino) RR

Laburnum anagyroides Medicus (= *Cytisus laburnum.* L.) (Maggiociondolo comune) C
Laburnum alpinum (Miller) Berchtoild et Presl. (= *Cytisus alpinus* Miller) (Maggiociondolo di montagna) ?
Ligustrum vulgare L. (Ligustro) CC
Malus florentina (Zaccagni) C.K. Schneider (Melo ibrido) RR
Malus sylvestris Miller (= *Pyrus m.* var. Sylv. Auct.) (Melo selvatico) CC *Mespilus germanica* L. (Nespolo volgare) CC
Myrtus communis L. subsp. *communis* (Mirto) CC
Paliurus spina-christi Miller (Marruca) C
Phillyrea angustifolia L. (Ilatro sottile) C
Phillyrea latifolia L. (= *P. media* L.) (Ilatro comune) CC
Pistacia lentiscus L. (Lentisco) CC
Pistacia terebinthus L. subsp. *terebinthus* (Terebinto) CC
Pyracantha coccinea M.Y. Roemer (= *Cotoneaster pyracantha* Lindley) (Agazzino) C
Pyrus pyraster Burgsd. (= *P.communis* L. var. ahras Wallr.) (Pero selvatico) CC *Pyrus amygdaliformis* Vill. (Pero mandorlino) C
Prunus mahaleb L. (Ciliegio canino) C
Prunus spinosa L. (Pruno selvatico) CC
Rhamnus alaternus L. (Ranno lanterno) CC
Rhamnus cathartica L. (Spinocervino) C
Rhamnus alpina L. subsp. *alpina* (Ranno alpino) R
Rhamnus alpina L. *subsp.fallax* (Boiss.) Maire et Petitmengin R *Rhus coriaria* L. (Sornmacco siciliano) PC
Ruscus aculeatus (pungitopo)
Salix pentandra L. RR
Salix triandra L. subsp. *discolor* (Koch) Arcang. (Salice da ceste) C
Salix apennina Skortsov R
Salix cinerea L. (Salice cinereo) C
Salix elaeagnos Scop. subsp. *elaeagnos* (Salice ripaiolo) R
Salix purpurea L. *subsp.lambertiana* (Sm.) Neumann ex Rech.f. (Salice rosso) C
Salix amplexicaulis Bory RR
Salix daphnoides VilI. RR
Salix x rubens Schrank. RR
Sambucus nigra L. (Sambuco comune) CC
Sorbus domestica L. (=*Pyrus domestica* Ehrh.) (Sorbo comune) CC
Sorbus torminalis (L.) Crantz (= *Pyrus torminalis* Ehrh.) (Sorbo torminale) C *Spartiumjunceum* L. (Ginestra comune) CC
Staphylea pinnata L. (Bossolo) PC

Styrax officinalis L. (Storace) PC

Tamarix africana Poir. (Tamerice maggiore) C

Tamarix gallica L. (Tamerice comune) R

Tamarix dalmatica Baum (Tamerice comune) RR

Ulex europaeus L. subsp. *europaeus* (Ginestrone) RR

Viburnum lantana L. (Viburno lantana) R

Viburnum tinus L. subsp. *tinus* (Viburno-tino) CC

Viburnum opulus L. (Oppio) RR

Abbreviazioni:

CC = molto comune o comunissima nella maggior parte del territorio regionale C = abbastanza comune nel territorio regionale

PC = poco comune, ma non rara

R = Rara o sporadica, sebbene talora localmente abbondante

RR = molto rara o rarissima, di norma nota per una sola o pochissime località

? = indicazione dubbia, o relativamente alla presenza nel Lazio, o alla esatta identità della pianta

Gli interventi di forestazione sono ammissibili su tutto il territorio regionale ad esclusione delle zone umide, delle torbiere nonché delle aree a pascolo permanente all'interno delle aree natura 2000

La realizzazione degli impianti è condizionata alla presentazione di idoneo "progetto dell'imboschimento" redatto da tecnico abilitato, in concomitanza della presentazione della domanda di aiuto.

I progetti dovranno inoltre rispettare i seguenti requisiti minimi:

a) la scelta delle essenze deve ricadere su piante certificate, appartenenti alla vegetazione potenziale dell'area d'intervento, individuate tra le specie descritte negli allegati A1, A2 e A3 della L.R. 39/2002 *"Norme in materia di gestione delle risorse forestali"* ad eccezione delle specie appartenenti al genere *Eucalyptus* che non possono essere oggetto dell'aiuto sebbene indicate nella legge regionale*;*

b) I criteri per la scelta delle specie che dovranno garantire la biodiversità del bosco, devono rispettare le seguenti percentuali:

   1 - specie prevalente (30 - 50 %);

   2 - due o più specie secondarie (20 - 30 % per ogni specie);

   3 - specie arbustive (complessivamente il 10 %).

c) le piantine, devono essere fornite in fitocella ed avere un'età compresa tra i due ed i tre **anni**;

d) il sesto d'impianto deve essere il più possibile vario e adeguato alla grandezza delle specie a maturità;

e) il numero delle piantine da utilizzare deve essere compreso tra 800 e 1200 piantine ad ha ed essere in grado di permetterne la copertura del suolo a maturità;

f) la piantumazione deve effettuarsi tassativamente nel periodo Ottobre – Marzo;

g) dovranno programmarsi, nel progetto iniziale, le successive manutenzioni con il ripristino delle fallanze;

h) Il turno minimo, per la prima utilizzazione forestale, è di 25 anni mentre il turno massimo è di 90 anni;

i) Il proprietario o possessore è tenuto alla custodia ed alla corretta gestione dell'imboschimento secondo le modalità che verranno dettagliatamente indicate nel "Piano di Coltura e conservazione".

j) Per la realizzazione degli impianti potrà essere utilizzato solo materiale di moltiplicazione prodotto e commercializzato nel rispetto del Decreto Legislativo 10 novembre 2003, n. 386;

k) Il sostegno non è concesso per l'impianto di bosco ceduo a rotazione rapida, di abeti natalizi e di specie a rapido accrescimento per uso energetico.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell'interesse del futuro sviluppo dell'impianto e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree natura 2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di conservazione dei siti.

Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all'articolo 4 della legge regionale 39/02.

Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario che per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Elenco delle specie di organismi nocivi

La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base all'art. 24 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l'ultimo aggiornamento presente nel Regolamento Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica derivante da cambiamenti climatici.

- tarlo asiatico;
- tarlo asiatico del fusto;
- cinipide del castagno;

- nematode del pino;
- morte improvvisa delle querce;
- agente del cancro colorato del platano;
- processionaria del pino;
- agente del fuoco selvaggio;
- cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
- agente del mal dell'inchiostro;
- agente del cancro del cipresso;
- agente di seccumi su Pinus sspp;
- blastofagi del pino.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.3.2. 8.3.1 Prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.3 - Sostegno alla prevenzione dei danni arrecati alle foreste da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione prevede un sostegno ai gestori di superfici forestali a copertura dei costi sostenuti per la creazione/manutenzione di infrastrutture di protezione, attività di prevenzione e monitoraggio contro gli incendi boschivi e altri pericoli naturali.

In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento:

1. Infrastrutture di protezione :

a. Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di sistemazioni idraulico-forestali in aree a rischio di instabilità idrogeologica e/o erosione e/o già interessate da movimenti franosi.

b. Realizzazione, ripristino e/o adeguamento di opere a supporto dell'antincendio boschivo come fasce tagliafuoco, viabilità forestale a principale uso antincendio boschivo, piste, punti di approvvigionamento idrico e reti di distribuzione, aree di atterraggio per elicotteri (escluse infrastrutture per l'atterraggio a fini commerciali).

2. Interventi di prevenzione:

a. Interventi di gestione straordinaria, miglioramento e diversificazione dei soprassuoli forestali nelle aree a rischio finalizzati alla prevenzione degli incendi e altri pericoli naturali;
b. Ricorso al pascolo di bestiame al fine di ridurre il rischio di incendio;
c. Interventi di gestione e ripulitura delle aree a rischio e nelle fasce parafuoco, ricolonizzate da vegetazione forestale legnosa e/o arbustiva, in fase di successione ecologica;
d. Prevenzione della diffusione di funghi, fitopatie e fitofagi ricorrendo a trattamenti specifici al fine di creare condizioni sfavorevoli agli attacchi, o l'introduzione di antagonisti;

3. Interventi di prevenzione volti alla creazione e miglioramento dei sistemi di monitoraggio e degli strumenti di comunicazione contro incendi boschivi nonché avversità fitopatologiche e parassitarie:

a. Installazione, rinnovo di attrezzature e di apparecchiature di comunicazione per il monitoraggio degli incendi boschivi e/o altri pericoli naturali di origine biotica ed abiotica;

b. Monitoraggio e controllo dei popolamenti forestali contro i rischi naturali di origine biotica ed abiotica.

8.2.8.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

8.2.8.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato
- Legge 21 novembre 2000, n. 353
- Decreto Legislativo 227/01
- Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Programma Quadro per il Settore Forestale (PQSF).
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005
- Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" valido per il triennio 2011-2014, pubblicato sul supplemento ordinario n. 169 del Bollettino Ufficiale della Regione Lazio n. 37 del 7 ottobre 2011**.**
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.8.3.2.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi.

Nel caso in cui l’azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da contrastare richiedano una azione unitaria e coordinata, gli interventi di prevenzione, lotta e ripristino potranno essere attuati direttamente dalla Regione.

8.2.8.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammessi i costi relativi a:

- Progettazione, direzione lavori e spese generali;
- Spese per l’esecuzione dei lavori;
- Manutenzione delle fasce parafuoco per un periodo massimo di 5 anni;
- Acquisto di attrezzature;
- Trasporto e mantenimento del bestiame nelle aree di intervento;

- Progettazione, installazione, gestione e miglioramento delle strutture di monitoraggio.

Non sono ammessi i costi relativi a:

- beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve.

8.2.8.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

In base al tipo di rischio che si intende prevenire con le operazioni per le quali si richiede il sostegno, il sostegno è concesso per le superfici ricadenti:

1) zone di rischio medio – molto elevato in base alla classificazione del “Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva contro gli incendi boschivi" di più recente adozione al momento della domanda;

2) zone a rischio idraulico e geomorfologico come indicati dal Piano Assetto idrogeologico di competenza;

3) nelle zone a rischio di fitopatiee infestazioni parassitarie asseveratedal Servizio Fitosanitario Regionale sulla base dispecifici piani regionali di previsione, prevenzione e lotta attiva;

4) nelle zone a rischio di fisiopatie sulla base di uno specifico piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva.

Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;

8.2.8.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi, sulla base della zonizzazione SIC / ZSC.
- classe di rischio.

Sarà data priorità alle operazioni attivate da gruppi di beneficiari e/o dalle operazioni attivate nell’ambito della misura 16, sottomisura 16.5.

8.2.8.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 25.000,00 € e superiore a 400.000,00 €;

Il pagamento per i costi di manutenzione delle fasce tagliafuoco sarà concesso con periodicità biennale per un massimo di 5 anni, nei limiti del massimale di 700 euro/ettaro, sulla base di costi sostenuti e rendicontati;

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 100% per gli interventi pubblici e all'80% per gli interventi dei privati per tutte le operazioni ad esclusione della operazione 2.a, per la quale si prescrive una distinzione dell'aliquota di sostegno per tipo di beneficiario e del tipo di soprassuolo come riportato di seguito nella tabella 8.3.1.

La frazione di foreste della Regine Lazio ricadente nella rete Natura 2000 è del 41% circa. Sulla base di questa percentuale una possibile stima dei finanziamenti relativi alla sottomisura attivabili all'interno della Rete Natura 2000 potrebbe essere comparabile al 41% circa. La stima ha carattere puramente indicativo, posto che l'accesso al contributo è volontario.

	Gestore /proprietario pubblico	Proprietario privato	Gestore privato di proprietà pubblica o privata
% contributo latifoglie	100 %	80 %	60 %
Prezziario forestale: utilizzo parametri sintetici o analitici	X	X	
Prezziario forestale: utilizzo del parametro analitico			X
% contributo conifere	100 %	80 %	80 %
Prezziario forestale: utilizzo parametri sintetici o analitici	X	X	X

Tab. 8.3.1: Quota aliquota di sostegno distinta per beneficiario e tipo di soprassuolo

8.2.8.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore.

Sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

Non conformità della superficie dichiarata in domanda

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura

I. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.
II. Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.

8.2.8.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

Non conformità della superficie dichiarata in domanda

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.

  Anticipo nella predisposizione della circolare relativa all'apertura della presentazione domande, destinato ai CAA e ai tecnici liberi professionisti che forniscono l'assistenza ai beneficiari.

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:

  elaborazione da parte della Regione in collaborazione con l'OP di una check-listdi controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

  Preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari.

  Creazione di una pagina web dedicata agli annunci su gli appalti pubblici in atto a valere su PSR in corso. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

- APC 3 elaborazione di un manuale informativo destinato ai soggetti che gestiscono le domande di pagamento e relativo ad errori frequenti ed operazioni corrette

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

II. Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

8.2.8.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

8.2.8.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 ha. L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 Ha.

Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà pubbliche e private private sottoposte all'obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati "Piani di gestione ed assestamento forestale", obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti "Piani poliennali di taglio".

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre all'esterno di tali aree si fa

riferimento allo studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell’individuazione della vegetazione potenziale dell’area d’intervento.

Per l’elenco completo si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1.

Per le zone di intervento e i metodi si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere l’impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell’interesse del futuro sviluppo dell’impianto e il mantenimento dell’equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree natura 2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di conservazione dei siti.

Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all’articolo 4 della legge regionale 39/02.

Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario che per la realizzazione dell’intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Elenco delle specie di organismi nocivi

La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base all'art. 24 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l'ultimo aggiornamento presente nel Regolamento Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica derivante da cambiamenti climatici.

- tarlo asiatico;
- tarlo asiatico del fusto;
- cinipide del castagno;
- nematode del pino;
- morte improvvisa delle querce;
- agente del cancro colorato del platano;
- processionaria del pino;
- agente del fuoco selvaggio;
- cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
- agente del mal dell'inchiostro;
- agente del cancro del cipresso;
- agente di seccumi su Pinus sspp.;
- blastofagi del pino.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014»

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.3.3. 8.4.1 Risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi, calamità naturali ed eventi catastrofici

Sottomisura:

- 8.4 - Sostegno al ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici

8.2.8.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione prevede un sostegno a copertura dei costi sostenuti per il ripristino dei soprassuoli danneggiati da incendi boschivi e altri disastri naturali, tra cui i parassiti, malattie e da altri eventi catastrofici dovuti al cambiamento climatico.

In particolare è prevista la seguente tipologia di intervento:

- ricostituzione del potenziale forestale danneggiato da disastri naturali, avversità meteorologiche o incendi boschivi, anche legati ai cambiamenti climatici, nel rispetto della normativa vigente.

8.2.8.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

8.2.8.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato
- Legge 21 novembre 2000, n. 353.
- Decreto Legislativo 227/01.
- Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Decreto Legislativo 227/01
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005.
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.8.3.3.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi.

Nel caso in cui l'azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi di ripristino richiedano una azione unitaria e coordinata , gli stessi potranno essere attuati direttamente dalla Regione.

8.2.8.3.3.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono:

- spese di progettazione, direzione lavori e spese generali;
- spese per l'esecuzione dei lavori;

costi non ammissibili:

- sostegno per mancato guadagno conseguente alla calamità naturale.

8.2.8.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno è concesso solo per il ripristino di aree boschive

Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;

Il sostegno è subordinato al riconoscimento formale dell'evento sull'area da parte della pubblica autorità competente in materia, l'evento deve aver distrutto almeno il 20% del potenziale forestale interessato. Nel caso in cui la distruzione del potenziale forestale sia conseguenza di fitopatie o fisiopatie, la valutazione della percentuale di distruzione del potenziale forestale è riferita alla diminuzione di reddito (annuo e/o alla prima utilizzazione forestale) derivante dall'evento. Negli altri casi la percentuale di distruzione del potenziale forestale è riferita alla percentuale di massa legnosa interessata dall'evento.

8.2.8.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sarà data priorità agli interventi localizzati, in ordine, nelle zone D, C e B come definite dal PSR;

Sarà data priorità alle operazioni attivate da gruppi di beneficiari e/o dalle operazioni attivate nell'ambito

della misura 16, sottomisura 16.5.

8.2.8.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 50.000,00 € e superiore a 500.000,00 €.

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 100% per gli interventi pubblici e all'80% per gli interventi dei privati.

La frazione di foreste della Regine Lazio ricadente nella rete Natura 2000 è del 41% circa. Sulla base di questa percentuale una possibile stima dei finanziamenti relativi alla sottomisura attivabili all'interno della Rete Natura 2000 potrebbe essere comparabile al 41% circa. La stima ha carattere puramente indicativo, posto che l'accesso al contributo è volontario.

8.2.8.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore.

Sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte

Non conformità della superficie dichiarata in domanda

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi

CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara

La non conforme applicazione della normativa in materia di appalti

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura

I. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

II. Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.

8.2.8.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

Non conformità della superficie dichiarata in domanda

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.

  Anticipo nella predisposizione della circolare relativa all'apertura della presentazione domande, destinato ai CAA e ai tecnici liberi professionisti che forniscono l'assistenza ai beneficiari.

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni: predisposte linee guida e definizione di **costi standard** utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:

  elaborazione da parte della Regione in collaborazione con l'OP di una check-listdi controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

  Preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari.

  Creazione di una pagina web dedicata agli annunci su gli appalti pubblici in atto a valere su PSR in corso. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

- APC 3 elaborazione di un manuale informativo destinato ai soggetti che gestiscono le domande di pagamento e/o CAA relativo ad errori frequenti ed operazioni corrette

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

II. Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

8.2.8.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

8.2.8.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 ha. L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 Ha.

Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà pubbliche e private private sottoposte all'obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati "Piani di gestione ed assestamento forestale", obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti "Piani poliennali di taglio".

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre all'esterno di tali aree si fa

riferimento allo studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell’individuazione della vegetazione potenziale dell’area d’intervento.

Per l’elenco completo si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1.

Per le zone di intervento e i metodi si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere l’impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell’interesse del futuro sviluppo dell’impianto e il mantenimento dell’equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree natura 2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di conservazione dei siti.

Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all’articolo 4 della legge regionale 39/02.

Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario che per la realizzazione dell’intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Elenco delle specie di organismi nocivi:

La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base all'art. 24 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l'ultimo aggiornamento presente nel Regolamento Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica derivante da cambiamenti climatici.

- tarlo asiatico;
- tarlo asiatico del fusto;
- cinipide del castagno;
- nematode del pino;
- morte improvvisa delle querce;
- agente del cancro colorato del platano;
- processionaria del pino;
- agente del fuoco selvaggio;
- cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
- agente del mal dell'inchiostro;
- agente del cancro del cipresso;
- agente di seccumi su Pinus sspp;
- blastofagi del pino.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014»

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.3.4. 8.5.1 Investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/ il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali

Sottomisura:

- 8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali

8.2.8.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente operazione sostiene investimenti finalizzati all'adempimento di impegni a scopi ambientali, all'offerta di servizi ecosistemici e/o alla valorizzazione in termini di pubblica utilità delle aree forestali o al rafforzamento della capacità degli ecosistemi di mitigare i cambiamenti climatici, compresa una corretta gestione degli ecosistemi forestali mediante la redazione dei piani di gestione ed assestamento forestale e strumenti equivalenti.

In particolare sono previste le seguenti tipologie di intervento:

1. Perseguimento di investimenti finalizzati alla tutela ambientale

a. Investimenti relativi al miglioramento e ripristino degli ecosistemi forestali degradati, da un punto di vista ambientale per la valorizzazione del soprassuolo forestale;

b. Realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico, per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale, contro le inondazioni, l'erosione ripariale, per affrontare l'adattamento ai cambiamenti climatici.

c. Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale;

d. Investimenti finalizzati al ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio forestali, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.

e. Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;

f. Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta, incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta per la cattura e il censimento, opere di recinzione per la protezione degli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche.

2. Miglioramento dell'efficienza ecologica degli ecosistemi forestali

a. Conversione di boschi cedui invecchiati in boschi ad alto fusto, laddove le condizioni stazionali, del soprassuolo, pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono;

b. Interventi selvicolturali come sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie, che sono

ammissibili solo una volta per l'intera programmazione;

c. Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno;

3. Mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici

a. Miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali incrementando, attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo, ad esclusione delle operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale;

b. Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali degradate al fine di migliorare la qualità del suolo e delle acque.

4. Offerta di servizi ecosistemici e valorizzazione in termini di pubblica utilità delle foreste e delle aree boschive

a. Interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni protettive dei versanti;

b. Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa;

c. Realizzazione e ripristino della rete di accesso al bosco per il pubblico come sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti informazione, di osservazione;

d. Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico-ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione dei boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica ammissibili solo una volta per l'intera programmazione.

5. Elaborazione di piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) e piani poliennali di taglio (PPT) in quanto strumenti equivalenti.

Interventi diretti alla redazione e/o aggiornamento/revisione dei piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) e dei piani poliennali di taglio (PPT) in quanto strumenti equivalenti.

8.2.8.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

8.2.8.3.4.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato
- Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Decreto Legislativo 227/01
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.8.3.4.4. Beneficiari

- Soggetti pubblici proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi;
- Soggetti privati proprietari o gestori di superfici boscate e loro consorzi.
- Enti di diritto privato o persone fisiche

Nel caso in cui l’azione prevista debba avere un impatto diffuso sul territorio, e/o gli eventi da realizzare richiedano una azione unitaria e coordinata , gli interventi finalizzati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali possono essere attuati direttamente dalla Regione.

8.2.8.3.4.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono:

- spese di progettazione, direzione lavori e spese generali;
- spese per l’esecuzione dei lavori.
- spese per analisi, rilievi, indagini di campo per la stesura dei piani di gestione e assestamento forestale e dei piani poliennali di taglio.

I costi non ammissibili sono:

- sostegno per gli interventi a macchiatico positivo
- operazioni di ordinaria manutenzione.

8.2.8.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Per gli interventi 1, 2, 3 e 4 il sostegno è subordinato alla coerenza con il Piano di Gestione ed Assestamento Forestale e/o documento equivalente, obbligatorio per tutti i soggetti pubblici e per soggetti privati con superficie boscata al di sopra di 100 Ha di superficie silvo-pastorale.

Nella rete Natura 2000 e nelle aree protette dalla normativa nazionale e regionale o aree forestali ad alto valore naturalistico e HNV, il sostegno è subordinato alle previsioni dei rispettivi Piani di gestione e/o altre Valutazioni dell'Autorità ambientale competente.

Relativamente al tipo di intervento 5, per i soli soggetti privati, la superficie silvo-pastorale oggetto di pianificazione deve essere superiore ai 100 Ha.

8.2.8.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Priorità territoriali definite sulla base del valore ambientale dei boschi ovvero: Aree Natura 2000, Aree Naturali Protette, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, zone a tutela integrale; siti di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della LR 43/74, aree ricadenti nel patrimonio forestale regionale ai sensi della L.R. 29/97.

Sarà data priorità agli interventi localizzati, in ordine, nelle zone D, C, B come definite dal PSR.

Sarà data priorità alle azioni 1.a, 1.c, 1.d, 1.e, 2.b, 3.a, 3.b, 4.a, 4.b, 4.c, 4.d

Sarà data priorità ai soggetti pubblici.

Sarà data priorità agli interventi che presentano uno stato di avanzamento procedurale con un più elevato livello di progettazione.

Sarà data priorità agli interventi che interessano alberi monumentali presenti in aree boscate.

Sarà data priorità alla percentuale di superficie per la quale sono state attivate operazioni di cui all'articolo 24 del Reg (UE) 1305/2013.

Per l'intervento 5:

Sarà data priorità a pianificazione ricadente in aree: Aree Natura 2000, Aree Naturali Protette, Riserve Naturali, Monumenti Naturali, delle zone a tutela integrale, siti di rilevante interesse vegetazionale ai sensi della LR 43/74, aree ricadenti nel patrimonio forestale regionale ai sensi della L.R. 29/97.

Sarà data priorità a superfici non pianificate in precedenza.

Sarà data priorità alla pianificazione di superfici di estensione minore.

Per tutti gli interventi, sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.8.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’importo complessivo del progetto relativamente agli interventi 1, 2, 3 e 4 della presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 30.000,00 € e superiore a 100.000,00 €; per l'intervento 5 si applica solo l'importo massimo.

L’intensità dell’aliquota di sostegno per tutte le tipologie di intervento è pari al 100% per gli enti pubblici e all’80% per i soggetti privati.

Inoltre per i “**gestori privati di proprietà pubblica o privata**” che sostengono le tipologie di intervento 1.a, 2.a, 2.b, il tasso di aiuto previsto sarà pari al 60%. La casistica sulla percentuale del contributo riconoscibile per beneficiario e tipo di soprassuolo, è evidenziata nella tabella sottostante.

Tab. 8.5.1 Percentuale del contributo distinta per beneficiario e tipo di soprassuolo

	Gestore/Proprietario pubblico	Proprietario privato	Gestore privato di proprietà pubblica o privata	
			Per gli interventi diversi da 1.a, 2.a, 2.b	Per i soli interventi 1.a, 2.a, 2.b
% contributo latifoglie e conifere	100	80	80	60
Prezzario forestale: utilizzo parametri analitici	X	X	X	X

La frazione di foreste della Regione Lazio ricadente nella rete Natura 2000 è del 41% circa. Sulla base di questa percentuale una possibile stima dei finanziamenti relativi alla sottomisura attivabili all’interno della Rete Natura 2000 potrebbe essere comparabile al 41% circa. La stima ha carattere puramente indicativo, posto che l’accesso al contributo è volontario.

8.2.8.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’Autorità di Gestione in collaborazione con l’organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell’esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore.

Sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione.

a) L’attuazione dell’intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte

Non conformità della superficie dichiarata in domanda

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi

CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara

La non conforme applicazione della normativa in materia di appalti

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura

I. Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

II.Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione.

8.2.8.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

Non conformità della superficie dichiarata in domanda

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.

  Anticipo nella predisposizione della circolare relativa all'apertura della presentazione domande,

destinato ai CAA e ai tecnici liberi professionisti che forniscono l'assistenza ai beneficiari.

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni: predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento:

  elaborazione da parte della Regione in collaborazione con l'OP di una check-listdi controllo per i beneficiari da utilizzare per verificare la corretta applicazione del codice degli appalti pubblici.

  Preventiva formazione o azione di tutoraggio per i soggetti beneficiari.

  Creazione di una pagina web dedicata agli annunci su gli appalti pubblici in atto a valere su PSR in corso. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

- APC 3 elaborazione di un manuale informativo destinato ai soggetti che gestiscono le domande di pagamento e/o CAA relativo ad errori frequenti ed operazioni corrette

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I.Rischi connessi alla verifica della corretta realizzazione degli interventi.

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS..

II.Rischi connessi all'attuazione degli interventi riguardo alla localizzazione

Verifica della localizzazione degli interventi attraverso l'utilizzo di strumenti GPS.

8.2.8.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

8.2.8.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

Per tutti gli interventi la dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 ha. L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 Ha.

Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà pubbliche e private private sottoposte all'obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni,

denominati “Piani di gestione ed assestamento forestale”, obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti “Piani poliennali di taglio”.

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell’allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre all’esterno di tali aree si fa riferimento allo studio “fitoclimatologia del Lazio” 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell’individuazione della vegetazione potenziale dell’area d’intervento.

Per l’elenco completo si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1.

Per le zone di intervento e i metodi si rimanda all’elenco già riportato nella sottomisura 8.1

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha l’obbligo di curare e proteggere l’impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell’interesse del futuro sviluppo dell’impianto e il mantenimento dell’equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree natura 2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di conservazione dei siti.

Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all’articolo 4 della legge regionale 39/02.

Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario che per la realizzazione dell’intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Elenco delle specie di organismi nocivi:

La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base all'art. 24 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l'ultimo aggiornamento presente nel Regolamento Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica derivante da cambiamenti climatici.

- tarlo asiatico;
- tarlo asiatico del fusto;
- cinipide del castagno;
- nematode del pino;
- morte improvvisa delle querce;
- agente del cancro colorato del platano;
- processionaria del pino;
- agente del fuoco selvaggio;
- cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
- agente del mal dell'inchiostro;
- agente del cancro del cipresso;
- agente di seccumi su Pinus sspp;
- blastofagi del pino.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

E’ necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell’ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Operazione

1.a Investimenti relativi al miglioramento e ripristino degli ecosistemi forestali degradati da un punto di vista ambientale per la valorizzazione del soprassuolo forestale;

- Esito: aumento della resilienza, della qualità ecologico - ambientale e della produttività dei paesaggi forestali.

Operazione

1b. Realizzazione di "infrastrutture verdi" con soluzioni efficaci basate su un approccio ecosistemico. per il ripristino e la conservazione dell'ambiente, per migliorare la connettività territoriale, contro le inondazioni, l'erosione ripariale, per affrontate l'adattamento ai cambiamenti climatici.

- Esito: aumento della resilienza e della qualità ecologico - ambientale dei paesaggi rurali e forestali, in termini di biodiversità, riduzione dei rischi idraulici e gemorfologici e adattamento ai cambiamenti climatici.

Operazione

1c. Valorizzazione in bosco di specie forestali nobili, rare, sporadiche e di alberi monumentali e miglioramento della biodiversità floristica e faunistica in ambiente forestale:

- Esito: aumento della resilienza e della capacità portante dell'ecosistema forestale aumentando la diversità specifica e strutturale del soprassuolo.

Operazione

1d. Investimenti finalizzati al ripristino, per la tutela di habitat, ecosistemi, biodiversità e paesaggio forestali, di ecotoni agrosilvopastorali di confine, creazione di radure e gestione dei soprassuoli forestali di neoformazione in pascoli, prati ed ex-coltivi.

- Esito: aumento della resilienza e della qualità ecologico-ambientale dei paesaggi rurali e forestali, in particolare termini di biodiversità e qualificazione estetico - percettiva e turistica.

Operazione

1e. Tutela attiva di habitat e specie forestali minacciate da eccessivo carico e da danni causati da animali selvatici e/o domestici o per azione umana, mediante recinzioni o adeguate strutture di protezione individuale;

- Esito: aumento della resilienza e della capacità produttiva dell'ecosistema forestale riducendo forme di disturbo ricorrente.

Operazione

1f.Tutela e controllo della fauna selvatica in foresta incluse la costruzione di torrette per l'avvistamento, la realizzazione di punti di raccolta per la cattura e il censimento, opere di recinzione per la protezione degli animali che possano anche favorire la coesistenza con le attività antropiche.

- Esito: aumento della resilienza, della capacità produttiva dell'ecosistema forestale riducendo forme di disturbo ricorrente e aumentando le opportunità di godimento esplorativo per un aumento dell'offerta turistica.

Operazione

2a. Conversione di boschi cedui invecchiati in boschi ad alto fusto, laddove le condizioni stazionali, del soprassuolo, pedoclimatiche e idrogeologiche lo consentono:

- Esito: aumento della resilienza ecologica e riqualificazione produttiva del soprassuolo

forestale.

Operazione

2b.lnterventi selvicolturali come sfolli e diradamenti a carico di popolamenti forestali al fine di favorire la rinaturalizzazione e la diversificazione della struttura forestale e della composizione delle specie, che sono ammissibili solo una volta per l’intera programmazione..

- Esito: aumento della resilienza e della capacità portante dell'ecosistema forestale aumentando la diversità specifica e strutturale del soprassuolo, miglioramento delle caratteristiche di valorizzazione del soprassuolo.

Operazione

2c. Interventi volti al miglioramento dei castagneti da legno:

Esito: miglioramento della produzione e della resilienza ecologica dei soprassuoli di castagno.

Operazione

3a. Miglioramento della funzione di assorbimento della CO2 dei popolamenti forestali incrementando, attraverso azioni di gestione selvicolturale, le capacità di stoccaggio di anidride carbonica del soprassuolo, ad esclusione delle operazioni di ringiovanimento del soprassuolo forestale:

Esito: aumento degli stock di carbonio e di mitigazione degli effetti delle emissioni clima alteranti.

Operazione

3b. Impianto di latifoglie autoctone in aree forestali sensibili contaminate *e/o degradate* al fine di

migliorare la qualità del suolo e delle acque:

- Esito: aumento della resilienza e della capacità portante dell'ecosistema forestale aumentando la diversità specifica e strutturale del soprassuolo con effetti sulla qualità dei suoli e con aumento delle funzioni idrologiche.

Operazione

4a. Interventi colturali volti al potenziamento della stabilità ecologica dei popolamenti forestali con funzioni protettive dei versanti:

- Esito: aumento della resilienza dell'ecosistema forestale per aumentarne la capacità protettiva dei versanti con effetti idraulici e geomorfologici.

Operazione

4b. Interventi selvicolturali volti al miglioramento della funzione turistico ricreativa:

- Esito: aumento dell'offerta escursionistica e turistica del paesaggio forestale e rurale.

Operazione

4c . Realizzazione, ripristino, manutenzione e gestione della rete di accesso al bosco per il pubblico come sentieristica, viabilità minore, cartellonistica e segnaletica informativa, piccole strutture ricreative, punti di informazione, di osservazione:

- Esito: aumento dell'offerta escursionistica e turistica del paesaggio forestale e rurale.

Operazione

4d . Interventi selvicolturali finalizzati alla valorizzazione di particolari aspetti botanici, naturalistici e paesaggistico- ambientali delle formazioni forestali e alla manutenzione dei boschi con funzione ricreativa, protettiva o naturalistica

- Esito: aumento dell'offerta escursionistica e turistica del paesaggio forestale e rurale.

Operazione

5.a Elaborazione di piani di gestione e assestamento forestale (PGAF) e piani poliennali di taglio (PPT) in quanto strumenti equivalenti

- Esito: tutela e della riqualificazione del patrimonio rurale intervenendo sia sulle aree di pregio naturale, quali boschi, aree protette, parchi e Siti Natura 2000, sia sul patrimonio storico-culturale ed architettonico regionale. Aumento dell'attrattività del territorio e supporto alla diversificazione dell'economia rurale migliorando conseguentemente la qualità della vita e i livelli di occupazione nelle aree agricole.

8.2.8.3.5. 8.6.1 Investimenti in nuove tecnologie silvicole e nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

Sottomisura:

- 8.6 - Sostegno agli investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti delle foreste

8.2.8.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

La presente sottomisura prevede interventi volti a incrementare il potenziale economico forestale e ad accrescere il valore aggiunto dei prodotti forestali attraverso investimenti in tecnologie silvicole e nella trasformazione, mobilitazione e commercializzazione. dei prodotti forestali.

Sono previste le seguenti tipologie di intervento:

- Rafforzamento delle filiere produttive per lo sviluppo e la razionalizzazione della commercializzazione e della trasformazione, nell'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi, nonché dei prodotti non legnosi;
- Creazione di nuovi sbocchi di mercato, trasparenza dei prezzi e promozione di prodotti legnosi e non legnosi di origine locale e/o certificata;
- Adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, di macchinari e attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali nell'esecuzione degli interventi selvicolturali e finalizzate alle operazioni di taglio, allestimento, esbosco e mobilitazione, per interventi di primo trattamento in foresta dei prodotti legnosi e non legnosi;
- Realizzazione e adeguamento innovativo delle dotazioni strutturali, tecniche, dei macchinari e delle attrezzature necessarie ad un uso sostenibile ed efficiente delle risorse forestali relativi alla lavorazione, produzione e prima trasformazione di assortimenti legnosi e non legnosi che precedono la trasformazione industriale;
- Interventi selvicolturali, finalizzati al miglioramento economico dei boschi a regime con finalità produttiva, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- Interventi selvicolturali, finalizzati al recupero produttivo di boschi abbandonati, invecchiati e/o degradati, in relazione all'utilizzo artigianale, industriale e/o energetico dei prodotti legnosi e anche funzionali all'ottenimento di prodotti non legnosi;
- Interventi selvicolturali finalizzati al recupero e alla valorizzazione economico-produttiva di popolamenti forestali specifici, quali castagneti da legno, sugherete, macchia mediterranea;
- Interventi necessari alla promozione della certificazione forestale e della catena di custodia finalizzata a creare un valore aggiunto ai prodotti, per garantire la sostenibilità degli interventi selvicolturali e la loro tracciabilità.

8.2.8.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale a fronte di costi sostenuti.

8.2.8.3.5.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamentazione comunitaria sugli aiuti di Stato
- Strategia forestale Comunitaria (GU C56 del 26.2.1999 e COM (2013) 659 del 20 settembre 2013);
- Decreto Legislativo 227/01
- Programma Quadro per il settore Forestale (PQSF)
- Legge Regionale n. 39/2002
- Regolamento regionale n. 7/2005
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.8.3.5.4. Beneficiari

Titolari privati di superfici boscate e loro consorzi, comuni e loro consorzi, PMI.

8.2.8.3.5.5. Costi ammissibili

I costi ammissibili sono:

- copertura dei costi di acquisto di macchine, attrezzature e impianti esclusivamente se giustificati in relazione al loro contributo a generare progressi di natura tecnico-economica: i beneficiari sono tenuti a fornire nel piano tecnico-economico informazioni adeguate sul valore economico del bosco e sul valore aggiunto dei prodotti del bosco, sia in ex ante che in fase ex post della realizzazione dell’investimento previsto.
- Acquisizione di know-how e di software; spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali connessi col progetto presentato;
- Spese di progettazione, oneri per consulenti, direzione lavori e spese generali;
- Spese per l’esecuzione dei lavori.
- Spese necessarie alla redazione di Piani di gestione forestale o strumenti equivalenti.

I costi non ammissibili sono:

- sostegno per gli interventi a macchiatico positivo
- i costi di esercizio e di manutenzione.
- beni non durevoli quali materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per gli operai forestali, ecc.).

8.2.8.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

Il sostegno, nel caso di aziende di dimensioni superiori ai 100 Ha, è condizionato alla presentazione delle informazioni desumibili da un Piano di gestione forestale o da un documento equivalente che sia conforme alla gestione sostenibile delle foreste;

Gli investimenti connessi all'uso del legno come materia prima o fonte di energia sono limitati alle lavorazioni precedenti la trasformazione industriale

Il sostegno previsto nell'ambito della presente sotto-misura è, inoltre:

- Subordinato alla presentazione da parte del beneficiario di un piano tecnico-economico che definisca una situazione ex ante e stimi una situazione ex post dalle quali si possano ricavare idonei indici di risultato (ad, es.: incremento di reddito da lavoro; incremento del valore economico della superficie forestale interessata; incremento del rapporto tra valore dell'investimento in macchinari e attrezzature e superficie forestale; stima dell'incremento in carbonio stoccato a seguito dell'intervento; ecc.).
- Limitato alle operazioni precedenti la trasformazione industriale dei prodotti legnosi e non legnosi.
- Limitato alle operazioni su "piccola scala (investimento inferiori a 2 milioni di euro)".
- Ammissibile per le attività di prima trasformazione l'acquisto di macchinari con capacita produttiva fino a 5000 metri cubi annui.
- Ammissibile per interventi di ripopolamento artificiale del soprassuolo, conversione e modifica della struttura del bosco o della composizione delle specie, specificatamente finalizzati al miglioramento del valore economico del bosco.
- Non ammissibile per le operazioni di rinnovazione artificiale dopo il taglio di utilizzazione.
- Non ammissibile per la costruzione di strade forestali e infrastrutture connesse realizzabili nell'ambito dell'art. 17 e in parte con l'art. 20 "Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali" del regolamento sullo sviluppo rurale che consente il sostegno per gli investimenti in strade come parte della rete stradale delle zone rurali.
- Non ammissibile per beni non durevoli come i materiali di consumo a ciclo breve (dispositivi di protezione individuale, abbigliamento per i lavoratori forestali, ecc.).
- Non ammissibile per prodotti forestali non legnosi, non cresciuti e raccolti in bosco, ma coltivati in frutteto.

8.2.8.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Saranno valutati come prioritari i progetti:

- presentati da giovani agricoltori/selvicoltori,
- presentati da gruppi di selvicoltori,

che dimostreranno di non danneggiare oppure di migliorare la preservazione della biodiversità e/o della qualità dei suoli e/o le caratteristiche di regimazione idraulica e di impatto idrologico positivo dei soprassuoli interessati dagli interventi.

8.2.8.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo complessivo del progetto relativamente alla presente tipologia di operazione non potrà essere inferiore a 30.000,00 € e superiore a 400.000 €;

L'intensità dell'aliquota di sostegno è pari al 40% della spesa ammissibile.

8.2.8.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore.

Sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione:

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

8.2.8.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione:

a. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi dei costi/condizioni di ammissibilità.

Verifica della congruità dei costi ammessi.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni: predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informative sul tema e sui nuovi strumenti adottati. (Valida per tutte le Misure del PSR)

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari

Errori nella compilazione delle domande di pagamento anche con inserimento di costi non ammissibili.

- APC 3 elaborazione di un manuale informativo destinato ai soggetti che gestiscono le domande di pagamento e/o CAA relativo ad errori frequenti ed operazioni corrette.

8.2.8.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.8.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

8.2.8.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 ha. L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali private, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3)

la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 Ha.

Si precisa che secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà pubbliche e private private sottoposte all'obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati "Piani di gestione ed assestamento forestale", obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti "Piani poliennali di taglio".

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3 della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento.

Per l'elenco completo si rimanda all'elenco già riportato nella sottomisura 8.1.

Per le zone di intervento e i metodi si rimanda all'elenco già riportato nella sottomisura 8.1

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell'interesse del futuro sviluppo dell'impianto e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree Natura 2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di conservazione dei siti.

Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all'articolo 4 della legge regionale 39/02.

Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario che per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Elenco delle specie di organismi nocivi

La lista di organismi significativamente dannosi, fornita a scopo informativo in base all'art. 24 comma 2 del Reg. (UE) 1305/2013, è l'ultimo aggiornamento presente nel Regolamento Forestale Regionale. Detta lista non esclude le avversità biotica derivante da cambiamenti climatici.

- tarlo asiatico;
- tarlo asiatico del fusto;
- cinipide del castagno;
- nematode del pino;
- morte improvvisa delle querce;
- agente del cancro colorato del platano;
- processionaria del pino;

- agente del fuoco selvaggio;
- cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
- agente del mal dell'inchiostro;
- agente del cancro del cipresso;
- agente di seccumi su Pinus sspp;
- blastofagi del pino.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.8.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazioni.

8.2.8.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazioni.

8.2.8.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazioni.

8.2.8.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato per le singole tipologie di operazioni.

8.2.8.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione e giustificazione della dimensione delle aziende al di sopra della quale il sostegno sarà subordinato alla presentazione di un piano di gestione forestale o di uno strumento equivalente

La dimensione aziendale al di sopra della quale è necessario presentare il piano di gestione forestale è di 100 ha. L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali priovate, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 ettari.

Definizione della nozione di "strumento equivalente"

I piani di gestione forestale corrispondono agli strumenti pianificatori forestali particolareggiati che interessano una azienda o più aziende associate redatti sui piani territoriali regionali in vigore o in revisione, così come previsto dalla normativa nazionale (art.3, D.lgs. 227/2001) e con cui vengono programmate le attività e gli interventi di gestione forestale, nella proprietà o comprensorio forestale. I piani di gestione forestale e tutti gli interventi selvicolturali previsti e autorizzati, sia su proprietà pubblica sia su proprietà privata, sono elaborati in conformità con gli "Orientamenti operativi paneuropei per la gestione sostenibile delle foreste", così come previsto dalla normativa nazionale di riferimento (D.lgs. 227/2001) e dalla Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39 e dal Regolamento regionale 18 aprile 2005, n. 7, e s.m.i. La pianificazione si realizza attraverso elaborati tecnici aventi validità pluriennale non inferiore a 5 anni, denominati "Piani di gestione ed assestamento forestale", obbligatorio per le proprietà pubbliche, oppure, in alternativa per le proprietà private, anche da strumenti normativi equivalenti "Piani poliennali di taglio".

[Forestazione e imboschimento] Identificazione delle specie, delle zone e dei metodi da utilizzare per evitare la forestazione inappropriata di cui all'articolo 6, lettera a), del regolamento delegato (UE) n 807/2014, compresa la descrizione delle condizioni ambientali e climatiche delle zone in cui è prevista la forestazione di cui all'articolo 6, lettera b), del suddetto regolamento

Le specie utilizzabili per le operazioni di imboschimento sono quelle riportate nell'allegato A1, A2 e A3

della Legge Regionale 39/02. Per le aree Natura2000 gli interventi saranno possibili solo sulla base delle previsioni dei piani di gestione e delle Misure di Conservazione, mentre all'esterno di tali aree si fa riferimento allo studio "fitoclimatologia del Lazio" 1994 del prof. Carlo Blasi cofinanziato dalla Regione Lazio al fine dell'individuazione della vegetazione potenziale dell'area d'intervento. Per l'elenco completo si rimanda all'elenco già riportato nella sottomisura 8.1.

[Forestazione e imboschimento] Definizione dei requisiti ambientali minimi di cui all'articolo 6 del regolamento delegato (UE) n. 807/2014

Oltre a quanto previsto la selezione di specie, varietà, ecotipi e provenienze terrà anche conto delle esigenze di resistenza ai cambiamenti climatici ed alle catastrofi naturali. Il beneficiario ha l'obbligo di curare e proteggere l'impianto almeno durante il periodo per il quale è versato il premio a copertura dei costi di mancato guadagno agricolo e di manutenzione. Ciò include opportuni interventi di manutenzione nell'interesse del futuro sviluppo dell'impianto e il mantenimento dell'equilibrio con la vegetazione erbacea nonché il prevenire della formazione di sottobosco che potrebbe facilitare il propagarsi di incendi.

Non è ammissibile il rimboschimento delle zone umide e delle torbiere, per le aree natura 2000 saranno ammissibili solo interventi coerenti con i piani di gestione approvati e/o con le misure di conservazione dei siti.

Non sono ammissibili a finanziamento le superfici le cui condizioni stazionali non permettano la creazione di superfici forestali riconducibili alla definizione di bosco di cui all'articolo 4 della legge regionale 39/02.

Nel caso le operazioni di rimboschimento interessino superfici superiori a 100 Ha è necessario che per la realizzazione dell'intervento vengano utilizzate almeno 3 diverse specie di latifoglie di cui quella meno numerosa sia rappresentata almeno al 10% nella zona biogeografica.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Precisazione del numero minimo e massimo di alberi da piantare per ettaro e, quando giunti a maturità, da preservare, e delle specie forestali da utilizzare a norma dell'articolo 23, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2014

Sottomisura al momento non attivata.

[Allestimento di sistemi agroforestali] Indicazione dei benefici ambientali attesi dai sistemi sovvenzionati

Sottomisura al momento non attivata.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Se del caso, elenco delle specie di organismi nocivi alle piante che possono provocare una calamità

Elenco delle specie di organismi nocivi:

- tarlo asiatico;
- tarlo asiatico del fusto;
- cinipide del castagno;
- nematode del pino;
- morte improvvisa delle querce;
- agente del cancro colorato del platano;
- processionaria del pino;
- agente del fuoco selvaggio;
- cocciniglia della corteccia del pino marittimo;
- agente del mal dell'inchiostro;
- agente del cancro del cipresso;
- agente di seccumi su Pinus sspp;
- blastofagi del pino.

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Individuazione delle aree forestali classificate ad alto o medio rischio d'incendio nel pertinente piano di protezione delle foreste

Le aree a medio alto rischio incendio sono classificate all'interno del «Piano regionale di previsione, prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi. Periodo 2011-2014».

[Prevenzione e ripristino delle foreste danneggiate da incendi, calamità naturali ed eventi catastrofici] Nel caso di interventi di prevenzione delle fitopatie e degli organismi nocivi ai vegetali, descrizione di un caso di calamità pertinente, sostenuta da prove scientifiche, incluse, se del caso, raccomandazioni sul trattamento degli organismi nocivi e delle fitopatie fornite dalle organizzazioni scientifiche

E' necessaria la dichiarazione dello stato di calamità da parte dell'ente competente.

[Investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali] Definizione dei tipi di investimenti ammissibili e dei loro effetti previsti sull'ambiente e/o in termini di utilità pubblica

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 8.5.1.

8.2.8.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

8.2.9.1. Base giuridica

Articolo 27 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).

Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014.

Regolamento di Esecuzione (UE) n. 808/2014.

8.2.9.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La Misura 9 intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Queste strutture, infatti, consentono agli agricoltori di affrontare meglio le difficoltà poste dal mercato per il consolidamento degli sbocchi per la commercializzazione dei loro prodotti, anche sui mercati locali.

Il sostegno è concesso alle organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalle autorità competenti degli Stati membri, ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, sulla base di un piano aziendale ed è limitato alle organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI. Le finalità della Misura riguardano:

- l'adeguamento della produzione e dei prodotti dei soci di tali associazioni o organizzazioni alle esigenze del mercato;
- la commercializzazione in comune dei prodotti, compresi il condizionamento per la vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
- la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità dei prodotti;
- altre attività che possono essere svolte dalle associazioni e organizzazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze imprenditoriali e commerciali o la promozione e l'organizzazione di processi innovativi;
- l'innovazione tecnologica, in particolare quella relativa all'introduzione di impianti, macchine, attrezzature e sistemi che migliorano la qualità dei prodotti e riducono i costi di produzione.

Pertanto la misura incide sui seguenti fabbisogni: F16 "*Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta*"; F17 *"Sostenere la cooperazione tra i produttori locali e persegue prevalentemente la seguente priorità dell'Unione Europea"*; F18 "*Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera*". La stessa ricade nella:

- **Priorità P3** "Promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, compresa la trasformazione e commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere animale la gestione dei rischi nel settore agricolo", intersecando la focus area 3a); "Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte,

le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali".

La Misura si articola in una sola sottomisura:

Codice Denominazione

9.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale.

Si riporta di seguito la tabella valida per la relativa operazione prevista, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, la focus area primaria e secondaria.

COD.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI	FABBISOGNI	FOCUS AREA DIRETTE	FOCUS AREA INDIRETTE
9.1.1	avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/ forestale	F. 17 Sostenere la cooperazione tra i produttori locali F. 16 Favorire lo sviluppo dei canali di commerciali77azi one legati alla vendita diretta e alla filiera corta F. 18 Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera	3A	2A

8.2.9.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.9.3.1. 9.1.1 Avviamento di gruppi e organizzazioni di produttori nel settore agricolo/forestale

Sottomisura:

- 9.1 - costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nei settori agricolo e forestale

8.2.9.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione intende favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, soprattutto nei primi anni di attività quando devono essere sostenuti dei costi aggiuntivi. Il sostegno è concesso alle associazioni e organizzazioni di produttori ufficialmente riconosciute dalla Regione o dallo Stato membro, ai sensi del Reg. (UE) 1308/2013, sulla base di un piano aziendale ed è

limitato alle associazioni e organizzazioni di produttori che rientrano nella definizione di PMI.

8.2.9.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di aiuto forfetario in rate annuali per un periodo massimo di 5 anni dalla data del riconoscimento ed è decrescente. L'intensità è calcolata sulla base della produzione commercializzata annuale del richiedente. Nel primo anno di riferimento la produzione commercializzata deve essere calcolata per il valore medio annuo della produzione commercializzata dei membri del gruppo nel corso degli ultimi tre anni (associazioni e organizzazioni di produttori dei settori dell'agricoltura) o di cinque anni (associazioni e organizzazioni di produttori del settore forestale), escludendo il valore più alto e più basso nel caso del settore forestale.

8.2.9.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1308/2013 recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli. Direttiva 2009/28/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 Aprile 2009 sulla promozione e uso di energia e successivi atti Nazionali di applicazione.

Regolamento (UE) n. 1151/2012 del parlamento europeo e del Consiglio del 21 novembre 2012 sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari

Raccomandazione della Commissione del 6 maggio 2003 relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese

Decreto Legislativo 27 maggio 2005, n. 102 Regolazioni dei mercati agroalimentari, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettera e), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Decreto Legislativo 29 marzo 2004, n. 99 Disposizioni in materia di soggetti e attività, integrità aziendale e semplificazione amministrativa in agricoltura, a norma dell'articolo 1, comma 2, lettere d), f), g), l), ee), della legge 7 marzo 2003, n. 38

Decreto Legislativo 18 maggio 2001, n. 228 Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'articolo 7 della legge 5 marzo 2001, n. 57

Decreto ministeriale 12 febbraio 2007, n. 85 Attuazione del decreto legislativo 27 maggio 2005, n. 102, sulla regolazione dei mercati, a norma dell'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 7 marzo 2003, n. 38, recante i requisiti minimi per il riconoscimento delle organizzazioni di produttori, le modalità per il controllo e per la vigilanza delle organizzazioni dei produttori, al fine di accertare il rispetto dei requisiti per il riconoscimento nonché le modalità per la revoca del riconoscimento

Decreto ministeriale 8 giugno 2004, n. 703 Istituzione dell'albo nazionale delle organizzazioni dei produttori e disposizioni per la trasmissione e l'aggiornamento dei dati da parte delle regioni.

8.2.9.3.1.4. Beneficiari

Associazioni e Organizzazioni di produttori di nuova costituzione del settore agricolo e forestale che operano nell'ambito di prodotti di cui all'allegato I del trattato o per prodotti forestali, che sono PMI come definite nella Raccomandazione della Commissione 2003/361/CE, ivi incluse quelle dei settori ortofrutticolo e forestale.

Possono comunque presentare domanda di aiuto le associazioni e organizzazioni di produttori che hanno presentato richiesta di riconoscimento e non sono state ancora formalmente riconosciute, a condizione che entro i termini della dichiarazione di ammissibilità ad opera dell'Autorità di Gestione, il riconoscimento sia stato conseguito.

Le associazioni/organizzazioni di produttori non possono essersi costituite in data antecedente al 1° gennaio 2015.

8.2.9.3.1.5. Costi ammissibili

Ai sensi del comma 3 dell'art. 27 Reg. UE n. 1305/2013 il sostegno è concesso sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali per un periodo che non supera i cinque anni successivi alla data di riconoscimento dell'associazione o organizzazione di produttori ed è decrescente. Esso è calcolato in base alla produzione annuale commercializzata dell'associazione o organizzazione.

Esso è concesso solo se è approvato, ex-ante, dall'Autorità competente, il piano aziendale presentato nell'ambito della domanda di sostegno dall' associazione o organizzazione dei produttori.

L'erogazione delle rate annuali è comunque subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Il piano aziendale deve definire nel dettaglio le attività previste dell'associazione / organizzazione rispetto ad uno o più dei seguenti punti:

a. l'adeguamento della produzione e dell'output dei produttori che sono membri di tali associazioni alle esigenze del mercato;
b. immettere congiuntamente le merci sul mercato, inclusa la preparazione alla vendita, la vendita centralizzata e la fornitura all'ingrosso;
c. la definizione di norme comuni in materia di informazione sulla produzione, con particolare riguardo al raccolto e alla disponibilità; e
d. Altre attività che possono essere svolte dalle associazioni di produttori, come lo sviluppo delle competenze nel business e nel marketing e l'organizzazione e la facilitazione di processi di innovazione.

Ai sensi dell'art. 67, del Reg. (UE) 1303/13, le sovvenzioni e l'assistenza rimborsabile sono quelle stabilite dal comma 1, lettera c) somme forfettarie non superiori a 100.000 EUR di contributo pubblico.

8.2.9.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

La misura si applica su tutto il territorio regionale.

Caratteristiche del richiedente:

- appartenere alla categoria indicata nel paragrafo “beneficiari” della sotto-misura;
- essere ufficialmente riconosciute dalla Regione Lazio o dallo stato membro;
- rientrare nella definizione di PMI;
- il numero dei partecipanti all’associazione/organizzazione e la produzione commercializzata degli stessi deve provenire in misura prevalente da soci operanti nel territorio della Regione Lazio.

Le associazioni e le organizzazioni di produttori devono presentare un piano di sviluppo aziendale (business plan) coerente con le finalità della misura.

La concessione del sostegno è subordinata all’approvazione del piano aziendale e l’erogazione del contributo alla verifica della corretta attuazione dello stesso.

Sono escluse dalla misura associazioni e organizzazioni di produttori costituite antecedentemente alla data del 1 gennaio 2015 nell’ambito delle OCM di riferimento, o anche nel caso in cui la prevalenza dei partecipanti (soci) proviene da altre associazioni / organizzazioni già costituite. Non è riconosciuto alcun aiuto per la fusione di preesistenti organizzazioni/associazioni di produttori, ai sensi dell'articolo 27 del Reg. (UE) n. 1305/2013.

8.2.9.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione saranno definiti in base ai seguenti elementi di valutazione:

- dimensione dell’aggregazione del richiedente (numero di soci e valore della produzione commercializzata);
- richiedenti che aderiscono a regimi di qualità riconosciuta, ai sensi dell’articolo 16(1) del Reg (UE) n. 1305/2013;
- comparto produttivo interessato dagli interventi, con priorità assegnata ai comparti produttivi di maggiore rilevanza economica per il Lazio ed in particolare ai settori ortofrutticolo, olivicolo, zootecnico e vitivinicolo. Saranno attribuite inoltre priorità specifiche per quelle associazioni che attuano dei programmi di intervento che,nell’ambito dei vari comparti produttivi, rispondono a priorità di intervento specifiche in coerenza con leindicazioni riportate dell’analisi SWOT;
- contribuzione ad un funzionamento efficiente della catena di approvvigionamento per scopi non alimentari (come l’utilizzo di rifiuti e residui agricoli per la produzione di energia rinnovabile o per i

prodotti da agricoltura biologica) e/o contribuzione alla creazione di adeguate strutture organizzative per la consegna della biomassa.

Sono ammissibili al finanziamento esclusivamente i progetti che raggiungono un punteggio minimo, come attribuito sulla base dei criteri di selezione stabiliti dalle disposizioni attuative della misura.

8.2.9.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno, è concesso nei primi 5 anni successivi al riconoscimento, sotto forma di aiuto forfettario erogato in rate annuali ed è decrescente; esso è limitato, nel primo anno di riferimento, al 10% della produzione commercializzata annuale del richiedente e non può superare 100.000,00 € l'anno. Negli anni successivi al primo il sostegno è decrescente applicando le percentuali di cui alla tabella allegata.

La concessione dell'aiuto è subordinata alla verifica della corretta attuazione del piano aziendale.

Il sostegno è subordinato all'approvazione del piano aziendale ed alla verifica della corretta attuazione dello stesso.

Anno	**Percentuale applicata al valore della produzione commercializzata (VPC) annuale del beneficiario**
1°	10%
2°	8%
3°	6%
4°	4%
5°	2%

8.2.9.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo.

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

Tempi lunghi del procedimento amministrativo dovuti al ritardo nel rilascio di documentazione ritenuta essenziale per l'ammissibilità (autorizzazioni oppure certificazioni quale, ad esempio, quella

attestante la situazione contributiva) da parte degli Enti competenti al rilascio (INPS, comune, provincia, ecc.).

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

a. Rischi e criticità potenziali della presente misura

I. Rischi connessi alla difficoltà di individuazione delle spese ammissibili e di separazione di talune spese sostenute per l'attività amministrativa (ammissibili) e per l'attività produttiva (non ammissibili).

- Difficoltà nel calcolare il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi e non conferiti da soci.

II. Rischi connessi alla difficoltà nella corretta individuazione del valore della produzione commercializzata soprattutto in riferimento alla produzione commercializzata ottenuta negli anni precedenti da soci che non fanno più parte delle Organizzazioni di Produttori.

Complessità del sistema di controllo.

III. Rischi connessi alla verifica degli obiettivi preposti dal business plan rispetto a quelli effettivamente raggiunti entro 5 anni dal riconoscimento dell'associazione di produttori che ha ricevuto il sostegno.

8.2.9.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi legata, nel caso di beni e servizi, alla difficoltà di individuazione del miglior rapporto qualità/prezzo.

- APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:

- Predisposte linee guida e definizione di costi standard utilizzati dalle commissioni istruttorie e dai responsabili di misura. Sessioni formative ed informativesul tema e sui nuovi strumenti adottati.

CP 12 Errore nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

- Tempi lunghi del procedimento amministrativo dovuti al ritardo nel rilascio di documentazione ritenuta essenziale per l'ammissibilità (autorizzazioni oppure certificazioni quale, ad esempio, quella attestante la situazione contributiva) da parte degli Enti competenti al rilascio (INPS, comune, provincia, ecc.).
- APC 5 - Introduzione di alcuni elementi di semplificazione, facilitati anche dalla normativa

nazionale nel frattempo intervenuta (in particolare, D.L. n. 69/2013 cd. “Decreto del fare”). Sono ricomprese: procedure informatizzate per l’acquisizione delle informazioni direttamente dall’Ente preposto al rilascio; procedure per l’attuazione, in raccordo con l’OP, di compensazioni in caso di debito del beneficiario verso l’ente previdenziale.

CP 15 Trattamento delle domande di aiuto/pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici dell’OP con l’introduzione di format automatici che limitano e/o verificano la corretta compilazione della domanda.
- APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento mediante le seguenti azioni:
- fornire, anche in collaborazione con l’OP, indicazioni e informazioni sulle corrette modalità di compilazione delle domande di aiuto/pagamento e sulla documentazione da produrre sia in fase di verifica di ammissibilità dell’intervento proposto che di rendicontazione dell’aiuto concesso;
- il sistema informatico sarà predisposto sulla base di percorsi guidati per la compilazione delle domande e segnalerà la presenza di eventuali errori di compilazione/incongruenze che non permettono l’invio della domanda o la mancanza della documentazione essenziale da allegare alla domanda di aiuto/pagamento segnalando, con appositi avvisi, la carenza;
- stesura manuale, controllo in loco e relazione di controllo.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Rischi connessi alla difficoltà di individuazione delle spese ammissibili e di separazione di talune spese sostenute per l’attività amministrativa (ammissibili) e per l’attività produttiva (non ammissibili).

- Introduzione di limiti all’ammissibilità delle spese per cui non sia possibile distinguere la quota sostenuta per l’attività amministrativa e la quota sostenuta per l’attività produttiva.
- Difficoltà nel calcolare il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi e non conferiti da soci.
- Specificare nei bandi che deve essere indicato il valore aggiunto generato da prodotti acquistati da terzi con calcoli dettagliati.

II. Rischi connessi alla difficoltà nella corretta individuazione del valore della produzione commercializzata soprattutto in riferimento alla produzione commercializzata ottenuta negli anni precedenti da soci che non fanno più parte della Organizzazione di Produttori.

- Specificare nei bandi che il valore della produzione commercializzata degli anni precedenti deve essere calcolato escludendo quella parte di produzione commercializzata ottenuta dai soci che non fanno più parte delle Organizzazione di Produttori.
- Complessità del sistema di controllo.

III. Rischi connessi alla verifica degli obiettivi preposti dal business plan rispetto a quelli effettivamente raggiunti entro 5 anni dal riconoscimento dell’associazione di produttori che ha ricevuto il sostegno.

- Monitoraggio amministrativo congiunto con controlli in loco a cadenza annuale.
- Migliore interazione, fino ad una completa automazione, tra i sistemi informativi di gestione del programma e le banche dati di enti specializzati per comparto e/o banche dati di soggetti pubblici.

8.2.9.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.9.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.9.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Si rinvia a quanto riportato nella singola operazione.

8.2.9.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.9.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nella singola operazione.

8.2.9.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nella singola operazione.

8.2.9.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nella singola operazione.

8.2.9.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rinvia a quanto riportato nella singola operazione.

8.2.9.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione della procedura ufficiale per il riconoscimento delle associazioni e delle organizzazioni

Si rinvia a quanto riportato nella singola operazione.

8.2.9.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non si rilevano altre osservazioni per l’attuazione della misura.

8.2.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

8.2.10.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 28;

Regolamento delegato n. 807/2014;

Regolamento di esecuzione n. 808/2014

8.2.10.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

I pagamenti agro-climatico-ambientali svolgono un ruolo fondamentale nella promozione dello sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Con la Misura si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con l'introduzione di metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità. Il mantenimento di metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura sull'ambiente naturale.

La Misura contribuisce al raggiungimento della priorità Europa 2020 incentrata sulla "crescita sostenibile - promuovere un'economia più efficace sotto il profilo delle risorse più verdi e più competitive", in particolare valorizzando il ruolo positivo che le attività agricole zootecniche e forestali possono esercitare per la protezione del suolo, la tutela delle risorse idriche, l'incremento del tenore di sostanza organica nei suoli, la tutela della biodiversità, la mitigazione e l'adattamento ai cambiamenti climatici.

Gli impegni della Misura possono certamente contribuire ad assicurare una corretta gestione del bilancio nutrizionale dei terreni, un equilibrato utilizzo del suolo ed una tutela dal punto di vista qualitativo delle acque rispetto alle concentrazioni di azoto minerale. Il fabbisogno a cui si vuole dare una risposta con la Misura è il sostegno dell''applicazione di pratiche agricole rispettose dell'ecosistema, estensive, ecocompatibili e con l'eliminazione, laddove pertinente con gli impegni, dei fertilizzanti di sintesi. Tale obiettivo può essere perseguito sia tramite la totale eliminazione d'uso dei fertilizzanti, come avviene nel caso delle operazioni relative alla conversione dei seminativi ad altri usi, sia attraverso la sostituzione delle forme di azoto minerale con l'N organico, il che contribuisce ad aumentare la sostanza organica del suolo, migliorandone così sia la struttura chimiaca che fisica.

Il comprovato rischio di scomparsa di varietà e razze di interesse agricolo caratterizzate da una minore produttività e redditività, rappresenta un danno ambientale per l'intera collettività ed anche la perdita di un patrimonio altamente funzionale al rafforzamento di processi di sviluppo rurale basati sulla valorizzazione del territorio e sulla qualità delle produzioni.

Il progresso agricolo, perciò, non può prescindere dall'identificazione e dalla conservazione di questo patrimonio genetico minacciato di definitiva scomparsa, perfettamente adattato all'ambiente in cui si è evoluto. La sua difesa riveste notevole importanza sia per la valorizzazione economica e culturale delle

produzioni agricole e zootecniche di tipo tradizionale sia per la riqualificazione del paesaggio rurale ed agro-forestale. Considerando, inoltre, il rapido evolvere delle condizioni climatiche, questo patrimonio genetico rappresenta una preziosa fonte per nuovi programmi di selezione finalizzati ad un'agricoltura, una zootecnia e un'arboricoltura da legno ecosostenibili, adatte a condizioni ambientali sempre più difficili.

La Misura articolato in sottomisure e operazioni incide sui seguenti fabbisogni:

- F22. Consolidare ed estendere ordinamentie metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale,
- F24. Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale,
- F25. Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi
- F27. Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi
- F29. Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli.

La Misura contribuisce pertanto alle seguenti aree tematiche:

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone

Natura2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali, o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. La Misura 10, tipologia di operazione 10.1.4, si pone l'obiettivo della conservazione e dell'incremento della biodiversità degli habitat della rete Natura2000 e degli habitat di specie delle direttive Habitat (92/43/CEE) e Uccelli (2009/147/CE), e la salvaguardia del quadro paesaggistico tradizionale attraverso il mantenimento di tecniche estensive di coltivazione, rispettose della natura. Preservare il territorio dalla minaccia di pratiche agronomiche di tipo intensivo, oppure, in situazioni particolarmente disagevoli, dal rischio di abbandono dell'attività agricola o dalla loro trasformazione con conseguenza perdita notevole di biodiversità.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4b - migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

I pagamenti agro-climatico-ambientali possono svolgere un ruolo fondamentale nella promozione

dello sviluppo sostenibile delle zone rurali e nel soddisfacimento della crescente domanda di servizi ambientali da parte della società. Con la Misura 10, tipologia di operazione 1, si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell'intera società, con il miglioramento dei metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell'ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell'acqua e della biodiversità. Il miglioramento dei metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell'agricoltura

sull’ambiente naturale.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l’agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4c - prevenzione dell’erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi.

Con la Misura si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad offrire un servizio ambientale a vantaggio dell’intera società, con il miglioramento dei metodi di produzione agricola estensivi e compatibili con la tutela e con il miglioramento dell’ambiente, del paesaggio e delle sue caratteristiche, delle risorse naturali, del suolo, dell’acqua e della biodiversità. Il miglioramento dei metodi di produzione in agricoltura compatibili sotto il profilo ecologico ed ambientale contribuisce infatti a ridurre gli effetti negativi dell’agricoltura sull’ambiente naturale.

Priorità 5 incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

Area tematica 5d - ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Con la Misura si vuole incoraggiare gli agricoltori e gli altri gestori del territorio ad adottare tecniche di gestione delle concimazioni azotate che facciano ricorso alla fertilizzazione con azoto di origine organica al fine di ridurre l'utilizzo sul territorio regionale di azoto minerale e di trattare correttamente gli effluenti zootenici;

Area tematica 5e - promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Con la misura si vuole incentivare il ricorso a tecniche di gestione del suolo che contribuiscano a promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio organico presente nel terreno.

La Misura contribuisce inoltre agli obiettivi trasversali dell’ambiente e di mitigazione e adattamento dei cambiamenti climatici.

SottoMisura 10.1 Pagamenti per impegni agro-climatico-ambientali

Campo di applicazione, tipo e livello di sostegno

L’aiuto nell’ambito della presente sottoMisura può essere concesso per le seguenti tipologie di operazioni:

10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”;

10.1.2 “Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo”;

10.1.3 “Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli”;

10.1.4 “Conservazione della sostanza organica del suolo”;

10.1.5 “Tecniche di agricoltura conservativa”;

10.1.7 “Coltivazioni a perdere”;

10.1.8 “Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale”;

10.1.9 “Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale”.

SottoMisura 10.2 Sostegno per la conservazione, l’uso e lo sviluppo sostenibile delle risorse genetiche in agricoltura

Campo di applicazione, tipologia e livello del sostegno

Nell’ambito della sottoMisura 10.2 sono previsti i seguenti tipi di operazioni:

- supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura;
- supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni *ex situ*;
- supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo.

Si precisa che gli interventi e le operazioni finanziate con la presente sottomisura non saranno finanziate dal Programma nazionale di sviluppo rurale.

Si riporta di seguito le tabelle valide per tutte le relative misure/sottomisure/operazioni previste, con l’indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Sottomisura 10.1

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DI
10.1.1.	Inerbimento degli impianti arborei	F 29 Favorire la diffusione di pratiche agricole perla riduzione del rischio di erosione e r incremento del c ontenuto di sostanza organica nei suoli	5E
10.1.2.	Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo	F 29 Favorire la diffusione di pratiche agricole perla riduzione del rischio di erosione e l'incremento delcontenuto di sostanza organicanei suoli	5E

10.1.3.	Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli	F 29 Favorire la diffusione di pratiche agricole perla riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organicanei suoli F 22 Consolidare e d e stendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sosterribilità ambientale F 27 Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi	5E
10.1.4.	Conservazione della sostanza organica del suolo	F 29 Favorire la diffusione di pratiche agricole perla riduzione del rischio di erosione e rincremento del contenuto di sostanza organicanei suoli	5D
10.1.5.	Tecniche di agricoltura conservativa	F 29 Favorire la diffusione di pratiche agricole perla riduzione del rischio di erosione e rincremento del contenuto di sostanza organicanei suoli	5E
10.1.7	Coltivazioni a perdere	F 25 Ridurre r impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli eco sistemi	4A
10.1.8	Conservazione in situ in azienda ed ex situ della biodiversità agraria vegetale	F 24 Tutelare e valorizzare la diversiti genetica agric ola e forestale	4A
10.1.9	Conservazione in situ in azienda della biodiversità agraria animale	F 24 Tutelare e valorivare la diversità genetica agricola e forestale	4A

Sottomisura 10.2

10.2.1	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura	F 24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	4A
102.2.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ	F 24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	4A
10.23.	Supporto alla conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo	F 24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale	4A

8.2.10.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di

operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.10.3.1. 10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- 10.1.1.1 Mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell'impegno stesso, salvo in caso di espianto dell'arboreto.

- 10.1.1.2 Divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila nell'ambito della superficie assoggettata ad impegno, per tutta la durata dell'impegno stesso.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014", articolo 14, che prevede che la variazione sia consentita solo a condizione che:

a) la conversione ha effetti benefici significativi per l'ambiente o il benessere degli animali;

b) l'impegno esistente è notevolmente rafforzato;

c) il programma di sviluppo rurale approvato include gli impegni interessati.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Il beneficiario deve rispettare l'impegno così adeguato per la restante durata dell'impegno originario.

Gli adeguamenti possono anche assumere la forma di una proroga dell'impegno.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di

garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici investite con colture legnose agrarie ricadenti nel territorio regionale.

8.2.10.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.1.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

8.2.10.3.1.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alla baseline, incluse le pratiche ordinarie. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'ordinarietà:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n.1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del "greening", ossia con gli adempimenti previsti agli artt. 43 e segg. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, in quanto gli stessi non si applicano per le superfici (arboree) oggetto di impegno nella presente tipologia di operazione.

Più in dettaglio gli aiuti previsti dalla presente tipologia di operazione non contengono elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto:

- la tipologia di operazione non riguarda i seminativi e non remunera la diversificazione colturale su dette superfici;

- la tipologia di operazione non riguarda le superfici a pascolo e non remunera eventuali costi di impianto del pascolo o perdite di reddito sullo stesso;

- la tipologia di operazione non è pertinente con le Aree di interesse ecologico, in quanto le superfici oggetto di premio non costituiscono aree di interesse ecologico, non rientrando in nessuna delle categorie previste dall'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni attuative di cui al DM 18 novembre 2014, articolo 16.

Pertanto non c'è rischio di sovrapposizioni tra gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

8.2.10.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 1ha;

- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014.

8.2.10.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);
- aziende con una prevalenza di particelle assoggettata ad impegno con una pendenza media superiore al 10%;
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **100 €/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la *baseline*.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale";
- 11.1.1 "Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica"
- 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica".

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 "Pagamenti per indennità

in zone svantaggiate".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 900 €/ha anno per le colture permanenti specializzate.

8.2.10.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento,presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

8.2.10.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.

  Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici. Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.

  Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

  Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

8.2.10.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420

del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline e all'ordinarietà.		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.1				
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta
VEGETAZIONE DI COPERTURA	10.1.1.1 mantenimento di un cotico erboso permanente sia nelle interfile che sulle file dell'impianto arboreo, da realizzarsi con la semina di colture erbacee poliennali monofite o polifite e tramite la gestione della vegetazione erbacea seminata e spontanea, con l'obbligo di garantire la completa e permanente copertura della superficie assoggettata ad impegno per tutta la durata dell'impegno stesso, salvo in caso di espianto dell'arboreto;	Si: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dalla gestione del cotico erboso tramite le operazioni di sfalcio e trinciatura	Controllo documentale: - presenza delle fatture di acquisto della semente (ad eccezione del reimpiego) - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni effettuate nell'ambito del mantenimento del cotico erboso controllo visivo: - presenza di un cotico erboso sulla superficie oggetto d'impegno controllo informatico: - utilizzo del SIGC da dove si evince la copertuta del suolo sulle superfici arboree	1) Non pertinente con la diversificazione colturale: la tipologia di operazione non riguarda i seminativi; 2) Non pertinente con il mantenimento del pascolo, in quanto la tipologia di operazione non riguarda le superfici a pascolo; 3) Non pertinente con le Aree di interesse ecologico, in quanto le superfici oggetto di premio non costituiscono aree di interesse ecologico, non rientrando in nessuna delle categorie previste dall'articolo 46 del Regolamento (UE) n. 1307/2013 e relative disposizioni attuative di cui al DM 18 novembre 2014, articolo 16;	Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con colture legnose agrarie si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 • prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; • limitare la diffusione delle infestanti; • mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; • non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii del reg. 1307/2013) Sulle superfici investite con colture legnose agrarie tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.	BCAA 4 – Copertura minima del suolo DM 23-01-2015 – Allegato 1 Superficie arborata, lett. b) Per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: • assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; • o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	Non pertinenti	Non pertinenti	La pratica consueta non prevede il mantenimento di un cotico erboso permanente né la semina di specie erbacee finalizzate all'inerbimento. Nell'ordinarietà infatti vengono effettuate le lavorazioni del terreno tranne che nel periodo invernale, nel rispetto del divieto di lavorazione della durata di 90 giorni consecutivi compresi tra il 15/9 e il 15/5 dell'anno successivo

DISERBO	10.1.1.2 divieto di utilizzare diserbanti chimici sia nelle interfile che sulla fila	Si: remunerato sono stati detratti dal premio i risparmi derivanti dal mancato utilizzo dei diserbanti	Controllo documentale: - verifica assenza registrazioni relative all'utilizzo dei diserbanti nei registri aziendali (quaderno di campagna)	Non pertinente con nessuna delle pratiche previste del greening	Non pertinenti	CGO 10 – Prodotti fitosanitari In relazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in azienda, gli obblighi di natura tecnica connessi all'impegno sono: • Obblighi validi per tutte le aziende: • disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; • il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; • presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); • nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469). • Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN): • disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o certificato di abilitazione per gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015, ai sensi del punto A.1.2 del D.M. del 22 gennaio 2014, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo. • disporre e conservare, per il periodo di tre anni, le fatture d'acquisto nonché la copia dei moduli di acquisto (art 16 del d. lgs. 150 del 2012); questi ultimi dovranno contenere: • le informazioni sul prodotto acquistato; • le generalità dell'acquirente e gli estremi dell'autorizzazione all'acquisto e all'utilizzazione dei prodotti fitosanitari con classificazione di pericolo di Molto tossici, Tossici e Nocivi.	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012	Non pertinenti	Per il controllo delle erbe infestanti nelle colture legnose agrarie, è usualmente previsto il ricorso alle lavorazioni meccaniche nell'interfila, mentre viene effettuato il diserbo sulla fila, con prodotti consentiti

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative.

Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.2. 10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- 10.1.2.1 mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo, da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee, in purezza o miscuglio;
- 10.1.2.2 l'esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno;
- 10.1.2.3 è vietato sulla coltura di copertura, nel periodo di copertura vegetale, l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici;
- 10.1.2.4 interrare la vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione si applica esclusivamente sulle superfici a seminativo, ad eccezione di quelle ricadenti nelle ZVN.

8.2.10.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.2.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

8.2.10.3.2.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alla baseline, incluse le pratiche ordinarie. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dell'ordinarietà:

- le regole di condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni né con gli impegni del "greening" legati alla diversificazione colturale (art. 43 e 44 del Regolamento (UE) n. 1307/2013), né con quelli previsti all'articolo 46 del medesimo Regolamento (aree di interesse ecologico) in quanto:

- in riferimento alla pratica greening di diversificazione non c'è sovrapposizione dato che le colture di copertura sono colture intercalari, mentre l'obbligo di diversificazione riguarda esclusivamente le colture principali che insistono su un dato seminativo in una data annata agraria;
- le superfici oggetto di premio nell'ambito della presente opreazione non si sovrappomgono con le superfici dove vige l'obbligo di mantenimento del pascolo esistente, in quanto le colture di copertura si praticano solo sui seminativi avvicendati;
- le colture di copertura non si sovrappongono con le aree di interesse ecologico, poiché, in quanto colture intercalari, sono state escluse dalle aree EFA (lett. i) dell'art. 46 del Regolamento (UE) n. 1307/2013) ai sensi del DM di attuazione della PAC (v. DM 18 novembre 2014, articolo 16).

Pertanto non sussistono rischi di sovrapposizione tra gli impegni dell'operazione e le pratiche di inverdimento.

8.2.10.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Dovranno essere soddisfatte tutte le condizioni di seguito elencate:

- superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha;
- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014.

8.2.10.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- le aziende con una prevalenza di particelle assoggettate ad impegno con una pendenza media superiore al 10%;
- le aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **150 euro/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la *baseline*.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale".

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 "Agricoltura biologica" e con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 600 €/Ha anno per le colture annuali.

8.2.10.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

8.2.10.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.

  Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
- Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

8.2.10.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.2				
PRATICA	**Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione**	**L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano**	**Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo**	**L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)**	**Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013**	**Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori**	**Pratica agricola consueta**
VEGETAZIONE DI COPERTURA	10.1.2.1 mantenimento sulle superfici a seminativo di una idonea copertura vegetale del terreno nel periodo tra il 15 settembre e il 15 marzo dell'anno successivo, da realizzarsi attraverso la semina di colture intercalari erbacee, in purezza o miscuglio	Sì: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dalla semina e dal mantenimento del cotico erboso.	**Controllo documentale:** **- presenza delle fatture di acquisto della semente (ad eccezione del reimpiego)** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni effettuate nell'ambito del mantenimento della copertura vegetale e del rispetto delle date indicate** **controllo visivo:** **presenza della copertura vegetale**	1) La pratica della diversificazione non è pertinente in quanto le colture di copertura sono colture intercalari, mentre l'obbligo di diversificazione riguarda esclusivamente le colture principali che insistono su un dato seminativo in una data annata agraria; più precisamente non c'è rischio di sovrapposizione in quanto la presente tipologia di operazione non si sovrappone con la pratica della diversificazione delle colture principali e non la remunera; 2) L'impegno non è pertinente con il mantenimento del pascolo, in quanto si applica su una superficie a seminativo in rotazione. 3) L'impegno non è pertinente neanche con la pratica delle EFA, in quanto: - le colture di copertura, in quanto colture intercalari,	**Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii del reg. 1307/2013)** Sulle superfici investite con seminativi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 a. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b. limitare la diffusione delle infestanti; c. mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; d. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttament	BCAA 4 – Copertura minima del suolo: Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni: a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno; b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di	Non pertinente	Non pertinente	La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura profonda eseguita dopo la raccolta della coltura precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno prima della semina della coltura successiva. Rientra nella pratica consueta il rispetto dell'obbligo di non lavorazione nel periodo invernale, senza tuttavia alcun obbligo relativo alla semina di colture di copertura o da sovescio

Tabella baseline impegni operazione 10.1.2 parte 1

				sono state escluse dalle aree EFA (lett. i) dell'art. 46 del reg. UE 1307/2013) ai sensi del DM di attuazione della pAC (v. DM 18 novembre 2014, articolo 16);	o o la sottoutilizzazione **Gli impegni di cui ai punti c) e d) non si applicano sui seminativi** **Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii del reg. 1307/2013)** Sulle superfici investite con seminativi tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.	soliflusso: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).			
	10.1.2.2 l'esecuzione delle lavorazioni per la semina/trapianto della coltura che segue la coltura di copertura invernale non potranno avvenire prima del 15 marzo di ogni anno	No:**non** remunerato tale costo, quantificabile teoricamente in un costo di rischio per la coltura seguente, primaverile estiva non è stato preso in conto in quanto tale aspetto non è controllabile entro l'anno di presentazione della domanda a cui fa riferimento il controllo	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali (lavorazioni per la semina) che dovranno essere registrate evidenziando la corretta temporalità (non prima del 15 marzo di ogni anno)**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	non pertinente	Vedi sopra	non pertinente	non pertinente	

Tabella baseline impegni operazione 10.1.2 parte 2

	10.1.2.3 è vietato sulla coltura di copertura, nel periodo di copertura vegetale, l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici;	No:**non** remunerato l'impegno non comporta costi aggiuntivi	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) l'assenza di registrazioni relative all'utilizzo, sulla coltura di copertura, di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici** - **controllo visivo**: **assenza di evidenza di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi, di prodotti fitosanitari e diserbanti chimici**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	non pertinente	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertinete in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). **BCAA 1** – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua –il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua; **CGO 10 – Reg. 1107/2009** relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Tuttavia, si ritiene tale norma non pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006.	

Tabella baseline impegni operazione 10.1.2 parte 3

	10.1.2.4 interrare la vegetazione della coltura di copertura prima della semina/trapianto della coltura principale successiva.	Sì: remunerato l'impegno comporta costi aggiuntivi derivanti dalle operazioni di trinciatura e interramento della coltura di copertura	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di interramento della coltura di copertura** **controllo visivo:** **presenza dei residui colturali della coltura di copertura**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	Non pertinente	BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.	non pertinente	non pertinente	In condizioni ordinarie, l'agricoltore provvede all'effettuazione delle lavorazioni per la preparazione del letto di semina della coltura successiva

Tabella baseline impegni operazione 10.1.2 parte 4

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglionel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11, e 13.

8.2.10.3.3. 10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- 10.1.3.1 Sulla superficie assoggettata a impegno è prevista, per l'intera durata quinquennale dell'impegno, la conversione ex-novo di seminativi in prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti. Ciò comporta che la superficie convertita non potrà, nel quinquennio di riferimento, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda e che, pertanto, tali superfici siano classificate secondo la definizione dell'art. 4 del Regolamento (UE) n. n. 1307/2013. La superficie da assoggettare all'impegno deve essere, al momento della presentazione della domanda di adesione, un seminativo avvicendato inserito, nel quinquennio precedente, nelle ordinarie rotazioni colturali. Per tale periodo va dimostrato che, per almeno due annate agrarie, la stessa superficie sia stata destinata alla coltivazione di una coltura seminativa ricompresa tra quelle incluse nei regimi di sostegno riportati nell'allegato I del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

- 10.1.3.2 È vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti sulla superficie oggetto di impegno;

- 10.1.3.3 Obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;

- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

8.2.10.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.3.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.3.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

8.2.10.3.3.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;

- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel caso specifico, non si ravvisano sovrapposizioni con gli impegni del "greening", ossia con gli adempimenti previsti agli artt. 43 e segg. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 per il pagamento delle pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, in quanto:

- in riferimento alla diversificazione delle colture, le superfici oggetto di impegno nella presente tipologia di operazione sono escluse dalla rotazione annuale delle colture. Pertanto non vi è rischio di sovrapposizione con la pratica della diversificazione colturale perché tale obbligo si applica solo sui seminativi in rotazione; più precisamente tale tipologia di operazione non remunera l'impegno di diversificazione delle colture.
- Inoltre, tali superfici non potranno essere computate ai fini delle deroghe di cui all'art. 46(4) punti a) e b) del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (deroghe che prevedono che allorché un'azienda utilizza almeno il 75% dei suoi seminativi per la produzione di erba o altre specie vegetali da foraggio, ovvero ha una SAU costituita per il almeno il 75% da prato permanente, allora non si applica la pratica greening di mantenere delle Aree di interesse ecologico).
- Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento del prato/pascolo permanente, il rischio disovracompensazione non sussiste in quanto sarà resa ammissibile al premio solo la superficie a prato/pascolo permanente aggiuntiva rispetto a quella eventualmente presente in azienda nel periodo di riferimento così come validata e risultante da fascicolo aziendale.

Pertanto non vi è rischio di sovrapposizione tra gli impegni dell'operazione e le pratiche di inverdimento.

8.2.10.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha.

- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente

assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

8.2.10.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati);
- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno
- aree critiche per l'agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici).

8.2.10.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **300 €/ha**, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la *baseline*.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale".

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile con la misura 11 "Agricoltura biologica".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato al seguente importo massimo, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

450 € /Ha anno per altri usi agricoli.

8.2.10.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia

di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

8.2.10.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.

  Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
- Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione

incompleta o non corretta.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

8.2.10.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.3.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

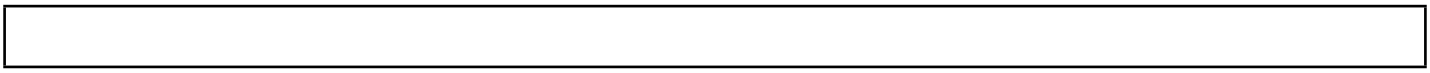

Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.3				
Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	**L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano**	**Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo**	**L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)**	**Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013**	**Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori**	**Pratica agricola consueta**
10.1.3.1 Conversione di seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli permanenti, per l'intera durata dell'impegno; pertanto, nel periodo di riferimento, la superficie convertita non potrà, essere inclusa nelle ordinarie rotazioni colturali praticate in azienda.	Sì: remunerato per il calcolo dei pagamenti si è tenuto conto dei mancati redditi derivanti dalla conversione del seminativo ed in particolare del differenziale di margine lordo che sussiste tra l'avvicendamento di seminativi e un prato/pascolo permanente	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali relative alla gestione dei prati, prati – pascoli e pascoli controllo visivo: - presenza sulla superficie oggetto di impegno di un prato, prato-pascolo o pascolo controllo informatico: utilizzo del SIGC da dove si evince la tipologia colturale	1) in riferimento alla diversificazione delle colture: le superfici oggetto di impegno nella presente tipologia di operazione sono escluse dalla rotazione annuale delle colture. Pertanto non vi è rischio di sovrapposizione con la pratica della diversificazione colturale perché tale obbligo si applica solo sui seminativi in rotazione; più precisamente tale tipologia di operazione non remunera l'impegno di diversificazione delle colture; 1) Per quanto riguarda l'obbligo di mantenimento del prato/pascolo permanente: il rischio di sovracompensazione non sussiste in quanto sarà resa ammissibile al premio solo la superficie a prato/pascolo permanente aggiuntiva rispetto a quella eventualmente presente in azienda nel periodo di riferimento così come validata e risultante da fascicolo aziendale; 1) Inoltre, tali superfici non costituiscono EFA e non potranno essere computate ai fini delle deroghe di cui all'art. 46(4) punti a) e b) del reg.UE n. 1307/2013	Non pertinente	DM condizionalità 23 gennaio 2015 – Allegato 8 La conversione di seminativi in pascolo non costituisce alcun obbligo, salvo nel caso in cui l'agricoltore abbia convertito in passato il pascolo permanente ad altri usi. Esso riguarda le superfici convertite ad altri usi a partire dall'inizio del periodo di 24 mesi precedente il 15 maggio 2015. Nell'ambito della presente tip. di operazione le superfici a pascolo eventualmente convertite ad altri usi non sono eleggibili al sostegno.	Non pertinente	Non pertinente	I terreni avvicendati sono, nella pratica consueta , coltivati con colture seminative in rotazione , in quanto più remunerative e meglio adattabili alle diverse condizioni di mercato rispetto alle colture foraggere permanenti.

10.1.3.2 E' vietato l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti sulla superficie oggetto di impegno	No:non remunerato Nel confronto tra i margini lordi si tiene conto esclusivamente del confronto tra i margini lordi tra pascolo/ prato permanete da un lato e seminativi avvicendati, dall'altro	Controllo documentale: - verifica dell'assenza di registrazioni delle operazioni colturali relative all'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti controllo visivo: assenza di evidenza di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	Non pertinente	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertinete in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua. CGO 10 – Reg. 1107/2009 relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Tuttavia, si ritiene tale norma non pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». • Decreto MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006	

10.1.3.3 Obbligo di effettuare il pascolamento e/o eseguire gli interventi di fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio	No:non remunerato Nel confronto tra i margini lordi si tiene conto esclusivamente del confronto tra i margini lordi tra pascolo/ prato permanete da un lato e seminativi avvicendati, dall'altro	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni effettuate nell'ambito della gestione delle superfici (pascolamento e/o interventi colturali (fienagione, raccolta e stoccaggio del foraggio) controllo visivo: presenza di una superficie gestita attraverso il pascolamento e/o attraverso le operazioni colturali	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening	Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii del reg. 1307/2013) : *a. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi;* *b. limitare la diffusione delle infestanti;* *c. mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali;* *d. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione.* Gli obblighi suddetti costituiscono soltanto dei criteri di mantenimento minimo, che peraltro non vengono remunerati nella presente misura. Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii del reg. 1307/2013) Le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale. Su tali superfici è obbligatorio effettuare almeno uno sfalcio l'anno ovvero altra operazione colturale finalizzata al mantenimento del pascolo, ovvero il pascolamento con uno o più turni annuali della durata minima di 60 giorni l'anno e con un carico minimo di 0,2 UBA/Ha. Tale fattispecie non si applica, tuttavia, in quanto le superfici oggetto di finanziamento nell'ambito della presente tip. di operazione non sono dei pascoli naturali	La condizionalità (DM 23 gennaio 2015) non prevede l'obbligo di mantenimento di un carico di bestiame minimo o massimo sui terreni investiti con colture foraggere, né l'obbligo di effettuare la fienagione	Non pertinente	Non pertinente	Le superfici investite con colture foraggere, annuali o permanenti, sono normalmente utilizzate con lo sfalcio o con il pascolamento

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.4. 10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione, ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

Gli impegni vengono di seguito elencati e descritti:

- **10.1.4.1** effettuare la "*fertilizzazione azotata organica"*: eliminazione totale dell'azoto minerale in azienda: pertanto la fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti:
- letame;
- ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;
- ammendante compostato misto (ACM), come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.;

Gli ammendanti, incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.

- **10.1.4.2** obbligo di predisporre un *piano di fertilizzazione* da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il

rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo e sulle superfici arboree dell'intero territorio regionale. Sono escluse dal premio le superfici coltivate a leguminose.

8.2.10.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.4.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

8.2.10.3.4.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i

costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n.1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n.1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, nel caso in questione non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening), in quanto:

- l'impegno relativo alla fertilizzazione organica non si sovrappone né alla diversificazione delle colture, né al mantenimento del pascolo permanente, né all'obbligo di mantenimento/creazione delle aree di interesse ecologico essendo un impegno di natura diversa da tutte le tre pratiche di greening;

Pertanto non c'è rischio di sovrapposizioni tra gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

8.2.10.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha e costituire il 100% della SAU aziendale;
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria,

cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

8.2.10.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati);
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno
- aree critiche per l'agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici).

8.2.10.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), così distinto:

- 250 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
- 200 €/ha per superfici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il premio viene ridotto per le superfici ricadenti nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN), nel modo che segue:

- 200 €/ha per superfici con coltivazioni arboree;
- 150 €/ha per supefici con colture erbacee ad esclusione delle colture leguminose.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale";

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 "Agricoltura biologica" e con la Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 € /Ha anno per altri usi.
- 600 €/ Ha anno per le colture annuali.
- 900 €/ Ha anno per le colture permanenti specializzate;

8.2.10.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

8.2.10.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.

  Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
- Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di

pagamento.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

8.2.10.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.4.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo.

Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420

del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	**Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.4**				
PRATICA	**Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione**	**L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano**	**Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo**	**L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)**	**Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013**	**Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori**	**Pratica agricola consueta**
FERTILIZZAZIONE	10.1.4.1 - eliminazione totale dell'azoto minerale in azienda: pertanto la fertilizzazione azotata, i cui apporti devono essere determinati attraverso il piano di fertilizzazione, deve essere effettuata utilizzando, su tutta la superficie aziendale, esclusivamente sostanza organica di pregio, derivante da uno o più dei seguenti prodotti: •letame; •ammendante compostato verde (AVC) come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.; •ammendante compostato misto (ACM),	Sì: remunerato sono stati calcolati i costi aggiuntivi dovuti al maggior costo della fertilizzazione organica rispetto alla concimazione convenzionale, effettuata nelle modalità ordinarie e con concimi chimici di sintesi	**Controllo documentale:** - **presenza del piano di fertilizzazione;** - **presenza delle fatture di acquisto, laddove necessario, della sostanza organica di pregio** **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito all'utilizzo sulla superficie oggetto d'impegno, della sostanza organica nel rispetto delle dosi massime derivanti dal piano di fertilizzazion**	Non pertinente in quanto gli impegni della Misura e le pratiche del greening sono di natura diversa.	Non pertinente	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertinete in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 –	Non pertinente	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006.	Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertlizzanti

Tabella baseline impegni operazione 10.1.4 parte 1

	come definito dal Decreto Legislativo 75 del 29 aprile 2010 e successive mm. e ii.; Gli ammendanti , incluso il letame, non includono in nessun caso né i liquami né i fanghi di depurazione, il cui impiego è vietato sulle superfici oggetto di impegno.					Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;			
	10.1.4.2 obbligo di predisporre un *piano di fertilizzazione* da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno. Dovrà essere determinato il livello medio di sostanza organica presente nel terreno, con indicazione dei fertilizzanti, delle dosi, delle modalità di	Sì: remunerato Maggiori costi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno nonché alla predisposizione di piano di fertilizzazione; tale costo non viene preso in conto all'interno delle Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) poiché in tale ambito è un obbligo di	**Controllo documentale:** - **presenza del piano di fertilizzazione corredato da relative analisi del terreno (comprensive tra l'altro del livello medio di S.O.)** **verifica del piano di fertilizzazione che dovrà contenere i fertilizzanti, le dosi, le modalità d'impiego nonché i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per**	Non pertinente con nessuna delle pratcihe greening	Non pertinente	Vedi sopra	Non pertinente	Vedi sopra	In condizioni ordinarie, le fertilizzazioni sono effettuate senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico - chimiche del suolo ed, inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare è esclusivamente il risultato di conoscenze

Tabella baseline impegni operazione 10.1.4 parte 2

	impiego, con i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno di impegno	condizionalità	**ciascun anno d'impegno.**						empiriche. Tuttavia all'interno delle ZVN è fatto obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione sulla base di un'analisi del terreno

Tabella baseline impegni operazione 10.1.4 parte 3

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.5. 10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

a tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni.

Gli impegni vengono di seguito elencati e descritti:

- 10.1.5.1 divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno. delle tecniche di *minima lavorazione o* di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo;
- 10.1.5.2 trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais;
- 10.1.5.3 mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo;
- 10.1.5.4 Per quanto riguarda la successione colturale, nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella;
- 10.1.5.5 obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione del terreno da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una specifica analisi del terreno, da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, colonna "Dosi massime di azoto in condizioni di impegno". In ogni caso le previste dosi devono comportare una riduzione di fertilizzazione, benché non remunerata.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell' intero territorio regionale.

Di seguito si allega la tabella A: "Livelli massimi di azoto somministrabili nel caso di adesione alle tecniche di agricoltura conservativa"

TABELLA A

Livelli massimi di azoto somministrabili nel caso di adesione alle tecniche di agricoltura conservativa (Tipologia di operazione 10.1.5) (valori in kg/ha/anno)

COLTURA	*azoto max nella pratica consueta*	*Dosi massime di azoto in condizioni di impegno*	*COLTURA*	*azoto max nella pratica consueta*	*Dosi massime di azoto in condizioni di impegno*
aglio	**120**	84	peperone	**180**	120
asparago	**180**	125	pisello	**30**	20
avena	**100**	70	pomodoro	**160**	110
barbabietola	**150**	80	rapa	**120**	84
bietola	**130**	90	riso	**160**	112
carciofo	**200**	140	sedano	**200**	140
carota	**150**	105	altre foraggere graminacee	**70**	48
cavolfiore	**200**	110	altre foraggere leguminose	**20**	0
cavolo broccolo	**150**	105	cece	**30**	0
cavolo verza e cappuccio	**200**	140	segale	**80**	50
cetriolo	**150**	115	soia	**20**	0
cicoria	**180**	126	sorgo	**120**	80
cipolla	**120**	84	spinacio	**120**	84
cocomero	**130**	90	sulla	**20**	0
colza	**180**	100	Tabacco in ZVN	**80**	50
fagiolo	**20**	0	Tabacco nelle zone ordinarie	**100**	70
fava	**20**	0	triticale	**91**	62
finocchio	**180**	120	zucchina	**200**	140
fragola	**150**	100			
frumento duro	**140**	95			
frumento tenero	**180**	110			
girasole	**100**	70			
lattuga e insalata indivia	**120**	70			
mais	**280**	185			
melanzana	**200**	120			
melone	**130**	90			
orzo	**120**	84			
patata	**150**	90			

8.2.10.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.5.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.5.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

8.2.10.3.5.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti rispetto alla baseline e all'ordinarietà. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*) e dell'ordinarietà e che non risultano in sovrapposizione con quanto finanziato nell'ambito del *greening*, ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Rgolamento (UE) n. 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;

- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Nel caso in questione si ravvisano sovrapposizioni esclusivamente con la diversificazione colturale ma non con gli altri obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del reg. UE 1307/2013 (greening); tuttavia non si determinano sovracompensazioni in quanto:

- Pur essendo previsto un impegno di avvicendamento delle colture (impegno 10.1.5.4) esso non è preso in conto nel calcolo dell'aiuto;
- la presente tipologia di operazione non riguarda le superfici a prato/pascolo permanente, assoggettate invece all'obbligo di mantenimento del pascolo permanente previsto dal greening, quindi non vi è sovrapposizione con la pratica di mantenimento del pascolo;
- la tipologia di operazione non remunera la costituzione o le perdite di reddito per la mancata coltivazione di Aree di interesse ecologico;

Pertanto, non vi è doppia remunerazione della pratica di diversificazione per quanto riguarda l'impegno di avvicendamento delle colture, mentre non vi sono rischi di sovrapposizione tra gli impegni della misura in generale e le altre due pratiche greening.

In definitiva, per nessuna delle pratiche di inverdimento si determinano sovra compensazioni.

8.2.10.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 2 ha.
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda; operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso art. 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori

disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

8.2.10.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti in aree vulnerabili ai sensi della direttiva 92/676/CEE (direttiva nitrati);
- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- approccio integrato-collettivo;
- estensione della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline. I premi sono stati allineati al valore più basso previsto per le colture del medesimo Gruppo di coltura e sono di seguito specificati:

- colture gruppo A: 180 €/ha, fuori le zone vulnerabili ai nitrati (ZVN); 130 euro/ha nelle zone vulnerabili ai nitrati (ZVN);;
- colture gruppo B: 300 €/ha, sia dentro che fuori le ZVN perché in entrambi i casi detto valore è al di sotto del differenziale di margine lordo effettivamente calcolato.

Colture gruppo A :

- cereali: frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), orzo, segale, avena, grano saraceno, miglio e scagliola, farro, sorgo;
- oleaginose: colza, ravizzone, girasole, soia, arachidi, ricino;
- piante proteiche: piselli, fave e favette, lupini dolci;
- foraggere: trifoglio, sulla, lupinella, erbaio di graminacee, erbaio di leguminose, erbaio misto, altre foraggere avvicendate;
- altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Colture gruppo B:

- cereali: mais;
- colture industriali: barbabietola, pomodoro, patata, piante da fibra (canapa, ecc.);
- piante officinali ed aromatiche: secondo classificazione tassonomica;
- altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";

- 10.1.9 “Conservazione della biodiversità agraria animale”;

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 11 “Agricoltura biologica” e con la Misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi , in conformità a quanto previsto nell’allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 450 € ettaro/anno per altri usi.
- 600 € ettaro/anno per colture annuali.

8.2.10.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L’AdG di concerto con l’Organismo pagatore nell’ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L’attuazione dell’intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell’attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell’Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

8.2.10.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
- Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

8.2.10.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.5.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento (UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo.

Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.5				
PRATICA	**Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione**	**L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano**	**Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo**	**L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)**	**Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013**	**Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori**	**Pratica agricola consueta**
	10.1.5.1 divieto di aratura e adozione, sulla superficie oggetto di impegno, delle tecniche di *minima lavorazione o* di non lavorazione ("no tillage"), quest'ultima abbinata alla semina su sodo	Sì: remunerato Mancati redditi derivanti da una diminuzione delle rese a cui consegue una riduzione dei ricavi, al netto dei risparmi derivanti dalla minore potenza impiegata nelle lavorazioni del terreno e dalle operazioni non realizzate (aratura)	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito all'assenza delle operazioni di aratura e la presenza di quelle relativa alla minima lavorazione o alla semina su sodo** **controllo visivo:** - **secondo l'epoca del controllo assenza di evidenza di aratura e evidenza di lavorazione minima o non - lavorazione**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Non pertinente	**BCAA 5 – Gestione minima delle terre che rispetti le condizioni locali specifiche per limitare l'erosione** Al fine di favorire la protezione del suolo dall'erosione, si applicano gli impegni di seguito elencati. a) La realizzazione di solchi acquai temporanei b) Il divieto di effettuare livellamenti non autorizzati. c) La manutenzione della rete idraulica aziendale e della baulatura, rivolta alla gestione e alla conservazione delle scoline e dei canali collettori	Non pertinente	Non pertinente	La pratica consueta prevede l'effettuazione di lavorazioni, in genere l'aratura profonda eseguita a ridosso della raccolta della coltura precedente e di lavorazioni superficiali per la preparazione del terreno prima della semina della coltura successiva
GESTIONE DEI RESIDUI COLTURALI	**10.1.5.2** trinciare i residui colturali della coltura seminativa principale, nel caso del mais	No:**non** remunerato Tale operazione, che costituisce un impegno nel caso del mais, è dettata da esigenze di carattere fitosanitario. Elemento non preso in conto per il calcolo dell'aiuto	**Controllo documentale:** **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di trinciatura dei residui colturali, in presenza di coltura principale mais** **controllo visivo:** **secondo l'epoca del controllo presenza, sulla superficie**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Non pertinente	**BCAA 6 – Mantenere i livelli di sostanza organica del suolo mediante pratiche adeguate, compreso il divieto di bruciare le stoppie, se non per motivi di salute delle piante** Al fine di favorire la preservazione del livello di sostanza	Non pertinente	Non pertinente	La trinciatura dei residui del mais è praticata normalmente in quanto dettata da esigenze di carattere fitosanitario (lotta alla diabrotica)

Tabella baseline impegni operazione 10.1.5 parte 1

			oggetto di impegno, dei residui colturali trinciati (in caso di mais come coltura in precessione			organica presente nel suolo, nonché la tutela della fauna selvatica e la protezione dell'habitat, è opportuno provvedere ad una corretta gestione dei residui colturali. È pertanto vietata la bruciatura delle stoppie e delle paglie.			
	10.1.5.3 mantenere in loco le stoppie delle colture seminative principali e favorire la crescita di essenze erbacee spontanee allo scopo di costituire uno strato di materiale vegetale sul suolo a scopo protettivo	No:**non** remunerato elemento non preso in conto per il calcolo dell'aiuto	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali relative al mantenimento delle stoppie delle colture seminative principali** **controllo visivo:** **secondo l'epoca del controllo presenza, sulla superficie oggetto di impegno, di stoppie delle colture seminative principali e crescita di essenze erbacee spontanee**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Non pertinente		Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria del Lazio le stoppie non vengono bruciate. Ad ogni buon conto sono previste deroghe nel caso di interventi connessi ad emergenze di carattere fitosanitario
	10.1.5.4 Per quanto riguarda la successione colturale nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella	No:**non** remunerato l'avvicendamento colturale non è preso in conto per il calcolo dell'aiuto	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di semina che evidenzino che nel quinquennio di impegno una stessa coltura non potrà essere coltivata per più di due annate agrarie, comunque non consecutive, sulla stessa particella** **controllo informatico:** **utilizzo del SIGC da dove si evince la coltura sulle particelle oggetto di impegno**	L'impegno è pertinente con la pratica di diversificazione delle colture , ma non è remunerato, pertanto è escluso il doppio finanziamento	Non pertinente		Non pertinente	Non pertinente	
	10.1.5.5 obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione del terreno da elaborare sulla base delle asportazioni e delle dotazioni, da redigere secondo una	Sì: remunerato Vengono presi in conto solo i costi dovuti al campionamento e all'effettuazione di analisi chimico-fisiche del terreno.	**Controllo documentale:** - **presenza del piano di fertilizzazione corredato da relative analisi del terreno** - **verifica del piano di fertilizzazione che dovrà contenere i fertilizzanti, le**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Non pertinente	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La	Non pertinenti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE	In condizioni ordinarie, le fertilizzazioni sono effettuate senza alcun ricorso a strumenti analitici per la conoscenza delle caratteristiche fisico - chimiche del suolo ed,

Tabella baseline impegni operazione 10.1.5 parte 2

	specifica analisi del terreno, da effettuarsi entro il primo anno del periodo di impegno. In ogni caso la concimazione azotata non può oltrepassare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, colonna "Dosi massime di azoto in condizioni di impegno" . In ogni caso le previste dosi devono comportare una riduzione di fertilizzazione , benché non remunerata		**dosi, le modalità d'impiego nonché i quantitativi minimi di fertilizzante o ammendante da distribuire per ciascun anno d'impegno.** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di fertilizzazione azotata che non dovrà superare i limiti fissati per ciascuna coltura come riportati nella tabella A allegata, colonna "Dosi Massime di Azoto in Condizioni di Impegno"**			suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertinete in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;		del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006.	inoltre, la determinazione dei dosaggi da utilizzare è esclusivamente il risultato di conoscenze empiriche. Tuttavia all'interno delle ZVN è fatto obbligo di predisporre un piano di fertilizzazione sulla base di un'analisi del terreno

Tabella baseline impegni operazione 10.1.5 parte 3

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.6. 10.1.7 Coltivazioni a perdere

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione ai seguenti impegni, per un periodo di 5 anni:

- 10.1.7.1 coltivare le superfici oggetto di impegno con colture "a perdere", ossia da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l'intera durata dell'impegno. Dovranno essere coltivate in consociazione almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo, girasole; in ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per le attività produttive aziendali né commercializzata, in quanto è finalizzata alla conservazione e la valorizzazione della biodiversità, con particolare riferimento agli uccelli selvatici.
- 10.1.7.2 Sulle superfici assoggettate ad impegno, non è consentita né la raccolta né l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti.
- 10.1.7.3 Il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sulle superfici a seminativo dell'intero territorio regionale.

8.2.10.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.10.3.6.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013,art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).

8.2.10.3.6.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente Misura sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;
- associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche agro-clima-ambientali per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla Misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di progetti pilota attivate nell'ambito della Misura 16 del presente programma.

8.2.10.3.6.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n.1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013,

Nel caso specifico, si ravvisano sovrapposizioni esclusivamente con gli impegni del "greening di base" legati al mantenimento di aree di interesse ecologico, nella misura in cui le coltivazioni a perdere rientrino nella categoria di cui all'art. 46, par. 2 lettera a) del reg. UE 1307/2013 (terreni lasciati a riposo).

A tal fine, si è previsto un importo del premio ben inferiore al differenziale di margine lordo calcolato e in tale scostamento è largamente ricompreso il valore del pagamento greening derivante dal mantenimento delle aree di interesse ecologico.

Infatti, lo scostamento tra la perdita di ML, pari a 827 euro/Ha, e il premio previsto, pari 210 euro/ha, è superiore a 600 euro/Ha e la quota del pagamento di inverdimento per le aree di interesse ecologico si attesta su valori di molto inferiori a questo importo.

Pertanto non devono essere effettuate ulteriori detrazioni all'importo del premio per tener conto degli obblighi del "greening".

8.2.10.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

- Superficie minima: la superficie minima da destinare all'impegno, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, deve essere uguale o superiore a 0,5 ha.
- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda, operazioni di ricomposizione fondiaria, cause di forza maggiore, ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato 807/2014".

8.2.10.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti in aree naturali protette e/o in zone della Rete Natura 2000
- approccio integrato-collettivo;

- estensione della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio di **210 €/ha,** determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la baseline.

Il sostegno è cumulabile, sulla medesima superficie, con le seguenti tipologie di operazioni:

- 10.1.8 "Conservazione della biodiversità agraria vegetale";
- 10.1.9 "Conservazione della biodiversità agraria animale";

Il sostegno previsto è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è incompatibile con la Misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

Nella stessa azienda, ma su superfici diverse, il sostegno della presente tipologia di operazione è compatibile con la misura 11 "Agricoltura biologica".

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- 600 € /Ha anno per le colture annuali.

8.2.10.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

8.2.10.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.

- Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
- Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della Misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente Misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della Misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

8.2.10.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.6.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità in virtù del Regolamento(UE) n. 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del. Regolamento (UE) n. 1306/2013.

Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.7				
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta

Tabella baseline impegni operazione 10.1.7parte 1

CONVERSIONE DEL SEMINATIVO	10.1.7.1 coltivare le superfici oggetto di impegno con colture "a perdere", ossia da destinare all'alimentazione naturale della fauna selvatica. Tale pratica dovrà essere ripetuta per l'intera durata dell'impegno. Dovranno essere coltivate in consociazione almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo, girasole In ogni caso la coltivazione a perdere non può essere né reimpiegata per le attività produttive aziendali né commercializzata in quanto è finalizzata alla conservazione e la valorizzazione della biodiversità, con particolare riferimento agli uccelli selvatici.	Sì: remunerato il calcolo del premio tiene conto dei costi derivanti dalla preparazione del terreno, dall'operazione di semina e dall'acquisto della semente della coltura a perdere e dalla perdita di reddito derivante dal non utilizzo della superficie a scopi produttivi	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali relative alla semina consociata di almeno due delle seguenti specie: sorgo, saggina, miglio, panico, girasole, veccia, grano, orzo, girasole** - **presenza di fatture di acquisto semente** - **assenza di registrazioni relative al reimpiego e vendita del prodotto ottenuto** **controllo visivo:** - **secondo l'epoca del controllo, presenza sulla superficie oggetto di impegno di colture con le essenze vegetali sopra descritte** **controllo informatico:** **utilizzo del SIGC da dove si evince la tipologia colturale**	Nel caso specifico, si ravvisano sovrapposizioni esclusivamente con la pratica di mantenimento di aree di interesse ecologico, nella misura in cui le coltivazioni a perdere rientrino nella categoria di cui all'art. 46, par. 2 lettera a) del reg. UE 1307/2013 (terreni lasciati a riposo). A tal fine, si è previsto un importo del premio inferiore al differenziale di margine lordo calcolato rispetto alla situazione di baseline, e in tale scostamento è ricompresa la decurtazione a carico del premio del PSR ai fini dell'applicazione della regola di divieto del doppio finanziamento. Pertanto non devono essere effettuate ulteriori detrazioni all'importo del premio per tener conto degli obblighi del "greening".	**Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii del reg. 1307/2013)** Sulle superfici investite con seminativi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 a. prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b. limitare la diffusione delle infestanti; c. mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; d. non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione **Gli impegni di cui ai punti c) e d) non si applicano sui seminativi** **Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii del reg. 1307/2013)** Sulle superfici investite con seminativi tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	La non coltivazione di un seminativo per dedicarlo alla coltivazione di specie vegetali destinate all'alimentazione dell'avifauna non rientra in nessuna pratica agricola ordinaria

Tabella baseline impegni operazione 10.1.7parte 2

DIVIETO DI INPUT CHIMICI	10.1.7.2 sulle superfici assoggettate ad impegno non è consentita né la raccolta né l'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti.	No:**non** remunerato elemento non tenuto in conto nel calcolo del premio	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito all'assenza delle registrazioni inerenti la raccolta ed all'utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi chimica, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti.** - **controllo visivo**: **secondo l'epoca del controllo assenza di evidenza di utilizzo di fertilizzanti e concimi di sintesi, di prodotti fitosanitari e diserbanti o disseccanti**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Non pertinente	CGO 1 - Dir. **91/676/CE** del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. **BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua** il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua **CGO 10 – Reg. 1107/2009** relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». • DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006	Vedi sopra

Tabella baseline impegni operazione 10.1.7parte 3

	10.1.7.3 Il terreno potrà essere lavorato per la messa a coltura nella successiva annata agraria solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere.	No:**non** remunerato l'impegno non è preso in conto per il calcolo dell'aiuto	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni di lavorazione del terreno che dovrà avvenire solo successivamente alla scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere** **controllo visivo:** **secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenza di lavorazione del terreno prima della scadenza naturale del ciclo produttivo della coltura a perdere**	Non pertinente con nessuna delle pratiche greening in quanto l'impegno è di natura diversa	Vedi sopra (impegno 10.1.7.1)	BCAA 4 – Copertura minima del suolo: Al fine di assicurare la copertura minima del suolo, prevenendo fenomeni erosivi, le superfici agricole sono soggette ai seguenti impegni: a) per le superfici a seminativo che non sono più utilizzate a fini produttivi e che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, assicurare la presenza di una copertura vegetale, naturale o seminata, durante tutto l'anno; b) per tutti i terreni che manifestano fenomeni erosivi evidenziabili dalla presenza di incisioni diffuse (rigagnoli) in assenza di sistemazioni, ovvero fenomeni di soliflusso: - assicurare la copertura vegetale per almeno 90 giorni consecutivi nell'intervallo di tempo compreso tra il 15 settembre e il 15 maggio successivo; - o, in alternativa, adottare tecniche per la protezione del suolo (come ad esempio la discissura o la ripuntatura in luogo dell'ordinaria aratura, lasciare i residui colturali, ecc.).	Non pertinente	Non pertinente	Vedi sopra

Tabella baseline impegni operazione 10.1.7parte 4

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda al paragrafo altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della Misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Non pertinente con la presente tipologia di operazione.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.7. 10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione persegue le seguenti finalità :

- mantenere e/o incrementare la coltivazione in situ/in azienda delle varietà naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, di seguito denominate "varietà locali";

- salvaguardare le varietà locali in esemplari isolati o in filari presenti sul territorio in quanto reliquia, o impiantate nella precedente programmazione con analoga misura.

Con la presente operazione sono preservate le risorse genetiche vegetali naturalmente adattate alle condizioni locali e regionali e minacciate di erosione genetica, per le quali sono presenti prove sufficienti di erosione genetica, sulla base di risultati scientifi e di indicatori che permettono di stimare la riduzione delle varietà autoctone /primitive locali e di diversità della loro popolazione. Tali varietà soddisfano le condizioni previste dal Reg. (UE), n. 807/2014, articolo 7(2) e (4), in quanto iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con L. R. 1° marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario", e sono state oggetto di riscoperta, studio, catalogazione e valutazione attraverso attività svolte a partire dal 2001 nell'ambito dell'attuazione della suddetta legge regionale e di progetti specifici (REVERSE, Piano Operativo Sementiero). Al link http://www.arsial.it/portalearsial/RegistroVolontarioRegionale/Default.htm è reperibile per ogni varietà iscritta nel repertorio regionale una scheda completa di riferimenti bibliografici, caratterizzazione morfologica sulla base di caratteri descrittivi UPOV e, a volte, caratterizzazione molecolare, dimostrazione della presenza da lungo tempo sul territorio regionale, integrazione tradizionale nell'agricoltura regionale, rischio di erosione genetica. Tali informazioni sono state validate da un'apposita Commissione tecnico-scientifica, composta da 10 esperti indipendenti del mondo scientifico ed accademico competenti in materia di risorse genetiche di piante erbacee, arboree e forestali di interesse agrario, oltre che da un esponente del mondo agricolo. La metodologia utilizzata per il calcolo del rischio di erosione genetica (Porfiri *et al*., 2009, Costanza *et al*., 2011) è stata recepita nelle "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario". La documentazione che dimostra l'adempimento delle condizioni previste dall'articolo 7 del Reg. UE n. 807/2014 è stata fornita con nota ARSIAL prot. n. 889 del 2/2/2015.

La tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni.

Gli aiuti sono corrisposti per i seguenti interventi:

- coltivazione in situ e in azienda di varietà locali erbacee;
- coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree;
- coltivazione in situ ed in azienda di varietà locali arboree in filari o piante isolate, sia adulte sia di nuovo impianto.

Si riporta a seguire l'elenco degli impegni

i) Impegno comune a tutti gli interventi:

- 10.1.8.1 coltivare almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1° marzo 2000, n. 15, per un periodo non inferiore a cinque anni. Relativamente all'ultima annualità, gli impegni terminano con la conclusione del naturale ciclo colturale della varietà vegetale considerata;

ii) impegni aggiuntivi specifici per alcuni interventi:

- 10.1.8.2 i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno;

- 10.1.8.3 i dententori di specie arboree disposte in esemplari isolati o filari impiantati nella precedente programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 hanno l'obbligo di redigere un progetto, con indicazione della posizione georeferenziata delle piante, le analisi del terreno, le modalità di lavorazione del terreno, la distanza e la forma di allevamento, le modalità di irrigazione e protezione delle giovani piante, da sottoporre alla valutazione dell'ARSIAL; ciò al fine di avere la garanzia che l'impianto abbia i requisiti per il mantenimento delle piante tutelate sia nel breve che nel lungo periodo.

E' altresì fatto divieto di coltivare OGM su tutta la superficie aziendale.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art.47 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014".

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.10.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie o per pianta sottoposta a impegno.

8.2.10.3.7.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

8.2.10.3.7.4. Beneficiari

- Agricoltori.
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio.
- Altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

8.2.10.3.7.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) n. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'articolo 43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, nel caso in questione non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del Regolamento (UE) 1307/2013 (greening), in quanto l'aiuto erogato nell'ambito della presente tipologia di operazione è associato alla perdita di margine lordo derivante dalla coltivazione di varietà locali a rischio di erosione genetica, meno redditizie rispetto alle varietà commerciali ad alto reddito.

In dettaglio:

- la tipologia di operazione non include impegni inerenti la rotazione o l'avvicendamento delle colture;
- la tipologia di operazione non si applica sui terreni a pascolo;
- le varietà coltivate nell'ambito della presente tipologia di operazione non costituiscono Aree di interesse ecologico nel senso inteso dall'art. 46 del Regolamento (UE) 1307/2013, né la Regione Lazio intende avvalersi dell'opzione prevista dall'allegato IX, punto III al regolamento medesimo (Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico).

Pertanto non sussite il rischio di sovrapposizione tar gli impegni della tipologia di operazione e le pratiche di inverdimento.

8.2.10.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

- Le varietà vegetali devono appartenere all'elenco delle varietà vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000, che soddisfano le condizioni previste dal Regolamento (UE) 807/2014, articolo 7 (2)(4).
- iscrizione alla Rete di conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R.n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale; tale iscrizione è effettuata gratuitamente secondo le procedure reperibili sul sito www.arsial.it.;
- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie/n. di piante oggetto di impegno solo in aumento.

In ogni caso la conversione, l'adeguamento e/o l'estensione delle superfici assoggettate ad impegno sono ammissibili solo a condizione che riguardino una quota non superiore al 20% della superficie inizialmente assoggettata.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda; operazioni di ricomposizione fondiaria; cause di forza maggiore; ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del Regolamento cit. e dalle ulteriori

disposizioni in materia contenute nel Regolamento delegato (UE) 807/2014".

8.2.10.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

- aziende ricadenti nella Rete Natura 2000 e nelle Aree naturali Protette;
- approccio integrato-collettivo;
- entità della superficie oggetto di impegno.

8.2.10.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Per la presente tipologia di operazione è concesso un premio, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti) rispetto alla pratica ordinaria che rispetta la *baseline.*

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 "Pagamenti agro-clima-ambientali", nonché con la misura 11 "Agricoltura biologica" e la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

L'aiuto è stabilito in funzione dell'attivazione di uno dei seguenti interventi:

- coltivazione di specie erbacee o arboree "a superficie";

- coltivazione di specie arboree adulte o impiantate nell'ambito della programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 disposte in esemplari isolati o filari.

  In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Regolamento (UE) 1305/2013:

- **600 €** /Ha anno per colture annuali;
- **900 €** /Ha anno per colture perenni specializzate.

Nel dettaglio il sostegno, determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), è differenziato come nella tabella che segue:

Gruppo di colture	PAGAMENTO (euro/ha o euro/pianta laddove specificato)
Arboree e altre perenni a superficie	700,00€
Cereali ed altre colture seminative	250,00€
Ortive	500,00€
Piante arboree adulte isolate	70,00 €/pianta adulta, nel limite massimo di 10 piante per singolo beneficiario

1

8.2.10.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura/numero di piante adulte isolate.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di

pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

8.2.10.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura/numero di piante adulte isolate.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
- Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.
- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

8.2.10.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.7.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità in virtù del regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del. Reg. 1306/2013. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.8				
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta

Tabella baseline impegni operazione 10.1.8 parte 1

IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE VARIETA' AUTOCTONE	10.1.8.1 coltivare almeno una delle varietà locali autoctone e minacciate di erosione genetica iscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1° marzo 2000, n. 15, per un periodo non inferiore a cinque anni. Relativamente all'ultima annualità, gli impegni terminano con la conclusione del naturale ciclo colturale della varietà vegetale considerata	**Sì: remunerato** la coltivazione di varietà autoctone a riscchio di erosione genetica detrmina mancati guadagni e costi aggiuntivi rispetto alle varietà più commerciali	**Controllo documentale:** - **verifica della presenza di documenti attestanti l'appartenenza a della coltura alla varietà oggetto di aiuto.** **controllo visivo:** - **presenza della varietà oggetto di aiuto**	**Non sussiste sovrapposizione con il greening in quanto:** **1.1. 1) la tipologia di operazione non include impegni inerenti la rotazione o l'avvicendamento delle colture;** **1.2. -2) la tipologia di operazione non si applica sui terreni a pascolo;** **-3) le varietà coltivate nell'ambito della presente tipologia di operazione non costituiscono Aree di interesse ecologico nel senso inteso dall'art. 46 del reg. UE 1307/2013, né la Regione Lazio intende avvalersi dell'opzione prevista dall'allegato IX, punto III al regolamento medesimo (Pratiche equivalenti alle aree di interesse ecologico).**	**Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii del reg. 1307/2013)** Sulle superfici investite con seminativi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 a) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; b) limitare la diffusione delle infestanti; c) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; d) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione **Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii del reg. 1307/2013)** Sulle superfici investite con seminativi tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.	**CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla** protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. **BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua** il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua **CGO 10 – Reg. 1107/2009** relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Tuttavia, si ritiene tale norma non pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». • DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006	**La coltivazione di varietà meno convenienti ancorché autoctone non rientra nella pratica agricola ordinaria**

Tabella baseline impegni operazione 10.1.8 parte 2

	10.1.8.2 i detentori di specie arboree adulte in esemplari isolati devono effettuare gli interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari oggetto dell'impegno	No:**non** remunerato tale costo è ricompreso nei costi generali di coltivazione della varietà autoctona, vedi impegno 10.1.8.1	**Controllo documentale:** - **verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali (quaderno di campagna) in merito alle operazioni colturali relative agi interventi e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli esemplari**	Non pertinente	**Criteri di mantenimento del terreno in uno stato idoneo al pascolo o alla coltivazione (art. 4 par. 1 lett. C) punto ii del reg. 1307/2013)** Sulle superfici investite con seminativi si applicano i criteri di cui all'art. 2 del DM di attuazione del DM 18 novembre 2014 recante disposizioni nazionali di applicazione del reg. 1307/2013 e) prevenire la formazione di potenziali inneschi di incendi; f) limitare la diffusione delle infestanti; g) mantenere, nel caso di colture permanenti, in buone condizioni le piante con un equilibrato sviluppo vegetativo, secondo le forme di allevamento, gli usi e le consuetudini locali; h) non danneggiare il cotico erboso dei prati permanenti con il sovra sfruttamento o la sottoutilizzazione **Attività agricola minima (art. 4 par. 1 lett. C) punto iii del reg. 1307/2013)** Sulle superfici investite con seminativi tali vincoli non sono pertinenti in quanto le superfici agricole mantenute naturalmente sono individuate nei prati permanenti caratterizzati da vincoli ambientali che ne consentono la conservazione anche in assenza di pascolamento o di qualsiasi altra operazione colturale.	**CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla** protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. **BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua** il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua **CGO 10 – Reg. 1107/2009** relativo all'immissione in commercio dei prod. Fitosanitari: tale CGO prevede obblighi vari, inerenti alla tenuta del registro dei trattamenti, alla sua conservazione e aggiornamento, al rispetto delle prescrizioni di utilizzo, ecc. Tuttavia, si ritiene tale norma non pertinente in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto l'utilizzo di tali prodotti	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012"	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006	**La coltivazione di varietà meno convenienti ancorché autoctone non rientra nella pratica agricola ordinaria**

Tabella baseline impegni operazione 10.1.8 parte 3

	10.1.8.3 i dententori di specie arboree disposte in esemplari isolati o filari impiantati nella precedente programmazione di sviluppo rurale 2007-2013 hanno l'obbligo di redigere un progetto, con indicazione della posizione georeferenziata delle piante, le analisi del terreno, le modalità di lavorazione del terreno, la distanza e la forma di allevamento, le modalità di irrigazione e protezione delle giovani piante da sottoporre alla valutazione dell'ARSIAL; ciò al fine di avere la garanzia che l'impianto abbia i requisiti per il mantenimento delle piante tutelate sia nel breve che nel lungo periodo.	No:**non** remunerato tale costo rientra nei costi di progettazione di un impianto (arboreto) e dunque è un costo fisso , non ricompreso nelle spese ammissibili della misura 10	**Controllo documentale:** - **verifica della presenza, per le specie arboree disposte in esemplari isolati o filari di nuovo impianto, del progetto di impianto valutato da ARSIAL**	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	• Non pertinente	Non pertinente	L'azienda agricola normalmente sostiene delle spese di progettazione per l'impianto degli arboreti

Tabella baseline impegni operazione 10.1.8 parte 4

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Varietà vegetali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n. 15/2000.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.8. 10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ, della biodiversità agraria animale

Sottomisura:

- 10.1 - pagamento per impegni agro-climatico-ambientali

8.2.10.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede l'adesione per un periodo di 5 anni.

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti a chi si impegna ad allevare in purezza in azienda, *in situ o ex situ,* nuclei di animali appartenenti alle razze autoctone minacciate di abbandono del Lazio, ai fini della tutela e della conservazione della biodiversità agraria animale.

Le razze oggetto dell'operazione soddisfano le condizioni previste dall'articolo 7(2) e (3) in quanto:

- la loro consistenza (numero di femmine/maschi in età riproduttiva) è certificata a livello nazionale (vedi tabella) da parte dell'Associazione Regionale Allevatori, per le razze con registro anagrafico (R.A.), e dalle Associazioni nazionali di razza, per le razze con libro genealogico (L.G.), i quali sono organismi specializzati ufficialmente riconosciuti dal Ministero delle Politiche Agricole, Alimentari e Forestali e possiedono le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono e hanno come compito la tenuta e l'aggiornamento del libri genealogici e dei registri anagrafici. Fanno eccezione le razze Pecora Quadricorna, Pollo Ancona e Cavallo del Cicolano, la cui consistenza a livello nazionale è certificata da ARSIAL, organismo specializzato ufficialmente riconosciuto dalla Regione Lazio, che possiede le capacità e le competenze necessarie per identificare gli animali appartenenti alle razze minacciate di abbandono e hanno come compito la tenuta e l'aggiornamento del repertorio regionale, nelle more dell'istituzione dei relativi registri anagrafici.
- Sono minacciate da abbandono: la condizione di specie a rischio è certificata dal ConsDABI - Consorzio per la Sperimentazione, Divulgazione e Applicazione di Biotecniche Innovative, attuale National Focal Point FAO per la biodiversità animale, con relazione prot. n. 117 del 30/1/2015;
- Sono autoctone e geneticamente adattate ai sistemi produttivi e agli ambienti del Lazio, e pertantoiscritte nel repertorio regionale "Registro Volontario Regionale" istituito con la L. R. 1 marzo 2000, n. 15, "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario" a seguito di valutazione di una apposita commissione tecnico-scientifica costituita da esperti indipendenti.

Il beneficiario aderisce inoltre ai seguenti impegni:

- 10.1.9.1 allevare in purezza i capi appartenenti alle razze elencate nella tabella allegata, per il numero di UBA assoggettati ad impegno;
- 10.1.9.2 provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI;
- 10.1.9.3 mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento per tutta la durata dell'impegno, pari a 5 anni.

"La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del Regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel

Regolamento delegato 807/2014".

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione si applica su tutto il territorio regionale.

8.2.10.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di bestiame adulto (UBA).

8.2.10.3.8.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento orizzontale n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento sui pagamenti diretti n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012), una specifica forma di sostegno per la salvaguardia della biodiversità agraria.
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

8.2.10.3.8.4. Beneficiari

- Agricoltori
- Associazioni di agricoltori o associazioni miste di agricoltori e altri gestori del territorio
- Altri gestori del territorio o loro associazioni quando ciò sia giustificato ai fini della realizzazione di obiettivi ambientali.

8.2.10.3.8.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 28 par. 6 del Regolamento (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dagli impegni assunti. Sono coperti anche i costi di transazione.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là degli obblighi richiamati all'art. 28, par. 3 del Regolamento (UE) 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi dell'Articolo 4 (1), lettera c), punti ii) e iii) del Regolamento (UE) n. 1307/2013;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

L'elenco completo dei suddetti obblighi è riportato nel capitolo 8.1.

Per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC potranno essere remunerate solo le perdite di reddito e i costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di inverdimento (o "greening") di cui all'art.43 del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

Tuttavia, nel caso in questione, trattandosi di impegni legati alle UBA di razze minacciate di abbandono, non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del Regolamento (UE) n. 1307/2013 (greening).

Per quanto attiene all'esclusione del doppio finanziamento tra il premio per le razze da carne (sostegno accoppiato "vacche nutrici" di cui all'art. 21 c. 1 del DM 18 novembre 2014) e il premio a UBA previsto nell'ambito della presente tipologia di operazione non si ritiene sussistano possibili sovrapposizioni per le seguenti motivazioni:

- l'obiettivo del PSR per l'allevamento di razze autoctone in pericolo di estinzione è quello di salvaguardare la consistenza di tali razze, rispetto alle razze "cosmopolite", ossia quelle più commerciali. Inoltre la tipologia di operazione del PSR è limitata a compensare i maggiori costi e/o mancati ricavi rispetto a quelli ordinariamente ricavabili dall'allevamento delle razze più commerciali, a più alta produttività.

Invece, l'obiettivo per il premio accoppiato relativo ai vitelli nati da vacche nutrici specializzate da carne è il mantenimento degli attuali livelli produttivi ordinari, ed il premio è calcolato per mantenere le produzioni ed erogato per vitello nato.

Le cause giuridiche e la natura tecnica degli impegni associati ai due premi sono quindi differenti.

Pertanto non risultano sovrapposizioni tra il premio previsto dalla presente tipologia di operazione e quelli prevsiti nell'ambito del I pilastro della PAC.

8.2.10.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

- Le razze autoctone a rischio di erosione genetica allevate devono appartenere all'elenco delle razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000, che, come sopra riportato, soddisfano le condizioni previste dal reg. 807/2014, articolo 7 (2)(3).

L'appartenenza dei singoli capi alle razze locali ammesse all'aiuto deve essere comprovata da una specifica attestazione rilasciata dalle Associazioni di allevatori e dall'ARSIAL o ConsDABI.

- I beneficiari devono essere iscritti nella Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze iscritte nel Registro Volontario Regionale.

- Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

8.2.10.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono stabiliti i seguenti criteri di priorità:

- beneficiari ricadenti nella Rete Natura2000 e nelle Aree naturali Protette;
- aziende che praticano Zootecnia Biologica (Reg. (UE) n. 834/2007);
- approccio integrato-collettivo.

8.2.10.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del pagamento annuale**,** determinato sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni rispetto all'ordinarietà che rispetta la baseline (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), è di **200 €/UBA**.

Per il tasso di conversione degli animali in Unità di Bestiame Adulto (UBA) si utilizzano i parametri riportati nella tabella di cui all'allegato II del Regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014, eventualmente integrati per le categorie di animali ivi non comprese.

Il sostegno è cumulabile con le altre tipologie di operazioni della misura 10 "Pagamenti agro-clima-ambientali", con la misura 11 "Agricoltura biologica", e con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

Essa è altresì cumulabile con la misura 14 "Benessere degli animali".

In ogni caso non può essere superato il massimale previsto all'allegato II del Regolamento (UE) 1305/2013, pari a **500 €/UBA.**

8.2.10.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni del numero di UBA inesatte.

- Difformità di numero di UBA.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

8.2.10.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure

di attenuazione.

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni del numero di UBA inesatte.

- Difformità di numero di UBA.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
- Aggiornamento del n. di UBA nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

8.2.10.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.8.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal Regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del Regolamento medesimo. Tutte le norme di condizionalità sono elencate nel capitolo 8.1 del Programma.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del Regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della misura" relativo all'intera Misura 10

Nella tabella sottostante, si riporta l'elenco degli impegni e delle norme di baseline pertinenti con detti impegni.

	Impegni agro-clima-ambientali aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 10.1.9				
PRATICA	**Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione**	**L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (sì/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano**	**Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo**	**L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)**	**Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013**	**Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari**	**Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori**	**Pratica agricola consueta**
IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE VARIETA' AUTOCTONE	10.1.9.1 allevare in purezza /mantenere i capi per il numero di UBA assoggettati ad impegno	Sì: remunerato l'allevamento di razze auctone a rischio di erosione genetica (abbandono) determina un margine lordo inferiore rispetto all'allevamento di razze più produttive	Controllo documentale: - verifica della presenza di documenti attestanti l'appartenenza degli animali alla razza oggetto di aiuto. - verifica dei registri di stalla aziendali, delle marche auricolari e di eventuali piani di accoppiamento controllo visivo: - presenza dei capi appartenenti alle razze oggetto di aiuto controllo informatico: utilizzo del SIGC (BDN)	Non pertinente con nessuna delle pratiche del greening	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	La pratica ordinaria prevede il rispetto della normativa cogente, a prescindere dalla produttività della razza

IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE VARIETA' AUTOCTONE	10.1.9.2 provvedere a fare iscrivere i capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, produrre apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI	Sì: remunerato rientra nei costi di transazione derivante dall'adesione alla tipologia di operazione	Controllo documentale: verifica della iscrizione dei capi nei rispettivi Libri Genealogici o Registri Anagrafici, ove attivati, oppure in mancanza di questi, presenza di apposita attestazione di appartenenza alle razze, rilasciata dall'ARSIAL o dal ConsDABI	Non pertinente con nessuna delle pratiche del greening	Non pertinente	<u>NORME COGENTI IN MATERIA DI IDENTIFICAZIONE E REGISTRAZIONE DEGLI ANIMALI</u> a. SUINI: CGO 6 – Direttiva 2008/71/CE del Consiglio, del 15 luglio 2008, relativa all'identificazione e alla registrazione dei suini b. BOVINI: CGO 7 – Regolamento (CE) n. 1760/2000 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 17 luglio 2000, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione dei bovini e relativo all'etichettatura delle carni bovine e dei prodotti a base di carni bovine c. OVI-CAPRINI: CGO 8 - Regolamento (CE) n. 21/2004 del Consiglio, del 17 dicembre 2003, che istituisce un sistema di identificazione e di registrazione degli ovini e dei caprini	Non pertinente	Non pertinente	La pratica ordinaria prevede il rispetto della normativa cogente, a prescindere dalla produttività della razza
IMPEGNI COMUNI A TUTTE LE VARIETA'	10.1.9.3 mantenere la consistenza iniziale dell'allevamento per tutta la durata dell'impegno, pari a 5 anni	No:non remunerato l'impegno è ricompreso nell'impegno 10.1.9.1	Controllo documentale: verifica della presenza di documenti attestanti l'appartenenza degli animali alla razza oggetto di aiuto in conformità con il numero inizialmente dichiarato con la domanda di aiuto	Non pertinente con nessuna delle pratiche del greening	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Non pertinente	Nella pratica ordinaria l'allevatore è libero di praticare la rimonta (interna o esterna) sulla base di criteri meramente economici

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Detti requisiti sono elencati in dettaglio nel paragrafo relativo alle "Informazioni specifiche della misura" relativo all'intera Misura 10.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Razze animali iscritte al Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n. 15/2000.

Si allega la tabella *Categoria di rischio di erosione genetica assegnata a ogni Tipo Genetico Autoctono.*

TIPO GENETICO	SPECIE	DENOMINAZIONE RISORSA GENETICA (SINONIMI)	DATA AGGIORNAMENTO CONSISTENZE	ISCRIZIONE LG/RA/RVR	ORGANISMO CHE GESTISCE IL LG/RG/RV	PARAMETRI DEMOGRAFICI			PARAMETRO GENETICO	CATEGORIA DI RISCHIO (FAO, 2012)
						TOTALE SOGGETTI ISCRITTI AL LG/RA/RVR	NUMERO DI FEMMINE IN ETA' RIPRODUTTIVA (*Nf*)	NUMERO DI MASCHI IN ETA' RIPRODUTTIVA (*Nm*)	*NUMERO EFFETTIVO DELLA POPOLAZIONE* $Ne=(4*Nm*Nf)/(Nm+Nf)$	
Asino	*Equus asinus* L.	Asino dei Monti Lepini	31.12.2014	RVR	ARSIAL	4	FATTRICI	STALLONI	3	*"CRITICA"*
							3	1		
		Asino dell' Amiata	31.12.2014	RA	AIA	1991	FATTRICI	STALLONI	306	*"DANNEGGIATA"*
							511	90		
		Asino di Martina Franca	31.12.2014	RA	AIA	1099	FATTRICI	STALLONI	228	*"DANNEGGIATA"*
							289	71		
		Asino Ragusano	31.12.2014	RA	AIA	2556	FATTRICI	STALLONI	212	*"DANNEGGIATA"*
							611	58		
		Asino Viterbese / Asino di Allumiere	31.12.2014	RA	AIA	178	FATTRICI	STALLONI	7	*"CRITICA"*
							16	2		
Bovino	*Bos taurus* L.	Bovino Maremmano	30.9.2014	LG	ANABIC	10806	VACCHE	TORI	632	*"DANNEGGIATA"*
							6425	162		
Capra	*Capra hircus* L.	Capra Bianca Monticellana	31.12.2014	RA	ASSONAPA	1383	CAPRE	BECCHI	182	*"DANNEGGIATA"*
							1326	47		
		Capra Capestrina	31.12.2014	RA	ASSONAPA	738	CAPRE	BECCHI	122	*"DANNEGGIATA"*
							696	32		
		Capra Fulva	31.12.2014	RVR	ARSIAL	37	CAPRE	BECCHI	23	*"CRITICA"*
							30	7		
		Capra Grigia Ciociara	31.12.2014	RA	ASSONAPA	549	CAPRE	BECCHI	127	*"DANNEGGIATA"*
							502	34		

TIPO GENETICO	SPECIE	DENOMINAZIONE RISORSA GENETICA (SINONIMI)	DATA AGGIORNAMENTO CONSISTENZE	ISCRIZIONE LG/RA/RVR	ORGANISMO CHE GESTISCE IL LG/RG/RV	PARAMETRI DEMOGRAFICI			PARAMETRO GENETICO	CATEGORIA DI RISCHIO (FAO, 2012)
						TOTALE SOGGETTI ISCRITTI AL LG/RA/RVR	NUMERO DI FEMMINE IN ETA' RIPRODUTTIVA (*Nf*)	NUMERO DI MASCHI IN ETA' RIPRODUTTIVA (*Nm*)	*NUMERO EFFETTIVO DELLA POPOLAZIONE* $Ne=(4*Nm*Nf)/(Nm+Nf)$	
Cavallo	*Equus caballus* L.	Cavallo del Circolano	31.12.2014	RVR	ARSIAL	3	FATTRICI	STALLONI	2	*"CRITICA"*
							1	1		
		Cavallo Lipizzano	31.12.2014	LG	AIA	372	FATTRICI	STALLONI	250	*"DANNEGGIATA"*
							137	115		
		Cavallo Maremmano	31.12.2014	LG	ANAM	3034	FATTRICI	STALLONI	427	*"DANNEGGIATA"*
							1956	113		
		Cavallo Romano della Maremma Laziale	31.12.2014	RA	AIA	325	FATTRICI	STALLONI	6	*"CRITICA"*
							3	3		
		Cavallo Tiro Pesante Rapido (TPR)	31.12.2014	LG	ANACAITPR	5663	FATTRICI	STALLONI	1380	*"VULNERABILE"*
							3123	388		
		Cavallo Tolfetano	31.12.2014	RA	AIA	1464	FATTRICI	STALLONI	120	*"CRITICA"*
							263	34		
		Pony di Esperia	31.12.2014	RA	AIA	1182	FATTRICI	STALLONI	185	*"DANNEGGIATA"*
							360	53		
Pecora	*Ovis aries* L.	Pecora Quadricorna	31.12.2014	RVR	ARSIAL	14	PECORE	ARIETI	10	*"CRITICA"*
							5	5		
		Pecora Sopravvissana	31.12.2014	RA	ASSONAPA	8.382	PECORE	ARIETI	1738	*"VULNERABILE"*
							7839	460		
Suino	*Sus domestica* L.	Apulo -Calabrese (denominazioni locali: "Nero dei Monti Lepini" e "Nero del Reatino")	31.12.2014	RA	ASNAS	2557	SCROFE	VERRI	199	*"DANNEGGIATA"*
							385	57		
		Suino Casertana	31.12.2013	RA	ANAS	309	SCROFE	VERRI	91	*"CRITICA"*
							78	32		
Pollo	*Gallus gallus* L.	Pollo Ancona*	31.12.2014	RVR	ARSIAL	467	GALLINA	POLLO	375	*"DANNEGGIATA"*
							337	130		

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento “Metodologia per il calcolo degli aiuti” per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.3.9. 10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.9.1. Descrizione del tipo di intervento

L'obiettivo dell'operazione è incentivare le azioni mirate, concertate e di accompagnamento per la tutela della biodiversità agraria animale e vegetale, proseguendo la positiva esperienza in termini di recupero, caratterizzazione, e conservazione delle risorse genetiche autoctone a rischio di estinzione del Lazio, attuate fin dal 2000 dalla Regione Lazio attraverso l'ente strumentale Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio (ARSIAL), istituita con L.R. n. 2/1995, in attuazione della L.R. n. 15/2000, e attivare azioni volte all'uso e sviluppo sostenibile di tali risorse genetiche ai sensi dell'articolo 8 del Regolamento delegato (UE) 807/2014.

Le azioni oggetto di contributo sono le seguenti:

- "azioni mirate", azioni volte a promuovere, la conservazione in situ ed ex situ attraverso, la caratterizzazione, la raccolta e la valutazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale, nonché la compilazione di inventari basati sul web sia delle risorse genetiche attualmente conservate in situ, comprese le attività di conservazione delle risorse genetiche nell'azienda agricola o silvicola, sia delle collezioni ex situ e delle banche dati;

- "azioni concertate", che promuovono lo scambio di informazioni in materia di conservazione, caratterizzazione, raccolta e utilizzazione delle risorse genetiche nei settori agricolo e forestale dell'Unione fra le competenti organizzazioni negli Stati membri;

- "azioni di accompagnamento", azioni di informazione, diffusione e consulenza con la partecipazione di organizzazioni non governative e di altri soggetti interessati, corsi di formazione e preparazione di rapporti tecnici.

Nel rispetto di quanto previsto dal par. 9 art. 28 Regolamento (UE) 1805/2013 secondo il quale per gli interventi non contemplati nei paragrafi da 1 a 8 dello stesso articolo 28, gli impegni possono essere rispettati da beneficiari diversi da quelli menzionati nel paragrafo 2 e dall'esperienza realizzata in materia, le suddette attività possono essere effettuate con la necessaria competenza, esperienza, economicità e continuità solo da un ente pubblico quale ARSIAL. Infatti ARSIAL opera nel rispetto della Direttiva europea sugli appalti pubblici, può realizzare in proprio e attraverso soggetti esterni (pubblici e privati) le attività necessarie, garantisce corretti conservazione, uso e sviluppo sostenibile delle risorse genetiche laziali ed il corretto coordinamento delle attività.

Le attività per la cui realizzazione sono previsti gli aiuti sono così articolate:

- censimento, catalogazione, caratterizzazione e utilizzazione delle risorse genetiche animali e vegetali. Tali attività includono analisi statistiche per l'elaborazione di standard di razza, analisi genetiche delle risorse animali e vegetali rinvenute attraverso la ricerca sul territorio e caratterizzazione dei relativi prodotti; valutazione della consistenza delle varietà e delle popolazioni rinvenute e definizione del rischio di erosione genetica; valutazione delle risorse genetiche animali e

vegetali da iscrivere al Registro Volontario Regionale; ricerca bibliografica storico-antropologica per l'attestazione dell'autoctonia.Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte avvalendosi della consulenza di esperti e di enti di ricerca individuati nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici;

- rilascio di certificazioni di appartenenza dei capi alle razze locali iscritte al Registro Volontario Regionale ancora prive di registro anagrafico /libro genealogico e certificazione di appartenenza delle colture e delle piante isolate alle varietà locali iscritte nel Registro Volontario Regionale, finalizzata al riconoscimento di aiuti;
- archiviazione delle informazioni e dei dati; compilazione in rete del Registro Volontario Regionale - sezione animale e sezione vegetale prevedendo lo scambio di dati sulla conservazione *in situ* ed *ex situ* con eventuali altre banche dati regionali, nazionali e internazionali. Tali attività possono prevedere l'acquisizione di software adatti ad una migliore fruibilità e alla comunicazione con analoghe banche dati;
- azioni di informazione, e divulgazione e consulenza che coinvolgono aziende agricole, organizzazioni non governative ed enti pubblici territoriali, anche attraverso giornate dimostrative, seminari, corsi di formazione, stesura di rapporti tecnici, produzione di materiale divulgativo; aggiornamento e pubblicazione di schede monografiche sulle risorse genetiche autoctone iscritte al Registro Volontario Regionale;
- utilizzazione e conservazione *in situ* delle razze e delle varietà locali soggette ad erosione genetica con il coinvolgimento degli agricoltori/allevatori locali, attraverso la gestione della Rete di Conservazione e sicurezza di cui all'art. 4 della L. R. n. 15/2000. Tutela e recupero delle risorse genetiche animali attraverso opportuni programmi di accoppiamento e delle risorse genetiche vegetali attraverso la predisposizione di programmi atti a gestire la moltiplicazione e la diffusione del materiale vegetale, fornendo garanzie dal punto di vista varietale e fitosanitario. Le attività di tipo specialistico potranno essere svolte in collaborazione con Istituti ed Enti di Ricerca e avvalendosi della consulenza di esperti nel rispetto della normativa sugli appalti pubblici;
- conservazione *ex situ* delle risorse genetiche animali e vegetali attraverso la realizzazione di una banca dei gameti e di una banca del germoplasma vegetale, di campi catalogo, di campi di moltiplicazione, anche in convenzione con Istituti ed Enti di Ricerca.

Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia di operazione gli interventi sostenuti dal PSRN, in particolare la gestione e funzionamento dei registri anagrafici nazionali (RR.AA.), la gestione e funzionamento dei libri genealogici (LL.GG.) e le Associazioni nazionali di razza/specie, ufficialmente riconosciute in quanto gestori dei suddetti RR.AA. e LL.GG.

8.2.10.3.9.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.10.3.9.3. Collegamenti con altre normative

- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo, "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di

interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012).
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

8.2.10.3.9.4. Beneficiari

Il beneficiario è individuato dalla Regione Lazio in ARSIAL, ente strumentale della Regione Lazio, che opera nel rispetto della direttiva sugli appalti pubblici per l'acquisizione di beni e servizi, garantendo l'economicità degli interventi.

8.2.10.3.9.5. Costi ammissibili

- Personale, anche in quota parte, per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione;
- spese di missione sostenute per attività attinenti alla presente tipologia di operazione;
- realizzazione e tenuta di campi catalogo;
- realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;
- predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;
- predisposizione/realizzazione/aggiornamento di un sistema informativo dedicato alla gestione delle banche dati regionali delle varietà vegetali e delle razze animali a rischio di erosione genetica;
- consulenze da parte di esperti attinenti alla presente tipologia di operazione;
- convenzioni con Enti ed Istituti di ricerca;
- convenzioni con Enti locali, Enti Parco ed altri soggetti gestori del territorio relativamente ad attività coerenti con l'obiettivo della tipologia dell'operazione;
- esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio;
- strumenti ed attrezzature, anche informatiche e per materiale di consumo;

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione degli interventi, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività dell'ente.

8.2.10.3.9.6. Condizioni di ammissibilità

Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente tipologia di operazione è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R. n. 15/2000 e comprese nella programmazione annuale e pluriennale regionale in materia. Esse devono rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida Nazionali di cui al citato DM 6/7/2012.

Il beneficiario della presente tipologia di operazione non può partecipare alle tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9, 10.2.2 e 10.2.3.

8.2.10.3.9.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Non sono previsti criteri di priorità in quanto unico beneficiario della tipologia di operazione è ARSIAL.

8.2.10.3.9.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate, nei limiti previsti dal Piano settoriale triennale e dai Programmi Operativi Annuali, previsti dalla L.R. 15/2000.

8.2.10.3.9.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.9.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

Possibile attuazione di attività difformi da quanto previsto dalla programmazione regionale in materia e da quanto stabilito dalla normativa Comunitaria in materia (azioni mirate, azioni concertate, azioni di accompagnamento).

CP 12 - Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura:

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività.

8.2.10.3.9.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività.
- APC 4 - Azione preventiva: Introdotto l'utilizzo di supporti informatici; creazione di materiale documentale relativo attività svolte dall'ARSIAL in materia, secondo i progetti approvati dalla

Regione (report, tabelle, relazioni, certificazioni ecc.)

CP 12 – Errori nell'organizzazione dell'insieme dei controlli e carenze nelle procedure amministrative.

- APC 5 - Introduzione di alcuni elementi di semplificazione, facilitati anche dalla normativa nazionale nel frattempo intervenuta (in particolare, D.L. n. 69/2013 cd. "Decreto del fare").

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività .

- Intensificazione dei controlli.

8.2.10.3.9.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.9.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, par. 1-8 , del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli ulteriori elementi di baseline.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all’articolo 28, par. 1-8 , del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli ulteriori elementi di baseline.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Razze animali e Varietà vegetali a rischio di erosione genetica.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L’aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

8.2.10.3.10. 10.2.2 Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ;

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.10.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti per il mantenimento di collezioni exsitu e la loro eventuale duplicazione al fine di evitare perdite accidentali di risorse genetiche, secondo un progetto pluriennale da redigere tenendo conto di quanto previsto dalle "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animali e microbica di interesse agrario" (DM MiPAAF del 6 luglio 2012).

I beneficiari si devono impegnare a non coltivare OGM.

8.2.10.3.10.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.10.3.10.3. Collegamenti con altre normative

- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida Nazionali per la conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012).
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario".

8.2.10.3.10.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione istituti di ricerca ed altri enti pubblici che conservano collezioni *ex situ* di risorse genetiche animali e vegetali di specie, varietà, razze e popolazioni minacciate , con particolare riguardo a quelle iscritte nel Registro Volontario Regionale incluse le banche di organismi invertebrati e microrganismi naturali utili alla conservazione della biodiversità e della fertilità dei suoli regionali e alla produzione dei prodotti agroalimentari tipici e di qualità.

8.2.10.3.10.5. Costi ammissibili

- Personale in quota parte per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione;
- spese di missioni sostenute per attività attinenti alla presente tipologia di operazione;
- realizzazione e gestione della collezione;
- realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;
- predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;
- consulenze da parte di esperti attinenti alla presente tipologia di operazione;
- convenzioni con enti ed istituti di ricerca;
- esecuzione di prelievi ed analisi di laboratorio;
- strumenti ed attrezzature, anche informatiche e materiale di consumo;
- progettazione fino ad un massimo del 5%;
- spese generali fino ad un massimo del 5%.

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione degli interventi, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività dell'ente.

8.2.10.3.10.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari non devono aver aderito alle tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9, 10.2.1 e 10.2.3.

Le collezioni devono riguardare materiale genetico per uso forestale o agricolo o di specie, varietà, razze e popolazioni considerate a rischio di erosione genetica.

Ai fini dell'ammissibilità sono da considerare a rischio di erosione genetica le entità iscritte al Registro Volonatrio Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000 oppure considerate tali sulla base di una relazione specifica presentata dall'ente beneficiario da cui deve risultare la minaccia di erosione genetica sulla base di prove e dati scientifici e bibliografici, riportante altresì un piano finanziario. Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R. n. 15/2000, essere comprese nella programmazione annuale e pluriennale regionale in materia e devono rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida Nazionali di cui al DM 6/7/2012, ove applicabili. Inoltre le collezioni devono essere conservate sul territorio regionale.

Gli enti beneficiari devono essere iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza.

Tale registrazione è prevista dalla legge regionale n. 15/2000 (articolo 4), può essere fatto in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate sul sito http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=66&Itemid=100, ed è aperto a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. L'iscrizione è gratuita ed è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000; inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonchè consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.

Sono esclusi dal sostegno della presente tipologia di operazione gli interventi sostenuti dal PSRN

Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente tipologia di operazione è la costituzione ed il relativo

aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

8.2.10.3.10.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I progetti presentati dagli istituti pubblici che intendono aderire alla tipologia di operazione saranno selezionati secondo le seguenti priorità:

- unicità della collezione;
- rischio di perdita della collezione;
- interesse della collezione per il territorio laziale con particolare riguardo ai prodotti tipici e di qualità del Lazio.

8.2.10.3.10.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili effettivamente sostenute e rendicontate in attuazione di un progetto approvato dalla competente struttura regionale per un importo annuale compreso tra 10.000,00€ e 50.000,00€ per collezione.

8.2.10.3.10.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.10.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 5 - Gli impegni non sono legati all'obiettivo ambientale della misura;

Mancata corrispondenza tra impegni ed obbiettivi della misura.

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;

Possibile attuazione di attività difformi da quanto previsto ovvero che le entità da tutelare non siano soggette a rischio di erosione genetica, non siano conformi a quanto previsto dalla programmazione regionale in materia e dalle Linee guida Nazionali e/ o non rispettino l'urgenza di una tutela a forte legame territoriale.

CP 10 - Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;

Difficoltà nella esatta corresponsione di aiuti per il mantenimento di collezioni ex situ e la loro eventuale duplicazione.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura:

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività.

8.2.10.3.10.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

CP 5 - Gli impegni non sono legati all'obiettivo ambientale della misura;

- Mancata corrispondenza tra impegni ed obbiettivi della misura.
- APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento; verifica ad aggiornamento costante dei database nazionali e regionali in materia.

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività.
- APC 4 - Azione preventiva: Introdotto l'utilizzo di supporti informatici; verifica da parte dell'ARSIAL, ivi incluse le Commissioni tecnico-scientifiche previste dalla L.R. n. 15/2000, e della struttura regionale competente, del progetto pluriennale presentato e della documentazione prodotta.

CP 10 – Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità

- Difficoltà nella esatta corresponsione di aiuti per il mantenimento di collezioni ex situ di risorse genetiche animali e vegetali di specie.
- APC - 6 Metodo basato sui costi semplificati

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività .

- Necessaria produzione di report aggiornati durante lo svolgimento dell'attività.

8.2.10.3.10.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.10.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, par. 1-8 , del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli ulteriori elementi di baseline.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, par. 1-8, del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli ulteriori elementi di baseline.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Razze animali e Varietà vegetali a rischio di erosione genetica.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

8.2.10.3.11. 10.2.3 Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo

Sottomisura:

- 10.2 - sostegno per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura

8.2.10.3.11.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede la corresponsione di aiuti per la realizzazione di campi catalogo di varietà vegetali a rischio di erosione genetica e/o per la realizzazione di nuclei di capi appartenenti a razze animali a rischio di erosione genetica, a fini dimostrativi, culturali e di valorizzazione dei prodotti effettuate da soggetti pubblici e privati.

La tipologia di operazione prevede il sostegno alle seguenti attività:

- redigere un progetto per le attività da realizzare in campo per la conservazione di razze e varietà a rischio di erosione genetica
- effettuare gli interventi di mantenimento e le cure colturali necessari a proteggere e mantenere vitali gli animali e le piante appartenenti alle varietà e alle razze ammesse a contributo;
- allevare in purezza i capi delle risorse genetiche animali;
- il divieto di coltivare OGM;
- essere iscritti alla Rete di Conservazione e Sicurezza prevista dall' art. 4 della L.R. n. 15/2000. Tale Rete è costituita da tutti i soggetti pubblici e privati che operano nel campo della conservazione e della moltiplicazione delle razze e delle varietà iscritte nel Registro Volontario Regionale.

L'ARSIAL ha il compito di coordinare i soggetti iscritti alla Rete al fine di favorire e promuovere la conservazione *in situ* e in azienda delle entità genetiche iscritte nel Registro Volontario Regionale, garantendo la tutela delle risorse genetiche autoctone. Tale iscrizione è gratuita e può essere fatta in qualsiasi momento attraverso le procedure pubblicate sul sito http://www.arsialweb.it/cms/index.php?option=com_docman&task=cat_view&gid=66&Itemid=100, ed è aperta a tutti coloro che a vario titolo sono interessati alla tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario. L'iscrizione è condizione presupposta per la concessione di aiuti, ai sensi della L.R. n. 15/2000; inoltre dà la possibilità di partecipare a tutte le iniziative informative in materia nonchè consente il continuo censimento delle risorse genetiche presenti sul territorio.

8.2.10.3.11.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale.

8.2.10.3.11.3. Collegamenti con altre normative

- Piano Nazionale della Biodiversità di interesse Agricolo - "Linee guida Nazionali per la

conservazione in situ, on farm ed ex situ, della biodiversità vegetale, animale e microbica di interesse agrario" approvate con Decreto del MiPAAF del 6 luglio 2012 (pubblicato in GU n. 171 del 24 luglio 2012);
- Legge Regionale n. 15/2000 "Tutela delle risorse genetiche autoctone di interesse agrario"

8.2.10.3.11.4. Beneficiari

Sono beneficiari dell'operazione aziende agricole con attività agrituristica e didattica ed altri soggetti pubblici e privati quali ad esempio enti locali, istituti scolastici, associazioni, enti parco ed altri soggetti gestori del territorio.

8.2.10.3.11.5. Costi ammissibili

- Realizzazione di campi catalogo e nuclei di animali a fini dimostrativi;
- costi di impianto, costi di innesto;
- acquisto di capi di bestiame in conformità agli orientamenti UE per gli aiuti di Stato nei settori agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020, punti (146) e (147);
- personale in quota parte per le attività effettivamente sostenute e attinenti alla presente tipologia di operazione;
- realizzazione di convegni, incontri ecc., finalizzati alla divulgazione delle attività;
- predisposizione, realizzazione e diffusione di materiale divulgativo;
- consulenze da parte di esperti;
- progettazione fino ad un massimo del 5%;

Il contributo è concesso esclusivamente a copertura di spese connesse direttamente alla realizzazione degli interventi, pertanto sono escluse le spese inerenti l'ordinaria attività del soggetto richiedente l'aiuto.

8.2.10.3.11.6. Condizioni di ammissibilità

Sono escluse le attività finanziate dalle tipologie di operazione 10.1.8, 10.1.9, 10.2.1, 10.2.2 e dal PSRN biodiversità animale.

Le attività devono riguardare materiale genetico per uso agricolo e/o forestale di specie, varietà, razze e popolazioni considerate a rischio di erosione genetica.

Ai fini dell'ammissibilità sono da considerare a rischio di erosione genetica le entità iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000 oppure considerate tali sulla base di una relazione specifica presentata dal soggetto richiedente, da cui deve risultare la minaccia di erosione genetica sulla base di prove e dati scientifici e bibliografici, riportante altresì un piano finanziario. Tutte le operazioni devono essere conformi alle finalità della L.R. n. 15/2000, essere comprese nella programmazione annuale e pluriennale regionale in materia e devono rispettare i criteri ed i parametri previsti dalle Linee guida Nazionali di cui al DM 6/7/2012, ove applicabili. Inoltre le collezioni devono essere conservate sul territorio regionale.

Inoltre i campi catalogo e nuclei di animali a fini dimostrativi devono essere conservati sul territorio regionale.

Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente tipologia di operazione è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

8.2.10.3.11.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Sono previste le priorità di selezione di seguito indicate.

a) inerenti il soggetto richiedente l'aiuto:

- aziende biologiche;
- aziende in aree protette o Natura 2000.

b) inerenti il progetto presentato:

- completamento delle attività di conservazione della biodiversità agraria con attività culturali, sociali e/o occupazionali;
- varietà o razze iscritte al Registro Volontario Regionale istituito dalla L.R. n. 15/2000.

8.2.10.3.11.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il premio è erogato a copertura del 100% delle spese ammissibili, effettivamente sostenute e rendicontate, fino a un massimo di 20.000,00€ di contributo concedibile per singolo progetto.

8.2.10.3.11.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.3.11.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'AdG di concerto con l'Organismo pagatore nell'ambito della Verificabilità e Controllabilità della Misura (VCM) ha analizzato le condizioni di ammissibilità e gli impegni previsti dalla presente tipologia di operazione individuando i seguenti rischi e criticità e, per ciascuna di esse, le relative azioni di mitigazione.

a) L'attuazione dell'intervento,presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 5- Gli impegni non sono legati all'obiettivo ambientale della misura.

Mancata corrispondenza tra impegni ed obbiettivi della misura.

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

Mancato rispetto degli impegni previsti con particolare riferimento all'uso di materiale autoctono in erosione genetica, e mancato rispetto dei disciplinari di coltivazione/conservazione.

CP 10 - Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità.

Difficoltà nella esatta corresponsione di aiuti.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura:

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività.

8.2.10.3.11.9.2. Misure di attenuazione

- Controllo tramite SIGC del 100% delle domande
- Verifica dell'ARSIAL su 100% dei beneficiari

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

CP 5 - Gli impegni non sono legati all'obiettivo ambientale della misura

- Mancata corrispondenza tra impegni ed obbiettivi della misura.
- APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 6 - Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Ritardi nella trasmissione della documentazione a supporto delle attività; conttrollo tramite SICG del 100% delle domande; verifica dell'ARSIAL su 100% dei beneficiari.
- APC 4 - Azione preventiva: Introdotto l'utilizzo di supporti informatici.

CP 10 – Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità

- Difficoltà nella esatta corresponsione di aiuti per la conservazione, l'uso e lo sviluppo sostenibili delle risorse genetiche in agricoltura (spese persoanle, costi di impianti e divulgazione materiale informativo).
- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del corretto svolgimento delle attività.

- Necessaria produzione di report aggiornati durante lo svolgimento dell'attività.

8.2.10.3.11.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.10.3.11.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, par. 1-8 , del Regolamento UE n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli ulteriori elementi di baseline.

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Tale tipologia di operazione non rientra tra gli impegni agro-climatico-ambientali di cui all'articolo 28, par. 1-8 , del Regolamento (UE) n. 1305/2013 e pertanto i beneficiari non sono assoggettati al rispetto della condizionalità e degli ulteriori elementi di baseline.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Razze animali e varietà vegetali a rischio di erosione genetica.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti

per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

L'aiuto è calcolato sulla base delle spese realmente sostenute e rendicontate.

8.2.10.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.10.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.10.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.10.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.10.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda la condizionalità, in applicazione del capo I del titolo VI del Regolamento (UE) n 1306/2013 e i criteri pertinenti e le attività minime stabilite ai sensi dell'articolo 4 (1) (c) (ii) e (iii), del Regolamento (UE) n 1307/2013 , la normativa applicabile è costituita da:

DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative. Tutte le norme di condizionalità sono riportate nel capitolo 8.1 del programma.

DM 18 novembre 2014 e successive disposizioni di cui al DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni

modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti devono figurare, tra l'altro, i codici di buone pratiche istituiti a norma della direttiva 91/676/CEE per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati e i requisiti relativi all'inquinamento da fosforo; tra i requisiti minimi relativi ai prodotti fitosanitari devono figurare, in particolare, i principi generali della difesa integrata introdotti dalla direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, l'obbligo di possedere una licenza per l'uso di tali prodotti, l'obbligo di seguire una formazione, il magazzinaggio in condizioni di sicurezza, la verifica dell'attrezzatura per l'irrorazione e le disposizioni sull'uso di pesticidi nelle vicinanze di corpi idrici e altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione nazionale

Si rimanda al DM 23 gennaio 2015, che nell'ambito dell'allegato 7 prevede quanto segue:
Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del Regolamento (UE) n. 1305/2013

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del Regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Attuazione regionale

Nel territorio regionale si applicano le disposizioni previste, in attuazione del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, dal

Regolamento 9 febbraio 2015, n. 1 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue".

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e

dell’art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;
- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;
- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;
- divieti relativi all’utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell’allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l’organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d’acqua, conformemente alla BCAA 1 dell’allegato 1.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all’uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull’agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell’ art. 28 e dell’art. 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013

Normativa nazionale di riferimento

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante “Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012”

Disposizioni vigenti in assenza dell’intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell’ articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l’Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della

difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc …). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.

Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.

Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.

Le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Ai fini del calcolo della riduzione di cui all'articolo 6 del presente decreto, i requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari di cui agli articoli 28 e 29 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 sono considerati connessi al settore «sanità pubblica, salute delle piante e degli animali» di cui all'articolo 93, paragrafo 1, del Regolamento (UE) n. 1306/2014. I requisiti minimi per i prodotti fitosanitari sono considerati Criteri di Gestione Obbligatori ai sensi dell'articolo 2 del presente decreto.

Elenco delle razze autoctone minacciate di abbandono e delle risorse genetiche vegetali minacciate di erosione genetica

Per gli elenchi in questione si rimanda agli omonimi paragrafi previsti nell'ambito della tipologia di operazione 10.1.8, per quanto attiene alle varietà vegetali, e della 10.1.9, per quanto attiene alle razze animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.10.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non pertinente.

8.2.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

8.2.11.1. Base giuridica

- Articolo 29 del Regolamento (UE) N. 1305/2013;
- Regolamento delegato n. 807/2014;
- Regolamento di esecuzione n. 808/2014.

8.2.11.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura ha l'obiettivo di incentivare gli agricoltori ad introdurre in azienda il metodo di produzione biologico, come definito nel Regolamento (CE) N. 834/2007, nonché a mantenere tale metodo laddove sia stato già adottato in passato.

Il metodo esclude l'uso di "input chimici" di sintesi (fertilizzanti, prodotti fitosanitari, additivi ecc..) nella produzione, trasformazione e conservazione degli alimenti, prevedendo altresì l'adozione di tecniche e processi di produzione sostenibili dal punto di vista ambientale.

Tali effetti o vantaggi di natura ambientale determinano il contributo della misura e delle operazioni previste (11.1.1 e 11.2.1) sui seguenti fabbisogni: F22 "Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale". F29 "Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli"; F36 "Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche".

La Misura in oggetto è legata alle priorità/focus area di seguito riportate.

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa.

Le coltivazioni biologiche contribuiscono alla conservazione della biodiversità ed alla riduzione dell'erosione genetica attraverso la riduzione dell'intensità delle pratiche agronomiche in agricoltura. Inoltre, la diffusione dei metodi biologici favorisce la diversificazione degli ordinamenti produttivi aziendali e l'utilizzo di varietà/ecotipi locali, caratterizzati da una maggiore resistenza alle avversità biotiche e climatiche. La Combinazione fra l'impiego di varietà locali adatte alle condizioni climatiche, la riduzione degli input necessari nelle coltivazioni e negli allevamenti ed il ricorso a metodi di produzione estensivi e tradizionali rappresentano un valore aggiunto per gli ecosistemi agrari e un fattore di aumento della variabilità genetica.

Area tematica 4b - migliore gestione delle risorse idriche, inclusa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi.

Le pratiche agricole dell'agricoltura biologica contribuiscono a migliorare la qualità delle acque, attraverso l'eliminazione dei prodotti di sintesi dalla tecnica di produzione.

Si riporta la tabella 11.A relativa alle misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

Definizioni

Per produzione biologica deve intendersi quel metodo della produzione agricola che secondo il Regolamento (CE) N. 834/2007[1], soddisfa i seguenti requisiti:

a) stabilire un sistema di gestione sostenibile per l'agricoltura che:

(i) rispetti i sistemi e i cicli naturali e mantenga e migliori la salute dei suoli, delle acque, delle piante e degli animali e l'equilibrio tra di essi;
(ii) contribuisca ad un elevato livello di diversità biologica;
(iii) assicuri un impiego responsabile dell'energia e delle risorse naturali, come l'acqua, il suolo, la materia organica e l'aria;
(iv) rispetti elevati standard di benessere degli animali e, in particolare, risponda alle esigenze specifiche delle specie animali;

b) mirare ad ottenere prodotti di alta qualità;

c) mirare a produrre un'ampia varietà di alimenti e altri prodotti agricoli che rispondano alla domanda dei consumatori di prodotti ottenuti con l'uso di processi che non danneggiano l'ambiente, la salute umana, la salute dei vegetali o la salute e il benessere degli animali."

[1] Definizione di cui all'articolo 3 del Regolamento (CE) N. 834/2007 relativo alla produzione e all'etichettatura dei prodotti biologici e che abroga il Regolamento (CEE) N. 2092/91 (GU L 189 del 20/07/2007).

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA

11.1.1	pagamento per la conversione al biologico	F. 22 Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale F. 29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio dí erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli F. 36 Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	4B	4A 4C 5D 5E
11.2.1	pagamento per il mantenimento del biologico	F. 22 Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale F. 29 Favorire la diffusione di pratiche agricole per la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanza organica nei suoli F. 36 Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	4B	4A 4C 5D 5E

8.2.11.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.11.3.1. 11.1.1 Conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti:

- 11.1.1.1 garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale;
- 11.1.1.2 uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. (CE) 889/2008 e sue s.m.i.
- 11.1.1.3 uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.
- 11.1.1.4 compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. (CE) 889/2008 e sue s.m.i.)

Il rispetto degli impegni deve essere attuato in osservanza di quanto previsto dal Reg. (CE) n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni in merito al periodo di conversione previsto per le diverse colture, che è pari a:

- per le colture erbacee: 2 anni.
- per le colture arboree : 3 anni

.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014".

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del Reg. (UE) 1305/2013:

- per consentirne l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Reg. (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sull'intero territorio regionale.

8.2.11.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a

impegno.

8.2.11.3.1.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento n. 834/2007 sul metodo di produzione biologico
- Regolamento n. 889/2008 di attuazione del regolamento n. 834/2007
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento (UE) n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi;
- Regolamento 1305/2013, art. 15 (servizi di consulenza), art. 16 (regimi di qualità), art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 35 (cooperazione).

8.2.11.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della misura agricoltura biologica sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche di agricoltura biologica per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

8.2.11.3.1.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 29 par. 4 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dalla conversione al metodo di produzione biologica, rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline. Sono coperti anche i costi di transazione. I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e solo per la parte che va oltre l'ordinarietà:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

Inoltre, per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che aderiscono alla presente misura e che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC sono remunerati solo perdite di reddito e costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'articolo 43 e seguenti del Regolamento (UE) N. 1307/2013.

Tuttavia, gli aiuti previsti dalla presente misura non contengono elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto detti aiuti:

- non remunerano né l'avvicendamento, né la rotazione né la diversificazione colturale;
- non prevedono premi per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo;
- non rimborsano i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle superfici investite con colture permanenti che costituiscono aree di interesse ecologico, già esistenti o da impiantare;
- su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico nell'ambito del piano colturale di cui al DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, attuativo del DM 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà.

Pertanto non vi è doppia remunerazione della pratica di diversificazione per quanto riguarda l'impegno di avvicendamento delle colture, mentre non vi sono rischi di sovrapposizione tra gli impegni della misura in generale e le altre due pratiche di inverdimento.

In definitiva, per nessuna delle pratiche di inverdimento si determinano sovra compensazioni.

8.2.11.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei

prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione del regolamento (CE) n.834/2007e successive modificazioni.

I beneficiari devono aderire al metodo biologico con una superficie minima, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, uguale o superiore a 1 ha.

I beneficiari hanno l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni. Per la notifica in questione è obbligatoria la prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 e s.m.i. (prove documentali fornite dagli Organismi di controllo).

Il beneficiario può aderire alla presente sottomisura e tipologia di operazione solo a condizione che, alla data della presentazione della domanda di aiuto iniziale:

a) non sia terminato il periodo di conversione al metodo di produzione biologico per nessuna delle superfici agricole presenti in azienda.

b) il beneficiario non deve aver assunto un analogo impegno agro-ambientale, inerente l'applicazione del metodo di produzione biologico, ai sensi della misura "214" – azione 214.2 del PSR 2007/2013 attuativo del Reg. CE 1698/05).

Nel caso in cui anche una sola delle condizioni di cui ai suddetti punti a) e b) non risulti soddisfatta, il beneficiario potrà fare domanda di accesso esclusivamente alla tipologia di operazione 11.2.1 "Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica" della sottomisura 11.2.

Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda; operazioni di ricomposizione fondiaria; cause di forza maggiore; ecc.) si rimanda al capitolo 8.1. "descrizione generale delle misure", allo stesso articolo 47 del reg. cit. ed alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014.

8.2.11.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si presume che potenzialmente tutti i beneficiari di questa misura forniscano gli stessi benefici ambientali in quanto soggetti agli stessi impegni; per tale ragione Il Regolamento (UE) N. 1305/2013 non richiede che

vengano stabiliti i criteri di selezione per la misura Agricoltura biologica. Tuttavia, l'attuazione della misura può portare benefici ambientali particolarmente importanti in determinate aree; pertanto i criteri di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari riferiti a:

- collocazione dell'azienda agricola in aree a elevato interesse/sensibilità ambientale:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Zone speciali di conservazione (ZSC) individuate ai sensi della Rete Natura2000;

- Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;

- Aree protette del sistema regionale e nazionale dei parchi

- Aree critiche per l'agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici)

- approccio collettivo da parte di associazioni di agricoltori attivi;
- beneficiari che partecipano ad una "filiera organizzata";
- beneficiari con allevamenti aziendali biologici.

8.2.11.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti tipologie di operazione:

- 10.1.1 "Inerbimento degli impianti arborei";
- 10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale;
- 10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ della biodiversità agraria animale.

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la misura 14 "Benessere degli animali".

L'accesso alla presente tipologia di operazione è cumulabile con la misura 13 "Pagamenti per indennità in zone svantaggiate".

Nei casi di cumulo si è provveduto a verificare che il cumulo dei premi previsti dalle diverse operazioni applicabili sulla medesima superficie non generi una sovra compensazione, in quanto non c'è sovrapposizione di impegni tra le diverse operazioni. Quanto sopra in ottemperanza alle disposizioni di cui all'art. 11 del Reg. (UE)808/2014.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi, in conformità a quanto previsto nell'allegato II al Reg. (UE) n.n. 1305/2013:

- 600 euro ettaro/anno per le colture annuali;
- 900 euro ettaro/anno per le colture permanenti specializzate;
- 450 euro ettaro/anno per gli altri usi agricoli del suolo, ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti;

Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), sono distinti sulla base all'appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici agricole oggetto di impegno ad uno dei seguenti "Gruppi di Coltura" sotto elencati.

Il premio concesso per la presente tipologia di operazione è comunque di importo costante per 5 anni in quanto il montante cumulato nel quinquennio tiene conto della perdita complessiva di margine lordo che si verifica nella fase di conversione al biologico e nella fase successiva.

GRUPPO A1) 180 euro/ha:

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo.
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino.
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci.
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

GRUPPO A2) 150 euro/ha

- Foraggere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati permanenti , prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale non dovrà essere minore di 0,3.

GRUPPO B) 330 euro/ha:

- Cereali: Mais.
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.).

- Piante officinali ed aromatiche.
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

GRUPPO C) 600 euro/ha:

- Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti con esclusione delle colture proteiche in quanto ricomprese nei precedenti gruppi A1 e A2;

- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

GRUPPO D) 390 euro/ha:

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

GRUPPO E) 800 euro/ha:

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

GRUPPO F) 320 euro/ha:

- Castagno da frutto, Noce da frutto.

8.2.11.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).
- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- Controlli svolti dagli Organismi di controllo;

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Gli impegni e le condizioni di ammissibilità non sono chiari o presentano delle difficoltà di attuazione.
- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco (controlli particellari, del metodo di produzione biologico, di temporalità rispetto alla conversione)
- Verifica della condizione di conversione (2 anni per le colture erbacee; 3 anni per le colture arboree) all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco degli operatori biologici.
- Verifica della condizione di adesione da parte del beneficiario e nello specifico verifica che non abbia aderito già in passato ad analoghi impegni.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali
II. Ritardo nell'aggiornamento della documentazione presente nel SIB da parte dell'OdC.

8.2.11.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici:
  Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG - SIB) per la verifica e rendicontazione della superficie destinata al biologico e del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica;

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici:
  Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili

- Controlli svolti dagli Organismi di controllo:
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici e di verifica amministrativa:
  Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG – SIB) e ulteriore documentazione inviata dagli Organismo di controllo per la verifica del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica;

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Gli impegni e le condizioni di ammissibilità non sono chiari o presentano delle difficoltà di attuazione.
- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco (controlli particellari, del metodo di produzione biologico, di temporalità rispetto alla conversione).
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

- Verifica della condizione di conversione (2 anni per le colture erbacee; 3 anni per le colture arboree) all'agricoltura biologica e di presenza nell'elenco degli operatori biologici.
- Verifica della condizione di adesione da parte del beneficiario e nello specifico verifica che non abbia aderito già in passato ad analoghi impegni.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
  Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG - SIB) per la verifica e rendicontazione della superficie destinata al biologico e del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
  Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.
  Collegamento con la notifica bio ed utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico).

- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

Azioni di mitigazione tipologia di operazione 11.1.1 - parte 1

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.
  Circolare dell'AdG su richiamo degli obblighi ricadenti sui beneficiari. Seminario per i tecnici sul sistema degli impegni del PSR e sui controlli.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
  APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti.
  Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. Attività informative rivolte ai beneficiari.

- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario;

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali.
   - Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

II. Ritardo nell'aggiornamento della documentazione presente nel SIB da parte dell'OdC.

- Verifiche sugli esiti dei controlli (documenti giustificativi) emessi da parte degli Organismi di Controllo e caricati sul SIB, nonché verifiche delle sanzioni emesse a carico degli operatori da parte degli Organismi di controllo.

Azioni di mitigazione tipologia di operazione 11.1.1 - parte 2

8.2.11.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Inoltre, l'Organismo Pagatore (OP) verifica gli esiti della conformità al metodo dell'agricoltura biologica nonché le eventuali irregolarità ed infrazioni emesse dagli Organismi di Controllo e Certificazione (OdC). Tali verifiche si basano su:

- controlli informatizzati, derivanti dall'incrocio di dati contenuti tra SIGC (sistema integrato di gestione e controllo) e Sistema Informativo Biologico (SIB), volti a verificare la conformità al metodo biologico, sulla superficie aziendale, attraverso l'idonea documentazione emessa da parte dell'OdC. Questa documentazione riguarda lo status del beneficiario e l'esito dei controlli e delle visite aziendali effettuate dall'OdC ed è disponibile direttamente nel SIB;
- verifiche documentali in azienda, effettuate direttamente dall'OP nell'ambito dei controlli in loco, inerenti il registro aziendale ed eventuale presenza di documentazione emessa dall'OdC su irregolarità ed infrazioni con la conseguente verifica che il beneficiario rispetti le raccomandazioni dell'OdC e sia conforme alle norme previste dall'agricoltura biologica.

8.2.11.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del regolamento medesimo.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate da un apposito provvedimento Nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all’allegato 7 al citato DM 23 gennaio 2015.

Nella tabella 11.B, si riporta l'elenco degli impegni e delle baseline ad essi associate.

	Impegni della tipologia di operazione 11.1.1 aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.1.1				
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura/ tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta

Tabella 11.B baseline-impegni 11.1.1 parte1

RISPETTO DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO	11.1.1.1 garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale	Si: remunerato mancati guadagni e costi aggiuntivi derivanti dall'adesione ad un metodo di produzione a riduzione zero (eliminazione totale) di input chimici di sintesi, come dettagliato nei successivi impegni. **Nel caso della conversione, tale differenziale di margine lordo è ancora più marcato**	controllo informatico: - utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico) e del SIGC da dove si evince che tutta la superficie agricola aziendale è assoggettata al sistema di certificazione delle produzioni biologiche Controllo documentale: verifica della presenza del documento giustificativo emesso dall'OdC valido per la durata dell'impegno	Non risultano sovrapposizioni in quanto 1)Per quanto riguarda la diversificazione colturale Non vi è sovrapposizione in quanto il premio non remunera l'avvicendamento o la rotazione delle colture; 2) per quanto riguarda il pascolo, i premi non prevedono la remunerazione per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo; 3) Per quanto riguarda le Aree di interesse ecologico (EFA) non sono previsti rimborsi per i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle EFA costitutite da elementi fissi; inoltre, su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà. Pertanto non risultano sovrapposizioni tra gli impegni della misura e il greening.	Non pertinente	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 1	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FITOFARMACI	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FERTILIZZANTI	La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti

Tabella 11.B baseline-impegni 11.1.1 parte2

DIFESA FITOSANITARIA	11.1.1.2 uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Si:remunerato Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di principi attivi più selettivi e costosi e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita.	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. in merito alle operazioni effettuate nell'ambito dell'uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i. controllo visivo: secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenze in merito all'uso di prodotti fitosanitari non previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	CGO 10 – Prodotti fitosanitari In relazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in azienda, gli obblighi di natura tecnica connessi all'impegno sono: • Obblighi validi per tutte le aziende: • disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; • il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; • presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); • nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469). • Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come molto tossici, tossici o nocivi (T+, T, XN): • disponibilità e validità dell'autorizzazione per l'acquisto e l'utilizzazione dei prodotti fitosanitari (patentino) o	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012	Non pertinenti	La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali

Tabella 11.B baseline-impegni 11.1.1 parte3

FERTILIZZAZIONE	11.1.1.3 uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Si:remunerato Costi aggiuntivi derivanti dall'uso di unità fertilizzanti più costose e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. in merito alle operazioni effettuate nell'ambito dell'uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. controllo visivo: secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenze in merito all'uso di concimi, ammendanti e nutrienti non previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertinete in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua –il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;	Non pertinente	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il Decreto interministeriale 7 aprile 2006. Inoltre, nel territorio regionale si applicano le disposizioni previste, in attuazione del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, dal **Regolamento 9 febbraio 2015, n. 1 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue"**	Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti
ONERI AMMINISTRATIVI	11.1.1.4 compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Si: remunerato Maggiori costi nella gestione aziendale derivanti dal tempo da dedicare dalle rilevazioni e registrazioni per gli interventi di difesa fitosanitaria, nonché per la tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione	Controllo documentale: verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	**SICUREZZA ALIMENTARE** CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	Non pertinente	Non pertinente	L'impegno derivante dalla tenuta dei registri previsti per il biologico va al di là degli oneri previsti dalla normativa vigente

Tabella 11.B baseline-impegni 11.1.1 parte4

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.11.3.2. 11.2.1 Mantenimento di pratiche e metodi di agricoltura biologica

Sottomisura:

- 11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica

8.2.11.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

La tipologia di operazione prevede il rispetto degli impegni per una durata pari a 5 anni.

Gli impegni sono di seguito elencati e descritti :

- 11.2.1.1 garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale;
- 11.2.1.2 uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.
- 11.2.1.3 uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.
- 11.2.1.4 compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.

La conversione, l’adeguamento e l’estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall’art. 47 del regolamento (UE) 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014.

E’ altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell’articolo 48 del reg. (UE) 1305/2013:

- per consentirne l’adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori, ivi incluse le pratiche di cui all’articolo 43 e seguenti del reg. (UE) 1307/2013;
- per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza l'obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

La tipologia di operazione è applicabile sull’intero territorio regionale.

8.2.11.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.11.3.2.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Regolamento (CE) n. 834/2007 sul metodo di produzione biologico
- Regolamento (CE) n. 889/2008 di attuazione del regolamento n. 834/2007
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento (UE) n. 1307/2013, Art. 4 (1)(c) (attività minima, mantenimento della superficie agricola).
- Regolamento (CE) n. 882/2004 sui controlli ufficiali degli alimenti e dei mangimi;
- Regolamento (UE) 1305/2013, art. 15 (servizi di consulenza), art. 16 (regimi di qualità), art. 28 (pagamenti agro-climatico-ambientali) e art. 35 (cooperazione).

8.2.11.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della misura agricoltura biologica sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro) singoli o associati;

Al fine di moltiplicare i benefici ambientali e climatici relativi alle pratiche di agricoltura biologica per un'applicazione su un ambito territoriale omogeneo più vasto della singola azienda l'accesso alla misura può essere previsto anche tramite interventi aggregati che utilizzano forme di cooperazione e di attivate nell'ambito della misura 16 del presente programma.

8.2.11.3.2.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 29 par. 4 del reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle perdite di reddito e dei costi aggiuntivi derivanti dal mantenimento del metodo di produzione biologica , rispetto alla ordinarietà che rispetta la baseline. Sono coperti anche i costi di transazione. I costi fissi o

relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 29, par. 2 del reg. (UE) 1305/2013 e solo per la parte che va oltre l'ordinarietà:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- i criteri rilevanti e le attività minime come stabilito ai sensi del secondo e terzo trattino del punto (c) dell'Articolo 4 (1) del Regolamento (UE) N. 1307/2013;
- i requisiti minimi rilevanti per l'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

Inoltre, per evitare il doppio finanziamento, agli agricoltori che aderiscono alla presente misura e che risultano beneficiari anche dei pagamenti diretti della PAC sono remunerati solo perdite di reddito e costi aggiuntivi collegati agli impegni che vanno al di là delle pratiche di cui all'art. 43 del Regolamento (UE) N. 1307/2013.

Tuttavia, gli aiuti previsti dalla presente misura non contengono elementi di sovrapposizione con le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente di cui all'art. 43 e seguenti del Regolamento (UE) n. 1307/2013, in quanto detti aiuti:

- non remunerano né l'avvicendamento, né la rotazione né la diversificazione colturale;
- non prevedono premi per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo;
- non rimborsano i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle superfici investite con colture permanenti che costituiscono aree di interesse ecologico, già esistenti o da impiantare;
- su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico nell'ambito del piano colturale di cui al DM n. 1420 del 26 febbraio 2015, attuativo del DM 18 novembre 2014, recante disposizioni nazionali di applicazione del regolamento UE n. 1307/2013, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà.

Pertanto non vi è doppia remunerazione della pratica di diversificazione per quanto riguarda l'impegno di avvicendamento delle colture, mentre non vi sono rischi di sovrapposizione tra gli impegni della misura in generale e le altre due pratiche di inverdimento.

In definitiva, per nessuna delle pratiche di inverdimento si determinano sovra compensazioni.

8.2.11.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I beneficiari devono aderire al metodo di produzione biologico conformemente a quanto stabilito dal Regolamento (CE) n. 834/2007 del Consiglio relativo alla produzione biologica e all'etichettatura dei prodotti biologici e dal regolamento (CE) n.889/2008 della Commissione recante modalità di applicazione

del regolamento (CE) n.834/2007e successive modificazioni.

I beneficiari devono aderire al metodo biologico con una superficie minima, da intendersi come superficie effettivamente coltivata, uguale o superiore a 1 ha.

I beneficiari hanno l'obbligo di aver presentato la notifica di attività di produzione biologica ai sensi del Decreto Ministeriale n. 2049 del 1 febbraio 2012 e succ. modifiche ed integrazioni. Per la notifica in questione è obbligatoria la prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 e smi (prove documentali fornite dagli Organismi di controllo).

Condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999.

In conformità con l'art. 47 del reg. UE 1305/2013, fermo restando la continuità dell'impegno per 5 anni sulle superfici dichiarate nella domanda di aiuto, potranno essere consentite variazioni della superficie oggetto di impegno solo in aumento.

Per le ulteriori casistiche (cessione totale o parziale dell'azienda; operazioni di ricomposizione fondiaria; cause di forza maggiore; ecc.) si rimanda allo stesso articolo 47 del reg. cit. e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014.

8.2.11.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Si presume che potenzialmente tutti i beneficiari di questa misura forniscano gli stessi benefici ambientali in quanto soggetti agli stessi impegni; per tale ragione Il Regolamento (UE) N. 1305/2013 non richiede che vengano stabiliti i criteri di selezione per la misura Agricoltura biologica.
Tuttavia, l'attuazione della misura può portare benefici ambientali particolarmente importanti in determinate aree; pertanto i criteri di selezione saranno applicati per la selezione dei beneficiari riferiti a:

- collocazione dell'azienda agricola in aree a elevato interesse/sensibilità ambientale:

- Zone di Protezione Speciale (Z.P.S.) e Zone speciali di conservazione (ZSC) individuate ai sensi della Rete Natura2000;

- Zone vulnerabili ai nitrati (ZVN) ai sensi della Direttiva n. 91/676/CEE;

- Aree protette del sistema regionale e nazionale dei parchi

- Aree critiche per l'agricoltura individuate dai PdGBI (Piani di gestione dei bacini idrografici)

- approccio collettivo da parte di associazioni di agricoltori attivi;

- beneficiari che partecipano ad una “filiera organizzata”;
- beneficiari con allevamenti aziendali biologici.

8.2.11.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è cumulabile sulla stessa superficie con le seguenti tipologie di operazione:

- 10.1.1 “Inerbimento degli impianti arborei”
- 10.1.8 Conservazione in azienda e in situ della biodiversità agraria vegetale
- 10.1.9 Conservazione in azienda, in situ o ex situ della biodiversità agraria animale

Il sostegno previsto è altresì cumulabile con la misura 14 “Benessere degli animali”.

L’accesso alla presente tipologia di operazione è cumulabile con la misura 13 “Pagamenti per indennità in zone svantaggiate”.

Nei casi di cumulo si è provveduto a verificare che il cumulo dei premi previsti dalle diverse operazioni applicabili sulla medesima superficie non generi una sovra compensazione, in quanto non c’è sovrapposizione di impegni tra le diverse operazioni. Quanto sopra in ottemperanza alle disposizioni di cui all’art. 11 del reg. UE 808/2014.

In ogni caso, sulla medesima superficie, il sostegno è limitato ai seguenti importi massimi , in conformità a quanto previsto nell’allegato II al reg. UE 1305/2013:

- 600 euro ettaro/anno per le colture annuali;
- 900 euro ettaro/anno per le colture permanenti specializzate.
- 450 euro ettaro/anno per gli altri usi agricoli del suolo, ivi inclusi i prati permanenti, prati-pascoli e pascoli permanenti;

Gli aiuti, determinati sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati guadagni (vedi documento sulla metodologia per il calcolo degli aiuti), sono distinti in base all’appartenenza delle essenze vegetali coltivate sulle superfici oggetto di impegno ad uno dei seguenti Gruppi di coltura:

Gruppo A1) 160 euro/ha

- Cereali: Frumento duro e tenero, altro frumento (grano e frumento segalato), Orzo, Segale, Avena, Grano saraceno, Miglio e Scagliola, Farro, Sorgo
- Oleaginose: Colza, Ravizzone, Girasole, Soia, Arachidi, Ricino
- Piante Proteiche: Piselli, Fave e favette, Lupini dolci
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall’Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici

colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

Gruppo A2) 140 euro/ha

- Foraggere: Erba medica, Trifoglio, Sulla, Lupinella, Erbaio di graminacee, Erbaio di leguminose, Erbaio misto, altre foraggere avvicendate, prati permanenti , prati-pascoli e pascoli permanenti, e altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili. Tali superfici sono eleggibili a premio solo nel caso in cui l'azienda disponga di bestiame aziendale. Il rapporto UBA/Ha di superficie aziendale non dovrà essere minore di 0,3.

GRUPPO B) 270 euro/ha:

- Cereali: Mais.
- Colture Industriali: Barbabietola, Pomodoro, Patata, Tabacco, Piante da fibra (Canapa, ecc.).

- Piante officinali ed aromatiche.
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

Gruppo C) 500 euro/ha

- Colture orticole in pieno campo e protette, piccoli frutti con esclusione delle colture proteiche in quanto ricomprese precedenti gruppi A1 e A2;
- Altre colture i cui codici colturali previsti dall'Organismo pagatore AGEA sono ricondotti al presente Gruppo di coltura, come da documento allegato; eventuali aggiornamenti dei codici colturali da parte dell'Organismo pagatore AGEA si intendono automaticamente applicabili;

Gruppo D) 330 euro/ha

- Actinidia, Olivo, Albicocco, Ciliegio.

Gruppo E) 670 euro/ha

- Nocciolo, Vite da tavola e da vino, Pesco, Susino, Melo, Pero, Agrumi.

Gruppo F) 270 euro/ha

- Castagno da frutto, Noce da frutto.

8.2.11.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a) L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).
- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- Controlli svolti dagli Organismi di controllo

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Gli impegni e le condizioni di ammissibilità non sono chiari o presentano delle difficoltà di attuazione.
- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco (controlli particellari, del metodo di produzione biologico).

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.

- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario;

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali.

II. Ritardo nell'aggiornamento della documentazione presente nel SIB da parte dell'OdC.

8.2.11.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a) Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari :

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Prova documentale valida che il beneficiario soddisfi i requisiti di cui al Regolamento (CE) N. 834/2007, stabiliti secondo il modello di cui all'allegato XII del Regolamento (CE) N. 889/2008 (prove documentali fornite da Autorità di controllo o da Organismi di controllo).
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
  Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG - SIB) per la verifica e rendicontazione della superficie destinata al biologico e del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici.
  Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

- Controlli svolti dagli Organismi di controllo:
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici e di verifica amministrativa:
  Incrocio tra le banche dati Informatiche (SICG – SIB) e ulteriore documentazione inviata dagli Organismo di controllo per la verifica del rispetto delle norme previste nell'ambito dell'agricoltura biologica;

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Gli impegni e le condizioni di ammissibilità non sono chiari o presentano delle difficoltà di attuazione.
- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco (controlli particellari, del metodo di produzione biologico)
  - APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.
- APC 4 - Miglioramento degli strumenti informatici.
  Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.
  Collegamento con la notifica bio ed utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico).

- Errori materiali nella compilazione delle domande di aiuto/pagamento.
- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari.
  Circolare dell'AdG su richiamo degli obblighi ricadenti sui beneficiari. Seminario per i tecnici sul sistema degli impegni del PSR e sui controlli.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- APC 5 - Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti
  Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti.

Azioni di mitigazione tip.op. 11.2.1 parte 1

- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario;
- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
  - APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.
- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
  - APC 7 - Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;

b) Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia e del rispetto degli impegni previsti per la misura.
- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

II. Ritardo nell'aggiornamento della documentazione presente nel SIB da parte dell'OdC.

Verifiche sugli esiti dei controlli (documenti giustificativi) emessi da parte degli Organismi di Controllo e caricati sul SIB, nonché verifiche delle sanzioni emesse a carico degli operatori da parte degli Organismi di controllo.

Azioni di mitigazione tip.op. 11.2.1 parte 2

8.2.11.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

Inoltre, l'Organismo Pagatore (OP) verifica gli esiti della conformità al metodo dell'agricoltura biologica nonché le eventuali irregolarità ed infrazioni emesse dagli Organismi di Controllo e Certificazione (OdC). Tali verifiche si basano su:

- controlli informatizzati, derivanti dall'incrocio di dati contenuti tra SIGC (sistema integrato di gestione e controllo) e Sistema Informativo Biologico (SIB), volti a verificare la conformità al metodo biologico, sulla superficie aziendale, attraverso l'idonea documentazione emessa da parte dell'OdC. Questa documentazione riguarda lo status del beneficiario e l'esito dei controlli e delle visite aziendali effettuate dall'OdC ed è disponibile direttamente nel SIB;

- verifiche documentali in azienda, effettuate direttamente dall'OP nell'ambito dei controlli in loco, inerenti il registro aziendale ed eventuale presenza di documentazione emessa dall'OdC su irregolarità ed infrazioni con la conseguente verifica che il beneficiario rispetti le raccomandazioni dell'OdC e sia conforme alle norme previste dall'agricoltura biologica.

8.2.11.3.2.10. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del regolamento medesimo.

Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate da un apposito provvedimento Nazionale.

Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7 al

citato DM 23 gennaio 2015.

Nella tabella 11.C, si riporta l'elenco degli impegni e delle baseline ad essi associate

	Impegni della tipologia di operazione 11.2.1 aggiuntivi rispetto alla baseline		Modalità di verifica dei singoli impegni	Pratiche di inverdimento (greening) ai sensi dell'art. 43 e ss. Reg. UE 1307/13	Requisiti minimi di baseline pertinenti agli impegni della tipologia di operazione 11.2.1				
PRATICA	Impegno derivante dall'adesione alla misura/ sottomisura / tipologia di operazione	L'impegno è preso in conto per il calcolo del pagamento (si/no) per i costi aggiuntivi e/o mancati ricavi che ne derivano	Valutazione della verificabilità e sintetico riferimento ai criteri di controllo	L'impegno della misura è pertinente con le pratiche obbligatorie di inverdimento (valutazione)	Criteri e attività minime stabilite a norma dell'art. 4, par. 1, lett. c), punti ii) e iii), del reg. (UE) 1307/2013	Condizionalità: Criteri di Gestione Obbligatori (CGO) e Buone Condizioni Agronomiche e Ambientali (BCAA)	Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari	Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti o ulteriori requisiti nazionali obbligatori	Pratica agricola consueta

Tabella 11.C baseline-impegni 11.2.1 parte1

RISPETTO DEL METODO DI PRODUZIONE BIOLOGICO	11.2.1.1 garantire la conformità al metodo di produzione biologica come stabilito dal Reg. CE n. 834/07 e successive modifiche ed integrazioni, su tutta la superficie agricola aziendale	Si: remunerato mancati guadagni e costi aggiuntivi derivanti dall'adesione ad un metodo di produzione a riduzione zero (eliminazione totale) di input chimici di sintesi, come dettagliato nei successivi impegni.	controllo informatico: - utilizzo del SIB (Sistema Informativo Biologico) e del SIGC da dove si evince che tutta la superficie agricola aziendale è assoggettata al sistema di certificazione delle produzioni biologiche Controllo documentale: verifica della presenza del documento giustificativo emesso dall'OdC valido per la durata dell'impegno	Non risultano sovrapposizioni in quanto 1)Per quanto riguarda la diversificazione colturale Non vi è sovrapposizione in quanto il premio non remunera l'avvicendamento o la rotazione delle colture; 2) per quanto riguarda il pascolo, i premi non prevedono la remunerazione per l'impianto e/o la manutenzione del pascolo; 3) Per quanto riguarda le Aree di interesse ecologico (EFA) non sono previsti rimborsi per i costi di impianto né le perdite di reddito per la mancata produzione sulle EFA costitutite da elementi fissi; inoltre, su tutte le superfici eleggibili al sostegno, incluse le superfici investite con colture azotofissatrici, eventualmente fatte valere dall'agricoltore come aree di interesse ecologico, sono remunerati esclusivamente i costi aggiuntivi e i mancati guadagni derivanti dall'adozione del metodo di produzione biologico rispetto alla baseline e all'ordinarietà. Pertanto non risultano sovrapposizioni tra gli impegni della misura e il greening	Non pertinente	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 1	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FITOFARMACI	DM n. 180 del 23 gennaio 2015 allegato 7 - FERTILIZZANTI	La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertilizzanti

Tabella 11.C baseline-impegni 11.2.1 parte2

DIFESA FITOSANITARIA	11.2.1.2 uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Si: remunerato Costi aggiuntivi derivanti dall'impiego di principi attivi più selettivi e costosi e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita.	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. in merito alle operazioni effettuate nell'ambito dell'uso dei soli prodotti fitosanitari previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i. controllo visivo: secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenze in merito all'uso di prodotti fitosanitari non previsti nell'All. II del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	CGO 10 – Prodotti fitosanitari In relazione all'utilizzo dei prodotti fitosanitari in azienda, gli obblighi di natura tecnica connessi all'impegno sono: • Obblighi validi per tutte le aziende: • disponibilità, conformità e aggiornamento del registro dei trattamenti (quaderno di campagna) e delle fatture di acquisto dei prodotti fitosanitari relative agli ultimi tre anni; • il registro dei trattamenti va conservato almeno per i tre anni successivi a quello a cui si riferiscono gli interventi annotati; • rispetto delle prescrizioni di utilizzo previste nell'etichetta del prodotto impiegato; • presenza ed uso dei dispositivi di protezione individuale previsti; • presenza in azienda di un sito per il corretto immagazzinamento dei prodotti fitosanitari ed evitare la dispersione nell'ambiente in conformità con quanto previsto al punto VI.1 dell'allegato VI del Decreto MIPAAF 22 gennaio 2014 di adozione del Piano d'Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari (PAN); • nel caso di ricorso a contoterzista, mantenere la scheda trattamento contoterzisti (all. 4 circolare ministeriale 30.10.2002 n. 32469). • Obblighi validi per le aziende che utilizzano anche prodotti classificati come	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015 che prevede l'applicazione di: • Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi». DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012	Non pertinenti	La difesa fitosanitaria prevede, in via ordinaria, pur nel rispetto della normativa vigente, l'utilizzo di prodotti fitosanitari convenzionali

Tabella 11.C baseline-impegni 11.2.1 parte3

FERTILIZZAZIONE	11.2.1.3 uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Si:remunerato Costi aggiuntivi derivanti dall'uso di unità fertilizzanti più costose e mancati redditi derivanti da minori rese, non compensate dal maggior prezzo di vendita	Controllo documentale: - verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. in merito alle operazioni effettuate nell'ambito dell'uso dei soli concimi, ammendanti e nutrienti previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i. controllo visivo: secondo l'epoca del controllo, assenza di evidenze in merito all'uso di concimi, ammendanti e nutrienti non previsti nell'All. I del Reg. CE 889/2008 e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	CGO 1 - Dir. 91/676/CE del Consiglio relativa alla protezione delle acque dall'inquinamento da nitrati proveniente da fonti agricole; Programma di azione, in attuazione del Dm 7/04/06. La suddetta normativa fissa i limiti massimi di azoto proveniente da effluenti zootecnici pari a 170 Kg per ettaro e per anno all'interno delle zone vulnerabili ai nitrati. Tuttavia si ritiene che tale norma non pertinete in quanto sui terreni oggetto di impegno è vietato del tutto il ricorso alla fertilizzazione (eccetto le deiezioni rilasciate naturalmente dagli animali al pascolo). BCAA 1 – Introduzione di fasce tampone lungo i corsi d'acqua – il rispetto del divieto di fertilizzazione sul terreno adiacente ai corsi d'acqua;	Non pertinente	Si rimanda all'allegato 7 al DM 23 gennaio 2015, che prevede l'applicazione di: codice di buona pratica istituito a norma della direttiva 91/676/CEE del Consiglio per le aziende situate al di fuori delle zone vulnerabili ai nitrati In particolare, in ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola si applica il Decreto interministeriale 7 aprile 2006. Inoltre, nel territorio regionale si applicano le disposizioni previste, in attuazione del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, dal **Regolamento 9 febbraio 2015, n. 1 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue"**	Nella pratica consueta l'agricoltore utilizzerà concimi minerali in quanto facilmente reperibili sul mercato a un costo più contenuto rispetto ad altre unità fertlizzanti
ONERI AMMINISTRATIVI	11.2.1.4 compilare i registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Si: remunerato Maggiori costi nella gestione aziendale derivanti dal tempo da dedicare dalle rilevazioni e registrazioni per gli interventi di difesa fitosanitaria, nonché per la tenuta dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione	Controllo documentale: verifica dell'aggiornamento dei registri aziendali previsti dal sistema di certificazione delle produzioni biologiche (art. 72 del Reg. CE 889/2008e sue s.m.i.	Non pertinente	Non pertinente	**SICUREZZA ALIMENTARE** CGO 4 – Regolamento (CE) n. 178/2002 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce l'Autorità europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare	Non pertinente	Non pertinente	L'impegno derivante dalla tenuta dei registri previsti per il biologico va al di là degli oneri previsti dalla normativa vigente

Tabella 11.C baseline-impegni 11.2.1 parte4

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.11.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.11.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole tipologie di operazioni.

8.2.11.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole tipologie di operazioni.

8.2.11.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole tipologie di operazioni.

8.2.11.5. Informazioni specifiche della misura

Individuazione e definizione degli elementi di riferimento applicabili; ciò include i pertinenti requisiti obbligatori stabiliti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio, i pertinenti criteri e attività minime stabiliti a norma dell'articolo 4, paragrafo 1, lettera c), punti ii) e iii), del regolamento (UE) n. 1307/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio,

nonché i requisiti minimi relativi all'uso di fertilizzanti e prodotti fitosanitari e gli altri pertinenti requisiti obbligatori stabiliti dalla legislazione nazionale

A. Per quanto riguarda l'attuazione della condizionalità, come disciplinata dal regolamento 1306/2013, si rimanda all'allegato 1 al DM 23 gennaio 2015 e successive disposizioni regionali attuative, in cui le regole di condizionalità sono dettagliate in conformità all'art. 93 e all'allegato II del regolamento medesimo. Per quanto riguarda i criteri di mantenimento delle superfici agricole in uno stato idoneo al pascolamento o alla coltivazione e le attività minime che si applicano sulle superfici agricole mantenute naturalmente, si fa riferimento agli articoli 2, c. 1, lett. a) e b) del DM n. 6513 del 18 novembre 2014, relativo alle Disposizioni Nazionali di applicazione del regolamento (UE) n. 1307/2013, ulteriormente disciplinate dal DM n. 1420 del 26/02/2014 recante disposizioni modificative ed integrative del DM 18 novembre 2014.

B. Per quanto riguarda i requisiti minimi e gli ulteriori requisiti obbligatori, si rimanda altresì all'allegato 7, come di seguito dettagliato:

Si rimanda al DM 23 gennaio 2015, che nell'ambito dell'allegato 7 prevede quanto segue:

Elenco degli obblighi riguardanti i requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti e dei prodotti fitosanitari a norma, rispettivamente, degli articoli 28 (paragrafo 3) e 29 (paragrafo 2), del regolamento (UE) n. 1305/2013

FERTILIZZANTI

Requisiti minimi relativi all'uso dei fertilizzanti: si applica solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell'art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013.

Recepimento

D.M. 19 aprile 1999, «Approvazione del Codice di buona pratica agricola» (Supplemento Ordinario n. 86, G.U. n. 102 del 4-05-1999);

Decreto interministeriale 7 aprile 2006 recante «Criteri e norme tecniche generali per la disciplina regionale dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento, di cui all' articolo 38 del decreto legislativo 11 maggio 1999, n. 152» (S.O. n. 120 alla G.U. n. 109 del 12-05-2006);

Zone di salvaguardia delle risorse idriche a norma del D.P.R. 24 maggio 1988, n. 236 così come modificato dall' articolo 94 del decreto legislativo n. 152/2006.

Attuazione regionale

Nel territorio regionale si applicano le disposizioni previste, in attuazione del Decreto interministeriale 7 aprile 2006, dal

Regolamento 9 febbraio 2015, n. 1 "Disciplina dell'utilizzazione agronomica degli effluenti di allevamento e di talune acque reflue".

Descrizione degli impegni

In ottemperanza a quanto previsto nel Codice di buona pratica Agricola e nel Decreto interministeriale 7 aprile 2006 si distinguono le seguenti tipologie d'impegno a carico delle aziende agricole che aderiscono ai pagamenti agro-climatico-ambientali e all'agricoltura biologica, ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013:

- obblighi amministrativi;

- obblighi relativi allo stoccaggio degli effluenti;

- obblighi relativi al rispetto dei massimali previsti;

- divieti relativi all'utilizzazione dei fertilizzanti (spaziali e temporali).

Al fine di stabilire gli obblighi amministrativi delle aziende, esse sono classificate in funzione della produzione di «azoto al campo», calcolato in kg/anno in funzione del tipo di allevamento e della presenza media di capi di bestiame in stabulazione nell'allevamento.

Per definire la presenza media annuale di capi in azienda sono presi in esame il tipo di allevamento, l'organizzazione per cicli ed i periodi di assenza di capi in stabulazione (anche giornalieri).

Tra i requisiti minimi relativi ai fertilizzanti figura anche il divieto di concimazioni inorganiche entro 5 metri dai corsi d'acqua, conformemente alla BCAA 1 dell'allegato 1.

FITOFARMACI

Requisiti minimi relativi all'uso dei prodotti fitosanitari. Si applicano solo alle aziende che aderiscono alle misure agro-climatico-ambientali e sull'agricoltura biologica ai sensi, rispettivamente, dell' art. 28 e dell'art. 29 del regolamento (CE) n. 1305/2013

Normativa nazionale di riferimento

Testo Unico Ambientale (D. Lgs. n. 152/2006)

Decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi».

DECRETO MiPAAF 22 gennaio 2014 recante "Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, ai sensi dell'articolo 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012".

Disposizioni vigenti in assenza dell'intervento delle Regioni e Province Autonome

A norma dell' articolo 14, del presente Decreto, in assenza dei provvedimenti delle Regioni e Province Autonome, si applicano gli impegni di seguito indicati.

Descrizione degli impegni

a. Ai sensi dell'art. 12 del Decreto Legislativo n. 150, del 14 agosto 2012, tutte le attrezzature, impiegate per uso professionale, vanno sottoposte almeno una volta al controllo funzionale entro il 26 novembre 2016. Fino a quella data ai fini dell'assolvimento dell'impegno è valida la verifica funzionale. Per verifica funzionale si intende il controllo della corretta funzionalità dei dispositivi di irrorazione attestata da un tecnico del settore o da una struttura specializzata.

Ai sensi del D.M. del 22 gennaio 2014 per l'Adozione del Piano di Azione Nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari, le aziende agricole devono rispettare i seguenti impegni.

a. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dimostrano la conoscenza dei principi generali della difesa integrata obbligatoria (allegato III del decreto legislativo n. 150/2012) attraverso il possesso dei documenti relativi alle basi informative disponibili (possesso del bollettino fitosanitario su supporto cartaceo, informatico, ecc …). Nel caso in cui non sia presente alcuna rete di monitoraggio fitosanitario, le aziende assolveranno a tale impegno ricorrendo ad un apposito servizio di consulenza, messo a disposizione dalle regioni e dalle province autonome. Il riferimento è ai punti A.7.2.1, A.7.2.2 e A.7.2.3 del suddetto D.M. del 22 gennaio 2014.
b. Gli utilizzatori professionali di prodotti fitosanitari dal 26 novembre 2015 hanno l'obbligo di possedere il certificato di abilitazione per l'acquisto o l'utilizzo dei prodotti fitosanitari, come prescritto al CGO 10. Il riferimento nel D.M. del 22 gennaio 2014 è al punto A.1.2, relativo ai "Certificati di abilitazione all'acquisto e all'utilizzo e certificati di abilitazione alla vendita". Fino alla data del 26 novembre 2015 tale certificato di abilitazione è obbligatorio per chi acquista ed utilizza prodotti fitosanitari classificati ed etichettati come molto tossico, tossico o nocivo.
c. Gli utilizzatori professionali rispettano le disposizioni relative allo stoccaggio sicuro dei prodotti fitosanitari riportate nell'allegato VI.1 al Decreto MiPAAF del 22 gennaio 2014.
d. le disposizioni sull'uso di prodotti fitosanitari nelle vicinanze di corpi idrici o altri luoghi sensibili, conformemente alla legislazione vigente.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e dei parametri agronomici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 29, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi, del mancato guadagno derivante dall'impegno assunto e dell'entità dei costi dell'operazione; se del caso, tale metodica deve tener conto degli aiuti concessi a norma del regolamento (UE) n. 1307/2013, compresi i pagamenti per le pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente, al fine di escludere il doppio finanziamento; eventualmente, il metodo di conversione utilizzato per altre unità a norma dell'articolo 9 del presente regolamento

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.11.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

La Regione, anche alla luce della osservazione UE, prevede molteplici possibilità di combinazione della presente misura con altre misure/sottomisure del Programma. Saranno previste sinergie con: la misura 1 e 2, attraverso l'assegnazione di forti priorità agli agricoltori che aderiscono alla presente misura nell'assegnazione dei voucher per accedere ai servizi di formazione e consulenza attivati con dette misure; con la misura 3 attraverso una forte priorità attribuita ai produttori che aderiscono per la prima volta ad un'associazione /organizzazione di produttori biologici (sottomisura 3.1.) o per coloro che effettuano attività di promozione (sottomisura 3.2); con la misura 4 attribuendo ai "gruppi di agricoltori" che partecipano in modo associato alla misura 11 la possibilità di percepire la maggiorazione del 20% per la realizzazione di investimenti aziendali; con la misura 6 attraverso la priorità attribuita ai giovani agricoltori che si insediano in aziende biologiche o alle aziende agricole biologiche che realizzano interventi di diversificazione; con la misura 9 mediante la possibilità e le priorità attribuite alle "nuove organizzazioni/associazioni" che aggregano produttori biologici dei vari comparti produttivi; con la misura 10 e la misura 13 attraverso la possibilità di poter combinare numerose tipologie di operazione e, infine, con la misura 16 attraverso il sostegno accordato ai "gruppi di agricoltori" che approcciano in modo collettivo alla misura per la realizzazione di "accordi ambientali". Infine, il "comparto" biologico potrà ricorrere, al pari di altri comparti produttivi, all'approccio collettivo come definito nell'ambito della *cd.* “filiera organizzata”, attraverso la possibilità di poter organizzare a sistema i diversi attori che operano lungo la filiera produttiva del biologico utilizzando le diverse possibilità di combinazione delle varie misure del Programma.

8.2.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

8.2.12.1. Base giuridica

- Articoli 31-32 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR).
- Regolamento delegato n. 807/2014; Regolamento di esecuzione n. 808/2014.
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020.

8.2.12.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Le indennità per le zone di montagna e per le zone svantaggiate diverse dalle zone montane mirano a compensare gli agricoltori degli svantaggi a cui la produzione agricola è esposta a causa di vincoli naturali presenti nella zona in cui operano. Tale compensazione è calcolata in termini di costi aggiuntivi e mancati redditi, per unità di superficie agricola, derivanti dall'obbligo di rispetto dei suddetti vincoli altrove non presenti. Il sostegno agli agricoltori può essere corrisposto unicamente per le aree nelle quali i costi aggiuntivi, i mancati redditi e i rischi di abbandono sono identificati.

Tale compensazione consente agli agricoltori di proseguire nell'uso dei terreni agricoli, nella manutenzione del paesaggio nonché nel mantenimento e nella promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate al fine di evitare l'abbandono del territorio e la conseguente perdita di biodiversità.

La presente misura contribuisce dunque all'obiettivo di "Promuovere la permanenza dell'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali" e risponde al fabbisogno di una gestione attiva (di un "presidio") dei territori più sottoposti a rischi ambientali ed in particolare ai rischi di erosione del suolo, al dissesto idrogeologico ma anche e soprattutto alla perdita della biodiversità. In tal modo, contribuisce alla Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura", nonché alla priorità 5, focus area 5e) di cui all'art. 5 del Regolamento (UE) 1305/2013.

La prima normativa che, in ordine cronologico, fa riferimento alle zone svantaggiate è la Direttiva 75/268/CEE.

Si rimanda al RIQUADRO DI AGGIORNAMENTO SULLE AREE SVANTAGGIATE (v. par. 4.1.1, Priorità 4), per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANC - art. 32 par. 1 lett. b) del reg. 1305/2013, che sostituiscono integralmente la vecchia zonizzazione di cui all'art. 19 del reg. 1257/99.

Nella citata Direttiva, venivano definiti i criteri secondo i quali una zona poteva essere classificata come zona svantaggiata montana (articolo 3, par. 3). La Direttiva attuativa 75/273/CEE del 28 aprile 1975 riporta nei considerata i parametri per la delimitazione delle zone montane nonché l'elenco dei Comuni totalmente o parzialmente delimitati.

I parametri, conformi ai principi presenti all'art. 3 par. 3 della dir. 75/268 sono di seguito elencati:

- un'altitudine media minima per ogni Comune di 700 m nel centro nord Italia;

- pendenza media del terreno superiore al 20%;
- quando sussistono contemporaneamente i due fattori precedenti, è stata presa in considerazione un'altitudine minima di 600 m e, contemporaneamente, una pendenza media del terreno superiore al 15%;

Nella programmazione 2014-2020 nessuna revisione o ridefinizione è prevista per le zone montane che rimane confermata dall'art. 32(2) del Regolamento UE 1305/2013. In allegato al PSR è riportato l'elenco delle aree classificate come "zone svantaggiate montane", per le quali sono disponibili nel SIGC per ciascuna particella i relativi riferimenti catastali.

La Misura incide sui seguenti fabbisogni:

- F44 Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate
- F22 Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilita ambientale

Contributo alle focus area e agli obiettivi trasversali

Questi pagamenti contribuiscono alle seguenti priorità:

Priorità 4 - preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi correlati con l'agricoltura e con le foreste;

Area tematica 4a - salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, tra l'altro nelle zone Natura2000 e nelle zone agricole di alto pregio naturale, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa. Le zone agricole svantaggiate montane rappresentano territori marginali molto sensibili nei confronti di qualsiasi fattore che tenda ad interagire con esse e si caratterizzano da oggettivi limiti ecologici e da delicati equilibri. A causa dell'elevata altitudine, della pendenza delle superfici aziendali utilizzate tradizionalmente per l'allevamento di tipo estensivo e delle difficili condizioni climatiche in cui operare, la produzione foraggiera ad esempio è di modesta entità e conseguentemente di scarso rilievo sono anche i redditi aziendali. Le attività agricole di queste zone risentono di un gap significativo rispetto a quelle delle fertili pianure delle regioni confinanti.

Per quanto riguarda le zone svantaggiate non montane, i vincoli naturali significativi determinano una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e più elevati costi di produzione, a motivo delle limitazioni connesse agli svantaggi biofisici, non superati da condizioni socio-economiche, come risulta in esito al processo di affinamento ("fine-tuning") applicato nel corso dell'analisi svolta dal CREA.

Maggiori rischi in caso di momenti congiunturali negativi dei mercati ed una minore competitività del sistema agricolo nel suo complesso sono pertanto da mettere in evidenza come fattori di debolezza in grado di portare al progressivo abbandono di questi territori. La permanenza di un'agricoltura di tipo estensivo e tradizionale , consente invece di preservare il paesaggio tradizionale , di conservare gli equilibri idrogeologici esistenti, di preservare il territorio da eventi franosi e alluvionali in grado di compromettere seriamente l'ambiente e la sua biodiversità. L'obiettivo della misura consiste quindi nel mantenimento di un'agricoltura estensiva e rispettosa dell'ambiente.

La Misura 13, insieme alla Misura 10 ha come obiettivo anche quello di adozione di pratiche agronomiche e di allevamento estensive ed equilibrate rispetto alle risorse limitate del territorio rispondono pienamente agli

obiettivi ambientali e climatici dello Sviluppo Rurale.

In tal modo, la misura contribuisce al massimo grado agli obiettivi trasversali di tutela dell'ambiente, mitigazione dei cambiamenti climatici e adattamento ad essi.

Si riporta di seguito la tabella valida per la relativa operazione prevista, con l'indicazione del fabbisogno che viene intercettato.

Campo di applicazione, tipo e livello di supporto

E' corrisposta un'indennità annuale per ettaro di superficie agricola utilizzata (SAU) secondo quanto previsto dalle sottomisure di seguito indicate:

1. 13.1 "zone montane".
2. 13.2 "zone con vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane"

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA
13.1.1	pagamenti compensativi nelle zone montane	F. 44 Sostenere la zootecnica nelle zone montane svantaggiate	4A
13.2.1	pagamenti compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane	F. 22 Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilita ambientale	4A

8.2.12.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.12.3.1. 13.1.1 Pagamenti compensativi per le zone montane

Sottomisura:

- 13.1 - pagamento compensativo per le zone montane

8.2.12.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

I pagamenti di cui alla presente misura sono concesse agli agricoltori attivi, come definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, che si impegnano a mantenere l'attività agricola nelle zone montane. Essi sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi che derivano dai vincoli naturali propri di dette zone.

Il pagamento è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per

la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.

La tipologia di operazione si applica nelle zone montane come delimitate in conformità all'art. 32, par. 2 del Regolamento (UE) 1305/2013 e fino a nuova diversa disposizione, ai sensi dell'art. 3 par. 3 della Direttiva 75/268/CEE, come riportate nella presente scheda di misura.

E' stato inoltre prevista una condizione di accesso legata alla superficie minima, pari ad 1 Ha.

Infatti le aziende situate in montagna con SAU almeno pari a 1 Ha sono il 56% delle aziende regionali situate in zona montana e ricoprono il 97% circa della SAU totale delle zone montane (VI° Censimento Istat, 2010).

La giustificazione della scelta di 1 ha sta nella scarsa incidenza (e quindi efficacia della Misura) per le aziende sotto 1 ha, sia in termini di superfici interessate sia in termini di costi amministrativi a fronte dell'aiuto concesso.

8.2.12.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per Unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.12.3.1.3. Collegamenti con altre normative

È di particolare importanza la seguente normativa:

- Direttiva 75/268/CEE, per la definizione delle zone montane.
- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).

8.2.12.3.1.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente tipologia di operazione sono:

- agricoltori attivi (ai sensi dell'art. 9 del Reg. CE 1307/2103, come stabilito dallo Stato membro).

.

8.2.12.3.1.5. Costi ammissibili

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i

costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 91 e segg. del reg. (UE) 1306/2013: le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

8.2.12.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Aderire con una superficie minima aziendale pari a 1 ha;
2. Costituzione e relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999;

Inoltre i terreni a prato permanente, prato-pascolo o pascolo permanente sono ammissibili all'aiuto esclusivamente nel caso in cui sia dimostrata la presenza di bestiame aziendale con un carico minimo di 0,2 UBA/ha di superficie aziendale a prato permanente, prato-pascolo o pascolo permanente. Tale condizione è stata introdotta per garantire maggiore efficacia all'attuazione della misura e prevede un valore del carico mediamente più basso, nelle zone di applicazione della misura, del carico medio ordinario.

8.2.12.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Qualora le domande di aiuto ammissibili richiedano il pagamento di un contributo pubblico superiore allo stanziamento assegnato, può essere applicato un meccanismo di abbattimento proporzionale dell'indennità prevista.

8.2.12.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno erogato per la misura rispetta il massimale di 450 euro/ha, stabilito nell'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 per le zone montane, ed è pari a:

300 €/ha;

Le superfici investite a prati permanenti, pascoli e prati pascoli (foraggere non avvicendate), sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende in cui il carico di bestiame, dato come rapporto tra il numero di UBA mediamente presenti in azienda e la superficie aziendale ricompresa nelle categorie di prato

permanente, prato-pascolo e pascolo permanente, sia almeno pari a 0,2 UBA/Ha.

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 30 ettari per azienda.

Il pagamento è effettuato in modo degressivo sulla base dei seguenti scaglioni di riferimento:

- 0 – 10 ettari di SAU ammissibile 100% del premio;
- 10,01 – 20 ettari di SAU ammissibile - 80% del premio;
- 20,01 – 30 ettari di SAU ammissibile - 50% del premio;

Il sostegno non è cumulabile, sulla medesima azienda (CUAA), con le tipologie di operazioni della Misura 10 "Pagamenti agro clima ambientali", salvo che per le tipologie di operazione 10.1.8 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria vegetale) e 10.1.9 (relativo alla conservazione della biodiversità agraria animale), cumulabili sulla medesima superficie con la presente tipologia di operazione.

Il sostegno è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali".

Il sostegno è altresì cumulabile con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

8.2.12.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali.

8.2.12.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici: Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici: Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti: Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti; attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

a. Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

8.2.12.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione

dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

8.2.12.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La degressività si applica oltre la soglia minima di 10 Ha come dettagliato nel paragrafo 8.2.12.3.1.8.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Zone montane così come definite dalla Direttiva 75/268/CEE. L'aiuto è dato per ettaro di superficie ricadente nelle zone delimitate

PROV.	COMUNE	SUPERFICIE COMUNE	Superficie in Aree Svantaggiate Montane		ELENCO FOGLI CATASTALI
		Ha	*TOT. Ha*	*PARZIALE Ha*	*INTERI*
FR	ACQUAFONDATA	2.525	2.525	-	
FR	ACUTO	1.340	1.340	-	
FR	ALATRI	9.684	9.684	-	
FR	ALVITO	5.201	5.201	-	
FR	AMASENO	7.718	7.718	-	
FR	ANAGNI	11.315	-	1.530	10-11-12-19-20-21-22-29-30-31-38 -39-40-41-42-43- 54-55
FR	AQUINO	1.923	-	-	
FR	ARCE	3.950	-	520	1-2-3-4-7-14
FR	ARNARA	1.233	-	-	
FR	ARPINO	5.597	5.597		
FR	ATINA	2.980	2.980		
FR	AUSONIA	1.951	-		
FR	BELMONTE CASTELLO	1.425	1.425	-	
FR	BOVILLE ERNICA	2.813	-	943	3-4-5-6-11-12-15-20-21-27-31-32
FR	BROCCOSTELLA	1.194	-	-	
FR	CAMPOLI APPENNINO	3.337	3.337	-	
FR	CASALATTICO	2.834	2.834	-	
FR	CASALVIERI	2.709	2.709		
FR	CASSINO	8.285	-	2.039	1-5-6-7-8-15-17-18-19-26-27-30-31
FR	CASTELLIRI	1.551	1.551	-	
FR	CASTELNUOVO PARANO	995	995		
FR	CASTRO DEI VOLSCI	5.824	5.824	-	
FR	CASTROCIELO	2.789	-	670	1-2-7-12-13-14-21-22
FR	CECCANO	6.043	-		
FR	CEPRANO	3.793	-	-	
FR	CERVARO	3.917	-	2.617	1-2-3-4-5-7-8-9-15
FR	COLFELICE	1.421	-	200	1-2-3-5
FR	COLLE SAN MAGNO	4.466	4.466	-	
FR	COLLEPARDO	2.507	2.507	-	
FR	CORENO AUSONIO	2.604		-	
FR	ESPERIA	10.875		-	
FR	FALVATERRA	1.277	-		
FR	FERENTINO	8.052	-	1.825	1-2-4-5-6-7-8-14-15-78-79-80-81-82-83-84-85-86-87
FR	FILETTINO	7.766	7.766	-	
FR	FIUGGI	3.310	3.310	-	

FR	FONTANA LIRI	1.598	1.598		
FR	FONTECHIARI	1.621	1.621		
FR	FROSINONE	4.701	-	-	
FR	FUMONE	1.476	1.476	-	
FR	GALLINARO	1.784	1.784	-	
FR	GIULIANO DI ROMA	3.399	3.399	-	
FR	GUARCINO	4.226	4.226	-	
FR	ISOLA DEL LIRI	1.598	-	-	
FR	MONTE SAN GIOVANNI CAMPANO	4.851	-		
FR	MOROLO	2.648	2.648	-	
FR	PALIANO	7.012	-	-	
FR	PASTENA	4.202	4.202	-	
FR	PATRICA	2.699	2.699	-	
FR	PESCOSOLIDO	4.455	4.455	-	
FR	PICINISCO	6.202	6.202	-	
FR	PICO	3.264	3.264	-	
FR	PIEDIMONTE SAN GERMANO	1.736	-	785	1-2-3-4-5-6-7
FR	PIGLIO	3.512	3.512	-	
FR	PIGNATARA INTERAMNA	2.456	-	-	
FR	POFI	3.071	-	-	
FR	PONTECORVO	8.821	-		
FR	POSTA FIBRENO	911	911		
FR	RIPI	3.143	-	-	
FR	ROCCA D'ARCE	1.179	1.179	-	
FR	ROCCASECCA	4.295	-	850	1-2-3-4-5-6-9-10-15-21
FR	SAN BIAGIO SARACINISCO	3.106	3.106	-	
FR	SAN DONATO VAL COMINO	3.577	3.577	-	
FR	SAN GIORGIO A LIRI	1.547	-	-	
FR	SAN GIOVANNI IN CARICO	2.484	-	-	
FR	SAN VITTORE DEL LAZIO	2.712	2.712	-	
FR	SANT'AMBROGIO SUL GARIGLIANO	895	-	-	
FR	SANT'ANDREA DEL GARIGLIANO	1.686		-	
FR	SANT'APOLLINARE	1.702	-	-	
FR	SANT'ELIA FIUMERAPIDO	4.084	-	3.425	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-26-27-28-29-30
FR	SANTOPADRE	2.148	2.148	-	
FR	SERRONE	1.543	1.543		
FR	SETTEFRATI	5.056	5.056	-	

FR	SGURGOLA	1.932	1.932		
FR	SORA	7.184	7.184	-	
FR	STRANGOLAGALLI	1.047	-	-	
FR	SUPINO	3.524	3.524	-	
FR	TERELLE	3.167	3.167	-	
FR	TORRE CAJETANI	1.159	1.159	-	
FR	TORRICE	1.817	-	-	
FR	TREVI NEL LAZIO	5.444	5.444	-	
FR	TRIVIGLIANO	1.271	1.271	-	
FR	VALLECORSA	3.971	3.971	-	
FR	VALLEMAIO	1.953		-	
FR	VALLEROTONDA	5.965	5.965	-	
FR	VEROLI	11.891	11.891	-	
FR	VICALVI	824	824		
FR	VICO NEL LAZIO	4.575	4.575	-	
FR	VILLA LATINA	1.702	1.702	-	
FR	VILLA SANTA LUCIA	1.770	-	814	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13
FR	VILLA SANTO STEFANO	2.027	2.027	-	
FR	VITICUSO	2.105	2.105	-	
LT	APRILIA	17.770	-	-	
LT	BASSIANO	3.163	3.163	-	
LT	CAMPODIMELE	3.824		-	
LT	CASTELFORTE	3.142	-		
LT	CISTERNA DI LATINA	14.282	-	-	
LT	CORI	8.601	-	2.910	10-12-13-14-15-19-20-21-22-29-27-28-29-30-35-36-37-38-39-46-47-48-54-55-63-64
LT	FONDI	14.226	-		
LT	FORMIA	7.350	-		
LT	GAETA	2.847	-	-	
LT	ITRI	10.115		-	
LT	LATINA	27.778			
LT	LENOLA	4.570		-	
LT	MAENZA	4.257	4.257	-	
LT	MINTURNO	4.207	-	-	
LT	MONTE SAN BIAGIO	6.643		-	
LT	NORMA	3.082	3.082	-	
LT	PONTINIA	11.224	-	-	
LT	PONZA	985	-	-	
LT	PRIVERNO	5.681	-	-	

LT	PROSSEDI	3.608		-	
LT	ROCCA MASSIMA	1.807	1.807	-	
LT	ROCCAGORGA	2.398	2.398	-	
LT	ROCCASECCA DEI VOLSCI	2.362		-	
LT	SABAUDIA	14.429	-	-	
LT	SAN FELICE CIRCEO	3.209	-	-	
LT	SANTI COSMA E DAMIANO	3.020	-	-	
LT	SERMONETA	4.493	-	850	11-12-14-15-27-28-30-31-32-33
LT	SEZZE	10.138	-	1.900	1-2-3-4-5-6-12-13-16-18-23-24-26-27-29-31-39-40
LT	SONNINO	6.379	6.379	-	
LT	SPERLONGA	1.800	-	1.021	2-3-7-8-9-10-12-13-14
LT	SPIGNO SATURNIA	3.868		-	
LT	TERRACINA	13.640	-	3.540	1-19-20-21-22-23-24-25-39-40-41-42-43-44-45-46-47-54-55-56-57-58-59-60-61-69-70-71-72-74-75-76-77-78-79-87-88-92-93-94-98
LT	VENTOTENE	154	-	-	
RI	ACCUMOLI	8.689	8.689	-	
RI	AMATRICE	17.443	17.443	-	
RI	ANTRODOCO	6.400	6.400	-	
RI	ASCREA	1.441	1.441	-	
RI	BELMONTE IN SABINA	2.361	2.361	-	
RI	BORBONA	4.634	4.634	-	
RI	BORGO VELINO	1.733	1.733	-	
RI	BORGOROSE	14.893	14.893	-	
RI	CANTALICE	3.771	3.771	-	
RI	CANTALUPO IN SABINA	1.053	-	-	
RI	CASAPROTA	1.455	-	610	1-2-3-4-5-6-7-10-11
RI	CASPERIA	2.535	2.535		
RI	CASTEL DI TORA	1.566	1.566	-	
RI	CASTEL SANT'ANGELO	3.131	3.131	-	
RI	CASTELNUOVO DI FARFA	903	-	-	
RI	CITTADUCALE	7.095	7.095	-	
RI	CITTAREALE	5.897	5.897	-	
RI	COLLALTO SABINO	2.218	2.218	-	
RI	COLLE DI TORA	1.416	1.416	-	
RI	COLLEGIOVE	1.076	1.076	-	
RI	COLLEVECCHIO	2.721	-	-	
RI	COLLI SUL VELINO	1.308	-	748	1-2-3-4-5-7-8-9
RI	CONCERVIANO	2.147	2.147	-	

RI	CONFIGNI	2.269	2.269	-	
RI	CONTIGLIANO	5.351	-	3.396	1-2-7-8-9-16-17-18-21-22-23-24-27-28-29-32-33-34-35-38-39-40-41-43-44-45-46-47-48
RI	COTTANELLO	3.653	3.653	-	
RI	FARA SABINA	5.488	-	-	
RI	FIAMIGNANO	10.070	10.070	-	
RI	FORANO	1.755	-	-	
RI	FRASSO SABINO	441	-	-	
RI	GRECCIO	1.788	1.788	-	
RI	LABRO	1.141	-	1.141	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-12
RI	LEONESSA	20.485	20.485	-	
RI	LONGONE SABINO	3.405	3.405	-	
RI	MAGLIANO SABINA	4.369	-	-	
RI	MARCETELLI	1.102	1.102	-	
RI	MICIGLIANO	3.744	3.744	-	
RI	MOMPEO	1.089	-	615	1-2-3-4-5-6-8
RI	MONTASOLA	1.264	1.264	-	
RI	MONTE SAN GIOVANNI IN SABINA	3.070	3.070	-	
RI	MONTEBUONO	1.962	-	650	1-4-5-6-11-12-13-19-20
RI	MONTELEONE SABINO	1.886	-	730	1-2-6-7-8-9-12-13-14-19-20
RI	MONTENERO SABINO	2.263	2.263	-	
RI	MONTOPOLI DI SABINA	3.760	-	-	
RI	MORRO REATINO	1.582	1.582	-	
RI	NESPOLO	866	866	-	
RI	ORVINIO	2.455	2.455	-	
RI	PAGANICO SABINO	920	920	-	
RI	PESCOROCCHIANO	9.458	9.458	-	
RI	PETRELLA SALTO	10.216	10.216	-	
RI	POGGIO BUSTONE	2.233	2.233	-	
RI	POGGIO CATINO	1.500	-	670	1-2-3-5-6-10-11
RI	POGGIO MIRTETO	2.645	-	258	1,7,8
RI	POGGIO MOIANO	2.681	2.681	-	
RI	POGGIO NATIVO	1.639	-	-	
RI	POGGIO SAN LORENZO	867	-	-	
RI	POSTA	6.620	6.620	-	
RI	POZZAGLIA SABINO	2.522	2.522	-	
RI	RIETI	20.652	-	14.012	1-2-3-4-5-6-8-9-16-17-18-45-46-47-54-55-56-57-59-67-69-78-80-88-89-90-96-99-100,101 da F.102 a F.130, da F. 132 a F.178 - RIETI SEZ. VAZIA da F. 1 a F. 30

RI	RIVODUTRI	2.685	2.685	-	
RI	ROCCA SINIBALDA	4.941	4.941	-	
RI	ROCCANTICA	1.669	1.669	-	
RI	SALISANO	1.748	1.748	-	
RI	SCANDRIGLIA	6.306	6.306		
RI	SELCI	776	-	-	
RI	STIMIGLIANO	1.137	-	-	
RI	TARANO	2.008	-	-	
RI	TOFFIA	1.118	-	-	
RI	TORRI IN SABINA	2.615	-	732	1-2-3-4-5-6-7-8-10
RI	TORRICELLA IN SABINA	2.578	2.578	-	
RI	TURANIA	860	860	-	
RI	VACONE	914	914	-	
RI	VARCO SABINO	2.464	2.464	-	
RM	AFFILE	1.503	1.503	-	
RM	AGOSTA	948	948	-	
RM	ALBANO LAZIALE	2.380	-	-	
RM	ALLUMIERE	9.230		-	
RM	ANGUILLARA SABAZIA	7.491	-	-	
RM	ANTICOLI CORRADO	1.628	1.628	-	
RM	ANZIO	4.343	-	-	
RM	ARCINAZZO ROMANO	2.827	2.827	-	
RM	ARDEA	5.090	-	-	
RM	ARICCIA	1.836	-	-	
RM	ARSOLI	1.213	1.213	-	
RM	ARTENA	5.435	-	-	
RM	BELLEGRA	1.877	1.877		
RM	BRACCIANO	14.252	-	-	
RM	CAMERATA NUOVA	4.019	4.019	-	
RM	CAMPAGNANO DI ROMA	4.607	-	-	
RM	CANALE MONTERANO	3.689	-	-	
RM	CANTERANO	732	732	-	
RM	CAPENA	2.945	-	-	
RM	CAPRANICA PRENESTINA	2.020	2.020	-	
RM	CARPINETO ROMANO	8.448	8.448	-	
RM	CASAPE	533	533		
RM	CASTEL GANDOLFO	1.471	-	-	
RM	CASTEL MADAMA	2.846	2.846	-	

RM	CASTEL NUOVO DI PORTO	3.084	-	-	
RM	CASTEL SAN PIETRO ROMANO	1.506	1.506	-	
RM	CAVE	1.775	-	-	
RM	CERRETO LAZIALE	1.177	1.177	-	
RM	CERVARA DI ROMA	3.163	3.163	-	
RM	CERVETERI	12.557	-	-	
RM	CIAMPINO	1.100	-	-	
RM	CICILIANO	1.903	1.903	-	
RM	CINETO ROMANO	1.054	1.054	-	
RM	CIVITAVECCHIA	7.195	-	-	
RM	CIVITELLA SAN PAOLO	2.052	-	-	
RM	COLLEFERRO	2.748	-	-	
RM	COLONNA	350	350	-	
RM	FIANO ROMANO	4.141	-	-	
RM	FILACCIANO	574	-	-	
RM	FIUMICINO	22.517	-	-	
RM	FORMELLO	3.111	-	-	
RM	FRASCATI	2.241	-	970	3-7-8-12-13-14-15-19-20-22-23-24-25-26
RM	GALLICANO NEL LAZIO	2.603	-	2.220	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23
RM	GAVIGNANO	1.489	-	-	
RM	GENAZZANO	3.204	-	-	
RM	GENZANO DI ROMA	1.815	-	-	
RM	GERANO	1.009	1.009	-	
RM	GORGA	2.638	2.638	-	
RM	GROTTAFERRATA	1.836	-	1.585	1-2-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21
RM	GUIDONIA MONTECELIO	8.104	-	1.490	SEZ. C - MONTECELIO F. 1-2-3-4-5-6-8-9-10-11-12-13-14-15-16-17-18-20-21-22-26 - SEZ. A - LE FOSSE F. 4-10-11-12
RM	JENNE	3.152	3.152	-	
RM	LABICO	1.179	-	-	
RM	LADISPOLI	2.600	-	-	
RM	LANUVIO	4.391	-	-	
RM	LARIANO	2.700	-	-	
RM	LICENZA	1.766	1.766	-	
RM	MAGLIANO ROMANO	2.114	-	-	
RM	MANDELA	1.326	1.326	-	
RM	MANZIANA	2.379	-	-	
RM	MARANO EQUO	765	765	-	
RM	MARCELLINA	1.527	1.527	-	
RM	MARINO	2.61	-	21	

		0		0	
RM	MAZZANO ROMANO	2.884	-	-	
RM	MENTANA	4.226	-	-	
RM	MONTE PORZIO CATONE	936	936	-	
RM	MONTECOMPATRI	2.348	-	1.688	8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24-25-26-27-28-29-30
RM	MONTEFLAVIO	1.720	1.720	-	
RM	MONTELANICO	3.499	3.499	-	
RM	MONTELIBRETTI	4.403	-	-	
RM	MONTEROTONDO	4.054	-	-	
RM	MONTORIO ROMANO	2.303	2.303		
RM	MORICONE	2.014	-	-	
RM	MORLUPO	2.386	-	-	
RM	NAZZANO	1.224	-	-	
RM	NEMI	736	-	-	
RM	NEROLA	1.864	1.864	-	
RM	NETTUNO	7.146	-	-	
RM	OLEVANO ROMANO	2.612	-	67	16
RM	PALESTRINA	4.685	-	1.630	1-2-1-3-4-5-6-7-8-9-10-11-12-13-14-15-20-21-27-28-32-41-44
RM	PALOMBARA SABINA	7.519	-	4.025	9-10-11-12-13-14-15-21-22-23-24-25-28-29-30-31-32-33-34-35-36-37-38-39-40-45 dal F.46 al F. 67
RM	PERCILE	1.762	1.762	-	
RM	PISONIANO	1.320	1.320	-	
RM	POLI	2.139	2.139		
RM	POMEZIA	10.734	-	-	
RM	PONZANO ROMANO	1.934	-	-	
RM	RIANO	2.535	-	-	
RM	RIGNANO FLAMINIO	3.877	-	-	
RM	RIOFREDDO	1.246	1.246	-	
RM	ROCCA CANTERANO	1.579	1.579	-	
RM	ROCCA DI CAVE	1.111	1.111	-	
RM	ROCCA DI PAPA	4.018	-	1.200	1-2-3-4-5-6-7-8-11-12-13-14
RM	ROCCA PRIORA	2.807	-	1.200	2-8-9-15-16-17-18-19-21-22-23-24-25-27-28-29-30-31-32-33
RM	ROCCA SANTO STEFANO	971	971	-	
RM	ROCCAGIOVINE	882	882	-	
RM	ROIATE	1.038	1.038	-	
RM	ROMA	128.243	-	1.490	679-681-682-683-684-685-686-910-1016-1046-1047-1048-1049-1050-1051-1053-1054-1055-1056-1057
RM	ROVIANO	838	838	-	
RM	SACROFANO	2.849	-	-	
RM	SAMBUCI	82	82	-	

		3	3		
RM	SAN CESAREO	2.450	2.450	-	8-14-15-16-17-19-20-21-22-32-33-54-55-56-60-61-62-63-64-65-66-67-68-69-72-73-74-75-76-77-
RM	SAN GREGORIO DA SASS.	3.525	3.525	-	
RM	SAN POLO DEI CAVALIERI	4.273	4.273	-	
RM	SAN VITO ROMANO	1.272	1.272		
RM	SANTA MARINELLA	4.920	-	-	
RM	SANT'ANGELO ROMANO	2.145	-	1.950	1-2-5-6-7-8-10-11-12-13-14-15-16-17-18-19-20-21-22-23-24
RM	SANT'ORESTE	4.396	-	-	
RM	SARACINESCO	1.101	1.101	-	
RM	SEGNI	6.103	6.103	-	
RM	SUBIACO	6.344	6.344	-	
RM	TIVOLI	6.850	-	4.660	da F. 1 a F. 17, da F. 21 a F. 31, da F. 34 a F.48, da F. 51 a F. 56, 58-59-63-64-71-72-73-74-75-76-77-78-79-85-86
RM	TOLFA	16.776	-		
RM	TORRITA TIBERINA	1.080	-	-	
RM	TREVIGNANO ROMANO	3.944	-	-	
RM	VALLEPIETRA	5.173	5.173	-	
RM	VALLINFREDA	1.682	1.682	-	
RM	VALMONTONE	4.087	-	-	
RM	VELLETRI	11.321	-	-	
RM	VICOVARO	3.612	3.612	-	
RM	VIVARO ROMANO	1.250	1.250		
RM	ZAGAROLO	2704	0	dato da confermare	1-2-3-4-5-6-7-9-10-11-12-13-18-23-24-25-26-27-28-29-30-31-34-35-36-37-38-39-40-41-42-43-44-45-46-47-48-49-50-51-52-53-57-58-59-60-70-71
VT	ACQUAPENDENTE	13.028	-		
VT	ARLENA DI CASTRO	2.232	-	-	
VT	BAGNOREGIO	7.262	-	-	
VT	BARBARANO ROMANO	3.734	-	-	
VT	BASSANO IN TEVERINA	1.210	-	-	
VT	BASSANO ROMANO	3.746	-	-	
VT	BLERA	9.279	-	-	
VT	BOLSENA	6.392	-	-	
VT	BOMARZO	3.989	-	-	
VT	CALCATA	767	-	-	
VT	CANEPINA	2.096	-	-	
VT	CANINO	12.349	-	-	
VT	CAPODIMONTE	6.125	-	-	
VT	CAPRANICA	4.074	-	-	
VT	CAPRAROLA	5.747	-		

VT	CARBOGNANO	1.725	-	-	
VT	CASTEL SANT'ELIA	2.398	-	-	
VT	CASTIGLIONE IN TEVERINA	1.996	-	-	
VT	CELLENO	2.459	-	-	
VT	CELLERE	3.716	-	-	
VT	CIVITACASTELLANA	8.328	-	-	
VT	CIVITELLA D'AGLIANO	3.289	-	-	
VT	CORCHIANO	3.290	-	-	
VT	FABRICA DI ROMA	3.473	-	-	
VT	FALERIA	2.570	-	-	
VT	FARNESE	5.295	-	-	
VT	GALLESE	3.730	-	-	
VT	GRADOLI	3.751	-	-	
VT	GRAFFIGNANO	2.912	-	-	
VT	GROTTE DI CASTRO	3.929	-	-	
VT	ISCHIA DI CASTRO	10.473	-	-	
VT	LATERA	2.265	-	-	
VT	LUBRIANO	1.656	-	-	
VT	MARTA	3.334	-	-	
VT	MONTALTO DI CASTRO	18.967	-	-	
VT	MONTE ROMANO	8.600	-	-	
VT	MONTEFIASCONE	10.475	-	-	
VT	MONTEROSI	1.075	-	-	
VT	NEPI	8.402	-	-	
VT	ONANO	2.463	-	-	
VT	ORIOLO ROMANO	1.923	-	-	
VT	ORTE	7.019	-	-	
VT	PIANSANO	2.645	-	-	
VT	PROCENO	4.187	-	-	
VT	RONCIGLIONE	5.228	-		
VT	SAN LORENZO NUOVO	2.800	-	-	
VT	SORIANO NEL CIMINO	7.848	-		
VT	SUTRI	6.085	-	-	
VT	TARQUINIA	27.950	-	-	
VT	TESSENNANO	1.465	-	-	
VT	TUSCANIA	20.804	-	-	
VT	VALENTANO	4.329	-	-	
VT	VALLERANO	1.54	-		

		8			
VT	VASANELLO	2.858	-	-	
VT	VEJANO	4.433	-	-	
VT	VETRALLA	11.301	-		
VT	VIGNANELLO	2.053	-	-	
VT	VILLA SAN GIOVANNI IN TUSCIA	525	-	-	
VT	VITERBO	40.627	-		
VT	VITORCHIANO	2.983	-		

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone montane così come definite dalla Direttiva 75/268/CEE. L’aiuto è dato per ettaro di superficie ricadente nelle zone delimitate.

8.2.12.3.2. 13.2.1 Pagamento compensativo per le zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane

Sottomisura:

- 13.2 - Pagamento compensativo per altre zone soggette a vincoli naturali significativi

8.2.12.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Le zone soggette a vincoli naturali significativi sono caratterizzate da una più difficoltosa utilizzazione dei terreni e da più elevati costi di produzione, a motivo delle limitazioni connesse a svantaggi biofisici, non superati da condizioni socio-economiche che ne avrebbero potuto ridurre il divario rispetto alle zone non svantaggiate. Il tipo di operazione prevede indennità a favore degli agricoltori erogate annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata (come richiamata all'art. 32 par. 1 , lett. b) del Reg (UE) 1305/13).

Tale compensazione consente agli agricoltori di proseguire nell'uso dei terreni agricoli, nella manutenzione del paesaggio nonché nel mantenimento e nella promozione di sistemi di produzione agricola sostenibili nelle aree interessate al fine di evitare l'abbandono del territorio e la conseguente perdita di biodiversità.

La tipologia di operazione dà risposte al fabbisogno F22 "Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilita ambientale" contribuendo in particolare al perseguimento della Priorità 4 "Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura" e della Focus area P4A "Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa".

Per la definizione delle zone si veda l'allegato al Programma dal titolo "Definizione delle nuove zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, in base all'art. 32 del regolamento UE n. 1305/2013. Metodologia e risultati della zonizzazione applicata al territorio della regione Lazio".

I pagamenti di cui alla presente misura sono concesse agli agricoltori attivi, come definiti ai sensi dell'art. 9 del Regolamento (UE) 1307/2013, che si impegnano a mantenere l'attività agricola nelle zone soggette a vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane. Essi sono calcolati per ettaro di superficie sulla base dei costi aggiuntivi e dei mancati redditi che derivano dai vincoli naturali propri di dette zone.

Il pagamento è condizionato all'impegno di proseguire l'attività agricola nell'area eleggibile al sostegno per la durata del periodo corrispondente all'annualità di pagamento dell'indennità.

E' stato inoltre prevista una condizione di accesso legata alla superficie minima, pari ad 1 Ha. La giustificazione della scelta di 1 ha sta nella scarsa incidenza (e quindi efficacia della misura) per le aziende sotto 1 ha, sia in termini di superfici interessate sia in termini di costi amministrativi a fronte dell'aiuto concesso.

8.2.12.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per Unità di superficie sottoposta a impegno.

8.2.12.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1306/2013, capo I del titolo VI (condizionalità).
- Regolamento n. 1305/2013, articolo 32, par. 1 lett. b); art. 32, par. 3;
- Decreto del Ministro delle politiche agricole, alimentari e forestali n. 6277 dell'8 giugno 2020.

8.2.12.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari ammissibili al sostegno nell'ambito della presente tipologia di operazione sono:

- agricoltori in attività (ai sensi dell'art. 4 del Reg. (UE) 2021/2115, come declinato dallo Stato membro).

8.2.12.3.2.5. Costi ammissibili

Il calcolo delle indennità è basato sui mancati redditi e i costi aggiuntivi correlati allo svantaggio naturale comparati con attività agricole in aree senza limitazioni e svantaggi naturali.

I pagamenti sono erogati annualmente per ettaro di superficie agricola per compensare, in tutto o in parte, i costi aggiuntivi e il mancato guadagno dovuti ai vincoli cui è soggetta la produzione agricola nella zona interessata. I costi aggiuntivi e il mancato guadagno sono calcolati in confronto alle zone non soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, tenendo conto dei pagamenti di cui al titolo III, capo 3, del Regolamento (UE) n. 1307/2013.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 91 e segg. del reg. (UE) 1306/2013: le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I.

Al fine della determinazione del pagamento ad ettaro, la Regione Lazio si avvale dei calcoli effettuati dalla Rete rurale nazionale nell'ambito del supporto alla programmazione del PSP 2023-2027, in quanto aggiornati e pertinenti con le zone con vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, ricadenti nel territorio della Regione Lazio.

8.2.12.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al regime di sostegno è necessario possedere i seguenti requisiti di accesso:

Sono previste le seguenti condizioni di ammissibilità:

1. Aderire con una superficie minima aziendale pari a 1 ha;
2. Costituzione e relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1° dicembre 1999.

8.2.12.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Ai sensi dell'articolo 49 del Reg. (UE) 1305/2013, la Misura 13 è compresa fra quelle per le quali non è prevista l'applicazione di criteri di selezione. Pertanto, nel caso in cui, una volta applicato il meccanismo della degressività, l'importo globalmente richiesto sia superiore allo stanziamento del Bando pubblico, si procederà all'abbattimento proporzionale dell'aiuto.

8.2.12.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'importo del sostegno erogato per la misura rispetta il massimale di 250 euro/ha, stabilito nell'allegato II del reg. (UE) 1305/2013 per le Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici.

Importo previsto: 200 €/ha;

Le superfici investite a prati permanenti, pascoli e prati pascoli (foraggere non avvicendate), sono ammissibili all'aiuto solo per le aziende in cui il carico di bestiame, dato come rapporto tra il numero di UBA mediamente presenti in azienda e la superficie aziendale ricompresa nelle categorie di prato permanente, prato-pascolo e pascolo permanente, sia almeno pari a 0,2 UBA/Ha.

Il premio previsto nella presente misura è erogabile, in ogni caso, per un massimo di 30 ettari per azienda.

Il pagamento è effettuato in modo degressivo sulla base dei seguenti scaglioni di riferimento:

- 0 – 10 ettari di SAU ammissibile: 100% del premio;
- 10,01 – 20 ettari di SAU ammissibile: 80% del premio;
- 20,01 – 30 ettari di SAU ammissibile: 50% del premio;

Il sostegno è cumulabile con la Misura 14 "Benessere degli animali" e con la Misura 11 "Agricoltura biologica".

8.2.12.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni

di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

a. L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento della richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

b) Rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali

8.2.12.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

a. Azioni di mitigazione connesse ai controlli nazionali e agli Audit comunitari:

CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione.

- Verifiche incrociate delle banche dati dell'Organismo Pagatore dei finanziamenti erogati per attività simili.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici: Incrocio tra le Banche dati relative ai diversi regimi di aiuto relativi a finanziamenti erogati per attività simili.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni di superficie inesatte.

- Difformità di superficie/tipologia di coltura.

APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici: Aggiornamento delle superfici nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti: Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti; attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

a. Azioni di mitigazione relativi ai rischi e criticità potenziali della presente Misura:

Rischi e criticità potenziali della presente misura.

I. Difficoltà nella verifica dell'efficacia della misura rispetto agli obiettivi ambientali.

- Allestimento di modelli di monitoraggio/valutazione dell'efficacia della tipologia di operazione.

8.2.12.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite *check list*, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.12.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per quanto riguarda le zone svantaggiate caratterizzate da vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, si fa riferimento al documento e alle tabelle di cui alla *"Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027"* riportato come nuovo allegato al PSR.

8.2.12.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

La degressività si applica oltre la soglia minima di 10 Ha come dettagliato nel pertinente paragrafo.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Zone svantaggiate caratterizzate da vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, come definite all'art. 32 par. 3 del regolamento UE n. 1305/2013, e designate con DM MiPAAF n. 6277 dell'8 giugno 2020.

L’elenco delle zone è effettuato al livello di dettaglio del Comune intero.

Di seguito si riporta l’elenco dei Comuni interi.

Codice Istat	Nome Comune	Superficie agricola (Ha)
12060012	Ausonia	791,40
12057010	Cantalupo in Sabina	727,00
12059004	Castelforte	683,52
12058032	Civitavecchia	3170,60
12058033	Civitella San Paolo	1007,72
12057021	Collevecchio	1854,76
12060031	Esperia	3288,28
12060032	Falvaterra	453,36
12058122	Fonte Nuova	989,72
12059009	Gaeta	571,68
12059012	Lenola	1290,88
12058052	Magliano Romano	939,76
12058059	Mentana	1376,40
12056037	Monte Romano	4387,52
12058068	Morlupo	907,52
12058070	Nemi	75,04
12056044	Proceno	3032,36
12058082	Rignano Flaminio	2210,16
12060063	San Giorgio a Liri	550,88
12060065	Sant’Ambrogio sul Garigliano	384,76
12060067	Sant’Apollinare	969,52
12057065	Selci	482,84
12058105	Tolfa	4410,64
12060079	Torrice	1097,20
12060083	Vallemaio	292,44
12056046	Villa San Giovanni in Tuscia	309,72

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Zone svantaggiate caratterizzate da vincoli naturali significativi diverse dalle zone montane, come definite all’art. 32 par. 3 del regolamento UE n. 1305/2013, e designate con DM MiPAAF n. 6277 dell’8 giugno 2020.

8.2.12.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.12.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rimanda a quanto dettagliato nell'ambito delle tipologie di operazione previste.

8.2.12.4.2. Misure di attenuazione

Si rimanda a quanto dettagliato nell'ambito delle tipologie di operazione previste.

8.2.12.4.3. Valutazione generale della misura

Si rimanda a quanto dettagliato nell'ambito delle tipologie di operazione previste.

8.2.12.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Per le zone montane, si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo degli aiuti" per le misure 8, 10, 11 e 13.

Per le zone soggette a vincoli naturali significativi, diverse dalle zone montane, si fa riferimento al documento e alle tabelle di cui alla *"Giustificazione economica e certificazione dei premi previsti nel Piano strategico PAC 2023-2027"* riportato come nuovo allegato al PSR.

8.2.12.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione della soglia minima di superficie per azienda in base alla quale lo Stato membro calcola la degressività delle indennità

Si rimanda a quanto dettagliato nell'ambito delle tipologie di operazione previste.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione del livello di unità locale applicato per la designazione delle zone.

Si rimanda a quanto dettagliato nell'ambito delle tipologie di operazione previste.

[Designazione delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici] Descrizione dell'applicazione del metodo, inclusi i criteri di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1305/2013 per la delimitazione delle tre categorie di zone di cui al medesimo articolo, compresi la descrizione e i risultati dell'esercizio di regolazione puntuale (fine tuning) per le zone soggette a vincoli naturali e ad altri vincoli specifici diverse dalle zone montane

Si rimanda a quanto dettagliato nell'ambito delle tipologie di operazione previste.

8.2.12.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

8.2.13.1. Base giuridica

Regolamento (UE) n. 1305/2013, articolo 33. Regolamento delegato.

8.2.13.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura intende promuovere operazioni in grado di incrementare significativamente il benessere psicofisico degli animali, individuando specifici ed oggettivi interventi zootecnici. La Misura premia gli allevatori che si impegnano a superare le norme minime prescritte dalla normativa vigente e sostengono costi aggiuntivi e mancati redditi. Gli interventi previsti costituiscono anche una risposta alle diverse criticità riscontrate nel settore zootecnico. Il superamento di tale criticità viene considerata strategica per un graduale processo di estensivizzazione della produzione zootecnica, sia per Unità di superficie aziendale che per carico animali con beneficio, quindi, anche in termini di impatto ambientale degli allevamenti stessi. Inoltre, la propensione degli allevatori ad adottare sistemi di allevamento sempre più attenti e rispettosi della vita degli animali potrà tradursi con effetti positivi oltre che sulle diverse specie allevate anche sull'ambiente.

La misura sul benessere degli animali contribuisce alla priorità 3 nonché alla focus area 3A "*Migliorare la competitività dei produttori primari per integrarli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i sistemi di qualità, il valore aggiunto dei prodotti agricoli, la promozione nei mercati locali, nelle filiere corte, nei gruppi di produttori e nelle organizzazioni interprofessionali*".

La Misura è legata al fabbisogno F11 "*Promuovere l'innalzamento della qualità delle produzioni agricole*".

Codice	Denominazione
14.1	Benessere degli animali

Si riporta di seguito la tabella valida per la relativa operazione prevista, con l'indicazione del fabbisogno che viene intercettato e la focus area primaria.

Gli impegni in materia di benessere degli animali introducono criteri superiori nei settori/aspetti previsti all'articolo 10 del Reg. (UE) delegato n. 807/2014 sono:

a) acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia;

b) condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale;

c) accesso all'esterno;

d) pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di

analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Nell'ambito dei punti sopra richiamati sono previste, distinte per le specie animali eleggibili al sostegno, le condizioni di impegno al cui rispetto è subordinato la corresponsione dell'aiuto.

Per quanto attiene al punto a) si favorisce il miglioramento:

- della formulazione della razione, delle tecniche, delle attrezzature e dei tempi di distribuzione degli alimenti, in modo da renderla più vicina ai fabbisogni naturali dell'animale;
- delle strutture e degli impianti, specie se obsoleti, deteriorati o non ritenuti sufficienti al potenziale animale.

Per punti b) e c), poiché le modalità di stabulazione degli animali, con particolare riferimento alla possibilità di utilizzo di spazi all'aperto o di maggiori superfici a disposizione, incidono fortemente sul loro stato di salute, specie negli allevamenti in cui gli animali sono tenuti prevalentemente al chiuso all'interno dei ricoveri (allevamenti intensivi), si prevedono impegni volti a favorire, negli allevamenti esistenti, il passaggio verso modalità di allevamento meno intensive, migliorando l'utilizzo sia degli spazi interni che esterni dell'allevamento.

Per quanto riguarda, infine, il punto d) del citato art. 10 del regolamento delegato, interventi di mutilazione sistematica degli animali sono ancora frequenti, specie nella filiera ovina, ed è pertanto un'azione da promuovere quella della loro riduzione o azzeramento.

Laddove effettuate queste pratiche, occorre mettere in essere ogni possibile accorgimento per ridurre il dolore e/o l'insorgere di infezioni.

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA
14.1.1	pagamenti per il benessere animale	F. 11 Promuovere innalzamento della qualità delle produzioni agricole	3A

8.2.13.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.13.3.1. 14.1.1 Benessere animale

Sottomisura:

- 14.1 - Pagamento per il benessere degli animali

8.2.13.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Gli impegni a cui si intende assoggettare l'allevamento dovranno essere dichiarati al momento della presentazione della domanda di sostegno (domanda iniziale) sulla base del numero medio annuale di UBA aziendali e ne dovrà essere assicurato il rispetto per l'intero periodo di impegno pari a 5 anni.

Si riporta la descrizione della tipologia di operazione per ciascuna delle specie ammissibili sotto elencate.

Specie ammissibili: si specifica che per quanto concerne l'individuazione delle specie ammissibili, si è tenuto conto della consistenza di ciascuna specie animale individuando, tra quelle eleggibili alla presente misura, le specie allevate maggiormente rappresentative sul territorio regionale, sia in termini di numero di capi, sia in riferimento al numero di operatori. Per tale scelta si è tenuto conto anche dell'esperienza acquisita con la misura 215 nella programmazione 2007/2013.

Sono eleggibili all'aiuto, nel rispetto delle condizioni di impegno sotto specificate, gli animali appartenenti ad una delle specie sottoelencate:

- Bovini da latte e bufalini;
- Bovini da carne;
- Ovini e Caprini da latte;
- Ovini e caprini da carne.

La tipologia di operazione potrà essere attivata in due modalità, in funzione di quanto previsto nel bando pubblico di raccolta delle domande di sostegno (domande iniziali):

A. Prevedendo l'assoggettamento all'impegno di tutti i capi delle specie eleggibili all'aiuto, di seguito elencate;
B. Prevedendo l'assoggettamento all'impegno di tutti i capi delle sole specie ovina e caprina.

E' fatto comunque obbligo di rispettare gli impegni di condizionalità su tutti i capi presenti in azienda.

Bovini da latte e bufalini

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;

b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;

c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;

d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello, linea latte, ecc.);

e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere

animale: ventilatori con o senza nebulizzazione, raffrescamento artificiale con acqua sopra falda ed in sala attesa, spazzole del tegumento basculanti e/o fisse, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

f) costituzione box multipli per vitelli in svezzamento a partire dal 10° giorno di vita.

2. Debbono essere soddisfatte almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire l'accesso all'esterno:

a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 100 giorni/anno anche non continuativi nelle categorie in lattazione;

b) accesso al pascolo per almeno 180 giorni/anno, anche non continuativi, per le manze da rimonta;

c) disponibilità di pascolo per almeno 30 giorni per la categoria di vacche in asciutta.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate. In caso di allevamento alla posta è consentita la presenza di abbeveratoi a tazza;

b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un' ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 100 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo o se presente auto alimentatore che identifichi le bovine in base allo stesso periodo di lattazione;

c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;

d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vacche in lattazione pari al numero di soggetti allevati (almeno 75cm/capo o pari poste auto catturanti). Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venga somministrata tramite carro miscelatore.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D. Lgs. n.146/2001.

Bovini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

a) mantenimento delle superfici del ricovero interne secondo limiti preliminarmente definiti;

b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;

c) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzate per alimentazione e mungitura (qualora necessaria);

d) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

e) presenza di opportune recinzioni ed incastrini necessari per la movimentazione degli animali ed i trattamenti sanitari di cura e prevenzione;

f) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno qualora presenti ricoveri per specifiche categorie di animali allevati;

g) separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock).

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 40%.

Nelle aziende con fattrici allo stato brado tutto l'anno i limiti citati ai punti a) e b) possono non essere considerati. In tal caso, le condizioni minime da rispettare dovranno essere scelte nell'ambito dei punti da c) a g).

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti a consentire accesso all'esterno:

a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno per le fattrici e almeno 180 giorni/anno per i vitelli in allattamento naturale materno anche non continuativi;

b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;

c) separazione delle categorie delle primipare dalle pluripare.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti a somministrare acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;

b) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria ed all'organizzazione aziendale;

c) costituzione di aree alimentari selettive nei pascoli o nei ricoveri interni o esterni per favorire razionamenti alimentari differenziati quando sono presenti contemporaneamente categorie diverse (es. madri e vitelli);

d) mantenimento di numero posti in mangiatoia per vitelli all'ingrasso pari al numero di soggetti allevati. Il numero di poste in mangiatoia può essere ridotto fino al 90% dei capi allevati qualora la razione venisse somministrata tramite carro miscelatore.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di

analgesici e di antinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati salvo il rispetto dei limiti previsti dall'art.19 allegato 1 del D. Lgs n.146/2001.

Ovini e Caprini da latte

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti
b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti c) separazione delle aree interne del ricovero e dei paddock per le categorie delle primipare dalle pluripare;

d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzata per alimentazione e mungitura (carrello);

e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale:

- ventilatori;

- reti ombreggianti;

- ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

f) aree riscaldate artificialmente per agnelli e capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;

g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno:

a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie

b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;

c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;

b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% nei soli primi 60 giorni di lattazione se presente un gruppo appositamente separato in tale periodo;

c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati della mandria del gregge ed all'organizzazione aziendale;

d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione.

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

Ovini e caprini da carne

1. Debbono essere soddisfatte almeno quattro delle seguenti condizioni di stabulazione, maggiore spazio disponibile, pavimentazioni, materiali di arricchimento, luce naturale:

a) mantenimento delle superfici interne del ricovero secondo limiti preliminarmente definiti

b) mantenimento delle superfici esterne (paddock) secondo limiti preliminarmente definiti;

c) separazione delle aree destinate alle primipare dalle aree destinate alle pluripare, sia interne al ricovero che esterne (paddock);

d) costituzione di un'area permanente per la separazione degli animali ammalati attrezzatea per alimentazione;

e) installazione di almeno due dei seguenti elementi tecnologici di miglioramento del benessere animale: ventilatori, reti ombreggianti, ombreggiamento e frangivento naturale arborato;

f) aree riscaldate artificialmente per agnelli/capretti almeno nei primi 15 giorni di vita;

g) sostituzione della lettiera almeno tre volte l'anno.

Nelle aziende in cui il ricovero è esclusivamente notturno il limite citato al punto a) può essere ridotto del 30%.

2. Deve essere soddisfatta almeno una delle seguenti condizioni afferenti l'accesso all'esterno;

a) accesso al pascolo per almeno otto ore al giorno per almeno 200 giorni/anno anche non continuativi per tutte le categorie

b) effettuazione di un programma di rotazione dei pascoli anche in funzione di un efficace controllo delle parassitosi;

c) disponibilità di vasche podali per disinfezione del piede e mantenimento della sanità dei pascoli.

3. Debbono essere soddisfatte almeno tre delle seguenti condizioni afferenti la somministrazione di acqua, mangimi e cura degli animali conformemente alle naturali necessità della zootecnia:

a) presenza di abbeveratoi a vasca per tutte le categorie allevate;

b) apporto in Sostanza Secca da Foraggi non inferiore al 60% della Sostanza Secca Ingerita giornalmente da ogni categoria. Può essere prevista un'ingestione di Sostanza Secca da foraggi compresa tra il 50% ed il 60% per l'ingrasso degli agnelli e dei capretti di razze da carne;

c) presenza di un piano di razionamento adeguato ai fabbisogni individuati del gregge ed all' organizzazione aziendale;

d) presenza di poste autocatturanti pari almeno al 25% delle pecore e/o capre allevate che possono permettere una differenziazione del razionamento di diverse categorie in produzione;

4. Pratiche che evitano la mutilazione e/o la castrazione degli animali oppure l'utilizzo di anestetici, di analgesici e di antiinfiammatori nei casi in cui è necessario procedere alla mutilazione o alla castrazione degli animali.

Il numero di mutilazioni e castrazioni non potrà essere superiore al 5% degli animali allevati, e nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 19 allegato 1 del D.lgs. n. 146/2001.

La misura trova applicazione su tutto il territorio regionale.

La conversione, l'adeguamento e l'estensione degli impegni sono consentiti in conformità e alle condizioni previste dall'art. 47 del regolamento (UE) n. 1305/2013 e dalle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014.

E' altresì prevista una clausola di revisione degli impegni, ai sensi dell'articolo 48 del reg. (UE) n. 1305/2013:

- Per consentire l'adeguamento in caso di modifica dei pertinenti criteri o requisiti obbligatori;
- Per gli interventi la cui durata oltrepassa il periodo di programmazione 2014-2020, al fine di garantirne l'adeguamento al quadro giuridico del periodo di programmazione successivo.

Se tale adeguamento non è accettato dal beneficiario, l'impegno cessa senza obbligo di richiedere il rimborso per l'effettiva durata di validità dell'impegno stesso.

8.2.13.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale erogato sotto forma di pagamento annuale per Unità di Bestiame Adulto (UBA) sottoposto ad impegno.

8.2.13.3.1.3. Collegamenti con altre normative

- Capitolo I del titolo VI del regolamento n. 1306/2013 e altri pertinenti requisiti obbligatori da definire nel programma, come ad esempio:
- Direttiva 98/58/CE del Consiglio, del 20 luglio 1998 riguardante la protezione degli animali negli allevamenti, recepita a livello nazionale con:

  - Decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 146 "Attuazione della direttiva 98/58/CE relativa alla protezione degli animali negli allevamenti" (G.U. n. 95 del 24 aprile 2001), modificato dalla Legge 27dicembre 2004, n. 306 (G.U. n. 302 del 27dicembre 2004);
  - Circolare del Ministero della Salute del 5 novembre 2001, n. 10 (G.U. n. 277 del 28 novembre 2001).

- Direttiva del Consiglio 2008/119/CE del 18 dicembre 2008, che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli, recepita a livello nazionale con:

  - Decreto legislativo n. 126 del 7 luglio 2011 "Attuazione della direttiva 2008/119/CE che stabilisce le norme minime per la protezione dei vitelli".

8.2.13.3.1.4. Beneficiari

Agricoltori singoli o associati.

"Agricoltore in attività" ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) 1307/2013, come stabilito dallo Stato membro.

8.2.13.3.1.5. Costi ammissibili

L'entità dei pagamenti è determinata, in ottemperanza all'art. 33, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013, sulla base delle ipotesi standard relative alle perdite di reddito e ai costi aggiuntivi derivanti dalla applicazione degli impegni di benessere animale.

I costi fissi o relativi ad investimenti non sono riconosciuti.

I pagamenti compensano solo gli impegni che vanno al di là del livello-base (*baseline*), ossia al di là dei requisiti obbligatori richiamati all'art. 33 par. 2 del Reg. (UE) 1305/2013:

- le regole di Condizionalità comprendenti i criteri di gestione obbligatori e le norme relative alle buone condizioni agronomiche e ambientali, come previsto dal Regolamento del Consiglio (UE) N. 1306/2013, titolo VI, capo I;
- gli altri requisiti obbligatori prescritti dalla legge Nazionale.

8.2.13.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I pagamenti sono accordati agli allevatori che soddisfano i seguenti requisiti:

- consistenza dell'allevamento non inferiore a 10 UBA, anche appartenenti a specie diverse tra quelle eleggibili;
- condizione obbligatoria per l'adesione alla presente Misura è la costituzione ed il relativo aggiornamento del fascicolo unico aziendale come previsto dal DPR 503 del 1 dicembre 1999;
- obbligo di partecipare:

a) nel caso della modalità A, con tutti gli animali presenti in azienda ed eleggibili all'aiuto;

b) nel caso della modalità B, con tutti gli animali presenti in azienda appartenenti alla specie ovina e caprina.

Per azienda si intende tutta la superficie aziendale e la consistenza zootecnica in possesso del beneficiario, così come risultante dal fascicolo aziendale elettronico di cui al DPR 503/99.

Per i casi di cessione totale o parziale dell'azienda e per cause di forza maggiore ecc., si rimanda all'articolo 47 del Reg. cit. e alle ulteriori disposizioni in materia contenute nel regolamento delegato 807/2014.

8.2.13.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- aziende con allevamenti ubicati in aree o territori interessati da specifiche misure di biosicurezza, o lotta contro le principali malattie del bestiame, imposte dall'Autorità Sanitaria competente a seguito di focolai o emergenze epizootiche ricorrenti;
- allevamenti soggetti ai vincoli imposti dalla Direttiva 96/61/CE relativa alla prevenzione e riduzioni integrate dell'inquinamento (IPPC);
- aziende con allevamenti bovini da latte e/o bufalini che aderiscano a tutte le condizioni relative al settore/aspetto 2 (accesso all'esterno), oppure aziende che hanno attivato azioni di estensivizzazione su altre misure;
- adesione ad un più elevato numero di condizioni afferenti ai diversi settori/aspetti;
- collocazione dell'azienda agricola in aree di montagna.

8.2.13.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'aiuto è erogato sulla base degli animali effettivamente allevati in azienda ed assoggettati all'impegno sulla base della modalità A o B.

Si prevede di erogare i seguenti importi massimi espressi in euro/UBA:

- bovini da latte e bufalini: 270,00€/UBA
- bovini da carne: 170,00€/UBA
- ovini e caprini : 115,00€/UBA

Per le nuove domande di sostegno raccolte a partire dall'annualità 2021, e le relative domande di pagamento, si prevede di erogare i seguenti importi massimi, espressi in euro/UBA:

- bovini da latte e bufalini: 189,00€/UBA
- bovini da carne: 119,00€/UBA
- ovini e caprini : 80,00€/UBA

La presente tipologia di operazione è cumulabile con tutte le tipologie di operazioni previste nell'ambito delle misure 10, 11 e 13.

8.2.13.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione.

L'attuazione dell'intervento, presenta i seguenti rischi e criticità:

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni del numero di UBA inesatte.

- Difformità di numero di UBA.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di

pagamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.

8.2.13.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede, anche in coerenza con il Piano di azione nazionale relativo alla Programmazione FEASR 2007-2013, di porre in essere le seguenti misure di attenuazione.

CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare.

- Evidenziate problematiche di varia natura nella esecuzione dei controlli amministrativi e in loco.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 7 I beneficiari hanno fornito dichiarazioni del numero di UBA inesatte.

- Difformità di numero di UBA.
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici. Aggiornamento del n. di UBA nel fascicolo aziendale.

CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni.

- Non sempre il beneficiario è correttamente consapevole di tutti gli impegni per i quali ha sottoscritto la domanda.
- Mancato rispetto degli impegni previsti dalla tipologia di operazione.
- APC 5 Modifica del programma, semplificazione delle misure e modifica dei contratti. Informativa specifica rivolta ai richiedenti dei benefici della misura allo scopo di sensibilizzarli ad un maggiore rigore nel rispetto degli impegni agroambientali sottoscritti in domanda e alle conseguenze, in termini di riduzioni del contributo nel caso di violazione degli impegni sottoscritti. Attività informative/consulenza rivolte ai beneficiari.

CP 9 Carenze nelle procedure per il trattamento delle richiesta di pagamento del beneficiario.

- Aggiornamento del sistema informativo per la raccolta ed il trattamento delle domande di pagamento.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

CP 15 Trattamento delle domande di pagamento da parte dei beneficiari.

- Errori nella compilazione delle domande di pagamento, presentazione di documentazione incompleta o non corretta.
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento.

8.2.13.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.13.3.1.10. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda agli allegati del documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

8.2.13.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.13.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

8.2.13.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

8.2.13.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nella singola tipologia di operazione.

8.2.13.5. Informazioni specifiche della misura

Definizione e individuazione dei requisiti nazionali e dell'Unione corrispondenti ai requisiti obbligatori prescritti a norma del titolo VI, capo I, del regolamento (UE) n. 1306/2013

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

Descrizione della metodica e delle ipotesi e parametri agronomici o zootecnici, compresa la descrizione dei requisiti di riferimento di cui all'articolo 33, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che risultano pertinenti per ciascun tipo di impegno, utilizzati come riferimento per i calcoli a giustificazione dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno derivanti dall'impegno assunto

Si rimanda al documento "Metodologia per il calcolo dell'aiuto" per la misura 14 Benessere degli animali.

8.2.13.6. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non presenti.

8.2.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

8.2.14.1. Base giuridica

- Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo Europeo Agricolo Per Lo Sviluppo Rurale (FEASR), artt. 35, 45, 55, 56 e 57.
- Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, art. 70.
- Regolamento Delegato (UE) n. 807/2014 e Regolamento Esecutivo (UE) n.808/2014.

8.2.14.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

Caratteristica della misura è quella di coinvolgere due o più soggetti per la realizzazione di un unico progetto. E' quindi finalizzata a promuovere l'approccio cooperativo qualora questo determini un evidente vantaggio rispetto all'approccio singolo.

Tenendo conto che più della metà delle aziende agricole regionali rilevate nell'ultimo censimento agricolo si collocano in una condizione di marginalità, per tali aziende la possibilità di recuperare valore aggiunto è un fattore di sopravvivenza. La frammentazione del sistema produttivo, unitamente alla dimensione contenuta delle aziende ed alla loro difficoltà di comunicazione, oltre ad incidere in modo particolare sulla loro redditività rende maggiormente difficili i rapporti nelle diverse filiere, il ricorso all'aggiornamento, all'introduzione di investimenti innovativi e all'attuazione, in genere, di progetti che hanno un'ampia ricaduta, sia in termini territoriali sia di numero di soggetti coinvolti che i rapporti di cooperazione in genere possono invece favorire consentendo il raggiungimento di una massa critica necessaria e sufficiente per poter superare gli ostacoli iniziali.

Ciò è tanto più vero quando dall'aspetto imprenditoriale si passa a quello ambientale e sociale in cui gli attori interessati sono un numero rilevante, non direttamente collegati tra loro e con scarsa consapevolezza di appartenenza.

E' questo il caso in particolare dell'innovazione ove è necessario favorire la partecipazione diretta delle aziende, sia in fase di introduzione delle innovazioni che nella loro diffusione agli altri attori del medesimo settore. Ciò è sottolineato nei dati emersi nell'analisi di contesto che se da una parte fanno rientrare la regione Lazio tra quelle posizionate meglio in termini di "*innovation follower*", dall'altra sottolineano una certa debolezza di trasferimento di innovazione in campo agricolo a fronte di un elevato fabbisogno.

Per l'aspetto innovazione la misura è volta a favorire lo sviluppo di nuovi prodotti, processi e tecnologie nel settore agricolo, alimentare e forestale ma anche, trasversalmente, le attività di natura economica, ambientale e sociale, servendo in particolare al raggiungimento degli obiettivi del Partenariato Europeo per l'Innovazione per la produttività e sostenibilità in agricoltura (PEI).

La cooperazione è pertanto volta a offrire nuove opportunità di aggregazione di più soggetti da mettere a

sistema superando gli svantaggi della frammentazione.

La trasversalità della Misura è testimoniata dalla varietà dei fabbisogni sui quali andrà ad incidere:

F2. Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende

F3. Favorire l'adozione e la diffusione dell'innovazione per migliorare la sostenibilità ambientale aziendale

F4. Garantire l'accrescimento delle competenze in tutte le fasi del ciclo vitale dell'impresa agricola e forestale

F10. Stimolare la diversificazione delle attività agricole e non agricole nelle aree rurali

F16. Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta

F17. Sostenere la cooperazione tra i produttori locali

F18. Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera

F22. Consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale

F23. Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale

F24 Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale

F25. Ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi

F27. Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi

F29. Favorire diffusione di pratiche agricole per la riduzione dell'erosione e l'incremento di sostanza organica nei suoli

F33. Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della selvicoltura e dell'industria alimentare

F35 Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale

F36.Ridurre i livelli di emissione di gas ad effetto serra da input agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche

F39. Favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali

F40. Migliorare la capacità progettuale degli attori locali

F41. Organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali

F43. Stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali

Si riporta di seguito la tabella relativa alle misure/sottomisure/operazioni previste, con l'indicazione dei

fabbisogni che vengono intercettati, le focus aree primarie e secondarie.

La misura prevede interventi che sostengono forme di cooperazione fra almeno due soggetti, appartenenti a diverse categorie di operatori del settore agricolo, forestale e alimentare, nonché altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione delle priorità dell'Unione Europea in materia di sviluppo rurale, contribuisce a favorire lo scambio di conoscenze con l'obiettivo di generare nuove idee e trasformare la conoscenza in soluzioni mirate da applicare con rapidità nelle aziende e nel territorio rurale.

La misura contribuisce al superamento degli svantaggi economici, ambientali e sociali derivanti dal basso grado di coordinamento degli attori del sistema regionale della conoscenza e dell'innovazione in agricoltura, dalla scarsa condivisione di informazioni e conoscenza fra mondo produttivo e mondo della ricerca e dell'innovazione e dalla frammentazione strutturale dei sistemi agricoli regionali.

La misura contribuisce inoltre allo sviluppo dell'innovazione e alla promozione del trasferimento di conoscenze nel settore agricolo, forestale e nelle zone rurali ed è coerente con la Strategia UE "Europa 2020".

La misura ha dunque un forte carattere trasversale, rappresentando una modalità differente di operare per il raggiungimento degli obiettivi e delle priorità che sono comunque target per altre misure.

Determinate operazioni all'interno della misura perseguono il raggiungimento degli obiettivi trasversali legati all'innovazione o finalizzati a garantire la gestione sostenibile delle risorse naturali e l'azione per il clima.

Gli obiettivi delle sopradette focus area sono raggiunti attraverso diverse sottomisure e operazioni specificamente volte a supportare aggregazioni per singoli aspetti.

Le forme di cooperazione sostenute dalla presente misura sono:

- rapporti di cooperazione tra più operatori dei settori agricolo, forestale e della filiera alimentare e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità del PSR del Lazio, tra cui associazioni di produttori, cooperative e le organizzazioni professionali del settore;
- poli e reti di nuova costituzione oppure, qualora già esistenti, che intraprendono nuove attività;
- gruppi operativi (GO) del PEI.

Tenuto conto anche del punto di debolezza W3 dell'analisi SWOT, la cooperazione è volta a:

- offrire nuove opportunità per unire un gran numero di soggetti al fine di superare gli svantaggi della frammentazione;
- sostenere la copertura dei costi organizzativi;
- sostenere alcune forme di cooperazione ad ambito locale;
- sostenere un gruppo esistente di soggetti cooperanti a intraprendere un nuovo progetto comune.

Codice	Denominazione
16.1	sostegno alla costituzione di gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità;

16.2 sostegno a progetti pilota e per lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie;

16.3 cooperazione tra piccoli operatori nell'organizzazione di processi di lavoro comuni e la condivisione di strutture e risorse, e per lo sviluppo e il marketing turistico;

16.4 sostegno alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e di mercati locali;

16.5 supporto per le azioni congiunte finalizzate alla mitigazione o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso;

16.8 sostegno per la elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti;

16.9 sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale , supportato dalla comunità agricola e istruzione per l'ambientale e il cibo.

16.10 sostegno per la cooperazione all'interno della Filiera Organizzata

Nella seconda tabella che segue sono rappresentate le modalità di sostegno e la combinazione di Misure previste per le diverse operazioni della Misura 16.

Qualora il sostegno sia erogato in forma di "importo globale" e il progetto attuato prevede interventi che rientrano nell'ambito di un'altra misura del programma, in conformità all'articolo 35, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1305/2014, si applicano le intensità massime di aiuto e gli importi massimi previsti nella misura di riferimento.

Poli e reti possono essere destinatari del finanziamento per alcune operazioni della presente Misura. A norma dell'articolo 35, paragrafo 3, del Regolamento (UE) n. 1305/2013, il sostegno è disponibile solo per i poli e le reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività.

Onde evitare ogni sovra compensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art. 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto il colloquio tra i sistemi informativi nazionali, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

Misura 16 e fabbisogni associati

Cod.	Misure/sottomisure/operazioni previste	Fabbisognoi associati	Focus area

16.1.1	Supporto per l'avvio e il funzionamento dei gruppi operativi del PEI per la produttività e sostenibilità agricola	F. 2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende F.3 favorire l'adozione e la diffusione dell' innovazioneper migliorare la sostenibilità ambientale e aziendale F.4 aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale F.43 stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali	1 B
16.2.1	Supporto ai progetti pilota	F. 2 Promuovere nuove forme di conoscenza e sostenere l'interazione e la cooperazione tra le aziende F.3 favorire l'adozione e la diffusione dell' innovazioneper migliorare la sostenibilità ambientale e aziendale F.4 aumentare la coerenza delle attività di ricerca con le esigenze del mondo agricolo e rurale F.43 stimolare l'utilizzo delle ICT nelle aree rurali	1 B
16.3.1	Coop. tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale.	F.10 Stimolare la diversificazione delle ativită agricole e non agricole nelle aree rurali F.40 migliorare la capacità progettuale degli attor locali F.41 organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali	6A
16.4.1	Supporto alla cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della catena di approvvigionamento per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e per le attività di promozione in un contesto locale relativamente allo sviluppo di filiere corte e mercati locali	F.16 favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta F.40 migliorare la capacità progettuale degli attor locali	3A

16.5.1	Supporto per le azioni congiunte finalizzatialla mitigazone o all'adattamento ai cambiamenti climatici e di approcci comuni ai progetti ambientali e pratiche ambientali in corso	F.22 consolidare ed estendere ordinamenti e metodi di produzione con caratteristiche di maggiore sostenibilità ambientale F.24 tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale F.25 ridurre l'impatto delle specie vegetali e animali invasive e problematiche e ripristinare gli ecosistemi F.27 riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali ompromessi F.29 favorire la diffusione di pratihe agricole pr la riduzione del rischio di erosione e l'incremento del contenuto di sostanze organiche nei suoli F.36 ridurre i livelli di emissione di gas effetto serra da inputs agricoli (fertilizzanti azotati) e da deiezioni zootecniche	5D
16.8.1	sopporto per la progettazione di piani di gestione forestale con strumenti analoghi	F.23 Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale	5E
16.9.1	supporto per la diverificazione delle attività agricole in attività sanitarie, di integrazione sociale, agricoltura per la comunità e/o educazione ambientale/alimentare	F.10 Stimolare la diversificazione delle ativtà agricole e non agricole nelle aree rurali F.39 favorire la realizzazione di azioni di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali	6A

16.10.1	supporto allacooperazione per Progetti della Filiera Orprnizzata	F.17 sostenere la cooperazione tra i produttori locali F.18 miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera F.33 Recupero e valorizzazione dei sottoprodotti e degli scarti dell'agricoltura, della silvicoltura e dell'industria alimentare F.35 incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale	3A

Misura 16: modalità di sostegno e combinazioni con altre misu

CODICE	DENOMINAZIONE	MODALITA' SI SOSTEGNO	TIPO MISU COM
16.1	Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi del PEI	incentivo alla cooperazione	Tutte
16.2	Progetti pilota	Importo globale	Tutte
16.3	Coop. tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale.	incentivo alla cooperazione	Tutte
16.4	Cooperazione orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l'avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali	Importo globale	Misur
16.5	Cooperazione nelle pratiche ambientali	incentivo alla cooperazione	Misur
16.8	Cooperazione per la elaborazione di piani di gestione forestale o strumenti equivalenti	Importo globale	Nessu
16.9	Cooperazione per attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale e l'educazione ambientale e alimentare	Importo globale	Sottor
16.10	Cooperazione all' interno della Filiera Organizzata	incentivo alla cooperazione	Misur 4.2.2,

8.2.14.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.14.3.1. 16..10.1 Progetti di filiera organizzata

Sottomisura:

- 16.0 - Altri

8.2.14.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede il sostegno per la cooperazione tra diversi soggetti beneficiari delle misure del Programma al fine di potenziare e valorizzare le diverse filiere produttive presenti sul territorio.

I Progetti di Filiera Organizzata hanno rappresentato un'innovativa modalità per l'accesso alle risorse economiche ed è uno dei principali strumenti adottati dalla Regione per indirizzare i contenuti e i criteri di attuazione del PSR 2007-2013 verso un approccio progettuale di tipo integrato e si intende riproporre nell'attuale programmazione.

La progettazione di filiera poggia sulla capacità e volontà di aggregare più idee e/o più soggetti per il perseguimento di un fine comune tra imprese delle filiere agroalimentari.

Con la presente operazione si vogliono sostenere le attività di cooperazione che costituiscono la base per il buon esito dei progetti di filiera i quali saranno realizzati attraverso l'attivazione, da parte dei singoli operatori, delle altre misure previste dal PSR.

8.2.14.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione è finanzia come incentivo alla cooperazione.

8.2.14.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1305/2014

8.2.14.3.1.4. Beneficiari

Soggetti capofila dei partenariati che partecipano alla "filiera organizzata" costituiti come descritto nel capitolo 8.1 del presente programma.

8.2.14.3.1.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.

8.2.14.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono predisporre un progetto comune di durata massima di tre anni in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Detto progetto deve essere coerente con quanto previsto nel capitolo 8.1, paragrafo “Investimenti collettivi e filiere organizzate”. Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell’attuazione dell’iniziativa, che promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto. E’ obbligatoria la presenza di almeno un’impresa agricola. Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto di quanto previsto nel capitolo 8.1, paragrafo “Investimenti collettivi e filiere organizzate”.

8.2.14.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’operazione e sostenuta con un contributo fino al 100% delle spese.

Il costo massimo ammissibile è di 100.000,00 € a progetto e comunque non superiore a 3.000,00 € a soggetto cooperante.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

8.2.14.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell’ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;

- CP 14 Spese non ammissibili.

In caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) N.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

8.2.14.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

8.2.14.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.2. 16.1.1 Avvio e funzionamento dei Gruppi Operativi dei PEI

Sottomisura:

- 16.1 - sostegno per la costituzione e la gestione dei gruppi operativi del PEI in materia di produttività e sostenibilità dell'agricoltura

8.2.14.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione è lo strumento con cui il PSR del Lazio sostiene l'avvio e il funzionamento di team di progetto funzionali alla costituzione di Gruppi Operativi per l'innovazione promuovendo una crescita intelligente, sostenibile ed inclusiva perseguendo prioritariamente gli obiettivi di cui alla priorità 1, focus area 1B, alle focus area 2A, 3A, P4, 5B, 5C, 5D e 5E le finalità del PEI di cui all'articolo n. 55 paragrafo 1 del Regolamento N.1305/2013.

Al fine di perseguire gli obiettivi prioritari dell'Unione in materia di sviluppo rurale, con particolare riguardo a quello di promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale attraverso un approccio interattivo, la sottomisura prevede il sostegno alla cooperazione tra beneficiari diversificati.

Ciò attraverso il sostegno di team di progetto, potenziali Gruppi Operativi (G.O.) di livello regionale e interregionale, al fine di concretizzare un'idea progettuale in una proposta progettuale esaustiva da presentare nell'ambito della sottomisura 16.2. Durante la fase di avvio/costituzione, i potenziali G.O. sviluppano l'idea progettuale che affronti in modo innovativo uno specifico problema comune, possono svolgere attività di animazione sul territorio al fine di trovare i partner necessari all'implementazione del progetto, e si candidano alla partecipazione al bando della sottomisura 16.2.

Pertanto l'idea progettuale di un potenziale gruppo operativo deve essere collegata a uno specifico problema reale e concreto o volta a cogliere un'opportunità che può portare a una soluzione innovativa. Il gruppo operativo che si costruirà intorno all'idea progettuale prima (e alla proposta progettuale poi) deve essere costituito unicamente da quei partner/soggetti che sono pertinenti e necessari per un particolare progetto. Ciò implica che, una volta che il progetto è concluso in tutta la sua fase realizzativa e i risultati sono stati disseminati, il gruppo operativo è da considerarsi sciolto. Tuttavia, gli stessi partner, se pertinenti e necessari per un altro progetto, possono istituire un nuovo gruppo operativo per occuparsi di un nuovo progetto, che dovrà essere sottoposto a selezione nell'ambito di un nuovo bando pubblico.

La presente sottomisura sostiene la costituzione dei potenziali GO in coerenza con la finalità di sviluppo dell'innovazione. Attraverso tale misura sono finanziati soltanto costi di costituzione e funzioanamento e non sono finanziati i costi di progetto.

Il modello procedurale ed organizzativo attuativo delle sotto-misure 16.1 e 16.2 prevede, in una prima fase operativa, la selezione dei potenziali GO (team di progetto), anche incompleti, nell'ambito della sottomisura 16.1. I potenziali GO potranno costituirsi ed avviare le proprie attività, attuando un "piano di azione" che dovrà portare alla finalizzazione/concretizzazione dell'idea progettuale (come presentata in risposta al bando pubblico per la sottomisura 16.1) in una proposta progettuale solida ed esaustiva (per risolvere un problema concreto attraverso l'introduzione di una innovazione di processo o di prodotto) da presentare in risposta al bando pubblico per la sottomisura 16.2.

Le idee progettuali presentate dai potenziali GO, selezionate e ritenuti ammissibili al finanziamento,

dovranno essere basate su tematiche di interesse per le filiere regionali agricole, della foresta-legno e dell'agroalimentare, ed essere coerenti con l'analisi di contesto, con le SWOT e la strategia definita per l'attuazione del programma, avendo ricadute prevalenti per il settore primario.

Il potenziale GO selezionato potrà svolgere le attività previste, ivi compresa un'animazione sul territorio per completare il gruppo di soggetti necessari e funzionali al progetto, e avere quale finalità la finalizzazione di uno specifico "progetto pilota" con il quale partecipare al bando pubblico attivato con la sottomisura 16.2 e, se selezionato, realizzato con il contributo previsto dalla stessa.

8.2.14.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Contributo in conto capitale per il sostegno ai costi di cooperazione. Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale. Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno della misura/sottomisura di riferimento.

Il sostegno è erogato per una durata coerente con il tempo necessario alla finalizzazione dello specifico progetto pilota, all'individuazione dei partner e agli eventuali studi propedeutici e/o di fattibilità e comunque per un periodo non superiore a 12 mesi.

8.2.14.3.2.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1290/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 che stabilisce le norme in materia di partecipazione e diffusione nell'ambito del programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e che abroga il regolamento (CE) n. 1906/2006; REG. (UE) N. 1291/2013 del parlamento europeo e del consiglio dell'11 dicembre 2013 che istituisce il programma quadro di ricerca e innovazione (2014-2020) - Orizzonte 2020 e abroga la decisione n. 1982/2006/CE; Legge Regionale 04 Agosto 2008, n. 13 "Promozione della ricerca e sviluppo dell'innovazione e del trasferimento tecnologico nella Regione Lazio".

Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, art. 70, in materia di ammissibilità delle operazioni a seconda dell'ubicazione.

Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti "de minimis". Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.14.3.2.4. Beneficiari

E' beneficiario della sottomisura almeno uno dei componenti del potenziale Gruppo Operativo del PEI.

Possono partecipare alla fase di costituzione di un Gruppo Operativo del PEI imprese agricole e forestali,

singole o associate, imprese operanti nella trasformazione e commercializzazione dei prodotti agroalimentari e forestali, soggetti pubblici e privati appartenenti al mondo della ricerca e della sperimentazione. Possono partecipare anche soggetti beneficiari in forma aggregata, come associazioni/organizzazioni di produttori o reti di impresa.

Il costituendo GO, se selezionato a seguito della partecipazione al bando pubblico, dovrà formalmente costituirsi in forma associativa o societaria oppure in associazione temporanea di scopo.

I soggetti che partecipano al potenziale GO possono attivare e realizzare sul territorio anche azioni di informazione e animazione e inglobare nella costituzione del potenziale GO nuovi soggetti che partecipano al processo di costruzione e consolidamento dell'innovazione qualora gli stessi svolgano un ruolo attivo e necessario per il progetto. Si specifica, pertanto, che i "broker dell'innovazione" come tali non si configurano come beneficiari della misura anche se le attività svolte dagli stessi potranno essere ricomprese nell'ambito delle spese di animazione previste e realizzate nel piano delle attività dei potenziali GO e come tali ritenute ammissibili al contributo.

8.2.14.3.2.5. Costi ammissibili

Sono ammissibile le spese per:

- avvio dei Gruppi Operativi del PEI;
- costituzione dei Gruppi Operativi del PEI.

Il sostegno viene concesso esclusivamente per i costi di cooperazione legati alle spese per la costituzione e per la realizzazione delle attività previste nella fase di avvio, ed in particolare sono ammissibili:

- spese amministrative e legali di costituzione;
- studi propedeutici, di fattibilità e progettazione;
- animazione effettuata anche da un intermediario dell'innovazione il cui svolgimento è riconosciuto nell'ambito delle attività del potenziale gruppo operativo;
- attività di coordinamento e di esercizio della cooperazione: personale in forza al soggetto coordinatore;
- spese di missione;
- spese generali: così come dettagliate al capitolo 8.1 del PSR comprensive anche di materiali di consumo e affitto sale riunioni;

Sono escluse le spese sostenute dai singoli componenti il gruppo cooperante per l'esercizio della propria attività ordinaria e per gli investimenti previsti nel progetto collettivo da essi realizzate.

I GO del PEI operano rapportandosi alla Rete del Partenariato Europeo per l'Innovazione e della Rete rurale Nazionale di cui agli articoli 53 e 54 del Reg. (UE) n.1305/2013.

Nel caso di cooperazione con soggetti che operano in altre regioni il costo per costituzione e funzionamento del gruppo operativo sarà sostenuto interamente da una sola Regione. Nel caso in cui sarà la Regione Lazio a sostenere le spese di costituzione e funzionamento del gruppo operativo l'AdG verificherà il rispetto delle clausole previste dall'Art. 70 (2).

8.2.14.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

I potenziali Gruppi Operativi partecipano al bando pubblico per la loro selezione e presentano, a tale scopo, la domanda di sostegno che deve contenere l'idea progettuale che dimostri come il team di progetto abbia chiaro il percorso da fare per risolvere il problema concreto. L'idea progettuale deve, come minimo:

- riportare la descrizione del problema da risolvere e di come si intende affrontarlo (idea progettuale);
- indicare gli obiettivi da perseguire ed i risultati attesi;
- riportare l'elenco dei soggetticoinvolti;
- riportare le attività che si intendono realizzare nella fase di avvio/costituzione/setting up
- definire la spesa prevista per la fase di avvio.

I soggetti cooperanti, qualora il progetto del GO sia finanziato sulla sottomisura 16.2, devono sottoscrivere un accordo collettivo, disciplinato da detto regolamento interno, tale da garantire trasparenza nel funzionamento e nel processo decisionale, evitando conflitti di interesse. I soggetti beneficiari dell'aiuto sono responsabili dell'attuazione del piano.

Lo stesso gruppo operativo può presentare un solo piano relativo ad una sola idea progettuale da cui dovrà derivare un progetto pilota da presentare sulla 16.2.

Il potenziale GO del PEI deve coinvolgere, anche nella fase di avvio per la presentazione della domanda di sostegno sulla sottomisura 16.1, almeno due soggetti e tra questi obbligatoriamente:

a) imprenditori agricoli o forestali, singoli o associati.

b) organismo riconosciuto, pubblico o privato, appartenente al mondo della ricerca e sperimentazione.

Le idee progettuali che non sono coerenti con gli obiettivi del PEI e/o con i fabbisogni del territorio e/o con le priorità del PSR sono esclusi come pure la cooperazione tra un industria alimentare e un ente di ricerca non è elegibile in quanto non riferita al settore agricolo-forestale.

8.2.14.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei beneficiari si terrà conto dei seguenti criteri di priorità:

- grado di coerenza dell'idea progettuale con gli obiettivi del PEI;
- grado di coerenza dell'idea progettuale con i fabbisogni del territorio;
- grado di coerenza dell'idea progettuale con le priorità del PSR;
- potenziale che il risultato del progetto pilota sia messo in pratica con successo;

- rispondenza alle priorità d'intervento e focus area.

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

8.2.14.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno è erogato sotto forma di contributo in conto capitale per un importo pari al 100% del costo totale ammissibile, fino ad un massimo di 20.000,00 € per progetto.

Il sostegno è concesso sotto forma di sovvenzione globale. Nel caso di spese che rientrano nel campo d'intervento di altri tipi di operazioni, si applicano l'importo massimo e l'aliquota di sostegno della misura/sottomisura di riferimento.

8.2.14.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione;
- CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;
- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) n.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.2.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari;
- APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento;
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici;
- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati, laddove applicabile;
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Il piano deve contenere l'idea progettuale e descrivere il problema concreto che si vuole affrontare e come si intende risolverlo, i risultati attesi e il contributo all'obiettivo del PEI di incrementare produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse, le attività di divulgazione e trasferimento previste, il crono programma, il budget complessivo ripartito per ogni singola attività e per singolo partner e i soggetti referenti delle azioni.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale. I GO potranno operare anche sul restante territorio dell'Unione Europea mediante accordi delle AdG relativamente a tematiche di interesse comune.

8.2.14.3.3. 16.2.1 "16.1 + 16.2" sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

Sottomisura:

- 16.2 - Sostegno a progetti pilota e allo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie

8.2.14.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

Con la sottomisura potranno essere finanziati e realizzati "progetti pilota"derivanti dallo sviluppo dell'idea progettuale da parte di potenziali GO nell'ambito della sottomisura 16.1.

La sottomisura risponde direttamente al fabbisogno 2 coerentemente con gli obiettivi delle focus area 1B e delle focus area 2A, 3A, P4, 5B, 5C, 5D e 5E.

Il sostegno è concesso per la realizzazione di progetti pilota e lo sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi, tecnologie nel settore agroalimentare e forestale sui settori già attivi o attivabili nel contesto regionale.

Possono essere oggetto di aiuto anche attività di ricerca purché necessarie per il progetto selezionato e attività dimostrative volte alla disseminazione dei risultati del progetto. Poiché il GO è composto di diverse categorie di partner, gli interventi sono funzionali alla co-creazione di nuova conoscenza, alla immediata validazione delle innovazioni introdotte grazie alla presenza della componente agricola e/o forestale nel GO e alla diffusione degli esiti ottenuti. Gli interventi devono riguardare la fase pre-competitiva del processo, ossia quelle che precedono l'uso commerciale di prodotti, processi e tecnologie, innovativi per il settore di riferimento, sviluppati mediante le iniziative di cooperazione.

I progetti saranno sostenuti se finalizzati:

- al miglioramento della competitività delle aziende, anche attraverso nuovi sbocchi sul mercato, all'adattamento delle produzioni in rapporto al cambiamento climatico, al miglioramento dei processi di trasformazione e conservazione dei prodotti, alla diminuzione dell'impatto ambientale nelle pratiche agroalimentari e forestali;
- a sviluppare nuovi prodotti, nuove pratiche, nuovi mercati, nuovi processi e nuove tecniche nel settore alimentare, agricolo, forestale o a carattere ambientale;
- al recupero di prodotti processi e pratiche abbandonati purché dimostrino un aumento della competitività e/o una evidente vocazione ambientale.

Le attività di validazione/verifica che potranno essere realizzate dai GO per la definizione e messa a punto dell'innovazione sono specifiche e funzionali alla dimostrazione delle validità della stessa. Nell'ambito della presente sottomisura, il sostegno può essere concesso per attività dimostrative **unicamente** legate alla disseminazione dei risultati del progetto e sulla base di quanto previsto nella proposta di progetto selezionata. Nella misura 1.2 le attività dimostrative sono realizzate da soggetti diversi dai GO e con specifiche competenze in ambito formativo, e sono volte, inoltre, alla dimostrazione della validità di tecniche moderne, anche innovative, per la gestione e la conduzione aziendale.

8.2.14.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione è finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, par 6.

Per i progetti che prevedono investimenti materiali è prevista la concessione di anticipi nella misura massima del 50% della spesa pubblica ammessa a fronte di presentazione di garanzia come stabilito nel paragrafo 8.1.

8.2.14.3.3.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento generale di esenzione (Reg (UE) N.800/08).
- Orientamenti Aiuti di Stato.
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti "de minimis". Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.14.3.3.4. Beneficiari

Gruppi Operativi del PEI che si sono costituiti e che hanno svolto attività nell'ambito della sottomisura 16.1 del PSR del Lazio.

8.2.14.3.3.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili le seguenti voci di spesa, purchè necessarie per la realizzazione del progetto selezionato:

- spese per l'acquisto o il noleggio di macchine ed attrezzature tecnico-scientifiche, compreso materiale informatico ove più conveniente rispetto all'acquisto;
- acquisizione o sviluppo di programmi informatici ;
- acquisizione ai fini dell'uso di brevetti, licenze diritti d'autore e marchi commerciali strettamente connessi e necessari per il progetto;
- consulenze esterne qualificate e formazione del personale strettamente connesse e necessarie alla realizzazione del progetto;
- materiali e manodopera per la realizzazione di prototipi;
- spese per la diffusione dei risultati del progetto;
- spese per missioni e spostamenti;
- spese di personale: ricercatori, tecnici e altro personale ausiliario nella misura in cui sono impiegati nel progetto;
- materiali di consumo, analisi, test e prove;

- spese generali così come dettagliate al capitolo 8.1 del PSR.

Nel caso di cooperazione con soggetti che operano in altre regioni il costo per gli investimenti sarà sostenuto da ciascuna regione o stato membro in base alla sede delle operazioni come indicato nell'accordo sottoscritto con l'AdG competente.

8.2.14.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Per accedere al bando, il potenziale Gruppo Operativo dovrà:

1. essere composto da almeno due soggetti. La partecipazione della componente agricola o forestale e delmondo della ricerca e sperimentazione è obbligatoria;
2. dotarsi di un regolamento interno
3. impegnarsi a diffondere i risultati del progetto come minimo attraverso il network europeo EIP-AGRI
4. presentare un piano di progetto contenente i seguenti elementi:

- indicazioni di dettaglio circa gli obiettivi in relazione al problema concreto da risolvere mediante soluzioni innovative individuando chiaramente i risultati attesi e il contributo all'obiettivo del PEI di incrementare la produttività e migliorare la gestione sostenibile delle risorse;
- finalità, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente (regolamento interno), la tipologia degli interventi da realizzare, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario);
- attività di divulgazione degli esiti del progetto specificando le modalità per il trasferimento dei risultati del progetto e delle conoscenze acquisite in modo da garantire adeguatamente l'intercettazione dei potenziali soggetti interessati almeno in ambito regionale;
- un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, svolge attività di animazione e coordinala realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto.

Inoltre il progetto dovrà:

1. riguardare nuove o diverse azioni per gli attori interessati rispetto alla pratica ordinaria che si sostanzino in un nuovo progetto cooperativo;
2. riguardare la fase pre-competitiva del ciclo produttivo (sperimentazione e verifica);
3. prevedere una durata massima di tre anni. La durata è prorogabile di ulteriori 6 mesi in casi debitamente giustificati. In caso di progetti particolarmente complessi è possibile una suddivisione in due fasi operative pluriennali con attivazione del finanziamento della fase successiva a seguito di conclusione positiva della fase precedente. Se nella prima fase del progetto i risultati non sono positivi o non all'altezza delle aspettative, è possibile interrompere il progetto e richiedere il pagamento per le attività svolte nella prima fase purchè sia dimostrato lo svolgimento delle attività previste nella prima fase.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

I progetti che non sono coerenti con gli obiettivi del PEI sono esclusi come pure la cooperazione tra un industria alimentare e un ente di ricerca non è eleggibile in quanto non riferita al settore agricolo-forestale.

8.2.14.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

La definizione dei criteri di selezione terrà conto dei seguenti principi:

- grado di coerenza con gli obiettivi regionali, con particolare riguardo ad aumento della competitività e pratiche ambientali sostenibili;
- ricaduta del progetto nella pratica;
- qualità tecnica e sperimentale del progetto, progetto ben definito in tutti i particolari tecnici e finanziari, buona coordinazione delle attività (cronoprogramma e gestione);
- rapporto costi/benefici del progetto;
- livello e qualità di diffusione dei risultati;
- valore aggiunto previsto dal progetto rispetto alle conoscenze disponibili;
- congruenza GO con obiettivi del progetto.

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

8.2.14.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo erogato è pari al 100% del costo ammissibile

Per le tipologie di spesa riconducibili ad altre misure/sottomisure del PSR l'intensità di aiuto è quella stabilita dall'Allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013 propria della misura a cui si riferisce l'operazione ammessa a sostegno.

Il costo totale del progetto non dovrà essere superiore a 200.000,00 €. Sulla base dell'esperienza acquisita nella programmazione passata, tale importo si ritiene congruo nel verificare il carattere di effettiva innovatività dell'iniziativa proposta e per svolgere le necessarie attività dimostrative per la diffusione dei risultati.

8.2.14.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione;
- CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;
- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) n.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.3.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari;
- APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento;
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici;
- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati, laddove applicabile;
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Specificazione delle caratteristiche dei progetti pilota, cluster, reti, filiere corte e mercati locali.

I progetti debbono obbligatoriamente riguardare nuove o diverse azioni per gli attori interessati rispetto alla pratica ordinaria e dovranno far parte di un'azione pianificata specifica con dei risultati attesi

chiaramente definiti e devono riguardare la fase pre-competitiva del ciclo produttivo.

Non sarà finanziato il funzionamento di gruppi o reti già esistenti qualora non formalizzino un nuovo progetto o delle nuove azioni.

I progetti dovranno essere proposti da aggregazioni formate almeno da due partner tra i quali: imprese agricole o forestali, singole o in associazione, ed enti di ricerca pubblici o privati.

8.2.14.3.4. 16.3.1 Coop. tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse e per lo sviluppo e/o commercial. di servizi turistici sul turismo rurale.

Sottomisura:

- 16.3 - (altro) cooperazione tra piccoli operatori per organizzare processi di lavoro in comune e condividere impianti e risorse, nonché per lo sviluppo/la commercializzazione del turismo

8.2.14.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede la creazione di nuove forme di cooperazione tra piccoli operatori per:

- favorire l'organizzazione dei processi di lavoro in comune per condividere impianti e risorse per la diminuzione dei costi e il miglioramento della competitività al fine di raggiungere economie di scala non raggiungibili isolatamente, e
- favorire lo sviluppo e/o la commercializzazione dei servizi turistici inerenti il turismo rurale ed eno-gastronomico.

8.2.14.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35, par. 6, del reg. UE n.1305/2013, coprendo anche i costi che fanno riferimento ad altre misure.

8.2.14.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 relativo agli aiuti *de minimis.*

Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.14.3.4.4. Beneficiari

I beneficiari dell'intervento sono partenariati, nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituiti da "piccoli operatori" in numero minimo di almeno due, che rispondono ai criteri delle micro imprese come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione, del settore agricolo (produzione e trasformazione), del settore forestale e della filiera alimentare nell'Unione e turistico/agro-turistico, e altri soggetti che contribuiscono alla realizzazione degli obiettivi e delle priorità della politica di sviluppo rurale, tra cui le associazioni di produttori, le cooperative e

le organizzazioni interprofessionali.

8.2.14.3.4.5. Costi ammissibili

Sono considerati ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione, nonché i costi relativi alle attività di cooperazione propedeutiche alla realizzazione del progetto, ossia i costi per organizzare processi di lavoro in comune, condividere impianti e sviluppare e commercializzare servizi turistici.

8.2.14.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 3 anni stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I cooperanti devono predisporre un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando le imprese partecipanti, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori;
- numero di imprese cooperanti;
- area di intervento con priorità per le aree D e le aree della Strategia Aree interne (SNAI);

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

8.2.14.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'intensità dell'aiuto è del 100% per la cooperazione. Il sostegno è versato sotto forma di importo globale a copertura dei costi della cooperazione e dei costi dei progetti realizzati. Qualora il progetto attuato rientri in un tipo contemplato da un'altra misura del presente regolamento, si applica l'importo massimo o l'aliquota massima del sostegno previsti da detta misura.

Il costo massimo ammissibile è di € 50.000,00 a progetto.

8.2.14.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) n.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.4.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.14.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.5. 16.4.1 Coop. orizzontale e verticale tra gli attori della filiera per l’avvio e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali

Sottomisura:

- 16.4 - Sostegno alla cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e sostegno ad attività promozionali a raggio locale connesse allo sviluppo delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.5.1. Descrizione del tipo di intervento

Con tale operazione viene promossa la cooperazione tra imprese agricole, imprese della trasformazione dei prodotti agricoli e imprese della commercializzazione, finalizzata alla creazione e sviluppo di filiere corte e mercati locali.

Per mercati locali si intendono quelli basati su filiere corte laddove i luoghi di lavorazione e di vendita al consumatore finale di prodotti agricoli non distano più di 75 km dal centro aziendale di produzione agricola.

Per filiera corta si intende quella che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

L’intermediario può essere un rivenditore o anche un trasformatore. La filiera corta si concretizza nell’ambito della cooperazione di operatori economici che operano in territori omogenei.

L’operazione si pone l’obiettivo di:

- promuovere l'organizzazione della filiera alimentare, comprese la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, con particolare riguardo a migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte;
- migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività.

Tale obiettivo è attuato mediante la realizzazione di iniziative di cooperazione di filiera, sia orizzontale che verticale, per la creazione e lo sviluppo di filiere corte e mercati locali e le attività promozionali a raggio locale connesse al loro sviluppo.

L’operazione sostiene anche l’attuazione di progetti di cooperazione per la realizzazione di attività promozionali nell’ambito della filiera corta.

La promozione suddetta riguarda la filiera corta o il mercato locale e non può essere rivolta a singoli prodotti o operatori.

Le azioni di cooperazione possono contribuire ad:

- accrescere la competitività delle imprese agricole e la remunerazione dei prodotti;

- creare nuove opportunità di mercato e migliorare le relazioni commerciali, eliminando o riducendo

al minimo il numero di intermediari, sviluppando nuove forme di vendita per avvicinare i consumatori;

- promuovere la conoscenza, l'acquisto e il consumo nella zona di produzione, anche con lo scopo di ridurre l'impatto ambientale (impronta ecologia, riduzione di trasporti e l'inquinamento);

- favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta;
- sostenere la cooperazione tra i produttori locali

Gli aiuti riguardano i prodotti elencati nell'allegato I del TFUE. L'aiuto è esteso anche a prodotti trasformati non compresi nell'allegato 1 del TFUE a condizione che siano prodotti dall'impresa agricola cooperante.

Il progetto di cooperazione può svilupparsi nell'ambito di una singola o più filiere e svolgersi in un arco temporale non superiore a 3 anni.

L'operazione è finanziata a importo globale.

8.2.14.3.5.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6 coprendo anche i costi che fanno riferimento ad altre Misure.

8.2.14.3.5.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1407/2013. Orientamenti dell'Unione Europea per gli aiuti di Stato nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali 2014-2020. DLgs n.228/2001 " Orientamento e modernizzazione del settore agricolo, a norma dell'art. 7 della Legge 5/3/2001, n. 57 " Esercizio dell'attività di vendita"; DM. Mipaaf 20/11/2007 " Attuazione dell'art. 1, c. 1065, Legge 27/12/2006, n. 296 sui mercati riservati alla vendita diretta da parte degli imprenditori agricoli".

Nel caso in cui il progetto riguardi prodotti trasformati non compresi nell'allegato I del TFUE si applicherà il Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo agli aiuti *de minimis.*

Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.14.3.5.4. Beneficiari

Partenariato, nelle forme di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituite da imprese agricole che si organizzano, anche con altri soggetti (intermediari commerciali, in

numero non superiore a uno, e imprese che svolgono attività di trasformazione) al fine di avviare la filiera corta.

8.2.14.3.5.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi relativi a:

- studi di fattibilità del progetto, l'animazione, le spese di progettazione;
- costi di costituzione ed esercizio della cooperazione relativi alle attività di progetto;
- azioni di promozione a raggio locale.

Potranno inoltre essere finanziati interventi realizzati direttamente dal partenariato a cui applicare le aliquote previste per la relativa misura/sottomisura in cui ricadono gli interventi richiesti.

8.2.14.3.5.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 3 anni stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I cooperanti devono predisporre un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando le imprese partecipanti, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto.

Le imprese devono rispondere ai criteri delle micro imprese autonome, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.5.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti principi:

- numero di imprese cooperanti;
- quota di aziende agricole sul totale dei partecipanti al progetto;
- numero di aziende agricole condotte da giovani agricoltori (rientrano in questa categoria anche coloro che si sono insediati nella precedente programmazione 2007/2013);
- presenza e numero dei prodotti di qualità venduti tramite filiera corta;
- presenza di azioni di informazione e sensibilizzazione del consumatore;
- aziende agricole in area C e D.

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

8.2.14.3.5.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il sostegno viene versato in forma di "importo globale", come definito nell'art. 35(6) del Reg UE n. 1305/2013). Qualora i costi del progetto facciano riferimento ad un'altra misura, sarà rispettato il massimale dell'importo e dell'intensità del sostegno da essa stabilito.

E' previsto un importo massimo del contributo concesso pari a 50.000,00 € a progetto.

8.2.14.3.5.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.5.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) N.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.5.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.5.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

8.2.14.3.5.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.5.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Filiera corta: filiera che non coinvolge più di un intermediario tra agricoltore e consumatore.

Mercato locale: i mercati locali saranno basati su filiere corte laddove i luoghi di lavorazione e di vendita al consumatore finale di prodotti agricoli non distano più di 75 km dal centro aziendale e, comunque, collocati all'interno della provincia in cui risiedono gli operatori o in quelle confinanti.

8.2.14.3.6. 16.5.1 Az. congiunte per mitig. o adattam. ai camb. climat. e di approcci comuni ai proget. ambien. e pratiche ambien. in corso

Sottomisura:

- 16.5 Sostegno per azioni congiunte per la mitigazione del cambiamento climatico e l'adattamento ad esso e sostegno per approcci comuni ai progetti e alle pratiche ambientali in corso

8.2.14.3.6.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione favorisce l'aggregazione per interventi in cui essa rappresenta un valore aggiunto per iniziative che hanno un forte risvolto nella mitigazione o adattamento agli effetti indotti dai cambiamenti climatici sull'uso delle risorse idriche, conservare la biodiversità agricola e naturale, conservazione dei suoli agricoli e del carbonio organico in genere.

L'obiettivo è quello di stimolare gli operatori ad aderire a misure che soddisfino i criteri di cui alla priorità 4, e nello specifico mettere a sistema gli stessi al fine di migliorare il contributo ambientale della sommatoria degli interventi (sinergia). Essa pertanto promuove azioni di fornitura di servizi su scala territoriale riconducibili alle seguenti misure e sottomisure: 4.4, 5.1, 10 e 11.

Sono previsti i seguenti ambiti di intervento:

- conservazione e miglioramento degli ecosistemi naturali;
- conservazione della biodiversità agricola;
- conservazione e ripristino degli elementi caratteristici del paesaggio;
- tutela e miglioramento della qualità delle risorse idriche;
- prevenzione e contenimento dei fenomeni erosivi e del dissesto idrogeologico;
- contenimento dell'uso dei fattori produttivi inquinanti, compresa la conversione a pratiche e metodi di agricoltura biologica;
- conservazione del suolo agricolo.

La sottomisura promuove, in particolare, l'approccio collettivo alle misure agro-climatiche ambientali ed, in particolare, all'agricoltura biologica attraverso una preliminare individuazione dei territori e delle zone di applicazione dei metodi di produzione ecocompatibili e biologici, sostenendo gli agricoltori nella corretta applicazione delle misure ed individuando, infine, prospettive di sviluppo e sbocchi commerciali per le produzioni ottenute.

La sottomisura prevede il sostegno ai soli costi di cooperazione.

8.2.14.3.6.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione è finanziata come incentivo alla cooperazione.

8.2.14.3.6.3. Collegamenti con altre normative

Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.14.3.6.4. Beneficiari

Partenariato, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività, costituito tra almeno dieci soggetti tra imprese agricole singole o associate, consorzi di produttori, consorzi di bonifica, imprese forestali, enti gestori di aree protette e di siti Natura 2000, enti gestori di proprietà collettive ed enti pubblici che hanno sottoscritto uno specifico accordo di cooperazione.

8.2.14.3.6.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione, attività di formazione e consulenza destinata ai soggetti cooperanti, divulgazione dei risultati.

Nel caso in cui il piano contempli interventi previsti da altre Misure, per essi si applicano le disposizioni ivi previste.

8.2.14.3.6.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 5 anni stipulato mediante forme giuridiche legalmente riconosciute in cui siano definiti chiaramente responsabilità e ruoli a garanzia della trasparenza e correttezza della gestione operativa e finanziaria. I cooperanti devono predisporre un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (cronoprogramma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell'attuazione dell'iniziativa, che promuove gli interventi, sensibilizzando i potenziali beneficiari, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto e divulga gli esiti del progetto. Per i progetti collettivi che insistono su aree situate all'interno dei siti Natura 2000 e delle Aree Protette deve essere allegato alla domanda di aiuto un parere preventivo di fattibilità rilasciato dal competente ente gestore.

Le imprese private devono rispondere ai criteri delle micro imprese, come definite dalla Raccomandazione 2003/361/CE della Commissione.

La superficie minima da destinare all'impegno per le operazioni che fanno riferimento alle misure 10 e 11 è ridotta del 50%, per singolo cooperante, rispetto a quanto stabilito in tali misure.

La superficie destinata all'impegno con il progetto di cooperazione deve essere complessivamente almeno pari a 20 volte alla superficie minima prevista dalle misure 10 e 11.

Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.6.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei seguenti criteri di selezione:

- numero di soggetti aderenti;
- numero di aziende biologiche che aderiscono al progetto
- numero di aziende agricole coinvolte nella realizzazione degli interventi;
- estensione territoriale del progetto collettivo;
- numero di operazioni attivate collettivamente;
- aree C e D;
- ricadenti in aree vulnerabili da nitrati (ZVN)
- contiguità territoriale.
- ricadenti in aree della rete Natura 2000
- ricadenti in aree a rischio idrogeologico contenute nei PAI

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno ammissibili.

8.2.14.3.6.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L'operazione e sostenuta con un contributo pari al 100% delle spese.

Il massimale del costo ammissibile è dato dalla combinazione del valore massimo di 2.000,00 € per soggetto cooperante e 150.000,00 € per l'intero progetto di cooperazione.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

8.2.14.3.6.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.6.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) N.1305/2013), esiste il rischio di

sovracompensazione.

8.2.14.3.6.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.6.9.3. Valutazione generale della misura

Non pertinente.

8.2.14.3.6.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.6.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.7. 16.8.1 Progettazione di piani di gestione forestale o strumenti analoghi

Sottomisura:

- 16.8 - sostegno alla stesura di piani di gestione forestale o di strumenti equivalenti

8.2.14.3.7.1. Descrizione del tipo di intervento

L'operazione prevede il sostegno per la cooperazione tra più soggetti proprietari di aree forestali ai fini della redazione dei piani di gestione e assestamento forestale e prevede inoltre contributi per l'attuazione della Direttiva quadro sulle acque e della direttiva relativa alla valutazione e gestione dei rischi alluvione.

8.2.14.3.7.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art. 35, pgf. 6.

8.2.14.3.7.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento (UE) n. 1305/2013.
- Legge Regionale n. 39/2002 e Regolamento Regionale n. 7/2005.

8.2.14.3.7.4. Beneficiari

Più soggetti (almeno due) pubblici e/o privati proprietari di superfici forestali che presentano un progetto coordinato.

Più Enti pubblici competenti in materia di acque e valutazione e gestione dei rischi alluvione.

8.2.14.3.7.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione, stesura dei piani di gestione e assestamento forestale. I costi della cooperazione sono proporzionalmente ripartiti tra i soggetti beneficiari.

Sono inoltre ammissibili i costi per la definizione dei piani per l'attuazione della Direttiva acque e della direttiva relativa alla valutazione e gestione dei rischi alluvione.

8.2.14.3.7.6. Condizioni di ammissibilità

La superficie totale oggetto di pianificazione collettiva deve essere superiore ai 100 ettari e ricadente in comuni contigui e in ambiti territoriali omogenei.

L'individuazione di tale soglia, ha ragioni normative, tecniche e fattuali: 1) ai sensi della Legge Regionale 28 Ottobre 2002, n. 39, la soglia si riferisce solo alle proprietà forestali priovate, essendo sempre obbligatoria per quelle pubbliche o collettive o di Enti morali; 2) la stessa normativa nel collegato attuativo (RR 18 aprile 2005, n. 7) prevede un combinato di soglie minime al taglio e turni che rende non perseguibile la stesura di un piano di assestamento e gestionale su superfici inferiori, sia per le fustaie sia per i cedui; 3) la superficie delle aziende private sottoposte a pianificazione nella Regione Lazio è risultata sempre maggiore a 100 ettari. Si precisa, a riguardo che, secondo i dati ISTAT (2005) la superficie boscata delle aziende private superiori a 100 ha è pari a 154.000 Ha; di contro, la proprietà pubblica boscata è pari a 263.721 Ha e la superficie boscata totale regionale è pari a 543.884 Ha (dati IFNC 2005). Pertanto, le proprietà pubbliche e private private sottoposte all'obbligo di presentazione di un piano di gestione forestale o strumento equivalente rappresentano il 76,93% della superficie boscata regionale.

L'intervento deve avere una durata massima di 3 anni.

8.2.14.3.7.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei principi seguenti:

- estensione della superficie da pianificare;
- superficie ricadente nelle aree Natura 2000 o Aree Protette;
- numero di soggetti cooperanti proprietari di aree boscate;
- percentuale di superficie per la quale sono state attivate misure di cui agli articoli 21d), 24 e 25 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

Le domande di sostegno saranno classificate in base al loro punteggio totale e quelle con un punteggio al di sotto di una soglia minima non saranno selezionate/ammesse a finanziamento.

8.2.14.3.7.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Il contributo previsto è pari al 100% del costo ammissibile ed è erogato a seguito dell'approvazione del piano di gestione da parte dell'autorità competente.

8.2.14.3.7.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.7.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;

- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) N.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.7.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg Ue. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.7.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

8.2.14.3.7.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.7.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.3.8. 16.9.1 Diversific. agricola in attività sanitarie, di integraz. sociale, agricolt. per comunità e/o educaz. ambient/aliment.

Sottomisura:

- 16.9 - sostegno per la diversificazione delle attività agricole in attività riguardanti l'assistenza sanitaria, l'integrazione sociale, l'agricoltura sostenuta dalla comunità e l'educazione ambientale e alimentare

8.2.14.3.8.1. Descrizione del tipo di intervento

La sottomisura prevede il sostegno ai progetti promossi e realizzati da partenariati tra soggetti pubblici e privati, nei quali il primo assume la funzione di capofila, riguardanti l'agricoltura sociale. Le attività previste si realizzano all'interno dell'azienda agricola e riguardano la riabilitazione e cura con un fine principale socio-terapeutico, inserimento lavorativo di soggetti con disabilità, ex detenuti, tossicodipendenti, migranti, rifugiati ecc., attività ricreazionali, educative e didattiche in campo agricolo ed ambientale e servizi alla persona in genere.

8.2.14.3.8.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

Il sostegno è erogato come contributo in conto capitale e l'operazione può essere finanziata interamente come importo globale ai sensi dell'art.35, pgf.6.

8.2.14.3.8.3. Collegamenti con altre normative

- Regolamento generale di esenzione
- Regolamento (UE) n.800/08; Orientamenti Aiuti di Stato.

8.2.14.3.8.4. Beneficiari

Partenariati, anche nella forma di poli o reti di nuova costituzione o che intraprendono una nuova attività tra Enti pubblici competenti in materia di servizi alla persona, aziende agricole, onlus, imprese fornitrici di servizi alla persona.

8.2.14.3.8.5. Costi ammissibili

Sono ammissibili i costi di costituzione ed esercizio della cooperazione, animazione, promozione, studi e pianificazione funzionali alla redazione del progetto collettivo di cooperazione.

Il progetto di cooperazione prevede la possibilità di attivazione delle seguenti misure 6.2.1" Aiuti

all’avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali, 6.3.1, “Aiuti all’avviamento aziendale per lo sviluppo di piccole aziende”, 6.4.1 “Diversificazione delle attività agricole”, 7.4.1 “Supporto agli investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali della popolazione rurale”, 7.7.1 “Sostegno agli investimenti mirati al trasferimento di attività e di conversione di edifici o altre strutture situate all’interno o nei pressi di insediamenti rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o aumentando le prestazioni ambientali degli insediamenti”.

Nel caso in cui il Piano preveda anche l’attivazione delle altre Misure per la realizzazione, i costi ammissibili (costi diretti) sono quelli previsti dalla specifica Misura.

8.2.14.3.8.6. Condizioni di ammissibilità

I soggetti cooperanti devono sottoscrivere un accordo collettivo, di durata coerente con i tempi di realizzazione del progetto e comunque non superiore ai 3 anni e predisposizione di un progetto comune in cui vengono definiti finalità e obiettivi del progetto, ambito di intervento, soggetti coinvolti, ruoli e responsabilità di ciascun componente, tipologia degli interventi realizzati, misure attivate, tempi (crono programma) e relativi importi (piano finanziario). Deve inoltre, essere individuato un soggetto capofila responsabile dell’attuazione dell’iniziativa, che promuove gli interventi, si occupa della redazione del progetto collettivo, svolge attività di animazione e coordina la realizzazione degli interventi attuati dai singoli attori del progetto. E’ obbligatoria la presenza di almeno un’impresa agricola. Sono finanziabili interventi realizzati su tutto il territorio regionale.

8.2.14.3.8.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Nella definizione dei criteri di selezione si terrà conto dei principi seguenti:

- mancanza sul medesimo territorio di servizi alternativi per le stesse tipologie di servizi offerti;
- incremento percentuale dei servizi in riferimento alla potenzialità d’utenza;
- numero di persone assistite;
- collocazione territoriale;
- competenza ed esperienza dei soggetti coinvolti nel settore specifico.

8.2.14.3.8.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

L’operazione e sostenuta con un contributo pari al 100% delle spese.

Per le operazioni attivate dai singoli cooperanti si applicano importi ed aliquote previste nelle relative schede di misura.

8.2.14.3.8.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.3.8.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Rischi emersi nell'ambito di controlli relativi a misure analoghe della precedente programmazione 2007/2013:

- CP 3 Mancanza di scambio di informazioni tra le autorità coinvolte nell'attuazione;
- CP 6 Gli impegni sono difficili da attuare e verificare;
- CP 8 I beneficiari non rispettano gli impegni;
- CP 10 Debolezza nella verifica della ragionevolezza dei costi/condizioni di ammissibilità;
- CP 11 Applicazione delle norme sugli appalti pubblici e sulle procedure di gara;
- CP 14 Spese non ammissibili.

Inoltre, in caso di combinazione di misura con altri strumenti di sostegno nazionale o dell'Unione sullo stesso territorio (come previsto dall'Articolo 35(9), del Regolamento (UE) n.1305/2013), esiste il rischio di sovracompensazione.

8.2.14.3.8.9.2. Misure di attenuazione

Al fine di ridurre i rischi derivanti dall'attuazione dell'intervento si prevede:

- APC 2 Attività di informazione, formazione e consulenza per i beneficiari;
- APC 3 Campagne d'informazione e documenti d'orientamento;
- APC 4 Miglioramento degli strumenti informatici;
- APC 6 Metodo basato sui costi semplificati;
- APC 7 Migliorare il controllo interno e le procedure di coordinamento;
- APC 8 Fare in modo che il sistema di riduzione dei pagamenti applichi sanzioni proporzionate alla gravità dell'infrazione.

Onde evitare ogni sovracompensazione e/o doppio finanziamento con ulteriori risorse nazionali e/o comunitarie, così come stabilito dal comma 9 dell'art 35 del Reg. (UE) n. 1305/2013, è previsto il colloquio tra il sistema SI.GE.CO, come da Accordo di Partenariato, e il data base del Sistema Unico di Monitoraggio nel quale confluiscono tutte le informazioni attinenti le forme di sostegno attraverso il FEASR.

8.2.14.3.8.9.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

8.2.14.3.8.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.3.8.11. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

8.2.14.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.14.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

8.2.14.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

8.2.14.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato al pertinente paragrafo della misura.

8.2.14.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.14.6. Informazioni specifiche della misura

Definizione delle caratteristiche dei progetti pilota, dei poli, delle reti, delle filiere corte e dei mercati locali

Si rimanda alle sottomisure interessate.

8.2.14.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

8.2.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

8.2.15.1. Base giuridica

Articoli 32-35 del Regolamento (UE) N. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Articoli 42-44 del Regolamento (UE) N. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio. Articolo 60 del Regolamento di esecuzione (UE) n. 809/2014 della Commissione.

8.2.15.2. Descrizione generale della misura, compresi la sua logica d'intervento e il contributo agli aspetti specifici e agli obiettivi trasversali

La misura 19 comprende gli interventi finalizzati all'attuazione di strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo (SSL) da parte dei gruppi di azione locale:

19.1 Sostegno preparatorio:

- intervento a) costi di preparazione della SSL

19.2 Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader

19.3 Preparazione e attuazione di progetti di cooperazione:

- intervento a) preparazione progetti di cooperazione
- intervento b) attuazione progetti di cooperazione

19.4 Costi di gestione e di animazione:

- intervento a) costi di gestione
- intervento b) costi di animazione

Sviluppo locale Leader

Lo sviluppo locale di tipo partecipativo (SLTP) è uno strumento normato dai regolamenti Comunitari per perseguire finalità di sviluppo locale integrato su scala sub-regionale con il contributo prioritario delle forze locali. Lo sviluppo locale di tipo partecipativo sostenuto dal FEASR è denominato sviluppo locale Leader.

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 32 del Reg. (UE) 1303/2013 e in linea con l'Accordo di Partenariato 2014/2020 lo sviluppo locale Leader è:

- concentrato su territori subregionali specifici, classificati come aree rurali C e D più le aree B che hanno partecipato alla precedente programmazione Leader 2007/2013, con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti né superiore a 150.000 abitanti, comprendente integralmente i territori di più Comuni contigui che partecipano in qualità di soci al Gruppo di Azione Locale (GAL);
- gestito da gruppi d'azione locali (GAL) composti da rappresentanti degli interessi socio-economici locali sia pubblici che privati nei quali, a livello decisionale (CdA a cinque componenti), né le

autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse privato rappresentano più del 49 % degli aventi diritto al voto;
- attuato attraverso strategie territoriali di sviluppo locale integrate e multisettoriali, intese come un insieme coerente di operazioni rispondenti a obiettivi e bisogni locali che contribuiscono alla realizzazione della strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva e concepito ed eseguito da un gruppo di azione locale (GAL) attraverso un Piano di Sviluppo Locale (PSL);
- concepito tenendo conto dei bisogni e delle potenzialità locali e comprendente elementi innovativi nel contesto locale, attività di creazione di reti e, se del caso, di cooperazione.

Su un totale Lazio di 378 Comuni e di oltre 5.500.000 di abitanti, il territorio potenzialmente interessato allo sviluppo locale Leader riguarda n. 102 Comuni in area D "Aree rurali con problemi complessivi di sviluppo" con 126.835 abitanti (2,31% della popolazione totale), n. 241 Comuni in area C "Aree rurali intermedie" con 1.507.534 abitanti (27,41% della popolazione totale), più i Comuni in area B "Aree rurali ad agricoltura intensiva e specializzata" che hanno partecipato alla precedente programmazione Leader 2007/2013.

Nell'ambito dei Comuni potenzialmente interessati allo sviluppo locale Leader ricade la quasi totalità dei Comuni facenti parte delle seguenti cinque Aree Interne individuate dalla Regione Lazio con la DGR 477/2014 per la I fase di attuazione della Strategia Nazionale Aree Interne (SNAI):

- Alta Tuscia – Antica Città di Castro
- Monti Reatini
- Monti Simbruini
- Valle di Comino
- Isole Pontine

Gruppi di Azione Locale

I gruppi di azione locale (GAL) sono partenariati pubblico-privato sul piano locale che si costituiscono in associazioni con personalità giuridica riconosciuta, disciplinate dagli artt. 14-35 del codice civile.

Lo statuto dell'associazione GAL dovrà riportare tra gli scopi dell'associazione quanto di seguito specificato:

- l'associazione è costituita quale Gruppo di Azione Locale (GAL), così come previsto dalla Misura 19 del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020 con lo scopo prioritario di dare attuazione al Piano di Sviluppo Locale (PSL) approvato dalla Regione Lazio;
- l'associazione riveste il ruolo di soggetto responsabile dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale nonché delle misure, sottomisure ed interventi in esso inseriti;
- l'associazione non ha fini di lucro, esaurisce le proprie finalità in ambito regionale e durerà almeno fino alla completa attuazione del Piano di Sviluppo Locale;
- l'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera esclusivamente nell'ambito dei Comuni soci il cui territorio è incluso nell'area di intervento del Piano stesso;
- l'associazione, nell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, opera in conformità a quanto previsto da:
    - Programma di Sviluppo Rurale del Lazio 2014/2020;
    - normativa Comunitaria, Nazionale e regionale richiamata nel Programma suddetto;
    - disposizioni regionali di attuazione del Programma suddetto emanate prima e dopo

l'approvazione dei PSL;
    - disposizioni di attuazione emanate dall'OP AGEA prima e dopo l'approvazione dei PSL;
    - normativa specifica per ogni settore di intervento del PSL.

I gruppi di azione locale (GAL), attraverso procedure conformi alla normativa in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture (D.lgs. n. 163/2006 e ss. mm. e ii., D.P.R. n. 207/2010) e/o alla normativa in materia di lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche (D.lgs 30 marzo 2001, n. 165), si dotano di una struttura tecnico-amministrativa basata su idonee professionalità per garantire l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati, composta almeno da:

- un Responsabile Amministrativo Finanziario (RAF) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza delle procedure connesse alla gestione di fondi pubblici e della disciplina che regola la gestione delle risorse finanziarie Comunitarie; l'attività di responsabile amministrativo e finanziario è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
- un Direttore Tecnico (DT) in possesso di adeguato titolo di studio, con provata conoscenza della normativa relativa alla programmazione e gestione di interventi cofinanziati con fondi Comunitari e conoscenza della disciplina che regola l'utilizzo delle risorse finanziarie Comunitarie; l'attività di direttore tecnico è incompatibile con le funzioni di istruttoria e controllo dei progetti;
- personale di segreteria;
- liberi professionisti per le attività di controllo amministrativo delle domande di sostegno e delle domande di pagamento di cui all'Art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014, tenendo conto della materia specifica da trattare e delle competenze definite dagli albi professionali;
- esperti per le attività di animazione/cooperazione.

Il personale che il GAL impiegherà ad ogni titolo per l'attuazione del Piano di Sviluppo Locale finanziato nell'ambito del PSR 2014/2020 dovrà essere selezionato attraverso una nuova procedura non potendo il GAL attingere da graduatorie definite in periodi di programmazione precedenti al 2014/2020.

Al fine di assicurare quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e assenza di conflitto di interessi, nonché in coerenza con le finalità della Priorità 6 in materia di "Inclusione sociale, riduzione della povertà e lo sviluppo economico delle zone rurali", il GAL provvederà a:

- impiegare tutto il personale nel rispetto del principio della separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse ed in particolare:
    - stipulare contratti di lavoro per RAF, DT, personale di segreteria, liberi professionisti ed esperti garantendo il rispetto della separazione delle funzioni e la prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
    - provvedere affinché tutto il personale che opera per il GAL non assuma altri incarichi, a qualsiasi titolo, riguardanti la progettazione o l'attuazione di operazioni finanziate con il relativo Piano di Sviluppo Locale;
- dotarsi di un regolamento interno, coerente con la normativa di applicazione nell'ambito dell'attuazione del Piano di Sviluppo Locale, approvato dall'assemblea dei soci che, nel rispetto di quanto stabilito dal PSR 2014/2020, definisce almeno i seguenti aspetti:
    - organigramma e rapporti gerarchici del personale del GAL;
    - compiti e responsabilità attribuite al personale del GAL nel rispetto del principio di separazione delle funzioni e della prevenzione dell'insorgenza di conflitti di interesse;
    - procedure relative al procedimento amministrativo in coerenza con la legge n. 241/90 e ss. mm. e ii.;

- procedure relative al procedimento amministrativo in tema di trasparenza e prevenzione della corruzione;
- modalità di trasmissione dei dati all'OP AGEA e alla Regione Lazio;
- sistema di controllo delle autocertificazioni;
- modalità di trattamento dei dati sensibili;
- gestione protocollo e archivio;
- modalità per la gestione dei ricorsi;
- giorni e orari di apertura al pubblico.

- dotarsi di disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Locale (PSL) nel rispetto del quadro normativo di riferimento e la regolamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale:
- garantire una adeguata capacità finanziaria;
- individuare una sede adeguata in area GAL ed assicurare idonei orari di apertura al pubblico (almeno n. 2 giorni / settimana con orario 9-13 e 15-17);
- provvedere agli adempimenti in tema di informazione e pubblicità di cui all'All. III al Regolamento di esecuzione (UE) 808/2014;
- dotarsi di un sito internet www.*nomegal*.it nel quale debbono essere disponibili almeno le seguenti informazioni:
  - Gruppo di Azione Locale: statuto, atto costitutivo, regolamento interno, determina di riconoscimento della personalità giuridica, numero di iscrizione nel registro regionale persone giuridiche;
  - Organizzazione del GAL: assemblea dei soci, consiglio di amministrazione, presidente del CdA, revisore/i dei conti;
  - Personale del GAL: curriculum v. e compensi di direttore tecnico (DT), responsabile amministrativo e finanziario (RAF), personale di segreteria, liberi professionisti (controlli amministrativi), esperti (animazione / cooperazione);
  - Attività del GAL: piano di sviluppo locale approvato, piano finanziario aggiornato, bandi pubblicati, esito delle istruttorie, graduatorie dei progetti, elenco progetti finanziati, relazioni annuali;
  - Contatti del GAL: indirizzo sede e orari di apertura al pubblico, recapiti telefonici, indirizzi mail presidente@*nomegal*.it - raf@*nomegal*.it - dt@*nomegal*.it - segreteria@*nomegal*.it, indirizzo PEC.

Compiti dei Gruppi di Azione Locale

Sulla base di quanto stabilito dall'art. 34, paragrafo 3, del Reg. (UE) 1303/2013 il PSR Lazio 2014/2020 stabilisce di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti compiti:

- rafforzare la capacità dei soggetti locali di elaborare e attuare operazioni, anche stimolandone le capacità di gestione dei progetti;
- elaborare una procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e criteri oggettivi di selezione delle operazioni che evitino conflitti di interessi e che garantiscano che almeno il 50 % dei voti espressi nelle decisioni di selezione provenga da partner che sono autorità non pubbliche;
- garantire la coerenza con la strategia di sviluppo locale Leader nella selezione delle operazioni, stabilendo l'ordine di priorità di tali operazioni in funzione del loro contributo al conseguimento degli obiettivi e dei target di tale strategia;
- predisporre e pubblicare i bandi per la presentazione di progetti;
- ricevere e valutare le domande di sostegno per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE)

809/2014;
- selezionare le operazioni, fissare l'importo del sostegno, approvare le graduatorie ed emettere i provvedimenti di concessione per le domande di sostegno ammissibili e finanziabili relative alle misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2);
- verificare l'attuazione della strategia di sviluppo locale Leader e delle operazioni finanziate e condurre attività di valutazione specifiche legate a tale strategia.

Altresì, sulla base di quanto stabilito dall'art. 42, paragrafo 1, del Reg. (UE) 1305/2013 il PSR Lazio 2014/2020 stabilisce di assegnare ai Gruppi di Azione Locale (GAL) i seguenti ulteriori compiti nell'ambito di una delega da parte dell'OP AGEA:

- ricevere e valutare le domande di pagamento per le misure/sottomisure di cui non è beneficiario (19.2) effettuando i controlli amministrativi di cui all'art. 48 del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
- predisporre gli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente /GAL.

Compiti AdG / OP AGEA

Nell'ambito della Misura 19 l'Autorità di Gestione svolge i seguenti compiti:

- supervisione dei Gruppi di Azione Locale, attraverso specifici audit almeno annuali, per verificare l'adeguatezza allo svolgimento dei compiti assegnati in termini di capacità amministrativa e di controllo, comprensivi di controlli della contabilità e di controlli amministrativi a campione, ai sensi di quanto stabilito dall'art. 60 "Leader" del Regolamento di esecuzione (UE) 809/2014;
- controlli in loco e controlli ex-post nell'ambito della 19.2 con beneficiario diverso da GAL;
- controlli amministrativi sulle domanda di sostegno e sulle domande di pagamento, controlli in loco e controlli ex-post nell'ambito della 19.1 - 19.3 - 19.4 con beneficiario GAL;
- predisposizione degli elenchi di autorizzazione alla liquidazione Ente / Regione.

L'OP AGEA svolge i compiti specifici dell'organismo pagatore.

Strategia di sviluppo locale Leader

Nell'ambito della priorità 6 "Adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali" la misura 19 contribuisce interamente al raggiungimento degli obiettivi della Focus area 6B "Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali" :

- favorire la realizzazione di azioni innovative di sistema nella erogazione di servizi essenziali alle popolazioni rurali;
- organizzare e valorizzare il patrimonio storico, culturale, architettonico e ambientale delle aree rurali;
- sostenere strategie di sviluppo locale indirizzate alle filiere locali (agricole, energetiche, turistiche) integrando operatori appartenenti a settori tradizionalmente distinti;
- sostenere strategie per l'inclusione sociale favorendo la partecipazione degli attori locali nello sviluppo di servizi innovativi di prossimità anche attraverso la diversificazione delle economie locali;
- sostenere strategie locali volte alla valorizzazione del patrimonio storico, culturale e ambientale delle aree rurali.

La Misura andrà ad incidere sui fabbisogni individuati dall'analisi di contesto associati alla focus 6B:

F16. Favorire lo sviluppo dei canali di commercializzazione legati alla vendita diretta e alla filiera corta

F17. Sostenere la cooperazione tra i produttori locali

F18. Miglioramento dell'integrazione e dell'efficienza di filiera

F23. Migliorare e favorire la gestione sostenibile delle foreste anche in chiave multifunzionale

F24. Tutelare e valorizzare la diversità genetica agricola e forestale

F27. Riqualificare, in chiave multifunzionale, i paesaggi rurali compromessi

F35. Incentivare la filiera bosco-legno-energia e le relative infrastrutture a supporto su scala locale

F40. Migliorare la capacità progettuale degli attori locali

Al Leader è associato il fabbisogno n.40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali. Tale fabbisogno ha come focus area dirette la 6A e 6B e come indirette tutte le altre ad esclusione della 2B, 4B, 4C e 6C. La logica alla base di questa scelta è che essendo LEADER un metodo di programmazione dal basso per sostenere lo sviluppo locale partecipato dei territori rurali, potenzialmente potrà contribuire a tutte le focus area delle Misure che i GAL decidono di attivare. Al Fabbisogno n.40 al momento non sono stati associati fabbisogni trasversali perché la Regione ritiene che il contributo è solo indiretto, mentre potrà essere individuato puntualmente quando saranno approvate le strategie dei GAL con i Piani di Sviluppo Locale. Di tale scelta si fornisce evidenza con la tabella 4.2 "Valutazione dei fabbisogni" del PSR, generata in automatico dal sistema SFC, posta anche alla fine di questo paragrafo per la misura 19, con la quale si pongono in relazione i Fabbisogni con la FA 6B e gli Obiettivi trasversali.

Al fine di conseguire una idonea concentrazione delle risorse sui territori rurali, una maggiore omogeneità territoriale e una più puntuale specificità della strategia di sviluppo locale l'attuazione della strategia Leader sarà affidata a un numero indicativo di 12 Gruppi di Azione Locale (GAL) a ciascuno dei quali è assegnata una dotazione finanziaria pubblica complessiva che potrà essere compresa da un minimo di 3 Milioni di Euro ad un massimo di 5 Milioni di Euro.

Sulla base di quanto stabilito dalla normativa Comunitaria di riferimento e dal PSR 2014/2020 la Regione Lazio effettua una verifica dell'efficacia dell'attuazione delle strategie di sviluppo locale Leader di ciascun GAL per valutare il raggiungimento di target intermedi e, conseguentemente, procedere all'applicazione di rimodulazioni / disimpegni / premialità.

Per elaborare la strategia di sviluppo locale Leader i Gruppi di Azione Locale (GAL) sceglieranno uno, massimo tre, ambiti tematici di intervento tra tutti quelli previsti dall'Accordo di Partenariato 2014/2020 di seguito elencati e, in linea con questo, anche eventuali altri ambiti, strettamente coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi:

- sviluppo e innovazione delle filiere e dei sistemi produttivi locali (agro-alimentari, artigianali e manifatturieri, produzioni ittiche);
- sviluppo della filiera dell'energia rinnovabile (produzione e risparmio energia);

- turismo sostenibile;
- cura e tutela del paesaggio, dell'uso del suolo e della biodiversità (animale e vegetale);
- valorizzazione e gestione delle risorse ambientali e naturali;
- valorizzazione di beni culturali e patrimonio artistico legato al territorio;
- accesso ai servizi pubblici essenziali;
- inclusione sociale di specifici gruppi svantaggiati e/o marginali ;
- riqualificazione urbana con la creazione di servizi e spazi inclusivi per la comunità;
- reti e comunità intelligenti;
- diversificazione economica e sociale connessa ai mutamenti nel settore della pesca.

Nel caso in cui la strategia di sviluppo locale Leader includa più di un ambito tematico questi devono essere strettamente connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.

I GAL nell'ambito delle loro strategie di sviluppo locale, con le sottomisure 19.2 e 19.3, dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'innovazione e dell'ambiente (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) utilizzando, tra l'altro, tali principi nella definizione dei criteri di selezione. Inoltre dovranno attivare sinergie e collaborazioni con i GO che operano nell'ambito dei PEI, sostenuti con le misure 16.1, e 16.2 , per trasferire le innovazioni che gli stessi hanno verificato e validato.

In merito alla sinergia / demarcazione con le Aree Interne, in coerenza con quanto riportato nel capitolo 8, sottocapitolo 8.1, si stabilisce quanto segue:

- i GAL che intendono costituirsi in territori ricadenti totalmente o parzialmente in zone individuate dalla Regione Lazio come "aree interne" (DGR 477/2014), sia nella fase di definizione della strategia di sviluppo locale che, qualora selezionati, nella fase realizzativa del PSL dovranno tener conto delle azioni e degli strumenti previsti per lo sviluppo di dette aree;
- i territori comunali ricadenti nelle "aree interne" e ricompresi in strategie di sviluppo locale attivate con approccio Leader (misura 19), saranno esclusi dall'ambito di applicazione degli specifici bandi pubblici previsti dal PSR per tali aree.

In linea con l'Accordo di Partenariato, all'interno dell'ambito/i tematico/i scelto/i e in funzione dei risultati attesi nel piano d'azione i gruppi di azione locale (GAL) individueranno le misure/sottomisure da attivare tra tutte le misure previste dal PSR Lazio 2014/2020 ad esclusione di:

- misure 2, 5, 9, 10, 11, 13 e 14;
- sottomisura 1.1, 6.1, 7.1, 7.3, 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8.

Tali esclusioni derivano tra l'altro, dalle difficoltà procedurali e dai notevoli aggravi amministrativi connessi all'attuazione delle stesse. In ogni caso, al fine di non limitare l'azione dei GAL tali misure/sottomisure potranno essere inserite nella proposta di PSL ma dovranno essere fornite chiare e dettagliate giustificazioni in ordine alla coerenza programmatica delle stesse con la strategia di sviluppo locale e fornite ampie rassicurazioni in merito alla capacità amministrativa e di controllo per garantire piena e regolare attuazione delle stesse.

Qualora i GAL decidano, in linea con la strategia di sviluppo locale, di attivare misure / sottomisure / operazioni già direttamente attivate dal'AdG, devono fornire una giustificazione che dimostri il valore aggiunto di tale attivazione di misure/sottomisure simili anche a livello locale.

Se in linea con la strategia di sviluppo locale, i GAL possono decidere di attivare anche misure/operazioni non previste dal PSR Lazio.

I gruppi di azione locale (GAL) elaborano e attuano le strategie di sviluppo locale Leader che contengono almeno i seguenti elementi:

- la definizione del territorio e della popolazione interessati dalla strategia;
- un'analisi delle esigenze di sviluppo e delle potenzialità del territorio, compresa un'analisi dei punti di forza, di debolezza, delle opportunità e delle minacce;
- una descrizione della strategia e dei suoi obiettivi, un'illustrazione delle caratteristiche integrate e innovative della strategia e una gerarchia di obiettivi, con indicazione di target misurabili per le realizzazioni e i risultati;
- una descrizione del valore aggiunto della strategia;
- una descrizione del processo di associazione della comunità locale e dell'elaborazione della strategia;
- un piano d'azione che traduca gli obiettivi in azioni concrete;
- il piano di finanziamento per la strategia.

I gruppi di azione locale redigono il Piano di Sviluppo Locale (PSL) che contiene almeno le seguenti informazioni:

- denominazione del GAL;
- zona geografica interessata dal PSL: caratteristiche strutturali, Comuni interessati dal PSL, superficie territoriale interessata dal PSL, superficie territoriale in zona montana, superficie territoriale in area D, superficie territoriale in zona svantaggiata, superficie territoriale in area protetta, caratteristiche fisiche, strutturali ed infrastrutturali; si rimanda al RIQUADRO DI AGGIORNAMENTO SULLE AREE SVANTAGGIATE (v. par. 4.1.1, Priorità 4), per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANC - art. 32 par. 1 lett. b) del reg. 1305/2013, che sostituiscono integralmente la vecchia zonizzazione di cui all'art. 19 del reg. 1257/99.
- analisi del contesto, descrizione dei punti di forza e di debolezza (SWOT), individuazione dei fabbisogni e loro gerarchizzazione;
- una specifica analisi dei fabbisogni di formazione professionale, acquisizione di competenze e servizi di consulenza del territorio e delle popolazioni interessate dalla strategia;
- strategia scelta: obiettivi, risultati attesi e impatti;
- quadro di raffronto tra fabbisogni individuati e misure/sottomisure/operazioni proposte;
- ambito/i tematico/i scelto/i e complementarietà e sinergia con altre politiche locali;
- scheda tecnica di ogni misura/sottomisura/operazione attivata in coerenza con quanto stabilito dai regolamenti comunitari sullo sviluppo rurale, che tenga conto delle necessità correlate alle specificità della strategia;
- giustificazione del valore aggiunto Leader nel caso si decida di attivare misure / sottomisure / operazioni già direttamente attivate dal'AdG;
- cooperazione: eventuale progetto/i di cooperazione interterritoriale e/o transnazionale a livello di idea progettuale strettamente sinergico e coerente con l'ambito/i tematico/i scelto/i e con la strategia complessiva del piano di sviluppo locale;
- disposizioni attuative del Piano di Sviluppo Locale (PSL) nel rispetto del quadro normativo di riferimento e della regolamentazione comunitaria per lo sviluppo rurale;
- gestione del GAL (sede e personale): descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede, attività e costi, il tutto in coerenza con le disposizioni di

gestione, sorveglianza e controllo emanate dalla Regione;

- animazione: idea progettuale di animazione, esperti e costi.
- descrizione delle attività di partenariato propedeutiche alla predisposizione del PSL;
- piano finanziario a livello di misura / sottomisura / tipologia di operazione che sviluppa una spesa pubblica complessiva compresa tra un minimo di 3 Milioni di Euro e un massimo di 5 Milioni di Euro.

Cod.	MISURE/SOTTOMISURE/TIPOLOGIE DI OPERAZIONI PREVISTE	FABBISOGNI ASSOCIATI	FOCUS AREA DIRETTA	FOCUS AREA INDIRETTA
19.1.1	supporto preparatorio	F. 40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali	6B	
19.2.1	supporto per la realizzazione di interventi nell'ambito della strategia CLLD	F. 40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali	6B	1B 2A 3A 4A 5B 5C 5E 6A
19.3.1	preparazione e attuazione delle attività di cooperazione	F. 40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali	6B	1B 2A 3A 4A 5B 5C 5E 6A
19.4.1	supporto per la gestione e l'animazione in ambito LEADER	F. 40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali	6B	

8.2.15.3. Campo di applicazione, aliquota di sostegno, beneficiari ammissibili, e, se del caso, metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, eventualmente ripartito per sottomisura e/o per tipo di operazione. Per ciascun tipo di operazione, specificare i costi ammissibili, le condizioni di ammissibilità, gli importi e le aliquote di sostegno applicabili nonché i principi per la definizione dei criteri di selezione

8.2.15.3.1. 19.1.1 Sostegno preparatorio

Sottomisura:

- 19.1 - Sostegno preparatorio

8.2.15.3.1.1. Descrizione del tipo di intervento

Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale: supporto allo sviluppo delle capacità, formazione e creazione di reti nell’ottica di preparare ed elaborare una strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

8.2.15.3.1.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.15.3.1.3. Collegamenti con altre normative

Legge n. 241/1990

D. Lgs. N. 165/2001

D. Lgs. n. 163/2006

D.P.R. n. 207/2010

8.2.15.3.1.4. Beneficiari

Gruppi di azione locale (GAL) già costituiti in associazioni con personalità giuridica riconosciuta e Gruppi di azione locale (GAL) costituendi che individuano un partner pubblico capofila.

8.2.15.3.1.5. Costi ammissibili

Iniziative di formazione per le parti locali, studi dell'area interessata, spese relative alla progettazione della strategia di sviluppo locale Leader, spese amministrative (costi operativi e per il personale) di un'organizzazione che si candida al sostegno preparatorio nel corso della fase di preparazione.

8.2.15.3.1.6. Condizioni di ammissibilità

Per l'accesso al sostegno per la preparazione della strategia di sviluppo locale il beneficiario dovrà presentare apposita domanda a valere sul bando di selezione GAL/PSL. Saranno ammesse al sostegno solo le domanda relative a proposte di PSL che raggiungeranno un punteggio almeno pari a 4 nella valutazione delle caratteristiche del Piano di Sviluppo Locale a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal GAL che beneficia del sostegno.

Ai sensi dell'art. 70, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013 le operazioni sostenute con la 19.1 sono ubicate nell'area del Programma di Sviluppo Rurale del Lazio per il periodo 2014/2020.

8.2.15.3.1.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei GAL/PSL si applicheranno i seguenti elementi di valutazione:

- caratteristiche del territorio di intervento;
- caratteristiche del piano di sviluppo locale;
- partenariato.

8.2.15.3.1.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

I costi di preparazione della strategia di sviluppo locale sono riconosciuti al 100% fino ad un massimo di 30.000,00 Euro/GAL.

8.2.15.3.1.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.1.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati.

- mancato rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e conflitto di interessi.
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale

8.2.15.3.1.9.2. Misure di attenuazione

Controllo amministrativo, mediante compilazione di apposite check-list predisposte dall’AdG, sul 100% delle domande per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione e conflitto di interessi;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale.

8.2.15.3.1.9.3. Valutazione generale della misura

L’Autorità di Gestione e l’Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM “Verificabilità e Controllabilità delle Misure” reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di

assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.1.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.3.1.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione Lazio non attiva il "Kit di avviamento Leader".

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda alla tipologia di operazione 19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifci con popolazione non inferiore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Non è prevista la possibilità di richiedere anticipazioni.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.3.2. 19.2.1 Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader

Sottomisura:

- 19.2 - Sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo

8.2.15.3.2.1. Descrizione del tipo di intervento

Realizzazione delle operazioni e degli interventi che contribuiscono al raggiungimento degli obiettivi della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo.

Alla 19.2 è associato il fabbisogno n.40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali. Tale fabbisogno ha come focus area dirette la 6A e 6B e come indirette tutte le altre ad esclusione della 2B, 4B, 4C e 6C. La logica alla base di questa scelta è che essendo LEADER un metodo di programmazione dal basso per sostenere lo sviluppo locale partecipato dei territori rurali, potenzialmente potrà contribuire a tutte le focus area delle Misure che i GAL decidono di attivare. Al Fabbisogno n.40 al momento non sono stati associati fabbisogni trasversali perché la Regione ritiene che il contributo è solo indiretto, mentre potrà essere individuato puntualmente quando saranno approvate le strategie dei GAL con i Piani di Sviluppo Locale.

Per elaborare la strategia di sviluppo locale Leader i Gruppi di Azione Locale (GAL) sceglieranno uno, massimo tre, ambiti tematici di intervento tra tutti quelli previsti dall'Accordo di Partenariato 2014/2020 elencati nel precedente paragrafo sulla strategia e, in linea con questo, anche eventuali altri ambiti, strettamente coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

In linea con l'Accordo di Partenariato, all'interno dell'ambito/i tematico/i scelto/i e in funzione dei risultati attesi nel piano d'azione i gruppi di azione locale (GAL) individueranno le misure/sottomisure da attivare tra tutte le misure previste dal PSR Lazio 2014/2020 ad esclusione di:

- misure 2, 5, 9, 10, 11, 13 e 14;
- sottomisura 1.1, 6.1, 7.1, 7.3, 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8.

Tali esclusioni derivano tra l'altro, dalle difficoltà procedurali e dai notevoli aggravi amministrativi connessi all'attuazione delle stesse. In ogni caso, al fine di non limitare l'azione dei GAL tali misure/sottomisure potranno essere inserite nella proposta di PSL ma dovranno essere fornite chiare e dettagliate giustificazioni in ordine alla coerenza programmatica delle stesse con la strategia di sviluppo locale e fornite ampie rassicurazioni in merito alla capacità amministrativa e di controllo per garantire piena e regolare attuazione delle stesse.

Qualora i GAL decidano, in linea con la strategia di sviluppo locale, di attivare misure /operazioni già direttamente attivate dall'AdG, devono fornire una giustificazione che dimostri il valore aggiunto di tale attivazione di misure/sottomisure simili anche a livello locale.

Se in linea con la strategia di sviluppo locale, i GAL possono decidere di attivare anche misure/operazioni non previste dal PSR Lazio.

8.2.15.3.2.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L’aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.15.3.2.3. Collegamenti con altre normative

- Legge n. 241/1990
- D. Lgs. n. 163/2006
- D.P.R. n. 207/2010
- Regolamento (UE) n. 1407 del 18 dicembre 2013 che definisce gli aiuti “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

8.2.15.3.2.4. Beneficiari

I beneficiari sono quelli individuati dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizioni pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo rurale.

8.2.15.3.2.5. Costi ammissibili

Le spese ammissibili sono quelle individuate dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizione pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo.

8.2.15.3.2.6. Condizioni di ammissibilità

Le condizioni di ammissibilità sono quelle individuate dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizione pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo rurale.

Ai sensi dell’art. 70, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013 le operazioni sostenute con la 19.2 sono ubicate nell’area del GAL interessata dal PSL. Deroghe a tale principio possono essere autorizzate dall’Autorità di Gestione alle condizioni poste dal paragrafo 2 del citato articolo 70.

Il coordinamento è garantito dalla “Cabina di Regia per l’attuazione delle politiche regionali ed europee” istituita con Direttiva del Presidente della Regione Lazio n.R0004 del 7/8/2013. La complementarietà è

garantita dalla verifica del cd. “doppio finanziamento”, controllo da attuarsi attraverso l’implementazione dei vari sistemi informativi.

8.2.15.3.2.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

I criteri di selezione sono quelli individuati dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizione pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo rurale.

8.2.15.3.2.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Gli importi e le aliquote del sostegno sono stabilite dai GAL che possono anche fissare percentuali di intervento diverse da quelle stabilite nel PSR, fermo restando che in ogni caso non possono essere oltrepassati gli importi e le aliquote massime previste dall’allegato II al Regolamento (UE) n. 1305/2013.

8.2.15.3.2.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.2.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:.

- mancato rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale

8.2.15.3.2.9.2. Misure di attenuazione

L’AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall’art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l’adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di

selezione del personale;

L'Audit è verbalizzato su apposite check-list predisposte dall'AdG e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l'eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL .

L'AdG attiva, inoltre, un'azione di Coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l'altro lo stato di attuazione dei PSL e le disposizioni attuative dei GAL.

8.2.15.3.2.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.2.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.3.2.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione Lazio non attiva il "Kit di avviamento Leader".

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifci con popolazione non inferirore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Ove consentito nell’ambito delle singole operazioni di riferimento del PSR.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.3.3. 19.3.1 Preparazione e attuazione progetti di cooperazione dei GAL

Sottomisura:

- 19.3 - Preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale

8.2.15.3.3.1. Descrizione del tipo di intervento

I progetti di cooperazione hanno l'obiettivo di facilitare lo scambio di esperienza tra i diversi territori rurali e di consentire la realizzazione di masse critiche in termini di risorse umane e finanziarie per iniziative di valenza extra-locale.

Le iniziative consistono nel mettere in comune le proprie conoscenze ed idee al fine di realizzare un'iniziativa concreta. Le azioni di natura immateriale, quali quelle formative, lo scambio di saperi e competenze, potranno essere previste soltanto se rientranti nella realizzazione di un'iniziativa concreta.

I progetti di cooperazione devono concorrere al raggiungimento degli obiettivi definiti nella strategia di sviluppo locale.

Alla cooperazione Leader è associato il fabbisogno n.40 Migliorare la capacità progettuale degli attori locali. Tale fabbisogno ha come focus area dirette la 6A e 6B e come indirette tutte le altre ad esclusione della 2B, 4B, 4C e 6C. La logica alla base di questa scelta è che essendo LEADER un metodo di programmazione dal basso per sostenere lo sviluppo locale partecipato dei territori rurali, potenzialmente potrà contribuire a tutte le focus area in cui ricadranno i progetti di cooperazione dei GAL. Di tale scelta si fornisce evidenza nella tabella del par. PSR 5.2.6.2.2. "Combinazione e giustificazione delle misure di sviluppo rurale" relativo alla priorità 6B, dove la sottomisura di cooperazione viene associata ai fabbisogni individuati dall'analisi di contesto.

I progetti di cooperazione devono corrispondere ad azioni concrete in grado di produrre benefici chiaramente identificabili per i territori; non sono ammissibili progetti di cooperazione limitati al solo scambio di esperienze, senza essere finalizzati alla costruzione di azioni comuni, attuate congiuntamente tra i partner.

Per cooperazione interterritoriale si intende la cooperazione tra territori all'interno di uno stesso Stato membro.

Per cooperazione transnazionale si intende la cooperazione tra territori di più Stati membri o con territori di paesi terzi.

L'operazione si articola in due distinti interventi:

Intervento a) Preparazione progetti di cooperazione dei GAL: sostegno ai costi di preparazione tecnica del progetto di cooperazione interterritoriale e transnazionale per favorire la costituzione dei partenariati e migliorare la qualità progettuale.

Intervento b) Attuazione progetti di cooperazione GAL: sostegno ai costi per l'attuazione dei progetti di cooperazione interterritoriale e transnazionale.

8.2.15.3.3.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.15.3.3.3. Collegamenti con altre normative

Legge n. 241/1990

D. Lgs. N. 165/2001

D. Lgs. n. 163/2006

D.P.R. n. 207/2010

8.2.15.3.3.4. Beneficiari

GAL ammessi e finanziati dalla Regione a seguito della selezione.

8.2.15.3.3.5. Costi ammissibili

Intervento a) Preparazione progetti di cooperazione dei GAL: spese relative alla ricerca del partner, inclusi viaggi, trasporto locale, vitto, alloggio del personale coinvolto; spese relative a studi di fattibilità, ricerche, acquisizione di consulenze specialistiche ed altre attività inerenti (redazione progetto, ecc.); spese relative alla comunicazione ed informazione, inclusi interpretariato e traduzione testi, azioni di sensibilizzazione e informazione dei territori, ed altre attività inerenti; spese relative all'organizzazione di riunioni e incontri, incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, catering, interpretariato e traduzione; spese generali relative all'organizzazione e al Coordinamento delle attività di progettazione e animazione.

Intervento b) Attuazione progetti di cooperazione GAL: spese per il personale dedicato alla realizzazione delle attività dei progetti di cooperazione; spese relative a riunioni ed incontri di Coordinamento tra partner, incluse le spese di viaggio, vitto, alloggio, trasporto locale, affitto locali, catering e noleggio attrezzature; spese per servizi di interpretariato e traduzione; spese relative a studi, ricerche, acquisizione di consulenze specifiche ed altre attività inerenti; spese relative alla realizzazione delle azioni di informazione e comunicazione (organizzazione di eventi, elaborazione e creazione di siti web, pubblicazioni. Stampe, bollettini, newsletter, la produzione di materiale informativo, campagne di informazione, cartellonistica, insegne ed altro materiale pubblicitario, ecc.); spese di carattere materiale prettamente strumentali alla realizzazione dell'azione comune (allestimento punti informativi, vetrine promozionali, ecc.); spese generali relative all'organizzazione e l'attuazione delle attività progettuali, incluse le spese segreteria, cancelleria, di monitoraggio, di acquisizione di hardware e software, dei servizi telefonici e telematici, di elettricità, di affitto dei locali e altro, purché basate sui costi effettivi relativi all'esecuzione dell'operazione; spese relative alla costituzione e alla gestione corrente di una eventuale struttura comune; spese di Coordinamento.

8.2.15.3.3.6. Condizioni di ammissibilità

Intervento a) Costi eleggibili dalla data di approvazione della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo che include il progetto di cooperazione a livello di idea progettuale fino alla data di presentazione del progetto esecutivo di cooperazione alla Regione.

Intervento b) Costi eleggibili dalla data di presentazione del progetto esecutivo di cooperazione alla Regione.

Ai sensi dell'art. 70, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013 le operazioni sostenute con la 19.3 sono ubicate nell'area del GAL interessata dal PSL. Deroghe a tale principio possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione alle condizioni poste dal paragrafo 2 del citato articolo 70.

8.2.15.3.3.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Il progetto di cooperazione è presente nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla strategia di sviluppo locale.

I GAL finanziati presenteranno i progetti esecutivi di cooperazione all'AdG che li approverà a seguito di una procedura predefinita che valuterà:

- qualità del partenariato di cooperazione;
- qualità del progetto esecutivo di cooperazione;
- modalità di gestione del progetto di cooperazione.

8.2.15.3.3.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento a) I costi di preparazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 10% della spesa pubblica complessiva prevista per l'attuazione del progetto di cooperazione di cui alla 19.3.b.

Intervento b) I costi di attuazione dei progetti di cooperazione sono riconosciuti all'80% nel limite massimo del 3% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.15.3.3.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.3.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a

conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

- mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;
- partnership del progetto di cooperazione con diversa metodologia, barriere linguistiche e culturali, differenti motivazioni, basso Coordinamento, bassa qualità progettuale;
- disallineamento procedurale e temporale tra i diversi soggetti coinvolti nel procedimento amministrativo relativo al progetto di cooperazione.

8.2.15.3.3.9.2. Misure di attenuazione

L'AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l'adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;

L'Audit è verbalizzato su apposite ceck-list e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l'eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL .

L'AdG attiva, inoltre, un'azione di Coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l'altro lo stato di attuazione dei progetti di cooperazione e le relative disposizioni attuative.

Azione di Coordinamento tra AdG, OP e GAL coinvolti nel progetto di cooperazione, possibilmente al livello di MIPAAF / RRN, per allineare procedure e tempi di realizzazione dei progetti di cooperazione.

8.2.15.3.3.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.3.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.3.3.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione Lazio non attiva il “Kit di avviamento Leader”.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto descritto al paragrafo 8.2.15.3.3.

Il progetto di Cooperazione è presente nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla strategia di sviluppo locale.

I GAL finanziati presenteranno i progetti esecutivi di cooperazione in linea con quanto disposto dall'art. 44, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifci con popolazione non inferirore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Intervento a) Non è prevista la possibilità di richiedere anticipazioni.

Intervento b) E' prevista la possibilità di richiedere anticipazioni fino a un massimo del 50%, con le modalità stabilite dall'OP Agea.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.3.4. 19.4.1 Costi di gestione e di animazione

Sottomisura:

- 19.4 - Sostegno per i costi di gestione e animazione

8.2.15.3.4.1. Descrizione del tipo di intervento

L’operazione si articola in due distinti interventi:

Intervento a) Costi di gestione: sostegno ai costi legati alla gestione ed attuazione della strategia di sviluppo locale Leader.

Intervento b) Costi di animazione: sostegno ai costi di animazione della strategia di sviluppo locale Leader al fine di facilitare lo scambio tra le parti interessate, per fornire informazioni e per promuovere la strategia e sostenere i potenziali beneficiari a sviluppare interventi e preparare le istanze.

8.2.15.3.4.2. Tipo di sostegno

Tipo di sostegno: Sovvenzioni

L'aiuto è concesso sotto forma di contributo in conto capitale.

8.2.15.3.4.3. Collegamenti con altre normative

Legge n. 241/1990

D. Lgs. N. 165/2001

D. Lgs. n. 163/2006

D.P.R. n. 207/2010

8.2.15.3.4.4. Beneficiari

GAL ammessi e finanziati dalla Regione a seguito della selezione.

8.2.15.3.4.5. Costi ammissibili

Intervento a) Spese per il personale, i costi di formazione, i costi legati alla comunicazione, costi finanziari, nonché i costi legati al monitoraggio e alla valutazione della strategia.

Intervento b) Spese per il personale, i costi legati all'animazione.

8.2.15.3.4.6. Condizioni di ammissibilità

Le spese sono ammissibili al contributo del FEASR se sostenute successivamente alla data di presentazione della proposta di strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo alla Regione ed esclusivamente per i GAL ammessi e finanziati.

Ai sensi dell'art. 70, paragrafo 1, del Regolamento (UE) 1303/2013 le operazioni sostenute con la 19.4 sono ubicate nell'area del GAL interessata dal PSL. Deroghe a tale principio possono essere autorizzate dall'Autorità di Gestione alle condizioni poste dal paragrafo 2 del citato articolo 70.

8.2.15.3.4.7. Principi concernenti la fissazione dei criteri di selezione

Per la selezione dei GAL/PSL si applicheranno i seguenti elementi di valutazione:

- caratteristiche del territorio di intervento;
- caratteristiche del piano di sviluppo locale;
- partenariato.

8.2.15.3.4.8. Importi e aliquote di sostegno (applicabili)

Intervento a) I costi di gestione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 20% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

Intervento b) I costi di animazione sono riconosciuti al 100% nel limite massimo del 5% della spesa pubblica complessiva sostenuta nell'ambito della strategia di sviluppo locale di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013.

8.2.15.3.4.9. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.3.4.9.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

L'Autorità di Gestione in collaborazione con l'organismo pagatore ha condotto una analisi delle condizioni di ammissibilità e dei criteri di selezione; tale analisi ha tenuto conto anche dell'esperienza maturata nel corso dei precedenti periodi di programmazione e del piano di azione per la riduzione e il contenimento del tasso di errore in vigore, sono stati individuati i seguenti rischi e rispettive azioni di mitigazione; a conclusione dell'analisi condotta sono stati individuati i rischi e le rispettive azioni di mitigazione di seguito riportati:

- mancato rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;

- non adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- non rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale

8.2.15.3.4.9.2. Misure di attenuazione

L'AdG del PSR 2014/2020 attiva un sistema di supervisione dei GAL, da svolgersi attraverso audit almeno annuali, per verificare:

- il rispetto di quanto stabilito dall'art. 34 del Reg. (UE) 1303/2013 in tema di trasparenza, non Discriminazione, conflitto di interessi e modalità di voto nelle decisioni di selezione dei progetti;
- l'adeguatezza del GAL allo svolgimento dei compiti previsti dal PSR 2014/2020;
- il rispetto della normativa vigente in materia di appalti pubblici (lavori, servizi, forniture) e di selezione del personale;

L'Audit è verbalizzato su apposite ceck-list e prevede un esito di adeguatezza oppure di non adeguatezza con specificata l'eventuale Richiesta di Azione Correttiva (RAC) e i tempi di risoluzione / adeguamento da parte del GAL .

L'AdG attiva, inoltre, un'azione di Coordinamento dei GAL attraverso riunioni periodiche, almeno trimestrali, per monitorare tra l'altro lo stato di attuazione dei PSL e le disposizioni attuative dei GAL.

8.2.15.3.4.9.3. Valutazione generale della misura

L'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA utilizzano il Sistema Informativo VCM "Verificabilità e Controllabilità delle Misure" reso disponibile dalla Rete Rurale Nazionale, al fine di assicurare uniformità nell'esecuzione delle verifiche e valutare congiuntamente le modalità di esecuzione dei controlli e di corretta compilazione delle apposite check list, predisposte all'interno del Sistema stesso, che verranno messe a disposizione sia dei beneficiari che del personale che eseguirà i controlli.

8.2.15.3.4.10. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.3.4.11. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione Lazio non attiva il “Kit di avviamento Leader”.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rimanda alla descrizione della tipologia di operazione 19.3.1.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Si rimanda all'omonimo paragrafo valido per l'intera misura 19.

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifci con popolazione non inferirore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

E' prevista la possibilità di richiedere anticipazioni fino a un massimo del 50%, con le modalità stabilite dall'OP Agea.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia al paragrafo 8.2.15.2.

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.4. Verificabilità e controllabilità delle misure e/o dei tipi di interventi

8.2.15.4.1. Rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.15.4.2. Misure di attenuazione

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.15.4.3. Valutazione generale della misura

Si rinvia a quanto riportato nelle singole operazioni

8.2.15.5. Metodo per il calcolo dell'importo o del tasso di sostegno, se del caso

Non pertinente.

8.2.15.6. Informazioni specifiche della misura

Descrizione degli elementi obbligatori dello sviluppo locale di tipo partecipativo (di seguito: "SLTP") di cui la misura LEADER è composta: supporto tecnico preparatorio, attuazione di operazioni nell'ambito della strategia SLTP, preparazione e attuazione di attività di cooperazione del gruppo di azione locale (di seguito: "GAL"), costi di esercizio e animazione di cui all'articolo 35, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rimanda a quanto riportato a livello di singola operazione:

- 19.1.1 Sostegno preparatorio;

- 19.2.1 Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader;

- 19.3.1 Preparazione e attuazione dei progetti di cooperazione dei GAL

- 19.4.1 Costi di gestione e di animazione.

Descrizione dell'utilizzo del kit di avviamento LEADER di cui all'articolo 43 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in quanto tipo specifico di supporto preparatorio, se necessario

La Regione Lazio non attiva il “Kit di avviamento Leader”.

Descrizione del sistema di presentazione permanente dei progetti di cooperazione LEADER di cui all'articolo 44, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Si rinvia a quanto descritto al paragrafo 8.2.15.3.3.

Il progetto di Cooperazione è presente nel PSL a livello di idea progettuale ed è selezionato contestualmente alla strategia di sviluppo locale.

I GAL finanziati presenteranno i progetti esecutivi di cooperazione in linea con quanto disposto dall'art. 44, par. 3 del Reg. (UE) 1305/2013.

Procedura e scadenze per la selezione delle strategie di sviluppo locale

Selezione della strategia di sviluppo locale Leader

Ai sensi dell’art. 33 del Reg. (UE) 1303/2013 le strategie di sviluppo locale Leader sono selezionate da un Comitato appositamente costituito dall’Autorità di Gestione del PSR 2014/2020 composto da personale delle Direzioni regionali competenti per materia entro due anni dall’approvazione dell’Accordo di partenariato.

La Regione Lazio, qualora il primo ciclo di selezione non abbia esaurito le risorse previste per la Misura 19, si riserva la facoltà di selezionare strategie aggiuntive di sviluppo locale di tipo partecipativo entro il 31

dicembre 2017.

Il calendario indicativo per la selezione delle strategie di sviluppo locale Leader prevede:

- approvazione Bando pubblico per la selezione delle strategie di sviluppo locale Leader da parte della Regione Lazio entro 45 giorni dalla data di approvazione definitiva del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020 da parte della Commissione Europea;
- presentazione delle proposte di Piano di Sviluppo Locale da parte dei GAL (costituiti/costituendi) entro 150 giorni dalla data di pubblicazione del Bando pubblico;
- chiusura selezione proposte di Piano di Sviluppo Locale dei GAL e approvazione graduatoria entro 150 giorni dalla data di chiusura del Bando pubblico e comunque non oltre i 2 anni dall'approvazione dell'Accordo di Partenariato.

I piani di sviluppo locali (PSL) sono selezionati sulla base dei seguenti tre elementi di valutazione e dei relativi criteri di selezione a ciascuno dei quali potrà essere attribuito il punteggio alto=3, medio=2, basso=1 e nullo=0:

1. Caratteristiche del territorio di intervento:
    a. Incidenza superficie ricadente in aree montane
    b. Incidenza superficie ricadente in aree D
    c. Tasso di spopolamento
    d. Incidenza superficie ricadente in aree protette
    e. Densità della popolazione
    f. Omogeneità del territorio

2. Caratteristiche del piano di sviluppo locale:

    a. Qualità della diagnosi territoriale
    b. Coerenza della strategia proposta con i fabbisogni individuati
    c. Ripartizione delle risorse finanziarie tra le diverse misure/sottomisure/operazioni
    d. Sinergia e complementarietà con altre politiche locali
    e. Definizione di criteri di selezione
    f. Massa critica
    g. Integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo locale

3. Partenariato

    a. Coinvolgimento partenariato locale
    b. Partecipazione del privato all'organo decisionale (CdA)
    c. Composizione del partenariato
    d. Esperienza acquisita
    e. Efficienza gestionale
    f. Adeguatezza tecnico-amministrativa

I tre elementi di valutazione e i relativi criteri di selezione sono calcolati sulla base di una matrice multicriteria**.**

Il punteggio medio di ognuno dei tre elementi di valutazione concorre a definire il punteggio Totale assegnato alla proposta di PSL attraverso l'applicazione dei seguenti coefficienti di moltiplicazione per

assegnare le priorità:

Caratteristiche del territorio di intervento: 1,5

Caratteristiche del piano di sviluppo locale: 4

Partenariato:2,5

Il punteggio definitivo Totale per ogni proposta di PSL deriverà dunque dalla seguente formula:

Punteggio PSL = [(1a+1b+1c+1d+1e+1f)/6*1,5]+ [(2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g)/7*4]+ [(3a+3b+3c+3d+3e+3f)/6*2,5]

Nel caso in cui la proposta di PSL non includa un progetto di cooperazione a livello di idea progettuale verrà meno il punteggio 2g e, pertanto, il punteggio medio dell'elemento di valutazione "Caratteristiche del piano di sviluppo locale" si ottiene dividendo per 6 anziché per 7. Sulla base del punteggio Totale riportato dai piani si provvederà a formare un'unica graduatoria regionale decrescente. Si procederà, quindi, al finanziamento dei PSL secondo la suddetta graduatoria fino ad esaurimento dei fondi previsti dal piano finanziario del programma e comunque per un numero indicativo di **12 PSL/GAL**.

Per i PSL che al termine della valutazione abbiano ottenuto lo stesso punteggio sarà data priorità a quello con maggiore popolazione.

Non saranno comunque ammissibili PSL che non raggiungeranno un punteggio almeno pari a 4 nella valutazione delle "Caratteristiche del Piano di Sviluppo Locale" [(2a+2b+2c+2d+2e+2f+2g)/7*4]. Detto punteggio, almeno pari a 4, è il minimo perché siano ammesse al sostegno le domande di cui alla 19.1"Costi di preparazione della strategia di sviluppo locale" a prescindere dall'eventualità che il comitato di selezione scelga o meno di finanziare la strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo progettata dal GAL che beneficia del sostegno.

La Regione si riserva la facoltà di introdurre punteggi minimi di ammissibilità dei PSL anche per i restanti due elementi di valutazione relativi alle "Caratteristiche del territorio" e al "Partenariato".

Nelle tre tabelle che seguono sono descritti i criteri di selezione e le modalità di assegnazione dei punteggi.

CARATTERISTICHE DEL TERRITORIO DI INTERVENTO

Incidenza della superficie montana rispetto alla superficie di intervento del PSL

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Superficie montana maggiore del 70% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie montana compresa tra il 70% ed il 30% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie montana inferiore al 30% della superficie totale di intervento del PSL e comunque superiore a 0%	Superficie montana assente

Per il calcolo della superficie totale e della superficie montana (livello altimetrico montagna collina e pianura come definiti dall'ISTAT) vengono valutati i dati ISTAT più aggiornati

Incidenza della superficie in aree D rispetto alla superficie di intervento del PSL

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Superficie ricadente in aree D maggiore del 50% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie ricadente in aree D compresa tra il 50% ed il 20% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie ricadente in aree D inferiore al 20% della superficie totale di intervento del PSL e comunque superiore a 0%	Superficie ricadente in aree D assente

Tasso di spopolamento

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Tasso di spopolamento superiore o uguale al 4 per mille	Tasso di spopolamento inferiore al 4 per mille e superiore o uguale al 2,5 per mille	Tasso di spopolamento inferiore al 2,5 per mille e superiore a 0 per mille	Spopolamento nullo o ripopolamento

Il calcolo dello spopolamento è dato dalla seguente formula: popolazione dell'area nel 2001 – popolazione dell'area nel 2011 / popolazione dell'area nel 2001 X 100

Incidenza della superficie ricadente in aree protette rispetto alla superficie di intervento del PSL

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Superficie ricadente in aree protette maggiore del 20% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie ricadente in aree protette compresa tra il 20% ed il 5% della superficie totale di intervento del PSL	Superficie ricadente in aree protette inferiore al 5% della superficie totale di intervento del PSL e comunque superiore a 0%	Superficie ricadente in aree protette assente

Il calcolo della superficie totale viene fatto in base ai dati ISTAT;
Il calcolo della superficie ricadente in aree protette viene fatto tenendo in considerazione tutte quelle istituite ai sensi di leggi nazionali o regionali. Per la valutazione si terrà conto della perimetrazione delle aree protette riportata nel sito dell'Assessorato regionale all'Ambiente.

Densità di popolazione

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Densità di popolazione del territorio di intervento del piano inferiore a 90 abitanti/km²	Densità di popolazione del territorio di intervento del piano compresa tra 90 e 120 abitanti/km²	Densità di popolazione del territorio di intervento del piano > di 120 e < di 150 abitanti/km²	Densità di popolazione ≥ a 150 abitanti/km²

Il calcolo della superficie totale viene fatto in base ai dati Istat;
Il calcolo della popolazione è definito sulla base dei dati ISTAT 2011

Omogeneità del territorio rurale

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Oltre il 70% della superficie territoriale ricadente nella stessa area	Superficie territoriale ricadente nella stessa area tra il 70 ed il 40%	Superficie territoriale ricadente nella stessa area inferiore al 40% e superiore al 25%	Superficie territoriale ricadente nella stessa area inferiore o uguale al 25%

Le aree omogenee sono quelle definite nella zonizzazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014-2020 (B, C, D)

Criteri territoriali

CARATTERISTICHE DEL PIANO DI SVILUPPO LOCALE (PSL)

Qualità della diagnosi territoriale

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		Nel PSL è stata sviluppata l'analisi SWOT.	Nel PSL non è stata sviluppata l'analisi SWOT.

Coerenza della strategia proposta con i fabbisogni individuati

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Ogni operazione proposta risponde ad uno o più fabbisogni specifici	Più della metà delle operazioni proposte risponde ad uno o più fabbisogni specifici	Più di un terzo delle operazioni proposte risponde ad uno o più fabbisogni specifici	Meno di un terzo delle operazioni proposte risponde ad uno o più fabbisogni specifici

La valutazione del presente criterio sarà fatta sulla base del quadro di raffronto tra fabbisogni e operazioni presentato nel PSL

Ripartizione risorse finanziarie tra le diverse misure / sottomisure / operazioni proposte in funzione dei fabbisogni

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		La ripartizione delle risorse finanziarie rispetta la gerarchizzazione dei fabbisogni	La ripartizione delle risorse finanziarie non rispetta la gerarchizzazione dei fabbisogni

Sinergia e complementarietà con altre politiche locali

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		Nel PSL è descritta la sinergia e complementarietà rispetto ad altre politiche presenti nell'area d'intervento	Nel PSL non è descritta la sinergia e complementarietà rispetto ad altre politiche presenti nell'area d'intervento

Definizione di criteri di selezione

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Per tutte le operazioni proposte i criteri di selezione individuati sono oggettivi, quantificabili e verificabili	Per più della metà delle operazioni proposte i criteri di selezione individuati sono oggettivi, quantificabili e verificabili	Per meno della metà delle operazioni proposte criteri di selezione individuati sono oggettivi, quantificabili e verificabili	Per nessuna delle operazioni proposte i criteri di selezione individuati sono oggettivi, quantificabili e verificabili

Massa critica

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Il piano presenta una massa critica di oltre 100 euro/abitante	Il piano presenta una massa critica superiore a 50 euro/abitante e inferiore o uguale a 100 euro/abitante	Il piano presenta una massa critica superiore a 20 euro/abitante e inferiore o uguale a 50 euro/abitante	Il piano presenta una massa critica di 20 euro/abitante

Calcolo massa criticaspesa pubblico totale (FEASR - STATO - REGIONE) del piano finanziario del PSL / numero di abitanti del territorio di intervento

Integrazione della cooperazione nella strategia di sviluppo

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		L'idea progettuale di cooperazione, ove prevista, soddisfa uno o più specifici fabbisogni	L'idea progettuale di cooperazione, ove prevista, non soddisfa uno o più specifici fabbisogni

Criteri piano

PARTENARIATO

Coinvolgimento del partenariato locale

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Almeno un incontro in ogni comune rientrante nell'area GAL con partecipazione di almeno 20 soggetti	Almeno un incontro in più della metà dei comuni rientranti nell'area GAL con partecipazione di almeno 20 soggetti	Almeno un incontro in meno della metà dei comuni rientranti nell'area GAL con partecipazione di almeno 20 soggetti	Nessun incontro dimostrabile

I valori dei parametri sono dati dal numero di incontri sul territorio (riunioni, forum, seminari, convegni) propedeutici alla predisposizione del PSL e attestati da convocazioni, foglio firme dei presenti e verbale dell'evento.

Partecipazione del privato al Consiglio di Amministrazione del GAL.

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
	Presenza di tutti rappresentati privati nel CdA	Presenza di 4/5 di rappresentanti privati nel CdA	Presenza di 3/5 di rappresentanti privat nel CdA

La percentuale di soci privati rappresentati nel Consiglio di Amministrazione in fase di presentazione del PSL dovrà essere mantenuta per tutto il periodo di attuazione del Piano pena la revoca del contributo concesso. Resta fermo che a livello a livello decisionale (CdA) né le autorità pubbliche né alcun singolo gruppo di interesse privato possono rappresentare più del 49 % degli aventi diritto al voto.

Composizione del partenariato

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Numero di rappresentanti di specifiche categorie economiche superiore a 7 e numero di Comuni superiore a 10	Numero di rappresentanti di specifiche categorie economiche compresa tra 7 e 5 e numero di Comuni compreso tra 10 e 5	Numero di rappresentanti di specifiche categorie inferiore a 5 e superiore a 2 e numero di Comuni inferiore a 5	Presenza di rappresentanti di specifiche categorie economiche uguale a 1

I valori dei parametri sono dati dalla presenza nell'Associazione GAL di soggetti giuridici rappresentanti di specifiche categorie economiche (agricoltori, artigiani, commercianti, ecc.) e dalla presenza di Comuni soci.

Esperienza acquisita

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
		Il GAL ha partecipato ad almeno una delle precedenti programmazioni LEADER	Il GAL non ha partecipato a precedenti programmazioni LEADER

I valori dei parametri sono dati dalla partecipazione del GAL che presenta il piano di sviluppo locale per la programmazione 2014/2020 a precedenti programmazioni LEADER (Leader II 1994/1999, Leader + 2000/2006, Asse IV Leader 2007/2013).
Per poter essere attribuito un punteggio il soggetto giuridico partecipante a precedenti programmazioni LEADER deve essere lo stesso che presenta il PSL per la programmazione 2014/2020.

Efficienza gestionale

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
Costi di gestione della 19.4.a inferiori al 15 % della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013	Costi di gestione della 19.4.a inferiori al 18% e $\geq$ del 15 % della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013	Costi di gestione della 19.4.a inferiori al 20% e $\geq$ del 18 % della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) del Reg. (UE) 1303/2013	Costi di gestione della 19.4.a pari al 20% della spesa pubblica complessiva prevista nell'ambito della strategia di sviluppo locale di tipo partecipativo di cui all'art. 35, paragrafo 1, lettera b) de Reg. (UE) 1303/2013

Adeguatezza tecnico-amministrativa

ALTO	MEDIO	BASSO	NULLO
La descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede ed attività è conforme con quanto stabilito dal PSR e il GAL assicura una apertura della sede al pubblico per 5 giorni / settimana	La descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede ed attività è conforme con quanto stabilito dal PSR e il GAL assicura una apertura della sede al pubblico per 4 giorni / settimana	La descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede ed attività è conforme con quanto stabilito dal PSR e il GAL assicura una apertura della sede al pubblico per 3 giorni / settimana	La descrizione dell'organizzazione del GAL in termini di struttura tecnico-amministrativa, personale, sede ed attività è conforme con quanto stabilito dal PSR e il GAL assicura una apertura della sede al pubblico per meno di 3 giorni / settimana

I giorni di apertura al pubblico dichiarati in fase di presentrazione del PSL dovranno essere rispettate per tutto il periodo di attuazione del Piano pena la revoca del contributo concesso

criteri partenariato

Giustificazione della selezione, ai fini dell'attuazione della strategia di sviluppo locale, di zone geografiche la cui popolazione non rientra nei limiti di cui all'articolo 33, paragrafo 6, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come descritto al paragrafo 8.2.15.2, lo sviluppo locale Leader nel Lazio è concentrato su territori subregionali specifci con popolazione non inferirore a 10.000 abitanti, né superiore a 150.000 abitanti in linea con i limiti di cui all'art. 33 par. 6 del Reg. (UE) 1303/2013.

Coordinamento con gli altri Fondi strutturali e d'investimento europei (di seguito: "i fondi SIE") per quanto concerne lo sviluppo locale di tipo partecipativo, compresa l'eventuale soluzione adottata per quanto concerne il ricorso all'opzione del Fondo capofila, e ogni complementarità globale tra i fondi SIE nel finanziamento del supporto preparatorio

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 14.2.

La Regione Lazio ha deciso di non optare per il plurifondo in ambito Leader, riservando il finanziamento di tale approccio al solo FEASR.

Eventuale possibilità di versamento di anticipi

Si rimanda a quanto stabilito nelle singole tipologie di operazioni della presente misura.

Definizione dei compiti dell'autorità di gestione, dell'organismo pagatore e dei GAL nell'ambito di LEADER, in particolare per quanto riguarda la procedura di selezione trasparente e non discriminatoria e i criteri obiettivi per la selezione di operazioni di cui all'articolo 34, paragrafo 3, lettera b), del regolamento (UE) n. 1303/2013

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 8.2.15.2 .

Descrizione dei meccanismi di coordinamento previsti e delle complementarietà garantite con azioni finanziate nel quadro di altre misure di sviluppo rurale, in particolare per quanto riguarda: gli investimenti in attività extra-agricole e gli aiuti all'avviamento di imprese a norma dell'articolo 19 del regolamento (UE) n. 1305/2013, gli investimenti a norma dell'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1305/2013, la cooperazione a norma dell'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, in particolare l'attuazione di strategie di sviluppo locale condotte attraverso partenariati tra settore pubblico e privato

Si rinvia a quanto riportato al paragrafo 15.4.

8.2.15.7. Altre rilevanti osservazioni, utili ai fini della comprensione e dell'attuazione della misura

Non rilevante.

9. PIANO DI VALUTAZIONE

9.1. Obiettivi e scopo

Una dichiarazione relativa agli obiettivi e allo scopo del piano di valutazione, basata sulla garanzia che siano intraprese attività di valutazione sufficienti e adeguate, volte in particolare a fornire le informazioni necessarie alla direzione del programma, alle relazioni annuali sull'attuazione nel 2017 e nel 2019 e alla valutazione ex post, nonché a garantire che siano disponibili i dati necessari ai fini della valutazione del PSR.

Secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti artt. 67, 68, 76-79 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 del Consiglio sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del FEASR - Fondo Europeo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (Reg. SR), quanto previsto dall'Allegato I (punto 9) del Regolamento di esecuzione del FEASR e degli articoli 54-57 del Regolamento (UE) 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi Comunitari (Reg. CPR), ed in coerenza con quanto previsto nell'ambito dell'Accordo di Partenariato stipulato a livello nazionale, la valutazione del PSR 2014-2020 della Regione Lazio è impostata su base poliennale e prevede tre fasi principali:

- la valutazioni in itinere: viene condotta durante tutta la durata del Programma e ne analizza principalmente i risultati. Annualmente, una sintesi delle attività è riportata nelle relazioni di monitoraggio;
- la valutazione intermedia, con scadenza prevista nel 2017 e nel 2019, raccoglie tutti i risultati della valutazione in itinere allo scopo di migliorare la qualità del programma e della sua attuazione;
- la valutazione ex-post ha lo scopo di valutarne gli impatti a lungo termine. La scadenza è fissata dal Regolamento per il 2023.

La valutazione in itinere è predisposta su base pluriennale, copre il periodo 2016-2022 e deve rispondere alle seguenti funzioni:

- esamina l'andamento del PSR rispetto ai suoi obiettivi, mediante indicatori di risultato ed eventualmente d'impatto;
- migliora la qualità del PSR e la sua attuazione;
- esamina le proposte di modifiche sostanziali del PSR;
- prepara la valutazione intermedia e la valutazione ex-post.

La valutazione intermedia e la valutazione ex-post analizzano:

- il grado di utilizzazione delle risorse,
- l'efficacia e l'efficienza della Programmazione del Fondo Europeo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) attraverso la risposta alle domande di valutazione previste dal Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale (Allegato V al Regolamento di esecuzione del FEASR),
- valutano gli impatti a livello di priorità.
- individuano, inoltre, i fattori che hanno contribuito al successo o all'insuccesso del PSR
- rilevano le buone pratiche.

Il Piano di valutazione di seguito esplicitato è finalizzato alla:

1. definizione dei compiti dei soggetti che saranno coinvolti nel monitoraggio e valutazione del PSR (governance e coordinamento);

2. esplicitazione della domanda di valutazione individuando le principali tematiche che saranno oggetto di valutazione,
3. identificazione e messa a sistema dei flussi informativi propedeutici alla realizzazione delle attività di valutazione (sistema informativo regionale, sistemi statistici regionali e nazionali);
4. messa a punto del calendario delle attività di valutazione in modo da supportare il processo decisionale regionale nel corso dell'attuazione del Programma;
5. descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno disseminate nei confronti degli *stakeholders* della valutazione;
6. quantificazione delle risorse necessarie (finanziarie, amministrative, informatiche) per attuare il piano di valutazione.

9.2. Governance e coordinamento

Breve descrizione delle modalità di monitoraggio e valutazione per il PSR, in cui si identificano i principali organismi coinvolti e le loro responsabilità. Spiegazione del modo in cui le attività di valutazione sono legate all'attuazione del PSR in termini di contenuto e tempi.

Il sistema di *governance* delle attività di monitoraggio e valutazione del PSR sarà implementato coinvolgendo i seguenti organi con i seguenti compiti:

Autorità di Gestione: è composta da tutte le aree centrali e periferiche della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca. All'Autorità di Gestione competono le seguenti funzioni:

- In coerenza con i contenuti programmatici del PSR, definisce le modalità di attuazione, con particolare riferimento agli elementi necessari alla predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari, gli indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione, nonché per l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità degli interventi previsti e realizzati;
- Definisce le strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;
- Definisce ed implementa, in collaborazione con l'OP, il sistema informatico di monitoraggio a livello regionale, garantendo il trasferimento delle informazioni al Sistema Nazionale di Monitoraggio, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;
- Redige e trasmette annualmente alla Commissione la relazione di cui all'art. 75 del Reg. (CE) 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;
- Dettaglia i contenuti del Piano di Comunicazione del Programma ed assicura un'adeguata informazione sulle opportunità e lo stato di attuazione del Programma anche attraverso l'organizzazione di incontri, seminari, workshop, iniziative di formazione e di informazione;
- È responsabile della gestione e l'attuazione dell'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo sia sotto il profilo finanziario;
- propone eventuali modifiche del programma se necessario e conformemente alle pertinenti norme in vigore, previa consultazione e approvazione del Comitato di sorveglianza;
- È responsabile dell'attività di valutazione e provvede all'affidamento degli incarichi per la

valutazione ex ante, in itinere ed ex post del programma, coordina l'attività delle società selezionate, verificando la qualità delle relazioni proposte in coerenza con il quadro comune per la sorveglianza e la valutazione;
- È responsabile della direzione del Comitato di Sorveglianza e l'invio a quest'ultimo dei documenti necessari per verificare l'attuazione del programma alla luce dei suoi obiettivi specifici
- Fornisce orientamenti sui sistemi di gestione e di controllo necessari per assicurare una efficiente gestione finanziaria dei Fondi Comunitari

Comitato di Sorveglianza: costituito in base al Reg. (UE) 1303/2013 art. 49 ed in base al Reg (UE) 1305/2013 art. 74 è l'organo a cui competono le decisioni di indirizzo per la guida del PSR. Fa capo a questo organo anche l'approvazione dei Rapporti Annuali di Esecuzione (RAE) e tutte le eventuali modifiche che saranno apportate al programma e al relativo Piano Finanziario. Infine spetta al Comitato di Sorveglianza l'approvazione dei documenti prodotti dal Valutatore Indipendente (VI).

- Il Comitato di Sorveglianza**,** presieduto dall'Autorità di Gestione, prevede la partecipazione dei rappresentanti degli Enti territoriali, della società civile e del sistema economico che fanno parte del Partenariato, nonché rappresentanti delle Autorità di gestione degli altri Fondi, dell'Organismo pagatore, delle Amministrazioni centrali dello Stato e della Commissione europea.
- Il Comitato di Sorveglianza sarà istituito entro tre mesi dall'approvazione del Programma da parte della Commissione europea, con successivo atto della Giunta regionale.
- Il Comitato di Sorveglianza redige il proprio regolamento interno nel rispetto del quadro istituzionale, giuridico e finanziario

Area di coordinamento gestionale e monitoraggio

L'organizzazione interna all'AdG prevede che l'area "Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale" (Det. A05587 del 17 Luglio 2013.) sia responsabile del coordinamento interno tra le varie Aree centrali e periferiche coinvolte nell'attuazione del PSR e sia responsabile del monitoraggio del Programma.

L'area provvede tra l'altro agli adempimenti relativi alla valutazione, al monitoraggio ed alla sorveglianza finanziaria dei piani e programmi, avvalendosi di sottosistemi informativi per la gestione informatizzata delle procedure. Cura la realizzazione di studi e lo svolgimento di attività per l'acquisizione ed elaborazione di dati ed informazioni inerenti il sistema delle aree rurali.

Gruppo di pilotaggio (GP)

La Regione intende attivare per la prima volta nell'ambito del PSR un gruppo di pilotaggio composto da esperti regionali e nazionali, con l'obiettivo di garantire l'approccio multidisciplinare necessario ad affrontare la valutazione del PSR nelle sue diverse componenti - sociali, economiche ed ambientali - con particolare riferimento alle fasi di definizione della domanda valutativa ed al controllo della qualità dei servizi valutativi prestati.

Le attività prevalenti consistono in:

- fornire collaborazione nella fase di indirizzo tecnico e metodologico delle attività del soggetto indipendente incaricato di realizzare la valutazione del P.S.R. 2014-2020;
- fornire supporto nelle attività di verifica delle azioni svolte dal valutatore, sotto il profilo tecnico e metodologico, con particolare riferimento ai seguenti aspetti: attendibilità dei dati rilevati, rigore delle analisi prodotte, credibilità dei risultati proposti;
- assicurarsi che i risultati delle attività di valutazione siano efficacemente trasferiti ai portatori di interesse per favorire un apprendimento (*learning*) da parte delle strutture regionali e dei decisori politici coinvolti in merito al superamento delle criticità individuate dal valutatore, sia al fine di rendicontare (*accountability*) ad un pubblico più vasto i risultati e gli impatti del PSR.

I Gruppi di azione locale (GAL) – sono coinvolti nel Sistema di monitoraggio e valutazione con la partecipazione al Gruppo di Pilotaggio. Inoltre sono tenuti a fornire ad eseguire la propria autovalutazione rispetto agli standard che saranno definiti all'interno del Gruppo di Pilotaggio con il supporto del Valutatore Indipendente, in particolare contribuendo a monitorare il valore aggiunto del Leader.

Valutatore Indipendente

La Regione Lazio affiderà la valutazione del PSR ad un unico Valutatore indipendente individuato tramite gara ad evidenza pubblica.

Al Valutatore indipendente sarà richiesto di prevedere un coordinamento con l'area di coordinamento gestionale e di monitoraggio e con il Comitato di Pilotaggio. A tal fine dovrà individuare un referente che si interfacci con le due strutture e dovrà necessariamente dotarsi di una struttura di esperti nelle varie discipline per garantire una qualificata attività valutativa.

Il valutatore dovrà garantire la presenza nel Comitato di Sorveglianza affiancando l'Autorità di Gestione nella condivisione delle eventuali modifiche al programma o valutando la fattibilità di possibili decisioni che si vogliono intraprendere. Dovrà inoltre predisporre una eventuale attività di confronto tecnico con servizi comunitari e nazionali.

Figura governance PIANO DI VALUTAZIONE

9.3. Temi e attività di valutazione

Descrizione indicativa dei temi e delle attività di valutazione previsti, compresi, ma non esclusivamente, il rispetto dei requisiti in materia di valutazione di cui al regolamento (UE) n. 1303/2013 e al regolamento (UE) n. 1305/2013. Essa comprende: a) le attività necessarie per valutare il contributo di ciascuna priorità dell'Unione in materia di sviluppo rurale, di cui all'articolo 5 del regolamento (UE) n. 1305/2013, agli obiettivi di sviluppo rurale fissati all'articolo 4 del medesimo regolamento, la valutazione dei valori dell'indicatore di risultato e di impatto, l'analisi degli effetti netti, le questioni tematiche, inclusi i sottoprogrammi, le questioni trasversali, la rete rurale nazionale e il contributo delle strategie di sviluppo locale di tipo partecipativo; b) il sostegno previsto per la valutazione a livello dei GAL; c) elementi specifici del programma, quali il lavoro necessario per elaborare metodologie o per trattare settori strategici particolari.

Le indagini valutative riguardano in prevalenza le questioni argomentate nel regolamento di esecuzione (Reg. (UE) n. 808/2014) ed in particolare nell'allegato IV che si riferiscono agli obiettivi da raggiungere attraverso ciascuna focus area per ogni priorità (indicatori di risultato e target) e nell'Allegato V dove viene descritto il Questionario valutativo comune per lo sviluppo rurale.

Le risposte alle domande valutative saranno implementate presumibilmente mediante la relazione annuale del 2017. Al fine di rappresentare e condividere le problematiche affrontate e le scelte operate dal Valutatore nell'individuare/interpretare temi, fenomeni, aspetti della "domanda di valutazione" formulata dai soggetti istituzionali co-finanziatori, a livello comunitario, nazionale e regionale saranno realizzati incontri con lo Steering group.

La Regione Lazio, sulla base dei proprio specifici fabbisogni e sulla scorta delle attività di valutazione condotte nella precedente programmazione, prevede di approfondire in particolare alcuni temi che possono essere sintetizzati in cinque categorie:

1. Competitività (sistema filiera, integrazione, innovazione, la qualità);
2. Ambiente, clima e innovazione :
    a. Il contrasto ai fenomeni di dissesto e di erosione;
    b. Mitigazione del cambiamento climatico;
    c. Efficientamento energetico;
    d. Biodiversità.
3. Territorio rurale (aree interne e GAL)
4. L'impatto del LEADER in riferimento alla programmazione 2007-2013, che come richiamato dalla valutazione in itinere del 2007-2013, potrà essere valutato in maniera puntuale a partire dal 2018 (tenendo conto dell'avanzamento fisico e finanziario dei progetti finanziati che si conluderanno nel fine 2015;
5. Il sostegno ai GAL nell'autovalutazione delle proprie strategie di sviluppo locale;
6. Comunicazione (efficacia delle attività di comunicazione istituzionale inerente il PSR).

Un periodo di programmazione così ampio, può comportare tuttavia che le esigenze di valutazione possano subire delle modifiche nel corso degli anni, dettate da specifiche necessità, dalle criticità riscontrate in corso di avanzamento del programma, da modifiche della strategie o relative all'allocazione delle risorse.

In tale ottica, secondo le indicazioni fornite documenti comunitari, la fase di strutturazione sarà affrontata

dal Valutatore coinvolgendo il Comitato di Pilotaggio e sviluppando due principali processi di analisi:

- la ricostruzione della "logica di intervento", attraverso la quale ri-stabilire e verificare i nessi causali tra i fabbisogni, il sistema degli obiettivi del PSR, le azioni programmate e gli effetti attesi (output, risultati ed impatti);
- la definizione dei termini chiave, dei criteri e delle metodologie (inclusi gli indicatori di impatto) da utilizzare per dare risposta alle "domande valutative" - relative sia alle singole Misure (domande specifiche) sia al Programma nel suo insieme (domande "trasversali") – e verificare "in che misura" le forme di sostegno/intervento previste dal Regolamento ed attuate nel PSR contribuiscono/partecipano al raggiungimento degli obiettivi di sviluppo rurale comuni, con particolare enfasi ed attenzione alle priorità aventi valore strategico.

La valutazione esaminerà la validità dei criteri di selezione di tutti i progetti presentati a finanziamento, al fine di individuare se tali criteri sono i più efficaci per il raggiungimento degli obiettivi perseguiti nel programma.

L'attività del valutatore indipendente avverrà in stretta collaborazione con l'autorità di Gestione. Tale collegamento sarà assicurato, da frequenti incontri e contatti tra i componenti del Gruppo di valutazione e il Responsabile della Valutazione dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale.

La valutazione fornirà una valutazione degli impatti del PSR sulla base del documento tecnico della Commissione sugli indicatori di impatto della PAC.

9.4. Dati e informazioni

Breve descrizione del sistema per la registrazione, la conservazione, la gestione e la trasmissione di dati statistici relativi all'attuazione del PSR e per la fornitura di dati di monitoraggio ai fini della valutazione. L'identificazione delle fonti di dati da utilizzare, le lacune in termini di dati, le potenziali questioni istituzionali connesse con la fornitura dei dati e le soluzioni proposte. La presente sezione è finalizzata a dimostrare che saranno operativi a tempo debito sistemi adeguati di gestione dei dati.

DATI FORNITI DALLA REGIONE

Il sistema informativo già realizzato nel corso del periodo di programmazione 2007-2013 richiede alcune migliorie per poterlo utilizzare con più efficacia per il monitoraggio e per la valutazione del PSR.

E' necessario, soprattutto, realizzare un applicativo che consenta di generare una reportistica aggiornata (cruscotti informativi) con dati a livello aggregato (per priorità/focus area/procedura) o di singola operazione che attingono dalle banche dati sulle domanda di aiuto e pagamento.

A tale scopo, i dati provenienti dai diversi sistemi informativi utilizzati nella gestione dei procedimenti (SIAN) dovrebbero essere archiviati in data warehouse specificatamente dedicati al monitoraggio e alla valutazione. Si fa riferimento non ad un sistema informativo aggiuntivo ma ad un applicativo che mette insieme le informazioni disponibili desunte dai sistemi che saranno utilizzati nel periodo 2014-2020.

I dati sui beneficiari del PSR costituiscono la fonte principale non solo per popolare gli indicatori di output e alcuni indicatori di risultato ma consentono al Valutatore di poter operare sugli universi dei beneficiari con

informazioni puntuali che consentono di migliorare le stime campionarie.

Oltre ai dati di monitoraggio la Regione fornirà al valutatore:

1. le cartografie sulle aree protette (Parchi, riserve Natura 2000); la carta della vulnerabilità ai nitrati; la carta della vulnerabilità intrinseca degli acquiferi; la carta delle aree svantaggiate (dati alfanumerici); la carta di Uso del suolo 1:25.000 realizzata dall' Assessorato Urbanistica e Casa. Si rimanda al RIQUADRO DI AGGIORNAMENTO SULLE AREE SVANTAGGIATE (v. par. 4.1.1, Priorità 4), per quanto riguarda le zone soggette a vincoli naturali diverse dalle zone montane (ANC - art. 32 par. 1 lett. b) del reg. 1305/2013, che sostituiscono integralmente la vecchia zonizzazione di cui all'art. 19 del reg. 1257/99.
2. dati alfanumerici riferiti a Banca dati del Fascicolo Aziendale di tutte le aziende che hanno avuto rapporti con la pubblica amministrazione, che conti ene le informazioni relative ai terreni o appezzamenti, ed è costituita dall'insieme delle particelle catastali relative alle aziende agricole della Regione Lazio.
3. i dati elementari (per singolo rilievo ed anno) del Progetto MITO dall'anno 2000 al più recente disponile. Si tratta dei dati relativi sia all'avifauna di ambienti agricoli (numero di uccelli osservati per specie, dati per la stima del le coppie nidificanti ecc.) sia alle caratteristiche generali ed ambientali delle stazioni di rilievo.
4. il catasto vettoriale per l'analisi relativa alla biodiversità;
5. il V Censimento dell'Agricoltura; Banca dati RICA-REA; Altri dati di contesto socio economico;
6. gli indicatori di impatto relativi al contesto, comuni e specifici (WBI), sui quali il valutatore calcolerà l'effetto netto del Programma

FORMATO E STRUTTURA DEI DATI

Tutti i dati rilevati saranno forniti all'Amministrazione regionale (in forma grezza ed elaborata) come previsto dalla normativa comunitaria, secondo un sistema di archiviazione e di consultazione concordati in sede di definizione delle condizioni di valutabilità. In particolare, il sistema di archiviazione dovrà consentire un'agevole consultazione ed elaborazione dei dati ed una copia dell'archivio dovrà essere consegnata alla Regione. Il sistema attualmente utilizzato nel periodo di programmazione 2007-2013, sarà opportunamente adeguato alla nuova strutturazione del programma.

DATI RILEVATI DAL VALUTATORE

Per valutare gli effetti indotti dal sostegno, il Valutatore effettuerà indagini su campioni rappresentativi di beneficiari anche attraverso metodi controfattuali. Rispetto alla passata programmazione, si ritiene utile slegare le rilevazioni sui beneficiari dall'entrata a regime dell'investimento. In base all'esperienza passata, analisi puntuali sulle performance dei principali indicatori economici possano essere svolte utilizzando i dati della banca dati RICA-REA. I risultati di tali attività, anche se condotte direttamente dal valutatore, si collocano, infatti, verso la chiusura del Programma.

Al contrario, è possibile realizzare indagini campionarie in cui vengono rilevati elementi quali-quantitativi sul cambiamento indotto dal sostegno anche senza che l'investimento risulti concluso. I risultati di tali indagini consentono al Valutatore di fornire indicazioni a supporto delle decisioni nel breve periodo e pertanto andranno potenziate.

Il Valutatore, se necessario, dovrà integrare i dati sugli indicatori comuni (Allegato IV Reg. UE n. 808/2014) e specifici di impatto riferibili alle aree in cui interviene il Programma, in modo da poter

monitorare gli effetti del Programma su quegli indicatori ritenuti strategici per il monitoraggio ambientale, indicatori che sono stati opportunamente inclusi tra gli indicatori specifici del Programma **(Prescrizione della VAS su monitoraggio ambientale**).

Sempre rispetto a quanto emerso nella fase di consultazione pubblica della VAS, il Valutatore dovrà evidenziare gli effetti ambientali del PSR sui territori con produzioni agricole di particolare qualità e tipicità, di cui all'art.21 del decreto legislativo 18 maggio 2001 n.228, anche con l'ausilio di sistemi informativi territoriali.

Inoltre l'indicatore ICC 40 relativo alla stima del surplus di azoto e fosforo dovrà essere stimato dal Valutatore come avvenuto nel periodo di programmazione 2007-13.

In alcuni casi, si renderà necessari svolgere ulteriori indagini ad hoc a seguito di particolari richieste da parte dello Gruppo di Pilotaggio, su tematiche non previste nell'attuale Piano di Valutazione. In questo caso la Regione si riserverà la facoltà di utilizzare le risorse aggiuntive stanziate per servizi analoghi.

9.5. Calendario

Tappe principali del periodo di programmazione e schema indicativo dei tempi necessari per garantire che i risultati siano disponibili a tempo debito.

Al fine di ottenere dei risultati il più possibile efficaci, si rende necessario stabilire un programma di sorta con delle date prefissate per assicurare che i risultati si rendano disponibili nei tempi stabiliti.

Per questo motivo, è stato definito un calendario di massima che si compone come riportato di seguito.

Scadenza / data di consegna	Step	Prodotti
2015	Selezione del valutatore indipendente	Predisposizione del disegno valutativo
Dal 2016 al 2024	Relazioni periodiche sulle attività di monitoraggio e valutazione	Relazione di Valutazione annuale
2017	RAE 2017	Primo rapporto di valutazione sugli obiettivi raggiunti Rapporto tematico sull'efficacia della comunicazione
2019	RAE 2019	Primo rapporto di valutazione sugli obiettivi raggiunti Rapporto tematico sulla competività
2023	Preparazione nuova programmazione	Rapporto temtici su ambiente e clima Rapporto temtici su territorio rurale
2024	Predisposizione della Valutazione ex-post	Valutazione ex post

Tabella tempistica piano di valutazione

9.6. Comunicazione

Descrizione del modo in cui le conclusioni della valutazione saranno diffuse ai destinatari mirati, compresa una descrizione dei meccanismi posti in essere per assicurare il follow-up dell'utilizzo dei risultati della valutazione.

Al fine di dare massima diffusione alle risultanze dell'attività di valutazione, il Valutatore dovrà partecipare attivamente alle attività di informazione sugli effetti del PSR rivolta agli operatori del settore e al pubblico. Sull'esito dei rapporti di valutazione intermedia (2015 e 2017) ed ex-post devono essere realizzate i seguenti supporti ed attività: sintesi non tecnica; progettazione di materiale divulgativo sintetico destinato al vasto pubblico; partecipazione ad iniziative divulgative organizzate dalla Regione, partecipazione a tavoli tecnici con le strutture regionali coinvolte nell'attuazione.

Come descritto nel par. 9.2 il Gruppo di Pilotaggio si assicurerà che i risultati delle attività di valutazione siano efficacemente trasferiti ai portatori di interesse per favorire un apprendimento (*learning*) da parte delle strutture regionali e dei decisori politici coinvolti in merito al superamento delle criticità individuate dal valutatore, sia al fine di rendicontare (*accountability*) ad un pubblico più vasto i risultati e gli impatti del PSR.

Obiettivo delle iniziative: diffondere i risultati e i metodi utilizzati per la valutazione; ripercorrere la storia del intervento ricostruendo il ciclo delle programmazione. In sintesi: diffondere la cultura della valutazione. Iniziative realizzate: incontri con il comitato di sorveglianza; incontri con la struttura interna - comitato di gestione, gruppo di lavoro; seminari allargati (strutture interne, enti territoriali, mondo produttivo). Secondo quanto indicato nella normativa comunitaria, l'informazione relativa alle opportunità e agli impegni che la Comunità assume nei confronti delle aziende agricole e forestali e del territorio rurale, deve essere la più ampia possibile.

Gli obiettivi sono: informare e sensibilizzare i cittadini del Lazio sugli obiettivi perseguiti e sui risultati ottenuti dalle Misure messe in campo con l'attuazione del PSR; dare ampia diffusione dei contenuti e dei contributi previsti ai potenziali beneficiari; fornire informazioni specifiche e dettagliate per gli effettivi beneficiari.

Il materiale fornito dal Valutatore sarà valorizzato attraverso le attività di comunicazione previste dal Piano di Comunicazione del PSR della Regione Lazio finanziato all'interno della Misura di AT.

9.7. Risorse

Descrizione delle risorse necessarie e previste ai fini dell'attuazione del piano, compresa un'indicazione delle capacità amministrative, dei dati, delle risorse finanziarie, delle esigenze in materia di TI. Descrizione delle attività di potenziamento delle capacità previste per garantire la piena attuazione del piano di valutazione.

La corretta implementazione del piano di valutazione e la conseguente efficacia ed utilità della valutazione necessitano di adeguate risorse messe a disposizione. Non solo risorse finanziarie, ma anche risorse umane, tecnologiche e capacità amministrativa.

Le spese sostenute saranno interamente finanziate con i fondi dell'Assistenza tecnica. L'AdG assicura l'adeguata organizzazione delle risorse umane necessarie allo svolgimento delle attività di propria

competenza. Il personale coinvolto nelle attività del Piano fa parte dell'organico della Regione Lazio. Qualora questo non sufficiente si farà ricorso a personale esterno selezionato con le procedure pertinenti.

Anche attraverso il contributo della Rete Rurale Nazionale e di quella Europea saranno condivise e messe in rete informazioni e dati volti alla corretta realizzazione del Piano di valutazione (metodi, pratiche, indicatori, sistemi di dati, ecc.).

Il piano di valutazione sarà finanziato con il budget dell'assistenza tecnica che si prevede impegnerà circa **3 Meuro, con una riserva ulteriore di circa 400.000 euro per attività** consistenti nell'affidamento di servizi complementari e nella ripetizione e di servizi analoghi ai sensi dell'art. 57, comma 5, lettere a) e b) del D.Lgs. n. 163/2006 e ss.mm.ii. Nella passato programmazione con la DGR n. 964 del 2008 concernente le "Disposizioni per l'attuazione della misura 511 Assistenza Tecnica" si era stabilito, tra l'altro, di assegnare all'ambito omogeneo delle attività di valutazione uno stanziamento complessivo per l'intero periodo di programmazione pari ad Euro 2.629.700, comprendente anche la quota relativa all'attuazione del Piano di comunicazione ora non compresa, di cui Euro 1.850.000,00 (IVA esclusa) per l'affidamento del servizio di valutazione intermedia ed ex post del PSR Lazio 2007/2013.

Per l'attuale periodo si stima che possano essere assegnati **2,4 Meuro ai servizi di valutazione indipendente**, la quantificazione delle risorse finanziarie e umane è una stima basata sui costi sostenuti nella precedente programmazione tenendo conto che l'attuale periodo di programmazione si snoda su un arco temporale più ampio rispetto al precedente. Alle attività di valutazione indipendente sarà assegnato un budget superiore a quello stanziato nella programmazione passata.

In particolare, le risorse stanziate sul Piano di Valutazione saranno impiegate per coprire i seguenti costi:

- selezione del valutatore indipendente individuato con procedura pubblica;
- attività di valutazione svolta dal valutatore indipendente (comprensive dei costi che il valutatore sosterrà nell'acquisizione di dati primari e nell'elaborazione dei dati secondari) ;
- implementazione di sistemi informatici di supporto al monitoraggio e valutazione;
- risorse umane interne all'Autorità di gestione

Per le attività di valutazione da realizzare lo schema dei pagamenti previsti per anno è riportato nella tabella sottostante.

Valutazione 2014-2020	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	2024	Totale
Condizioni di valutabilità	7%									7%
Rapporti annuali	4%	6%	4%	6%	4%	4%	4%	4%	4%	40%
Rapporto Intermedia	11%		11%							22%
Rapporti tematici		2%		2%		2%	2%	4%		12%
Rapporto ex post									16%	16%
Materiale Divulgativo		1%		1%			1%			3%
	22%	**9%**	**15%**	**9%**	**4%**	**6%**	**7%**	**8%**	**20%**	**100%**

Tabella schema pagamenti

10. PIANO DI FINANZIAMENTO

10.1. Contributo annuo del FEASR (in EUR)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari	2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	Total
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	0,00	71.613.000,00	71.874.000,00	48.098.000,00	54.220.000,00	54.327.000,00	54.443.000,00	54.795.840,93	51.087.540,41	**460.458.381,34**
Totale FEASR (esclusa EURI)	**0,00**	**71.613.000,00**	**71.874.000,00**	**48.098.000,00**	**54.220.000,00**	**54.327.000,00**	**54.443.000,00**	**54.795.840,93**	**51.087.540,41**	**460.458.381,34**
(di cui) Riserva di efficacia dell'attuazione di cui all'articolo 20 del regolamento (UE) n. 1303/2013	**0,00**	**4.315.391,93**	**4.331.150,50**	**2.898.393,59**	**3.267.290,17**	**3.273.737,98**	**3.280.728,12**			**21.366.692,29**
Articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - EURI(NGEU) / Operazioni che ricevono finanziamenti tramite le risorse aggiuntive di cui all'articolo 58 bis, paragrafo 1								10.215.980,68	27.157.221,13	**37.373.201,81**
Totale (FEASR + EURI)		**71.613.000,00**	**71.874.000,00**	**48.098.000,00**	**54.220.000,00**	**54.327.000,00**	**54.443.000,00**	**65.011.821,61**	**78.244.761,54**	**497.831.583,15**

Importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**204.353.988,82**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR e l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**41,05**
Importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**186.825.769,27**	Quota dell'importo totale indicativo, per il FEASR, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**40,57**

Importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico	**17.528.219,55**	Quota dell'importo totale indicativo, per l'EURI, del sostegno previsto per gli obiettivi relativi al cambiamento climatico (%)	**46,90**

Contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**184.173.862,55**	Quota del contributo del FEASR e dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**37,00**
Contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6	**166.645.643,00**	Quota del contributo totale del FEASR per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**36.19**
Contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6	**17.528.219,55**	Quota del contributo totale dell'EURI per l'articolo 59, paragrafo 6 (%)	**46,90**

Soglia di non regressione PSR (%)	**35.39 (34.87 + 0.52 from national RDP)**

Regolamento (UE) 2024/xxx: importo del FEASR riassegnato alla misura 23 e alla misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b):	**0,00**	Soglia di non regressione (in %) del PSR di cui al regolamento (UE) 2024/3242:	**35.39 (34.87)**

Quota dell'AT dichiarata nell'RRN	**2.327.595,81**

10.2. Tasso unico di partecipazione del FEASR applicabile a tutte le misure, ripartito per tipo di regione come stabilito all'articolo 59, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1305/2013

Articolo che istituisce l'aliquota massima di sostegno.	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR	Aliquota di sostegno min. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno max. applicabile del FEASR 2014-2022 (%)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	53%	20%	53%

10.3. Ripartizione per misura o per tipo di intervento con un'aliquota specifica di sostegno del FEASR (in EUR per l'intero periodo 2014-2022)

10.3.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					335.531,55 (2A) 728.308,01 (2B) 496.750,12 (3A) 32.775,90 (3B) 160.796,55 (P4) 68.434,89 (5B) 32.557,67 (5C) 136.698,34 (5E)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	1.991.853,03 0,00 1.991.853,03

10.3.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					18.353,18 (2A) 0,00 (2B) 1.088,00 (3A) 0,00 (3B) 240.848,00 (P4) 158.514,00 (5B) 78.096,82 (5C) 119.125,00 (5E)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	616.025,00 0,00 616.025,00

10.3.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					1.174.579,74 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	1.174.579,74 0,00 1.174.579,74

10.3.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					61.292.001,87 (2A) 24.923.645,47 (3A) 2.527.273,00 (P4) 1.603.380,00 (5B) 2.482.350,00 (5C)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					2.203.171,67 (2A) 0,00 (3A) 1.809.037,18 (P4) 0,00 (5B) 0,00 (5C)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	92.828.650,34 4.012.208,85 96.840.859,19

Contributo totale dell'Unione destinato agli interventi che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 59, paragrafo 6, del regolamento (UE) n.	8.422.040,18

1305/2013 (in EUR)	

di cui FEASR (in EUR)	6.613.003,00

di cui EURI (in EUR)	1.809.037,18

10.3.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					3.586.533,00 (3B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	3.586.533,00 0,00 3.586.533,00

Regolamento (UE) 2024/xxx: importo del FEASR riassegnato alla misura di cui all'articolo 18, paragrafo 1, lettera b), del regolamento (UE) n. 1305/2013 (in EUR)	

10.3.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					8.287.212,41 (2A) 0,00 (2B) 892.875,00 (5C) 63.799,00 (6A)
	Articolo 59, paragrafo 4, lettera a), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Misure di cui agli articoli 14, 27 e 35, per lo sviluppo locale LEADER di cui all'articolo 32 del regolamento (UE) n. 1303/2013 e per gli interventi di cui all'articolo 19, paragrafo 1, lettera a), punto i)	80%					0,00 (2A) 68.027.657,00 (2B) 0,00 (5C) 0,00 (6A)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento	Main	100%					0,00 (2A) 17.641.810,59 (2B) 0,00 (5C)

(UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni							0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	77.271.543,41 17.641.810,59 94.913.354,00

10.3.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					726.011,00 (P4) 2.913.528,83 (5C) 6.859.996,00 (6B) 14.028.398,00 (6C)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	24.527.933,83 0,00 24.527.933,83

10.3.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					5.155.972,00 (5E)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	5.155.972,00 0,00 5.155.972,00

10.3.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					352.722,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	352.722,00 0,00 352.722,00

10.3.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					18.375.442,00 (P4) 1.223.824,00 (5D) 18.399.948,00 (5E)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	37.999.214,00 0,00 37.999.214,00

10.3.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					87.712.932,00 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	87.712.932,00 0,00 87.712.932,00

10.3.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					29.164.522,00 (P4)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - articolo 59, paragrafo 4, lettera e bis) del regolamento (UE) n. 1305/2013 (EURI)NGEU - EURI (NGEU) / Altre regioni	Main	100%					15.719.182,37 (P4)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	29.164.522,00 15.719.182,37 44.883.704,37

10.3.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					60.993.694,00 (3A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	60.993.694,00 0,00 60.993.694,00

10.3.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					622.033,19 (2A) 1.198.023,88 (3A) 163.720,07 (P4) 0,00 (5B) 16.950,85 (5C) 25.793,61 (5D) 13.859,28 (5E) 0,00 (6A)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	2.040.380,88 0,00 2.040.380,88

10.3.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					25.601.486,00 (6B)
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	25.601.486,00 0,00 25.601.486,00

10.3.16. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Articolo 59, paragrafo 3, lettera d), del regolamento (UE) n. 1305/2013 - Altre regioni	Main	53%					6.012.819,93
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	6.012.819,93 0,00 6.012.819,93

10.3.17. M113 - Prepensionamento

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	53%					2.914.429,97
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	2.914.429,97 0,00 2.914.429,97

10.3.18. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	43.12%					0,00
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00

10.3.19. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Tipi di regioni e dotazioni supplementari		Aliquota di sostegno applicabile del FEASR 2014-2022 (%)	Aliquota di sostegno applicabile del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera g), del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) nel periodo 2014-2022 (%)	Tasso applicabile agli strumenti finanziari sotto la responsabilità dell'autorità di gestione (articolo 59, paragrafo 4, lettera d) e articolo 59, paragrafo 4, lettera g) del regolamento (UE) n. 1305/2013, 2014-2022 (%)	Importo indicativo degli strumenti finanziari del FEASR conformemente all'articolo 59, paragrafo 4, lettera d), 2014-2022 (in EUR)	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
Misure sospese - Sospensione della misura	Main	43.12%					513.090,21
Total (EAFRD only) Total (EURI only) Total (EAFRD + EURI)						0,00 0,00 0,00	513.090,21 0,00 513.090,21

10.4. Ripartizione indicativa per misura per ciascun sottoprogramma

Nome del sottoprogramma tematico	Misura	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)

11. PIANO DI INDICATORI

11.1. Piano di indicatori

11.1.1. P1: Promuovere il trasferimento di conoscenze e l'innovazione nel settore agricolo e forestale e nelle zone rurali

11.1.1.1. 1A) Stimolare l'innovazione, la cooperazione e lo sviluppo della base di conoscenze nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T1: percentuale di spesa a norma degli articoli 14, 15 e 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013 in relazione alla spesa totale per il PSR (aspetto specifico 1A)	**1,04**
Totale spese pubbliche preventivate per il PSR	1.214.007.858,00
Spese pubbliche (aspetto specifico 1A)	12.667.456,54

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	5.006.960,52	0,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	1.428.629,82	0,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	6.231.866,61	0,00

11.1.1.2. 1B) Rinsaldare i nessi tra agricoltura, produzione alimentare e silvicoltura, da un lato, e ricerca e innovazione, dall'altro, anche al fine di migliorare la gestione e le prestazioni ambientali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T2: numero totale di operazioni di cooperazione sovvenzionate nel quadro della misura di cooperazione [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013] (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (aspetto specifico 1B)	**349,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di gruppi operativi del PEI da finanziare (costituzione e gestione) (16.1)	55,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di interventi di cooperazione di altro tipo (gruppi, reti/poli, progetti pilota...) (da 16.2 a 16.9)	126,00	0

11.1.1.3. 1C) Incoraggiare l'apprendimento lungo tutto l'arco della vita e la formazione professionale nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T3: numero totale di partecipanti formati a norma dell'articolo 14 del regolamento (UE) n. 1305/2013 (aspetto specifico 1C)	**3.731,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	3.731,00	0,00

11.1.2. P2: potenziare in tutte le regioni la redditività delle aziende agricole e la competitività dell'agricoltura in tutte le sue forme e promuovere tecnologie innovative per le aziende agricole e la gestione sostenibile delle foreste

11.1.2.1. 2A) Migliorare le prestazioni economiche di tutte le aziende agricole e incoraggiare la ristrutturazione e l'ammodernamento delle aziende agricole, in particolare per aumentare la quota di mercato e l'orientamento al mercato nonché la diversificazione delle attività

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T4: percentuale di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	**0,91**
Numero di aziende agricole che fruiscono del sostegno del PSR per investimenti di ristrutturazione e ammodernamento (aspetto specifico 2A)	893,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	282,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	565.757,31	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	780.460,46	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	28,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	42.563,03	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di aziende beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle aziende agricole (4.1)	827,00	14,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica per investimenti nelle infrastrutture (4.3)	18.798.245,11	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	314.674.368,87	4.773.539,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Spesa pubblica totale in EUR (4.1)	136.124.405,31	2.203.171,67
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	154.922.650,42	2.203.171,67
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento e lo sviluppo delle piccole aziende (6.3)	0,00	0

M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	78.474.402,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	36.218.952,71	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1.442.563,06	0

11.1.2.2. 2B) Favorire l'ingresso di agricoltori adeguatamente qualificati nel settore agricolo e, in particolare, il ricambio generazionale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T5: percentuale di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	**2,46**
Numero di aziende agricole che attuano un piano di sviluppo/investimenti per i giovani agricoltori con il sostegno del PSR (aspetto specifico 2B)	2.420,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	897,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	1.797.032,62	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.797.032,62	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento dei giovani agricoltori (6.1)	3.202,00	390,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono il sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.4)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Numero di beneficiari (aziende) che percepiscono pagamenti (6.5)	0,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	203.345.297,61	17.641.810,59
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Spesa pubblica totale in EUR (6.1)	203.345.297,61	17.641.810,59
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	203.345.297,61	17.641.810,59

11.1.3. P3: promuovere l'organizzazione della filiera agroalimentare, compresa la trasformazione e la commercializzazione dei prodotti agricoli, il benessere degli animali e la gestione dei rischi nel settore agricolo

11.1.3.1. 3A) Migliorare la competitività dei produttori primari integrandoli meglio nella filiera agroalimentare attraverso i regimi di qualità, la creazione di un valore aggiunto per i prodotti agricoli, la promozione dei prodotti nei mercati locali, le filiere corte, le associazioni e organizzazioni di produttori e le organizzazioni interprofessionali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T6: percentuale di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché ad associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	**0,30**
Numero di aziende agricole che ricevono un sostegno per la partecipazione a regimi di qualità, mercati locali e filiere corte, nonché a associazioni/organizzazioni di produttori (aspetto specifico 3A)	294,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	449,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	899.959,36	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	1.139.117,44	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	1,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	2.523,19	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	N. di aziende sovvenzionate (3.1)	46,00	0
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)	2.723.211,29	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (ad es. nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1 e 4.2)	153,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	164.048.031,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	65.619.212,30	0

M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di operazioni sovvenzionate (costituzione di associazioni di produttori)	2,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	N. di aziende facenti parte di associazioni di produttori che usufruiscono del sostegno	226,00	0
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	Totale spesa pubblica (in EUR)	818.000,93	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	N. di beneficiari	1.960,00	0
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	Totale spesa pubblica (in EUR)	186.136.101,92	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)	18,00	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	4.278.348,52	0

11.1.3.2. 3B) Sostenere la prevenzione e la gestione dei rischi aziendali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T7: percentuale di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	**0,68**
Numero di aziende agricole che partecipano a regimi di gestione del rischio (aspetto specifico 3B)	664,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
17 Aziende agricole (fattorie) - totale	98.220,00

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	248,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	75.328,39	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	75.328,39	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	0,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	0,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole	664,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici	10,00	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Spesa pubblica totale in EUR (5.1)	9.259.698,65	0
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)	10.278.019,44	0

11.1.4. P4: Preservare, ripristinare e valorizzare gli ecosistemi connessi all'agricoltura e alla silvicoltura

Agricoltura

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	1.501,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	503.066,13	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	503.066,13	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	372,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	558.552,88	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni di sostegno agli investimenti non produttivi (4.4)	110,00	26,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	7.670.059,91	1.809.037,18
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	7.670.059,91	1.809.037,18
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	72,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	1.683.698,98	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)	26.367,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Spesa pubblica destinata alla conservazione delle risorse genetiche (10.2)	4.637.715,68	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	44.341.540,40	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)	33.432,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)	51.662,00	0
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	Totale spesa pubblica (in EUR)	206.666.830,77	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone montane (13.1)	76.403,69	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi (13.2)	3.000,00	800,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Superficie (ha) - zone soggette a vincoli specifici (13.3)	0,00	0
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	Totale spesa pubblica (in EUR)	85.354.901,29	15.719.182,37
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	379.684,76	0

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4.1. 4A) Salvaguardia, ripristino e miglioramento della biodiversità, compreso nelle zone Natura 2000 e nelle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici, nell'agricoltura ad alto valore naturalistico, nonché dell'assetto paesaggistico dell'Europa

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T9: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (aspetto specifico 4A)	**14,18**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione a sostegno della biodiversità e/o dei paesaggi (ha) (aspetto specifico 4A)	90.528,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	638.601,80

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4.2. 4B) Migliore gestione delle risorse idriche, compresa la gestione dei fertilizzanti e dei pesticidi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T10: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (aspetto specifico 4B)	**12,79**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione idrica (ha) (aspetto specifico 4B)	81.669,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	638.601,80

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.4.3. 4C) Prevenzione dell'erosione dei suoli e migliore gestione degli stessi

Agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T12: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (aspetto specifico 4C)	**16,40**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione volti a migliorare la gestione del suolo e/o a prevenire l'erosione del suolo (ha) (aspetto specifico 4C)	104.734,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	638.601,80

Foreste

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5. P5: Incentivare l'uso efficiente delle risorse e il passaggio a un'economia a basse emissioni di carbonio e resiliente al clima nel settore agroalimentare e forestale

11.1.5.1. 5A) Rendere più efficiente l'uso dell'acqua nell'agricoltura

Per questo aspetto specifico non è stata selezionata alcuna misura della strategia.

11.1.5.2. 5B) Rendere più efficiente l'uso dell'energia nell'agricoltura e nell'industria alimentare

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T15: totale degli investimenti per l'efficienza energetica (in EUR) (aspetto specifico 5B)	**13.371.917,74**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	108,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	216.949,79	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	216.949,79	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	245,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	367.611,32	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (nelle aziende agricole, nella trasformazione e nella commercializzazione di prodotti agricoli) (4.1, 4.2 e 4.3)	18,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	9.252.880,34	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	3.718.413,73	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0	0

11.1.5.3. 5C) Favorire l'approvvigionamento e l'utilizzo di fonti di energia rinnovabili, sottoprodotti, materiali di scarto e residui e altre materie grezze non alimentari ai fini della bioeconomia

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T16: totale degli investimenti nella produzione di energia rinnovabile (in EUR) (aspetto specifico 5C)	**22.879.756,95**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	74,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	149.256,93	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	149.256,93	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	120,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	181.115,49	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti (4.1, 4.3)	89,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	11.180.352,00	0
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Totale spesa pubblica in EUR	5.756.841,37	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	40,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	4.486.462,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di operazioni	40,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	2.070.674,86	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	36,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	6.756.792,28	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	6.756.792,28	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	39.310,87	0

11.1.5.4. 5D) Ridurre le emissioni di gas a effetto serra e di ammoniaca prodotte dall'agricoltura

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
UBA interessate da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**0**
T17: percentuale di UBA interessata da investimenti nella gestione dell'allevamento miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	0
T18: percentuale di terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (aspetto specifico 5D)	**3,19**
Terreni agricoli oggetto di contratti di gestione miranti a ridurre le emissioni di GHG e/o ammoniaca (ha) (aspetto specifico 5D)	20.357,29

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
21 Capi di bestiame - totale	380.717,40
18 Superficie agricola - SAU totale	638.601,80

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)	2.324,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	2.838.181,82	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	59.818,21	0

11.1.5.5. 5E) Promuovere la conservazione e il sequestro del carbonio nel settore agricolo e forestale

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T19: percentuale di terreni agricoli e forestali oggetto di contratti di gestione che contribuiscono al sequestro e alla conservazione del carbonio (aspetto specifico 5E)	**2,35**
Terreni agricoli e forestali gestiti in maniera tale da promuovere il sequestro e la conservazione del carbonio (ha) (aspetto specifico 5E)	29.342,98

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
18 Superficie agricola - SAU totale	638.601,80
29 Foreste e altre superfici boschive (FOWL) (000) - totale	608,80

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	172,00	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	345.748,76	0
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	345.748,76	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	N. di beneficiari consigliato (2.1)	184,00	0
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	276.263,91	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da imboschire (allestimento - 8.1)	235,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)	3.189.640,54	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Superficie (ha) da allestire in sistemi agroforestali (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)	0,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)	2.580.262,06	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)	374.990,72	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)	5.210.306,12	0

e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)			
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	N. di interventi (investimenti diretti ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali) (8.5)	55,00	0
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.6)	602.064,01	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio	26.237,00	0
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	Totale spesa pubblica (in EUR)	42.671.493,50	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	32.141,19	0

11.1.6. P6: adoperarsi per l'inclusione sociale, la riduzione della povertà e lo sviluppo economico nelle zone rurali

11.1.6.1. 6A) Favorire la diversificazione, la creazione e lo sviluppo di piccole imprese nonché dell'occupazione

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T20: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (aspetto specifico 6A)	**2,00**

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	N. di beneficiari (aziende) che percepiscono aiuti per l'avviamento/sostegno agli investimenti per attività non agricole nelle zone rurali (6.2 e 6.4)	6,00	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	147.956,86	0
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Totale spesa pubblica in EUR	147.956,86	0
M16 - Cooperazione (art. 35)	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	0,00	0

11.1.6.2. 6B) Stimolare lo sviluppo locale nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
T21: percentuale di popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	**32,69**
Popolazione rurale interessata da strategie di sviluppo locale (aspetto specifico 6B)	500.000,00
T22: percentuale di popolazione rurale che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (aspetto specifico 6B)	**11,77**
T23: posti di lavoro creati nell'ambito dei progetti finanziati (LEADER) (aspetto specifico 6B)	**300,00**
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	180.000,00

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	16,98
1 Popolazione - intermedia	9,50
1 Popolazione - totale	5.774.954,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno concernente la stesura di piani di sviluppo dei villaggi nonché di piani di gestione N2000/zone ad AVN (7.1)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N: di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti per infrastrutture su piccola scala, compresi gli investimenti nelle energie rinnovabili e nel risparmio energetico (7.2)	15,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti destinati ai servizi di base a livello locale per la popolazione rurale (7.4)	41,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti in infrastrutture ricreative/turistiche (7.5)	100,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli studi/investimenti nel patrimonio culturale e naturale nelle zone rurali, compresi i siti ad alto valore naturalistico (7.6)	34,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività per motivi legati all'ambiente/qualità della vita (7.7)	17,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni Altri (7.8)	0,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di migliori servizi/infrastrutture (7.1; 7.2; 7.4; 7.5; 7.6; 7.7)	619.503,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	15.909.081,65	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo)	Numero di GAL selezionati	14,00	0

[articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]			
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Popolazione coperta dai GAL	679.163,00	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)	505.187,85	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)	57.773.191,54	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di azione locale (19.3)	200.400,01	0
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)	11.585.440,14	0

11.1.6.3. 6C) Promuovere l'accessibilità, l'uso e la qualità delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione (TIC) nelle zone rurali

Indicatore/indicatori di obiettivo per il periodo 2014-2022

Nome dell'indicatore di obiettivo	Valore obiettivo 2025
Popolazione netta che beneficia di migliori servizi	250.000,00
T24: percentuale di popolazione rurale che beneficia di servizi/infrastrutture nuovi o migliorati (TIC) (aspetto specifico 6C)	**16,35**

Indicatore di contesto utilizzato come denominatore per l'obiettivo

Denominazione dell'indicatore di contesto	Valore dell'anno di riferimento
1 Popolazione - rurale	16,98
1 Popolazione - intermedia	9,50
1 Popolazione - totale	5.774.954,00
1 Popolazione - definizione rurale specifica usata per i target finali T21; T22 e T24 (se pertinente)	0

Indicatore/indicatori di output previsti per il 2014-2022

Denominazione della misura	Denominazione dell'indicatore	Valore	di cui finanziati dall'EURI
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	N. di operazioni beneficiarie del sostegno agli investimenti nelle infrastrutture per la banda larga e nell'accesso alla banda larga, compresi servizi di pubblica amministrazione online (7.3)	211,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Popolazione che beneficia di infrastrutture TI nuove o migliorate (ad es. Internet a banda larga)	250.000,00	0
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Totale spesa pubblica (in EUR)	32.533.390,54	0

11.2. Panoramica dei risultati previsti e della spese pianificata per misura e per aspetto specifico (generata automaticamente)

Misure	Indicatori	P2		P3		P4			P5					P6			Totale
		2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C	
M01	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - numero di partecipanti ad azioni di formazione	282	897	449	248			1,501		108	74		172				3,731
	Formazione/acquisizione di competenze (1.1) - Spesa pubblica totale per la formazione/le competenze	565,757.31	1,797,032.62	899,959.36	75,328.39			503,066.13		216,949.79	149,256.93		345,748.76				4,553,099.29
	Spesa pubblica totale in EUR (corsi di formazione, scambi interaziendali, dimostrazione) (da 1.1 a 1.3)	780,460.46	1,797,032.62	1,139,117.44	75,328.39			503,066.13		216,949.79	149,256.93		345,748.76				5,006,960.52
M02	N. di beneficiari consigliato (2.1)	28	0	1	0			372		245	120		184				950
	Spesa pubblica totale in EUR (da 2.1 a 2.3)	42,563.03	0	2,523.19	0			558,552.88		367,611.32	181,115.49		276,263.91				1,428,629.82
M03	N. di aziende sovvenzionate (3.1)			46													46
	Spesa pubblica totale (in EUR) (3.1 e 3.2)			2,723,211.29													2,723,211.29
M04	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	314,674,368.87		164,048,031				7,670,059.91		9,252,880.34	11,180,352						506,825,692.12
	Totale spesa pubblica in	154,922,650.42		65,619,212.3				7,670,059.91		3,718,413.73	5,756,841.37						237,687,177.73

	EUR														
M05	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - aziende agricole				664										664
	N. di beneficiari per azioni di prevenzione (5.1) - organismi pubblici				10										10
	Totale spesa pubblica (in EUR) (da 5.1 a 5.2)				10,278,019.44										10,278,019.44
M06	Totale investimenti (pubblici e privati) in EUR	78,474,402	203,345,297.61						4,486,462			147,956.86			286,454,118.47
	Totale spesa pubblica in EUR	36,218,952.71	203,345,297.61						2,070,674.86			147,956.86			241,782,882.04
M07	Totale spesa pubblica (in EUR)					1,683,698.98			6,756,792.28				15,909,081.65	32,533,390.54	56,882,963.45
M08	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.1)										3,189,640.54				3,189,640.54
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.2)										0				0
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.3)										2,580,262.06				2,580,262.06
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.4)										374,990.72				374,990.72
	Spesa pubblica totale (in EUR) (8.5)										5,210,306.12				5,210,306.12
	Spesa pubblica totale (in EUR)										602,064.01				602,064.01

	(8.6)														
M09	Totale spesa pubblica (in EUR)			818,000.93											818,000.93
M10	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale (10.1)					26,367									26,367
	Superficie (ha) (ad es. copertura vegetale, colture intercalari, uso ridotto di fertilizzanti, estensivizzazione...)									2,324					2,324
	Superficie (ha) nel settore agro-climatico-ambientale per il sequestro del carbonio										26,237				26,237
	Totale spesa pubblica (in EUR)					44,341,540.4				2,838,181.82	42,671,493.5				89,851,215.72
M11	Superficie (ha) - conversione all'agricoltura biologica (11.1)					33,432									33,432
	Superficie (ha) - mantenimento dell'agricoltura biologica (11.2)					51,662									51,662
	Totale spesa pubblica (in EUR)					206,666,830.77									206,666,830.77
M13	Superficie (ha) - zone montane (13.1)					76,404									76,404
	Superficie (ha) - altre zone soggette a vincoli naturali significativi					3,000									3,000

	(13.2)														
															0.00
	Totale spesa pubblica (in EUR)					85,354,901.29									85,354,901.29
M14	N. di beneficiari			1,960											1,960
	Totale spesa pubblica (in EUR)			186,136,101.92											186,136,101.92
M16	N. di aziende agricole che partecipano alla cooperazione/promozione locale di filiera (16.4)			18											18
	Spesa pubblica totale in EUR (da 16.1 a 16.9)	1,442,563.06		4,278,348.52		379,684.76			39,310.87	59,818.21	32,141.19	0			6,231,866.61
M19	Numero di GAL selezionati												14		14
	Popolazione coperta dai GAL												679,163		679,163
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno preparatorio (19.1)												505,187.85		505,187.85
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno all'esecuzione degli interventi nell'ambito della strategia SLTP (19.2)												57,773,191.54		57,773,191.54
	Spesa pubblica totale (in EUR) - preparazione e realizzazione delle attività di cooperazione del gruppo di												200,400.01		200,400.01

	azione locale (19.3)														
	Spesa pubblica totale (in EUR) - sostegno per i costi di esercizio e animazione (19.4)												11,585,440.14		11,585,440.14

11.3. Ripercussioni indirette: individuazione dei contributi potenziali delle misure/sottomisure di sviluppo rurale programmate nell'ambito di un determinato aspetto specifico ad altri aspetti specifici/obiettivi

AS nell'ambito del piano di indicatori	Misura	P1			P2		P3		P4			P5					P6		
		1A	1B	1C	2A	2B	3A	3B	4A	4B	4C	5A	5B	5C	5D	5E	6A	6B	6C
1A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	**P**			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	**P**			X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
1C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)			**P**	X	X	X	X	X	X	X		X	X	X	X	X	X	X
2A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)				**P**														
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)				**P**														
	M04 - Investimenti in immobilizzaz		X		**P**	X													

	ioni materiali (art. 17)																		
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)				**P**														
	M16 - Cooperazione (art. 35)				**P**														
2B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)					**P**													
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)					**P**													
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)		X		X	**P**													
3A	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)						**P**												
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)						**P**												
	M03 - Regimi di qualità dei prodotti				X		**P**												

	agricoli e alimentari (art. 16)																		
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)		X		X		**P**												
	M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)				X		**P**												
	M14 - Benessere degli animali (articolo 33)						**P**												
	M16 - Cooperazione (art. 35)		X				**P**						X				X		
3B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)							**P**											
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)							**P**											
	M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione				X			**P**											

	(articolo 18)																	
5B	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)											**P**						
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)											**P**						
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)		X		X		X					**P**						
	M16 - Cooperazione (art. 35)											**P**						
5C	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)												**P**					
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)												**P**					
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)		X		X		X						**P**					
	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese		X		X								**P**					

	(art. 19)																		
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)													**P**			X		
	M16 - Cooperazione (art. 35)													**P**					
5D	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)										X				**P**	X			
	M16 - Cooperazione (art. 35)		X						X	X	X				**P**	X			
5E	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)															**P**			
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)															**P**			
	M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)				X				X		X			X	X	**P**			
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali															**P**			

	(art. 28)																		
	M16 - Cooperazione (art. 35)		X													**P**			
6A	M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)																**P**		
	M16 - Cooperazione (art. 35)		X														**P**	X	
6B	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)								X								X	**P**	
	M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]		X		X		X		X				X	X		X	X	**P**	
6C	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)				X	X											X		**P**
P4 (AGRI)	M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)								**P**	**P**	**P**								
	M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e								**P**	**P**	**P**								

	di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)																	
	M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)							**P**	**P**	**P**								
	M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)							**P**	**P**	**P**								
	M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)							**P**	**P**	**P**				X	X			
	M11 - Agricoltura biologica (art. 29)							**P**	**P**	**P**					X			
	M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)							**P**	**P**	**P**								
	M16 - Cooperazione (art. 35)							**P**	**P**	**P**								

11.4. Tabella esplicativa che illustra in che modo le misure/i regimi ambientali sono programmati per raggiungere almeno uno degli obiettivi ambientali/climatici

11.4.1. Terreni agricoli

11.4.1.1. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Tipologia degli impegni agro-climatico-ambientali	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
10.1.3 Conversione dei seminativi in prati, prati-pascoli e pascoli	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	5.625.013,91	3.172,25	X	X	X	X	X
10.2.1 Conservazione delle risorse genetiche vegetali e animali in agricoltura	Altri	4.137.715,68		X				
10.1.7 Coltivazioni a perdere	Creazione e mantenimento delle caratteristiche ecologiche (ad esempio margini dei campi, zone tampone, strisce fiorite, siepi, alberi)	57.309,83	32,76	X				
10.2.2 Conservazione delle risorse genetiche attraverso le collezioni ex situ	Altri	500.000,00		X				
10.2.3 Conservazione delle risorse genetiche vegetali ed animali in campo	Altri	500.000,00		X				

10.1.9 Conservazione della biodiversità agraria animale	Altri	26.088.898,42		X				
10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	36.145.705,01	14.861,18			X	X	X
10.1.8 Conservazione della biodiversità agraria vegetale	Altri	18.060.826,02	622,16	X				
10.1.1 Inerbimento degli impianti arborei	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	3.241.563,08	6.843,92	X		X		X
10.1.2 Adozione di vegetazione di copertura annuale sulle superfici a seminativo	Copertura del suolo, tecniche di aratura, lavorazione ridotta del terreno, agricoltura conservativa	398.042,67	1.359,60	X		X		X
10.1.4 Conservazione della sostanza organica del suolo	Migliore gestione, riduzione dei fertilizzanti inorganici e dei pesticidi (inclusa la produzione integrata)	2.838.181,82	2.323,86	X	X	X	X	X

11.4.1.2. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
11.1 - pagamento al fine di adottare pratiche e metodi di	64.751.554,56	33.432,00	X	X	X		

produzione biologica							
11.2 - pagamento al fine di mantenere pratiche e metodi di produzione biologica	151.738.043,37	51.662,00	X	X	X		

11.4.1.3. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
12.3 - pagamento compensativo per le zone agricole incluse nei piani di gestione dei bacini idrografici							
12.1 - pagamento compensativo per le zone agricole Natura 2000							

11.4.1.4. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C	Miranti a ridurre le emissioni di GHG e di ammoniaca AS 5D	Sequestro/conservazione del carbonio AS 5E
8.2 - Sostegno per l'impianto e il mantenimento di sistemi agroforestali							
8.1 - sostegno alla forestazione/all'imboschimento	3.189.640,54	235,00	X	X	X		X

11.4.2. Aree forestali

11.4.2.1. M15 - Servizi silvo-climatico-ambientali e salvaguardia della foresta (art. 34)

Tipo di operazione o gruppo di tipi di operazioni	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C

11.4.2.2. M12 - Indennità Natura 2000 e indennità connesse alla direttiva quadro sulle acque (art. 30)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
12.2 - pagamento compensativo per le zone forestali Natura 2000					

11.4.2.3. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Sottomisura	Spesa totale (in EUR)	Superficie totale (ha) per misura o tipo di operazioni	Biodiversità azione specifica 4A	Gestione delle risorse idriche AS 4B	Gestione del suolo AS 4C
8.5 Sostegno agli investimenti destinati ad accrescere la resilienza e il pregio ambientale degli ecosistemi forestali	4.956.777,00	17,00	X		

11.5. Obiettivo e prodotto specifici per programma

Indicatore/i di obiettivo specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di obiettivo	Aspetto specifico	Valore obiettivo 2025	Unità
OBSP1	Percentuale di imprese agroalimentari supportate	3A	5,00	percentuale
Comment: *Censimento Industria e Servizi - 2011.*				

Indicatore/i di prodotto specifico/i

Codice	Nome dell'indicatore di prodotto	Misura	Aspetto specifico	Output previsto	di cui EURI	Unità

12. FINANZIAMENTO NAZIONALE INTEGRATIVO

Per le misure e operazioni che rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato, una tabella sui finanziamenti nazionali integrativi per misura a norma dell'articolo 82 del regolamento (UE) n. 1305/2013, che indichi gli importi per misura e la conformità con i criteri previsti dal regolamento sullo sviluppo rurale.

Misura	Finanziamenti nazionali integrativi durante il periodo 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	640.918,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	119.417,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	5.338,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	21.628.950,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	2.159.859,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	67.630.143,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	3.768.693,00
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	912.776,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	5.971,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	2.011.747,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	4.417.052,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	2.003.832,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	45.663.815,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	1.873.593,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	11.868.185,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	1.380.046,00
M113 - Prepensionamento	0,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	0,00
Totale	166.090.335,00

12.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 640.918,13, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 119.416,93, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi nell'analisi ed in linea con la strategia del programma.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 5.337,86, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 2.628.949,9, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi

nell'analisi ed in linea con la strategia del programma.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 159.859,49, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi nell'analisi ed in linea con la strategia del programma.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 22.690.238,72, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi nell'analisi ed in linea con la strategia del programma.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 3.768.693,32, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

Si prevede di attivare aiuti di stato integrativi coerentemente con i fabbisogni di intervento emersi nell'analisi ed in linea con la strategia del programma.

Tale scelta, sulla base delle esperienze pregresse, consentirebbe di garantire la piena e razionale utilizzazione delle risorse finanziarie unionali.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 912.776,13, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 5.971,42, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 284.867,6, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 930.498,61, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.12. M113 - Prepensionamento

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

12.13. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 3.831,71, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.14. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

non pertinente

12.15. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 827.454,58, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.16. M16 - Cooperazione (art. 35)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 373.592,56, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.17. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 1.176.614,43, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

Le operazioni saranno cofinanziate in coerenza con la scheda di misura prevista dal presente programma.

12.18. M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Finanziamento nazionale integrativo, pari ad € 1.380.046,10, derivato dall'applicazione della Legge di Bilancio 2025 (Legge 30/12/2024 n. 227) che ha ridotto la quota del cofinanziamento nazionale (Stato+regione) al PSR-Lazio 14-22 di pari importo.

12.19. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Indicazione di conformità delle operazioni alle condizioni previste dal regolamento (UE) n. 1305/2013

Non sono previsti finanziamenti nazionali integrativi.

13. ELEMENTI NECESSARI PER LA VALUTAZIONE DELL'AIUTO DI STATO

Per le misure e gli interventi che non rientrano nel campo di applicazione dell'articolo 42 del trattato occorre utilizzare la tabella dei regimi di aiuto contemplati all'articolo 81, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013 che saranno utilizzati per l'attuazione dei programmi, compresi il titolo del regime di aiuto nonché la partecipazione del FEASR, il cofinanziamento nazionale e il finanziamento nazionale integrativo. Occorre garantire la compatibilità con le norme dell'Unione in materia di aiuti di Stato durante l'intero ciclo di vita del programma.

La tabella deve essere accompagnata da un impegno dello Stato membro in base al quale, ove richiesto conformemente alle norme sugli aiuti di Stato o a condizioni particolari previste in una decisione di autorizzazione di aiuti di Stato, tali misure saranno oggetto di una notifica individuale a norma dell'articolo 108, paragrafo 3, del trattato.

Misura	Titolo del regime di aiuti	FEASR (in EUR)	Cofinanziamento nazionale (in EUR)	Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR)	Totale (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)					
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Dal 1/07/2024 agli aiuti ai prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE si applica il reg. (UE) 2023/2831.	154.899,90	204.329,93		359.229,83
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)					
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis. Dal 1/07/2024 agli aiuti ai prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE si applica il reg. (UE) 2023/2831.	8.714.584,44	11.495.490,79	2.678.048,44	22.888.123,67
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)					
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Dal 1/07/2024	11.949.162,70	15.762.253,58	16.548.662,84	44.260.079,12

	agli aiuti ai prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE si applica il reg. (UE) 2023/2831				
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	Regime Aiuto di Stato n. SA 34199/2012 e n. SA 41647/2016, Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”. Dal 1/07/2024 per prodotti fuori allegato I del TFUE si applica il reg. 2023/2831	14.663.762,25	19.343.107,53		34.006.869,78
M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”. Dal 1/07/2024 per prodotti fuori allegato I del TFUE si applica il reg. 2023/2831	1.024.024,17	1.350.799,97		2.374.824,14
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)					
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)					
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)					
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)					
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)					
M16 - Cooperazione (art. 35)	Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti in “de minimis”. Dal 1/07/2024 per prodotti fuori allegato I del TFUE si applica il reg. 2023/2831	494.861,91	652.777,02	201.018,16	1.348.657,09
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/13 relativo agli artt.107 e 108 del TFUE agli aiuti in “de minimis”. Dal 1/07/2024 per prodotti fuori allegato I del TFUE si applica il reg. 2023/2831	3.125.124,85	4.122.381,76	1.000.000,00	8.247.506,61
M113 - Prepensionamento					
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla					

normativa comunitaria					
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione					
Totale (in EUR)		**40.126.420,22**	**52.931.140,58**	**20.427.729,44**	**113.485.290,24**

13.1. M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.1.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.2. M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Dal 1/07/2024 agli aiuti ai prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE si applica il reg. (UE) 2023/2831.

FEASR (in EUR): 154.899,90

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 204.329,93

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 359.229,83

13.2.1.1. Indicazione:*

Per gli interventi che rientrano nella tipologia di operazione 2.3.1 *Formazione dei consulenti*, saranno concessi aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativo agli aiuti in "de minimis". Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

13.3. M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.3.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.4. M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis. Dal 1/07/2024 agli aiuti ai prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE si applica il reg. (UE) 2023/2831.

FEASR (in EUR): 8.714.584,44

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 11.495.490,79

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 2.678.048,44

Totale (in EUR): 22.888.123,67

13.4.1.1. Indicazione:*

Per gli interventi che rientrano nella tipologia di operazione 4.2.1 *Investimenti nelle imprese agroalimentari (approccio singolo, di sistema e innovazione del PEI)*, sottomisura 4.2 - *sostegno a investimenti a favore della trasformazione/commercializzazione e/o dello sviluppo dei prodotti agricoli*, che prevedono la trasformazione di prodotti compresi nell'Allegato 1 del trattato in prodotti non allegato 1 del Trattato, saranno concessi ai sensi Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea (TFUE) relativo agli aiuti in "de minimis". Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

Per gli interventi che rientrano nella tipologia di operazione 4.3.1 *Miglioramento e ripristino della viabilità rurale e forestale extra aziendale, punti di abbeveraggio, sottomisura* 4.3 - *sostegno a investimenti nell'infrastruttura necessaria allo sviluppo, all'ammodernamento e all'adeguamento dell'agricoltura e della silvicoltura*, saranno concessi aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativo agli aiuti in "de minimis". Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n.

1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

13.5. M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.5.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.6. M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013 relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Dal 1/07/2024 agli aiuti ai prodotti non ricompresi nell'allegato I del TFUE si applica il reg. (UE) 2023/2831

FEASR (in EUR): 11.949.162,70

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 15.762.253,58

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 16.548.662,84

Totale (in EUR): 44.260.079,12

13.6.1.1. Indicazione:*

Per gli interventi che rientrano nella tipologia di operazione 6.2.1 *Aiuti all'avviamento aziendale di attività non agricole in aree rurali*, sottomisura 6.2 - *aiuti all'avviamento di attività imprenditoriali per attività extra-agricole nelle zone rurali,* 6.4.1 *Diversificazione delle attività agricole*, sottomisura 6.4 - *sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole,* 6.4.2 *Produzione di energia da fonti alternative,* sottomisura 6.4 - *sostegno a investimenti nella creazione e nello sviluppo di attività extra-agricole,* saranno concessi aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea

relativo agli aiuti in “de minimis”.

Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

13.7. M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)

Titolo del regime di aiuti: Regime Aiuto di Stato n. SA 34199/2012 e n. SA 41647/2016, Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo agli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti “de minimis”. Dal 1/07/2024 per prodotti fuori allegato I del TFUE si applica il reg. 2023/2831

FEASR (in EUR): 14.663.762,25

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 19.343.107,53

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 34.006.869,78

13.7.1.1. Indicazione:*

Per gli interventi che rientrano nella tipologia di operazione 7.3.1 *Implementazione Banda Ultralarga aree rurali*, sottomisura 7.3 - *sostegno per l’installazione, il miglioramento e l’espansione di infrastrutture a banda larga e di infrastrutture passive per la banda larga, nonché la fornitura di accesso alla banda larga e ai servizi di pubblica amministrazione online,* saranno concessi ai sensi dell’Aiuto di Stato Regime Aiuto di Stato n. SA 34199 (2012/N) e n. SA 41647 (2016/N).

Per gli interventi che rientrano nella tipologia di operazione 7.4.1 *Investimenti nella creazione, miglioramento o espansione di servizi di base locali per la popolazione rurale,* sottomisura 7.4 - *sostegno a investimenti finalizzati all’introduzione, al miglioramento o all’espansione di servizi di base a livello locale per la popolazione rurale, comprese le attività culturali e ricreative, e della relativa infrastruttura*, nonché dell’operazione 7.7.1 *Investimenti per trasferimento attività e conversione edifici o strutture all'interno o nei pressi insediamenti rurali*, sottomisura 7.7 - *sostegno a investimenti finalizzati alla rilocalizzazione di attività e alla riconversione di fabbricati o altri impianti situati all'interno o nelle vicinanze di centri rurali, al fine di migliorare la qualità della vita o i parametri ambientali del territorio interessato,* saranno concessi aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea relativo agli aiuti in “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

13.8. M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del TFUE agli aiuti "de minimis". Dal 1/07/2024 per prodotti fuori allegato I del TFUE si applica il reg. 2023/2831

FEASR (in EUR): 1.024.024,17

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 1.350.799,97

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR): 2.374.824,14

13.8.1.1. Indicazione:*

Per gli interventi che rientrano nella sottomisure 8.1 *Imboschimento su superfici agricole e non agricole*, 8.3 *supporto per la prevenzione dei danni alle foreste da incendi boschivi e calamità naturali ed eventi catastrofici*, 8.4 *supporto per il risanamento dei danni alle foreste da incendi boschivi e le calamità naturali ed eventi catastrofici*, 8.5 *supporto agli investimenti che migliorano la resilienza, il valore ambientale e/o il potenziale di mitigazione degli ecosistemi forestali*, 8.6 *sostegno agli investimenti in tecnologie forestali e di trasformazione, mobilitazione e commercializzazione dei prodotti forestali,* saranno concessi aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea relativo agli aiuti in "de minimis". Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

13.9. M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.9.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.10. M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.10.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.11. M11 - Agricoltura biologica (art. 29)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.11.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.12. M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.12.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.13. M14 - Benessere degli animali (articolo 33)

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.13.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.14. M16 - Cooperazione (art. 35)

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli art. 107 e 108 del TFUE agli aiuti in "de minimis". Dal 1/07/2024 per prodotti fuori allegato I del TFUE si applica il reg. 2023/2831

FEASR (in EUR): 494.861,91

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 652.777,02

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 201.018,16

Totale (in EUR): 1.348.657,09

13.14.1.1. Indicazione:*

In generale, per tutti gli interventi non rientranti nell'articolo 42 del TFUE previsti dalle sottomisure da 16.1 a 16.10, si prevede di concedere, laddove pertinente e nel rispetto della normativa vigente, aiuti in regime *de minimis*, ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione Europea. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

13.15. M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]

Titolo del regime di aiuti: Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione del 18/12/13 relativo agli artt.107 e 108 del TFUE agli aiuti in “de minimis”. Dal 1/07/2024 per prodotti fuori allegato I del TFUE si applica il reg. 2023/2831

FEASR (in EUR): 3.125.124,85

Cofinanziamento nazionale (in EUR): 4.122.381,76

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR): 1.000.000,00

Totale (in EUR): 8.247.506,61

13.15.1.1. Indicazione:*

Per gli interventi che rientrano nella tipologia di operazione 19.2 *Supporto per la realizzazione degli interventi nell’ambito della strategia LEADER*, sottomisura 19.2.1 – *sostegno all’esecuzione degli interventi nell’ambito della strategia STPL*, realizzate dai Gal e che non coincidono con le misure previste nell’ambito dello sviluppo rurale, saranno concessi aiuti ai sensi del Reg. (UE) n. 1407/2013 della Commissione, del 18 dicembre 2013, relativo all’applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell’Unione Europea relativo agli aiuti in “de minimis”. Al termine del periodo di validità del regolamento (CE) n. 1407/2013, i regimi di aiuti "de minimis" che soddisfano le condizioni del medesimo regolamento restano disciplinati dallo stesso regolamento per un ulteriore periodo di sei mesi. Dal 1° luglio 2024 la misura è disciplinata dal regolamento (UE) 2023/2831.

13.16. M113 - Prepensionamento

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.16.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.17. M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.17.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

13.18. M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione

Titolo del regime di aiuti:

FEASR (in EUR):

Cofinanziamento nazionale (in EUR):

Finanziamenti nazionali integrativi (in EUR):

Totale (in EUR):

13.18.1.1. Indicazione:*

Non pertinente.

14. INFORMAZIONI SULLA COMPLEMENTARITÀ

14.1. Descrizione dei mezzi volti a migliorare la complementarità/coerenza con:

14.1.1. Altri strumenti dell'Unione, in particolare con i fondi SIE e il primo pilastro, incluso l'inverdimento, e con altri strumenti della politica agricola comune

Con le risorse finanziarie del FEASR assegnate al Programma di Sviluppo Rurale, la Regione Lazio contribuisce alla realizzazione della strategia Europa 2020. Il PSR Lazio contribuirà allo sviluppo di un'agricoltura caratterizzata da una più elevata sostenibilità ed al tempo stesso maggiormente indirizzata verso un approccio più innovativo, rispettoso del clima e resiliente.
Il QSC 2014-2020 della PAC individua nove obiettivi specifici, definiti sulla base delle priorità del regolamento sullo Sviluppo rurale per il secondo Pilastro e degli obiettivi specifici per gli interventi di mercato del primo Pilastro, di cui sei sono comuni ad entrambi i Pilastri.

Anche alla luce dell'esperienza della passata programmazione si ritiene di introdurre una maggiore flessibilità nella scelta della fonte di finanziamento, da stabilire a livello di beneficiario a condizione di una verifica rigorosa in tutte le fasi del procedimento dell'unicità del canale di finanziamento, scongiurando il rischio di doppio finanziamento. Nel perseguimento degli obiettivi, pertanto, deve essere garantito che il singolo beneficiario, per lo stesso progetto o impegno, riceva il sostegno solo da un unico regime (*no double funding*). La Regione in coerenza con quanto previsto dall'Accordo di Partenariato (par.2.1) predispone una procedura imperniata su appositi applicativi informatici che, sulla base di una codifica unica degli interventi, consente di verificare se gli investimenti sono finanziati da più strumenti evitando, pertanto, il "doppio finanziament".

I° Pilastro PAC

Pratiche agricole benefiche per il clima e l'ambiente (componente di "inverdimento o "greening")

Per le tipologie di operazioni agro-climatico-ambientali previste dal presente PSR non si ravvisano sovrapposizioni con gli obblighi previsti ai sensi degli articoli 43 e ss. del Reg.Ue.1307/2013. Gli impegni previsti ed i rispettivi pagamenti sono strettamente correlati all'adesione alle pratiche agronomiche richieste dalle singole tipologie di operazioni e vanno ben al di là dal vincolo del *greening*. Inoltre per le modalità di calcolo finalizzate ad evitare il doppio pagamento per le stesse tipologie di pratiche agronomiche si rimanda a quanto ampiamente descritto nel Capitolo 8.1 "Descrizione delle condizioni generali applicate a più di una Misura"

Sostegno accoppiato, di cui al regolamento UE n. 1307/2013 , articoli 52 e seguenti

Il DM 18 novembre 2014, Titolo IV, articoli 19 e seguenti, prevede, in attuazione delle disposizioni finanziarie di cui all'articolo 53 del reg. UE 1307/2013, un sostegno accoppiato per i seguenti settori:

a) latte;

b) carne bovina;

c) ovi-caprino;

d) frumento duro;

e) colture proteiche e proteaginose (semi oleosi);

f) riso;

g) barbabietola da zucchero;

h) pomodoro destinato alla trasformazione;

i) olio d'oliva.

Premi accoppiati per il settore zootecnico

In applicazione dell'art. 52, le misure di sostegno accoppiato per il settore zootecnico sono i seguenti:

• art. 20 DM 18 novembre 2014: Misura premi per il settore latte:

1. premio a capo per le vacche da latte che hanno partorito;

2. premio a capo per le vacche da latte che hanno partorito, in zone di montagna;

3. premio a capo per le bufale di età superiore a 30 mesi;

art. 21 DM 18 novembre 2014 Misura premi per il settore carne bovina:

1. premio a capo per le vacche nutrici iscritte ai Libri genealogici e Registri anagrafici, che hanno partorito ed i cui vitelli sono registrati entro i termini previsti dalla normativa vigente (con premio aggiuntivo per l'adesione ai piani di risanamento da IBR);

2. premio a capo per i bovini macellati in età compresa tra i 12 e i 24 mesi (con premio aggiuntivo per i capi di aziende aderenti a sistemi di qualità nazionali o regionale; ovvero con ulteriore premio aggiuntivo per capi certificati DOP o IGP);

• art. 22 DM 18 novembre 2014 Misura premi per il settore ovi-caprino:

1. premio a capo per agnella da riproduzione correttamente identificata, in allevamenti che partecipano a piani di selezione per la resistenza alla scrapie;

2. premio per capo ovicaprino macellato certificato DOP o IGP.

Nel PSR 2014/2020 le operazioni che prevedono un premio a capo sono la 10.1.9 *Conservazione in situ e in azienda della biodiversità agraria animale* e la 14.1.1 *Benessere degli animali* .

Per quanto riguarda il benessere degli animali (tipologia di operazione 14.1.1), la giustificazione dell'aiuto è basata su impegni che vanno al di là della baseline, ossia del rispetto della normativa cogente in materia di benessere, e dunque anche al di là degli obblighi previsti dal sostegno accoppiato.

Nel caso del premio per le vacche da latte in zone di montagna, il sostegno accoppiato è erogato per capo al fine del mantenimento dei livelli produttivi, mentre il sostegno previsto dalla sottomisura 13.1 (Pagamenti compensativi nelle zone montane) è erogato per ettaro di SAU, e non sussistono sovrapposizioni poiché i

relativi premi traggono giustificazione da impegni diversi: nel caso del sostegno accoppiato, il premio è erogato per capo al fine del mantenimento dei livelli produttivi, mentre i premi previsti nella sottomisura 13.1 sono erogati per ettaro di SAU al fine di salvaguardare l'attività agricola in zone a rischio di abbandono.

Nel caso dei premi erogati per bovini ed ovicaprini macellati certificati DOP o IGP l'obiettivo è il mantenimento degli attuali livelli produttivi, mentre la misura 3 del PSR copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP, per cui non si ravvisano sovrapposizioni.

Premi accoppiati alla superficie

I sostegni accoppiati che prevedono un premio a superficie erogabile nel territorio della Regione Lazio sono, in base alle disposizioni del citato DM 18 novembre 2014:

- premio per il frumento duro di cui all'articolo 23, comma 5;
- premio per le colture proteaginose, le leguminose da granella e gli erbai annuali di leguminose di cui all'articolo 23, comma 9;
- premio per il settore barbabietola da zucchero di cui all'articolo 25;
- premio per il settore pomodoro da destinare alla trasformazione di cui all'articolo 26;
- premio per il settore olio d'oliva di cui all'articolo 27, comma 5.

Le tipologie di operazione del PSR 2014-2020 che prevedono premi a superficie associati alla coltivazione di specie teoricamente sovrapponibili con i premi di cui sopra sono le tipologie di operazione della misura 11 *Agricoltura biologica* e della misura 10 - sottomisura 10.1, tipologie di operazione *10.1.5 Tecniche di agricoltura conservativa*, e 10.1.8 *Conservazione in situ e in azienda della biodiversità agraria vegetale*.

Tuttavia, non sussistono sovrapposizioni tra gli aiuti perché il sostegno accoppiato prevede l'impegno di coltivare le suddette colture secondo le normali pratiche colturali e senza alcun vincolo sulla scelta varietale, mentre i pagamenti previsti dal PSR compensano gli ulteriori aggravi, in termini di costi aggiuntivi e mancati guadagni, derivanti dalla coltivazione secondo il metodo di produzione biologico o secondo la tecnica dell'agricoltura conservativa, ovvero derivanti dalla coltivazione di varietà vegetali autoctone, iscritte nel Registro Volontario Regionale istituito ai sensi della L.R. n.15/2000 e fondamentali per il mantenimento della biodiversità agraria vegetale, ma meno redditizie rispetto a varietà commerciali della stessa specie.

Il premio accoppiato, erogato per ettaro di superficie, per il settore dell'olio di oliva ha l'obiettivo di mantenere gli attuali livelli produttivi in aree DOP e IGP e non trova sovrapposizione con la Misura 3 del PSR che, viceversa, copre i costi fissi per la partecipazione a regimi di qualità certificata DOP e IGP.

Complementarità tra PSR e le OCM

Per gli interventi a carattere strutturale è attivata una verifica basata sul sistema informativo del fascicolo aziendale e la coerenza, complementarietà e non sovrapposizione degli interventi realizzati con il PSR e con l'OCM viene garantita e verificata in fase di presentazione della domanda di istruttoria da parte dell'amministrazione regionale, nonché di pagamento e controllo ex post da parte dell'organismo pagatore. All'esito positivo dei suddetti accertamenti è subordinata l'erogazione degli aiuti relativi alle linee di intervento sia del PSR, sia dell'OCM.

Nelle more dell'implementazione del sistema di verifica, la demarcazione riguardante le azioni di sostegno

si baserà sulla dimensione finanziaria dell'investimento proseguendo quanto definito per la programmazione 2007/2013 ad eccezione dell'OCM Vitivinicola per la quale si ritengono opportuni adeguamenti.

OCM Vitivinicola

Per il Settore vitivinicolo la complementarietà e la demarcazione tra gli interventi indicati dal Reg. (UE) n. 1308/13 e quelli previsti dal Reg. (UE) 1305/2013 - attuati rispettivamente dal Piano nazionale di Sostegno al settore vitivinicolo e dal PSR regionale - sulla base della specifiche disposizioni che individuano le tipologie ammesse a sostegno nei due strumenti programmatori è la seguente.

Nel rispetto di quanto disposto dal Regolamento (UE) n. 612/14 riguardante le nuove misure nel quadro dei programmi nazionali di sostegno al settore vitivinicolo risultano escluse dal PSR le seguenti operazioni:

- regime di ristrutturazione e riconversione dei vigneti, compreso il reimpianto di vigneti a seguito di un obbligo di estirpazione per ragioni sanitarie e o fitosanitarie;
- investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013, per operazioni con un costo totale dell'investimento inferiore a 300.000;
- misure di promozione sui mercati dei paesi terzi;
- vendemmia in verde.

Il PSR interverrà:

- per investimenti materiali e immateriali in impianti di trattamento e in infrastrutture vinicole nonché in strutture e strumenti di commercializzazione dei prodotti vitivinicoli di cui all'Allegato VII parte II del Reg. (UE) n. 1308/2013 per operazioni con un costo totale dell'investimento pari o superiore alla soglia di Euro 300.000 con la Misura 4;
- per tutte le altre tipologie di investimenti materiali per il miglioramento delle prestazioni e la sostenibilità delle aziende viticole non ricompresi nel punto precedente con la Misura 4;
- nella promozione negli Stati Membri dell'Unione con la Misura 3.

Per quanto riguarda il tipo di operazione 10.1.8 – Biodiversità vegetale di interesse agrario: tutela delle varietà vegetali autoctone a rischio di erosione genetica i contributi dell'operazione non sono cumulabili con altri programmi (Reg.(CE) n. 1308/2013 - OCM vite).

Per quanto riguarda le attività di trasferimento di conoscenze e azioni di informazione, per i soci di OP i servizi di assistenza tecnica agronomica riferibili all'applicazione dei disciplinari di produzione biologica e integrata non potranno usufruire di attività di formazione e trasferimento di conoscenza sul medesimo argomento finanziate nell'ambito della Misura 1 del PSR.

Ad oggi il PNS del MIPAAF non prevede l'attivazione della misura sull'innovazione e, quindi, le attività di formazione, l'informazione e la consulenza rivolte ad aziende viti-vinicole viene erogata con le Misure 1, 2

e 16 del PSR.

Inoltre, in attuazione del PSR, saranno rispettate le linee di demarcazione specificate nei Programmi nazionali.

OCM Olio di oliva

La complementarietà e coerenza tra gli interventi previsti nell'OCM olio di oliva e PSR è assicurata da quanto disposto dal Regolamento delegato (UE) n. 611/14, il quale garantisce il *no double funding* (esclusione del doppio finanziamento). In particolare:

Le Organizzazione di Produttori (OP), le Associazioni di Organizzazioni di Produttori (AOP) e le Organizzazioni Interprofessionali (OI) riconosciute rispettivamente agli articoli 152, 156 e 157 del regolamento (UE) n. 1308/2013 e beneficiarie dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, si impegnano per iscritto, a nome proprio e dei loro aderenti, a rinunciare, per le misure effettivamente finanziate e previste dall'articolo 29 del citato Regolamento (UE) n. 1308/2013, a qualsiasi finanziamento derivante da un altro regime di sostegno dell'Unione, così come previsto dall'articolo 4 paragrafo 2 del Regolamento delegato (UE) n. 611/2014.

Le misure da realizzare su iniziativa delle Organizzazioni Beneficiarie nell'ambito dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola" finanziati a norma dell'articolo 29 paragrafo 1 del Regolamento (UE) n. 1308/2013, così come le attività di consulenza, formazione e informazione, dimostrazione e Assistenza Tecnica Specialistica verranno finanziate nell'ambito dei Programmi di sostegno (OCM).

Sono finanziati inoltre, nell'ambito dei "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola", gli investimenti sostenuti dalle Organizzazioni Beneficiarie in attività fisse per il miglioramento della produzione e della commercializzazione dell'olio di oliva e delle olive da tavola per un investimento complessivo non superiore ad Euro 200.000,00.

Nell'ambito del PSR LAZIO 2014/2020 potranno essere finanziate tutte le tipologie di investimento per le misure/operazioni non effettivamente finanziate dai "Programmi di sostegno al settore dell'olio di oliva e delle olive da tavola", così come gli investimenti aziendali individuali che non sono effettivamente finanziati dai Programmi sopra richiamati.

OCM Ortofrutta

In ottemperanza al principio di esclusione del doppio finanziamento (*no double funding*) il controllo verterà a livello di singolo beneficiario (identificato tramite il Codice Unico delle Aziende Agricole - CUAA) e sarà implementato attraverso la creazione di un sistema unico informativo a livello nazionale che consenta il controllo incrociato dei CUAA e garantisca la demarcazione/complementarietà tra gli interventi finanziati con il PSR (M1, M2, M3, M4, M7, M9, M10, M11, M16) oppure con i Programmi operativi delle OP.

Poiché entrambi gli strumenti (OCM ortofrutta e PSR), sono gestiti dall'organismo pagatore AGEA,

si prevede la creazione di un controllo automatico in fase di ammissibilità degli interventi per la verifica di una eventuale presentazione sulle due linee d'intervento, o tramite la definizione di un unico sistema informativo PSR-OCM, ovvero mediante interscambio dati tra i due sistemi gestionali, al fine di evitare che lo stesso beneficiario possa percepire, per lo stesso investimento, un doppio finanziamento.

In fase di controllo in sito (o di collaudo) si dovrà assicurare la verifica sulle singole fatture quietanzate e annullate che saranno state caricate nella banca dati unica.

In attesa della creazione e perfezionamento di tale strumento, la verifica sulla complementarietà e coerenza tra OCM e PSR sarà garantita come segue.

Il PSR interviene esclusivamente:

Imprese di produzione

- per le imprese non aderenti alle Organizzazioni di Produttori, sono ammissibili tutte le tipologie di intervento;
- per le imprese aderenti alle Organizzazioni di Produttori sono ammissibili le tipologie di intervento per cui si prevede un costo Totale dell'investimento superiore a **€60.000,00** .

Investimenti collettivi

- gli investimenti collettivi che interessano più aziende agricole aderenti alle Organizzazione dei produttori che non possiedono i requisiti minimi per l'accesso al regime di aiuto attivato con la misura 4 potranno essere finanziati dalla OCM unica settore ortofrutta.

Imprese di trasformazione e commercializzazione

- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che non aderiscono ad OP e che non svolgono esse stesse ruolo di OP, possono essere finanziate sul PSR tutte le tipologie di intervento;
- per le imprese di trasformazione e/o commercializzazione che aderiscono ad OP o che svolgono esse stesse ruolo di OP, il sostegno tramite il PSR è finalizzato alla realizzazione di interventi di importo ammissibile **complessivo** superiore a **€ 400.000,00**.

Per quanto concerne le attività di formazione e di promozione, si applica il criterio in base al quale, se tali interventi sono finanziati con il Programma operativo dell'OP, i soci della medesima OP non possono accedere alle misure del PSR.

Le attività di consulenza aziendale e di assistenza tecnica su tematiche inerenti le produzioni e le azioni ambientali nel comparto ortofrutticolo rivolta agli associati delle OP sono finanziate dalla OCM unica settore ortofrutta. Di contro, le attività di consulenza aziendale sulla condizionalità, sulla sicurezza nei luoghi di lavoro ed eventualmente su temi ed argomenti relativi a produzioni diverse da quelle ortofrutticole, sono finanziate dal PSR.

Per quanto riguarda la misura 3 del PSR relativa alla partecipazione ai sistemi di qualità alimentare, essa interverrà esclusivamente a favore degli imprenditori agricoli, mentre il finanziamento della certificazione dell'OP sarà esclusivamente a carico del Programma operativo dell'OCM.

Per quanto concerne le misure agro-climatico-ambientali, queste saranno finanziate nell'ambito del PSR.

L'Organizzazione dei Produttori può intervenire nel settore ambientale esclusivamente per gli impegni diversi da quelli previsti dalle relative misure del PSR.

Si specifica, inoltre, che i mezzi tecnici utilizzati nel metodo di produzione biologico non sono finanziati con i Programmi operativi dell'OCM in quanto già remunerati e presi in conto nel computo del premio relativo alla Misura 11 del PSR.

In ogni caso sono escluse sovrapposizioni tra gli impegni agro-climatico-ambientali remunerati nell'ambito dei Programmi operativi dell'OCM (sia delle Organizzazioni di produttori (OP) del Lazio che delle OP extraregionali) e gli impegni previsti dalle Misure agro-climatico-ambientali del PSR.

Altri settori

Apicoltura

Realizzazione/ristrutturazione dei locali di lavorazione, confezionamento, conservazione e commercializzazione dei prodotti da apicoltura; acquisto di macchinari e materiali non destinati all'attività di nomadista**.**

IL PSR interviene a sostegno della costituzione di Associazioni e Organizzazioni di Produttori attraverso la relativa Misura 9, prevista dall'articolo 27 del Reg. (UE) 1305/13, garantendo il controllo del *no double founding* cosi come descritto nel capitolo 8.1 del PSR.

Il Coordinamento con i fondi ESI

Il FEASR concorre agli obiettivi preposti dalla Strategia Europa 2020, e dunque nel quadro regolamentare dei Fondi Strutturali e di Investimento Europei (Fondi ESI). Per strutturare e finalizzare il Coordinamento tra i Fondi SIE, la Regione Lazio con Direttiva del Presidente n. 4 del 07/08/2013, integrata dalla Direttiva del Presidente n. 2/2015, ha istituito una "Cabina di Regia" che opera al fine di:

a. attuare una Politica economica regionale unitaria, che sia di impulso per i vari livelli di governo e che sappia tener conto delle esigenze e delle proposte avanzate dai cittadini, dalle imprese e dalle amministrazioni locali presenti sul territorio;
b. disporre di uno strumento operativo che, alla luce dei cambiamenti occorsi in ambito europeo e Nazionale, renda possibile il superamento dei tradizionali confini amministrativi e indirizzi l'intera azione politico-amministrativa verso la realizzazione di obiettivi e metodi condivisi e programmati, in applicazione dei principi di sussidiarietà e in base al metodo "a vasi comunicanti" delle risorse finanziarie e delle informazioni;
c. creare adeguate condizioni affinché venga attivato un circolo virtuoso di buone pratiche amministrative, dalle caratteristiche della flessibilità e in grado di accompagnare la definizione della politica unitaria seguendo un'azione costante di monitoraggio e di verifica dei risultati, nonché di valutazione delle opportunità e delle criticità emergenti;
d. avviare ogni azione utile per l'implementazione di un sistema informativo standardizzato a livello regionale che fornisca le informazioni relative agli interventi del Piano unitario regionale necessarie per le attività di sorveglianza, monitoraggio e controllo e le renda fruibili per i cittadini;
e. assicurare un disegno di comunicazione organico attraverso la definizione di una strategia di comunicazione unitaria riferita all'intero impianto programmatorio finanziato con i Fondi SIE e con le altre risorse finanziarie ordinarie e/o aggiuntive;
f. predisporre gli strumenti utili a garantire, attraverso diversi canali, il maggiore e più facile accesso

alle opportunità offerte dalla programmazione regionale unitaria, con particolare riguardo a quelle offerte dai fondi SIE e dai fondi UE a gestione diretta.

La "Cabina di Regia", come stabilito dalla direttiva del Presidente R2 del 8/4/2015, nella sua componente politica, è composta da:

- l' Assessore alle Politiche del bilancio, Patrimonio e demanio, che la presiede su delega del Presidente della Giunta regionale;

- l'Assessore alla Formazione, Ricerca, Scuola e Università, responsabile dei programmi cofinanziati dal Fondo Sociale Europeo (FSE);

- l'Assessore allo Sviluppo economico e Attività produttive, responsabile dei programmi cofinanziati dal Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- l'Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca, responsabile dei programmi cofinanziati dal Fondo Europeo Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e dal Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

L'Assessore alle Infrastrutture, Politiche abitative, Ambiente e l'Assessore alle Pari opportunità, Autonomie locali, Sicurezza – garanti, rispettivamente, dell'applicazione del Principio orizzontale "Sviluppo sostenibile" e del Principio orizzontale "Pari opportunità e non discriminazione" - sono invitati permanenti ai lavori della componente politica della Cabina di Regia.

L'Assessore alla Cultura e Politiche giovanili, l'Assessore alle Politiche del territorio, Mobilità e Rifiuti, l'Assessore al Lavoro, l'Assessore alle Politiche sociali e sport sono invitati ai lavori della componente politica della Cabina di Regia in occasione degli incontri dedicati alle loro materie di competenza e responsabilità.

Partecipano ai lavori della componente politica della Cabina di Regia, con il compito di trasmettere gli indirizzi ivi assunti alla componente tecnico-amministrativa della stessa, cui pure partecipano:

- il Segretario Generale della Regione Lazio;

- il dirigente responsabile della posizione dirigenziale individuale "Attuazione del programma di governo della giunta regionale", cui è affidato il compito specifico di verificare il perseguimento degli obiettivi politici del Presidente attraverso gli strumenti di programmazione e attuazione unitaria della politica per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale;

- il dirigente responsabile della Struttura "Programmazione strategica" presso il Segretariato generale, cui è affidato il compito specifico di verificare il perseguimento degli obiettivi strategici regionali attraverso gli strumenti di programmazione e attuazione unitaria della politica per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale, nonché la loro coerenza con le compatibilità economico-finanziarie del bilancio regionale e della programmazione europea;

- il dirigente responsabile della Struttura "Rapporti con gli Enti Locali, le Regioni, lo Stato, l'Unione Europea" presso il Segretariato generale;

- il dirigente responsabile dell'Area "Programmazione economica" della direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio", cui è affidato il compito specifico di

coordinare la predisposizione dei documenti e degli atti programmatici e attuativi unitari relativi alla politica per lo sviluppo e la coesione economica, sociale e territoriale;

- il dirigente responsabile della Struttura "Comunicazione, relazioni esterne e istituzionali" presso il Segretariato generale, cui è affidato il compito di garantire la predisposizione e attuazione di una strategia unitaria di comunicazione dei programmi e degli interventi finanziati con le risorse della programmazione unitaria.

Per assicurare un intercambio costante con il Consiglio regionale del Lazio, alle riunioni della componente politica della Cabina di Regia è invitato permanente il Presidente della Commissione consiliare "Affari comunitari e internazionali, cooperazione tra i popoli e tutela dei consumatori" o un suo delegato.

La componente tecnico-amministrativa della Cabina di Regia recepisce gli indirizzi della componente politica, traducendoli in atti amministrativi. Essa è composta da:

- il Direttore della direzione regionale "Programmazione economica, bilancio, demanio e patrimonio";

- il Direttore della direzione regionale "Formazione, ricerca e innovazione, scuola e università, diritto allo studio", Autorità di Gestione del Fondo Sociale Europeo (FSE);

- il Direttore della direzione regionale "Sviluppo economico e attività produttive", Autorità di Gestione del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

- il Direttore della direzione regionale "Agricoltura e sviluppo rurale, caccia e pesca", Autorità di Gestione del Fondo Europeo Fondo Agricolo per lo Sviluppo Rurale (FEASR) e del Fondo Europeo per gli Affari Marittimi e la Pesca (FEAMP).

I Direttori delle altre direzioni e Agenzie regionali sono invitati ai lavori della componente tecnico-amministrativa della Cabina di Regia in occasione degli incontri dedicati alle loro materie di competenza e responsabilità. Sono invitati permanenti ai lavori della componente tecnico-amministrativa della Cabina di Regia l'Autorità di Audit dei programmi FESR e FSE e il Responsabile della Capacità Amministrativa. Partecipa ai lavori della componente tecnico-amministrativa della Cabina di Regia il responsabile della "Segreteria tecnica Europa" istituita presso la Presidenza del Consiglio regionale del Lazio.

I componenti del Nucleo di Valutazione e Verifica degli Investimenti Pubblici (NUVV) della Regione Lazio garantiscono il supporto necessario alla componente tecnico-amministrativa della Cabina di Regia per le attività di analisi, valutazione e monitoraggio degli investimenti sostenuti con le risorse della programmazione unitaria.

La società "in house" Lazioinnova garantisce assistenza tecnica alla componente tecnico-amministrativa della Cabina di Regia, partecipando ai suoi lavori, in particolare per quanto attiene le attività necessarie al monitoraggio dell'attuazione della programmazione unitaria e alla riprogrammazione degli interventi che dovesse nel tempo rendersi necessaria alla luce di modifiche del quadro normativo, finanziario o procedurale. Agli incontri della componente tecnico-amministrativa della Cabina di Regia, i referenti delle strutture coinvolte posso essere sostituiti da loro delegati.

La Cabina di Regia ha coordinato la fase ascendente dei programmi e la successiva fase negoziale,

garantendo coerenza e complementarietà tra i fondi, evitando sovrapposizioni e ricercando sinergie tra i diversi ambiti applicativi. La Cabina di Regia ha avuto l'obiettivo di coordinare la politica di coesione e la programmazione economico - finanziaria, curare i rapporti con il partenariato istituzionale e economico e sociale, il Consiglio, con la Giunta e con 1e direzioni Regionali, nonché con il DPS, e gli altri uffici e gli organi statali ai fini della realizzazione del Documento Strategico Regionale 2014-2020. Nata come organismo decisionale - strategico a carattere collegiale, la stessa ha operato a supporto delle decisioni ed in raccordo con i soggetti istituzionali responsabili della gestione ed attuazione dei programmi raccogliendo, armonizzando, coordinando e trasformando in proposte legislative le diverse iniziative, criticità e suggerimenti espressi dai tavoli di confronto costruiti intorno ai principali ambiti di intervento (POR FSE Lazio 2014-2020). Inoltre la Cabina ha predisposto in maniera concertata con le AdG, un documento unico di indirizzo programmatico per i fondi SIE approvato dal consiglio regionale nel 2014 da cui si evince che per l'attuale periodo di Programmazione l'intera dotazione finanziaria dei fondi SIE ammonta a circa **2,6 Miliardi di €** ,con un incremento rispetto a1 pcriodo 2007/2013 pari al 20% . La strategia regionale punta come obiettivo principale alla promozione della competitività delle PMl (0T3) contribuendo con oltre i1 23% della dotazione complessiva dei fondi SIE, in questo senso per il F EASR assumono una quota rilevante gli interventi volti a1 rafforzamento del sistema di connessione e di acceso ai mercati attraverso il supporto alla riqualificazione di strade locali e interventi per la promozione della trasformazione e commercializzazione dei prodotti. Altro aspetto rilevante é quello relativo all'occupazione all'istruzione e alla formazione (OT 8 e OT 10) che prevedono nell'insieme una dotazione finanziaria pari di oltre 630 M€. La combinazione del sostegno al processo digitale (0T2) con particolare riferimento alla banda larga e ultra larga e il supporto alla creazione di reti intelligenti anche nelle aree rurali prevede rilevanti investimenti con il ruolo diversificato tra interventi promossi dal FESR e dal FEASR. In relazione alla ricerca scientifica, innovazione e trasferimento tecnologico, (0T1) ci sarà un contributo dell'8% del totale dei fondi SIE. Una quota elevata delle risorse é stata destinata alla sostenibilità ambientale e alle soluzioni eco-compatibili per l'incremento della qualità della vita (0T4), alla protezione delle risorse naturali e dell'ambiente (0T5) e della gestione del rischio.

Complementarietà con il FESR

Per quel che attiene alle sinergie tra i1 PSR ed il POR FESR, entrambi destinano una quota considerevole di risorse per il raggiungimento della completa copertura del digital divide (30Mb/s) per quanto concerne i1 criterio di demarcazione tra FESR e FEASR, i1 primo si concentrerà nelle zone "bianche" con intervento ad incentive ed il secondo nelle aree ad intervento diretto. Il criterio di demarcazione territoriale (il F EASR nelle aree C e D ed il FESR nelle aree A e B) sarà seguito nel sostegno agli interventi per l'efficienza energetica e la produzione di energia rinnovabile per quanto riguarda gli investimenti degli Enti pubblici (qualora le risorse FEASR non fossero sufficienti per coprire tutti i fabbisogni, anche il FESR potrà intervenire previa verifica di non sovrapposizione dei finanziamenti). I Programmi nazionali c regionali FESR non possono finanziare la produzione primaria di prodotti compresi nell'Allegato 1 del Trattato. Programmi nazionali e regionali FESR possono finanziare 1a trasformazione primaria e la commercializzazione di prodotti che a seguito di tale trasformazione sono ancora inclusi nell'Allegato 1 del Trattato, a condizione che i settori interessati non siano inclusi nei Programmi regionali del FEASR. ll FESR non interverrà a sostegno delle *smart grids*. Pur non essendo previsto il ricorso a strumenti territoriali (ITI) specifici da parte del POR FESR,quest'ultimo, in stretto raccordo con il FSE ed il FEASR, interverrà per obiettivo tematico (Banda ultralarga, servizi alle imprese, assetto idrogeologico, strumenti di ingegneria finanziaria) nel rafforzamento della strategia regionale per le Aree Interne che sarà sostenuta principalmente da altre risorse.

Complementarietà con il FSE

Circa il coordinamento del POR FSE con il PSR regionale, i1 FSE sosterrà tipologie di azione che saranno attivate in forma integrata con l'azione portante afferente al PSR. Si tratta, in particolare, di azioni di informazione a favore dell'innovazione, della cooperazione e dello sviluppo di conoscenze nelle zone rurali e di azioni per l'accrescimento delle competenze dei giovani agricoltori nelle fasi di avvio e consolidamento dell'impresa agricola e forestale Per l'ottimizzazione delle risorse disponibili, si ritiene che il POR FSE possa a1 meglio attivare 1e azioni segnalate, anche attraverso 1e scuole di specializzazione, i1 cui compito, insieme ad altre azioni cardine, é proprio quello di erogare una formazione di qualità e strettamente connessa alle esigenze del mercato del lavoro regionale. La ricerca di ambiti di coordinamento e complementarietà sarà effettuata nei confronti degli strumenti finanziari tematici a gestione diretta della Commissione 2014-2020, in ambiti specifici.Tra le aree di intervento in cui i fondi strutturali e gli investimenti europei possono essere utilizzati in modo complementare per raggiungere gli obiettivi e i risultati attesi, la Regione Lazio individua prioritariamente quelle della Istruzione, Formazione, Ricerca e Innovazione.

Complementarietà con il FEAMP

Per quanto riguarda i1 FEAMP la demarcazione avverrà a livello di beneficiani in quanto gli stessi sono prevalentemente addetti alla pesca quindi imprese che non possono accedere al PSR. Qualora i beneficiari siano imprese agricole, la demarcazione avverrà sulla tipologia di investimento e pertanto i1 FEASR non finanzierà attività ed investimenti in immobilizzazioni materiali per attività di pesca e acquacoltura.

14.1.2. Se uno Stato membro ha scelto di presentare un programma nazionale e una serie di programmi regionali, secondo quanto previsto all'articolo 6, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013, informazioni sulla complementarità tra tali programmi

Ai sensi dell'art. 6 del Reg. (UE) 1305/2013, che prevede la possibilità per uno Stato membro di presentare dei Programmi regionali o dei Programmi nazionali, il Ministero delle Politiche Agricole Alimentari e Forestali, d'intesa con il Coordinamento delle Regioni, il 15 gennaio 2014 ha deciso di attuare, mediante un Programma Operativo Nazionale (PON), alcune misure di livello nazionale in tema di:

1. gestione del rischio;
2. investimenti irrigui;
3. miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale.

Nell'ambito delle disposizioni sulla complementarietà tra due strumenti finanziari, al fine di evitare la sovrapposizione dei programmi e la duplicazione del sostegno, si sono individuate le operazioni che possono essere rispettivamente finanziate.

1. Gestione del rischio

Il PSR regionale limita il proprio intervento ad azioni di formazione ed informazione rivolte a diffondere i contenuti e le opportunità e favorire l'accesso ed il ricorso al programma nazionale.

2. Investimenti irrigui

La misura nazionale prevede che siano sostenuti gli investimenti infrastrutturali irrigui a dimensione interaziendale e consortile "sino al cancello dell'azienda agricola", nonché invasi di capacità superiore a 250.000 mc.

Il PSR regionale interverrà invece quando saranno attivate le misure per l'irrigazione, con interventi relativi alla realizzazione di invasi di dimensione inferiore ai 250.000 mc., oltre alla realizzazione di reti distributive di livello locale per consentire un risparmio e un miglioramento dell'efficienza dei sistemi di distribuzione della stessi.

Il PSR interverrà assicurando il sostegno agli investimenti finalizzati all'aumento dell'efficienza dell'uso della risorsa idrica realizzati, quindi, dalle aziende agricole, sempre nel rispetto delle condizioni di ammissibilità previste dall'Art 46 del reg. 1305/2013.

3. Miglioramento genetico del patrimonio zootecnico e biodiversità animale

La Misura nazionale sostiene le attività nazionali e regionali relative al miglioramento della biodiversità animale, alla raccolta delle informazioni, all'implementazione ed al coordinamento delle banche dati ed ai controlli utili al sistema selettivo, normalmente svolti a livello territoriale con l'obiettivo di facilitare l'adozione di strumenti funzionali al miglioramento genetico delle specie, quali:

- la tenuta dei libri genealogici (LLGG) e dei Registri anagrafici,

- la raccolta sistematica delle informazioni produttive e riproduttive necessarie per effettuare la valutazione genetica dei riproduttori;

- la valutazione genetica degli animali attraverso l'uso di modelli statistici evoluti e l'impiego di informazioni sul loro genoma;

- l'attività di sperimentazione ed innovazione per la diffusione nella popolazione dei geni "miglioratori";

- la costruzione di un sistema informativo "aperto" e accessibile dagli operatori e dal sistema di consulenza regionale.

La base giuridica della misura è costituita dall' art. 35 comma 2 lett. b) Reg. (UE) 1305/13 (sviluppo di nuovi prodotti, pratiche, processi e tecnologie nel settore agroalimentare e in quello forestale) e opera in conformità con la normativa nazionale e in complementarietà al l'art. 52 del Reg. (UE) 1307/13.

La Misura è attuata esclusivamente con il programma nazionale.

Tale azione risulta poi complementare a quanto finanziato nel PSR con riferimento a:

- consulenza alle aziende, che potrà avvalersi anche dei potenziali servizi da erogare dal sistema di valorizzazione del patrimonio genetico aziendale;

- investimenti aziendali;

- istituzione e tenuta dei registri anagrafici con riferimento alle razze autoctone minacciate di abbandono,

non ricompresi tra quelli oggetto di sostegno nella misura del PON nazionale;

- sostegno alle aziende che allevano capi appartenenti a razze autoctone minacciate di

abbandono;

- sostegno alle attività svolte nel rispetto della L. R. n. 15/2000 (Tutela delle risorse genetiche di interesse agrario) e del Piano nazionale sulla Biodiversità. Tali attività afferiscono alla Misura 10.2 e si svolgeranno a supporto e a complemento di quanto realizzato dal Programma nazionale in tema di biodiversità animale:

- censimento, catalogazione, caratterizzazione delle risorse genetiche animali presenti sul territorio non ancora iscritte a RR.AA. e/o a LL.GG. e loro preventiva iscrizione al Registro Volontario Regionale;

- rilascio di certificazioni di appartenenza dei capi alle razze locali iscritte al Registro Volontario Regionale ancora prive di registro anagrafico/libro genealogico
- compilazione in rete del Registro Volontario Regionale - sezione animale i cui dati prevedono l'interscambio con il sistema informativo nazionale;

- gestione della Rete di Conservazione e sicurezza di cui all'art. 4 della L. R. n. 15/2000 attraverso azioni di informazione e divulgazione, scambio di informazioni che coinvolgono aziende agricole, organizzazioni non governative ed enti pubblici territoriali;
- conservazione *ex situ* delle risorse genetiche animali.

Di esclusiva pertinenza regionale rimangono gli interventi inerenti la biodiversità zootecnica di cui alla Misura 10.1.9 (art. 28 del Reg. (UE) 1305/13), compatibili anche con i Pagamenti accoppiati (Art.52 Reg. UE n. 1307/13, come attuato per il settore zootecnico con le misure di aiuto di cui agli articoli 20-22 del DM 18 novembre 2014) relativo all'intervento (**biodiversità agraria animale** articolato nei seguenti impegni:

- allevare in purezza i capi appartenenti a razze animali a rischio di estinzione tramite aiuti all'allevamento di nuclei di animali appartenenti alle razze locali autoctone;

- provvedere a far iscrivere i capi nei rispettivi libri genealogici o registri anagrafici;

- mantenere in azienda la consistenza iniziale dell'allevamento a rischio di erosione genetica .

Tali proposte sono finalizzate alla salvaguardia della diversità genetica nonché alla diminuzione o all'azzeramento del rischio di estinzione delle principali razze e specie autoctone, e cercano nel contempo di mantenere o di aumentare l'allevamento e la coltivazione di razze animali e di specie autoctone vegetali a rischio di estinzione e /o minacciate da erosione genetica.

14.2. Ove pertinente, informazioni sulla complementarità con altri strumenti dell'Unione, incluso LIFE

La "Cabina di regia" sui fondi strutturali, di cui al paragrafo precedente, svolge anche funzioni di coordinamento per l'integrazione con gli altri programmi comunitari. Per quanto concerne le sinergie con i

programmi relativi ai siti Natura 2000 l'AdG del PSR 2014/2020 si interfaccia con la competente Direzione dell'Assessorato regionale all'Ambiente al fine di individuare azioni comuni e coerenti.

La Regione Lazio garantisce attraverso la "Cabina di Regia" l'effettiva sinergia tra interventi finanziati con diversi strumenti finanziari, in particolare nel contesto dei progetti integrati, e per favorire l'utilizzo di soluzioni, metodi e approcci sviluppati al fine di verificare la coerenza ed evitare sovrapposizioni tra i vari programmi tra i quali il PSR e gli altri strumenti finanziari dell'Unione Europea, in particolare Horizon2020 e il programma LIFE.

Il PSR regionale non finanzia attività già finanziate da progetti del programma LIFE e il Fondo europeo di sviluppo regionale, il Fondo sociale europeo, il Fondo di coesione e il Fondo Europeo per gli affari Marittimi e la Pesca.

15. MODALITÀ DI ATTUAZIONE DEL PROGRAMMA

15.1. Designazione da parte dello Stato membro di tutte le autorità di cui all'articolo 65, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 1305/2013 e una descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma di cui all'articolo 55, paragrafo 3, lettera i), del regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché delle modalità di cui all'articolo 74, paragrafo 3, del regolamento (UE) n. 1303/2013

15.1.1. Autorità

Autorità	Nome dell'autorità	Nome della persona responsabile per l'autorità	Indirizzo	Indirizzo e-mail
Managing authority	REGIONE LAZIO – DIREZIONE REGIONALE AGRICOLTURA SVILUPPO RURALE CACCIA E PESCA	Direttore pro tempore della Direzione della Regione Lazio competente in materia di Agricoltura		mlasagna@regione.lazio.it
Certification body	Deloitte & Touche Spa	Claudio Lusa	Corso Vittorio Emanuele II, 60 - 70122 Bari	clusa@deloitte.it
Accredited paying agency	AGEA	Direttore Organismo Pagatore		f.steidl@agea.gov.it
Coordination body	MIPAAF-Direzione generale dello sviluppo rurale	Direttore pro tempore della Direzione Generale Sviluppo rurale del Ministero Politiche agricole, alimentari e forestali	Via XX Settembre 20 - 00187 - ROMA	DISR2@politicheagricole.it

15.1.2. Descrizione sintetica della struttura di gestione e di controllo del programma nonché delle modalità per l'esame indipendente dei reclami

15.1.2.1. Struttura di gestione e di controllo

Secondo quanto previsto dall'art. 65 del Reg. (UE) n. 1305/2013 la Regione per l'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale individua le seguenti autorità:

- Autorità di gestione, rappresenta il soggetto responsabile dell'efficace, efficiente e corretta gestione e attuazione del programma ed è individuata nel direttore della Direzione Regionale Generale Agricoltura Sviluppo Rurale Caccia e Pesca.

- Organismo pagatore è rappresentato dall'AGEA.

- Organismo di certificazione, ai sensi dell'art. 9 del Reg. (UE) n. 1306/2013 relativamente ai compiti connessi all'attuazione del presente programma, sarà rappresentato dalla società selezionata dal MIPAAF a livello Nazionale.

Le tre autorità sopra designate sono tutte funzionalmente indipendenti.

In linea generale competono all'Autorità di Gestione le seguenti funzioni:

- definizione delle modalità di attuazione del programma, con particolare riferimento a:

  - predisposizione delle procedure di selezione dei beneficiari;
  - procedure di raccolta e trattamento delle domande;
  - concessione degli aiuti;
  - indirizzi per lo svolgimento delle attività di controllo, monitoraggio e valutazione
  - l'attuazione delle norme previste dalla Commissione Europea in materia di informazione e pubblicità

- definizione delle strategie di spesa atte a garantire il pieno utilizzo delle risorse finanziarie disponibili, anche attraverso l'implementazione di specifiche procedure informatiche, per il costante monitoraggio della sorveglianza finanziaria;

- definizione ed implementazione, anche in collaborazione con l'OP AGEA, del sistema informativo di monitoraggio a livello regionale, garantendo la raccolta e conservazione dei dati statistici inerenti l'attuazione al fine di supportare anche le attività di sorveglianza e valutazione del Programma;

- predisposizione e trasmissione annuale alla Commissione Europea della relazione di cui all'art. 75 del (UE) n. 1305/2013 sullo stato di attuazione del programma, previa presentazione al Comitato di Sorveglianza;

- attuazione del Piano di Comunicazione del Programma;

- attuazione dell'assistenza tecnica, sia sotto il profilo tecnico operativo sia sotto il profilo finanziario;

- segreteria del Comitato di Sorveglianza;

Ad AGEA competono le seguenti funzioni:

- implementa e definisce le procedure, anche informatiche, per la raccolta a il trattamento delle domande di pagamento;
- esecuzione e contabilizzazione dei pagamenti;
- fornitura dei dati tecnici, economici e finanziari ai sistemi di monitoraggio;
- effettuazione dei controlli previsti dalla normativa Comunitaria;
- presentazione dei documenti necessari nei tempi e nella forma previsti dalle norme Comunitarie;
- accessibilità dei documenti e la loro conservazione;
- collaborazione alla definizione delle disposizioni operative.

L'Organismo di Certificazione, nell'ottica della certificazione dei conti dell'Organismo Pagatore di cui sopra, è incaricato di:

- verificare che i pagamenti verso i beneficiari finali e i destinatari ultimi avvengano integralmente e tempestivamente;
- assicurarsi che l'Organismo Pagatore effettui il tempestivo recupero dei pagamenti irregolari;
- predisporre e inviare alla UE e allo Stato le certificazioni della spesa pubblica e le dichiarazioni di spesa complessiva effettivamente sostenuta, oltre alle relative domande di pagamento;
- al fine di garantire la correttezza delle certificazioni e delle dichiarazioni di spesa, verificare che tali

documenti riguardino esclusivamente spese:

- che siano effettivamente realizzate durante il periodo di ammissibilità e documentate mediante fatture quietanzate o altri documenti contabili di valore probatorio equivalente;
- che si riferiscano ad operazioni selezionate in base ai pertinenti criteri e procedure di selezione e realizzate conformemente alla disciplina Comunitaria per tutto il periodo di riferimento;
- che siano relative a Misure/Operazioni che prevedono regimi di aiuto formalmente approvati dalla Commissione o adottati in applicazione della deroga "De Minimis", ovvero notificati in esenzione o in conformità agli Orientamenti comunitari sugli aiuti di Stato;
- che siano verificate l'adeguatezza dei sistemi.

La struttura di gestione e controllo sarà inoltre implementata, tenendo conto dell'esperienza acquisita durante il periodo di programmazione 2007-2013, al fine di garantire:

- una comunicazione e uno scambio di informazioni efficaci e regolari tra l'Autorità di gestione (AdG), l'AGEA (Agenzia per le erogazioni in agricoltura) e l'IGRUE (Ispettorato generale per i rapporti finanziari con l'Unione europea);
- l'efficace attuazione di una struttura di monitoraggio e controllo per ridurre il tasso di errore;
- la supervisione dei GAL;
- la cooperazione tra l'AdG e i GAL.

Nell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale, l'Autorità di Gestione garantirà l'impiego di personale con adeguata professionalità,, ai vari livelli (dirigente, funzionari), idoneo allo svolgimento delle mansioni assegnate. Ciò sarà garantito dalla pertinenza dei titoli di studio posseduti o dalla personale esperienza acquisita presso la pubblica amministrazione o presso altri organismi comunque operanti nell'ambito dei fondi comunitari. L'AdG utilizzerà proprio personale dipendente che ha già operato, in larga parte, nell'ambito del sistema di gestione e controllo di precedenti programmazioni comunitarie. Nella programmazione 2014/2020 l'azione amministrativa sarà volta ad introdurre importanti elementi di semplificazione procedurale che dovranno comportare una riduzione dei tempi istruttori previsti per la definizione e la conclusione dei procedimenti amministrativi, così da imprimere una accelerazione ai tempi previsti per l'effettuazione dei pagamenti. Ciò potrà realizzarsi anche attraverso l'attivazione di azioni e iniziative per garantire un adeguato supporto alle strutture regionali. A tal riguardo si farà ricorso alla misura dell'assistenza tecnica con la quale si provvederà ad acquisire risorse umane e strumentali per poter rafforzare l'azione amministrativa.

Specifiche attività formative garantiranno il perfezionamento e il continuo aggiornamento del personale suddetto.

15.1.2.2. Disposizioni per l'esame dei reclami

L'attuazione dei procedimenti amministrativi, ai sensi della L. 241/1990 e ss.mm. e ii., prevede che i reclami siano, per quanto possibile, prevenuti, consentendo la massima partecipazione al procedimento da parte dei potenziali beneficiari.

Le strutture dell'AdG, prima della formale adozione di un provvedimento negativo, comunicano

tempestivamente agli istanti i motivi che ostano all'accoglimento della domanda.

Entro il termine di dieci giorni dal ricevimento della comunicazione, gli istanti hanno il diritto di presentare per iscritto le loro osservazioni, eventualmente corredate da documenti. Tale comunicazione interrompe i termini per concludere il procedimento che iniziano nuovamente a decorrere dalla data di presentazione delle osservazioni.

Ove le disposizioni sulla partecipazione al procedimento non consentano di evitare il reclamo, è consentito, contro i provvedimenti non definitivi emanati dai dirigenti, la proposizione, in unico grado, al dirigente immediatamente sovraordinato, ricorso gerarchico per motivi di legittimità o di merito.

Il ricorso va proposto entro 30 giorni dalla notifica dell'atto o da quando l'interessato ne abbia avuto piena conoscenza, nei casi in cui la notifica non sia obbligatoria.

Il ricorso deve essere presentato al dirigente sovraordinato che deve deciderlo.

Ai fini dell'istruttoria del ricorso, il dirigente adito acquisisce tutti gli atti relativi al provvedimento impugnato e dispone i necessari accertamenti con la possibilità di audizione dei soggetti interessati. In tale fase, il medesimo dirigente può disporre, anche su richiesta del ricorrente, la sospensione dell'atto impugnato, in via cautelare, qualora sussistano gravi motivi.

La decisione del ricorso è adottata con decreto del dirigente adito e deve essere assunta entro 90 giorni dalla proposizione.

Trascorso inutilmente tale termine, il ricorso si intende respinto a tutti gli effetti e contro il provvedimento impugnato è esperibile il ricorso all'autorità giurisdizionale competente o quello straordinario al Presidente della Repubblica.

In ogni caso, oltre alla garanzia di partecipazione al procedimento ed alla possibilità di reclami nel corso dell'iter istruttorio, contro gli atti amministrativi definitivi è ammesso ricorso per motivi di legittimità, alternativamente, al Tribunale Amministrativo Regionale (T.A.R .) e al Presidente della Repubblica entro il termine, rispettivamente, di 60 giorni e 120 giorni dalla notifica dell'atto o dalla piena conoscenza, nel caso in cui non sia prevista una notifica.

15.2. Composizione prevista del comitato di sorveglianza

La composizione del Comitato di Sorveglianza in funzione del partenariato regionale sarà la seguente:

- Assessore all'Agricoltura, Caccia e Pesca con funzioni di Presidente o suo delegato;
- un rappresentante della Commissione Europea;
- un rappresentante del Ministero delle Politiche Agricole e Forestali;
- un rappresentante del Ministero dell'Economia;
- un rappresentante del Ministero dello Sviluppo Economico;
- un rappresentante dell'Organismo Pagatore;
- Presidente della Commissione Agricoltura del Consiglio Regionale;
- un rappresentante del Segretariato Generale;

- Direttore della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
- il Dirigente dell'Area Programmazione Comunitaria, Monitoraggio e Sviluppo Rurale della Direzione Regionale Agricoltura e Sviluppo Rurale, Caccia e Pesca;
- un rappresentante dell'ARSIAL;
- un rappresentante della Direzione Regionale "Programmazione economica, Bilancio";
- un rappresentante della Direzione Regionale "Infrastrutture e Ambiente";
- un rappresentante della Direzione Regionale "Cultura e Politiche giovanili";
- un rappresentante della Direzione Regionale "Attività produttive" (AdG FESR);
- un rappresentante della Direzione Regionale "Salute e Integrazione socio-sanitaria";
- un rappresentante della Direzione Regionale "Formazione, Ricerca e Innovazione" (AdG FSE);
- un rappresentante della Direzione Regionale "Politiche Sociali, Autonomie, Sicurezza e Sport";
- un rappresentante regionale del FEAMP;
- un rappresentante Agenzia regionale del Turismo;
- un rappresentante dell'Agenzia "Lazioinnova";
- un rappresentante dell'Istituto Sperimentale Zooprofilattico per il Lazio e la Toscana;
- un rappresentante della Associazione Nazionale dei Comuni Italiani (ANCI);
- un rappresentante dell'UNCEM;
- un rappresentante di ciascuna Provincia del Lazio;
- due rappresentanti delle Organizzazione dei Produttori (OP) operanti nell'ambito delle O.C.M. di settore;
- un rappresentante delle associazioni degli allevatori;
- quattro rappresentanti delle organizzazioni professionali di categoria più rappresentative operanti nel settore agricolo;
- tre rappresentanti delle organizzazioni più rappresentative del mondo cooperativo agricolo;
- tre rappresentanti delle principali associazioni ambientaliste;
- un rappresentante dell'Ordine Dottori Agronomi e Forestali;
- un rappresentante dell'Ordine dei Medici Veterinari;
- un rappresentante del collegio dei periti agrari e degli agrotecnici;
- un rappresentante degli Istituti Tecnici Agrari del Lazio;
- un rappresentante del Consiglio per la ricerca e la sperimentazione in agricoltura (CRA);
- un rappresentante dei Gruppi di Azione Locale del Lazio 2014-2020;
- un rappresentante del Comitato per le Pari opportunità;
- un rappresentate delle associazioni per la tutela dei consumatori;
- tre rappresentati delle principali organizzazioni sindacali;
- un rappresentante delle associazioni più rappresentative dei produttori biologici;
- un rappresentante dei consorzi di tutela della qualità;
- un rappresentante delle Università Agrarie;
- un rappresentante degli Ambiti Territoriali di Caccia, già costituiti;
- un rappresentante del Sistema delle Aree Protette del Lazio;
- due rappresentanti delle principali organizzazioni dell'industria di trasformazione dei prodotti agroalimentari;
- due rappresentanti delle principali associazioni di categoria del commercio;
- due rappresentanti delle principali associazioni di categoria dell'artigianato ;
- un rappresentante dei consorzi di bonifica;
- un rappresentante dell'Unione Camere del Lazio;

- un rappresentante della Facoltà di Agraria di Viterbo;
- due rappresentanti delle Università del Lazio;
- un rappresentante dell'Associazione Bancaria Italiana;
- un rappresentante delle associazioni e delle principali realtà operanti nell'ambito dell'agricoltura sociale;
- un rappresentante degli enti responsabili/coinvolti nell'attuazione di Orizzonte 2020;
- un rappresentante degli interessi delle persone disabili;
- un rappresentante degli interessi dei rom.

Il suddetto Comitato di Sorveglianza può essere integrato con altri rappresentanti nel corso dell'attuazione su iniziativa del suo Presidente.

15.3. Disposizioni volte a dare adeguata pubblicità al programma, segnatamente tramite la rete rurale nazionale, facendo riferimento alla strategia di informazione e pubblicità di cui all'articolo 13 del regolamento di esecuzione (UE) n. 808/2014

Il Programma sarà sostenuto da un "Piano di Comunicazione" *ad hoc* studiato per soddisfare le esigenze di ogni specifico momento di programmazione del PSR (iniziale, *in itinere*, finale); è lo strumento operativo dell'Amministrazione per l'organizzazione e la predisposizione delle attività d'informazione e pubblicità previste a supporto del programma.

Il "Piano di Comunicazione" è volto a illustrare ai destinatari potenziali e attuali, come anche al più vasto pubblico, le scelte strategiche, gli obiettivi, e gli strumenti che caratterizzeranno le attività di informazione e comunicazione a supporto del programma.

Le attività d'informazione e pubblicità saranno basate secondo le indicazioni stabilite dai regolamenti europei di riferimento (Reg. UE n.1303/2013, Reg. UE n. 1305/2013 e Reg. di esecuzione del Reg. n. 1305/2013). In particolare, in base alle indicazioni stabilite nel Regolamento (UE) n. 1303/2013 recante disposizioni comuni sui Fondi SIE, in particolare al Titolo III "Sorveglianza, Valutazione, Informazione e Comunicazione", Capo II "Informazione e Pubblicità", Articolo 115 "Informazione e comunicazione", le Autorità di Gestione (AdG) sono responsabili di:

a) elaborare strategie di comunicazione;

b) garantire la creazione di un sito web unico o di un portale web unico che fornisca informazioni sul programma, comprese informazioni sulle tempistiche di attuazione e qualsiasi processo di consultazione pubblica collegato;

c) informare i potenziali beneficiari in merito all'opportunità di finanziamento nell'ambito del programma;

d) pubblicizzare presso i cittadini dell'Unione il ruolo e le realizzazioni della politica del FEASR mediante azioni di informazione e comunicazione sui risultati e sull'impatto dell'accordo di partenariato, del programma e delle operazioni.

Per il raggiungimento di tali finalità, l'AdG provvede all'adozione di un apposito "Piano di

Comunicazione", che avrà i seguenti obiettivi:

- assicurare trasparenza e promozione delle azioni previste dal programma;
- informare e sensibilizzare i cittadini della regione sugli obiettivi delle misure adottate con l'attuazione del PSR;
- dare ampia diffusione dei contenuti e dei contributi previsti ai potenziali beneficiari;
- informare i beneficiari – potenziali e attuali – riguardo ai tempi e alle modalità di accesso ai contributi;
- informare i cittadini circa il ruolo svolto dall'Unione europea nella realizzazione degli interventi;
- dare ampia informazione sulle fasi di monitoraggio e valutazione, sui lavori del Comitato di sorveglianza e sui risultati conseguiti dal Programma;
- informare riguardo ai benefici e ai vantaggi per la collettività derivanti dall'attuazione del Programma.

Il target dei destinatari dell'attività informativa e pubblicitaria corrisponde a quello individuato dai regolamenti:

- beneficiari e i potenziali beneficiari delle misure previste dal programma;
- portatori d'interesse e i soggetti del partenariato regionale;
- cittadinanza.

Per ogni tipologia di target verranno messe in campo azioni mirate volte a diffondere gli obiettivi di Europa 2020 e il contributo del Programma al loro raggiungimento.

I contenuti che saranno trattati riguarderanno:

- gli obiettivi e le finalità delle misure e delle sottomisure del programma;
- le opportunità di finanziamento e il lancio di inviti nell'ambito dei PSR;
- i bandi e le procedure amministrative da seguire per poter ottenere finanziamenti del PSR;
- i nominativi o contatti a livello Nazionale, regionale o locale che possono spiegare il funzionamento dei programmi di sviluppo rurale e i criteri di selezione e valutazione delle operazioni.

Le attività da realizzare si articolano attraverso i seguenti *out-put*:

- comunicazione sociale: tavoli tecnici, riunioni, seminari;
- comunicazione web: sito internet dedicato al PSR, intranet, mail, Rete Rurale Nazionale;
- comunicazione con i mass media: comunicati stampa, conferenze stampa, editoriali e interviste;
- partecipazione a fiere ed eventi con predisposizione di spazi specifici dedicati al PSR;
- prodotti editoriali: periodico della Direzione Regionale Agricoltura, *leaflet*, manifesti, opuscoli, volantini;
- organizzazione di eventi, convegni, seminari dedicati al PSR;
- attività di informazione realizzate in *partnership* con: partecipanti al Tavolo di Partenariato, centri di informazione sull'Europa, uffici di rappresentanza della Commissione e di informazione del Parlamento europeo negli Stati membri, istituzioni di formazione e di ricerca.

Ognuno degli *out-put*, come tutte le azione previste, del PSR Lazio 2014-2020 vengono presentati secondo l'identità visiva della Regione Lazio, e prevedono una chiara indicazione sul frontespizio della partecipazione dell'Unione, così come l'emblema dell'Unione e il logo LEADER per le operazioni

finanziate con Leader.

Le pubblicazioni, come anche le informazioni messe a disposizione tramite via telematica (sito web, database per potenziali beneficiari) o materiali audio-visivi menzionano l'organismo responsabile per il contenuto e l'Autorità di Gestione designata nell'attuazione del FEASR. Il sito web richiama il contributo del FEASR almeno nella pagina iniziale e include il link al sito web della Commissione dedicato al FEASR.

Nelle attività di informazione e divulgazione relative all'attuazione del PSR la Rete Rurale svolgerà un ruolo fondamentale. Sarà uno dei canali privilegiati per la diffusione delle opportunità offerte ai territori rurali della Regione da parte del FEASR. A tal fine saranno trasmessi all'Autorità di Gestione del Programma Rete Rurale tutti i bandi pubblici che saranno adottati nell'ambito del PSR per la loro pubblicazione sul sito http://www.reterurale.it.

Potrà essere inoltre previsto, ove possibile, che tutti gli avvisi pubblici per l'affidamento di servizi, forniture e lavori adottati dai diversi soggetti beneficiari siano tempestivamente pubblicati sul sito suddetto. La rete rurale sarà poi un importante strumento per la diffusione di ogni iniziativa promozionale e comunicativa finanziata nell'ambito del PSR. Infine costituirà obbligo per i GAL l'utilizzo della rete rurale come strumento prioritario per la diffusione delle informazioni.

Il piano sarà attuato con le risorse dell'assistenza tecnica e la spesa pubblica stimata per l'intero periodo di programmazione è pari al 15% delle risorse complessive assegnate alla misura 20. Le attività avranno, in ragione degli obiettivi e delle finalità che perseguono, una maggiore rilevanza nei primi anni di attuazione del programma.

15.4. Descrizione dei meccanismi destinati a garantire la coerenza con riguardo alle strategie di sviluppo locale attuate nell'ambito di LEADER, alle attività previste nell'ambito della misura di cooperazione di cui all'articolo 35 del regolamento (UE) n. 1305/2013, alla misura relativa ai servizi di base e al rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali di cui all'articolo 20 del suddetto regolamento e ad altri fondi SIE

Per elaborare la strategia di sviluppo locale Leader i Gruppi di Azione Locale (GAL) sceglieranno uno, massimo tre, ambiti tematici di intervento tra tutti quelli previsti dall'Accordo di Partenariato 2014/2020 e, in linea con questo, anche eventuali altri ambiti, strettamente coerenti con i fabbisogni emergenti e le opportunità individuate per i propri territori, nonché con le competenze e le esperienze maturate dai soggetti facenti parte del GAL, per rafforzare la qualità della progettazione e dell'attuazione degli interventi.

Nel caso in cui la strategia di sviluppo locale Leader includa più di un ambito tematico questi devono essere strettamente connessi tra loro per il raggiungimento dei risultati attesi e non essere concepiti come una mera sommatoria di ambiti tematici.

I GAL nell'ambito delle loro strategie di sviluppo locale, con le sottomisure 19.2 e 19.3, dovranno contribuire al raggiungimento degli obiettivi trasversali dell'innovazione e dell'ambiente (mitigazione e adattamento ai cambiamenti climatici) utilizzando, tra l'altro, tali principi nella definizione dei criteri di selezione. Inoltre dovranno attivare sinergie e collaborazioni con i GO che operano nell'ambito dei PEI,

sostenuti con le misure 16.1, e 16.2 , per trasferire le innovazioni che gli stessi hanno verificato e validato.

In linea con l'Accordo di Partenariato, all'interno dell'ambito/i tematico/i scelto/i e in funzione dei risultati attesi nel piano d'azione i gruppi di azione locale (GAL) individueranno le misure/sottomisure da attivare tra tutte le misure previste dal PSR Lazio 2014/2020 ad esclusione di:

- misure 2, 5, 9, 10, 11, 13 e 14;
- sottomisura 1.1, 6.1, 7.1, 7.3, 16.1, 16.2, 16.5 e 16.8.

Tali esclusioni derivano tra l'altro, dalle difficoltà procedurali e dai notevoli aggravi amministrativi connessi all'attuazione delle stesse. In ogni caso, al fine di non limitare l'azione dei GAL tali misure/sottomisure potranno essere inserite nella proposta di PSL ma dovranno essere fornite chiare e dettagliate giustificazioni in ordine alla coerenza programmatica delle stesse con la strategia di sviluppo locale e fornite ampie rassicurazioni in merito alla capacità amministrativa e di controllo per garantire piena e regolare attuazione delle stesse.

Qualora i GAL decidano, in linea con la strategia di sviluppo locale, di attivare misure / sottomisure / operazioni già direttamente attivate dal'AdG, devono fornire una giustificazione che dimostri il valore aggiunto di tale attivazione di misure/sottomisure simili anche a livello locale.

Se in linea con la strategia di sviluppo locale, i GAL possono decidere di attivare anche misure/operazioni non previste dal PSR Lazio.

In particolare, per la sottomisura 19.2 "Supporto per la realizzazione degli interventi nell'ambito della strategia Leader" i beneficiari, le spese ammissibili e le condizioni di ammissibilità sono quelle individuate dal GAL in coerenza con le misure/sottomisure attivate e con gli obiettivi della strategia di sviluppo locale e nel rispetto delle disposizioni pertinenti dei regolamenti sullo sviluppo rurale. Il coordinamento è garantito dalla "Cabina di Regia per l'attuazione delle politiche regionali ed europee" istituita con Direttiva del Presidente della Regione Lazio n.R0004 del 7/8/2013. La complementarietà è garantita dalla verifica del cd. "doppio finanziamento", controllo da attuarsi attraverso l'implementazione dei vari sistemi informativi

15.5. Descrizione delle azioni intese a ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari di cui all'articolo 27, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

Come delineato dall'accordo di partenariato, la pubblica amministrazione, ha necessità di investire su *"...un piano ampio di riforma, che punti a cambiamenti strutturali e all'eliminazione dei nodi che rallentano il miglioramento del contesto in cui operano le imprese e della qualità della vita per i cittadin*i".

Ciò vuol significare che l'obiettivo della semplificazione è un obiettivo da perseguire con riforme che incidano a tutti i livelli della pubblica amministrazione.

In ambito regionale, come evidenziato nel documento di indirizzo "Linee d'indirizzo per un uso efficiente delle risorse finanziarie destinate allo sviluppo 2014-2020", approvato dal Consiglio Regionale con deliberazione del 10/4/2014, n. 2, la struttura amministrativa regionale "si presenta particolarmente complessa e tale da caratterizzarsi per standard di efficienza non ottimali; il contesto nel quale opera

subisce, da alcuni anni, l'impatto negativo della gestione di un livello di indebitamento finanziario che ostacola e vincola l'allocazione ottimale delle risorse per lo sviluppo e il progresso della regione."

All'inizio del 2013, la Regione Lazio appariva come un'organizzazione ipertrofica, composta da 327 diversi centri decisionali: 159 aree, 20 direzioni con altrettante segreterie di direzione, 27 uffici, due dipartimenti con le due segreterie di dipartimento, 8 uffici di staff ai dipartimenti, 19 uffici di staff alla direzioni, 25 Enti pubblici dipendenti, 40 Società controllate (direttamente ed indirettamente), 4 Agenzie, un'Avvocatura regionale. Inoltre l'esistenza di 1.740 leggi vigenti e, dall'altro, l'assenza di interventi relativi a testi unici di riordino e semplificazione hanno imbrigliato la Regione in un surplus burocratico rallentato, inoltre, da leggi non più rispondenti ai fabbisogni dei cittadini e, al contempo, frammentarie.

Pertanto l'obiettivo della semplificazione amministrativa, oltreché costituire uno specifico adempimento stabilito dal Reg. (UE) n. 1303/2013, è risultato essere uno dei punti cardine della strategia di rilancio della Regione nel suo insieme, posto dal Consiglio Regionale nell'attuale consiliatura.

In tal senso, le recenti operazioni di riorganizzazione delle strutture amministrative regionali, hanno inteso compiere il primo fondamentale passo verso un più facile accesso del cittadino, ivi compresi i potenziali beneficiari del PSR, ai servizi dell'amministrazione.

Nel settore dell'agricoltura e dello sviluppo rurale l'avvio del processo di semplificazione è stato dato con l'istituzione di una specifica Direzione che accorpa, oltre alle competenze del settore agricolo anche tutte quelle che fanno riferimento allo sviluppo rurale salvo che per gli aspetti di carattere ambientale.

Relativamente alla riduzione dei tempi di esecuzione dei procedimenti amministrativi è utile intervenire ottimizzando le attività procedurali tramite l'adozione di workflow strutturati per la gestione dell'intera procedura, dalla presentazione dell'istanza fino alla conclusione del procedimento.

Parallelamente alla razionalizzazione dei processi, nel settore dello sviluppo rurale, si intende portare avanti lo snellimento delle procedure amministrative che, senza ledere l'approccio di rigore e puntualità nell'applicazione del diritto Comunitario e delle norme che ne discendono, sia maggiormente ispirato alla riduzione degli adempimenti a carico degli utenti, soprattutto con riferimento a tutte le informazioni già in possesso della pubblica amministrazione.

In tal senso il Regolamento Regionale 3 dicembre 2013, n. 17 "Agricoltura semplice. Riduzione di oneri amministrativi in materia di controlli e procedimenti amministrativi nel settore dell'agricoltura", intende disciplinare la semplificazione dei controlli sulle aziende agricole, allo scopo di ridurre gli oneri amministrativi e garantire una adeguata tutela degli interessi pubblici dettando disposizioni per le modalità di esercizio dei controlli in modo da assicurare, fermo quanto previsto dalla normativa dell'Unione europea, la semplicità, la proporzionali tà dei controlli stessi e dei relativi adempimenti burocratici alla effettiva tutela del rischio, e il Coordinamento dell'azione svolta dalle diverse amministrazioni sul territorio regionale.

In tema di riduzione degli oneri informativi fondamentale è l'anagrafe delle aziende agricole che si compone dell'insieme dei fascicoli aziendali. Nel fascicolo aziendale elettronico sono raccolte le informazioni anagrafiche, strutturali e produttive per ogni soggetto che aderendo a misure del PSR si interfaccia con l'amministrazione. Il fascicolo aziendale costituisce pertanto il riferimento obbligatorio per l'attività amministrativa ed esonera dalla ulteriore presentazione della documentazione comprovante i dati presenti nell'archivio informatizzato.

Nella gestione del PSR, attuata con il supporto di un sistema informativo, l'abbattimento degli oneri

informativi avviene tramite:

- la presentazione delle domande di aiuto online con i dati del fascicolo aziendale e degli altri archivi disponibili;

- l'implementazione dell'uso delle informazioni detenute presso gli archivi delle amministrazioni certificanti (Anagrafe Tributaria, Catasto, Registro delle Imprese, prefetture) al fine di consentire la verifica delle informazioni dichiarate eliminando la necessità di ricorrere all'acquisizione di documentazione;

Il sistema informativo contribuisce ad abbattere gli oneri amministrativi a carico delle imprese riducendo i costi di funzionamento della PA, Infatti sono ridotti gli onere connessi agli adempimenti informativi a carico delle imprese e sono ridotti i tempi dei procedimenti da parte dell'Amministrazione.

Concorre alla riduzione degli oneri amministrativi anche la trasparenza che costituisce obbligo a cui si deve uniformare l'attività della pubblica amministrazione.

Nell'ambito del Programma di Sviluppo Rurale gli obblighi connessi alla trasparenza consentono un accesso semplificato alle informazioni da parte delle imprese riducendo molto gli oneri per il reperimento delle informazioni stesse.

La trasparenza è garantita attraverso la pubblicazione nel sito internet della Regione di normative, disposizioni attuative, materiale informativo, risultanze della consultazione del partenariato, bandi e di ogni altra informazione utile ai potenziali beneficiari e ai portatori di interesse ma anche attraverso la pubblicità degli atti che contraddistinguono l'azione amministrativa anche al fine di dar conto della correttezza e congruità dell'azione pubblica.

Naturalmente il sistema informativo e pubblicistico necessita di ulteriori sviluppi ed implementazione al fine di consentire l'utilizzo da parte dei potenziali beneficiari di tutte quelle tecnologie, ormai consolidate, che rendono di fatto l'accesso online alle informazioni, anche del singolo procedimento, sempre disponibili (invio automatico di e-mail o SMS, apposite apps per dispositivi mobili tablet e smartphone, accesso ai sistemi informativi mediante account, ecc.).

Il sistema procedurale garantirà la possibilità per i beneficiari di scambiare informazione e documenti con l'Autorità di Gestione utilizzando mezzi elettronici (Posta Elettronica Certificata -PEC-firma digitale).

L'elenco dei documenti richiesti per procedimento (moduli e formulari validi) e ogni modulistica da utilizzare sarà pubblicata sul web. La mancata pubblicazione sarà rilevante ai fini della misurazione e valutazione della performance individuale dei dirigenti responsabili dell'attuazione delle misure. Sarà evitata la richiesta di documentazione al potenziale beneficiario qualora questa sia relativa a dati ed informazioni già in possesso della Pubblica Amministrazione. Per evitare che il potenziale beneficiario debba fornire più volte gli stessi dati, l'AdG e l'OP predisporranno apposite convenzioni con amministrazioni titolari di banche dati per assicurare l'accessibilità delle informazioni.

Le azioni di semplificazione proposte saranno attuabili prima dell'emissione dei bandi e saranno monitorate, valutate e migliorate attraverso strumenti di *Customer satisfaction* mediante i quali l'AdG potrà rilevare immediatamente ed in modo continuo e sicuro il giudizio dei propri "clienti" sui servizi online.

Riguardo alle criticità manifestatesi nel corso del periodo di programmazione 2007-2013, in termini di scambio e armonizzazione delle informazioni tra la banca dati dell'organismo pagatore e quella regionale,

l'AdG intende superarle adottando direttamente la piattaforma informatica messa a disposizione di AGEA anche per la presentazione delle domande di aiuto evitando, quindi, il ripetersi delle difficoltà legate ai protocolli informatici necessari per il colloquio di due sistemi informativi diversi.

Il sistema di gestione e dei controlli sarà inoltre implementato con disposizioni procedurali che garantiranno maggiore efficacia nelle attività istruttorie volte a determinare la ragionevolezza dei costi. Per le valutazioni relative a tali verifiche di congruità si utilizzeranno dei listini dei prezzi di mercato o database (prezziari) distinti per le varie tipologie di costo (lavori agricoli e forestali, strutture, macchine ed attrezzature, ecc.) elaborati dalla Regione, certificati da un organismo indipendente e costantemente aggiornati.

Per le voci di costo non incluse nei prezziari regionali si procederà al confronto tra almeno 3 preventivi ed il controllo prevederà che le offerte siano indipendenti (fornite da tre fornitori differenti), comparabili e competitive rispetto ai prezzi di mercato (i prezzi devono riflettere i prezzi praticati effettivamente sul mercato e non i prezzi di catalogo) oppure mediante valutazione tecnica indipendente sul costo redatta da tecnico abilitato.

15.5

15.6. Descrizione dell'impiego dell'assistenza tecnica, comprese le azioni connesse alla preparazione, alla gestione, alla sorveglianza, alla valutazione, all'informazione e al controllo del programma e della sua attuazione, come pure le attività relative a precedenti o successivi periodi di programmazione di cui all'articolo 59, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1303/2013

L'Assistenza Tecnica, conformemente all'art. 59 del Regolamento n. 1303/2013 e art. 51, comma 2, del Regolamento n. 1305/2013 ha l'obiettivo di fornire all'Amministrazione regionale un supporto nell'ambito dell'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale 2014/2020.

La misura sarà attivata in maniera complementare con le iniziative ed il sistema previsti dalla Rete Rurale Nazionale ed Europea, con la **Misura 20** sulla base degli artt. 59 del Reg. n. 1303/2013, dell'art. 51 del Reg n. 1305/2013 e del Reg. (UE) n. 807/2014 e 808/2014, entro i limiti di spesa del 4% del piano finanziario del Programma. Parte del suddetto importo del 4% verrà riservata per la costituzione e il funzionamento della rete rurale Nazionale di cui all'art. 54 del Reg. n. 1305/2013.

Le risorse previste per l'Assistenza Tecnica serviranno a rafforzare la capacità gestionale ed amministrativa dell'Autorità di gestione e delle strutture coinvolte nell'attuazione del PSR anche ai fini di semplificare l'azione amministrativa, promuovere l'attività di informazione e sostenere le attività del partenariato.

Nello specifico le attività che potranno essere oggetto di sostegno da parte dell'Assistenza Tecnica sono le seguenti:

- preparazione;
- gestione, controllo e audit;
- sorveglianza;

- valutazione;
- informazione e comunicazione;
- risoluzione dei reclami.

Le risorse finanziarie dell'Assistenza Tecnica potranno essere utilizzate inoltre:

- per ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari, compresa la realizzazione e l'implementazione di banche dati, sistemi elettronici per lo scambio di dati ed informazioni;
- per il rafforzamento della capacità dell'Autorità di Gestione e dei beneficiari di amministrare e utilizzare le risorse stanziate dal FEASR.

L'AdG provvederà a predisporre uno specifico piano di interventi per la realizzazione delle attività previste nell'ambito dell'assistenza tecnica. Sarà effettuata una preventiva valutazione dei fabbisogni, tenendo conto anche dell'esperienza acquisita nella gestione del Programma di Sviluppo Rurale 2007-2013, sulla base del quale saranno definite le azioni da attivare ed i relativi interventi e defint nel contempo gli indicatori da utilizzare per il monitoraggio e la valutazione della misura.

Beneficiario:

I beneficiari sono la Regione Lazio e, in taluni casi, l'Organismo Pagatore (OP) del PSR del Lazio per il periodo 2014-2020.

Nel caso dell'OP, il sostegno sarà relativo alle attività di supporto specifico all'Autorità di Gestione finalizzate alla gestione dei dati e delle informazioni presenti nel sistema informativo per l'inserimento, la gestione e il trattamento delle istanze e per il monitoraggio degli interventi finanziati, nonché per le attività di aggiornamento e manutenzione evolutiva del sistema informativo medesimo nell'ambito del PSR 2014-2020.

Nel caso della Regione Lazio, questa può svolgere l'attività di assistenza tecnica direttamente o tramite il suo ente strumentale ARSIAL (Agenzia Regionale per lo Sviluppo e l'Innovazione dell'Agricoltura del Lazio) o attraverso procedure di affidamento "in-house", nel rispetto delle seguenti condizioni:

- preventiva valutazione dell'economicità dell'affidamento "in-house";
- l'amministrazione aggiudicatrice deve esercitare un controllo sul fornitore "in-house" analogo a quello esercitato sui propri servizi;
- l'entità "in-house" deve realizzare la parte più importante della propria attività con l'amministrazione aggiudicatrice che la controlla.

L'assistenza tecnica sarà realizzata attraverso:

a) le strutture centrali e periferiche dell'AdG nonché le altre strutture regionali competenti per specifiche misure, sottomisure o operazioni;

b) l'acquisto di beni e servizi;

c) l'ARSIAL o "società in house".

Nell'acquisto di beni e servizi sia da parte dell'AdG che da parte dell'ARSIAL o altra struttura delegata saranno rispettate le normative comunitarie in materia di appalti pubblici.

Preparazione

L'assistenza tecnica supporta le attività di programmazione, riprogrammazione, adattamento e modifica del PSR anche mediante lo svolgimento di studi, ricerche, analisi e la produzione di reportistica durante tutta la fase programmatoria.

Gestione, controllo e audit

L'assistenza tecnica sostiene le attività di gestione, controllo e audit dell'amministrazione regionale in tutti gli uffici competenti all'attuazione del Programma di Sviluppo Rurale e delle sue specifiche misure. Attraverso le risorse finanziarie dell'assistenza tecnica sarà curato l'aggiornamento e il rafforzamento delle competenze del personale incaricato nella gestione, controllo e audit del PSR nonché l'implementazione dei sistemi informativi.

Sorveglianza

Per l'attività di sorveglianza l'Autorità di Gestione del PSR si avvale di una Segreteria Tecnica che provvede agli aspetti relativi alla predisposizione della documentazione oggetto delle riunioni ed alle convocazioni dei componenti del Comitato di Sorveglianza. E' prevista la possibilità di realizzare studi, ricerche ed analisi finalizzate ad un'efficiente ed efficace implementazione e sorveglianza del programma nonché alla verifica dello stato di attuazione mediante gli indicatori di input, output e risultato così come previsti dagli articoli 67 e ss. del regolamento (UE) n. 1305/2013.

È prevista la predisposizione delle relazioni di attuazione annuali e del materiale da presentare nell'ambito dei Comitati di Sorveglianza nonché la redazione di eventuali documenti integrativi.

Monitoraggio

Attraverso l'assistenza tecnica saranno finanziati interventi di supporto alla predisposizione e gestione del sistema di monitoraggio finalizzato a verificare lo stato di attuazione del Programma.

Sono previste attività formative dei soggetti dell'Autorità di Gestione competenti nelle attività di monitoraggio.

Valutazione

Realizzazione della valutazione del Programma, che includa la valutazione *ex ante,* in itinere, ed *ex post* secondo quanto previsto dagli articoli 76 e ss. del regolamento (UE) n. 1305/2013, da affidare ad un valutatore indipendente.

Sono previste attività formative dei soggetti dell'Autorità di Gestione coinvolti nella valutazione.

Informazione e comunicazione

Mediante l'Assistenza Tecnica saranno finanziati interventi di supporto alla realizzazione di un'adeguata

informazione e pubblicità sul PSR.

Risoluzione dei reclami

Le attività di consulenza necessarie per la risoluzione degli eventuali reclami in base a quanto disposto dall'art. 59 del Reg. (UE) n. 1303/2013 potranno essere supportate attraverso le risorse finanziarie dell'assistenza tecnica.

Costi ammissibili: Le spese sostenute per l'assistenza tecnica saranno sia di tipo immateriale che materiale.

Saranno ammissibili le seguenti tipologie di spesa connesse con lo svolgimento delle attività suddette:

- acquisizione di servizi e consulenze (inclusi i compensi relativi alla partecipazione a commissioni e a comitati tecnici);
- acquisizione di materiali, attrezzature e dotazioni strumentali, compreso hardware e software.
- predisposizione e allestimento di postazioni di AT, compresa la ristrutturazione dei locali utilizzati, l'acquisto di arredo e materiali di consumo;
- spese di missioni, anche all'estero, connesse alla partecipazione a eventi legati alle attività d a svolgere come assistenza tecnica, ivi incluse le attività di gestione e controllo a valere sulle domande di aiuto/pagamento;
- implementazione di sistemi informativi;
- azioni di messa in rete e risoluzione di reclami
- produzione di materiale informativo;
- realizzazione di eventi informativi;
- spese in quota parte per il personale della pubblica amministrazione che lavorano appositamente per la gestione e il controllo dei fondi con esclusione degli stipendi e del trattamento economico per il personale a tempo indeterminato in carico alla Regione;
- spese per attività formative e visite di studio per il personale suddetto;
- affitto di locali e noleggio attrezzature, interpretariato e traduzione;
- spese per la predisposizione dei bandi;
- spese connesse ad una strategia anti-corruzione e per la messa in atto di misure antifrode
- spese di funzionamento del Comitato di Sorveglianza (incluso l'affitto dei locali e il noleggio delle attrezzature, vitto, intepretariato e traduzione, esperti e altri partecipanti alle riunioni);
- spese connesse alla preparazione per ilperiodo di programmazione post 2020.
- spese per la raccolta e monitoraggio dei dati necessari al registro nazionale dei serbatoi di carbonio agricolo, funzionale alla creazione di un mercato del carbonio.

Nell'ambito dell'assistenza tecnica sarà finanziata la valutazione ex ante nonché lo studio ambientale ai fini della VAS per le politiche di sviluppo rurale post 2020.

Sarà possibile inoltre finanziare le attività di assistenza tecnica atte a garantire la transizione fra la programmazione 2014/2020 e la successiva.

Controllo e gestione dell'Assistenza tecnica

Gli interventi di assistenza tecnica saranno, in conformità a quanto disposto dall'art. 62 del Reg UE n. 809/2014, oggetto delle attività di verifica previsti nell'ambito dei controlli amministrativi e in loco. Sarà, inoltre, data applicazione al principio di "separazione delle funzioni", come d'altronde previsto nella

programmazione 2007/2013, prevedendo soggetti diversi e funzionalmente indipendenti, tra chi seleziona i soggetti realizzatori delle attività, chi verifica le rendicontazioni e autorizza i pagamenti e chi, infine, svolge le attività di verifica nell'ambito dei controlli in loco.

Di tali principi si garantirà piena applicazione nella definizione e messa a punto degli schemi procedurali e del relativo sistema di gestione e controllo di tutte le misure del PSR e, tra queste, anche della **Misura 20** "assistenza tecnica".

16. ELENCO DELLE AZIONI PER COINVOLGERE I PARTNER

16.1. Approfondimento riguardante la proposta di Programma di Sviluppo Rurale

16.1.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Ai sensi dell'articolo 8 del regolamento delegato (UE) n 240/2014 (Codice di condotta europeo sul partenariato nel quadro dei Fondi ESI), i partner sono stati convolti in tutti gli aspetti previsti:

a) l'analisi e l'identificazione delle esigenze: vedi paragrafi 16.2.1-16.2.2-16.5.1-16.5.2- 16.8;

b) la definizione o la selezione delle priorità e dei relativi obiettivi specifici: vedi paragrafi 16.6- 16.7 - 16.8;

c) l'assegnazione dei finanziamenti: vedi paragrafi 16.3 e 16.8. E' stata, inoltre, dedicata una casella di posta elettronica specificamente dedicata al PSR;

d) la definizione degli indicatori specifici dei programmi: vedi paragrafi 16.2.1-16.2.2-16.5.1-16.5.2- 16.8;

e) l'applicazione dei principi orizzontali quali definiti agli articoli 7 e 8 del regolamento (UE) n. 1303/2013: i principi orizzontali relativi alla promozione delle pari opportunità sono stati rispettati; tra i componenti al tavolo di partenariato sono stati inseriti un consigliere regionale per le pari opportunità e le principali sigle sindacali. Riguardo allo sviluppo sostenibile la Regione, come previsto dal regolamento 1035/2014 ha coinvolto nel percorso partenariale soggetti impegnati nella tutela e difesa dell'ambiente, come anche istituzioni pubbliche deputate a sorvegliare tali aspetti;

f) la composizione del comitato di sorveglianza: nell'attuale fase di programmazione non è stato ancora designato il Comitato di Sorveglianza.

16.1.2. Sintesi dei risultati

A seguito delle osservazioni pervenute la Regione Lazio ha elaborato una versione aggiornata dei documenti da presentare alla Commissione Europea, tenendo conto degli interventi del Partenariato, laddove pertinenti. Per condividere appieno le decisioni adottate, durante l'ultimo Tavolo di Partenariato del 15 luglio la Regione ha puntualmente risposto alle Osservazioni inviate dai partner. Le osservazioni pervenute, laddove pertinenti, sono state inserite all'interno delle fiches di misura.

16.2. Avvio della procedura di Consultazione on-line

16.2.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La Regione ha interessato attivamente i soggetti coinvolti - autorità cittadine e altre autorità pubbliche competenti, parti economiche e sociali e organismi di rappresentanza della società civile - attraverso la procedura di consultazione on-line che ha previsto la compilazione guidata di moduli elettronici, al fine di dare una valutazione prioritaria sui Fabbisogni e sulle Misure, e attraverso una casella di posta dedicata alla nuova programmazione presso la quale indirizzare osservazioni scritte.

16.2.2. Sintesi dei risultati

Hanno partecipato alla consultazione on-line relativa ai Fabbisogni 11 soggetti che hanno espresso una loro valutazione prioritaria, esprimendo un punteggio da 1 a 5. Dai risultati raccolti è emerso che i 43 Fabbisogni interconnessi all'analisi SWOT ed esaminati in base alle priorità e alle focus area hanno soddisfatto le aspettative del Partenariato. Pertanto, la Regione non ha ritenuto di dovere apportare modifiche all'elenco individuato. In particolare, hanno destato interesse le tematiche inerenti all'accesso al credito, all'ambiente e alla competitività. Per quanto riguarda l'accesso al credito (F 12) la Regione ha specificato che non è prevista una specifica Misura di riferimento ma, rientrando nella sfera degli strumenti finanziari che verranno attivati dalla Regione a supporto degli investimenti, è un obiettivo che ricade su più Misure e Focus area. Le esigenze di carattere ambientale (F 29, F28, F22, F 36) trovano risposta nell'attivazione di specifiche sottomisure attinenti alle misure 10, 4, 11, 13, 7, 16, 8. In merito all'innovazione (F 9) alcune delle sottomisure che ricadono nelle misure 4, 6 e 16 concorrono a dare risposte.

16.3. Confronto sulla dotazione finanziaria del programma e sull'assegnazione dei finanziamenti

16.3.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Durante gli incontri del Partenariato, i soggetti coinvolti sono stati chiamati in causa per definire in maniera congiunta con la regione il Piano Finanziario. La Regione ha presentato la sua proposta di suddivisione delle risorse seguendo gli obiettivi strategici che riguardano l'aumento della competitività dei sistemi agricoli, agroalimentari e forestali, la salvaguardia dell'ambiente e del paesaggio e lo sviluppo economico e sociale delle aree rurali. Le osservazioni pervenute hanno messo in luce alcuni aspetti relativamente alla dotazione finanziaria degli interventi strutturali; al sostegno ai giovani; agli interventi a favore della formazione; al sostegno alle misure ambientali; alla dotazione dello Sviluppo locale.

16.3.2. Sintesi dei risultati

A seguito della Consultazione la Regione ha tenuto conto delle osservazioni, operando sulle misure e sul Piano finanziario. In particolare, ha confermato la dotazione per gli investimenti strutturali - circa 350 milioni – che attesta il Lazio tra le Regioni con le più alte attribuzioni percentuali (circa il 45%) per tali tipologie di intervento. In merito alla formazione ai 6,7 milioni di euro stanziati si aggiungeranno le attività realizzate dal Po FSE. Riguardo ai giovani il Lazio ha lanciato nuovi strumenti di intervento quali le start-up fino a 70.000 con un budget complessivo di circa 90 milioni di euro e un budget specifico per 10 milioni di euro per sostenere nuovi interventi per attrarre verso il settore agricolo giovani e meno giovani che provengono da settori non agricoli e/o che operano in territorio rurali. In merito alle misure agro ambientali è stata stabilita dotazione finanziaria di circa 180 milioni di euro a favore dell'introduzione o del mantenimento in azienda di comportamenti virtuosi o per svantaggi naturali (misure 10, 11 e 13). E' presente inoltre una dotazione di circa 37 milioni a sostegno agli "investimenti sostenibili". Infine riguardo allo Sviluppo Locale la Regione ha rafforzato l'approccio Leader destinandogli 61,6 milioni (misura 19), superiore alla dotazione PSR 07-13 con un'assegnazione di circa l'8% delle risorse complessive e con l'attivazione attivazione di un numero più alto dei GAL, indicativamente 12 anziché 8.

16.4. Organizzazione di Tre Tavoli tematici: competitività e innovazione; ambiente e salvaguardia del territorio; sviluppo locale e miglioramento del capitale umano

16.4.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

La Regione Lazio ha organizzato un incontro con il Partenariato volto a discutere la bozza di Programma e il dettaglio delle misure, suddividendo la discussione in una sessione plenaria e in tre Tavoli tematici che hanno avuto come materia i temi strategici della competitività e innovazione, dell'ambiente e della salvaguardia del territorio, e dello sviluppo locale e del miglioramento. Nel corso dei tre tavoli tematici i partner hanno portato il loro contributo e sono stati invitati ad inviare osservazioni scritte.

16.4.2. Sintesi dei risultati

Hanno inviato osservazioni scritte 23 soggetti che hanno contribuito a definire le linee strategiche e il sistema delle misure, nonché a raffinare la bozza del Piano Finanziario. Le priorità di investimento sono state assegnate principalmente agli investimenti aziendali, all'avviamento di imprese guidate da giovani, all'agricoltura biologica, e alle misure agro-ambientali. Al fine di dare risposte concrete alle richieste espresse dal Partenariato, la Regione ha rafforzato la dotazione delle misure a investimento riguardanti i giovani e a prevedere interventi specifici in materia ambientale.

16.5. Organizzazione di eventi informativi per la presentazione e la discussione dei documenti preparatori alla stesura del Programma: Analisi SWOT e Fabbisogni

16.5.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

A partire dal mese di marzo 2013, a seguito della costituzione (DGR n. 41 del 28/01/2014) e del formale avvio (Det. n. G 01542 del 12/02/2014) del Tavolo di Partenariato, la Regione ha iniziato il percorso di confronto con il Partenariato per definire le caratteristiche e adottare i correttivi nella stesura del Programma. In allegato alla DGR 41/14 è stato presentato l'elenco dei 60 Partner (associazioni di categoria, organizzazioni sindacali, partner ambientali, organizzazioni non governative, organismi di promozione dell'inclusione sociale, della parità di genere e della non discriminazione, rappresentanti delle Università e degli Istituti di ricerca, Camere di commercio e Organizzazioni imprenditoriali) che sono entrati a far parte del Tavolo regionale di Partenariato per lo sviluppo rurale 2014-2020. In particolare, sin dall'insediamento del tavolo, la Regione ha dato opportuna informazione circa la documentazione preparatoria al Piano di Sviluppo Rurale. A tal fine sono stati organizzati 6 incontri che hanno visto il coinvolgimento dei rappresentanti del Partenariato, cui è stata presentata l'Analisi di contesto/SWOT e sono stati rappresentati i punti di forza e di debolezza, le opportunità e le minacce e sono stati analizzati 43 Fabbisogni dello sviluppo rurale individuati.

16.5.2. Sintesi dei risultati

Nel corso degli eventi, svoltisi a livello centrale e locale nelle province della regione, il partenariato ha presentato osservazioni e suggerimenti volti a funzionalizzare i risultati dell'Analisi di contesto/SWOT alla redazione del Programma. Laddove pertinenti, i suggerimenti del Partenariato sono stati accolti per favorire una maggiore integrazione tra strategia regionale e territorio.

16.6. Presentazione e discussione delle Linee strategiche adottate: procedura di Consultazione scritta

16.6.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Il Partenariato è stato chiamato a partecipare anche agli incontri finalizzati alla discussione del Documento Strategico nel corso di 3 riunioni in cui i rappresentanti del comparto agricolo, delle Istituzioni, dei portatori di interesse delle parti sociali e ambientaliste, dei GAL, come anche tutti i rappresentanti del mondo sindacale, cooperativistico e industriale hanno potuto esprimere le loro posizioni. Nel corso di questi incontri è stata avviata la consultazione scritta.

16.6.2. Sintesi dei risultati

Le principali osservazioni pervenute si sono concentrare principalmente su: puntare sulla semplificazione procedurale, incoraggiare l'ingesso e la permanenza dei giovani, sostenere l'approccio integrato e di filiera,

favorire la diversificazione aziendale e l'agricoltura sociale, rinforzare l'approccio LEADER, favorire la costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori nel settore agricolo e forestale, adottare misure di prevenzione e ripristino di danni derivanti da avversità atmosferiche e calamità naturali, sostenere l'accesso al credito. La Regione ha ritenuto opportuno dare risposta alle questioni sollevate, rafforzando il sistema delle misure e delle sottomisure inserendo all'interno delle relative *fiches* le richieste del Partenariato e portando a nuova discussione le modifiche apportate.

16.7. Presentazione, discussione e selezione delle misure e sottomisure e dei relativi obiettivi specifici

16.7.1. Oggetto delle consultazioni corrispondenti

Alla luce dei riscontri avuti durante le sedute del Tavolo di Partenariato e a seguito della prima consultazione on-line, la Regione ha elaborato una proposta di sistema di misure, sottomisure e interventi sulla base di quanto previsto dai regolamenti comunitari e sulla base delle priorità regionali che ha presentato durante un incontro con il Partenariato, specificamente dedicato. Nel corso del tavolo la regione ha avviato la consultazione on-line sulle misure e sottomisure. Come nella precedente consultazione on-line, il Partenariato è stato invitato ad esprimere una valutazione su base prioritaria attraverso il procedimento guidato che ha previsto la compilazione di un foglio elettronico, indicando le priorità di investimento per ciascuna sottomisura. Sono state sollevate osservazioni sulla mancata attivazione di alcune misure.

16.7.2. Sintesi dei risultati

Hanno partecipato alla consultazione on-line 23 soggetti che hanno contribuito con le loro osservazioni a definire le linee strategiche e il sistema delle misure, nonché a raffinare la bozza del Piano Finanziario. Le priorità di investimento sono state assegnate principalmente agli investimenti aziendali, all'avviamento di imprese guidate da giovani, all'agricoltura biologica, e ad alcune sottomisure agro-ambientali. Per rispondere alle esigenze espresse dal Partenariato la regione Lazio ha puntato ad incrementare la misura 4, a sostenere l'avvio di start-up giovanili e a concordare e condividere con la Direzione regionale Ambiente le osservazioni inserendole nel nuovo testo delle misure. Riguardo alla mancata attivazione delle misure, la Regione ha spiegato che le uniche eccezioni sono dovute: misura 12 "Indennità per le zone Natura2000" per le difficoltà procedurali e la sottocompensazione dei premi erogabili; misura 15 "impegni silvo-ambientali", per la complessità procedurale e la scelta di sostenere gli interventi in ambito forestale con altre linee di intervento; misura 17 "Gestione del rischio" attivata nel PON Nazionale.

Nel corso degli incontri di partenariato, la Regione ha provveduto a dare contezza circa le proposte pervenute e non accettate, dandone opportuna giustificazione e, quindi con l'obiettivo di condividere le scelte operate.

16.8. Spiegazioni o informazioni complementari (facoltative) per integrare l'elenco delle azioni

La Regione Lazio, nel rispetto della normativa, ha previsto il coinvolgimento del Partenariato che, nelle diverse fasi della programmazione, è stato coinvolto nell'elaborazione del Programma.

Il processo di consultazione si è articolato in **tre fasi**:

1 – Sei incontri dedicati alla presentazione dei documenti di "Analisi di contesto, SWOT e individuazione dei fabbisogni"

2 – Un incontro volto alla definizione dei fabbisogni, all'elaborazione della strategia e alla definizione delle misure d'intervento

3 – Due incontri a completamento del Programma di Sviluppo Rurale in tutti gli aspetti richiesti dalla normativa comunitaria

In particolare il partenariato è stato chiamato ad esprimersi sui seguenti temi:

- Analisi del contesto/Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni
- Strategia
- Dettaglio delle misure
- Piano finanziario

Fase 1

Nella prima fase, svoltasi tra i mesi di marzo e aprile 2014, sono stati organizzati 6 incontri che hanno visto il coinvolgimento dei rappresentanti del Partenariato composto da autorità cittadine e altre autorità pubbliche competenti, dalle parti economiche e sociali e da organismi di rappresentanza della società civile. Nel corso degli incontri è stata presentata l'Analisi contesto/SWOT e sono stati analizzati 43 Fabbisogni dello sviluppo rurale individuati. Nel corso di questa fase di consultazione è stata attivata, sul portale Agricoltura una sezione dedicata al PSR 14-20 da cui accedere alla Consultazione on-line.

Fase 2

Nella seconda fase (giugno – luglio 2014) è stato organizzato un incontro di presentazione che ha previsto la suddivisione i tavoli tematici. che hanno avuto come materia i temi strategici della competitività e innovazione; ambiente e salvaguardia del territorio; sviluppo locale e miglioramento del capitale umano in cui sono state presentate le relative misure. Contestualmente a questa seconda fase è stata avviata la consultazione on-line sulle misure e sottomisure.

Fase 3

Nel corso della 3 fase sono stati organizzati 2 incontri cui hanno partecipato i rappresentanti del comparto agricolo, delle Istituzioni, dei portatori di interesse delle parti sociali e ambientaliste, dei GAL, come anche tutti i rappresentanti del mondo sindacale, cooperativistico e industriale. Tenendo conto delle precedenti consultazioni e delle osservazioni pervenute, la Regione Lazio ha presentato una nuova bozza di Programma e un ulteriore analisi delle misure e sottomisure. Inoltre, è stata presentata una versione aggiornata del Piano finanziario.

Successivamente all'adozione del documento di programmazione il Partenariato è stato convocato l'11 marzo 2015.

Oggetto dell'incontro sono state le Osservazioni al Programma PSR 2014-2020 presentate dalla Commissione UE il 2 febbraio 2015. Nel corso del tavolo la regione ha esposto i contenuti rilevanti del documento comunitario in particolar modo per i rilievi di carattere strategico, esponendo in alcuni casi, la posizione maturata dalla Regione in proposito.

Sintesi dei risultati

Gli interventi dei convenuti hanno riguardato, per i Gal, la possibilità di utilizzare il cofinanziamento plurifondo, per l'agricoltura sociale l'opportunità di sostenere taluni interventi anche nelle aree A e sostenere soprattutto realtà non agricole e, infine, la urgenza nella definizione delle sottomisure per l'innovazione visti i tempi necessari per le fasi di animazione e aggregazione intorno ai temi individuati per l'introduzione dell'innovazione nella nostra regione.

Componenti del partenariato:

AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA (ATC) DEL LAZIO

ASSOCIAZIONI PRODUTTORI BIOLOGICI - AIAB

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANATO - CNA , CONFARTIGIANATO

CONSORZI TUTELA QUALITÀ, Consorzio Sabina DOP

DIRIGENTE REGIONALE AREA FEAMP

ORGANIZZAZIONI DEL MONDO COOPERATIVO AGRICOLO - CONFCOOPERATIVE, AGCI, LEGACOOP.

AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO

AGENZIA REGIONALE PARCHI (ARP)

AGENZIA SVILUPPO LAZIO

AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE IN AGRICOLTURA – (ARSIAL)

ASSESSORE AGRICOLTURA Presidente del Comitato

ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI (ANCI)

ASSOCIAZIONE REGIONALE DEGLI ALLEVATORI DEL LAZIO (ARA)

ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' AGRARIE DEL LAZIO (ARUAL)

ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - ITALIANOSTRA, FAI, LIPU, LEGAMBIENTE, WWF.

ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA COMMERCIO - CONFCOMMERCIO, CONFESERCENTI

ASSOCIAZIONI E PRINCIPALI REALTA' OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE - (Forum Nazionale Agricoltura Sociale)

COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI

COMITATO REG. DI COORDINAMENTO DELLE UNIVERSITA' DEGLI STUDI DEL LAZIO (CRUL)

CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA (CRA)

DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA

AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE

DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT

DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI

DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE,RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO

DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE

DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE

DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO

DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIO

GRUPPI DI AZIONE LOCALE DEL LAZIO (GAL)

INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI - FEDERLAZIO, UNINDUSTRIA

COORDINAMENTO ISTITUTI TECNICI AGRARI DEL LAZIO

ISTITUTO ZOOPROFILATTIVO SPERIMENTALE DEL ALZIO

ORDINE DEI MEDICI VETERINARI

ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI

ORGANISMO DI TUTELA DEI CONSUMATORI

ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI (OP) OPERANTI NELL'AMBITO DELLE OCM DI SETTORE - ITALIA ORTOFRUTTA, PRODUTTORI OLIVICOLI ASSOCIATI SOC.COOP., EUROCIRCE SOC.COOP., COOPERATIVA LATTEPIù,

ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE CIA, COLDIRETTI, CONFAGRICOLTURA,

COOPAGRI - UCI,

ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL, CISL, UIL

PRESIDENTE COMMISSIONE CONSILIARE AGRICOLTURA

PROVINCIA FROSINONE

PROVINCIA LATINA

PROVINCIA RIETI

PROVINCIA ROMA

PROVINCIA VITERBO

SEGRETARIATO GENERALE (SEMPLIFICAZIONE)

CONSIGLIERE DI PARITA' REGIONALI

RAPPRESENTANTE DELL'ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCARIA (ABI)

UNIONE NAZIONALE COMUNI E COMUNITA' MONTANE (UNCEM LAZIO)

UNIONCAMERE DEL LAZIO

UNIONE REGIONALE BONIFICHE DEL LAZIO (ANBI)

UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA

Fase	Data incontro	Territorio	Tematica discussa
1	12-mar	Roma	Insediamento del Tavolo e presentazione "Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni"
1	19-mar	Frosinone	"Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni" – avvio della consultazione on-line sui fabbisogni
1	26-mar	Viterbo	"Analisi del contesto e identificazione dei fabbisogni" – avvio della consultazione on-line sulle sottomisure
1	04-apr	Rieti	Analisi del contesto/Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni
1	11-apr	Latina	Consolidamento dell'Analisi del contesto/Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni
1	14-apr	Roma	Analisi del contesto/Analisi SWOT e identificazione dei fabbisogni e presentazione delle linee strategiche e chiusura della fase di consultazione on-line
2	03-giu	Roma	-> Presentazione della strategia e della bozza delle misure -> Tre Tavoli tematici: • competitività e innovazione • ambiente e salvaguardia del territorio • sviluppo locale e miglioramento del capitale umano
3	01-lug	Roma	Presentazione della bozza di Programma e analisi delle misure e sottomisure in base alle risultanze della precedente fase di consultazione
3	15-lug	Roma	Presentazione del Piano finanziario revisionato a seguito delle risultanze della precedente fase di consultazione

Incontri di partenariato

Soggetti coinvolti al Partenariato
ASSESSORATO DELL'AGRICOLTURA
ORGANIZZAZIONI SINDACALI - CISL
AMBITI TERRITORIALI DI CACCIA - ATC LATINA 2
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE COPAGRI - UCI
REGIONE LAZIO - DIREZIONE AREA PROGRAMMAZIONE COMUNITARIA, MONITORAGGIO E SVILUPPO RURALE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA - CONFCOMMERCIO LAZIO
ORGANIZZAZIONI SINDACALI CGIL
ORGANIZZAZIONI DEL MONDO COOPERATIVO AGRICOLO - AGCI
PROVINCIA RIETI
REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE PER LO SVILUPPO ECONOMICO E LE ATTIVITA' PRODUTTIVE
REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE FORMAZIONE,RICERCA E INNOVAZIONE, SCUOLA E UNIVERSITA', DIRITTO ALLO STUDIO
PROVINCIA VITERBO
PRESIDENTE COMMISSIONE CONSILIARE AGRICOLTURA
REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE CULTURA E POLITICHE GIOVANILI
AGENZIA REGIONALE PARCHI - ARP
ORDINE DOTTORI AGRONOMI E FORESTALI
PROVINCIA ROMA
ASSOCIAZIONE NAZIONALE DEI COMUNI ITALIANI - ANCI
REGIONE LAZIO - DIREZIONE REGIONALE SALUTE E INTEGRAZIONE SOCIO-SANITARIO
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANATO - CNA
ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI (OP) OPERANTI NELL'AMBITO DELLE OCM DI SETTORE - ITALIA ORTOFRUTTA
INDUSTRIA DI TRASFORMAZIONE PRODOTTI AGROALIMENTARI - UNINDUSTRIA
GRUPPI DI AZIONE LOCALE DEL LAZIO - GAL
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE - COLDIRETTI
UNIONE REGIONALE BONIFICHE DEL LAZIO - ANBI
AGENZIA REGIONALE DEL TURISMO
REGIONE LAZIO - DIRIGENTE AREA FEAMP
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA COMMERCIO - CONFESERCENTI
COLLEGIO NAZIONALE AGROTECNICI E DEGLI AGROTECNICI LAUREATI
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - FAI
SEGRETARIATO GENERALE (SEMPLIFICAZIONE)
AGENZIA SVILUPPO LAZIO
ORDINE DEI MEDICI VETERINARI REGIONE LAZIO
PROVINCIA FROSINONE
DIREZIONE POLITICHE SOCIALI, AUTONOMIE, SICUREZZA E SPORT
ORGANIZZAZIONI SINDACALI - UIL
ASSOCIAZIONE UNIVERSITA' AGRARIE DEL LAZIO - ARUAL
ISTITUTI TECNICI AGRARI DEL LAZIO
ASSOCIAZIONE REGIONALE DEGLI ALLEVATORI DEL LAZIO - ARA
REGIONE LAZIO - DIRETTORE REGIONALE AGRICOLTURA
ASSOCIAZIONE ITALIANA BANCARIA - ABI
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - LEGAMBIENTE
CONSIGLIO PER LA RICERCA E LA SPERIMENTAZIONE IN AGRICOLTURA
CONSORZI TUTELA QUALITÀ - CONSORZIO SABINA DOP
DIREZIONE REGIONALE INFRASTRUTTURE E AMBIENTE E POLITICHE ABITATIVE
DIREZIONE REGIONALE PROGRAMMAZIONE ECONOMICA, BILANCIO, DEMANIO E PATRIMONIO
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - WWF
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - LIPU
ASSOCIAZIONI AMBIENTALISTE - ITALIANOSTRA
ORGANIZZAZIONI DEL MONDO COOPERATIVO AGRICOLO - LEGACOOP
UNIONCAMERE DEL LAZIO
ASSOCIAZIONI PRODUTTORI BIOLOGICI - AIAB
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE - CONFAGRICOLTURA
AGENZIA REGIONALE PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE DELL'AGRICOLTURA DEL LAZIO - ARSIAL
ISTITUTO ZOOPROFILATTICO SPERIMENTALE DELLE REGIONI LAZIO E TOSCANA - IZSLT
COMITATO REG. DI COORDINAMENTO DELLE UNIVERSITA' DEL LAZIO - CRUL
UNIONE NAZIONALE COMUNI COMUNITA' ENTI MONTANI - UNCEM LAZIO
COLLEGIO PROVINCIALE DI ROMA PERITI AGRARI
ORGANIZZAZIONI DEL MONDO COOPERATIVO AGRICOLO -CONFCOOPERATIVE
ASSOCIAZIONI E PRINCIPALI REALTA' OPERANTI NELL'AMBITO DELL'AGRICOLTURA SOCIALE - FORUM NAZIONALE AGRICOLTURA SOCIALE
ASSOCIAZIONI DI CATEGORIA ARTIGIANATO - CONFARTIGIANATO
PROVINCIA LATINA
ORGANIZZAZIONI PROFESSIONALI AGRICOLE - CIA
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DELLA TUSCIA
ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI (OP) OPERANTI NELL'AMBITO DELLE OCM DI SETTORE - PRODUTTORI OLIVICOLI ASSOCIATI SOC. COOP
PARITA'OPPORTUNITA' REGIONE LAZIO
ORGANISMO DI TUTELA DEI CONSUMATORI
ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI (OP) OPERANTI NELL'AMBITO DELLE OCM DI SETTORE - EUROCIRCE SOC. COOP.
ORGANIZZAZIONI DEI PRODUTTORI (OP) OPERANTI NELL'AMBITO DELLE OCM DI SETTORE - COOP. LATTEPIU'
CENTRO PER I DIRITTI DEL CITTADINO - CODICI

2

17. RETE RURALE NAZIONALE

17.1. La procedura e il calendario per la costituzione della rete rurale nazionale (nel seguito la RRN)

Si rinvia a quanto descritto nello specifico programma elaborato e presentato dalla AdG della RRN.

17.2. L'organizzazione prevista della rete, ossia il modo in cui le organizzazioni e amministrazioni impegnate nello sviluppo rurale, compresi i partner di cui all'articolo 54, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 1305/2013, saranno coinvolti e il modo in cui saranno agevolate le attività di messa in rete

Si rinvia a quanto descritto nello specifico programma elaborato e presentato dalla AdG della RRN.

17.3. Una descrizione sintetica delle principali categorie di attività che saranno intraprese dalla RRN conformemente agli obiettivi del programma

Si rinvia a quanto descritto nello specifico programma elaborato e presentato dalla AdG della RRN.

17.4. Risorse disponibili per la costituzione e il funzionamento della RRN

Si rinvia a quanto descritto nello specifico programma elaborato e presentato dalla AdG della RRN.

18. VALUTAZIONE EX ANTE DELLA VERIFICABILITÀ, DELLA CONTROLLABILITÀ E DEL RISCHIO DI ERRORE

18.1. Dichiarazione dell'autorità di gestione e dell'organismo pagatore sulla verificabilità e controllabilità delle misure sovvenzionate nell'ambito del PSR

In ottemperanza a quanto richiesto dall'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013, la Regione Lazio si è dotata di un sistema di valutazione ex-ante ed in itinere sulla verificabilità e controllabilità delle misure elaborato dall'AdG congiuntamente con l'Organismo Pagatore AGEA.

Nella valutazione ex-ante della verificabilità e controllabilità delle misure si è tenuto conto, in primo luogo, della esperienza maturata nel corso del periodo di programmazione 2007-2013. All'interno delle schede di Misura, a cui si rimanda per il relativo dettaglio, si è provveduto a specificare le principali criticità emerse durante i controlli effettuati nella precedente programmazione. In tale ambito, vanno compresi anche gli esiti degli audit svolti presso la Regione Lazio dalla Corte dei Conti Europea (Rif. PF 4822 (1928), avente ad oggetto l'applicazione della Misura 123, svolto tra la fine del 2011 e gli inizi del 2012) e dalla Commissione (audit RD3/2013/001/IT avente ad oggetto l'attuazione delle misure 112 e 113, svolto nel 2013), nonché di quelli resi disponibili dall'Organismo Pagatore AGEA in ordine a audit che hanno riguardato altre Regioni.

In particolare, le principali criticità rilevate durante gli audit presso la Regione Lazio hanno riguardato:

- l'eccessiva lunghezza del procedimento di concessione dell'aiuto, evidenziata in entrambi gli audit citati;
- la mancata previsione, nell'applicazione dei criteri di selezione, di una soglia minima di punteggio per l'accesso all'aiuto, evidenziata dall'audit della Corte dei Conti Europea;
- il mancato rispetto dei termini regolamentari in ordine all'insediamento dei giovani agricoltori, rilevato dall'audit della DG AGRI;
- la mancata individuazione di una metodologia chiara e uniforme per valutare se un progetto o impresa "introduca nuovi prodotti e/o tecniche", laddove questo costituisce un criterio di selezione (Audit Corte dei Conti Europea).

Le suddette cause di errore sono state dalla Regione Lazio inserite nel Piano Nazionale per la riduzione del tasso di errore, nel quale si è provveduto ad illustrare anche le azioni correttive messe in atto già subito dopo la conclusione degli audit. Queste ultime, laddove pertinenti, sono state specificate anche nelle schede di Misura del presente Programma.

Tra le cause di errore rilevate durante gli audit svolti presso altre Regioni, nel presente Programma si è dato particolare rilievo ai rischi connessi alla verifica della ragionevolezza dei costi e della conforme applicazione, laddove pertinente, della normativa in materia di appalti pubblici. Anche di tali tematiche si è trattato all'interno delle schede di Misura.

Il sistema di valutazione attivato in sinergia con il piano di azione nazionale a cui la Regione Lazio ha partecipato, permette la riduzione del tasso di errore grazie anche ad appositi interventi di mitigazione che vanno attentamente e periodicamente monitorati e aggiornati. L'Organismo Pagatore AGEA, attraverso un piano di azione redatto dalla Regione Lazio, grazie alla realizzazione di una piattaforma informatica unica a livello nazionale, fornisce un'informazione condivisa, un monitoraggio analitico del tasso di errore ed una

verifica delle relative azioni correttive intraprese o da intraprendere.

La definizione di precisi principi di base per la valutazione del nuovo programma tramite il sistema informativo VCM ovvero una piattaforma web, risulta essere uno degli strumenti fondamentali a disposizione delle Regioni per la riduzione del tasso di errore, permettendo di:

- acquisire tutte le informazioni relative a valutare la verificabilità e controllabilità delle misure del PSR 2014-2020;
- sistematizzare la descrizione degli elementi e delle modalità di controllo;
- mettere a fattor comune elementi e modalità di controllo (disponibilità di elementi standard o di best practice, per le principali modalità di controllo;
- gestire il processo di verifica e di validazione delle Misure, così come richiesto dall'art. 62, rispettando le fasi previste: predisposizione delle schede di misura, predisposizione dei bandi, revisione in itinere dei bandi;
- mettere a disposizione degli utenti abilitati un Cruscotto di Controllo che permetta la verifica dello stato di avanzamento delle attività di definizione delle misure;
- produrre report o schede di sintesi relativamente alle attività realizzate (report di validazione, dello stato di avanzamento attività, dei principali elementi costitutivi della misura);
- mettere a disposizione degli AdG/Organismo Pagatore tutti i dati inseriti, opportunamente strutturati, attraverso opportuni web service;
- mettere a disposizione dei successivi processi operativi tutte le informazioni presenti a sistema, secondo le modalità più opportune.

Pertanto, l'Autorità di Gestione e l'Organismo Pagatore AGEA, tenuto conto che nelle schede di Misura e per i tipi di operazioni sono stati descritti:

- il rischio/rischi inerenti all'attuazione delle misure e/o del tipo di operazioni, in esito all'analisi sulle condizioni delle misure, sui diversi impegni, sull'esperienza della passata programmazione e sul tasso di errore;
- le misure di attenuazione;
- la valutazione generale della misura e/o del tipo di operazioni;

dichiarano che la valutazione ex-ante della verificabilità e controllabilità ai sensi dell'art. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013 è stata eseguita.

18.1

18.2. Dichiarazione dell'organismo funzionalmente indipendente dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma che conferma la pertinenza e l'esattezza dei calcoli dei costi standard, dei costi aggiuntivi e del mancato guadagno

In riferimento all'esattezza e l'adeguatezza dei calcoli dei costi aggiuntivi e mancati guadagni per la determinazione degli importi dei premi delle misure attivate relative al presente programma di Sviluppo Rurale per la Regione Lazio 2014-2020, il Dipartimento di Economia e Giurisprudenza dell'Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale, organismo dotato della necessaria perizia e funzionalmente indipendente dall'AdG, dichiara di avere verificato la correttezza della metotdologia utlizzata per il calcolo degli importi e certifica dunque l'esattezza e l'adeguatezza degli stessi. La stessa dichiarazione viene allegata nel presente Programma di Sviluppo Regionale, come stabilito ai sensi dell'articolo n. 62 del Regolamento (UE) n. 1305/2013.

19. DISPOSIZIONI TRANSITORIE

19.1. Descrizione delle condizioni transitorie per misura

In conformità con le condizioni stabilite dal Regolamento (UE) n. 1310/2013 per la transizione dei regimi di sostegno attivati ai sensi del Regolamento (CE) n. 1698/2005 al nuovo quadro normativo, la Regione Lazio ha previsto che una parte degli impegni giuridicamente vincolanti assunti in attuazione del PSR 2007-2013 andranno a gravare sul PSR 2014-2020. L'importo complessivo di tali impegni ammonta a 121.623.889,15 € di spesa pubblica, a cui corrisponde una quota FEASR di 52.444.221 €.

In termini finanziari, sono principalmente interessate le misure M11 ed M10, che ereditano gli impegni pluriennali relativi alla misura 214 del precedente Programma. Gli impegni pluriennali relativi alla misure 221 (imboschimento terreni agricoli) e 215 (benessere animale) confluiscono invece, rispettivamente, nelle misure M08 e M14. Le misure M04 (in particolare), M07 e M06 raccolgono una quota considerevole degli impegni afferenti le precedenti misure 'a investimento'. Ad essere interessate da spese transitorie sono anche le misure M01, M02, M03, M05, M13, M16 e M20, pur con importi meno rilevanti. Gli impegni transitori dell'Asse IV Leader graveranno sulla misura M19.

Da ultimo, si evidenzia la transizione alla programmazione 2014-2020 di impegni assunti in attuazione delle misure 113 e 341, non previste dal Regolamento (UE) n. 1305/2013.Tali misure discontinue graveranno sul nuovo piano finanziario per un importo di 3.687.209,08 euro in termini di risorse FEASR.

Nella tabella riportata al successivo paragrafo, predisposta secondo i criteri di concordanza stabiliti nell'Allegato I del Regolamento delegato (UE) n. 807/2014, sono specificate le spese transitorie che interesseranno le singole misure del PSR 2014-2020.

19.2. Tabella di riporto indicativa

Misure	Contributo totale dell'Unione preventivato 2014-2022 (in EUR)
M01 - Trasferimento di conoscenze e azioni di informazione (art. 14)	8.624,00
M02 - Servizi di consulenza, di sostituzione e di assistenza alla gestione delle aziende agricole (art. 15)	38.808,00
M03 - Regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari (art. 16)	407.248,00
M04 - Investimenti in immobilizzazioni materiali (art. 17)	3.298.680,00
M05 - Ripristino del potenziale produttivo agricolo danneggiato da calamità naturali e da eventi catastrofici e introduzione di adeguate misure di prevenzione (articolo 18)	7.900,00
M06 - Sviluppo delle aziende agricole e delle imprese (art. 19)	1.207.360,00
M07 - Servizi di base e rinnovamento dei villaggi nelle zone rurali (Art. 20)	6.252.400,00

M08 - Investimenti nello sviluppo delle aree forestali e nel miglioramento della redditività delle foreste (articoli da 21 a 26)	2.500.960,00
M09 - Costituzione di associazioni e organizzazioni di produttori (art. 27)	0,00
M10 - Pagamenti agro-climatico-ambientali (art. 28)	13.367.200,00
M11 - Agricoltura biologica (art. 29)	17.248.000,00
M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (art. 31)	1.121.120,00
M14 - Benessere degli animali (articolo 33)	1.638.560,00
M16 - Cooperazione (art. 35)	409.640,00
M19 - Sostegno allo sviluppo locale LEADER - (SLTP - sviluppo locale di tipo partecipativo) [articolo 35 del regolamento (UE) n. 1303/2013]	16.684,00
M20 - Assistenza tecnica negli Stati membri (articoli da 51 a 54)	424.856,00
M113 - Prepensionamento	2.866.013,00
M131 - Rispetto dei requisiti prescritti dalla normativa comunitaria	0,00
M341 - Acquisizione di competenze, animazione e attuazione	575.763,00
Total	51.389.816,00

20. SOTTOPROGRAMMI TEMATICI

Nome del sottoprogramma tematico

Documenti

Titolo del documento	Tipo di documento	Data documento	Riferimento locale	Riferimento della Commissione	Valore di controllo	File	Data di invio	Inviato da
Valutazione ex ante del PSR Lazio 2014-2022	3 Relazione della valutazione ex ante - allegato	04-11-2015		Ares(2025)4855682	3459420223	Dichiarazione di sintesi VAS VAS - Rapporto ambientale VEA Lazio 2015 VAS - Sintesi non tecnica	18-06-2025	n006crp8
Nuova delimitazione ANC Lazio	8.2 M13 - Indennità a favore delle zone soggette a vincoli naturali o ad altri vincoli specifici (articolo 31) - allegato	18-12-2020		Ares(2025)4855682	752909183	Nuova delimitazione ANC Lazio	18-06-2025	n006crp8
Metodologia di calcolo degli aiuti per le misure a superficie o numero di animali (UBA)	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	04-11-2015		Ares(2025)4855682	4098304768	Metodologia di calcolo dell'aiuto per la misura 14 Dichiarazione ai sensi dell'articolo 62 par_2 Metodologia di calcolo dell'aiuto per le misure 8, 10, 11, 13	18-06-2025	n006crp8
Codici colturali misura 11	8.2 M11 - Agricoltura biologica (articolo 29) - allegato	04-11-2015		Ares(2025)4855682	3521158911	Codici colturali misura 11	18-06-2025	n006crp8
Ripartizione indicativa tra tipologie di operazione degli importi derivanti dal contributo di solidarietà 2016	10 Piano di finanziamento - allegato	14-11-2017		Ares(2025)4855682	2948872709	Ripartizione indicativa tra tipologie di operazione	18-06-2025	n006crp8

						degli importi derivanti dal contributo di solidarietà 2016		
Relazione sul calcolo dell'aiuto per gli interventi 2023-2027	8.1 Descrizione della misura - condizioni generali - allegato	17-08-2023		Ares(2025)4855682	552626816	Relazione sul calcolo degli aiuti 2023-2027	18-06-2025	n006crp8
Documento di modifica n. 17 - modifiche finanziarie e degli indicatori	10 Piano di finanziamento - allegato	16-06-2025		Ares(2025)4855682	1047993230	Proposta di modifica finanziaria del PSR 2014-2022	18-06-2025	n006crp8